



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 117/12

di iniziativa del Consigliere A. MONTUORO, P. CAPUTO recante:
"Norme in materia di Aree protette e sistema regionale della biodiversità"
relatore: P. RASO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/10/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/10/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 117/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Montuoro, pag. 5
Caputo.

Norme in materia di Aree protette e sistema regionale della biodiversità

Normativa comunitaria

Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE pag. 55

Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE pag. 100

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE pag. 158

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/56/CE pag. 168

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pag. 187

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE pag. 205

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione). Art. 22 Comunità di energia rinnovabile

Normativa nazionale

D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 pag. 208

Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

Legge 14 febbraio 1994, n. 124 pag. 214

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 pag. 234

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 pag. 283

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

espropriazione per pubblica utilità

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	pag. 325
Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 <i>Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.</i>	pag. 411
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale – artt. 10, 14, 17, 18.</i>	pag. 417
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 <i>Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</i>	pag. 420

Normativa regionale

Legge 8 luglio 1986, n. 349 <i>Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale</i>	pag. 431
Legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 <i>Istituzione del parco regionale delle Serre</i>	pag. 445
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 <i>Legge quadro sulle aree protette</i>	pag. 450
Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 <i>Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL</i>	pag. 477
Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 <i>Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria art. 40 bis Riscossione delle entrate regionali mediante l'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639</i>	pag. 493
Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 <i>Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria</i>	pag. 494
Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 <i>Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale Art. 9 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.</i>	pag. 566
Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 <i>Norme per la promozione e la disciplina del volontariato Art. 5 Registro</i>	pag. 568

regionale e sezioni provinciali delle organizzazioni di volontariato.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 pag. 569

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 21 pag. 585

Disposizioni di adeguamento dell'Ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013

Normativa comparata

Regione Abruzzo – Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 38 pag. 587

Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa).

Regione Basilicata - Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28 pag. 592

Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata.

Regione Emilia Romagna - Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 pag. 607

Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano

Regione Friuli Venezia Giulia - Legge regionale 26 novembre 2021 , n. 20 pag. 621

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

Regione Liguria - Legge Regionale 19 aprile 2019 n. 3 pag. 673

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)

Regione Lombardia - Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28 pag. 684

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

Regione Marche - Legge Regionale 28 aprile 1994, n. 15 pag. 694

Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali.

Regione Piemonte - Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 pag. 706

Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea



*Consiglio Regionale
della Calabria*

**Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri regionali Antonio Montuoro e
Pierluigi Caputo recante:**

“Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”

I Consiglieri Regionali



Proposta di Legge di iniziativa dei consiglieri A. Montuoro e P. Caputo:
"Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità"

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Principi generali.....	4
Art. 2 Finalità.....	4
Art. 3 Sistema regionale delle aree protette e della biodiversità.....	5
Art. 4 Parchi regionali.....	5
Art. 5 Riserve naturali regionali	6
Art. 6 Rete regionale della biodiversità	6
Art. 7 Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità	6
Art. 8 Osservatorio Regionale Biodiversità	7
Art. 9 Programmazione regionale sulle aree protette	8

TITOLO II - Disciplina del sistema regionale delle aree protette

CAPO I - Funzione della Regione e degli Enti locali

Art. 10 Funzioni della Regione.....	8
Art. 11 Funzioni delle province e della città metropolitana.....	9
Art. 12 Funzioni dei comuni	9

CAPO II Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 13 Istituzione e Funzioni dei parchi regionali	9
Art. 14 Organi dell'ente parco e loro durata	10
Art. 15 Presidente	10
Art. 16 Consiglio Direttivo	11
Art. 17 Comunità del parco.....	11
Art. 18 Consulta del Parco	12
Art. 19 Il revisore unico dei Conti	13
Art. 20 Indennità spettanti agli organi dell'ente parco	14
Art. 21 Statuto dell'Ente parco regionale	14
Art. 22 Piano integrato per il parco.....	14
Art. 23 Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco.....	15
Art. 24 Regolamento del parco	16
Art. 25 Nulla osta.....	16
Art. 26 Patrimonio	16
Art. 27 Entrate dell'ente parco	17
Art. 28 Contabilità e bilancio dell'ente parco	17
Art. 29 Direttore del Parco.....	18
Art. 30 Norme sul personale del parco	18
Art. 31 Espropriazioni e Indennizzi	18
Art. 32 Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento	19

CAPO III - Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Prescrizioni

Art. 33 Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali	19
Art. 34 Prescrizioni per le riserve naturali regionali.....	20

Art. 35 Regolamento della riserva naturale regionale	20
Art. 36 Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale.....	21
Art. 37 Nulla osta.....	21
Art. 38 Patrimonio delle riserve naturali regionali	21
CAPO IV - Norme comuni per le aree naturali protette	

Art. 39 Aree contigue.....	21
Art. 40 Fruizione delle aree protette	22
Art. 41 Sorveglianza nelle aree naturali protette	22
Art. 42 Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette	22
Art. 43 Sostegno alle attività economiche e produttive eco-compatibili	23
Art. 44 Emblema dell'area protetta e marchio di qualità etico-ambientale	24

TITOLO III - Disciplina del sistema regionale della biodiversità

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 45 Oggetto	24
Art. 46 Definizioni in materia di biodiversità.....	24
Art. 47 Funzioni della Regione in materia di biodiversità.....	24
Art. 48 Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità	25
Art. 49 Funzioni degli Enti parco regionali	26
Art. 50 Funzioni dei comuni in materia di biodiversità.....	26
Art. 51 Funzioni degli Enti Gestori dei siti Natura 2000 esterni ai parchi	26

CAPO II Disposizioni in materia di biodiversità

Art. 52 Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e modifiche ai siti esistenti	26
Art. 53 Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000	27
Art. 54 Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale.....	27
Art. 55 Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale	27
Art. 56 Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000	28

CAPO IV - Valutazione di incidenza

Art. 57 Valutazione di incidenza di piani e programmi.....	28
Art. 58 Valutazione di incidenza di interventi e progetti.....	29
Art. 59 Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza	30

TITOLO IV - Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale

CAPO I - Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

Art. 60 Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale	30

TITOLO V - Sorveglianza e Sanzioni

Art. 61 Sorveglianza nelle aree naturali protette	31

Art. 62 Sanzioni in materia di aree protette e biodiversità	31
Art. 63 Sospensione e riduzione in pristino	32
Art. 64 Sanzioni in materia di valutazione di incidenza	32
Art. 65 Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie	32
Art. 66 Destinazione dei proventi delle sanzioni	32

TITOLO VI - Servizi volontari di vigilanza ambientale Guardie Ecologiche Volontarie

Art. 67 Servizio volontario di vigilanza di Guardie Ecologiche Volontarie	33
Art. 68 Funzioni della Regione	33
Art. 69 Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale	34
Art. 70 Compiti dei soggetti organizzatori	34
Art. 71 Compiti e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie	34
Art. 72 Sospensione e revoca della nomina a Guardie Ecologiche Volontarie	35

TITOLO VII - Sistemi di educazione alla sostenibilità ambientale

Art. 73 Principi	35
Art. 74 Finalità	36
Art. 75 Organizzazione del sistema di educazione alla sostenibilità ambientale	36
Art. 76 Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale	36
Art. 77 Rete di educazione Ambientale per la Sostenibilità	37
Art. 78 Tavolo Tecnico per l'educazione alla sostenibilità	37

TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 79 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei Parchi regionali	37
Art. 80 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali e degli assetti gestionali	38
Art. 81 Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza	38

TITOLO IX - Norme finali

Art. 82 Abrogazioni di legge	38
Art. 83 Norma finanziaria	38

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri A. Montuoro e P. Caputo:
“Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Principi generali)

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria e in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa europea la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette di interesse regionale.
3. Nel sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria di cui all'articolo 3, la Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco promuovono e attuano forme di cooperazione e di intesa utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.

Art.2
(Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge Quadro sulle Aree Protette*), degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate.
2. Ai fini del comma 1, nel quadro della normativa di riferimento, la presente legge:
 - a) individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;
 - b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;
 - c) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento e al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche;
 - d) assicura la salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
 - e) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;
 - f) individua le modalità di diffusione uniforme sul territorio regionale delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;
 - g) applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché, delle attività agricole produttive e agro-silvo-pastorali, di agricoltura biologica e di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica;
 - h) promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione

strategica e negoziata in attuazione della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, della Direttiva alluvioni 2007/60/CE, della Direttiva Habitat 42/93/CEE e della Direttiva quadro sulla strategia marina 2008/56/CE;

- i) promuove lo strumento aperto della Comunità di energia rinnovabile di cui all'articolo 22 della Direttiva UE 2018/2001 per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;
- j) favorisce azioni rivolte alla informazione, formazione, ed educazione alla sostenibilità;

3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile ecosostenibili, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Le suddette iniziative sono adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si assicurano il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del terzo settore presenti nel territorio, e si incentiva la partecipazione degli organismi istituzionali di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e delle università calabresi nell'ambito della loro autonomia.

Art. 3

(Sistema regionale delle aree protette e della biodiversità)

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità (di seguito aree protette) è l'insieme dei territori dove siano presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che abbiano rilevante valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, riconosciuto per le generazioni presenti e future.

2. Il sistema di cui al comma 1 è costituito:

- a) dai Parchi regionali e dalle Riserve naturali regionali istituite ai sensi delle leggi regionali, nel quadro generale dei principi di cui alla Legge 394/91;
- b) dalla rete regionale della biodiversità, come indicata dall'articolo 6.

3. Al fine di assicurare una gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato delle aree protette della Calabria, la Regione promuove l'interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero della transizione ecologica (MiTE), nelle forme previste dalla vigente normativa di settore.

Art.4

(Parchi regionali)

1. I Parchi regionali, di seguito denominati parchi, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico- culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:

- a) la conservazione, il ripristino, il miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;
- b) il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti;
- c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;
- d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali.

2. L'istituzione dei parchi persegue, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 394/1991.

Art. 5

(Riserve naturali regionali)

1. Le Riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche rilevanti dal punto di vista naturalistico, sono organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.
2. L'istituzione delle Riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 394/1991.

Art. 6

(Rete regionale della biodiversità)

La Rete regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico ed è costituito da:

- a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata Rete Natura 2000, composta da:
 - 1) siti di importanza comunitaria, SIC, riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Presidente Repubblica 357/1997 sono designati quali zone speciali di conservazione ZSC;
 - 2) zone di protezione speciale ZPS, istituite ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, lettera a) e 4, paragrafo 1, della Direttiva Uccelli. 2009/147/CE;
- b) aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali finalizzati a garantire la continuità fisico- territoriale ed ecologico - funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale
- c) zone umide di importanza internazionale che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

Art. 7

(Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità)

1. Il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità, di seguito denominato Comitato, è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale è composto:
 - a) dall'Assessore regionale con delega alle aree protette o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dal Dirigente Generale del Dipartimento della Regione Calabria competente in materia di Ambiente o suo delegato;
 - c) dal Dirigente del Settore competente in materia di Parchi e Aree protette della Regione Calabria o suo delegato;
 - d) dal Dirigente Generale del Dipartimento della Regione Calabria competente in materia di Agricoltura o suo delegato;
 - e) dal Dirigente Generale del Dipartimento della Regione Calabria competente in materia di Turismo o suo delegato;
 - f) dal Dirigente Generale del Dipartimento della Regione Calabria competente in materia di Urbanistica e Paesaggio o suo delegato;
 - g) dal Responsabile regionale Carabinieri Forestali del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) o suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
 - h) dal Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI, o suo delegato;
 - i) da Presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani, ANPCI, o suo delegato;
 - j) dal Presidente dell'Unione Province d'Italia, UPI, o suo delegato;

- k) da un membro designato dall' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- l) da cinque esperti, scelti fra una terna di nominativi, per ciascuna delle seguenti figure professionali, indicati dalle università della Calabria:
 - 1) da un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in flora terrestre;
 - 2) da un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in fauna terrestre;
 - 3) da un esperto in scienze geologiche;
 - 4) da un esperto in biologia marina;
 - 5) esperto in scienze agrarie e forestali e botanica;
- m) da due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, previa intesa con l'ente di provenienza.

3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del comitato qualora sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.

4. I componenti del comitato durano in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

5. Il Comitato esprime pareri obbligatori con riferimento:

- a) alla istituzione delle aree naturali protette regionali, nonché alle modifiche delle perimetrazioni delle aree protette;
- b) ai contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 22 e 24; del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 34; delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui rispettivamente agli articoli 54 e 56;
- c) alla predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 60;

6. Il Comitato altresì:

- a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;
- b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione, formazione ed ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 8

(Osservatorio Regionale Biodiversità)

1. L'Osservatorio Regionale per la Biodiversità è un gruppo interdisciplinare, tecnico - specialistico della Giunta regionale, già operativo, che svolge la funzione di acquisire, elaborare ed interpretare dati ed informazioni sulle Aree Protette necessari anche per la predisposizione, l'aggiornamento periodico e l'attuazione della strategia regionale per la biodiversità. Le attività dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità vengono poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Ambiente.

Art. 9

(Programmazione regionale sulle aree protette)

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale assumono come riferimento strategico il documento di programmazione economica e finanziaria, DEFR, di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 118 del 2011, (*Disposizioni in materia di armonizzazione*

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

2. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, la Giunta regionale, nel rispetto della l. 394/91, definisce:
- a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali;
 - b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità;
 - c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie;
2. Per ogni ciclo di programmazione di fondi comunitari, la Giunta Regionale approva un piano di Azioni prioritarie orientato all'integrazione dei diversi fondi per l'attivazione di interventi coerenti con le finalità della presente Legge.

TITOLO II

Disciplina del sistema regionale delle aree protette

CAPO I

Funzione della Regione, e degli Enti locali

Art. 10

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo in materia di aree protette regionali con risorse umane e strumentali proprie del Dipartimento Ambiente, in forma coordinata con le aree protette nazionali e in particolare:
- a) istituisce, con legge regionale, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione;
 - b) nomina il presidente, il consiglio direttivo e il revisore unico dei conti dei parchi regionali;
 - c) approva lo statuto dei parchi regionali;
 - d) adotta e approva il piano integrato per il parco e approva il regolamento dei parchi regionali;
 - e) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione dei parchi regionali;
 - f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge;
 - g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;
 - h) istituisce le riserve naturali regionali indicando le finalità, le forme e le modalità di gestione;
 - i) approva il regolamento della riserva;
 - j) esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali
 - k) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive.
 - l) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
 - m) raccoglie i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette;

2. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dalla l. 394/1991, in materia di parchi nazionali.

Art. 11

(Funzioni delle province e della città metropolitana)

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria partecipano, senza oneri a carico della finanza locale, al procedimento di istituzione delle Aree protette regionali sul territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) della l. 394/1994 e a ogni altra funzione ad esse attribuita dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Art. 12
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, partecipano, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991, al procedimento di istituzione delle Aree protette regionali ricadenti nel proprio territorio e possono proporre alla Regione, anche d'intesa con gli altri enti locali, i territori per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali, indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.

2. In particolare i comuni:

- a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento delle riserve regionali che interessano il proprio territorio;
- b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte e il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale;
- c) svolgono attività di sorveglianza ed accertano gli illeciti amministrativi, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;
- d) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

CAPO II
Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 13
(Istituzione e funzioni dei parchi regionali)

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali e definisce:

- a) le finalità del parco;
- b) la perimetrazione provvisoria del parco;
- c) le misure di salvaguardia;
- d) l'ente gestore del parco;
- e) gli elementi del piano integrato per il parco;
- f) tempi e modalità per l'approvazione dello statuto;
- g) norme specifiche in relazione alle finalità istitutive;
- h) forme e modalità di finanziamento regionale ed eventualmente degli enti locali facenti parte della comunità del parco,

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi della l. 394/1991.

3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dalla l. 394/1991.

4. All'Ente Parco, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è affidata la gestione del territorio perimetrato quale parco; esso svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

- a) adotta lo statuto del parco regionale;
- b) predispone la proposta di piano integrato per il parco e la relativa proposta di regolamento;
- c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio del parco regionale;
- d) rilascia il nulla osta relativo alla realizzazione di interventi, impianti e opere;
- e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano integrato e dal regolamento;
- f) elabora il programma annuale delle attività;
- g) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette;

- h) accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni di cui all'articolo 62;
- i) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto;

5. All'Ente Parco sono delegate con la presente legge le funzioni di Autorità competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del Decreto Presidente Repubblica 357/97, per come specificato all'articolo 58 comma 6, lettera a).

Art. 14

(Organi dell'ente parco e loro durata)

Sono organi dell'ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del parco;
- d) la consulta del parco;
- e) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Gli organi dell'ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 15

(Presidente)

1. Il presidente dell'Ente Parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi designati dalla comunità del parco e dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.

2. Il presidente del parco:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente parco e ne coordina l'attività;
- b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
- c) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.

3. Il Presidente dell'Ente Parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Legge regionale 27 novembre 2015, n. 21 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013).

4. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Art. 16
(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'Ente parco, che lo presiede, e da sei membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
 - a) due su designazione della Comunità del Parco;
 - b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa intesa;
 - c) uno su designazione delle università della Calabria, previa intesa;
 - d) uno su designazione dell'Assessore competente in materia ambientale;
 - e) uno su designazione dell'Assessore competente in materia agroforestale.
2. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure, di una provincia oppure della Città Metropolitana di Reggio Calabria presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e di consiglieri degli stessi enti.
3. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
4. Il consiglio direttivo:
 - a) predispone la proposta di piano integrato per il parco;
 - b) adotta il regolamento del parco;
 - c) approva il regolamento di contabilità del parco;
 - d) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
 - e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente;
 - f) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.
6. Il consiglio direttivo delega al presidente l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'ente parco.
7. Ai componenti del consiglio direttivo dell'ente parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

Art. 17
(Comunità del parco)

1. La Comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è composta dai sindaci dei comuni, nonché dai presidenti delle province e della città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.
2. La comunità del parco:
 - a) adotta lo statuto del parco;

- b) designa il presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza;
- c) esprime parere obbligatorio in relazione:
 - 1) al piano integrato per il parco;
 - 2) all'adozione del regolamento;
 - 3) all'adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del parco;
 - 4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
- d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;
- e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica e le attività socio- economiche presenti all'interno delle aree del parco;
- f) svolge altresì funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente;
- g) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il parco;
- h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

3. La comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 e in conformità a quanto previsto dallo statuto, può concorrere, per il tramite degli enti rappresentati, al finanziamento delle spese per la gestione del parco.

4. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente e il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.

5. I singoli comuni appartenenti ad unioni di comuni possono delegare l'unione stessa all'esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all'interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell'unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i comuni sono tenuti.

6. Ai componenti della Comunità del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese

Art. 18

(Consulta del Parco)

1. Gli Enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza, tra:

- a) le associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
- b) le associazioni di attività di promozione turistica;
- c) le associazioni ambientaliste;
- d) le associazioni venatorie ed ittiche;
- e) un rappresentante della Consulta degli Studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;
- f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna università della Calabria.

3. La Consulta esprime proposte e pareri:

- a) sui regolamenti del parco;
- b) sul piano integrato per il parco;
- c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della Comunità del Parco, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal Presidente dell'Ente Parco che la convoca almeno ogni sei mesi.

6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti dallo statuto.

Art. 19

(Il revisore unico dei Conti)

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato dal revisore unico dei conti. È prevista la nomina di un revisore supplente.

2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e l'incarico ha la durata di tre anni.

3. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione.

In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il revisore unico dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, svolge le seguenti ulteriori attività:

- a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati;
- b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

4. Il revisore dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

5. Il revisore unico dei conti risponde della veridicità delle attestazioni rese e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. È tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.

Art. 20

(Indennità spettanti agli organi dell'ente parco)

1. Al Presidente ed ai Componenti del Consiglio direttivo spetta un compenso pari rispettivamente all'80 per cento ed al 40 per cento di quello attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali; gli importi così determinati sono ridotti del 20 per cento, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22. art. 9, comma 2

2. Al revisore unico dei conti spetta una indennità determinata ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22. Il compenso del componente supplente dell'organo di controllo è dovuto esclusivamente in caso di sostituzione del revisore effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della somma corrispondente dal compenso del revisore effettivo.

3. Le somme di cui al presente articolo si intendono omnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese.

Art. 21

(Statuto dell'Ente parco regionale)

1. In conformità all'articolo 24 della Legge 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che provvede all'approvazione, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

2. Lo statuto del parco prevede in particolare:

- a) la sede dell'ente;
- b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
- c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di comuni, secondo quanto previsto al precedente articolo 17;
- d) i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti alla lettera c);
- e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
- f) la composizione e il funzionamento della Consulta del Parco di cui all'articolo 18;
- g) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
- h) le forme di pubblicità degli atti.

3. Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.

4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria. Esso è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Calabria e dell'ente parco a cui si riferisce.

Art. 22

(Piano integrato per il parco)

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione.

2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'articolo 12 della Legge 394/1991 nonché:

- a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe individuabili sul territorio;
- b) la perimetrazione delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul

territorio e la disciplina delle stesse nelle materie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge 394/1991;

- c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
- d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativo ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
- e) specifici vincoli e salvaguardie;
- f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della l. 394/1991, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco;
- g) si conforma alla perimetrazione dei pSIC, SIC/ ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
- h) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico - ambientale e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;
- i) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all'articolo 3 della Legge 394/1991;
- j) si conforma alle misure di conservazione dei siti di rete Natura 2000;

3. Il piano integrato del parco si conforma al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/1991.

4. Fatte salve le norme di salvaguardia dei piani paesaggistici, la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco può prevedere ulteriori specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.

5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9 e nel rispetto dei principi di cooperazione con lo Stato e di partecipazione degli enti locali interessati:

- a) attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco;
- b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, comma 3, della Legge 394/1991, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;
- c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
- d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione e informazione ambientale e all'educazione allo sviluppo sostenibile;
- e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti e alle opere di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge 394/1991.

6 All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 28, comma 3.

Art. 23

(Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco)

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22, è predisposta dal consiglio direttivo del parco che lo adotta e lo invia, completo del previsto parere della Comunità del Parco, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico per le Aree Protette, approva la proposta di Piano integrato. Successivamente all'approvazione da parte della Giunta, il Piano è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dell'ente parco e dei comuni della Comunità del Parco per consentire a chiunque, nei 45 giorni successivi alla pubblicazione, di prenderne

visione e di presentare eventuali osservazioni. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di consultazioni ai fini della Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 152/2006.

Valutate le osservazioni entro i successivi 30 giorni, il Consiglio direttivo trasmette alla Giunta regionale il documento di programmazione modificato o integrato sulla base delle osservazioni contestualmente all'elenco delle osservazioni pervenute e alle motivazioni del loro accoglimento o diniego. La Giunta regionale approva il Piano integrato previa acquisizione del parere motivato rilasciato dall'Autorità Competente in materia di VAS sul piano osservato e della competente Commissione consigliare, entro i successivi 45 giorni.

2. Le autorità interessate provvedono a rendere le informazioni sul parere motivato e ad effettuare gli adempimenti relativi al piano di monitoraggio del piano integrato del parco, nel rispetto degli articoli 17 e 18 del Decreto Legislativo 152/2006.
3. Il Piano integrato del Parco è aggiornato con cadenza decennale, seguendo lo stesso procedimento di formazione e approvazione.

Art. 24 (Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività, consentite nell'area del parco ed è adottato dal consiglio direttivo, entro sei mesi dall'approvazione del piano integrato per il parco medesimo, previa acquisizione del parere obbligatorio della Comunità del Parco,
 2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all'articolo 11 della Legge 394/1991.
 3. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 7 della presente legge. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, BURC.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, gli enti locali ricompresi nell'area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.

Art. 25 (Nulla osta)

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e ai propri atti di programmazione e regolamentazione.
- 2 Il nulla osta deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a 60 giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.
3. Nei casi di cui all'art. 58 della presente legge, il nulla osta viene espresso congiuntamente alla valutazione di incidenza. effettuata dall'Ente Parco.

Art. 26
(Patrimonio)

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, lasciti ed espropriazioni.
2. I terreni e i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.
3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.

Art. 27
Entrate dell'ente parco

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
 - b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale;
 - c) eventuali contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
 - d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
 - e) i contributi di enti privati, persone fisiche e associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
 - f) i redditi patrimoniali;
 - g) i canoni delle concessioni, i diritti e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
 - h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
 - j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;
 - k) i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi offerti ai visitatori delle aree protette fermo restando che la mera fruizione delle risorse naturali è libera e gratuita.

Art. 28
(Contabilità e bilancio dell'ente parco)

1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.
2. L'Ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia della propria attività e di indirizzare l'azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente un bilancio sociale e ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:
 - a) dà conto dei risultati dell'attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;
 - b) esplicita e analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.
3. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico, nel quale sono definite le azioni da realizzare nel triennio.
4. Il programma di cui al comma 3, evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco.

Art. 29

(Direttore del Parco)

1. Il presidente dell'ente parco, previa manifestazione di interesse, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di dirigenza pubblica e delle disposizioni dello statuto, nomina il direttore, tra soggetti inclusi nell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco tenuto presso il MiTE; si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e della l.r.21/2015.
2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.
3. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Calabria, inclusa la retribuzione di posizione di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il direttore:
 - a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
 - b) dirige e coordina il personale dell'ente parco, di cui è responsabile;
 - c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
 - d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa;
 - e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e);
 - f) supporta il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell'articolo 15;
 - g) esercita le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Art. 30

(Norme sul personale del parco)

1. Al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale Funzioni locali.
2. Il piano del fabbisogno del personale dell'ente parco è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Ente Parco nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.

Art. 31

(Espropriazioni e Indennizzi)

1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità Testo A*.
2. L'Ente Parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.
3. L'Ente Parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati da fauna selvatica.

Art. 32

(Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali.

Vigilanza sulla gestione del parco)

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di trattamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali e di vigilanza sulla gestione del parco.
2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) statuto;
 - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;
 - d) programma annuale - con proiezione triennale - delle attività;
 - e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
 - f) dotazione organica e sue variazioni;
 - g) alienazione e acquisto di immobili;
 - h) accensione di mutui e prestiti.

CAPO III

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Prescrizioni

Art. 33

(Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali)

1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l'istituzione di nuove riserve naturali regionali, la legge regionale provvede a:
 - a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e di finanziamento;
 - b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
 - c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del regolamento.
2. La legge istitutiva assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione ed alla gestione delle riserve ai sensi dell'articolo 22, della Legge 394/1991
3. La gestione delle riserve naturali regionali è affidata agli Enti locali territorialmente interessati, in forma singola o associata. Sono fatti salvi gli assetti gestionali consolidati da almeno dieci anni.
4. Gli Enti locali ai quali è affidata la gestione possono avvalersi, attraverso specifiche Convenzioni, di Associazioni ambientaliste operanti in Calabria, riconosciute dal competente Ministero e individuate d'intesa con la Regione Calabria.
5. Alla gestione delle riserve partecipano, previa intesa con l'ente di provenienza, anche un rappresentante della Consulta degli Studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria e un rappresentante del Consiglio degli studenti delle università della Calabria. Le forme di partecipazione saranno disciplinate nel Regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge;
6. Gli enti di cui al comma 2, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte.

Art. 34

(Prescrizioni per le riserve naturali regionali)

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 35, sono vietate:
 - a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge 394/1991;
 - b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. E' vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'art. 35.
3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:
 - a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità delle riserve medesime;
 - b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;
 - c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della Legge 394/1991
4. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991, nonché quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 35

(Regolamento della riserva naturale regionale)

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dalla pianificazione paesaggistica e dagli strumenti della programmazione regionale, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva.
2. Il regolamento definisce in particolare:
 - a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
 - b) la perimetrazione delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge 394/1991;
 - c) l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;
 - d) le modalità di rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 37;
 - e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.
3. Il regolamento altresì:
 - a) riporta la perimetrazione delle proposte di SIC (pSIC), SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
 - b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico - ambientale e i valori riconosciuti dalla finalità della presente legge, conformandosi alle disposizioni comunitarie e statali;
 - c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;
 - d) programma le specifiche misure di conservazione come definite dalla Giunta regionale dei siti di cui alla lettera a), e ne può elaborare il piano di gestione.

4. Il regolamento disciplina inoltre le attività, i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11 commi 2, 2 bis, 3 e 4 della Legge 394/91.
5. Al regolamento è allegata una cartografia in cui risultano evidenziati i confini dell'area di riserva, dell'area contigua e della eventuale zonizzazione interna.
6. Il regolamento si conforma al piano paesaggistico contenuto nel Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica e ai Piani Paesaggistici d'Ambito di cui alla Legge regionale 19/02.
7. Il regolamento disciplina il rilascio degli atti autorizzatori di competenza degli enti gestori, conformandosi alle specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti.

Art. 36

(Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale)

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è proposto dall'ente gestore, adottato dal Consiglio e approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette
2. Il regolamento è approvato entro due anni dall'atto istitutivo della riserva naturale regionale.

Art. 37

(Nulla osta)

1. Nelle aree della riserva naturale e in quelle eventualmente disciplinate dal regolamento, come previsto dalla legge istitutiva della riserva, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta del soggetto gestore, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e al regolamento. Sono vietati interventi di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva.
2. Il nulla osta deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a 60 giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.

Art. 38.

(Patrimonio delle riserve naturali regionali)

1. La Regione e gli enti locali nel cui territorio insistono le riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva medesima.

CAPO IV

Norme comuni per le aree naturali protette

Art. 39

Aree contigue

1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 394/1991. L'area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
2. I soggetti gestori dei parchi e delle riserve regionali, al fine di assicurare la conservazione dei valori ambientali delle aree protette, stabiliscono nei propri documenti di pianificazione, programmazione e

regolamentazione le misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività produttive nelle aree contigue di cui al comma 1.

3. Le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco.

4. Le aree contigue alle riserve naturali regionali e la loro disciplina sono individuate nel regolamento della riserva naturale regionale.

Art. 40

(Fruizione delle aree protette)

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dalla presente legge, la fruizione delle aree protette è libera e gratuita.

2. Eventuali biglietti a carico dei fruitori potranno riguardare servizi aggiuntivi erogati dagli Enti gestori.

Art. 41

(Sorveglianza nelle aree naturali protette)

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, i seguenti soggetti esercitano le funzioni indicate:

- a) gli enti gestori dei parchi esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;
- b) la Regione e gli enti gestori delle Aree protette, ed i comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali e all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.

2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V della presente legge.

Art. 42

(Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette)

1. La Regione attribuisce alla cittadinanza attiva una funzione fondamentale per la gestione delle aree protette. Gli Enti gestori delle stesse aree promuovono azioni rivolte al coinvolgimento delle comunità locali ed in particolare della popolazione studentesca, nella loro gestione e fruizione. La Consulta Provinciale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, attraverso il coordinamento regionale, e il Consiglio degli studenti delle università della Calabria, previa intesa con l'ente di provenienza, sono direttamente coinvolti nelle scelte programmatiche e gestionali delle aree protette regionali.

2. La Regione e gli enti gestori delle Aree protette, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza:

- a) operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale;
 - b) aderiscono e promuovono, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la realizzazione di contratti di fiume, di costa e di lago, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, e perseguono la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili;
 - c) adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative necessarie per il conseguimento dell'obiettivo strategico dell'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, da parte delle aziende agro-zootecniche che operano all'interno del territorio delle aree protette, anche attraverso la promozione dei biodistretti.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il programma pluriennale di attività delle aree protette prevede, tra l'altro,

iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;
 - c) realizzazione di segnaletica informativa;
 - d) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica;
 - e) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
 - f) acquisizione di certificazioni ambientali;
 - g) percorsi partecipati dedicati;
 - h) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale e extra regionale;
 - i) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale;
 - j) sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivando la realizzazione di comunità di energia rinnovabile per aumentare l'efficienza energetica delle famiglie, contribuire a combattere la povertà energetica, creare coesione sociale e sviluppo locale;
 - k) attivazione di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata attraverso lo strumento del contratto di fiume, di costa e di lago;
4. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui ai precedenti commi, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.

Art. 43

(Attività economiche e produttive eco-compatibili)

1. La Regione e gli enti gestori delle aree protette valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nelle aree protette secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti gestori delle ~~aree~~ protette, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel programma pluriennale di attività, individuano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, forme di collaborazione volte, tra l'altro:

- a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
- b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali e eco-compatibili, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di biodistretti;
- c) ad incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità e il mantenimento degli habitat naturali;
- d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
- e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale;
- f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pesca- turismo;
- g) ad introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.

3. La Giunta regionale, gli Enti gestori delle Aree protette al fine di promuovere e sostenere le attività, di gestione forestale, agricola e di governo del territorio, sostenibili e coerenti con le finalità dell'area naturale protetta, possono sottoscrivere atti convenzionali con le imprese operanti nel territorio di competenza.

Art. 44

(Emblema dell'area protetta e di qualità etico-ambientale)

1. Al fine di garantire la riconoscibilità delle aree protette regionali, la Giunta della regione Calabria con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Ambiente, adotta un emblema che deve sempre accompagnare il simbolo delle diverse aree protette regionali;
2. Ai fini della promozione eco-turistica, la Regione, in conformità alle direttive dell'Unione europea e alla normativa nazionale di settore, promuove il rilascio dell'emblema di qualità etico-ambientale, per prodotti o servizi che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità etico-ambientale e di tipicità territoriale, legati al territorio delle aree protette che rispettano specifici disciplinari di prodotto o di processo.

TITOLO III

Disciplina del sistema regionale della biodiversità

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 45

(Oggetto)

1. In attuazione del Decreto Presidente Repubblica 357/1997 e in conformità con la Direttiva Habitat 92/43/CEE e la Direttiva Uccelli 2009/147/CE, il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità, garantendo in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.

Art. 46

(Definizioni in materia di biodiversità)

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni e i termini previsti dal Decreto Presidente della Repubblica 357/1997, nonché dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE e dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124 *Ratifica e esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.*

Art. 47

(Funzioni della Regione in materia di biodiversità)

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della Rete Natura 2000 con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento ambiente e in particolare:
 - a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del Decreto Presidente della Repubblica 357/1997, sentiti gli Enti locali e gli Enti parco interessati;
 - b) individua i siti da proporre quale ZPS di cui alla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;
 - c) effettua la valutazione periodica di cui all'articolo 3, comma 4 bis, del decreto Presidente della Repubblica 357/1997 e propone al MiTE l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;
 - d) esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei Parchi nazionali o regionali ed in particolare, attua le misure di tutela e conservazione, provvede al monitoraggio di habitat e specie nonché alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'articolo 3 comma 4 del Decreto Presidente

della Repubblica 357/1997.

- e) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, con la collaborazione dei soggetti gestori dei siti stessi;
- f) individua con atto della Giunta Regionale i soggetti gestori dei siti Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale;
- g) in attuazione dell'articolo 4 del dpr 357/1997, definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e, in particolare:
 - 1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del d.p.r. 357/1997, nel rispetto delle linee guida emanate dal MiTE;
 - 2) assicura per i pSIC le misure di cui all'articolo 4, comma 1, del dpr 357/1997;
 - 3) esprime l'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, del dpr 357/1997 ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del MiTE;
 - 4) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'articolo 11 del dpr 357/1997;
- h) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 6, ed emana direttive e indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:
 - 1) all'attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 7, comma 2, del dpr 357/1997;
 - 2) alla definizione, per quanto di competenza, di linee guida e modelli di riferimento per l'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui al dpr 357/97;
 - 3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite il sistema informativo regionale;
- i) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del dpr 357/97, fatto salvo quanto previsto all'articolo 58.

2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali, provvedendo in particolare:

- a) ad individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico e a promuovere studi e interventi volti alla loro conservazione;
- b) a individuare, per quanto di competenza, i centri per la conservazione "in situ" ed "ex situ", la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali e animali di cui alla lettera a);
- c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;
- d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e etno-antropologico;
- e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela e alla sensibilizzazione dei cittadini.

Art. 48

(Funzioni delle province e della Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di biodiversità)

1. Le province o la Città Metropolitana di Reggio Calabria possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della Rete Natura 2000 attraverso:

- a) iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
- b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini della richiesta di riconoscimento di siti della Rete Natura 2000.

2. Le province o la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nello svolgimento delle funzioni di competenza,

garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.

Art. 49

(Funzioni degli Enti parco regionali)

1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettere d) ed e) e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi dell'articolo 58, secondo le modalità ivi previste.

2. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza e inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti e interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.

Art. 50

(Funzioni dei comuni in materia di biodiversità)

1. I comuni singoli o in forma associata possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della Rete Natura 2000 in conformità ai principi della legislazione nazionale e agli atti di programmazione e di indirizzo regionali.

2. I comuni nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità

3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i comuni svolgono, per quanto di competenza, attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi per il tramite della competente polizia municipale.

Art. 51

(Funzioni degli Enti Gestori dei siti Natura 2000 esterni ai parchi)

1. Gli Enti gestori designati dalla Regione dei siti Natura 2000 esterni ai parchi regionali espletano le seguenti funzioni:

- a) concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti di propria competenza;
- b) su richiesta dell'autorità competente esprimono parere per la valutazione di incidenza;
- c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure di conservazione e nel monitoraggio dei siti natura 2000 di propria competenza;
- d) collaborano inoltre nell'attuazione del Piano di gestione.

CAPO II

Disposizioni in materia di biodiversità

Art. 52

(Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e modifiche ai siti esistenti)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica 357/1997 le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla Direttiva 92/43/CE e alla Direttiva 2009/147/CE, tenuto conto anche delle proposte delle province, della città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti parco

regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche, delle associazioni di protezione ambientale.

2. La deliberazione di cui al comma 1, è trasmessa, previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione consiliare, al MiTE ai fini della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

3. La Giunta regionale, partecipa, mediante intesa alla designazione da parte del MiTE dei SIC quali ZSC, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 357/1997.

4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione, sono effettuate secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'articolo 3, comma 4 bis, del Decreto Presidente della Repubblica 357/1997.

Art. 53

(Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori definisce:
 - a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, in base ai criteri e alle linee guida del MiTE, di cui all'articolo 4 del dpr 357/1997, adottando specifiche misure di conservazione e individuando i casi in cui è necessario procedere all'adozione di appropriati piani di gestione;
 - b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, del dpr 357/1997.
2. Le misure di conservazione dei siti Natura 2000 assumono valenza vincolante per gli Enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della Legge regionale n.19 del 2002

Art. 54

(Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale)

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 6, comma b), sono individuati e disciplinati dalla Giunta Regionale e recepiti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla legge regionale 19/2002 conformemente alla pianificazione paesaggistica.
2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e della biodiversità. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale, può approvare, d'intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.

Art. 55

(Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale)

1. Le zone umide di importanza internazionale di cui all'articolo 6, comma c), sono incluse nell'elenco previsto dal DPR. 13 marzo 1976, n. 448, *Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar*, e tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:

- a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;
- b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;
- c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.

3. Le misure di conservazione delle zone umide di importanza internazionale assumono valenza vincolante per gli Enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della Legge regionale n.19 del 2002 e ss.mm.ii.

Art. 56

(Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000)

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti sono approvati con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che è reso entro il termine di 45 giorni, decorsi i quali si intende favorevolmente reso.

2. Per i siti della Rete Natura 2000 e i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali i piani di gestione di cui al comma 1, integrano la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento e negli atti di programmazione della riserva naturale regionale, di cui all'articolo 35, ovvero, se approvati successivamente, ne costituiscono variante.

3. Gli enti gestori delle aree protette regionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni e alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.

CAPO IV

Valutazione di incidenza

Art. 57

(Valutazione di incidenza di piani e programmi)

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovra comunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 357/1997, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 152/2006 la Valutazione Ambientale Strategica VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui al precedente punto; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso Decreto Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

3. La Regione Calabria con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Ambiente è autorità competente per la valutazione d'incidenza di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore.

5. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza

dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

Art. 58
(Valutazione di incidenza di interventi e progetti)

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Presidente della Repubblica 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi, ubicati all'esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.

3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA; a tal fine lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso Decreto Presidente della Repubblica n. 357 /1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. La Regione Calabria con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Ambiente è autorità competente per la valutazione d'incidenza di interventi e progetti:

- a) indicati al comma 4;
- b) per gli interventi e progetti a titolarità regionale diversi da quelli di cui al comma 4;
- c) per gli interventi e progetti non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno;
- d) per gli interventi di cui al comma 6 qualora non venga sottoscritto l'accordo ivi previsto con gli enti parco.

6. Sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza, nel caso di interventi e progetti diversi da quelli di cui al comma 5, previa sottoscrizione di Accordo con la Regione Calabria:

- a) gli enti parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 25 comma 3 in applicazione dei principi di semplificazione;
- b) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte

in SIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 13 della Legge 394/1991;

7. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

8. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica 357/1997.

Art. 59

(Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del Decreto del Presidente della Regione 357/1997, nonché nel rispetto delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni;

- a) adotta linee guida e indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l'effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 57 e 58, e per l'individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;
- b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all'articolo 53, individua indirizzi, criteri e eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza di progetti e interventi di cui all'articolo 58;

TITOLO IV

Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale

Capo I

Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

Art. 60

(Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale)

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, geomorfologiche e pedologiche che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale.

2. L'istituzione dei geositi di cui al comma 1, avviene secondo le modalità istitutive delle riserve naturali regionali di cui all'art. 33, comma 1;

3. Le province e la città metropolitana, anche su segnalazione dei comuni, e gli enti parco formulano alla Giunta regionale le proposte di istituzione dei geositi;

4. I geositi d'interesse regionale sono considerati invarianti strutturali:

- a) per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale. Caratteri, principi e regole riguardano:
 - 1) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;

- 2) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;
- 3) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza;
- b) l'individuazione delle invarianti strutturali riguarda l'intero territorio, comprese le sue parti degradate. Salvo espressa disciplina dello strumento della pianificazione territoriale, l'individuazione delle invarianti strutturali non costituisce un vincolo di non modificabilità del bene ma il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità;
- c) il riconoscimento delle invarianti strutturali e la loro disciplina richiedono:
 - 1) la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di ciascuna invariante;
 - 2) l'individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la riproduzione nel tempo;
 - 3) la valutazione dello stato di conservazione dell'invariante, la definizione delle azioni per mitigare o superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d'uso e prestazionali. e sono oggetto di specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, a qualsiasi livello.

5. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della Rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli articoli 142 e 136 del Decreto Legislativo n. 42/2004, sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.

6. I geositi d'interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale di cui all' articolo 9.

TITOLO V

Sorveglianza e Sanzioni

Art. 61

(Sorveglianza nelle aree naturali protette)

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, gli Enti Gestori delle aree protette esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale.
2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V della presente legge;

Art. 62

(Sanzioni in materia di aree protette e biodiversità di interesse regionale)

1. Ferme restando le norme di carattere penale eventualmente previste, chiunque violi:
 - a) le misure di salvaguardia indicate nella presente legge, nelle leggi istitutive delle aree protette regionali, nei piani integrati, nei regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 600 euro ad un massimo di 6.000 euro;
 - b) la disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all'articolo 39, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3.000,00;
 - c) i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'articolo 53 comma 1 lettera a) e all'articolo 54, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

Art. 63

(Sospensione e riduzione in pristino)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 62, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dalle leggi istitutive delle aree protette, dai piani, dai regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, della l. 394/1991.

Art. 64

(Sanzioni in materia di valutazione di incidenza)

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 61 comma 1, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 57 e 58, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. Nel caso di opere e interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è altresì prevista la sanzione amministrativa di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

Art. 65

(Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie)

La Regione Calabria con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Ambiente procede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 62 e 64 provvede, con propria ordinanza – ingiunzione, ai sensi della Legge 689/1981, la Regione Calabria.

Art. 66

(Destinazione dei proventi delle sanzioni)

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente titolo, sono introitati dai soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 3 della presente legge, oppure dalla Regione per gli accertamenti ricadenti nel territorio regionale non compreso nella delimitazione delle aree protette stesse, e destinati alle seguenti finalità:

- a) misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
- b) servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;
- c) centri di conservazione di cui all'articolo 61, comma 2, lettera b), della presente legge;
- d) progetti di educazione ambientale.

TITOLO VI

Servizi volontari di vigilanza ambientale Guardie Ecologiche Volontarie

Art. 67

(Servizio volontario di vigilanza di Guardie Ecologiche Volontarie)

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale calabrese favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.
2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria, tramite:
 - a) cittadini singoli, su indicazione dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 69, comma 1;
 - b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 *Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*, nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, *Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*.

Art. 68

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie Ecologiche Volontarie con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Ambiente:
 - a) organizza, con proprio personale o avvalendosi di associazioni ambientaliste, corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle Guardie Ecologiche Volontarie nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;
 - b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di Guardie Ecologiche Volontarie, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori di cui all'articolo 69, comma 1, nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 69, comma 2, lettera b);
 - c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di città metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità e l'eventuale appartenenza alle associazioni;
 - d) istituisce e gestisce il registro delle Guardie Ecologiche Volontarie, sulla scorta della articolazione di cui alla precedente lettera c);
 - e) provvede a nominare le Guardie Ecologiche Volontarie e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.
2. L'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie Ecologiche Volontarie è assicurato attraverso il Coordinamento di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 e s.m.i..
3. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:
 - a) il regolamento di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi delle loro attività;
 - b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami;
 - c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 69, comma 2, lettera b);
 - d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;
 - e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle Guardie Ecologiche Volontarie;
 - f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 69

(Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale)

1. Gli Enti gestori dei parchi regionali, delle riserve regionali, la città metropolitana, i Comuni e le associazioni di Comuni, di seguito denominati soggetti organizzatori”, ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie.
2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:
 - a) utilizzo Guardie Ecologiche Volontarie singole;
 - b) stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 68, comma 1, lettera a) ambientaliste, per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di Guardie Ecologiche Volontarie, dell'attività di vigilanza ambientale.
3. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione tra soggetto organizzatore ed associazione ambientalista.

Art. 70

(Compiti dei soggetti organizzatori)

1. I soggetti organizzatori di cui all'articolo 69, comma 1, che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono a:
 - a) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette gli atti d'inquadramento o le convenzioni stipulate di cui all'articolo 69, comma 2, lettera b);
 - b) formulare il programma di attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e organizzare il relativo servizio;
 - c) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie degli obblighi derivanti dal presente titolo;
 - d) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette entro il 31 marzo di ogni anno, dati e informazioni sull'utilizzo del personale volontario nell'anno precedente;
 - f) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale gli elementi conoscitivi di cui alla lettera d);
 - g) comunicare al dipartimento competente in materia di aree protette ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di Guardie Ecologiche Volontarie.
2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie.
- 3.

Art. 71

(Compiti e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie)

1. Le Guardie Ecologiche Volontarie operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, della flora e della fauna, contenute nella normativa vigente che attiene alle predette materie. In particolare le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono compiti di:
 - a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità di cui all'articolo 3;
 - b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
 - c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e

- promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
- d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
- e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da Guardie Ecologiche Volontarie, dotate di specifica qualificazione speleologica, o subacquea attestata da organismi del settore.

3. Le Guardie Ecologiche Volontarie:

- a) operano nell'ambito territoriale indicato dal soggetto organizzatore;
- b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
- c) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle Guardie Ecologiche Volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo prestato a titolo gratuito e senza rimborso spese a i sensi della normativa vigente sul volontariato.

E' demandata al regolamento di servizio di cui all'articolo 68, comma 3, lett.a), la definizione delle modalità di espletamento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 72

(Sospensione e revoca della nomina a Guardie Ecologiche Volontarie)

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 41 e 61.

2. Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle Guardie Ecologiche Volontarie, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con le stesse, propongono al dipartimento competente in materia la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il dipartimento competente in materia, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della Guardie Ecologiche Volontarie dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In caso di persistente e accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, il dipartimento competente in materia, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della Guardie Ecologiche Volontarie dal registro.

TITOLO VII

Sistema di educazione alla sostenibilità ambientale

Art.73

(Principi)

1. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi sanciti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, UNESCO, e dalle Organizzazioni internazionali e comunitarie in genere, in materia di educazione allo sviluppo sostenibile.
2. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione Europea

- e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, su tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale.
3. La Regione Calabria in tale contesto attribuisce un ruolo fondamentale all'educazione allo sviluppo sostenibile per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali.
 4. La Regione Calabria si riconosce nei principi fondamentali della convenzione AARHUS: accesso alle informazioni ambientale, partecipazione del pubblico alle decisioni sull'ambiente, accesso alla giustizia.

Art. 74
(Finalità)

La Regione Calabria, attraverso le proprie strutture e con proprio personale, si prefigge le seguenti finalità:

- a) promuovere lo sviluppo di valori, conoscenze, comportamenti e capacità nei cittadini in generale orientati alla sostenibilità ambientale, in tutte le sue declinazioni: sociale, economica ed istituzionale;
- b) promuovere una educazione alla sostenibilità che possa infondere nel cittadino una visione dell'ambiente che integri gli aspetti della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali, a livello globale e locale, con i principi della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della qualità della vita, delle pari opportunità, della cultura;
- c) promuovere nell'ambito della Rete di educazione Ambientale per la Sostenibilità, di seguito REALS, di cui all'articolo 77 la continuità di azioni e programmi educativi per l'educazione allo sviluppo sostenibile sull'intero territorio regionale;
- d) promuovere il continuo coordinamento e la reale integrazione tra le strutture della REALS, i loro programmi e le programmazioni regionali, salvaguardando e valorizzando le specificità territoriali e le caratteristiche delle singole strutture afferenti alla REALS.

Art. 75
(Organizzazione del sistema di educazione alla sostenibilità ambientale)

1. La Regione persegue le suddette finalità attraverso:
 - a) il Programma regionale di formazione, informazione e di educazione alla sostenibilità;
 - b) la Rete di educazione Ambientale per la Sostenibilità, di seguito REALS;
 - c) Tavolo Tecnico per l'Educazione alla Sostenibilità;
 - d) la Relazione sullo Stato dell'attuazione dell'attività di educazione ed informazione ambientale della Regione;
 - e) la promozione e la diffusione di strumenti editoriali cartacei, digitali ed informatici, rivolti ai cittadini e finalizzati a favorire lo sviluppo di nuove conoscenze, comportamenti consapevoli verso il proprio contesto ambientale, lo scambio di informazioni e di esperienze di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

Art.76
(Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale)

1. Il Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale rappresenta lo strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, anche all'interno delle aree regionali protette.
2. Il Programma regionale, di durata triennale, è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato competente, sentito il parere del "Tavolo Tecnico" di cui all'articolo 96.

Art. 77

(Rete di educazione Ambientale per la Sostenibilità)

1. La Rete di Educazione Ambientale per la Sostenibilità (REALS) è costituita da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile finalizzate all'incremento di valori, conoscenze, comportamenti e capacità orientati alla sostenibilità;
2. La Regione Calabria promuove, supporta e coordina la REALS;
3. La Regione Calabria promuove la collaborazione con il mondo scolastico pubblico, anche attraverso l'Ufficio Scolastico Regionale, e privato con azioni dedicate alle scuole realizzate attraverso la REALS, nell'ambito Programma regionale di cui al precedente articolo 76;
4. Le attività di educazione alla sostenibilità ambientale sono svolte, in prevalenza, nei territori delle aree protette regionali.

Art.78

(Tavolo Tecnico per l'educazione alla sostenibilità)

1. Il Tavolo Tecnico è istituito con Delibera di Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed è composto:
 - a) dal Dirigente Generale del Dipartimento competente nella Tutela dell'Ambiente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di Istruzione o suo delegato;
 - c) dal Dirigente del Settore competente in materia di educazione ambientale;
 - d) da tre rappresentanti della REALS;
 - e) da un rappresentante di ARPACAL;
 - f) da un rappresentante di ARSAC;
 - g) dai rappresentati delle aree protette della Regione Calabria;
 - h) dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o suo delegato;
 - i) un rappresentante del reparto Corpo Carabinieri biodiversità.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni consultive in merito:
 - a) al Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
 - b) all'andamento e ai risultati del Programma regionale di educazione ambientale;
 - c) ai servizi e alle attività della REALS.
3. La partecipazione al Tavolo Tecnico avviene a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.
4. Ai lavori del Comitato possono essere invitati di volta in volta diversi portatori di interesse in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 79

(Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei Parchi regionali)

1. L'Ente Parco regionale delle Serre Istituito con legge regionale 5 maggio 1990, n. 48, *Istituzione del parco regionale delle Serre*, al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvede:
 - a) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all'articolo 21 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il

parco di cui all'articolo 22, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all'articolo 24, comma 1.

2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi lo statuto ed i regolamenti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti e dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 *Istituzione del parco regionale delle Serre*.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi della normativa vigente.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

Art. 80

(Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali e degli assetti gestionali)

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione dei regolamenti delle riserve naturali regionali ai sensi degli articoli 35, nonché all'adeguamento dell'assetto gestionale ai sensi del precedente articolo 33 comma 2. Sono fatti salvi, comunque, gli assetti gestionali consolidati da almeno dieci anni.

2. Fino all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, restano fermi i regolamenti ed i piani di assetto naturalistico già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nelle riserve regionali nelle quali l'ente di gestione non sia un soggetto pubblico, gli enti nel cui territorio ricade la medesima area protetta, nelle ipotesi in cui non siano consolidati gli assetti gestionali da almeno dieci anni, possono comunicare, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4, alla Regione Calabria la volontà di gestire l'area protetta in forma singola, ove vi sia un solo ente pubblico interessato, o in forma associata o consorzio di enti, nei casi in cui la perimetrazione dell'area protetta comprenda più enti territoriali garantendo, tuttavia, la continuità gestionale, attraverso convenzioni, protocolli d'intesa con associazioni ambientaliste riconosciute da definire successivamente con il soggetto gestore. Ove nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti territoriali interessati dalla perimetrazione dell'area protetta non abbiano inteso comunicare la suddetta volontà, rimane confermata la gestione in corso.

Art. 81

(Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza)

1. I procedimenti di valutazione di incidenza, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono completati dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.

TITOLO IX Norme Finali

Art. 82

(Abrogazioni di legge)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 *Norme in materia di aree protette*;
- b) la legge regionale 21 agosto 2007, n. 19 *Servizi di vigilanza ecologica - Guardie ecologiche volontarie*;

Art. 83
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.
2. Le risorse destinate alle aree protette regionali sono definite nelle relative leggi istitutive.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge d'iniziativa dei Consiglieri Regionali Antonio Montuoro e Pierluigi Caputo: “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”

La presente proposta di legge recante “Norme in materia di aree protette” disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e smi e degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile. La proposta si rende necessaria allo scopo di aggiornare la complessa disciplina sulle aree protette definendone i contenuti rispetto alle varie tematiche per allinearli al mutato quadro normativo sia a livello comunitario che a livello nazionale e, in alcuni casi, per semplificarne la portata. Per quanto riguarda la “Rete Natura 2000” la proposta di legge ne prevede l'implementazione inserendo anche una semplificazione negli strumenti di programmazione dei parchi regionali che prevedono il nuovo “piano integrato del parco”

Nel disegno di legge si fa riferimento all'evoluzione delle aree protette in comunità energetiche rinnovabili per le finalità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Si prevede inoltre una semplificazione nella composizione del Comitato Tecnico-scientifico includendo la partecipazione della rappresentanza degli studenti delle scuole superiori di II grado e delle università calabresi e l'introduzione di strumenti volontari di programmazione negoziata con gli enti locali, con le piccole e medie imprese, con le associazioni di cittadinanza attiva, con le associazioni ambientaliste, attraverso l'adesione ed il ricorso ai contratti di fiume.

Nell'ambito del sistema contabile e finanziario, col presente disegno di legge si propone l'adeguamento al nuovo contesto normativo delle regole di contabilità e bilancio.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge.

Il titolo I, comprendente gli articoli da 1 a 9, detta le disposizioni generali in materia di parchi regionali, riserve naturali generali e rete regionale della biodiversità, prevede l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico e l'Osservatorio regionale della biodiversità, enti con funzioni consultive e propositive e indica i contenuti e le competenze in materia di programmazione regionale sulle aree protette.

Il titolo II, suddiviso in quattro capi, comprendente gli articoli da 10 a 44, individua, nell'ambito delle aree protette, le funzioni di Regione e enti locali; detta disposizioni in materia di parchi regionali, disciplinando gli organi del parco e i diversi aspetti legati alla loro gestione e organizzazione; norma il procedimento di istituzione delle riserve regionali e detta norma comuni per le aree protette.

Il titolo III, diviso in 3 capi, dagli articoli dal 45 al 59, disciplina il sistema regionale della biodiversità, individuando, a tal riguardo, le funzioni di Regione, enti locali e enti parco; detta norme in materia di conservazione e valorizzazione di siti di particolare rilevanza naturalistica; disciplina l'iter per la valutazione di incidenza su tali siti.

Il titolo IV riconosce e disciplina i geositi di interesse regionale.

Il titolo V, composto dagli articoli da 61 a 66, disciplina la materia della sorveglianza delle aree protette, delle conseguenti sanzioni previste e la destinazione delle somme eventualmente riscosse.

Il titolo VI, composto dagli articoli dal 67 al 72, disciplina i servizi volontari di vigilanza ambientale da parte delle Guardie ecologiche volontarie, di cui definisce ruolo, compiti e doveri.

Il titolo VII, dagli articoli da 73 a 78, prevede il ruolo della Regione in materia di educazione alla sostenibilità ambientale e organizza le attività formative e propositive.

I titoli VIII e IX disciplinano le norme transitorie e le abrogazioni.

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

La presente proposta di legge si rende necessaria allo scopo di aggiornare la complessa disciplina sulle aree protette definendone i contenuti rispetto alle varie tematiche in linea al mutato quadro normativo sia a livello nazionale che comunitario. In alcuni casi si è inteso semplificare la portata di alcune norme allo scopo di rendere più rapida ed incisiva l'azione da parte della Regione Calabria.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Le finalità della presente proposta di legge hanno implicazioni positive per la conservazione e la tutela delle aree protette e della rete della biodiversità calabrese nonché delle specie vegetali ed animali in esse presenti. Nel rispetto del principio della sostenibilità ambientale è prevista l'attuazione di politiche e l'adozione di strumenti di promozione del territorio in un'ottica di rilancio e valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Calabria con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, stante il merito delle modifiche apportate alla legge interessata dall'intervento di modifica.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: "Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità".

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari - Elementi e criteri
Art.1	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo in quanto lo stesso specifica che la Regione garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, attraverso atti di programmazione regionali e di coordinamento degli Enti gestori delle aree protette. L'istituzione di eventuali nuove aree protette avviene con legge regionale previa verifica di specifica disponibilità finanziaria.
Art.2	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette regionali (comma 1). Inoltre definisce il ruolo delle Regioni e delle altre Istituzioni locali nella conservazione dell'ambiente naturale, l'incremento della biodiversità, la salvaguardia delle associazioni vegetali e le formazioni geologiche. Le finalità di cui al presente articolo sono perseguite anche attraverso la promozione di istituti di

	programmazione negoziata che non comporta costi per il bilancio regionale.
Art.3	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce il quadro e le aree protette calabresi (comma 1 e 2) e garantisce il necessario coordinamento tra le politiche regionali e nazionali in materia di aree protette.
Art.4	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce i parchi regionali e le relative finalità
Art. 5	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce le riserve regionali e le relative finalità
Art. 6	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce la Rete regionale per la biodiversità
Art. 7	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto il comma 4 specifica che la partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico avviene a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.
Art. 8	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto le attività dell'Osservatorio regionale della biodiversità vengono poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento ambiente.
Art.9	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso fornisce elementi per la programmazione strategica regionale in materia di aree protette e di biodiversità, senza oneri finanziari aggiuntivi
Art.10	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce le funzioni delle Regioni in materia di aree protette. Dette funzioni sono espletate dal personale in organico nella competente struttura regionale, pertanto non comporta oneri aggiuntivi.
Art.11	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce le funzioni delle province e delle città metropolitane in materia di aree protette che hanno carattere propositivo e di programmazione in relazione alle aree protette che ricadono nell'ambito territorialmente competente, senza alcun onere per la finanza locale.
Art.12	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale poiché lo stesso definisce le funzioni dei comuni in materia di aree protette, specificando che trattasi di funzioni propositive e collaborative, senza oneri aggiuntivi
Art.13	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso indica le modalità di istituzione e le funzioni dei nuovi parchi regionali. L'istituzione di nuovi parchi deve eventualmente avvenire con specifica legge regionale.
Art.14	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso indica gli Organi dell'Ente Parco. <u>Eventuali nuovi oneri/risorse per l'istituzione di nuovi Parchi Regionali, Riserve Naturali o Marine saranno determinate/definite nelle relative leggi istitutive.</u>

Art. 15	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina le modalità di nomina e le funzioni del Presidente del Parco.
Art. 16	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio Direttivo. Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
Art. 17	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina la composizione e le funzioni della Comunità del Parco.
Art. 18	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina la composizione e le funzioni della Consulta del Parco. Ai componenti della Consulta del Parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
Art.19	Nessun onere finanziario del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina le funzioni del Revisore Unico dei Conti, eventuali oneri futuri graveranno sul Bilancio dell'ente Parco medesimo.
Art.20	Nessun onere finanziario del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso specifica le indennità spettanti agli Organi dell'Ente Parco che gravano sul bilancio dell'Ente Parco medesimo essendo, quest'ultimo, un soggetto giuridico pubblico.
Art.21	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce il contenuto e le modalità di approvazione dello Statuto dell'Ente Parco, senza oneri aggiuntivi
Art.22	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce il contenuto del Piano Integrato del Parco quale strumento di pianificazione e di programmazione dell'area protetta, senza oneri aggiuntivi
Art.23	Nessun onere finanziario del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce le modalità di approvazione del Piano Integrato e, trattandosi di ordinaria attività amministrativa, non comporta oneri aggiuntivi
Art.24	Nessun onere finanziario all'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso indica contenuti e modalità di approvazione del Regolamento del Parco. Trattandosi di ordinaria attività amministrativa non comporta oneri aggiuntivi
Art.25	Nessun onere finanziario all'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina il rilascio di concessioni ed autorizzazioni da parte dell'Ente Parco
Art.26	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso riguarda la consistenza patrimoniale dell'Ente Parco
Art.27	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso specifica le entrate destinate al conseguimento delle finalità istitutive. Fra le entrate è annoverata la voce "...Contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale ...". Tale contributo, pertanto, viene quantificato al momento dell'approvazione della legge istitutiva del Parco o della Riserva e non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale. Il Parco Naturale Regionale delle Serre,

	l'Ente per i Parchi Marini Regionali e le riserve Naturali Regionali riconosciute/istituite con leggi regionali ricevono contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale.
Art.28	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso riguarda il sistema contabile e gli schemi di bilancio.
Art.29	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina la nomina, le funzioni ed il trattamento economico del direttore del Parco. Trattandosi di un soggetto giuridico di diritto pubblico gli emolumenti del Direttore gravano sul bilancio dell'Ente Parco medesimo. Il comma 2 del presente articolo infatti specifica che "...il Presidente del Parco stipula un contratto di diritto privato con il Direttore, a seguito di manifestazione di interesse..."
Art.30	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso riguarda le norme sul personale del parco e come tale non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, ma gravano sul bilancio dell'Ente gestore medesimo.
Art.31	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso sancisce il ruolo del Parco Regionale quale Autorità espropriante nonché il riconoscimento dei danni della fauna selvatica da parte dell'Ente medesimo
Art.32	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso indica la funzione di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza da parte della Giunta Regionale. Tale attività rientra nell'ordinaria attività della competente struttura della Regione Calabria. Pertanto, nessun onere aggiuntivo deriva dal presente articolo.
Art.33	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso indica le modalità di istituzione di eventuali nuove riserve regionali. L'istituzione di nuove riserve avviene attraverso legge regionale che individua, tra l'altro, le modalità di gestione e gli aspetti finanziari delle riserve stesse. La partecipazione della rappresentanza degli studenti alla gestione delle riserve regionali sarà disciplinata dal regolamento della riserva ed avverrà comunque a titolo gratuito.
Art.34	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce le misure prescrittive per la tutela ambientale nelle riserve
Art.35	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce il contenuto del Regolamento delle riserve regionali e non genera oneri finanziari. Il Regolamento, tra l'altro, specifica le misure di conservazione per come definite dalla Giunta Regionale nell'ambito dell'ordinaria attività amministrativa.
Art.36	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso indica il procedimento di approvazione del regolamento delle riserve naturali regionali.
Art.37	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte del soggetto gestore delle riserve.

Art.38	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso contempla la mera possibilità che la Regione e gli Enti Locali territorialmente interessati, mettano a disposizione delle riserve di beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva stessa
Art.39	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce il concetto di aree contigue, cioè di salvaguardia ambientale del territorio esterno ai confini della riserva.
Art.40	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso stabilisce le modalità di fruizione delle aree protette
Art.41	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso specifica le funzioni degli Enti di Gestione delle aree protette in tema di vigilanza. Contempla, inoltre, la possibilità che la Regione e gli Enti locali utilizzino i propri dipendenti, secondo i rispettivi statuti, per lo svolgimento di attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi derivanti dalla presente legge.
Art.42	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso stabilisce i principi per la promozione e la valorizzazione del territorio delle aree protette nonché i principi alla base delle attività di gestione. L'attivazione di tali principi avviene attraverso gli strumenti di programmazione. Per come specificato al comma 3 dell'art. 9 della presente legge, per ogni ciclo di programmazione di fondi comunitari la Giunta Regionale approva un piano di Azioni prioritarie integrato per l'attivazione di interventi orientati alle finalità della presente legge. I principi di gestione sostenibile e valorizzazione di cui al presente articolo trovano, tra l'altro, attivazione attraverso le riserve finanziarie assegnate alle aree protette con la legge istitutiva delle stesse, ai sensi dei precedenti articoli 13 e 33. Infine l'articolo riconosce una funzione fondamentale alla cittadinanza attiva prevedendo il coinvolgimento delle rappresentanze studentesche che deve intendersi a titolo gratuito
Art.43	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto le finalità dello stesso sono perseguite attraverso il Piano di Azioni prioritarie di cui al comma 3 dell'art. 9 e con le risorse finanziarie assegnate alle aree protette con la legge istitutiva, ai sensi dei precedenti art. 13 e 33 e, comunque, senza oneri aggiuntivi a valere sul bilancio regionale
Art.44	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto l'adozione dell'emblema delle aree protette, del marchio di qualità etico-ambientale, previsti dal presente articolo avviene attraverso l'ordinaria attività amministrativa con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Ambiente.
Art.45	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce l'oggetto del Titolo III della presente proposta di legge " <i>Disciplina del sistema regionale della biodiversità</i> " e non comporta oneri finanziari
Art.46	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso richiama le

	disposizioni ed i termini di norme nazionali ed europee sovraordinate alla presente legge.
Art.47	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto le funzioni della Regione indicate nel presente articolo rientrano nelle funzione tecnico-amministrative ordinarie e saranno svolte con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Ambiente.
Art.48	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso contempla la possibilità per le Province e per le città metropolitane di concorrere alla conservazione ed alla valorizzazione della biodiversità senza oneri aggiuntivi
Art.49	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto le funzioni degli Enti parco in materia di biodiversità rientrano nell'attività ordinaria di competenza degli stessi e non comporta oneri finanziari aggiuntivi

Art.50	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto le funzioni dei comuni in materia di biodiversità rientrano nell'attività ordinaria di competenza degli stessi e non comporta oneri finanziari aggiuntivi
Art.51	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce le funzioni degli Enti gestori designati dalla Regione ai sensi del DPR 357/97. Tali funzioni rientrano nelle competenze istituzionali di tali soggetti e non comportano oneri per la Regione.
Art.52	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso indica la procedura di individuazione dei siti Natura 2000 o la modifica di quelli già esistenti. Trattasi di attività ordinaria di competenza del Dipartimento Ambiente della Regione e pertanto senza oneri aggiuntivi
Art.53	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di attività di indirizzo ed orientata alla tutela dei Siti Natura 2000
Art.54	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso riguarda la definizione delle misure di tutela delle aree di collegamento ecologico e non comporta oneri finanziari trattandosi di attività tecnico.-amministrativa ordinaria ce sarà svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Ambiente.
Art.55	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso riguarda la definizione delle misure di tutela delle zone umide di importanza internazionale e non comporta oneri finanziari trattandosi di attività tecnico.-amministrativa ordinaria di competenza della Regione.
Art.56	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso indica la finalità dei Piani di Gestione quali strumenti miranti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione. Tale attività

	rientra nell'ordinaria competenza della Regione e degli Enti gestori dei siti Natura 2000
Art.57	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina la procedura di valutazione di incidenza di piani e programmi che rientra nelle attività tecnico-amministrative ordinarie e sarà svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Ambiente. .
Art.58	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina la valutazione di incidenza di interventi e progetti e non comporta oneri finanziari trattandosi di attività amministrativa ordinaria che sarà svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del Dipartimento Ambiente. .
Art.59	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto , in coerenza con la normativa nazionale ed europea, l'articolo prevede l'adozione di linee guida ed indirizzo in materia di valutazione di incidenza.
Art.60	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di ordinaria procedura tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento ed alla valorizzazione dei geositi di interesse regionale
Art.61	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso riguarda le funzioni di sorveglianza di ordinaria competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000
Art.62	Da tale disposizione derivano entrate che in via prudenziale non vengono quantificate e considerate, al momento pari a zero.
Art.63	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso riguarda ordinarie procedure amministrative
Art.64	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina le sanzioni in materia di valutazione di incidenza e, trattandosi di ordinaria procedura amministrativa, non comporta oneri finanziari
Art.65	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso riguarda l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che già viene effettuata dalla Regione con le risorse umane e strumentali a disposizione del Dipartimento Ambiente.
Art.66	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso si limita, eventualmente, ad indicare la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative.
Art.67	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto ai sensi dello stesso, la Regione promuove, nell'ambito della propria attività ordinaria, il Servizio di vigilanza ambientale senza oneri aggiuntivi
Art.68	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce le funzioni delle Regioni in materia di vigilanza volontaria. Nessuna delle funzioni elencate comporta oneri finanziari in quanto, per come specificato, vengono espletate con personale già in servizio presso il Dipartimento Ambiente e con le risorse strumentali già a

	disposizione dello stesso. La partecipazione alla commissione di esami non dà luogo a compensi né a rimborso spese.
Art.69	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce che i soggetti gestori che intendono avvalersi del servizio di vigilanza volontaria provvedono all'organizzazione del servizio in questione.
Art.70	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce i compiti del soggetto gestore di aree protette che intendono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale
Art.71	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio in quanto lo stesso declina i compiti delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e non dà luogo a rimborso spese.
Art.72	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso riguarda attività di ordinaria amministrazione relativa ai procedimenti di sospensione e revoca delle GEV
Art.73	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso detta i principi in materia di educazione ambientale ai quali la Regione Calabria si riconosce
Art.74	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto nello stesso si specifica che la Regione Calabria attraverso la propria struttura e con proprio personale e quindi in assenza di oneri aggiuntivi, persegue lo sviluppo di valori, conoscenze e comportamenti orientati alla sostenibilità ambientale e promuove la Rete di educazione ambientale
Art.75	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto nell'organizzazione del sistema di educazione alla sostenibilità ambientale, la Regione svolge un ruolo di programmazione e di coordinamento dell'attività. La promozione e la diffusione di strumenti educativi potranno trovare attuazione nel piano di Azioni prioritarie di cui al comma 3 dell'art. 9 della presente proposta di legge, basato sulla programmazione dei fondi comunitari.
Art.76	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina gli strumenti di programmazione in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale. L'attivazione dei programmi trova riscontro col piano di azioni prioritarie di cui al comma 3 dell'art. 9 della presente proposta di legge senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale
Art.77	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso definisce la struttura della Rete di Educazione Ambientale per la sostenibilità. In tale ambito la Regione svolge la propria funzione attraverso il proprio personale senza oneri aggiuntivi
Art.78	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto definisce la composizione del tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità. La partecipazione al tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Art.79	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso disciplina le norme transitorie che non prevedono oneri finanziari
Art.80	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso riguarda le disposizioni di prima applicazione transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali, senza oneri finanziari

Art.81	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso detta disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza senza oneri finanziari
Art.82	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso indica la legge regionale da abrogare per effetto della presente proposta di legge
Art.83	Nessun onere finanziario dall'attuazione del presente articolo a carico del bilancio regionale in quanto lo stesso specifica che la presente proposta di legge non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

Tab. 2 Copertura finanziaria per anno, Missione, Programma e Titolo:

Programma/ Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (1)**Direttiva del Consiglio****relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2) (3) (4) .**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(3) Ai sensi della presente direttiva, vedi la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/91/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione 2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la decisione 2013/742/UE.

(4) Per quanto riguarda la concessione di licenze per il logo di Natura 2000, vedi la Decisione 15 giugno 2021, n. 2021/C229/03.

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione; considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;
considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;
considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;
considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;
considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;
considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;
considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;
considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;
considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,
ha adottato la presente direttiva:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e stepica (5).

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

(5) Punto inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4 (6)

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle nove (7) regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritarie rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 (8).

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

(6) Vedi, per l'elenco dei siti ai sensi del presente articolo, l'allegato della decisione 2002/11/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2004/798/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2005/101/CE e l'allegato della decisione 2008/966/CE, in base a quanto disposto dall'articolo 1 delle suddette decisioni.

(7) Numero così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

(8) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Vedi, ai sensi del presente comma, l'elenco di cui all'allegato 1 della decisione 2006/613/CE che costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, l'allegato della decisione 2008/95/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, l'allegato della decisione 2008/218/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e l'allegato della decisione 2008/335/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data

di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
 - a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
 - c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
 - d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
 - a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
 - b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
 - prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
 - il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
 - la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
 - l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
 - l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
 - la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
 - l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
 - la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni

fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

Articolo 20 (9)

La Commissione è assistita da un Comitato.

(9) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Articolo 21 (10)

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

(10) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio
il presidente
Arlindo Marques Cunha

Allegato I (11)**Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione**

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manual di interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea (+).

Il codice corrisponde al codice Natura 2000.

Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari.

(+) "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e "Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement" (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente;

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (*Pegano-Salsoletea*)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)

2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*

2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)

2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*

2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*

2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*

2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua

2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*

2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*

2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

- 3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)
- 3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.
- 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*
- 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 3160 Laghi e stagni distrofici naturali
- 3170 * Stagni temporanei mediterranei
- 3180 * *Turloughs*
- 3190 Laghetti di dolina di rocce gessose
- 31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde
- 32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative
- 3210 Fiumi naturali della Fennoscandia
- 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
- 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*
- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*
- 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*
- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*
- 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.
- 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*
- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*
- 32A0 Cascade di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*
- 4020 * Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*
- 4030 Lande secche europee
- 4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*
- 4050 * Lande macaronesiche endemiche
- 4060 Lande alpine e boreali
- 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
- 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
- 40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche
- 40B0 Boscaglia fitta di *Potentilla fruticosa* del *Rhodope*
- 40C0 * Boscaglia fitta caducifolia ponto-sarmatica

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

- 51. Arbusteti submediterranei e temperati
- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.)
- 5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- 5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime
- 52. Matorral arborescenti mediterranei
- 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
- 5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*
- 5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*
- 53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche
- 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*
- 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
- 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
- 54. Phrygane
- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum subulatae*)
- 5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*
- 5430 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascion*
- 6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
- 61. Formazioni erbose naturali
- 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*
- 6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
- 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*
- 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei
- 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
- 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*

- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
- 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
- 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
- 62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (*Festuco-Brometalia*) (* notevole fioritura di orchidee)
- 6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
- 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
- 6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche
- 6250 * Steppe pannoniche su loess
- 6260 * Steppe pannoniche sabbiose
- 6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie
- 6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)
- 62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro
- 62C0 * Steppe ponto-sarmatiche
- 62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
- 63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (*dehesas*)
- 6310 *Dehesas* con *Quercus* spp. sempreverde
- 64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (*Molinion caeruleae*)
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
- 6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*
- 6450 Praterie alluvionali nord-boreali
- 6460 Formazioni erbose di torbiera dei *Troodos*
- 65. Formazioni erbose mesofile
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Praterie montane da fieno
- 6530 * Praterie arborate fennoscandiche
- 6540 Formazioni erbose submediterranee del *Molinio-Hordeion secalini*
- 7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE
- 71. Torbiere acide di sfagni
- 7110 * Torbiere alte attive
- 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
- 7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)
- 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche
- 72. Paludi basse calcaree
- 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)
- 7230 Torbiere basse alcaline
- 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*
- 73. Torbiere boreali
- 7310 * Torbiere di Aapa
- 7320 * Torbiere di Palsa
- 8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA
- 81. Ghiaioni
- 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)
- 8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietalia rotundifolii*)
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
- 8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
- 82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*
- 8240 * Pavimenti calcarei
- 83. Altri habitat rocciosi
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 8320 Campi di lava e cavità naturali
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse

8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

9010 * Taiga occidentale

9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite

9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*

9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

9070 Pascoli arborati fennoscandici

9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*)

9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*

9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*

91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*

91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*

91C0 * Foreste caledoniane

91D0 * Torbiere boschive

91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

91G0 * Boschi pannonic di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*

91H0 * Boschi pannonic di *Quercus pubescens*

91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.

91J0 * Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche

91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)

91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)

91M0 Foreste pannonic-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannonic interne (*Junipero-Populetum albae*)

91P0 Foreste di abete della Santa Croce (*Abietetum polonicum*)

91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*

91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (*Genisto januensis-Pinetum*)

91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale

91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0 Faggeti dacici (*Symphyto-Fagion*)

91W0 Faggeti della Moesia

91X0 * Faggeti della Dobrogea

91Y0 Querceti di rovere della Dacia

91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia

91AA * Boschi orientali di quercia bianca

91BA Foreste di abete bianco della Moesia

91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

92. Foreste mediterranee caducifoglie

9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*

9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*

9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*

9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*

9250 Querceti a *Quercus trojana*

9260 Boschi di *Castanea sativa*

9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*

9280 Boschi di *Quercus frainetto*

9290 Foreste di *Cupressus* (*Acero-Cupression*)

- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
 92C0 Boschi di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)
 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)
 93. Foreste sclerofille mediterranee
 9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*
 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
 9330 Foreste di *Quercus suber*
 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
 9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
 9370 * Palmeti di *Phoenix*
 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*
 9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*
 93A0 Foreste con *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae*)
 94. Foreste di conifere delle montagne temperate
 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)
 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*
 9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo)
 95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
 9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*
 9520 Foreste di *Abies pinsapo*
 9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
 9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
 9550 Pinete endemiche delle Canarie
 9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.
 9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*
 9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*
 9590 * Foreste di *Cedrus brevifolia* (*Cedrosetum brevifoliae*)
 95A0 Pinete alte oro-mediterranee

(11) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato alla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato II (12)

Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

Interpretazione

a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

c) Simboli

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie elencate nel presente allegato figura anche nell'allegato IV. Quando una specie è inclusa nel presente allegato ma non è ripresa né nell'allegato IV né nell'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Myomimus roachi

Sciuridae

* Marmota marmota latirostris

* Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerai

* Microtus oeconomus arenicola

* Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi).

Ursidae

* Ursus arctos (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela eversmannii

* Mustela lutreola

Vormela peregusna

Felidae

Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (V)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

* *Bison bonasus**Capra aegagrus* (popolazioni naturali)* *Capra pyrenaica pyrenaica**Ovis gmelini musimon* (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)*Ovis orientalis ophion* (*Ovis gmelini ophion*)* *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)*Rupicapra rupicapra balcanica** *Rupicapra rupicapra tatrica*

CETACEA

*Phocoena phocoena**Tursiops truncatus*

REPTILES

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

*Testudo graeca**Testudo hermanni**Testudo marginata*

Cheloniidae

* *Caretta caretta** *Chelonia mydas*

Emydidae

*Emys orbicularis**Mauremys caspica**Mauremys leprosa*

SAURIA

Lacertidae

*Dinarolacerta mosorensis**Lacerta bonnali* (*Lacerta monticola*)*Lacerta monticola**Lacerta schreiberi**Gallotia galloti insulanagae** *Gallotia simonyi**Podarcis lilfordi**Podarcis pityusensis*

Scincidae

Chalcides simonyi (*Chalcides occidentalis*)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

* *Coluber cypriensis**Elaphe quatuorlineata**Elaphe situla** *Natrix natrix cypriaca*

Viperidae

* *Macrovipera schweizeri* (*Vipera lebetina schweizeri*)*Vipera ursinii* (tranne la *Vipera ursinii rakosiensis* e la *Vipera ursinii macrops*)* *Vipera ursinii macrops** *Vipera ursinii rakosiensis*

AMPHIBIANS

CAUDATA

Salamandridae

*Chioglossa lusitanica**Mertensiella luschni* (*Salamandra luschni*)* *Salamandra aurorae* (*Salamandra atra aurorae*)*Salamandrina terdigitata**Triturus carnifex* (*Triturus cristatus carnifex*)*Triturus cristatus* (*Triturus cristatus cristatus*)*Triturus dobrogicus* (*Triturus cristatus dobrogicus*)*Triturus karelinii* (*Triturus cristatus karelinii*)*Triturus montandoni**Triturus vulgaris ampelensis*

Proteidae

* *Proteus anguinus*
 Plethodontidae
Hydromantes (*Speleomantes*) *ambrosii*
Hydromantes (*Speleomantes*) *flavus*
Hydromantes (*Speleomantes*) *genei*
Hydromantes (*Speleomantes*) *imperialis*
Hydromantes (*Speleomantes*) *strinatii*
Hydromantes (*Speleomantes*) *supramontis*
 ANURA
 Discoglossidae
 * *Alytes muletensis*
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (including *Discoglossus "jeanneae"*)
Discoglossus montalentii
Discoglossus sardus
 Ranidae
Rana latastei
 Pelobatidae
 * *Pelobates fuscus insubricus*
 PESCI
 PETROMYZONIFORMES
 Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)
Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
Lethenteron zanandreae (V)
Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)
 ACIPENSERIFORMES
 Acipenseridae
 * *Acipenser naccarii*
 * *Acipenser sturio*
 CLUPEIFORMES
 Clupeidae
Alosa spp. (V)
 SALMONIFORMES
 Salmonidae
Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Salmothymus obtusirostris (o)
 Coregonidae
 * *Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
 Umbridae
Umbra krameri (o)
 CYPRINIFORMES
 Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (*Alburnus vulturius*)
Aulopyge huegelii (o)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma knerii (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma phoxinus (o)
Chondrostoma polylepis (o) (compreso il *C. willkommi*)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)

Gobio kessleri (o)
 Gobio uranoscopus (o)
 Iberocypris palaciosi (o)
 * Ladigesocypris ghigii (o)
 Leuciscus lucumonis (o)
 Leuciscus souffia (o)
 Pelecus cultratus (V)
 Phoxinellus spp. (o)
 * Phoxinus phoxinus
 Rhodeus sericeus amarus (o)
 Rutilus pigus (V)
 Rutilus rubilio (o)
 Rutilus arcasii (o)
 Rutilus macrolepidotus (o)
 Rutilus lemmingii (o)
 Rutilus frisii meidingeri (V)
 Rutilus alburnoides (o)
 Scardinius graecus (o)
 Squalius microlepis (o)
 Squalius squalius (o)
 Cobitidae
 Cobitis elongata (o)
 Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
 Cobitis trichonica (o)
 Misgurnus fossilis (o)
 Sabanejewia aurata (o)
 Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)
 SILURIFORMES
 Siluridae
 Silurus asotus (V)
 ATHERINIFORMES
 Cyprinodontidae
 Aphanus iberus (o)
 Aphanus fasciatus (o)
 * Valencia hispanica
 * Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)
 PERCIFORMES
 Percidae
 Gymnocephalus baloni
 Gymnocephalus schraetzer (V)
 * Romanichthys valsanicola
 Zingel spp. [(o) tranne lo Zingel asper e lo Zingel zingel (V)]
 Gobiidae
 Knipowitschia croatica (o)
 Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
 Padogobius nigricans (o)
 Pomatoschistus canestrini (o)
 SCORPAENIFORMES
 Cottidae
 Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
 Cottus petiti (o)
 INVERTEBRATI
 ARTROPODI
 CRUSTACEA
 Decapoda
 Austropotamobius pallipes (V)
 * Austropotamobius torrentium (V)
 Isopoda
 * Armadillidium ghardalamensis
 INSECTA
 Coleoptera
 Agathidium pulchellum (o)
 Bolbelasmus unicornis
 Boros schneideri (o)

Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
* Carabus menetriesi pacholei
* Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadzskii
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macroplea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
* Osmoderma eremita
Oxyporus mannerheimii (o)
Pilemia tigrina
* Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
* Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rhysodes sulcatus (o)
* Rosalia alpina
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
Arytrura musculus
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Leptidea morsei
Lignyopectera fumidaria
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea nausithous

Maculinea teleius
 Melanargia arge
 * Nymphalis vaualbum
 Papilio hospiton
 Phyllometra culminaria
 Plebicula golgus
 Polymixis rufocincta isolata
 Polyommatus eroides
 Proterebia afra dalmata
 Pseudophilotes bavius
 Xestia borealis (o)
 Xestia brunneopicta (o)
 * Xylomoia strix
 Mantodea
 Apteromantis aptera
 Odonata
 Coenagrion hylas (o)
 Coenagrion mercuriale (o)
 Coenagrion ornatum (o)
 Cordulegaster heros
 Cordulegaster trinacriae
 Gomphus graslinii
 Leucorrhinia pectoralis
 Lindenia tetraphylla
 Macromia splendens
 Ophiogomphus cecilia
 Oxygastra curtisii
 Orthoptera
 Baetica ustulata
 Brachytrupes megacephalus
 Isophya costata
 Isophya harzi
 Isophya stysi
 Myrmecophilus baronii
 Odontopodisma rubripes
 Paracaloptenus caloptenoides
 Pholidoptera transsylvanica
 Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
 ARACHNIDA
 Pseudoscorpiones
 Anthrenochernes stellae (o)
 MOLLUSCHI
 GASTROPODA
 Anisus vorticulus
 Caseolus calculus
 Caseolus commixta
 Caseolus sphaerula
 Chilostoma banaticum
 Discula leacockiana
 Discula tabellata
 Discus guerinianus
 Elona quimperiana
 Geomalacus maculosus
 Geomitra moniziana
 Gibbula nivosa
 * Helicopsis striata austriaca (o)
 Hygromia kovacsi
 Idiomela (Helix) subplicata
 Lampedusa imitatrix
 * Lampedusa melitensis
 Leiostyla abbreviata
 Leiostyla cassida
 Leiostyla corneocostata
 Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa
 * *Paladilhia hungarica*
Sadleriana pannonica
Theodoxus transversalis
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)
 BIVALVIA
 Unionoida
Margaritifera durrovensis (*Margaritifera margaritifera*) (V)
Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus
 Dreissenidae
Congerina kusceri
 b) VEGETALI
 PTERIDOPHYTA
 ASPLENIACEAE
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
Asplenium adulterinum Milde
 BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm.
 DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C. Presl
 DRYOPTERIDACEAE
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
 * *Dryopteris corleyi* Fraser-Jenk.
Dryopteris fragans (L.) Schott
 HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd.
 ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
 MARSILEACEAE
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
 OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
 GYMNOSPERMAE
 PINACEAE
 * *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei
 ANGIOSPERMAE
 ALISMACEAE
 * *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
 AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro
Narcissus humilis (Cav.) Traub
 * *Narcissus nevadensis* Pugsley
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe
 ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub
 BORAGINACEAE
 * *Anchusa crispa* Viv.

Echium russicum J.F.Gemlin

* *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* *Omphalodes littoralis* Lehm.

* *Onosma tornensis* Javorka

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* *Symphytum cycladense* Pawl.

CAMPANULACEAE

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* *Campanula bohémica* Hruby

* *Campanula gelida* Kovanda

Campanula romanica Săvul.

* *Campanula sabatia* De Not.

* *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych

Campanula zoyssii Wulfen

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

* *Cerastium alsinifolium* Tausch *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.

Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*

* *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz

Dianthus cintronus Boiss. & Reuter subsp. *cintronus* Boiss. & Reuter

* *Dianthus diutinus* Kit.

* *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

* *Dianthus moravicus* Kovanda

* *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.

Dianthus plumarius subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay

Dianthus rupicola Biv.

* *Gypsophila papillosa* P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri

Herniaria maritima Link

* *Minuartia smejkalii* Dvorakova

Moehringia jankae Griseb. ex Janka

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsiciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas

Silene furcata Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters

* *Silene hicesiae* Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* *Silene orphanidis* Boiss

* *Silene rothmaleri* Pinto da Silva

* *Silene velutina* Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott

* *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone

* *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
 * *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
COMPOSITAE
 * *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.
 * *Artemisia granatensis* Boiss.
 * *Artemisia laciniata* Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
 * *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
 * *Aster pyrenaeus* Desf. ex DC
 * *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
Carlina onopordifolia Besser
 * *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.
 * *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
 * *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
 * *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
 * *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
 * *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
 * *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
 * *Centaurea citricolor* Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea gadorensis G. Blanca
 * *Centaurea horrida* Badaro
Centaurea immanuelis-loewii Degen
Centaurea jankae Brandza
 * *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
 * *Centaurea lactiflora* Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
 * *Centaurea niederi* Heldr.
 * *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
 * *Centaurea pinnata* Pau
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
Cirsium brachycephalum Juratzka
 * *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller
Crepis tectorum L. subsp. *nigrescens*
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
 * *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo et Pavone
 * *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
 * *Jurinea fontqueri* Cuatrec.
 * *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
 * *Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
 * *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
Saussurea alpina subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
 * *Senecio elodes* Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
 * *Serratula lycopifolia* (Vill.) A. Kern

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*

CONVOLVULACEAE

* *Convolvulus argyrothamnus* Greuter

* *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

* *Arabis kennedyae* Meikle

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

Arabis scopoliana Boiss

* *Biscutella neustriaca* Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica hilarionis Post

Brassica insularis Moris

* *Brassica macrocarpa* Guss.

Braya linearis Rouy

* *Cochlearia polonica* E. Fröhlich

* *Cochlearia tatarae* Borbas

* *Coincya rupestris* Rouy

* *Coronopus navasii* Pau

Crambe tataria Sebeok

* *Degenia velebitica* (Degen) Hayek

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo

* *Diplotaxis siettiana* Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Draba dorneri Heuffel.

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.

* *Iberis arbuscula* Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva

* *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya*

cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva)

Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

Thlaspi jankae A. Kern.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* *Carex panormitana* Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

* *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

ELATINACEAE

Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al

ERICACEAE

Rhododendron luteum Sweet

EUPHORBIACEAE

* *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* *Centaurium rigualii* Esteve

* *Centaurium somedanum* Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

* *Gentianella bohémica* Skalicky

GERANIACEAE

* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernández-González & Izco

* *Erodium rupicola* Boiss.

GLOBULARIACEAE

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitana Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo

Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády

* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

Stipa danubialis Dihoru & Roman

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

* Stipa zaleskii Wilensky

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* Ribes sardoum Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson

IRIDACEAE

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

Gladiolus palustris Gaud.

Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi

Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Phlomis brevibracteata Turril

Phlomis cypria Post

Salvia veneris Hedge

Sideritis cypria Post

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge

* *Astragalus aquilanus* Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* *Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*

* *Astragalus maritimus* Moris

Astragalus peterfii Jáv.

Astragalus tremolsianus Pau

* *Astragalus verrucosus* Moris

* *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco

* *Ononis hackelii* Lange

Trifolium saxatile All.

* *Vicia bifoliolata* J. D. Rodríguez

LENTIBULARIACEAE

* *Pinguicula crystallina* Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* *Androcymbium rechingeri* Greuter

* *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva

* *Chionodoxa lochiai* Meikle in Kew Bull.

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.

Scilla litardierei Breist.

* *Scilla morrisii* Meikle

Tulipa cypria Stapf

Tulipa hungarica Borbas

LINACEAE

* *Linum dolomiticum* Borbas

* *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

LYTHRACEAE

* *Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE

Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

Calypso bulbosa L.

* *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Dactylorhiza kalopissii E. Nelson

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

* *Ophrys kotschyi* H. Fleischm. et Soo

* *Ophrys lunulata* Parl.

Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten

OROBANCHACEAE

Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radiculatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio [Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio]

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Cyclamen fatrense Halda et Sojak

* Primula apennina Widmer

Primula carniolica Jacq.

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Aconitum firmum (Reichenb.) Neill subsp. moravicum Skalicky

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P. H. Davis

* Delphinium caseyi B. L. Burt

Pulsatilla grandis Wenderoth

Pulsatilla patens (L.) Miller

* Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo

* Pulsatilla slavica G. Reuss.

* Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus lapponicus L.

* Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

* Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Potentilla emilii-popii Nyárády

* Pyrus magyarica Terpo

Sorbus teodorii Liljefors

RUBIACEAE

Galium cracoviense Ehrend.

* *Galium litorale* Guss.

Galium moldavicum (Dobrescu) Franco

* *Galium sudeticum* Tausch

* *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes

* *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

Linaria loeselii Schweigger

* *Linaria ficalhoana* Rouy

Linaria flava (Poirét) Desf.

* *Linaria hellenica* Turrill

Linaria pseudolaxiflora Lojacono

* *Linaria ricardoi* Cout.

Linaria tonzigii Lona

* *Linaria tursica* B. Valdés & Cabezudo

Odontites granatensis Boiss.

* *Pedicularis sudetica* Willd.

Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz

Tozzia carpathica Wol.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

* *Atropa baetica* Willk.

THYMELAEACEAE

* *Daphne arbuscula* Celak

Daphne petraea Leybold

* *Daphne rodriguezii* Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

* *Angelica heterocarpa* Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* *Apium bermejoi* Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.

* *Bupleurum kakiskalae* Greuter

Eryngium alpinum L.

* *Eryngium viviparum* Gay

* *Ferula sadleriana* Lebed.

Hladnikia pastinacifolia Reichenb.

* *Laserpitium longiradium* Boiss.

* *Naufraga balearica* Constans & Cannon

* *Oenanthe conioidea* Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* *Seseli intricatum* Boiss.

Seseli leucospermum Waldst. et Kit

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

Viola delphinantha Boiss.

* *Viola hispida* Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

VEGETALI INFERIORI

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

* *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. [*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill] (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (*Hamatocaulis*) *vernicosus* (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* *Marsupella profunda* Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Ochyraea tatrensis Vana (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidlerii Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* *Marsilea azorica* Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* *Ceropegia chrysantha* Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* *Echium gentianoides* Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* *Musschia wollastonii* Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* *Sambucus palmensis* Link
 CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
 CELASTRACEAE
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
 CHENOPODIACEAE
Beta patula Ait.
 CISTACEAE
Cistus chinamadensis Banares & Romero
 * *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.
 COMPOSITAE
Andryala crithmifolia Ait.
 * *Argyranthemum lidii* Humphries
Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
 * *Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Cirsium latifolium Lowe
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum monogynum Burt & Sund.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack
 * *Lactuca watsoniana* Trel.
 * *Onopordum nogalesii* Svent.
 * *Onopordum carduelinum* Bolle
 * *Pericallis hadrosoma* (Svent.) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
Sventenia bupleuroides Font Quer
 * *Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth
 CONVULVULACEAE
 * *Convolvulus caput-medusae* Lowe
 * *Convolvulus lopez-socasii* Svent.
 * *Convolvulus massonii* A. Dietr.
 CRASSULACEAE
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet
 CRUCIFERAE
 * *Crambe arborea* Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
 * *Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.
 * *Parolinia schizogynoides* Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe
 CYPERACEAE
Carex malato-belizii Raymond
 DIPSACACEAE
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
 ERICACEAE
Erica scoparia L. subsp. *azorica* (Hochst.) D. A. Webb
 EUPHORBIACEAE
 * *Euphorbia handiensis* Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson
 GERANIACEAE
 * *Geranium maderense* P. F. Yeo
 GRAMINEAE
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel

* *Globularia sarcophylla* Svent.

LABIATAE

* *Sideritis cystosiphon* Svent.

* *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel

* *Lotus azoricus* P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.

* *Teline salsoloides* Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* *Androcymbium psammophilum* Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* *Myrica rivas-martinezii* Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding

* *Limonium sventenii* Santos & Fernández Galván

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* *Bencomia brachystachya* Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* *Chamaemeles coriacea* Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* *Euphrasia azorica* H.C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* *Solanum lidii* Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease*Bupleurum handiense* (Bolle) Kunkel*Chaerophyllum azoricum* Trelease*Ferula latipinna* Santos*Melanoselinum decipiens* (Schrader & Wendl.) Hoffm.*Monizia edulis* Lowe*Oenanthe divaricata* (R. Br.) Mabb.*Sanicula azorica* Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

VEGETALI INFERIORI

BRYOPHYTA

* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)* *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o).

(12) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dalla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato III

**Criteri di selezione dei siti atti a essere individuati quali siti di
importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione**

Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I

a) grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.

b) superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.

c) grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II

a) dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.

b) grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.

c) grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

Fase 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della comunità;

- c) la superficie totale del sito;
- d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;
- e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

Allegato IV (13)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
 - con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.
- L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus alirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Crocidura sicula

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus

Sciuridae

Marmota marmota latirostris

Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerai

Microtus oeconomus arenicola

Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

Hystriidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus

Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni

finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela eversmanii

Mustela lutreola

Vormela peregusna

Felidae

Felis silvestris

Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)

Lynx pardinus

Phocidae

Monachus monachus

Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Bison bonasus

Capra aegagrus (popolazioni naturali)

Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)

Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)

Rupicapra pyrenaica ornata (*Rupicapra rupicapra ornata*)

Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

Caretta caretta

Chelonia mydas

Lepidochelys kempii

Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides moreoticus

Algyroides nigropunctatus

Dalmatolacerta oxycephala

Dinarolacerta mosorensis

Gallotia atlantica

Gallotia galloti

Gallotia galloti insulanagae

Gallotia simonyi

Gallotia stehlini

Lacerta agilis

Lacerta bedriagae

Lacerta bonnali (*Lacerta monticola*)

Lacerta monticola

Lacerta danfordi

Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Lacerta vivipara pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschy
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix natrix cypriaca
Natrix tessellata
Telescopus falax
Viperidae
Vipera ammodytes

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera seoanni (tranne le popolazioni iberiche)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschni (Salamandra luschni)
Salamandra atra
Salamandra atrae
Salamandra atra
Salamandra atra
Salamandrina terdigitata
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus italicus
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni
Triturus vulgaris ampelensis
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii [Hydromantes (Speleomantes) italicus]
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina orientalis
Bombina orientalis
Discoglossus galganoi (inclusa Discoglossus "jeanneae")
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripedis
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda

PESCI

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaecypris hispanica

Phoxinus phoxinus

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Romanichthys valsanicola

Zingel asper

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Isopoda

Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

Bolbelasmus unicornis

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadzskii

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Pilemia tigrina

Osmoderma eremita

Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis

Arytrura musculus

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus proserpina
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Saga pedo
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Anisus vorticulus

Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica
Patella ferruginea
Sadleriana pannonica
Theodoxus prevostianus
Theodoxus transversalis

BIVALVIA

Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Unionoida
Margaritifera auricularia
Unio crassus
Dreissenidae
Congerius kusceri
ECHINODERMATA
Echinoidea
Centrostephanus longispinus

b) VEGETALI

L'allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato II, b) [*] più quelle indicate in appresso:

PTERIDOPHYTA**ASPLENIACEAE**

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE**AGAVACEAE**

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
 CRUCIFERAE
Murbeckiella sousae Rothm.
 EUPHORBIACEAE
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
 GESNERIACEAE
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic
 IRIDACEAE
Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante
 LABIATAE
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Teucrium charidemi Sandwith
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
Thymus villosus L. subsp. *villosus* L.
 LILIACEAE
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
Bellevalia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica Rix
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link
 ORCHIDACEAE
Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
 PRIMULACEAE
Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti
Primula spectabilis Tratt.
 RANUNCULACEAE
Aquilegia alpina L.
 SAPOTACEAE
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
 SAXIFRAGACEAE
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet
 SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
 SOLANACEAE
Mandragora officinarum L.
 THYMELAEACEAE
Thymelaea broterana P. Cout.
 UMBELLIFERAE
Bunium brevifolium Lowe
 VIOLACEAE
Viola atthois W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger

[*] A eccezione delle Bryophyta dell'allegato II, lettera b).

(13) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

Allegato V (14)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

Cricetidae

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (popolazione estone)

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)

Rupicapra rupicapra (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica*, *Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatrica*)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae

*Thymallus thymallus**Coregonus* spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)*Hucho hucho**Salmo salar* (soltanto in acque dolci)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

*Aspius aspius**Barbus* spp.*Pelecus cultratus**Rutilus friesii meidingeri**Rutilus pigus*

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae

*Gymnocephalus schraetzer**Zingel zingel***INVERTEBRATI****COELENTERATA**

CNIDARIA

*Corallium rubrum***MOLLUSCA**

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

*Microcondylaea compressa**Unio elongatulus***ANNELIDA**

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

*Hirudo medicinalis***ARTHROPODA**

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

*Astacus astacus**Austropotamobius pallipes**Austropotamobius torrentium*

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae

*Graellsia isabellae***b) VEGETALI****ALGAE**

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.*Phymatholithon calcareum* (Poll.) Adey & McKibbin**LICHENES**

CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA**MUSCI****LEUCOBRYACEAE***Leucobryum glaucum* (Hedw.) AAngstr.**SPHAGNACEAE***Sphagnum* L. spp. (except *Sphagnum pylaisii* Brid.)**PTERIDOPHYTA***Lycopodium* spp.**ANGIOSPERMAE****AMARYLLIDACEAE***Galanthus nivalis* L.*Narcissus bulbocodium* L.*Narcissus juncifolius* Lagasca**COMPOSITAE***Arnica montana* L.*Artemisia eriantha* Tem*Artemisia genipi* Weber*Doronicum plantagineum* L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P.

Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells**CRUCIFERAE***Alyssum pintadasilvae* Dudley.*Malcolmia lacera* (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco*Murbeckiella pinnatifida* (Lam.) Rothm. subsp. *Herminii* (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet**GENTIANACEAE***Gentiana lutea* L.**IRIDACEAE***Iris lusitanica* Ker-Gawler**LABIATAE***Teucrium salviastrum* Schreber subsp. *salviastrum* Schreber**LEGUMINOSAE***Anthyllis lusitanica* Cullen & Pinto da Silva*Dorycnium pentaphyllum* Scop. subsp. *transmontana*

Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.**LILIACEAE***Lilium rubrum* Lmk*Ruscus aculeatus* L.**PLUMBAGINACEAE***Armeria sampaio* (Bernis) Nieto Feliner**ROSACEAE***Rubus genevieri* Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.**SCROPHULARIACEAE***Anarrhinum longipedicelatum* R. Fernandes*Euphrasia mendonçae* Samp.*Scrophularia grandiflora* DC. subsp. *grandiflora* DC.*Scrophularia berminii* Hoffmanns & Link*Scrophularia sublyrata* Brot.

(14) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, successivamente così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Allegato VI
Metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati
a) Mezzi non selettivi
MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

Parlamento Europeo**Dir. 23/10/2000, n. 2000/60/CE****Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.****Pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. Entrata in vigore il 22 dicembre 2000.**

Epigrafe

Premessa

Articolo 1 *Scopo.*Articolo 2 *Definizioni.*Articolo 3 *Coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici.*Articolo 4 *Obiettivi ambientali.*Articolo 5 *Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico.*Articolo 6 *Registro delle aree protette.*Articolo 7 *Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.*Articolo 8 *Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette.*Articolo 9 *Recupero dei costi relativi ai servizi idrici.*Articolo 10 *Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse.*Articolo 11 *Programma di misure.*Articolo 12 *Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro.*Articolo 13 *Piani di gestione dei bacini idrografici.*Articolo 14 *Informazione e consultazione pubblica.*Articolo 15 *Relazioni.*Articolo 16 *Strategie per combattere l'inquinamento idrico.*Articolo 17 *Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee.*Articolo 18 *Relazione della Commissione.*Articolo 19 *Piani per future misure comunitarie.*Articolo 20 *Adeguamenti tecnici della direttiva.*Articolo 21 *Procedura di comitato.*Articolo 22 *Abrogazioni e disposizioni provvisorie.*Articolo 23 *Sanzioni.*Articolo 24 *Attuazione.*Articolo 25 *Entrata in vigore.*Articolo 26 *Destinatari.*Allegato I *Informazioni richieste per la compilazione dell'elenco delle autorità competenti*Allegato II *1. ACQUE SUPERFICIALI*Allegato II *2. ACQUE SOTTERRANEE*Allegato III *Analisi economica*Allegato IV *Aree protette*

Allegato V

1. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

1.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

1.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi

1.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi

1.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione

- 1.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere
- 1.2.5. Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali
- 1.2.6. Procedura per la fissazione degli standard di qualità chimica da parte degli Stati membri
- 1.3. Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali
- 1.4. Classificazione e presentazione dello stato ecologico
- 2. ACQUE SOTTERRANEE
- 2.2. Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee
- 2.3. Stato chimico delle acque sotterranee
- 2.4. Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee
- 2.5. Presentazione dello stato delle acque sotterranee
- Allegato VI *Elenchi degli elementi da inserire nei programmi di misure*
- Allegato VII *Piani di gestione dei bacini idrografici*
- Allegato VIII *Elenco indicativo dei principali inquinanti*
- Allegato IX *Valori limite di emissione e standard di qualità ambientale*
- Allegato X *Elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque*
- Allegato XI *Mappa A*
- Dichiarazione della Commissione

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE (1)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2) (3).

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. Entrata in vigore il 22 dicembre 2000.

(2) Termine di recepimento: 22 dicembre 2003.

(3) Per l'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla presente direttiva, vedi la decisione 2005/646/CE; per l'istituzione, a norma della presente direttiva, dei valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione, vedi la decisione 2008/915/CE; per le specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio dello stato delle acque, conformemente alla presente direttiva, vedi la direttiva 2009/90/CE; per i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione, vedi la Decisione 12 febbraio 2018, n. 2018/229/UE.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
 vista la proposta della Commissione (4),
 visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
 visto il parere del Comitato delle regioni (6),
 deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (7), visto il progetto comune adottato dal comitato di conciliazione il 18 luglio 2000,
 considerando quanto segue:
 (1) L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.
 (2) Le conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque, tenutosi a Francoforte nel 1988, avevano messo in luce la necessità che la legislazione comunitaria disciplinasse la qualità ecologica delle acque. Nella risoluzione del 28 giugno 1988 (8), il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte per migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali all'interno della Comunità.
 (3) La dichiarazione del seminario ministeriale sulle acque sotterranee, tenutosi a L'Aia nel 1991, riconosceva l'esigenza di intervenire per evitare il deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, e richiedeva l'attuazione di un programma di interventi che garantisse, entro il 2000, la gestione e la protezione sostenibili delle fonti di acqua dolce. Nelle risoluzioni del 25 febbraio

1992 (9) e del 20 febbraio 1995 (10), il Consiglio ha auspicato l'elaborazione di un programma d'azione per le acque sotterranee, nonché la revisione della direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, sulla protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose nell'ambito di una politica globale per la protezione delle acque dolci.

(4) Le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo. Il 10 novembre 1995, nella relazione "L'ambiente nell'Unione europea è 1995", l'Agenzia europea per l'ambiente ha presentato una relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente, nella quale confermava la necessità di intervenire per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

(5) Il 18 dicembre 1995, il Consiglio ha adottato conclusioni che richiedevano, tra l'altro, l'elaborazione di una nuova direttiva quadro che fissi i principi di base di una politica sostenibile in materia di acque a livello dell'Unione europea, invitando la Commissione a presentare una proposta.

(6) Il 21 febbraio 1996, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Politica comunitaria in materia di acque", nella quale vengono definiti i principi della politica nel settore.

(7) Il 9 settembre 1996, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee (11). In tale proposta, la Commissione ha sottolineato la necessità di definire le procedure per regolamentare l'estrazione delle acque dolci e controllarne la quantità e la qualità.

(8) Il 29 maggio 1995, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide, nella quale si riconosce l'importante funzione da esse svolta per la protezione delle risorse idriche.

(9) È necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque.

(10) Il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione, rispettivamente in data 25 giugno, 19 settembre, 26 settembre e 23 ottobre 1996, a presentare una proposta di direttiva del Consiglio che istituisca un quadro per la politica comunitaria in materia di acque.

(11) Come stabilito dall'articolo 174 del trattato, la politica ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev'essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

(12) A norma dell'articolo 174 del trattato, nel predisporre la politica in materia ambientale, la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni, nonché dei vantaggi e dei costi potenziali di un'azione o di una mancanza di azione.

(13) Le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all'interno della Comunità richiedono l'adozione di soluzioni specifiche. È opportuno tener conto di tale diversità nella programmazione e nell'esecuzione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito del bacino idrografico. Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque. Si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali.

(14) Il successo della presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti.

(15) La fornitura idrica è un servizio d'interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione "I servizi di interesse generale in Europa" (12).

(16) È necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo. La presente direttiva dovrebbe rappresentare la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche. La presente direttiva può altresì apportare un contributo decisivo in altri settori della cooperazione tra Stati membri, tra l'altro la "Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo" (ESDP).

(17) Una politica delle acque efficace e coerente deve tener conto della fragilità degli ecosistemi acquatici vicini alla costa o alle foci di fiumi, o in golfi o mari relativamente chiusi, in quanto il loro equilibrio è molto influenzato dalla qualità delle acque interne che ricevono. La tutela dello stato delle acque in un bacino idrografico porta vantaggi economici contribuendo alla protezione delle popolazioni ittiche, anche costiere.

(18) La politica comunitaria nel settore delle acque richiede un quadro legislativo trasparente, efficace e coerente. La Comunità dovrebbe fornire principi comuni e il quadro globale in cui inserire gli interventi. La presente direttiva dovrebbe fornire tale quadro e coordinare, integrare e, nel lungo periodo, sviluppare ulteriormente i principi e le strutture generali idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque comunitarie, nel rispetto del principio della sussidiarietà.

(19) La presente direttiva intende mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità. Tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate. Il controllo della quantità è un elemento secondario fra quelli che consentono di garantire una buona qualità idrica e pertanto si dovrebbero istituire altresì misure riguardanti l'aspetto quantitativo ad integrazione di quelle che mirano a garantire una buona qualità.

(20) Lo stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo può influire sulla qualità ecologica delle acque superficiali e sugli ecosistemi terrestri connessi a tale corpo idrico sotterraneo.

(21) La Comunità e gli Stati membri sono parti di vari accordi internazionali che prevedono obblighi rilevanti in materia di protezione delle acque marine dall'inquinamento, in particolare la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico, firmata ad Helsinki il 9 aprile 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 94/157/CE, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale, firmata a Parigi il 22 settembre 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 98/249/CE, e la convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e approvata dal Consiglio con decisione 77/585/CEE, nonché il protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, firmato ad Atene il 17 maggio 1980 e approvato dal Consiglio con decisione 83/101/CEE. La presente direttiva contribuirà a consentire alla Comunità e agli Stati membri di rispettare detti obblighi.

(22) La presente direttiva deve contribuire alla graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque.

(23) Occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile dell'acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque di rilevanza transfrontaliera, per proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità.

(24) Una buona qualità delle acque contribuirà ad assicurare la fornitura di acqua potabile alla popolazione.

(25) È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell'ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.

(26) Gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l'obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati di misure, nell'osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all'aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.

(27) L'obiettivo finale della presente direttiva è quello di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.

(28) In teoria, le acque superficiali e sotterranee sono risorse naturali rinnovabili. In particolare, per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque. Nel calendario delle misure adottate per conseguire un buono stato delle acque sotterranee e invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione delle sostanze inquinanti nelle acque sotterranee è opportuno tener conto di tali tempi.

(29) Gli Stati membri, nel prefiggersi di conseguire gli obiettivi indicati nella presente direttiva e nel definire un programma delle misure da adottare a tal fine, possono attuare gradualmente il programma di misure al fine di ripartire i costi dell'attuazione.

(30) Per garantire l'attuazione piena e coerente della presente direttiva, qualsiasi proroga del calendario dovrebbe effettuarsi in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti ed essere giustificata dagli Stati membri nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici.

(31) Ove le ripercussioni subite dal corpo idrico in seguito all'attività umana o a motivo delle sue condizioni naturali siano tali che risulti impossibile o eccessivamente oneroso ottenere un buono stato delle acque, possono essere fissati obiettivi ambientali meno rigorosi, fondati su criteri oggettivi e trasparenti, e si dovrebbe fare il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato delle acque.

(32) A precise condizioni, vi possono essere motivi per dispensare dall'obbligo di prevenire un ulteriore deterioramento o di conseguire un buono stato, se il mancato raggiungimento dei risultati è dovuto a circostanze impreviste o eccezionali, in particolare inondazioni o siccità o a motivi di interesse pubblico di primaria importanza, o a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello dei corpi sotterranei, purché sia fatto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico.

(33) L'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico.

(34) Ai fini della protezione ambientale, è necessario integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee tenendo conto delle condizioni naturali di scorrimento delle acque nel ciclo idrologico.

(35) Nei bacini idrografici ove l'utilizzo dell'acqua può avere ripercussioni a livello transfrontaliero, i requisiti per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dalla presente direttiva e, in particolare, tutti i programmi di misure dovrebbero essere coordinati per l'ultimo distretto idrografico. Per i bacini idrografici che si estendono oltre le frontiere della Comunità, gli Stati membri dovrebbero cercare di assicurare l'opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati. La presente direttiva deve contribuire al rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità in forza delle convenzioni internazionali sulla protezione e la gestione delle acque, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE del Consiglio, e dei successivi accordi di applicazione.

(36) È necessario procedere ad analisi delle caratteristiche di un bacino idrografico e dell'impatto delle attività umane nonché all'analisi economica dell'utilizzo idrico. L'evoluzione dello stato delle acque dovrebbe essere sorvegliata dagli Stati membri in modo sistematico e comparabile in tutta la Comunità. Questa informazione è necessaria affinché gli Stati membri dispongano di una base valida per sviluppare programmi di intervento volti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente direttiva.

(37) Gli Stati membri dovrebbero designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, garantendo il rispetto della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

(38) Può risultare opportuno che gli Stati membri ricorrano a strumenti economici nell'ambito di un programma di misure. Il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e delle risorse, in relazione ai danni o alle ripercussioni negative per l'ambiente acquatico, dovrebbe essere preso in considerazione, in particolare, in base al principio "chi inquina paga". A tal fine, sarà necessaria un'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico.

(39) È necessario prevenire o attenuare le conseguenze degli inquinamenti dovuti a cause accidentali. È opportuno stabilire misure a tal fine nel programma di misure.

(40) Per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la politica comunitaria dell'acqua dovrebbe ispirarsi ad un approccio combinato che riduca l'inquinamento alla fonte, fissando valori limite per le emissioni e norme di qualità ambientali.

(41) Sotto il profilo quantitativo, è opportuno istituire principi generali per limitare l'estrazione e l'arginazione delle acque, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale dei sistemi idrici interessati.

(42) È opportuno fissare norme di qualità ambientali comuni e valori limite di emissione come prescrizioni minime nella legislazione comunitaria per alcuni gruppi o famiglie di sostanze inquinanti. È opportuno fissare disposizioni affinché tali norme vengano adottate a livello comunitario.

(43) L'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie deve essere arrestato o gradualmente eliminato. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbero definire le sostanze da considerare prioritarie ai fini dell'azione e le misure specifiche da adottare contro l'inquinamento dell'acqua da esse causato, tenendo conto di tutte le fonti significative e identificando il livello e l'insieme di controlli economicamente valido ed equilibrato.

(44) L'identificazione delle sostanze pericolose prioritarie dovrebbe tener conto del principio di precauzione e fondarsi sulla individuazione di effetti potenzialmente negativi del prodotto e su una valutazione scientifica del pericolo.

(45) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per eliminare l'inquinamento delle acque superficiali ad opera delle sostanze prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento causato dalle altre sostanze che impedirebbero loro altrimenti di conseguire gli obiettivi per i corpi idrici superficiali.

(46) Per garantire la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell'acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie.

(47) La presente direttiva dovrebbe fornire i meccanismi atti ad affrontare gli ostacoli al miglioramento dello stato delle acque che non rientrino nella sfera di applicazione della normativa comunitaria sulle acque, al fine di preparare le strategie opportune per superarli.

(48) A scadenze annue, la Commissione dovrebbe presentare un programma aggiornato sulle iniziative che intende proporre nel settore idrico.

(49) È necessario definire, nell'ambito della presente direttiva, specifiche tecniche che garantiscano un approccio coerente in tutta la Comunità. I criteri di valutazione dello stato delle acque costituiscono un importante progresso. È opportuno che l'adeguamento di alcuni elementi tecnici al progresso tecnico e la standardizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi siano realizzati attraverso la procedura del comitato. Per favorire una piena comprensione e un'applicazione coerente dei criteri per la caratterizzazione dei bacini idrografici e la valutazione dello stato delle acque, la Commissione può adottare direttive per l'applicazione dei criteri suddetti.

(50) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(51) L'attuazione della presente direttiva deve consentire di pervenire ad un livello di protezione delle acque almeno equivalente a quello previsto in taluni atti precedenti, che dovrebbero quindi essere abrogati una volta che sia data piena attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(52) Le disposizioni della presente direttiva riprendono quelle relative alla riduzione dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose, di cui alla direttiva 76/464/CEE. Pertanto, detta direttiva dovrebbe essere abrogata una volta che sia data piena attuazione alle disposizioni della presente direttiva.

(53) È necessario garantire la piena attuazione e applicazione della legislazione vigente in materia ambientale ai fini della protezione delle acque. È indispensabile garantire la corretta applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva in tutta la Comunità, prevedendo sanzioni adeguate nelle legislazioni degli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, hanno adottato la presente direttiva:

(4) In G.U.C.E. 17 giugno 1997, n. C 184 e in G.U.C.E. 20 gennaio 1998, n. C 16.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 1997, n. C 355.

(6) Pubblicato nella G.U.C.E. 11 giugno 1998, n. C 180.

(7) Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1999 (G.U.C.E. 28 maggio 1999, n. C 150) confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (G.U.C.E. 30 novembre 1999, n. C 343) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000, decisione del Parlamento europeo del 7 settembre 2000 e decisione del Consiglio del 14 settembre 2000.

(8) Pubblicato nella G.U.C.E. 9 agosto 1988, n. C 209.

(9) Pubblicato nella G.U.C.E. 6 marzo 1992, n. C 59.

(10) Pubblicato nella G.U.C.E. 28 febbraio 1995, n. C 49.

(11) Pubblicato nella G.U.C.E. 25 novembre 1996, n. C 355.

(12) Pubblicato nella G.U.C.E. 26 settembre 1996, n. C 281.

Articolo 1

Scopo.

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento, e

e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità

contribuendo quindi a:

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo,

- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee,

- proteggere le acque territoriali e marine, e

- realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione comunitaria ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) "acque superficiali": le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

2) "acque sotterranee": tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

3) "acque interne": tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

4) "fiume": un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;

5) "lago": un corpo idrico superficiale interno fermo;

6) "acque di transizione": i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;

7) "acque costiere": le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da

riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

8) "corpo idrico artificiale": un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

9) "corpo idrico fortemente modificato": un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dallo Stato membro in base alle disposizioni dell'allegato II;

10) "corpo idrico superficiale": un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

11) "falda acquifera": uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

12) "corpo idrico sotterraneo": un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

13) "bacino idrografico": il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;

14) "sottobacino": il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua (di solito un lago o la confluenza di un fiume);

15) "distretto idrografico": area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;

16) "autorità competente": l'autorità o le autorità definite dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3;

17) "stato delle acque superficiali": espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;

18) "buono stato delle acque superficiali": lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";

19) "stato delle acque sotterranee": espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;

20) "buono stato delle acque sotterranee": lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";

21) "stato ecologico": espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato V;

22) "buono stato ecologico": stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'allegato V;

23) "buon potenziale ecologico": stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato V;

24) "buono stato chimico delle acque superficiali": stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 16, paragrafo 7 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario;

25) "buono stato chimico delle acque sotterranee": stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V;

26) "stato quantitativo": espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;

27) "risorse idriche sotterranee disponibili": velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'articolo 4, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;

28) "buono stato quantitativo": stato definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V;

29) "sostanze pericolose": le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;

30) "sostanze prioritarie": le sostanze definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato X. Tra queste sostanze, vi sono "sostanze pericolose prioritarie" che sono quelle definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3 e 6, che devono essere oggetto di misure a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8;

31) "inquinante": qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII;

32) "immissione diretta nelle acque sotterranee": immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;

33) "inquinamento": l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;

34) "obiettivi ambientali": gli obiettivi fissati all'articolo 4;

35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente;

36) "approccio combinato": il controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo l'impostazione di cui all'articolo 10;

37) "acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dalla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE;

38) "servizi idrici": tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:

a) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee;

b) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;

39) "utilizzo delle acque": servizi idrici assieme alle altre attività di cui all'articolo 5 e all'allegato II, che incidono in modo significativo sullo stato delle acque.

Tale nozione si applica ai fini dell'articolo 1 e dell'analisi economica effettuata a norma dell'articolo 5 dell'allegato III, lettera b);

40) "valori limite di emissione": la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'articolo 16.

I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione. Per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

41) "controlli delle emissioni": controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni. L'uso del termine "controllo delle emissioni" nella presente direttiva, in riferimento alle disposizioni di altre direttive, non va considerato in alcun modo come una reinterpretazione di tali disposizioni.

Articolo 3

Coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici.

1. Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni.

2. Gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché un bacino idrografico che si estende sul territorio di più Stati membri sia assegnato a un distretto idrografico internazionale. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare l'assegnazione di tali distretti idrografici internazionali.

Ciascuno Stato membro provvede ad adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva in ogni parte di distretto idrografico internazionale presente nel suo territorio.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, in particolare tutti i programmi di misure, siano coordinati in tutto il distretto idrografico. Per i distretti idrografici internazionali, gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento e possono avvalersi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la definizione dei programmi di misure.

5. Se un distretto idrografico supera i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi in questione, per realizzare gli obiettivi della presente direttiva in tutto il distretto idrografico. Gli Stati membri provvedono all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva nell'ambito del loro territorio.

6. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono individuare quale autorità competente un organismo nazionale o internazionale esistente.

7. Gli Stati membri individuano l'autorità competente entro il termine di cui all'articolo 24.

8. Entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 24 gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle rispettive autorità competenti e delle autorità competenti di tutti gli organismi internazionali di cui fanno parte. Per ciascuna autorità competente forniscono le informazioni stabilite nell'allegato I.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali cambiamenti delle informazioni presentate in base al paragrafo 8 entro tre mesi dalla data in cui essi hanno effetto.

Articolo 4

Obiettivi ambientali.

1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

- a) Per le acque superficiali
 - i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;
 - ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l'applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;
 - iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;
 - iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie (13) e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie, fermi restando, per le parti interessate, i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

b) Per le acque sotterranee

- i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8 del presente articolo e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j);

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera g);

iii) gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 17, paragrafi 2, 4 e 5, tenendo conto degli standard applicabili stabiliti nella pertinente normativa comunitaria, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8.

c) Per le aree protette

gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole aree protette sono state istituite.

Per quanto riguarda Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte"), la scadenza di cui alla lettera a), punto ii), alla lettera a), punto iii), alla lettera b), punto ii) ed alla lettera c) è il 22 dicembre 2021 (14).

2. Quando un corpo idrico è interessato da più di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, si applica quello più rigoroso.

3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

- i) sull'ambiente in senso più ampio,
- ii) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto;
- iii) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione,
- iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo, o
- v) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

Tali designazioni e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di gestione dei bacini idrografici prescritti dall'articolo 13 e sono riesaminate ogni sei anni.

4. A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i termini fissati dal paragrafo 1 possono essere prorogati allo scopo di garantire una realizzazione graduale degli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni (15):

a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo per almeno uno dei seguenti motivi:

i) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;

ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;

iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici prescritto dall'articolo 13;

c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;

d) nel piano di gestione del bacino idrografico figurano un elenco delle misure previste dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la giustificazione di ogni significativo ritardo nell'attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione. Negli aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico devono essere inclusi un riesame dell'attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.

5. Gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:

a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;

b) gli Stati membri garantiscono:

- per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento,

- per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.

6. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;

b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;

c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;

d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui al paragrafo 4, lettera a), è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;

e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.

7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o

- l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;

c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai

vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e

d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.

8. Gli Stati membri, nell'applicare i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, assicurano che l'applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.

9. È necessario prendere provvedimenti per garantire che l'applicazione delle nuove disposizioni, inclusa l'applicazione dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione comunitaria.

(13) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(14) Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

(15) Frase introduttiva così sostituita dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

Articolo 5

Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto,
 - un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee,
- e
- un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

2. Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 6

Registro delle aree protette.

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Essi provvedono affinché i registri delle aree protette siano ultimati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Il registro o i registri contengono tutti i corpi idrici individuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tutte le aree protette di cui all'allegato IV.

3. Il registro o i registri delle aree protette devono essere tenuti aggiornati per ciascun distretto idrografico.

Articolo 7

Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.

1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:

- tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e
- i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 m³ al giorno.

2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.

3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.

Articolo 8

Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette.

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico:

- nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano

i) il volume e il livello o la proporzione del flusso idrico nella misura adeguata ai fini dello stato ecologico e chimico e del potenziale ecologico

ii) lo stato ecologico e chimico e il potenziale ecologico è nel caso delle acque sotterranee, riguardano il monitoraggio dello stato chimico e quantitativo,

- nel caso delle aree protette, i suddetti programmi sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa comunitaria in base alla quale le singole aree protette sono state create.

2. I programmi devono essere operativi entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato V.

3. Sono adottate specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3 (16).

(16) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/32/CE.

Articolo 9

Recupero dei costi relativi ai servizi idrici.

1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri provvedono entro il 2010:

- a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva,

- a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici.

3. Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

4. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici.

Articolo 10

Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse.

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scarichi nelle acque superficiali, di cui al paragrafo 2, siano controllati secondo l'approccio combinato indicato nel presente articolo.
2. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e/o alla realizzazione dei:
 - a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,
 - b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione,
 - c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali,stabiliti:
 - nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,
 - nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane,
 - nella direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole,
 - nelle direttive adottate a norma dell'articolo 16 della presente direttiva,
 - nelle direttive elencate nell'allegato IX,
 - in ogni altra normativa comunitaria pertinente,entro 12 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa indicazione della normativa in questione.
3. Qualora un obiettivo di qualità o uno standard di qualità, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive elencate nell'allegato IX o di ogni altra normativa comunitaria, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.

Articolo 11

Programma di misure.

1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.
2. Ciascun programma annovera le "misure di base" indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, "misure supplementari".
3. Con l'espressione "misure di base" si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:
 - a) misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla normativa di cui all'articolo 10 e all'allegato VI, parte A;
 - b) misure ritenute appropriate ai fini dell'articolo 9;
 - c) misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;
 - d) misure per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 7, incluse le misure relative alla tutela della qualità dell'acqua al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;
 - e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;
 - f) misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei. L'acqua impiegata può essere di qualunque provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;
 - g) per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di

registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

h) per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso. Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici.

Essi possono autorizzare inoltre, a determinate condizioni:

- l'introduzione di acque contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o attività minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi. Tale inserimento non deve comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle operazioni summenzionate,

- la reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile,

- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi,

- l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio o sia esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della medesima (17),

- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in altre formazioni geologiche ove sussista l'esigenza imprescindibile di assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione eviti qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi,

- la costruzione, le opere di ingegneria civile e attività analoghe sul o nel terreno che vengono direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal fine gli Stati membri possono determinare quali di queste attività debbano ritenersi autorizzate, a condizione che siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette attività,

- gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze finalizzati alla marcatura, alla protezione o al risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo strettamente necessario per le finalità in questione, purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione;

k) in base all'azione intrapresa a norma dell'articolo 16, misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze precisate nell'elenco delle sostanze prioritarie (18) convenuto in osservanza dell'articolo 16, paragrafo 2, e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;

l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.

4. Per "misure supplementari" si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

5. Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che:

- si indaghi sulle cause delle eventuali carenze,
- siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,
- siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio,
- siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V.

Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6.

6. Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo complesso.

7. I programmi di misure sono approntati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 12 anni da tale data.

Per quanto riguarda Mayotte, i termini di cui al primo comma sono rispettivamente il 22 dicembre 2015 e il 22 dicembre 2018 (19).

8. I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.

Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021 (20).

(17) Trattino inserito dall'articolo 32 della direttiva 2009/31/CE.

(18) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(19) Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

(20) Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

Articolo 12

Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro.

1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, esso può demandare la questione alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, eventualmente raccomandando soluzioni.

2. La Commissione risponde ad ogni relazione o raccomandazione da parte di uno Stato membro entro sei mesi.

Articolo 13

Piani di gestione dei bacini idrografici.

1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

3. Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile, un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.

4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.

6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2015 (21).

7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021 (22).

(21) Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

(22) Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

Articolo 14

Informazione e consultazione pubblica.

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

Articolo 15

Relazioni.

1. Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dei bacini idrografici e di tutti gli aggiornamenti successivi:

a) per i distretti idrografici interamente situati nel territorio di uno Stato membro, tutti i piani di gestione dei bacini idrografici relativi al loro territorio nazionale e pubblicati a norma dell'articolo 13;

b) per i distretti idrografici internazionali, almeno la parte dei piani di gestione dei bacini idrografici che riguarda il territorio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri presentano, entro tre mesi dal loro completamento, relazioni sintetiche:

- delle analisi richieste a norma dell'articolo 5, e

- dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8, effettuati per le finalità previste dai piani di gestione dei bacini idrografici.

3. Gli Stati membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione dei bacini idrografici o dall'aggiornamento previsto all'articolo 13, presentano una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto.

Articolo 16

Strategie per combattere l'inquinamento idrico.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 30, ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi (23), emissioni e perdite. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. La Commissione presenta una proposta contenente un primo elenco delle sostanze prioritarie (24) per le sostanze scelte tra quelle che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico. La priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base:

a) a una valutazione dei rischi effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o

b) a una valutazione mirata dei rischi [secondo la metodologia di cui al regolamento (CEE) n. 793/93] incentrata unicamente sulla determinazione dell'ecotossicità acquatica e della tossicità per le persone attraverso l'ambiente acquatico,

Qualora risulti necessario al fine di rispettare il calendario di cui al paragrafo 4, la priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base a una procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:

- prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata e, in particolare, la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per le persone attraverso vie di esposizione acquatiche,

- prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi, e

- altri fattori comprovati che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della sostanza interessata e le modalità d'uso.

3. La proposta della Commissione individua inoltre le sostanze pericolose prioritarie (25). In tale contesto la Commissione tiene conto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria sulle sostanze pericolose o nei pertinenti accordi internazionali.

4. La Commissione riesamina l'elenco delle sostanze prioritarie adottato al più tardi entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e successivamente almeno ogni sei anni, e presenta eventuali proposte (26).

5. Nel preparare la proposta, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni del comitato scientifico consultivo della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea per l'ambiente, delle raccomandazioni contenute nei programmi di ricerca comunitari, di quelle fornite dalle organizzazioni internazionali di cui la Comunità è parte, delle organizzazioni imprenditoriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, delle organizzazioni ambientaliste europee e di ogni altra informazione pertinente di cui sia venuta a conoscenza.

6. Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie (27), la Commissione presenta proposte in materia di controlli per:

- la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze interessate e, in particolare,

- l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze individuate a norma del paragrafo 3, con un opportuno calendario a tale scopo. Il calendario non supera i 20 anni dalla adozione di dette proposte da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma del presente articolo.

Allo stesso tempo, la Commissione identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità per le fonti puntuali e diffuse e tiene conto dei valori limite a livello comunitario per il controllo dei processi. Se necessario, può essere istituita una azione a livello comunitario per il controllo dei processi settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti comprendano un riesame delle pertinenti autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE, tale riesame è effettuato in base alle disposizioni di tali direttive. Ogni proposta in materia di controlli specifica le disposizioni di riesame, di aggiornamento e di valutazione della loro efficacia.

7. La Commissione presenta proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota.

8. La Commissione presenta le proposte, a norma dei paragrafi 6 e 7, e almeno relativamente al controllo delle emissioni per le fonti puntuali e gli standard di qualità ambientale, entro due anni dall'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie. Per quanto riguarda le sostanze incluse nel primo elenco delle sostanze prioritarie, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, istituiscono standard di qualità ambientale per tali sostanze per tutte le acque superficiali interessate dal loro scarico, e stabiliscono controlli delle fonti principali di tali scarichi basati, fra l'altro, sull'esame di tutte le opzioni tecniche in materia di riduzione. Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie successivamente, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario, intraprendono tale azione cinque anni dopo l'inclusione nell'elenco.

9. La Commissione può predisporre strategie per combattere l'inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti.

10. Nell'elaborare le proposte di cui ai paragrafi 6 e 7, la Commissione riesamina tutte le direttive elencate nell'allegato IX. Essa propone, entro il termine di cui al paragrafo 8, una revisione dei controlli di cui all'allegato IX per tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie (28) e propone le misure opportune per le altre sostanze, compresa l'eventuale abrogazione dei controlli di cui all'allegato IX.

Tutti i controlli di cui all'allegato IX per i quali è proposta una revisione sono soppressi entro l'entrata in vigore della revisione.

11. L'elenco delle sostanze prioritarie per le sostanze proposto dalla Commissione, di cui ai paragrafi 2 e 3, diviene, al momento dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della presente direttiva. La sua revisione prevista al paragrafo 4 segue la stessa procedura.

(23) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(24) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(25) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(26) Paragrafo inizialmente rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17 e, successivamente, così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2013/39/UE.

(27) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(28) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Articolo 17

Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono volte a raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sono adottate sulla base di una proposta che la Commissione presenta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. Nel proporre le misure, la Commissione tiene conto dell'analisi effettuata conformemente all'articolo 5 e all'allegato II. Tali misure sono proposte in anticipo, se sono disponibili i dati, e comprendono:

a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, secondo l'allegato II, punto 2.2 e dell'allegato V, punti 2.3.2 e 2.4.5;

b) criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento e per la determinazione di punti di partenza da utilizzare per le inversioni di tendenza secondo l'allegato V, punto 2.4.4.

3. Le misure derivanti dall'applicazione del paragrafo 1 sono incluse nei programmi di misure prescritti dall'articolo 11.

4. In mancanza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 2 a livello comunitario, gli Stati membri stabiliscono criteri adeguati al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

5. In assenza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 4 a livello nazionale, l'inversione di tendenza prende come punto di partenza al massimo il 75% del livello degli standard qualitativi stabiliti dalla vigente legislazione comunitaria applicabile alle acque sotterranee.

Articolo 18

Relazione della Commissione.

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro 12 anni dalla data della sua entrata in vigore, e successivamente ogni sei anni, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;

b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente;

c) un'indagine dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 15, compresi eventuali suggerimenti per migliorare i piani futuri;

d) una sintesi della risposta a ciascuna delle relazioni o raccomandazioni presentate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 12;

e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16;

f) una sintesi delle risposte alle osservazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle precedenti relazioni di attuazione.

3. La Commissione pubblica altresì una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione basata sulle relazioni sintetiche che gli Stati membri presentano a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e la sottopone al Parlamento europeo e agli Stati membri, entro due anni dalle date di cui agli articoli 5 e 8.

4. La Commissione pubblica, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascuna relazione di cui al paragrafo 1, una relazione provvisoria che riferisce i progressi compiuti nell'attuazione sulla base delle relazioni provvisorie degli Stati membri come indicato all'articolo 15, paragrafo 3. Tale relazione è sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La Commissione convoca, quando opportuno in sintonia con il ciclo di relazioni, una conferenza cui partecipano le parti interessate alla politica comunitaria in materia di acque di ciascuno Stato membro, per un commento delle relazioni di attuazione della Commissione e uno scambio di esperienze.

Fra i partecipanti dovrebbero figurare rappresentanti delle autorità competenti, compreso il Parlamento europeo, delle ONG, delle parti sociali e dei soggetti economici delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico e scientifico.

Articolo 19

Piani per future misure comunitarie.

1. A scadenze annuali, la Commissione presenta, a fini informativi, al comitato istituito dall'articolo 21 un piano indicativo delle misure che hanno ripercussioni sulla normativa in materia di acque e che intende proporre in futuro, compresi gli eventuali interventi risultanti dalle proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16. La prima relazione è prevista al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina la presente direttiva al più tardi entro 19 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva proponendo eventuali modifiche.

Articolo 20 (29)

Adeguamenti tecnici della direttiva.

1. Gli allegati I e III e l'allegato V, sezione 1.3.6, possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti relativi all'attuazione degli allegati II e V secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. Ai fini dell'invio e dell'elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

(29) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/32/CE.

Articolo 21 (30)

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(30) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/32/CE.

Articolo 22

Abrogazioni e disposizioni provvisorie.

1. I seguenti atti sono abrogati sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:
 - direttiva 75/440/CEE, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri,
 - decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità,
 - direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.
2. I seguenti atti sono abrogati 13 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:
 - direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci,
 - direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura,
 - direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,
[- direttiva 76/464/CEE, ad eccezione dell'articolo 6, che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva] (31).
3. Alla direttiva 76/464/CEE si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
 - a) l'elenco di priorità adottato a norma dell'articolo 16 della presente direttiva sostituisce l'elenco delle sostanze prioritarie riportato nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982;
 - b) ai fini dell'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono applicare i principi previsti nella presente direttiva per individuare i problemi relativi all'inquinamento e le sostanze che li provocano, istituire standard di qualità e adottare misure.
4. Per quanto riguarda le sostanze prioritarie per le quali non esistono ancora norme comunitarie, gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e gli standard di qualità ambientale stabiliti nell'allegato IX e a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, e dagli Stati membri, in base all'allegato V per le sostanze che non sono incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie (32) e a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, sono considerati standard di qualità ambientale ai fini dell'articolo 2, punto 7, e dell'articolo 10 della direttiva 96/61/CE.
5. Una sostanza che sia inclusa nell'elenco delle sostanze prioritarie adottato a norma dell'articolo 16 e che non figuri nell'allegato VIII della presente direttiva o nell'allegato III della direttiva 96/61/CE è inclusa in tali allegati.
6. Per i corpi idrici superficiali, gli obiettivi ambientali stabiliti dai piani di gestione dei bacini idrici previsti dalla presente direttiva dovranno avere standard di qualità almeno altrettanto rigorosi di quelli richiesti per l'attuazione della direttiva 76/464/CEE.

(31) Trattino abrogato dall'allegato II, parte A della direttiva 2006/11/CE.

(32) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Articolo 23*Sanzioni.*

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 24*Attuazione.*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 25

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 26

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2000.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Glavany

Allegato I

Informazioni richieste per la compilazione dell'elenco delle autorità competenti

Secondo l'articolo 3, paragrafo 8, gli Stati membri forniscono le informazioni indicate di seguito sulle autorità competenti all'interno di ciascun distretto idrografico, nonché la parte degli eventuali distretti idrografici internazionali presenti nel loro territorio.

i) Nome e indirizzo dell'autorità competente: nome e indirizzo ufficiali dell'autorità individuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

ii) Estensione geografica del distretto idrografico: nomi dei principali fiumi situati all'interno del distretto e descrizione precisa del perimetro del distretto. Per quanto possibile queste informazioni devono essere rese disponibili per l'inserimento in un sistema di informazione geografica (GIS) e/o nel sistema di informazione geografica della Commissione (GISCO).

iii) Situazione giuridica dell'autorità competente: descrizione della situazione giuridica dell'autorità competente ed eventualmente sintesi o copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di ogni altro documento giuridico equivalente.

iv) Competenze: descrizione delle competenze giuridiche e amministrative di ciascuna autorità competente e del rispettivo ruolo all'interno di ciascun distretto idrografico.

v) Composizione: quando un'autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, è necessario un elenco degli organismi in questione e una sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.

vi) Relazioni internazionali: se un distretto idrografico si estende sul territorio di vari Stati membri o comprende Stati non membri, è necessario presentare un profilo dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.

Allegato II

1. ACQUE SUPERFICIALI

1.1. Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali

Gli Stati membri individuano l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale, seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici superficiali.

i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del distretto idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali - fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere - oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.

ii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, classificare i rispettivi corpi idrici superficiali del distretto idrografico in due tipi. Questi ultimi vanno definiti seguendo il "sistema A" o il "sistema B" descritti al punto 1.2.

iii) Se si segue il sistema A, classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale del distretto idrografico per ecoregioni secondo le aree geografiche descritte al punto 1.2 e indicate nella mappa riportata nell'allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici superficiali secondo i descrittori contenuti nelle tabelle relative al sistema A.

iv) Se si segue il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A. Pertanto, classificare i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in tipi avvalendosi dei valori relativi ai descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di descrittori, tali da garantire che si possano determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.

v) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati, la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.

vi) Gli Stati membri presentano alla Commissione una mappa o mappe (GIS) dell'ubicazione geografica dei tipi in funzione del grado di classificazione prescritto in base al sistema A.

1.2. Ecoregioni e tipi di corpi idrici superficiali**1.2.1. Fiumi****Sistema A**

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato XI
Tipo	Tipologia in base all'altitudine elevata: > 800 m media da: 200 a 800 m bassa: < 200 m Tipologia della dimensione in base al bacino idrografico piccolo da: 10 a 100 km ² medio da: > 100 a 1000 km ² grande da: > 1000 a 10000 km ² molto grande: > 10000 km ² Composizione geologica calcarea silicea organica

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del fiume o di parte del fiume e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	altitudine latitudine longitudine composizione geologica dimensioni
Fattori opzionali	distanza dalla sorgente del fiume energia di flusso (in funzione del flusso e della pendenza) larghezza media del corpo idrico

profondità media del corpo idrico
 pendenza media del corpo idrico
 forma e configurazione dell'alveo principale
 categoria in funzione della portata del fiume (flusso)
 configurazione della valle
 trasporto di solidi
 capacità di neutralizzazione degli acidi
 composizione media del substrato
 cloruro
 intervallo delle temperature dell'aria
 temperatura media dell'aria
 precipitazioni

1.2.2. Laghi Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato XI
Tipo	Tipologia in base all'altitudine elevata: > 800 m media da: 200 a 800 m bassa: < 200 m Tipologia della profondità in base alla profondità media < 3 m da 3 a 15 m > 15 m Tipologia della dimensione in base alla superficie da 0,5 a 1 km ² da 1 a 10 km ² da 10 a 100 km ² > 100 km ² Composizione geologica calcarea silicea organica

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del lago e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	altitudine latitudine longitudine profondità composizione geologica dimensioni
Fattori opzionali	profondità media del lago forma del lago tempo di residenza temperatura media dell'aria intervallo delle temperature dell'aria caratteristiche di mescolamento (ad esempio monomittico, dimittico, polimittico) capacità di neutralizzazione degli acidi livello di fondo della concentrazione di nutrienti composizione media del substrato fluttuazione del livello delle acque

1.2.3. Acque di transizione

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato XI: Mar Baltico Mare di Barents Mar di Norvegia Mare del Nord Oceano Atlantico settentrionale Mar Mediterraneo
Tipo	In base alla salinità media annuale < 0,5 ‰: acqua dolce da 0,5‰ a < 5‰: oligoalino da 5 a < 18‰: mesoalino da 18 a < 30‰: polialino da 30 a < 40‰: eualino In base all'escursione media di marea < 2 m: microtidale da 2 a 4 m: mesotidale > 4 m: macrotidale

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque di transizione e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	latitudine longitudine escursione di marea salinità
Fattori opzionali	profondità velocità della corrente esposizione alle onde tempo di residenza temperatura media dell'acqua caratteristiche di mescolamento torbidità composizione media del substrato configurazione intervallo delle temperature dell'acqua

1.2.4. Acque costiere

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato XI: Mar Baltico Mare di Barents Mar di Norvegia Mare del Nord Oceano Atlantico settentrionale Mar Mediterraneo
Tipo	In base alla salinità media annuale < 0,5‰: acqua dolce da 0,5 a < 5‰: oligoalino da 5 a < 18‰: mesoalino da 18 a < 30‰: polialino da 30 a < 40‰: eualino In base alla profondità media

acqua bassa: < 30 m
intermedia: (da 30 a 200 m)
profonda: > 200 m

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque costiere e quindi incidono sulla struttura e la composizione della comunità biologica
Fattori obbligatori	latitudine longitudine escursione di marea salinità
Fattori opzionali	velocità della corrente esposizione alle onde temperatura media dell'acqua caratteristiche di mescolamento torbidità tempo di ritenzione (insenature chiuse) composizione media del substrato intervallo delle temperature dell'acqua

1.3. Fissazione delle condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale

i) Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale caratterizzato in base al punto 1.1, sono fissate condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità idromorfologica e fisico-chimica che l'allegato V, punto 1.1, specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2. Sono fissate condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità biologica che l'allegato V, punto 1.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2.

ii) Nell'applicare le procedure stabilite nel presente punto ai corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali, i riferimenti allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'allegato V, tabella 1.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.

iii) Le condizioni tipiche specifiche ai fini dei punti i) e ii) e le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche possono basarsi su criteri spaziali o fondarsi sulla modellizzazione ovvero discendere da una combinazione dei due metodi. Nell'impossibilità di seguire tali metodi, gli Stati membri possono stabilire dette condizioni ricorrendo a perizie di esperti. Nel definire lo stato ecologico elevato riguardo alle concentrazioni di inquinanti sintetici specifici, i limiti di rilevazione corrispondono ai limiti raggiungibili dalle tecniche a disposizione nel momento in cui si devono fissare le condizioni tipiche specifiche.

iv) Per le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche basate su criteri spaziali, gli Stati membri istituiscono una rete di riferimento per ciascun tipo di corpo idrico superficiale. La rete è composta di un numero sufficiente di siti di stato elevato, atto a garantire un sufficiente grado di attendibilità per i valori relativi alle condizioni di riferimento, in considerazione della variabilità dei valori degli elementi qualitativi corrispondenti allo stato ecologico elevato per il tipo di corpo idrico superficiale in questione e tenuto conto delle tecniche di modellizzazione da applicare a norma del punto v).

v) Le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche, basate sulla modellizzazione, possono discendere da modelli di estrapolazione o da metodi di estrapolazione all'indietro. I metodi utilizzano i dati storici, paleologici o di altro tipo disponibili e garantiscono un livello di attendibilità circa i valori delle condizioni di riferimento sufficiente ad assicurare che le condizioni così determinate siano coerenti e valide per ciascun tipo di corpo idrico superficiale.

vi) Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in un dato tipo di corpo idrico superficiale, condizioni di riferimento tipiche specifiche attendibili a causa della grande variabilità naturale cui l'elemento è soggetto - non soltanto in conseguenza delle variazioni stagionali -, detto elemento può essere escluso dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di acque superficiali. In questo caso, gli Stati membri specificano i motivi dell'esclusione nel piano di gestione del bacino idrografico.

1.4. Individuazione delle pressioni

Gli Stati membri raccolgono e tengono aggiornate informazioni sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative cui i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di essere sottoposti, in particolare quanto segue.

Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte puntuale, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma:

- i) degli articoli 15 e 17 della direttiva 91/271/CEE
- ii) degli articoli 9 e 15 della direttiva 96/61/CE,

e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:

iii) dell'articolo 11 della direttiva 76/464/CEE

iv) delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE, 78/659/CEE e 79/923/CEE.

Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte diffusa, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma:

i) degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 91/676/CEE

ii) degli articoli 7 e 17 della direttiva 91/414/CEE

iii) della direttiva 98/8/CE

e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:

iv) delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE e 79/923/CEE.

Stima e individuazione delle estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda annua complessiva e le perdite dai sistemi di distribuzione.

Stima e individuazione dell'impatto delle regolazioni significative del flusso idrico, compresi trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri idrici.

Individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici.

Stima e individuazione di altri impatti antropici significativi sullo stato delle acque superficiali.

Stima dei modelli di utilizzazione del suolo, compresa l'individuazione delle principali aree urbane, industriali e agricole, nonché - ove pertinente - delle zone di pesca e delle foreste.

1.5. Valutazione dell'impatto

Gli Stati membri effettuano una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni così individuate.

Gli Stati membri si servono delle informazioni raccolte, e di qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale, per valutare l'eventualità che i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in questione non riescano a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale che l'articolo 4 fissa per i corpi idrici. Per facilitare tale valutazione, gli Stati membri possono ricorrere a tecniche di modellizzazione. Per i corpi che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 11.

Allegato II

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. Prima caratterizzazione

Gli Stati membri effettuano una prima caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei allo scopo di valutarne gli utilizzi e appurare in che misura essi rischiano di non conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 4 per ciascun corpo idrico sotterraneo. Ai fini di questa prima caratterizzazione, gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici sotterranei. Per l'analisi possono essere utilizzati gli esistenti dati di tipo idrologico, geologico, pedologico, dati relativi all'utilizzazione del suolo, allo scarico, all'estrazione e dati di altro tipo. L'analisi deve tuttavia individuare:

- l'ubicazione e il perimetro del corpo o dei corpi idrici sotterranei;
- le pressioni cui il corpo o i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese:
 - le fonti diffuse di inquinamento,
 - le fonti puntuali di inquinamento,
 - l'estrazione,
 - il ravvenamento artificiale;
- la natura generale degli strati sovrastanti nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena;
- i corpi idrici sotterranei da cui dipendono direttamente ecosistemi acquatici superficiali ed ecosistemi terrestri.

2.2. Caratterizzazione ulteriore

A seguito della prima caratterizzazione, gli Stati membri ne effettuano una ulteriore per i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati definiti a rischio, al fine di valutare più precisamente l'entità del rischio in questione e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 11. Di conseguenza, la caratterizzazione ulteriore contiene informazioni pertinenti sull'impatto delle attività umane e, se del caso, informazioni circa:

- le caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi l'estensione e il tipo delle unità geologiche;
- le caratteristiche idrogeologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi la conducibilità idraulica, la porosità e il confinamento;

- le caratteristiche dei depositi e dei terreni superficiali situati nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, compresi lo spessore, la porosità, la conduttività idraulica e le proprietà assorbenti dei depositi e dei terreni;

- le caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all'interno del corpo idrico sotterraneo;

- un inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una connessione dinamica;

- le stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi;

- i dati sufficienti per calcolare la velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine;

- caratterizzazione della composizione chimica delle acque sotterranee, inclusa la specificazione delle immissioni derivanti dall'attività umana. Gli Stati membri possono utilizzare tipologie di caratterizzazione delle acque sotterranee all'atto di stabilire i livelli di fondo naturale per questi corpi idrici sotterranei.

2.3. Riesame dell'impatto delle attività umane sulle acque sotterranee

Quanto ai corpi idrici sotterranei che attraversano la frontiera tra due o più Stati membri o che, in base alla prima caratterizzazione effettuata a norma del punto 2.1, si reputa rischioso di non conseguire gli obiettivi fissati per ciascun corpo nel quadro dell'articolo 4, se del caso, per ciascuno di tali corpi idrici sotterranei si raccolgono e si tengono aggiornate le seguenti informazioni:

a) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua, con l'eccezione dei

- punti di estrazione che forniscono, in media, meno di 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e dei

- punti di estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, meno di 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone;

b) medie annue di estrazione da tali punti;

c) composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;

d) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui l'acqua è direttamente scaricata;

e) tasso di scarico in tali punti;

f) composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;

g) utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, comprese le immissioni di inquinanti e le alterazioni antropiche delle caratteristiche di ravvenamento, quali deviazione di acque meteoriche e di dilavamento mediante riempimento del suolo, ravvenamento artificiale, sbarramento o drenaggio.

2.4. Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee

Gli Stati membri individuano inoltre i corpi idrici sotterranei per cui devono essere fissati obiettivi meno rigorosi a norma dell'articolo 4, anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo:

i) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi,

ii) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il drenaggio dei terreni,

iii) sullo sviluppo umano.

2.5. Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla qualità delle acque sotterranee

Gli Stati membri identificano i corpi idrici sotterranei per i quali devono essere specificati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, laddove in conseguenza dell'attività umana, determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il corpo idrico sotterraneo sia talmente inquinato da rendere impraticabile oppure sproporzionatamente dispendioso ottenere un buono stato chimico delle acque sotterranee.

Allegato III

Analisi economica

L'analisi economica riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di:

a) effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario:

- stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici,

- stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni;

b) formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure.

Allegato IV*Aree protette*

1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:
 - i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7;
 - ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
 - iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;
 - iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
 - v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE.
2. La sintesi del registro da inserire nel piano di gestione del bacino idrografico contiene mappe che indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.

Allegato V**Indice****1. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI****1.1. Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico**

- 1.1.1. Fiumi
- 1.1.2. Laghi
- 1.1.3. Acque di transizione
- 1.1.4. Acque costiere
- 1.1.5. Corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati

1.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

- 1.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi
- 1.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi
- 1.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione
- 1.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere
- 1.2.5. Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali
- 1.2.6. Procedura per la fissazione degli standard di qualità chimica da parte degli Stati membri

1.3. Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali

- 1.3.1. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza
- 1.3.2. Carattere del monitoraggio operativo
- 1.3.3. Progettazione del monitoraggio di indagine
- 1.3.4. Frequenza temporale del monitoraggio
- 1.3.5. Requisiti supplementari per il monitoraggio delle aree protette
- 1.3.6. Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità

1.4. Classificazione e presentazione dello stato ecologico

- 1.4.1. Comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico
- 1.4.2. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato e del potenziale ecologici
- 1.4.3. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato chimico

2. ACQUE SOTTERRANEE**2.1. Stato quantitativo delle acque sotterranee**

- 2.1.1. Parametro per la classificazione dello stato quantitativo
- 2.1.2. Definizione di stato quantitativo

2.2. Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee

- 2.2.1. Rete di monitoraggio del livello delle acque sotterranee
- 2.2.2. Intervallo spaziale tra i siti di monitoraggio
- 2.2.3. Frequenza temporale del monitoraggio
- 2.2.4. Interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.3. Stato chimico delle acque sotterranee

- 2.3.1. Parametri per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee
- 2.3.2. Definizione di stato chimico buono delle acque sotterranee

2.4. Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee

- 2.4.1. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee
- 2.4.2. Monitoraggio di sorveglianza
- 2.4.3. Monitoraggio operativo
- 2.4.4. Rilevamento delle tendenze riguardo agli inquinanti
- 2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

2.5. Presentazione dello stato delle acque sotterranee

1.1. Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico

1.1.1. Fiumi

Elementi biologici

- Composizione e abbondanza della flora acquatica
- Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici
- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

- massa e dinamica del flusso idrico
- connessione con il corpo idrico sotterraneo

Continuità fluviale

Condizioni morfologiche

- variazione della profondità e della larghezza del fiume
- struttura e substrato dell'alveo
- struttura della zona ripariale

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

- Condizioni termiche
- Condizioni di ossigenazione
- Salinità
- Stato di acidificazione
- Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

- Inquinamento da tutte le sostanze prioritarie (33) di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico
- Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità

significative

1.1.2. Laghi

Elementi biologici

- Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton
- Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica
- Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici
- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

- massa e dinamica del flusso idrico
- tempo di residenza
- connessione con il corpo idrico sotterraneo

Condizioni morfologiche

- variazione della profondità del lago
- massa, struttura e substrato del letto
- struttura della zona ripariale

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

- Trasparenza
- Condizioni termiche
- Condizioni di ossigenazione
- Salinità
- Stato di acidificazione
- Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

- Inquinamento da tutte le sostanze prioritarie (34) di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico
- Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità

significative

1.1.3. Acque di transizione

Elementi biologici

- Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton
- Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica
- Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici
- Composizione e abbondanza della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

- Condizioni morfologiche
 - variazione della profondità
 - massa, struttura e substrato del letto
 - struttura della zona intercotidale

Regime di marea

- flusso di acqua dolce
- esposizione alle onde

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici**Elementi generali**

- Trasparenza
- Condizioni termiche
- Condizioni di ossigenazione
- Salinità
- Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

- Inquinamento da tutte le sostanze prioritarie (35) di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico
- Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità

significative**1.1.4. Acque costiere****Elementi biologici**

- Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton
- Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica
- Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

- Condizioni morfologiche
 - variazione della profondità
 - struttura e substrato del letto costiero
 - struttura della zona intercotidale

Regime di marea

- direzione delle correnti dominanti
- esposizione alle onde

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici**Elementi generali**

- Trasparenza
- Condizioni termiche
- Condizioni di ossigenazione
- Salinità
- Condizione dei nutrienti

Inquinanti specifici

- Inquinamento da tutte le sostanze prioritarie (36) di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico
- Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità

significative**1.1.5. Corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati**

Ai corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati si applicano gli elementi di qualità applicabili a quella delle suesposte quattro categorie di acque superficiali naturali che più si accosta al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione.

(33) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(34) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(35) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(36) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Tabella 1.2. Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere

Il testo seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per ciascuna categoria di acque superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da 1.2.1 a 1.2.4 in appresso.

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Generale	Nessuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato. I valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione, o distorsioni poco rilevanti. Si tratta di condizioni e comunità tipiche specifiche.	I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all'attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.	I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. I valori presentano segni moderati di distorsione dovuti all'attività umana e alterazioni significativamente maggiori rispetto alle condizioni dello stato buono.

Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo. Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso. Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo.

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Abbondanza media del fitoplancton totalmente conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o	Composizione dei taxa planctonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Abbondanza moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa alterazione indesiderata dei valori di altri elementi di qualità biologica e fisico-chimica.

	specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macrofite e fitobentos	Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza di taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica.	Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dallo stato buono. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media. Gruppi/stati batterici dovuti ad attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità Fitobentonica.
Macroinvertebrati bentonici	Composizione e abbondanza tassonomica che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati. Livello di diversità dei taxa invertebrati che non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto a livelli tipici specifici. Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici specifici.	Composizione e abbondanza dei taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono.
Fauna ittica	Composizione e abbondanza della specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili	Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di

	Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari.	agli impatti antropici sugli elementi di. qualità fisico-chimica e idromorfologica Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili a impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi d'età.	impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni antropiche che provocano l'assenza o la presenza molto limitata di una percentuale moderata delle specie tipiche specifiche.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime idrologico	Massa e dinamica del flusso e la risultante connessione con le acque sotterranee, rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Continuità del fiume	La continuità del fiume non è alterata da attività antropiche; è possibile la migrazione indisturbata degli organismi acquatici e il trasporto del sedimento.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Caratteristiche del solco fluviale, variazioni della larghezza e della profondità, velocità di flusso, condizioni del substrato nonché struttura e condizioni delle zone ripariali corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica [1]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Valori degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che non raggiungono livelli	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità

	Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità e temperatura di neutralizzazione degli acidi che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	superiori alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [2] fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
[1] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale. [2] L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale: (sqa > bgl).			

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione e abbondanza tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della	Composizione e abbondanza dei taxa planctonici che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa

	chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	alterazione indesiderata delle condizioni di altri elementi di qualità biologica e della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macrofite e fitobentos	Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque. Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica.	Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media. Gruppi/stati batterici dovuti ad attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità fitobentonica.
Macroinvertebrati bentonici	Composizione e abbondanza tassonomica che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Il rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati. Il livello di diversità dei taxa invertebrati non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.	Lievi variazioni della composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici inalterati. Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici specifici.	Composizione e abbondanza dei taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche. Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono.
Fauna ittica	Composizione e abbondanza delle	Lievi variazioni della composizione e	Composizione e abbondanza delle

specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica.	specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.
Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari.	Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi di età.	Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica che provocano l'assenza o la limitatissima abbondanza di una porzione moderata delle specie tipiche specifiche.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime idrologico	Massa e dinamica del flusso, livello, tempo di residenza e risultante collegamento alle acque sotterranee che rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Variazioni della profondità del lago, massa e struttura del substrato e struttura e condizione della zona ripariale che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica [1]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Valori degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

	Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alla condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [2], fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
[1] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale. [2] L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.			

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton conformi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton. Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che si discostano moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche. Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe determinare una significativa alterazione indesiderata della condizione di altri elementi di qualità biologica.

	Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica dell'acqua. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macroalghe	Composizione dei taxa di macroalghe conforme alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile della copertura di macroalghe in conseguenza di attività antropiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di macroalghe rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque.	Composizione dei taxa di macroalghe che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza media di macroalghe, che potrebbero determinare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico.
Angiosperme	Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza di angiosperme in conseguenza di attività antropiche.	Lievi variazioni nella composizione dei taxa di angiosperme rispetto alle comunità tipiche specifiche. Lievi segni di alterazione nell'abbondanza di angiosperme.	Composizione dei taxa di angiosperme che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Alterazioni moderate nell'abbondanza di taxa di angiosperme.
Macroinvertebrati bentonici	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Presenza di tutti i taxa sensibili alle alterazioni associate alle condizioni inalterate.	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza della maggior parte dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza di taxa indicativi di inquinamento. Assenza di molti dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.
Fauna ittica	Composizione e abbondanza delle specie conformi alle condizioni inalterate.	Abbondanza delle specie sensibili alle alterazioni che presenta lievi segni di discostamento dalle condizioni tipiche	Assenza di una percentuale moderata delle specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche, dovuta agli impatti

		specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.	antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime di marea	Regime di flusso di acqua dolce che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Variazioni di profondità, condizioni del substrato nonché struttura e condizione delle zone intercotidali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica [1]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (< sq)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non	Concentrazioni entro la forcella di	Concentrazioni non superiori agli	Condizioni coerenti con il

sintetici specifici	norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [2], fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (< sqa)	raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
[1] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale. [2] L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.			

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton conformi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	Lievi segni di alterazione nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton. Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità delle acque. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che presentano segni di moderata alterazione. Biomassa di alghe sostanzialmente al di fuori della forcina associata alle condizioni tipiche specifiche e tale da influire sugli altri elementi di qualità biologica. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macroalghe e angiosperme	Presenza di tutti i taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate. Livelli di copertura delle macroalghe e di abbondanza delle angiosperme conformi alle condizioni inalterate.	Presenza della maggior parte dei taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni e associati alle condizioni inalterate. Livelli di copertura delle macroalghe e di abbondanza delle angiosperme che presentano lievi segni di alterazione.	Assenza di un moderato numero di taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate. Copertura delle macroalghe e abbondanza delle angiosperme moderatamente alterate e tali da poter provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli

			organismi presenti nel corpo idrico.
Macroinvertebrati bentonici	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Presenza di tutti i taxa sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate.	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza della maggior parte dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza di taxa indicativi di inquinamento. Assenza di numerosi taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime di marea	Regime di flusso di acqua dolce nonché direzione e velocità delle correnti dominanti che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Variazione di profondità, struttura e substrato del fondo costiero nonché struttura e condizioni delle zone intercotidali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica [1]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni di origine antropica e restano nei limiti di norma associati alle condizioni inalterate.	Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

		raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livelli di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [2], fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
[1] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale. [2] L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.			

Elemento	Potenziale ecologico massimo	Potenziale ecologico buono	Potenziale ecologico sufficiente
Elementi di qualità biologica	Valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica che riflettono, nella misura del possibile, quelli associati al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile, tenuto conto delle condizioni fisiche risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico.	Lievi variazioni nei valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai valori riscontrabili in una situazione di massimo potenziale ecologico.	Moderate variazioni nei valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai valori riscontrabili in una situazione di massimo potenziale ecologico. Tali valori sono nettamente più alterati di quelli riscontrabili in condizioni di stato ecologico buono.
Elementi idromorfologici	Condizioni idromorfologiche conformi alla situazione in cui i soli impatti sul corpo idrico superficiale sono quelli risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico, quando siano state prese tutte le misure di limitazione possibili, in modo	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

	da consentire il miglior ravvicinamento realizzabile al continuum ecologico, in particolare per quanto concerne la migrazione della fauna, nonché le adeguate zone di deposizione delle uova e di riproduzione.		
Elementi fisico-chimici			
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate associate al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione. Concentrazioni di nutrienti entro la forcilla di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli relativi a temperatura, bilancio dell'ossigeno e pH conformi a quelli riscontrabili nei tipi di corpo idrico superficiale in condizioni inalterate maggiormente comparabili.	Valori degli elementi fisico-chimici che rientrano nelle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Temperatura e pH che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sq)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Le concentrazioni restano nei limiti di norma associati alle condizioni inalterate riscontrabili nel tipo di corpo idrico superficiale maggiormente	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [1], fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sq)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

comparabile al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione. (livelli di fondo naturale = bgl)		

[1] L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

Nel derivare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti di cui ai punti da 1 a 9 dell'allegato VIII per la protezione del biota acquatico, gli Stati membri procedono conformemente alle disposizioni in appresso. Gli standard possono essere fissati per l'acqua, i sedimenti o il biota.

Ove possibile, dovrebbero essere ottenuti dati relativi agli effetti acuti e cronici per i taxa indicati in appresso, che sono importanti per il tipo di corpo idrico in questione, nonché per gli altri taxa acquatici per i quali sono disponibili dati. L'"insieme di base" dei taxa è il seguente:

- alghe e/o macrofite
- dafnia od organismi rappresentativi delle acque saline
- pesci.

Fissazione degli standard di qualità ambientale

Per fissare la concentrazione massima media annuale si applica la procedura seguente:

i) gli Stati membri fissano fattori di sicurezza appropriati per ciascun caso, secondo la natura e la qualità dei dati disponibili, agli orientamenti contenuti nella sezione 3.3.1 della parte II del documento tecnico di orientamento a integrazione della direttiva 93/67/CEE della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze notificate e del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze esistenti, e ai fattori di sicurezza indicati nella seguente tabella:

	Fattore di sicurezza
Almeno una L(E)C 50 acuta per ognuno dei tre livelli trofici dell'insieme di base	1.000
Una NOEC cronica (per pesci o dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline)	100
Due NOEC croniche per specie appartenenti a due livelli trofici (pesci e/o dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline e/o alghe)	50
NOEC croniche per almeno tre specie (di norma pesci, dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline e alghe) appartenenti a tre livelli trofici	10
Altri casi, compresi dati sul campo o ecosistemi modello, che permettono di calcolare e applicare fattori di sicurezza più precisi	Valutazione caso per caso

ii) se sono disponibili dati sulla persistenza e sul bioaccumulo, questi sono presi in considerazione nel derivare il valore finale dello standard di qualità ambientale;

iii) lo standard così derivato dovrebbe essere confrontato con ogni riscontro emerso dagli studi in campo; se si rilevano anomalie, la derivazione è riveduta per permettere di calcolare un fattore di sicurezza più preciso;

iv) lo standard derivato è sottoposto a un'intercalibrazione e ad una consultazione pubblica, per permettere di calcolare un fattore di sicurezza più preciso.

La rete di monitoraggio delle acque superficiali è istituita a norma dei requisiti dell'articolo 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato ecologico e chimico all'interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione dei corpi idrici in cinque classi, secondo le definizioni normative di cui alla sezione 1.2. Gli Stati membri forniscono una o più mappe indicanti la rete di monitoraggio delle acque superficiali nel piano di gestione dei bacini idrografici.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell'impatto svolte a norma dell'articolo 5 e all'allegato II, gli Stati membri definiscono, per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione dei bacini idrografici, un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo. In taluni casi può essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d'indagine.

Gli Stati membri sorvegliano i parametri indicativi dello stato di ogni elemento di qualità pertinente. Nel selezionare i parametri relativi agli elementi di qualità biologica, gli Stati membri individuano il livello tassonomico appropriato per ottenere la necessaria attendibilità e precisione nella classificazione degli elementi di qualità. Nel piano sono fornite stime del livello di attendibilità e precisione dei risultati garantito dai programmi di monitoraggio.

1.3.1. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza

Obiettivo

Gli Stati membri istituiscono programmi di monitoraggio di sorveglianza al fine di ottenere informazioni per:

- integrare e convalidare la procedura di valutazione dell'impatto di cui all'allegato II,
- la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio,
- la valutazione delle variazioni a lungo termine delle condizioni naturali,
- la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica.

I risultati di tale monitoraggio sono riesaminati e utilizzati, insieme alla procedura di valutazione dell'impatto di cui all'allegato II, per determinare i requisiti per i programmi di monitoraggio dei piani di gestione dei bacini idrografici in corso e successivi.

Selezione dei punti di monitoraggio

Il monitoraggio di sorveglianza è realizzato su un numero sufficiente di corpi idrici superficiali, in modo da fornire una valutazione dello stato complessivo delle acque superficiali di ciascun bacino o sotto-bacino idrografico compreso nel distretto idrografico. Nel selezionare i corpi idrici, gli Stati membri si assicurano che il monitoraggio sia effettuato, secondo i casi, in:

- punti in cui la proporzione del flusso idrico è significativa nell'ambito del distretto idrografico considerato

nell'insieme, compresi punti di grandi fiumi il cui bacino idrografico è superiore a 2.500 km²,

- punti in cui il volume d'acqua presente è significativo nell'ambito del distretto idrografico, compresi i grandi laghi e laghi artificiali,

- corpi idrici significativi situati a cavallo della frontiera di uno Stato membro,
- siti identificati nel quadro della decisione 77/795/CEE sullo scambio di informazioni,
- altri siti necessari per valutare la quantità d'inquinanti trasferiti attraverso le frontiere degli Stati membri e nell'ambiente marino.

Selezione degli elementi di qualità

Per ciascun sito di monitoraggio, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per un anno durante il periodo contemplato dal piano di gestione del bacino idrico per:

- i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologica,
- i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità idromorfologica,
- i parametri indicativi di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica,
- gli inquinanti che figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie (37) scaricati nel bacino idrografico o nel sotto-bacino,
- gli altri inquinanti scaricati in quantitativi significativi nel bacino idrografico o nel sotto-bacino,

salvo che il monitoraggio di sorveglianza precedente abbia evidenziato che il corpo interessato ha raggiunto uno stato buono e che dall'esame dell'impatto delle attività antropiche di cui all'allegato II non risulti alcuna variazione degli impatti sul corpo. In tal caso il monitoraggio di sorveglianza è effettuato ogni tre anni di gestione del bacino idrografico.

1.3.2. Progettazione del monitoraggio operativo

Il monitoraggio operativo è effettuato al fine di:

- stabilire lo stato dei corpi che si reputa rischiano di non soddisfare gli obiettivi ambientali;
- valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi, risultante dai programmi di misure.

Il programma può essere modificato durante il periodo previsto dal piano di gestione del bacino idrografico sulla scorta delle informazioni ottenute nell'ambito dei requisiti fissati all'allegato II o nell'ambito del presente allegato, in particolare per consentire una riduzione della frequenza, qualora l'impatto si rivelasse non significativo o non sussistesse più la pressione pertinente.

Selezione dei siti di monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici che, sulla base della valutazione dell'impatto svolta in base all'allegato II o del monitoraggio di sorveglianza, sono classificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e per i corpi idrici nei quali sono scaricate le sostanze riportate nell'elenco delle sostanze prioritarie. Per le sostanze riportate nell'elenco delle sostanze prioritarie i punti di monitoraggio sono selezionati secondo la normativa che stabilisce gli standard di qualità ambientale pertinenti. In tutti gli altri casi, incluse le sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie per le quali tale normativa non prevede orientamenti specifici, i punti di monitoraggio sono selezionati come segue (38):

- per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte puntuale, in ogni corpo si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte puntuale. Se il corpo è esposto a varie pressioni di una fonte puntuale, i punti di monitoraggio possono essere selezionati per valutare ampiezza e impatto dell'insieme delle pressioni,

- per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte diffusa, nell'ambito di una selezione di corpi si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte diffusa. La selezione dei corpi deve essere fatta in modo che essi siano rappresentativi dei rischi relativi al verificarsi delle pressioni della fonte diffusa e dei relativi rischi di non raggiungere un buono stato delle acque superficiali,

- per i corpi esposti a un rischio di pressione idromorfologica significativa, nell'ambito di una selezione di corpi si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni idromorfologiche. La selezione dei corpi è indicativa dell'impatto globale della pressione idromorfologica cui sono esposti tutti i corpi.

Selezione degli elementi di qualità

Per valutare l'ampiezza della pressione cui sono esposti i corpi idrici superficiali, gli Stati membri effettuano il monitoraggio degli elementi di qualità indicativi delle pressioni cui il corpo idrico o i corpi idrici sono esposti. Al fine di valutare l'impatto di tali pressioni gli Stati membri, ove pertinente, effettuano il monitoraggio:

- dei parametri indicativi dell'elemento o degli elementi di qualità biologica più sensibili alle pressioni cui sono esposti i corpi idrici,
- di tutte le sostanze prioritarie scaricate, e degli altri inquinanti scaricati in quantitativi significativi,
- dei parametri indicativi dell'elemento di qualità idromorfologica più sensibile alle pressioni individuate.

1.3.3. Progettazione del monitoraggio di indagine

Obiettivo

Il monitoraggio di indagine è effettuato:

- quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti,
- quando il monitoraggio di sorveglianza indica che per un corpo idrico gli obiettivi di cui all'articolo 4 non saranno probabilmente raggiunti e il monitoraggio operativo non è ancora stato stabilito, al fine di appurare le cause che hanno impedito al corpo idrico o ai corpi idrici di raggiungere gli obiettivi ambientali, o
- per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale

e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale.

1.3.4. Frequenza temporale del monitoraggio

Nel periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza vanno applicate le frequenze sottoindicate per il monitoraggio dei parametri indicativi degli elementi di qualità fisico-chimica, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi. Riguardo agli elementi di qualità biologica o idromorfologica, il monitoraggio è effettuato almeno una volta nell'arco del periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza.

Nell'ambito del monitoraggio operativo, gli Stati membri fissano per ciascun parametro una frequenza di monitoraggio che garantisca dati sufficienti a delineare una valutazione attendibile dello stato del pertinente elemento qualitativo. In linea di massima, il monitoraggio è effettuato a intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella in appresso, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi.

Le frequenze sono scelte in modo da garantire un livello accettabile di attendibilità e precisione. Il livello di attendibilità e precisione conseguito dal sistema di monitoraggio è definito nel piano di gestione del bacino idrografico.

Per il monitoraggio sono fissate frequenze che tengono conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da minimizzare l'incidenza delle variazioni stagionali sul risultato ed assicurare quindi che quest'ultimo rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a seguito di cambiamenti dovuti alla pressione antropica. Per conseguire quest'obiettivo sono effettuati, se necessario, monitoraggi supplementari in stagioni diverse del medesimo anno.

Elementi di qualità	Fiumi	Laghi	Acque di transizione	Acque costiere
Biologica				
Fitoplancton	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Altra flora acquatica	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Macroinvertebrati	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Pesci	3 anni	3 anni	3 anni	
Idromorfologica				
Continuità	6 anni			
Idrologia	continuo	1 mese		
Morfologia	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni
Fisico-chimica				
Condizioni termiche	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Ossigenazione	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Salinità	3 mesi	3 mesi	3 mesi	
Stato dei nutrienti	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Stato di acidificazione	3 mesi	3 mesi		
Altri inquinanti	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Sostanze prioritarie (39)	1 mese	1 mese	1 mese	1 mese

1.3.5. Requisiti supplementari per il monitoraggio delle aree protette

I programmi di monitoraggio di cui sopra sono integrati per garantire il soddisfacimento dei requisiti seguenti.
Punti di estrazione per la produzione di acqua potabile

I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'articolo 7 che forniscono in media più di 100 m³ al giorno sono designati come siti di monitoraggio e sono sottoposti all'eventuale monitoraggio supplementare necessario al soddisfacimento dei requisiti dell'articolo 8. Il monitoraggio in tali corpi riguarda tutti gli scarichi di sostanze prioritarie (40) e gli scarichi in quantità significativa di qualsiasi altra sostanza che possano incidere sullo stato del corpo idrico e che vengono controllati a norma della direttiva sull'acqua potabile. Il monitoraggio segue le frequenze indicate nella tabella seguente.

Comunità servita	Frequenza
< 10000	4 volte l'anno
da 10000 a 30000	8 volte l'anno
> 30000	12 volte l'anno

Aree di protezione dell'habitat e delle specie

I corpi idrici che formano queste aree sono compresi nel programma di monitoraggio operativo di cui sopra se, in base alla valutazione dell'impatto e al monitoraggio di sorveglianza, si reputa che essi rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4. È effettuato il monitoraggio per valutare la grandezza e l'impatto di tutte le pertinenti pressioni significative esercitate su detti corpi e, se necessario, per rilevare le variazioni del loro stato conseguenti ai programmi di misure. Il monitoraggio prosegue finché le aree non soddisfano i requisiti in materia di acque sanciti dalla normativa in base alla quale esse sono designate e finché non sono raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 4.

1.3.6. Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità (41)

I metodi impiegati per il monitoraggio dei parametri tipo devono essere conformi alle norme internazionali sottoelencate nella misura in cui comprendono il monitoraggio, oppure ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità biologica

Metodi generici da utilizzarsi congiuntamente ai metodi specifici indicati nelle norme relative ai seguenti elementi di qualità biologica:

EN ISO 5667-3:2012 Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of samples

Norme per il fitoplancton

EN 15204:2006 Water quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)
EN 15972:2011 Water quality - Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton
ISO 10260:1992 Water quality - Measurement of biochemical parameters -Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration

Norme per macrofite e fitobentos

EN 15460:2007 Water quality - Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes
EN 14184:2014 Water quality - Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters
EN 15708:2009 Water quality - Guidance standard for the surveying, sampling and laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water
EN 13946:2014 Water quality - Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes
EN 14407:2014 Water quality - Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes

Norme per invertebrati bentonici

EN 10870:2012 ISO Water quality - Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters
EN 15196:2006 Water quality - Guidance on sampling and processing of the pupal exuviae of Chironomidae (Order Diptera) for ecological assessment
EN 16150:2012 Water quality - Guidance on pro rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers
EN 19493:2007 ISO Water quality - Guidance on marine biological surveys of hard-substrate communities
EN 16665:2013 ISO Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macro-fauna

Norme per i pesci

EN 14962:2006 Water quality - Guidance on the scope and selection of fish sampling methods
EN 14011:2003 Water quality - Sampling of fish with electricity
EN 15910:2014 Water quality - Guidance on the estimation of fish abundance with mobile hydroacoustic methods

EN Water quality - Sampling of fish with multi-mesh gillnets

14757:2005

Norme per i parametri idromorfologici

EN Water quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features
14614:2004 of rivers

EN Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features
16039:2011 of lakes'

Norme per i parametri fisico-chimici

Eventuali norme CEN/ISO pertinenti

(37) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(38) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(39) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(40) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(41) Punto così sostituito dall'allegato della direttiva 2014/101/UE.

1.4.1. Comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico

i) Gli Stati membri istituiscono dei sistemi di monitoraggio per stimare i valori degli elementi di qualità biologica specificati per ciascuna categoria di acque superficiali o per i corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali. Nell'applicare ai corpi idrici fortemente modificati o artificiali la procedura sotto esposta, i riferimenti allo stato ecologico vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico. Tali sistemi possono basarsi su determinate specie o gruppi di specie rappresentativi dell'elemento qualitativo nel suo complesso.

ii) Ai fini della classificazione dello stato ecologico e per assicurare la comparabilità dei sistemi di monitoraggio, i risultati conseguiti in ciascuno Stato membro in base al sistema applicato sono espressi come rapporti di qualità ecologica. Questi riportano i valori dei parametri biologici riscontrati in un dato corpo idrico superficiale a quelli constatabili nelle condizioni di riferimento applicabili al medesimo corpo. Il rapporto è espresso come valore numerico compreso tra 0 e 1: i valori prossimi a 1 tendono allo stato ecologico elevato, quelli prossimi a 0 allo stato ecologico cattivo.

iii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, ogni Stato membro suddivide la gamma dei rapporti di qualità ecologica nel sistema di monitoraggio in cinque classi, che spaziano dallo stato ecologico elevato a quello cattivo, come definito al punto 1.2, assegnando un valore numerico a ciascuna delimitazione tra le classi. Il valore corrispondente alla delimitazione tra stato "elevato" e "buono" e quello tra stato "buono" e "sufficiente" sono fissati mediante l'operazione di intercalibrazione descritta in appresso.

iv) La Commissione contribuisce all'operazione di intercalibrazione al fine di assicurare che le classi siano delimitate secondo le definizioni normative di cui al punto 1.2 e siano comparabili tra i vari Stati membri.

v) In questo contesto la Commissione agevola tra gli Stati membri uno scambio di informazioni che consenta di individuare, in ciascuna ecoregione della Comunità, la serie di siti che formerà la rete di intercalibrazione. Questa è composta di siti selezionati all'interno della gamma dei tipi di corpo idrico superficiale presenti in ciascuna ecoregione. Per ogni tipo di corpo idrico superficiale selezionato, la rete comprende almeno due siti corrispondenti al valore di delimitazione fra le definizioni normative di stato "elevato" e "buono" e almeno due siti corrispondenti a quello tra "buono" e "sufficiente". I siti sono selezionati mediante una perizia di esperti basata su ispezioni congiunte e su tutte le altre informazioni disponibili.

vi) Ogni sistema di monitoraggio degli Stati membri è applicato ai siti della rete di intercalibrazione che si trovano nell'ecoregione interessata e contemporaneamente appartengono a uno dei tipi di corpo idrico superficiale cui il sistema è destinato a norma dei requisiti della presente direttiva. I risultati conseguenti a quest'applicazione sono utilizzati per fissare i valori numerici relativi alle corrispondenti delimitazioni tra le classi in ciascun sistema di monitoraggio degli Stati membri.

vii) La Commissione compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione. Il registro definitivo dei siti è compilato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2 (42).

viii) La Commissione e gli Stati membri completano l'operazione di intercalibrazione entro 18 mesi dalla pubblicazione del registro definitivo.

ix) i risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri a norma dei punti da i) a viii) e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e pubblicati entro sei mesi dal completamento dell'operazione di intercalibrazione (43).

1.4.2. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato e del potenziale ecologici

i) Per le varie categorie di acque superficiali, lo stato ecologico del corpo idrico in questione è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che riporta la classificazione dello stato ecologico

di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della medesima tabella per rispecchiare la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico.

Classificazione dello stato ecologico	Schema cromatico
elevato	blu
buono	verde
sufficiente	giallo
scarso	arancione
cattivo	rosso

ii) Per i corpi idrici fortemente modificati o artificiali, il potenziale ecologico del corpo idrico in questione è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che riporta la classificazione del potenziale ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato, per i corpi idrici artificiali, nella seconda colonna della medesima tabella e, per quelli fortemente modificati, nella terza.

Classificazione del potenziale ecologico	Schema cromatico	
	Corpi idrici artificiali	Corpi idrici fortemente modificati
buono e oltre	rigatura uniforme verde e grigio chiaro	rigatura uniforme verde e grigio scuro
sufficiente	rigatura uniforme giallo e grigio chiaro	rigatura uniforme giallo e grigio scuro
scarso	rigatura uniforme arancione e grigio chiaro	rigatura uniforme arancione e grigio scuro
cattivo	rigatura uniforme rosso e grigio chiaro	rigatura uniforme rosso e grigio scuro

iii) Gli Stati membri indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa, i corpi idrici per cui lo stato o il buon potenziale ecologico non è stato raggiunto a causa del mancato soddisfacimento di uno o più degli standard di qualità ambientale fissati per il corpo idrico in questione relativamente a determinati inquinanti sintetici e non sintetici (secondo il regime di conformità previsto dallo Stato membro).

1.4.3. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato chimico

Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati nell'allegato IX, all'articolo 21 e ai sensi di altri pertinenti atti normativi comunitari che fissano standard di qualità ambientale è classificato "in buono stato chimico". In caso negativo, il corpo è classificato come corpo cui non è riconosciuto il buono stato chimico.

Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che indica lo stato chimico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della tabella qui riportata per rispecchiare la classificazione dello stato chimico del corpo idrico.

Classificazione dello stato chimico	Schema cromatico
buono	blu
mancato conseguimento dello stato buono	rosso

(42) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/32/CE.

(43) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/32/CE.

2.1.1. Parametro per la classificazione dello stato quantitativo

Regime di livello delle acque sotterranee

2.1.2. Definizione di stato quantitativo

Elementi	Stato buono
Livello delle acque sotterranee	Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da: - impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati all'articolo 4 per le acque superficiali connesse, - comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque,

- recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte intrusioni.

2.2.1. Rete di monitoraggio del livello delle acque sotterranee

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è istituita a norma dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8. Essa è progettata in modo da fornire una stima affidabile dello stato quantitativo di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili. Gli Stati membri inseriscono nel piano di gestione del bacino idrografico una o più mappe che riportano la rete di monitoraggio delle acque sotterranee.

2.2.2. Intervallo spaziale tra i siti di monitoraggio

La rete si articola in sufficienti punti di monitoraggio rappresentativi per stimare il livello delle acque sotterranee di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine e in particolare:

- per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, fissa un intervallo spaziale tra i punti di monitoraggio sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sul livello delle acque sotterranee,

- per i corpi idrici sotterranei le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro, designa sufficienti punti di monitoraggio per stimare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro.

2.2.3. Frequenza temporale del monitoraggio

La frequenza dei rilevamenti deve essere sufficiente a permettere di stimare lo stato quantitativo di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine. In particolare:

- per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, è fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sul livello delle acque sotterranee,

- per i corpi idrici sotterranei le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro, è fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a stimare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro.

2.2.4. Interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

I risultati ottenuti grazie alla rete di monitoraggio per un corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei sono utilizzati per calcolare lo stato quantitativo del corpo o dei corpi in questione. Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa basata sulla conseguente constatazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde

scarso: rosso.

2.3.1. Parametri per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Conduttività

Concentrazioni di inquinanti

2.3.2. Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee

Elementi	Stato buono
Generali	La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti: - sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, - non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari, ai sensi dell'articolo 17,

	- non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
Conduttività	Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.

2.4.1. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è istituita a norma dei requisiti degli articoli 7 e 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico e da rilevare eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo agli inquinanti.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell'impatto svolte a norma dell'articolo 5 e dell'allegato II, gli Stati membri definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione del bacino idrografico. I risultati del programma sono utilizzati per elaborare un programma di monitoraggio operativo da applicare per il restante periodo coperto dal piano.

Il piano riporta le stime sul livello di attendibilità e precisione dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio.

2.4.2. Monitoraggio di sorveglianza

Obiettivo

Il monitoraggio di sorveglianza è finalizzato a:

- integrare e convalidare la procedura di valutazione dell'impatto,
- fornire informazioni utili per la valutazione delle tendenze a lungo termine risultanti sia da mutamenti delle condizioni naturali che dall'attività dell'uomo.

Selezione dei siti di monitoraggio

È selezionato un numero sufficiente di siti di monitoraggio per:

- i corpi classificati a rischio in base alla caratterizzazione effettuata a norma dell'allegato II, e
- i corpi che attraversano una frontiera degli Stati membri.

Selezione dei parametri

In tutti i corpi idrici sotterranei selezionati il monitoraggio riguarda tutti i parametri fondamentali seguenti:

- tenore di ossigeno,
- valore del pH,
- conduttività,
- nitrati,
- ione ammonio.

Per i corpi che, in base all'allegato II, si ritiene rischioso pesantemente di non raggiungere lo stato buono il monitoraggio riguarda anche i parametri indicativi dell'impatto delle pressioni in questione.

I corpi idrici transfrontalieri sono controllati rispetto ai parametri utili per tutelare tutti gli usi cui è destinato il flusso di acque sotterranee.

2.4.3. Monitoraggio operativo

Obiettivo

Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono tra due programmi di monitoraggio di sorveglianza, al fine di:

- constatare lo stato chimico di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei classificati a rischio;
- rilevare le eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo alla concentrazione di inquinanti.

Selezione dei siti di monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato su tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che, in base alla valutazione dell'impatto di cui all'allegato II e al monitoraggio di sorveglianza, risulta rischioso di non conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. I siti di monitoraggio sono selezionati anche previa valutazione della rappresentatività dei dati ivi rilevati rispetto alla qualità del corpo o corpi idrici sotterranei interessati.

Frequenza temporale del monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono fra due programmi di monitoraggio di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni in questione, e comunque almeno una volta l'anno.

2.4.4. Rilevamento delle tendenze riguardo agli inquinanti

Per rilevare le eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo alla concentrazione degli inquinanti, e per invertirle, gli Stati membri si valgono dei dati ottenuti sia con il monitoraggio di sorveglianza che con quello operativo. È stabilito un anno o periodo di riferimento rispetto al quale calcolare le tendenze

rilevate. Queste sono calcolate per un corpo idrico sotterraneo o, se del caso, per un gruppo di corpi idrici sotterranei. L'inversione di una tendenza deve essere statisticamente dimostrata e deve essere dichiarato il grado di attendibilità associato al rilevamento.

2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Fatte salve le direttive applicabili, perché a un corpo idrico sotterraneo sia riconosciuto lo stato buono relativamente ai parametri chimici per i quali la normativa comunitaria fissa standard di qualità ambientale:

- deve essere calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei,

- a norma dell'articolo 17, la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee deve essere dimostrata dalle medie così calcolate.

Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde

scarso: rosso.

Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei cui è impressa, riguardo alle concentrazioni di un qualsiasi inquinante, una tendenza ascendente significativa e duratura dovuta all'impatto di un'attività umana. L'inversione di una di queste tendenze è segnalata sulla mappa da un punto blu.

Tali mappe sono incorporate nel piano di gestione del bacino idrografico.

Gli Stati membri inseriscono nel piano di gestione del bacino idrografico una mappa che riporta, per ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, sia lo stato quantitativo che quello chimico, secondo lo schema cromatico prescritto ai punti 2.2.4 e 2.4.5. Gli Stati membri possono evitare di fornire mappe distinte in applicazione dei punti 2.2.4 e 2.4.5, ma in tal caso devono inoltre indicare sulla mappa prevista al punto 2.4.5, secondo i requisiti di cui al medesimo punto, i corpi cui è impressa una tendenza ascendente significativa e duratura riguardo alla concentrazione di un qualsiasi inquinante o l'eventuale inversione di una tale tendenza.

Allegato VI

Elenchi degli elementi da inserire nei programmi di misure

PARTE A

Misure richieste ai sensi delle seguenti direttive:

- i) direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione
- ii) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici
- iii) direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE
- iv) direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso)
- v) direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale,
- vi) direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione
- vii) direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane
- viii) direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari
- ix) direttiva 91/676/CEE sui nitrati
- x) direttiva 92/43/CEE sugli habitat
- xi) direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

PARTE B

Segue un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure istituito dall'articolo 11, paragrafo 4.

- i) provvedimenti legislativi
- ii) provvedimenti amministrativi
- iii) strumenti economici o fiscali
- iv) accordi negoziati in materia ambientale
- v) riduzione delle emissioni
- vi) codici di buona prassi
- vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide
- viii) riduzione delle estrazioni

- ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità
- x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico
- xi) progetti di costruzione
- xii) impianti di desalinizzazione
- xiii) progetti di ripristino
- xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere
- xv) progetti educativi
- xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
- xvii) altre misure opportune

Allegato VII

Piani di gestione dei bacini idrografici

A. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono i seguenti elementi.

1. Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico, a norma dell'articolo 5 e dell'allegato II. Essa include:
 - 1.1. Per le acque superficiali:
 - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici,
 - rappresentazione cartografica delle ecoregioni e dei tipi di corpo idrico superficiale presenti nel bacino idrografico,
 - segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di corpo idrico superficiale.
 - 1.2. Per le acque sotterranee:
 - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici sotterranei.
2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, comprese:
 - stime sull'inquinamento da fonti puntuali,
 - stime sull'inquinamento da fonti diffuse, con sintesi delle utilizzazioni del suolo,
 - stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese,
 - analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque.
3. Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette, come prescritto dall'articolo 6 e dall'allegato IV.
4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati a norma di dette disposizioni per verificare lo stato delle:
 - 4.1. acque superficiali (stato ecologico e chimico);
 - 4.2. acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);
 - 4.3. aree protette.
5. Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 4 per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette, compresa in particolare la specificazione dei casi in cui è stato fatto ricorso all'articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7 e alle informazioni connesse imposte da detto articolo.
6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato III.
7. Sintesi del programma o programmi di misure adottati a norma dell'articolo 11, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.
 - 7.1. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque.
 - 7.2. Relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico in base all'articolo 9.
 - 7.3. Sintesi delle misure adottate per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 7.
 - 7.4. Sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e).
 - 7.5. Sintesi dei controlli decisi per gli scarichi in fonti puntuali e per altre attività che producono un impatto sullo stato delle acque a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i).
 - 7.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), scarichi diretti nelle acque sotterranee.
 - 7.7. Sintesi delle misure adottate a norma dell'articolo 16 sulle sostanze prioritarie.
 - 7.8. Sintesi delle misure adottate per prevenire o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale.
 - 7.9. Sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, per i corpi idrici per i quali il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 è improbabile,

7.10. Particolari delle misure supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati.

7.11. Particolari delle misure adottate per scongiurare un aumento dell'inquinamento delle acque marine a norma dell'articolo 11, paragrafo 6.

8. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto.

9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano.

10. Elenco delle autorità competenti in base all'allegato I.

11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in particolare dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i), e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V.

B. Il primo e i successivi aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico comprendono anche quanto segue:

1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del piano di gestione, compresa una sintesi delle revisioni da effettuare a norma dell'articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7;

2. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio relativi al periodo coperto dal piano precedente, e motivazione per l'eventuale mancato raggiungimento degli stessi;

3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella versione precedente del piano di gestione e non realizzate;

4. sintesi di eventuali misure supplementari temporanee adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, successivamente alla pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del bacino idrografico.

Allegato VIII

Elenco indicativo dei principali inquinanti

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e relativi composti
8. Arsenico e relativi composti
9. Biocidi e prodotti fitosanitari
10. Materia in sospensione
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)

Allegato IX

Valori limite di emissione e standard di qualità ambientale

I "valori limite" e gli "obiettivi di qualità" stabiliti nell'ambito delle direttive derivate dalla direttiva 76/464/CEE sono considerati, rispettivamente, come valori limite di emissione e standard di qualità ambientale ai fini della presente direttiva. Essi sono stabiliti dalle direttive indicate in appresso:

- i) direttiva sugli scarichi di mercurio (82/176/CEE);
- ii) direttiva sugli scarichi di cadmio (83/513/CEE);
- iii) direttiva sul mercurio (84/156/CEE);
- iv) direttiva sugli scarichi di esaclorocicloesano (84/491/CEE);
- v) direttiva sugli scarichi di talune sostanze pericolose (86/280/CEE).

Allegato X (44)*Elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque*

Numero	Numero CAS [1]	Numero UE [2]	Denominazione della sostanza prioritaria [3]	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(1)	15972-60-8	240-110-8	Alacloro	
(2)	120-12-7	204-371-1	Antracene	X
(3)	1912-24-9	217-617-8	Atrazina	
(4)	71-43-2	200-753-7	Benzene	
(5)	non applicabile	non applicabile	Difenileteri bromurati	X [4]
(6)	7440-43-9	231-152-8	Cadmio e composti	X
(7)	85535-84-8	287-476-5	Cloro alcani, C 10-13	X
(8)	470-90-6	207-432-0	Clorfenvinfos	
(9)	2921-88-2	220-864-4	Clorpirifos (Clorpirifos etile)	
(10)	107-06-2	203-458-1	1,2-dicloroetano	
(11)	75-09-2	200-838-9	Diclorometano	
(12)	117-81-7	204-211-0	Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	X
(13)	330-54-1	206-354-4	Diuron	
(14)	115-29-7	204-079-4	Endosulfan	X
(15)	206-44-0	205-912-4	Fluorantene	
(16)	118-74-1	204-273-9	Esaclorobenzene	X
(17)	87-68-3	201-765-5	Esaclorobutadiene	X
(18)	608-73-1	210-168-9	Esaclorocicloesano	X
(19)	34123-59-6	251-835-4	Isoproturon	
(20)	7439-92-1	231-100-4	Piombo e composti	
(21)	7439-97-6	231-106-7	Mercurio e composti	X
(22)	91-20-3	202-049-5	Naftalene	
(23)	7440-02-0	231-111-4	Nichel e composti	
(24)	non applicabile	non applicabile	Nonilfenoli	X [5]
(25)	non applicabile	non applicabile	Ottilfenoli [6]	
(26)	608-93-5	210-172-0	Pentaclorobenzene	X
(27)	87-86-5	201-778-6	Pentaclorofenolo	
(28)	non applicabile	non applicabile	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) [7]	X
(29)	122-34-9	204-535-2	Simazina	
(30)	non applicabile	non applicabile	Tributilstagno (composti)	X [8]
(31)	12002-48-1	234-413-4	Triclorobenzeni	
(32)	67-66-3	200-663-8	Triclorometano (cloroformio)	
(33)	1582-09-8	216-428-8	Trifluralin	X
(34)	115-32-2	204-082-0	Dicofol	X

(35)	1763-23-1	217-179-8	Acido perfluorooottansolfonico e derivati (PFOS)	X
(36)	124495-18-7	non applicabile	Chinossifen	X
(37)	non applicabile	non applicabile	Diossine e composti diossina-simili	X [9]
(38)	74070-46-5	277-704-1	Acclonifen	
(39)	42576-02-3	255-894-7	Bifenox	
(40)	28159-98-0	248-872-3	Cibutrina	
(41)	52315-07-8	257-842-9	Cipermetrina [10]	
(42)	62-73-7	200-547-7	Diclorvos	
(43)	non applicabile	non applicabile	Esabromociclododecano (HBCDD)	X [11]
(44)	76-44-8/ 1024-57-3	200-962-3/ 213-831-0	Eptacloro ed eptacloro epossido	X
(45)	886-50-0	212-950-5	Terbutrina	
[1] CAS: Chemical Abstracts Service.				
[2] Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).				
[3] Per quanto riguarda la definizione degli standard di qualità ambientale, nel caso dei gruppi di sostanze sono definite, salvo indicazioni esplicite, le singole sostanze tipiche rappresentative.				
[4] Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifenilettere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).				
[5] Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).				
[6] Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).				
[7] Compresi benzo(a)pirene (CAS 50-32-8, UE 200-028-5), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2, UE 205-883-8), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9, UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5, UE 205-893-2), ma esclusi antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco distinto.				
[8] Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).				
[9] Si riferisce ai seguenti composti:				
7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)				
10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)				
12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5'-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5'-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5'-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).				
[10] CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela di isomeri di cipermetrina, alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8), beta-cipermetrina (CAS 65731-84-2), theta-cipermetrina (CAS 71697-59-1) e zeta-cipermetrina (52315-07-8).				

[11] Si riferisce a 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (CAS 3194-55-6), α -esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β -esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ -esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).

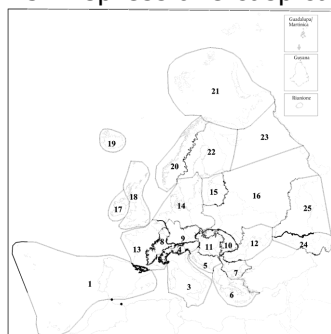
(44) Allegato aggiunto dall'allegato alla decisione n. 2455/2001/CE in base a quanto stabilito dal suo articolo 1, al quale si rimanda, successivamente sostituito dall'allegato II della direttiva 2008/105/CE e, da ultimo, così sostituito dall'allegato I della direttiva 2013/39/UE.

Allegato XI

Mappa A

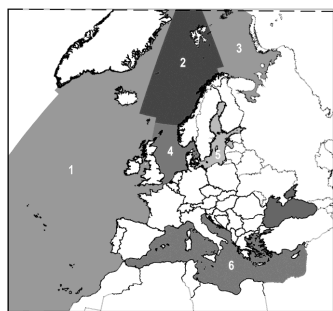
Sistema A: Ecoregioni relative a fiumi e laghi

1. Regione iberica-Macaronesia
2. Pirenei
3. Italia, Corsica e Malta
4. Alpi
5. Balcani occidentali dinarici
6. Balcani occidentali greci
7. Balcani orientali
8. Altipiani occidentali
9. Altipiani centrali
10. Carpazi
11. Bassopiani ungheresi
12. Regione del Mar Nero
13. Pianure occidentali
14. Pianure centrali
15. Regione baltica
16. Pianure orientali
17. Irlanda e Irlanda del Nord
18. Gran Bretagna
19. Islanda
20. Altre terre boreali
21. Tundra
22. Fennoscandia
23. Taiga
24. Caucaso
25. Depressione caspica



Mappa B

Sistema A: Ecoregioni relative ad acque di transizione ed acque costiere



1. Oceano Atlantico
2. Mare di Norvegia
3. Mare di Baltico
4. Mare del Nord
5. Mare Rosso
6. Mare Mediterraneo

Dichiarazione della Commissione

Nella relazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione inserirà, con l'assistenza degli Stati membri, uno studio costi-benefici.

Parlamento Europeo**Dir. 23/10/2007, n. 2007/60/CE****DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.****Pubblicata nella G.U.U.E. 6 novembre 2007, n. L 288.**

Epigrafe

Premessa

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

CAPO II

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 4

Articolo 5

CAPO III

MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 6

CAPO IV

PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 7

Articolo 8

CAPO V

COORDINAMENTO CON LA DIRETTIVA 2000/60/CE, INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 9

Articolo 10

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONI

Articolo 11

Articolo 12

CAPO VII

MISURE TRANSITORIE

Articolo 13

CAPO VIII

RIESAMI, RELAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

ALLEGATO

Dir. 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE (1)
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (2) (3) (4).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 novembre 2007, n. L 288.

(2) Termine di recepimento: 26 novembre 2009. Direttiva recepita con D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.

(3) La presente direttiva è entrata in vigore il 26 novembre 2007.

(4) Testo rilevante ai fini del SEE.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
 vista la proposta della Commissione,
 visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),
 deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),
 considerando quanto segue:

(1) Le alluvioni possono provocare vittime, l'evacuazione di persone e danni all'ambiente, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità.

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi.

(3) Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile ma, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico.

(4) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, introduce l'obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali di tale direttiva, né questa tiene conto dei futuri mutamenti dei rischi di alluvioni derivanti dai cambiamenti climatici.

(5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Gestione dei rischi di inondazione - Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni» del 12 luglio 2004 presenta un'analisi e un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvioni a livello comunitario e afferma che un'azione concertata e coordinata a livello comunitario apporterebbe un notevole valore aggiunto e migliorerebbe il livello globale di protezione contro le alluvioni.

(6) Oltre al coordinamento tra gli Stati membri, l'efficace prevenzione e mitigazione delle alluvioni richiede la cooperazione con i paesi terzi. Questo è in linea con la direttiva 2000/60/CE e i principi internazionali di gestione del rischio di alluvioni sviluppati segnatamente nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE del Consiglio, e con i successivi accordi di applicazione.

(7) La decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, mobilita supporto e assistenza da parte degli Stati membri in caso di emergenze gravi, comprese le alluvioni. La protezione civile può dare risposte adeguate alle popolazioni colpite e migliorarne la preparazione e la capacità di far fronte a queste calamità.

(8) A norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, è possibile erogare tempestivamente un aiuto finanziario in caso di grave calamità per far sì che gli abitanti, le aree naturali, le regioni e i paesi colpiti possano tornare a condizioni il più normali possibile. Tuttavia, questi interventi del Fondo riguardano solo le operazioni di emergenza e non le fasi che la precedono.

(9) Nell'elaborare le politiche relative agli usi idrici e territoriali, gli Stati membri e la Comunità dovrebbero tenere conto degli impatti potenziali che tali politiche potrebbero avere sui rischi di alluvioni e sulla gestione dei medesimi.

(10) Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene repentine, le alluvioni urbane e le inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni possono inoltre variare da un paese o da una regione all'altra della Comunità. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvioni dovrebbero essere stabiliti dagli stessi Stati membri e tener conto delle condizioni locali e regionali.

(11) In alcune zone della Comunità si potrebbe ritenere che i rischi di alluvioni non siano significativi, ad esempio nel caso di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologico. In ogni distretto idrografico o unità di gestione dovrebbero essere valutati i rischi di alluvioni e la necessità di ulteriori azioni, quali le valutazioni dei potenziali di protezione contro le alluvioni.

(12) Per poter disporre di un efficace strumento d'informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio di alluvioni è necessario prevedere l'elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni in cui siano riportate le potenziali conseguenze negative associate ai vari scenari di alluvione, comprese informazioni sulle potenziali fonti di inquinamento ambientale a seguito di alluvioni. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero valutare le attività che determinano un aumento dei rischi di alluvioni.

(13) Per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nell'area interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici e promuovendo la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria. In particolare, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure o dall'intraprendere azioni atte ad aumentare significativamente il rischio di alluvioni in altri Stati membri, a meno che tali misure siano state coordinate e gli Stati membri interessati abbiano trovato una soluzione concordata.

(14) I piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. Al fine di conferire maggiore spazio ai fiumi, tali piani dovrebbero comprendere, ove possibile, il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali, nonché misure volte a prevenire e a ridurre i danni alla salute umana, all'ambiente, al patrimonio culturale e all'attività economica. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, se necessario, aggiornati, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

(15) Il principio di solidarietà è estremamente importante nel contesto della gestione del rischio di alluvioni. Esso dovrebbe spronare gli Stati membri a trovare un'equa ripartizione delle responsabilità, quando misure riguardanti la gestione del rischio di alluvione lungo i corsi d'acqua sono decise collettivamente nell'interesse comune.

(16) Per evitare attività superflue e al fine di conseguire gli obiettivi e adempiere agli obblighi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare le valutazioni preliminari del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni nonché i piani di gestione di tale rischio già esistenti.

(17) L'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della presente direttiva e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse.

(18) Gli Stati membri dovrebbero basare le loro valutazioni, le loro mappe e i loro piani sulle «migliori pratiche» e sulle «migliori tecnologie disponibili» appropriate, che non comportino costi eccessivi, nel campo della gestione dei rischi di alluvioni.

(19) Se un corpo idrico presenta vari utilizzi per diverse forme di attività umane sostenibili (ad esempio la gestione del rischio di alluvioni, l'ecologia, la navigazione interna o la produzione di energia idroelettrica) e se tali utilizzi presentano ripercussioni sul corpo idrico in questione, la direttiva 2000/60/CE prevede, all'articolo 4, un processo chiaro e trasparente per trattare di tali utilizzi e ripercussioni, tra cui l'eventuale deroga alla realizzazione degli obiettivi di «buono stato» delle acque o di «non deterioramento». La direttiva 2000/60/CE prevede inoltre, all'articolo 9, il recupero dei costi.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(21) In particolare, la Commissione ha il potere di adeguare l'allegato ai progressi scientifici e tecnici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis*, della decisione 1999/468/CE.

(22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare intende promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(23) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di un quadro per i provvedimenti volti a ridurre i rischi di danni provocati dalle alluvioni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del

trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) In conformità ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e al protocollo sull'applicazione di detti principi accluso al trattato e in considerazione delle capacità di cui dispongono gli Stati membri, andrebbe garantito un elevato grado di flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e la responsabilità delle autorità.

(25) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(5) GU C 195 del 18.8.2006, pag. 37.

(6) Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2006 (GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 123), posizione comune del Consiglio del 23 novembre 2006 (GU C 311 E del 19.12.2006, pag. 10) e posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007. Decisione del Consiglio del 18 settembre 2007.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di «fiume», «bacino idrografico», «sottobacino» e «distretto idrografico» di cui all'articolo 2, della direttiva 2000/60/CE, si applicano le seguenti definizioni:

1) «alluvione»: l'allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d'acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone costiere e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari;

2) «rischio di alluvioni»: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica derivanti da tale evento.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri ricorrono alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2000/60/CE.

2. Tuttavia, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono:

a) nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE;

b) individuare talune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un'unità di gestione diversa da quelle assegnate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

In tali casi gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 maggio 2010, le informazioni di cui all'allegato I, della direttiva 2000/60/CE. A tal fine ogni riferimento alle autorità competenti e ai distretti idrografici è considerato come riferimento alle autorità competenti e all'unità di gestione di cui al presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al presente paragrafo entro tre mesi dalla data in cui esse hanno effetto.

CAPO II
VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 4

1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare le conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali. Essa comprende almeno i seguenti elementi:

a) mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio;

b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell'inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;

c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative;

e, in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri, comprende:

d) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d'acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione delle acque, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle alluvioni, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

3. Nel caso dei distretti idrografici internazionali o delle unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), condivisi con altri Stati membri, gli Stati membri garantiscono che lo scambio delle pertinenti informazioni avvenga tra le autorità competenti interessate.

4. Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2011.

Articolo 5

1. In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi.

2. L'individuazione di cui al paragrafo 1 di una zona nell'ambito di un distretto idrografico internazionale o di un'unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), condivisa con un altro Stato membro viene coordinata tra gli Stati membri interessati.

CAPO III
MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 6

1. Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1.

2. L'elaborazione di mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni per le zone di cui all'articolo 5 condivise con altri Stati membri è preceduta da uno scambio di informazioni preliminare tra gli Stati membri interessati.

3. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:
 - a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
 - b) media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile $\geq$ cento anni);
 - c) elevata probabilità di alluvioni, se opportuno.
4. Per ciascuno degli scenari di cui al paragrafo 3 è necessario indicare i seguenti elementi:
 - a) portata della piena;
 - b) profondità delle acque o, se del caso, livello delle acque;
 - c) se opportuno, velocità del flusso o flusso d'acqua considerato.
5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell'ambito degli scenari di cui al paragrafo 3 ed espresse in termini di:
 - a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
 - b) tipo di attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;
 - c) impianti di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate nell'allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della direttiva 2000/60/CE;
 - d) altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come l'indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche e informazioni su altre notevoli fonti di inquinamento.
6. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione, l'elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).
7. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, l'elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).
8. Gli Stati membri provvedono a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2013.

CAPO IV PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 7

1. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo.
2. Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione.
3. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del paragrafo 2 nonché gli elementi indicati nell'allegato, parte A.
I piani di gestione del rischio di alluvioni tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali, gli obiettivi ambientali dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.
- I piani di gestione del rischio di alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento di ritenzione delle acque nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.
4. In linea con il principio di solidarietà, i piani di gestione del rischio di alluvioni stabiliti in uno Stato membro non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, aumentano considerevolmente il rischio di alluvioni a monte o a valle di altri paesi dello stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano state coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati membri interessati nel quadro dell'articolo 8.

5. Gli Stati membri provvedono a ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015.

Articolo 8

1. Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano predisposti un unico piano di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico.

2. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ricadono interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza di tali piani, gli Stati membri predispongono piani di gestione del rischio di alluvioni che comprendano almeno le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio, per quanto possibile coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.

3. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), si estendano oltre i confini comunitari, gli Stati membri si adoperano per predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale; se ciò non fosse possibile, per le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio si applica il paragrafo 2.

4. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono integrati, se ritenuto opportuno dai paesi che condividono un sottobacino, da piani di gestione del rischio di alluvioni più dettagliati, coordinati a livello di sottobacini internazionali.

5. Se uno Stato membro individua un problema avente un impatto sulla gestione dei rischi di alluvioni delle proprie acque che non riesce a risolvere autonomamente, esso può sottoporlo alla Commissione o ad ogni altro Stato membro interessato avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

La Commissione dà una risposta alle relazioni e alle raccomandazioni degli Stati membri entro un termine di sei mesi.

CAPO V

COORDINAMENTO CON LA DIRETTIVA 2000/60/CE, INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l'applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. In particolare:

1) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE;

2) l'elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi;

3) la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall'articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 10

1. Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni.

2. Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui al capo IV.

CAPO VI MISURE DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONI

Articolo 11

1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, formati tecnici per l'elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici destinati alla Commissione. I formati tecnici dovrebbero essere adottati almeno due anni prima delle date indicate rispettivamente nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8, e nell'articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto delle attuali norme nonché dei formati elaborati negli atti comunitari pertinenti.

2. La Commissione, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l'aggiornamento, può adeguare l'allegato al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

CAPO VII MISURE TRANSITORIE

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4 per i bacini idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno:

a) già effettuato una valutazione del rischio che li porta alla conclusione, prima del 22 dicembre 2010, che esista un potenziale rischio significativo di alluvioni o che si possa ritenere probabile che questo si generi, dando luogo all'individuazione della zona tra quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1; oppure

b) deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e di stabilire piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni equivalente ai requisiti dell'articolo 6.

3. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, purché il contenuto di tali piani sia equivalente ai requisiti prescritti all'articolo 7.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo l'articolo 14.

CAPO VIII RIESAMI, RELAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, è riesaminata e, se del caso, aggiornata entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.
2. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni.
3. Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni.
4. I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 nonché il loro riesame e, eventualmente, gli aggiornamenti entro tre mesi dalle date indicate, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8, nell'articolo 7, paragrafo 5, e nell'articolo 14.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 e mettono a disposizione le pertinenti informazioni al riguardo entro le date indicate, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8 e nell'articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni. Nell'elaborare la relazione si tiene conto degli impatti dei cambiamenti climatici.

Articolo 17

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 novembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 23 ottobre 2007.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
M. LOBO ANTUNES

ALLEGATO**A. Piani di gestione del rischio di alluvioni****I. Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni:**

1) conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dal capo II sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico o dell'unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che delimita le zone individuate all'articolo 5, paragrafo 1, che sono oggetto di questo piano di gestione del rischio di alluvioni;

2) mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte a norma del capo III o già esistenti conformemente all'articolo 13 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;

3) descrizione degli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;

4) sintesi delle misure e relativo ordine di priorità intese a raggiungere gli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 7, e delle misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti comunitari, comprese le direttive del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e 96/82/CE, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e la direttiva 2000/60/CE;

5) qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, definita dagli Stati membri interessati, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

II. Descrizione dell'attuazione del piano:

1) descrizione dell'ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;

2) sintesi delle misure/azioni adottate per informare e consultare il pubblico;

3) elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.

B. Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:

1) eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 14;

2) valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

3) descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni che erano state programmate e non sono state poste in essere;

4) descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.

Parlamento Europeo**Dir. 17/06/2008, n. 2008/56/CE****DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).****Pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164.**

Epigrafe

Premessa

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto*Articolo 2 *Ambito di applicazione*Articolo 3 *Definizioni*Articolo 4 *Regioni e sottoregioni marine*Articolo 5 *Strategie per l'ambiente marino*Articolo 6 *Cooperazione regionale*Articolo 7 *Autorità competenti*

CAPO II

STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PREPARAZIONE

Articolo 8 *Valutazione*Articolo 9 *Definizione di buono stato ecologico*Articolo 10 *Definizione di traguardi ambientali*Articolo 11 *Programmi di monitoraggio*Articolo 12 *Comunicazioni e valutazione della Commissione*

CAPO III

STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PROGRAMMI DI MISURE

Articolo 13 *Programmi di misure*Articolo 14 *Eccezioni*Articolo 15 *Raccomandazioni per un'azione comunitaria*Articolo 16 *Comunicazioni e valutazione della Commissione*

CAPO IV

AGGIORNAMENTO, RELAZIONI E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 17 *Aggiornamento*Articolo 18 *Relazioni intermedie*Articolo 19 *Consultazione e informazione del pubblico*Articolo 20 *Relazioni della Commissione*Articolo 21 *Relazione sui progressi realizzati nelle zone protette*Articolo 22 *Finanziamento comunitario*Articolo 23 *Riesame della presente direttiva*

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 *Adeguamenti tecnici*Articolo 25 *Comitato di regolamentazione*

Articolo 26 *Attuazione*

Articolo 27 *Entrata in vigore*

Articolo 28 *Destinatari*

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

ALLEGATO V

ALLEGATO VI

Dir. 17 giugno 2008, n. 2008/56/CE (1)

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (2) (3) (4).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164.

(2) Termine di recepimento: 15 luglio 2010. La presente direttiva è stata recepita con D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190.

(3) La presente direttiva è entrata in vigore il 15 luglio 2008.

(4) Testo rilevante ai fini del SEE.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),
visto il parere del Comitato delle regioni (6),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (7),
considerando quanto segue:

(1) Le acque marine soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea includono le acque del Mar Mediterraneo, del Mar Baltico, del Mar Nero e dell'Oceano Atlantico nordorientale, comprese le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

(2) È evidente che le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo elevate e che la Comunità ha l'esigenza di ridurre il suo impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti.

(3) L'ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi. A tale proposito la presente direttiva dovrebbe, fra l'altro, promuovere l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea.

(4) In conformità della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è stata sviluppata una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino volta a promuovere l'uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini.

(5) È opportuno orientare lo sviluppo e l'attuazione della strategia tematica verso la preservazione degli ecosistemi marini. Tale approccio dovrebbe includere le aree protette e riguardare tutte le attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino.

(6) L'istituzione di zone marine protette, comprendenti zone già designate o da designare nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (di seguito «direttiva Habitat»), nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (di seguito «direttiva Uccelli selvatici») e negli accordi internazionali o regionali di cui la Comunità europea o gli Stati membri interessati sono parti contraenti, costituisce un importante contributo al conseguimento di un buono stato ecologico nell'ambito della presente direttiva.

(7) L'istituzione di tali zone protette in virtù della presente direttiva costituirà un passo importante verso il rispetto degli impegni assunti al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e nel contesto della convenzione

sulla diversità biologica, approvata dalla decisione 93/626/CEE del Consiglio, e contribuirà alla creazione di reti coerenti e rappresentative di tali zone.

(8) Nell'applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini, occorre innanzi tutto conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino nella Comunità, continuare a proteggerlo e preservarlo ed evitarne qualsiasi ulteriore degrado.

(9) Per realizzare tali obiettivi occorre un quadro legislativo trasparente e coerente. Tale quadro dovrebbe contribuire alla coerenza delle diverse politiche e promuovere l'integrazione delle preoccupazioni ambientali in altre politiche, quali la politica comune della pesca, la politica agricola comune ed altre pertinenti politiche comunitarie. Il quadro legislativo dovrebbe fornire un quadro globale d'azione e far sì che le azioni adottate siano coordinate, coerenti e ben integrate in relazione a quelle previste da altri atti normativi comunitari e accordi internazionali.

(10) La diversità delle condizioni, dei problemi e delle esigenze delle varie regioni o sottoregioni marine che compongono l'ambiente marino nella Comunità richiede soluzioni differenziate e specifiche. Di tale diversità si dovrebbe tener conto in tutte le fasi di preparazione delle strategie per l'ambiente marino, ma soprattutto durante la formulazione, la pianificazione e l'attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino comunitario a livello delle regioni e sottoregioni marine.

(11) Ogni Stato membro dovrebbe pertanto elaborare per le proprie acque marine una strategia per l'ambiente marino che, benché specificamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. Le strategie per l'ambiente marino dovrebbero condurre alla realizzazione di programmi di misure finalizzati al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico. Tuttavia, non dovrebbe essere fatto obbligo agli Stati membri di adottare misure specifiche qualora non esista un rischio significativo per l'ambiente marino o qualora i costi siano sproporzionati tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino, purché la decisione di non intervenire sia adeguatamente motivata.

(12) Le acque costiere, compresi il fondale e il sottosuolo, costituiscono parte integrante dell'ambiente marino e, in quanto tali, dovrebbero a loro volta rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, o in altra normativa comunitaria, onde assicurare la complementarietà evitando nel contempo inutili sovrapposizioni.

(13) Data la natura transfrontaliera dell'ambiente marino, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Dal momento che le regioni o sottoregioni marine sono condivise sia con altri Stati membri che con paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per porre in essere uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. Ove ciò sia praticabile e appropriato, per garantire tale coordinamento ci si dovrebbe avvalere delle strutture istituzionali esistenti nelle regioni o sottoregioni marine, in particolare delle convenzioni marittime regionali.

(14) Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva in cui lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente dovrebbero adoperarsi per concordare un piano d'azione che comprenda l'avvio anticipato dei programmi di misure. In tali casi, la Commissione dovrebbe essere invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l'ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

(15) Non tutti gli Stati membri possiedono acque marine ai sensi della presente direttiva e, pertanto, l'effetto delle disposizioni in essa contenute che riguardano esclusivamente gli Stati membri che hanno acque marine dovrebbe essere limitato a tali Stati membri.

(16) Poiché un'azione a livello internazionale è indispensabile al fine di ottenere cooperazione e coordinamento, è opportuno che la presente direttiva rafforzi ulteriormente la coerenza dell'intervento della Comunità e degli Stati membri nell'ambito di accordi internazionali.

(17) Sia la Comunità sia gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) approvata dalla decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, dell'UNCLOS e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parti XI della convenzione. È quindi opportuno che la presente direttiva tenga pienamente conto degli obblighi che incombono alla Comunità e agli Stati membri in virtù di tali accordi. Oltre alle disposizioni applicabili alle acque marine delle parti contraenti, l'UNCLOS comprende l'obbligo generale di assicurare che le attività condotte sotto la giurisdizione o il controllo di una parte non provochino danni al di là delle sue acque marine, e di evitare di trasferire il danno o il rischio da una zona all'altra e di trasformare un tipo di inquinamento in un altro.

(18) La presente direttiva dovrebbe inoltre corroborare la posizione forte assunta dalla Comunità nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica in ordine alla necessità di arrestare la perdita della diversità biologica, garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina e istituire una rete mondiale di zone marine protette entro il 2012. Essa dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della settima conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, che ha adottato un programma di lavoro articolato sulla biodiversità marina e costiera, con una serie di scopi, traguardi e attività volti ad arrestare la perdita della diversità biologica a livello nazionale, regionale e mondiale e ad assicurare che gli ecosistemi marini possano costituire una fonte di beni e servizi, e un programma di lavoro sulle zone protette destinato a istituire e a mantenere entro il 2012 sistemi ecologicamente rappresentativi di zone marine protette. Un progresso significativo in questa direzione sarà realizzato con l'obbligo per gli Stati membri di designare i siti Natura 2000 in virtù delle direttive Uccelli selvatici e Habitat.

(19) La presente direttiva dovrebbe contribuire all'adempimento degli obblighi e degli importanti impegni della Comunità e degli Stati membri nell'ambito di numerosi altri accordi internazionali pertinenti relativi alla protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento: la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, approvata dalla decisione 94/157/CE del Consiglio, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, approvata dalla decisione 98/249/CE del Consiglio, compreso il suo nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marina e la relativa appendice 3, approvati dalla decisione 2000/340/CE del Consiglio, la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, approvata dalla decisione 77/585/CEE del Consiglio e le sue modifiche del 1995, approvate dalla decisione 1999/802/CE del Consiglio, nonché il suo protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, approvato dalla decisione 83/101/CEE del Consiglio, e le sue modifiche del 1996, approvate dalla decisione 1999/801/CE del Consiglio. La presente direttiva dovrebbe inoltre contribuire all'adempimento degli obblighi degli Stati membri nell'ambito della convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento, in virtù della quale essi hanno assunto impegni importanti in materia di protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento e della quale la Comunità non è ancora parte ma per la quale gode dello status di osservatore.

(20) I paesi terzi con acque marine nella stessa regione o sottoregione marina di uno Stato membro dovrebbero essere invitati a partecipare al processo previsto dalla presente direttiva, facilitando in tal modo il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata.

(21) Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva è essenziale garantire l'integrazione degli obiettivi di conservazione, delle misure di gestione e delle attività di monitoraggio e valutazione previste per le misure di protezione spaziale, come le zone speciali di conservazione, le zone speciali di protezione o le zone marine protette.

(22) Occorre anche considerare la biodiversità e il potenziale di ricerca marina associato agli ambienti in acque profonde.

(23) Per essere efficaci, i programmi di misure attuati nell'ambito delle strategie per l'ambiente marino dovrebbero essere basati su una conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente marino in una determinata zona ed essere quanto più possibile rispondenti ai bisogni delle acque in questione di ogni Stato membro, nel rispetto della prospettiva più ampia della regione o sottoregione marina interessata. È pertanto necessario provvedere alla messa a punto a livello nazionale di un quadro adeguato, che includa la ricerca marina e le operazioni di monitoraggio, atto a consentire un'elaborazione consapevole delle politiche. A livello comunitario il sostegno alla ricerca correlata dovrebbe essere costantemente contemplato nelle politiche di ricerca e sviluppo. Il riconoscimento delle questioni relative all'ambiente marino nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo è una misura importante in tale direzione.

(24) Come prima misura verso la preparazione di un programma di misure gli Stati membri di una stessa regione o sottoregione marina dovrebbero analizzare gli elementi o le caratteristiche delle loro acque marine e le pressioni e gli impatti sulle stesse, identificando le principali pressioni e gli impatti cui sono sottoposte, l'analisi economica e sociale della loro utilizzazione e del costo del degrado dell'ambiente marino. Come base per le loro analisi essi possono utilizzare le valutazioni già effettuate nel contesto delle convenzioni marine regionali.

(25) Alla luce di tali analisi gli Stati membri dovrebbero quindi definire una serie di requisiti di buono stato ecologico applicabili alle loro acque marine. A tal fine è opportuno prevedere l'elaborazione di criteri e norme metodologiche per garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Tali criteri e norme dovrebbero essere sviluppati coinvolgendo tutte le parti interessate.

(26) La tappa successiva verso il conseguimento di un buono stato ecologico dovrebbe essere la definizione di traguardi ambientali e di programmi di monitoraggio per una valutazione continua che consentano di valutare periodicamente lo stato delle acque marine interessate.

(27) Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire e attuare programmi di misure volti a conseguire o mantenere un buono stato ecologico nelle acque in questione, nel rispetto dei vigenti requisiti comunitari e internazionali e delle necessità della regione o sottoregione marina considerata. Tali misure dovrebbero essere elaborate sulla base del principio di precauzione, del principio dell'azione preventiva, del principio di correzione del danno ambientale in via prioritaria alla fonte e del principio «chi inquina paga».

(28) Data la necessità di un'azione mirata, è opportuno che gli Stati membri adottino le succitate misure. Affinché l'azione sia omogenea in tutta la Comunità e conforme agli impegni assunti a livello internazionale, è indispensabile che gli Stati membri comunichino alla Commissione le misure adottate, onde consentire alla Commissione di valutare la coerenza delle azioni effettuate nella regione o sottoregione marina interessata e, se opportuno, di fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

(29) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino. Tuttavia, occorre riconoscere che conseguire o mantenere un buono stato ecologico sotto tutti gli aspetti può non essere possibile in tutte le acque marine entro il 2020. Pertanto, per ragioni di equità e di fattibilità è opportuno regolamentare i casi di impossibilità per uno Stato membro di giungere al pieno conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti o di conseguire o mantenere un buono stato ecologico.

(30) In tale contesto è opportuno prevedere due casi particolari. Il primo caso particolare si verifica quando uno Stato membro non è in grado di realizzare i propri traguardi ambientali a motivo di un'azione o di un'omissione non imputabile allo Stato membro interessato, vuoi per cause naturali o di forza maggiore, vuoi a seguito di provvedimenti adottati dallo stesso Stato membro per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, vuoi perché le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti. Lo Stato membro in questione dovrebbe

giustificare le ragioni che lo inducono a ritenere che si sia verificato un siffatto caso particolare e identificare la zona interessata e dovrebbe adottare opportune misure ad hoc per continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedendo l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine colpite ed attenuando l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata.

(31) Il secondo caso particolare si verifica quando uno Stato membro identifica un problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle sue acque marine, o addirittura su quello dell'intera regione o sottoregione marina interessata, ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale o che è connesso con un'altra politica comunitaria o con un accordo internazionale. In un caso di questo tipo è opportuno disporre che la Commissione sia informata nel quadro della comunicazione dei programmi di misure e, qualora sia necessaria un'azione comunitaria, che alla Commissione ed al Consiglio siano rivolte appropriate raccomandazioni.

(32) Tuttavia, la flessibilità applicata in casi particolari dovrebbe essere soggetta a un controllo a livello comunitario. Pertanto, nel primo caso particolare è opportuno che si verifichi attentamente l'efficacia delle misure ad hoc eventualmente adottate. Inoltre, in caso di provvedimenti attuati dallo Stato membro per motivi imperativi di interesse generale, la Commissione dovrebbe valutare se le eventuali modifiche o alterazioni dell'ambiente marino che ne conseguono non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Qualora la Commissione ritenga che le misure previste non siano sufficienti o adeguate per garantire un'azione coerente in tutta la regione o sottoregione marina interessata, dovrebbe fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

(33) Nel secondo caso particolare la Commissione dovrebbe esaminare la questione e rispondere entro sei mesi. Nel presentare le relative proposte al Parlamento europeo ed al Consiglio, la Commissione, se opportuno, dovrebbe tener conto delle raccomandazioni dello Stato membro interessato.

(34) In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e dato che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti possono variare in funzione dell'evoluzione delle varie attività umane e dell'impatto dei cambiamenti climatici, è essenziale riconoscere che la determinazione di un buono stato ecologico può dover essere adeguata nel corso del tempo. È quindi opportuno che i programmi di misure per la protezione e la gestione dell'ambiente marino siano flessibili e capaci di adattamento e tengano conto degli sviluppi scientifici e tecnologici. E pertanto opportuno prevedere l'aggiornamento periodico delle strategie per l'ambiente marino.

(35) È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione dei programmi di misure e dei relativi aggiornamenti, nonché la presentazione alla Commissione di relazioni intermedie che illustrino i progressi realizzati nell'attuazione di tali programmi.

(36) Per assicurare la partecipazione attiva del pubblico alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino si dovrebbe prevedere la divulgazione delle opportune informazioni sui vari elementi che le compongono o sui relativi aggiornamenti, nonché, se richiesto, delle pertinenti informazioni utilizzate per l'elaborazione di tali strategie conformemente alla normativa comunitaria sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

(37) La Commissione dovrebbe presentare, entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure e comunque non oltre il 2019, una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva. Le successive relazioni della Commissione dovrebbero essere pubblicate ogni sei anni.

(38) Conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), è opportuno prevedere l'adozione di norme metodologiche in materia di valutazione dello stato dell'ambiente marino, monitoraggio e traguardi ambientali, nonché l'adozione dei formati tecnici utilizzati per la trasmissione e l'elaborazione dei dati.

(39) Le misure volte a disciplinare la gestione della pesca possono essere adottate sulla base di pareri scientifici nell'ambito della politica comune della pesca, quale definita nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, compresa la chiusura totale di talune zone alle attività di pesca, per permettere il mantenimento o il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi e, se del caso, per proteggere, tra l'altro, le zone di riproduzione, allevamento e alimentazione. Gli scarichi e le emissioni derivanti dall'utilizzo di materiale radioattivo sono disciplinati dagli articoli 30 e 31 del trattato Euratom ed esulano pertanto dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(40) La politica comune della pesca, anche nel quadro della prossima riforma, dovrebbe tener conto dell'impatto ambientale della pesca e degli obiettivi della presente direttiva.

(41) Qualora ritengano auspicabile un'azione nei succitati settori o in altri settori collegati ad un'altra politica comunitaria o ad un accordo internazionale, gli Stati membri dovrebbero presentare appropriate raccomandazioni per un'azione comunitaria.

(42) Le gravi preoccupazioni ambientali, in particolare quelle legate al cambiamento climatico, per quanto concerne le acque artiche, un ambiente marino vicino che riveste particolare importanza per la Comunità, devono essere valutate dalle istituzioni comunitarie e possono richiedere un'azione per garantire la protezione ambientale dell'Artico.

(43) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la protezione e la preservazione dell'ambiente marino, la prevenzione del degrado e, laddove possibile, il ripristino nelle zone in cui abbia subito danni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell'entità e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è

necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44) I programmi di misure e le conseguenti azioni intraprese dagli Stati membri dovrebbero basarsi su un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane e sui principi a cui si fa riferimento nell'articolo 174 del trattato, in particolare sul principio di precauzione.

(45) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (8), in particolare l'articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l'integrazione di un livello elevato di tutela dell'ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell'Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

(46) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(47) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati III, IV e V della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

(48) La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di stabilire criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare, nonché di adottare specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(5) GU C 185 del 18.8.2006, pag. 20.

(6) (2) GU C 206 del 29.8.2006, pag. 5.

(7) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86), posizione comune del Consiglio del 23 luglio 2007 (GU C 242 E 16.10.2007, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007. Decisione del Consiglio del 14 maggio 2008.

(8) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva istituisce un quadro all'interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020.

2. A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l'ambiente marino intese a:

a) proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;

b) prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento quale definito all'articolo 3, paragrafo 8, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.

3. Le strategie per l'ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

4. La presente direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle preoccupazioni ambientali negli stessi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, e tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina.
2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «acque marine»:

a) acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, in conformità dell'UNCLOS, escluse le acque adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell'allegato II del trattato e ai dipartimenti e alle collettività territoriali francesi d'oltremare;

e

b) acque costiere quali definite nella direttiva 2000/60/CE, il loro fondale e sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria;

2) «regione marina»: regione di cui all'articolo 4. Le regioni e sottoregioni marine sono designate per agevolare l'attuazione della presente direttiva e sono determinate tenendo conto dei fattori idrologici, oceanografici e biogeografici;

3) «strategia per l'ambiente marino»: strategia da sviluppare e attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all'articolo 5;

4) «stato ecologico»: stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all'interno o all'esterno della zona considerata;

5) «buono stato ecologico»: stato ecologico delle acque marine tale per cui queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l'utilizzo dell'ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future, vale a dire:

a) la struttura, le funzioni e i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, assieme ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentono a detti ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana. Le specie e gli habitat marini sono protetti, viene evitata la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana e le diverse componenti biologiche funzionano in modo equilibrato;

b) le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà derivanti dalle attività umane nella zona interessata, sostengono gli ecosistemi come sopra descritto. Gli apporti antropogenici di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino non causano effetti inquinanti.

Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione marina di cui all'articolo 4, in base ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I. Per conseguire un buono stato ecologico, si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico;

6) «criteri»: caratteristiche tecniche distintive strettamente collegate a descrittori qualitativi;

7) «traguardo ambientale»: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni auspiccate dei diversi componenti delle acque marine e di pressioni e impatti sulle stesse, relativamente a ciascuna regione o sottoregione marina. I traguardi ambientali sono fissati in conformità dell'articolo 10;

8) «inquinamento»: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo e una riduzione della funzione ricreativa dell'ambiente marino o, in generale, il deterioramento dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;

9) «cooperazione regionale»: cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, paesi terzi che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;

10) «convenzioni marittime regionali»: convenzioni internazionali o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi che si prefiggono la protezione dell'ambiente marino delle regioni marine di cui all'articolo 4, quali la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale e la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

Articolo 4

Regioni e sottoregioni marine

1. Gli Stati membri, nell'adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva, tengono in debita considerazione il fatto che le acque marine soggette alla loro sovranità o giurisdizione formano parte integrante delle seguenti regioni marine:

- a) Mar Baltico;
- b) Oceano Atlantico nordorientale;
- c) Mar Mediterraneo;
- d) Mar Nero.

2. Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni, a livello opportuno, delle acque marine di cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

- a) nell'Oceano Atlantico nordorientale:
 - i) il grande Mare del Nord, compreso il Kattegat, e il Canale della Manica;
 - ii) il Mar Celtico;
 - iii) il Golfo di Biscaglia e la costa iberica;
 - iv) nell'Oceano Atlantico, la regione biogeografica macaronesica, costituita dalle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie;
- b) nel Mar Mediterraneo:
 - i) il Mar Mediterraneo occidentale;
 - ii) il Mare Adriatico;
 - iii) il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale;
 - iv) il Mar Egeo orientale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data prevista all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite, che potranno tuttavia rivedere al termine della valutazione iniziale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Articolo 5

Strategie per l'ambiente marino

1. Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una strategia per l'ambiente marino per le sue acque marine in base al piano d'azione indicato al paragrafo 2, lettere a) e b).

2. Gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che, entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi delle strategie per l'ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano coerenti e coordinati in tutta la regione o sottoregione marina interessata, conformemente al seguente piano d'azione per il quale gli Stati membri interessati si sforzano di seguire un'impostazione comune:

- a) preparazione:
 - i) entro il 15 luglio 2012: valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell'articolo 8;
 - ii) entro il 15 luglio 2012: definizione del buono stato ecologico delle acque considerate, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;
 - iii) entro il 15 luglio 2012: definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1;
 - iv) entro il 15 luglio 2014: salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1;
- b) programma di misure:
 - i) entro il 2015, elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3;
 - ii) entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i), in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10.

3. Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva, qualora lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente, dovrebbero elaborare un piano d'azione, conformemente al paragrafo 1, che comprenda l'avvio anticipato dei programmi

di misure, nonché eventuali misure protettive più restrittive, purché ciò non impedisca il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico in un'altra regione o sottoregione marina. In tali casi:

a) gli Stati membri interessati informano la Commissione del calendario riveduto e agiscono di conseguenza;

b) la Commissione è invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l'ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

Articolo 6

Cooperazione regionale

1. Al fine di conseguire il coordinamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione delle strategie per l'ambiente marino, gli Stati membri, all'interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano, avvalendosi dei pertinenti consessi internazionali, tra cui rientrano i meccanismi e le strutture delle convenzioni marittime regionali, per coordinare i loro interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione marina.

In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività pertinenti elaborati nell'ambito di strutture risultanti da accordi internazionali, quali le convenzioni marittime regionali. Il coordinamento e la cooperazione sono estesi, se del caso, a tutti gli Stati membri situati nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina, inclusi i paesi senza sbocco al mare, al fine di permettere agli Stati membri situati in detta regione o sottoregione marina di adempiere agli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva, avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 2000/60/CE.

Articolo 7

Autorità competenti

1. Entro il 15 luglio 2010 gli Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina interessata l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine.

Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell'allegato II.

Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l'elenco delle loro autorità competenti per quanto riguarda gli organismi internazionali di cui sono parti e che sono pertinenti per l'attuazione della presente direttiva.

Anche gli Stati membri il cui territorio è situato nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina designano l'autorità o le autorità competenti per la cooperazione e il coordinamento di cui all'articolo 6.

2. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

CAPO II

STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PREPARAZIONE

Articolo 8

Valutazione

1. Per ciascuna regione o sottoregione marina, gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale delle loro acque marine che tiene conto dei dati esistenti, ove disponibili, e contiene:

a) un'analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque, realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati alla tabella 1 dell'allegato III e comprendente le caratteristiche fisico-chimiche, i tipi di habitat, le caratteristiche biologiche e l'idromorfologia;

b) un'analisi delle pressioni e degli impatti principali, compresi quelli derivanti dalle attività umane, sullo stato ecologico delle acque, che:

i) sia realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 2 dell'allegato III e comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni nonché le tendenze ravvisabili;

ii) comprenda gli effetti cumulativi e sinergici principali; e

iii) tenga conto delle valutazioni pertinenti che sono state effettuate in virtù della vigente legislazione comunitaria;

c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo delle dette acque e del costo del degrado dell'ambiente marino.

2. Le analisi di cui al paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nell'ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni della vigente legislazione comunitaria, in particolare della direttiva 2000/60/CE. Esse tengono altresì conto di altre valutazioni pertinenti, tra cui quelle condotte congiuntamente nel contesto delle convenzioni marittime regionali, o le utilizzano come base per ottenere una valutazione globale dello stato dell'ambiente marino.

3. Gli Stati membri preparano la valutazione di cui al paragrafo 1 sforzandosi, mediante il coordinamento stabilito in virtù degli articoli 5 e 6, di garantire che:

a) i metodi di valutazione siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina;

b) siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontalieri.

Articolo 9

Definizione di buono stato ecologico

1. Sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I.

Gli Stati membri tengono conto degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico-chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia.

Gli Stati membri tengono inoltre conto di pressioni o impatti di attività dell'uomo in ciascuna regione o sottoregione marina, tenendo presente gli elenchi indicativi di cui alla tabella 2 dell'allegato III.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest'ultima è stata stabilita.

3. I criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono definiti, sulla base degli allegati I e III, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, entro il 15 luglio 2010, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.

Articolo 10

Definizione di traguardi ambientali

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di pressioni e impatti che figurano alla tabella 2 dell'allegato III e delle caratteristiche che figurano nell'allegato IV.

Nello stabilire i suddetti traguardi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle acque in questione i pertinenti traguardi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale, garantendo che tali traguardi siano reciprocamente compatibili e che, per quanto possibile, si tenga anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i traguardi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

Articolo 11*Programmi di monitoraggio*

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano ed attuano, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che figurano nell'allegato III e dell'elenco di cui all'allegato V, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 10.

I programmi di monitoraggio sono compatibili all'interno delle regioni o sottoregioni marine e fondati sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione comunitaria, comprese le direttive Habitat e Uccelli selvatici, o da accordi internazionali e sono compatibili con le stesse.

2. Gli Stati membri che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina stabiliscono programmi di monitoraggio conformemente al paragrafo 1 e, ai fini della coerenza e del coordinamento, si adoperano per assicurare che:

a) i metodi di monitoraggio siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina al fine di agevolare la comparabilità dei risultati del monitoraggio;

b) siano presi in considerazione gli impatti transfrontalieri significativi e le caratteristiche transfrontaliere significative.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla loro elaborazione.

4. Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 12*Comunicazioni e valutazione della Commissione*

Sulla base di tutte le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad ogni regione o sottoregione marina la Commissione valuta, per ciascuno Stato membro, se gli elementi comunicati costituiscano un quadro conforme ai requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell'insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, gli elementi comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

CAPO III**STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PROGRAMMI DI MISURE****Articolo 13***Programmi di misure*

1. Gli Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

Tali misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, in funzione dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e tenendo conto dei tipi di misure elencati nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri integrano le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle

acque reflue urbane, dalla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, e dalla normativa prossima ventura relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, o da accordi internazionali.

3. Nell'elaborare i programmi di misure ai sensi del paragrafo 2 gli Stati membri tengono in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti socioeconomici delle misure proposte. Per aiutare l'autorità o le autorità competenti di cui all'articolo 7 a perseguire i loro obiettivi in modo integrato, gli Stati membri possono identificare o predisporre quadri a livello amministrativo per trarre vantaggio da tale interazione.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a un'analisi di impatto che comprenda una valutazione del rapporto costi/benefici.

4. I programmi di misure istituiti a norma del presente articolo comprendono misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli selvatici e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

5. Qualora ritengano che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale sia suscettibile di avere un impatto significativo sull'ambiente marino, in particolare nelle zone indicate al paragrafo 4, gli Stati membri si rivolgono, individualmente o congiuntamente, all'autorità competente o all'organizzazione internazionale interessata al fine di esaminare ed eventualmente adottare le misure che potrebbero essere necessarie per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in modo da consentire il mantenimento o, laddove opportuno, il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

6. Al più tardi entro il 2013 gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni utili, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulle zone di cui ai paragrafi 4 e 5.

7. Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.

8. Gli Stati membri valutano l'incidenza dei loro programmi di misure sulle acque situate al di là delle loro acque marine al fine di minimizzare il rischio di danni e, se possibile, generare un impatto positivo su tali acque.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di misure entro tre mesi dalla loro definizione.

10. Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro un anno dalla loro definizione.

Articolo 14

Eccezioni

1. Uno Stato membro può individuare dei casi all'interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste:

a) azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato;

b) cause naturali;

c) forza maggiore;

d) modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;

e) condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti.

Lo Stato membro interessato individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione. Nell'individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

Lo Stato membro interessato, tuttavia, adotta opportune misure ad hoc volte a continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine interessate per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) ed attenuare l'impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

2. Nelle circostanze contemplate al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri si assicurano che le modifiche o le alterazioni non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

3. Le misure ad hoc di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono integrate, nella misura del possibile, nei programmi di misure.

4. Gli Stati membri sviluppano ed elaborano tutti gli elementi delle strategie per l'ambiente marino di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ma non sono tenuti, ad eccezione della valutazione iniziale descritta all'articolo 8, a prendere iniziative specifiche laddove non vi sia un rischio significativo per l'ambiente marino, o laddove l'azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino, e purché non si verifichi un ulteriore deterioramento.

Qualora, per una qualsiasi delle ragioni summenzionate, uno Stato membro non prenda alcuna iniziativa, fornisce alla Commissione la necessaria giustificazione a sostegno della sua decisione, evitando di compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico.

Articolo 15

Raccomandazioni per un'azione comunitaria

1. Qualora uno Stato membro identifichi un problema che incide sullo stato ecologico delle proprie acque marine ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale, o che è connesso a un'altra politica comunitaria o accordo internazionale, esso ne informa conseguentemente la Commissione, trasmettendo una giustificazione a sostegno della sua posizione.

La Commissione fornisce una risposta entro sei mesi.

2. Qualora sia necessaria l'azione delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri presentano le opportune raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alle misure relative ai problemi di cui al paragrafo 1. Salvo diversa disposizione della pertinente normativa comunitaria, la Commissione risponde a tali raccomandazioni entro sei mesi e, se del caso, riprende tali raccomandazioni nelle pertinenti proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 16

Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, la Commissione valuta per ciascuno Stato membro se i programmi di misure comunicati costituiscono un quadro idoneo a soddisfare i requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei programmi di misure nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell'insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, i programmi di misure comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

CAPO IV

AGGIORNAMENTO, RELAZIONI E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 17

Aggiornamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per l'ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle regioni o sottoregioni marine considerate.

2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, in modo coordinato come specificato nell'articolo 5, ogni sei anni successivamente all'elaborazione iniziale, i seguenti elementi delle loro strategie per l'ambiente marino:

a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1;

b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;

- c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;
 - d) i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.
3. I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono inviati alla Commissione, alle convenzioni marittime regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2.
4. Gli articoli 12 e 16 si applicano per analogia al presente articolo.

Articolo 18

Relazioni intermedie

Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione intermedia che illustri i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma.

Articolo 19

Consultazione e informazione del pubblico

1. In conformità della normativa comunitaria vigente in materia, gli Stati membri provvedono affinché a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all'attuazione della presente direttiva, associando, ove possibile, gli organi o le strutture di gestione esistenti, compresi le convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli consultivi regionali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per l'ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:
- a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1;
 - b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;
 - c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;
 - d) i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.
3. Per quanto riguarda l'accesso all'informazione ambientale, si applica la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Conformemente alla direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva, in particolare l'esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), diritti di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni, risultanti dalle valutazioni iniziali svolte ai sensi dell'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell'articolo 11.
- Entro sei mesi dal ricevimento dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale svolta ai sensi dell'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell'articolo 11, tali dati ed informazioni sono messi anche a disposizione dell'Agenzia europea dell'ambiente, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 20

Relazioni della Commissione

1. La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2019. Successivamente la Commissione pubblica ulteriori relazioni ogni sei anni. Essa trasmette le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Entro il 15 luglio 2012 la Commissione pubblica una relazione che valuta il contributo della presente direttiva all'adempimento degli obblighi e degli impegni nonché all'attuazione delle iniziative esistenti degli Stati membri o della Comunità, a livello comunitario o internazionale, in tema di protezione ambientale nelle acque marine.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:

- a) un esame dei progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva;
- b) un esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con le pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali per l'ambiente marino e la pesca;
- c) un'analisi delle strategie per l'ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali strategie;
- d) una sintesi delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 16 e delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell'articolo 16 sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15;
- e) una sintesi delle risposte a ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 18;
- f) una sintesi delle risposte alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su precedenti strategie per l'ambiente marino;
- g) una sintesi del contributo di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 21

Relazione sui progressi realizzati nelle zone protette

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri entro il 2013, la Commissione riferisce, entro il 2014, sui progressi realizzati nella messa a punto di zone marine protette, tenendo conto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario applicabile e dagli impegni internazionali della Comunità e degli Stati membri. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 22

Finanziamento comunitario

1. Dato il carattere prioritario che riveste l'instaurazione delle strategie per l'ambiente marino, l'attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti in base alle modalità e alle condizioni applicabili.
2. I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall'Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti.

Articolo 23

Riesame della presente direttiva

Entro il 15 luglio 2023 la Commissione riesamina la presente direttiva e propone le modifiche eventualmente necessarie.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Adeguamenti tecnici

1. Gli allegati III, IV e V possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 25, paragrafo 3, tenendo conto dei termini per il riesame e l'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino stabiliti all'articolo 17, paragrafo 2.
2. Secondo la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 25, paragrafo 2,
 - a) possono essere adottate norme metodologiche per l'applicazione degli allegati I, III, IV e V;
 - b) possono essere adottati formati tecnici ai fini della trasmissione e dell'elaborazione dei dati, compresi dati statistici e cartografici.

Articolo 25

Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
 3. Gli Stati membri privi di acque marine mettono in vigore solo le disposizioni necessarie ad assicurare la conformità al disposto degli articoli 6 e 7.
- Qualora dette disposizioni siano già in vigore nella legislazione nazionale, gli Stati membri in questione comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo
Il presidente

H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
 J. LENARÉIE

ALLEGATO I

Descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico

(articolo 3, paragrafo 5, articolo 9, paragrafi 1 e 3, e articolo 24)

- 1) La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.
- 2) Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.
- 3) Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.
- 4) Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
- 5) È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
- 6) L'integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito danni.
- 7) La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.
- 8) Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.
- 9) I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.
- 10) Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.
- 11) L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.

Per determinare i requisiti di buono stato ecologico per una regione o sottoregione marina come previsto all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri considerano ognuno dei descrittori qualitativi elencati nel presente allegato al fine di individuare quali di essi usare per determinare il buono stato ecologico della regione o sottoregione marina in questione. Se uno Stato membro non ritiene opportuno usare uno o più di tali descrittori, fornisce alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

ALLEGATO II

Autorità competenti

(Articolo 7, paragrafo 1)

- 1) Nome e indirizzo della o delle autorità competenti - denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.
- 2) Forma giuridica della o delle autorità competenti - breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti.
- 3) Responsabilità - breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.
- 4) Partecipazione - quando la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per altre autorità competenti sono necessari un elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento.
- 5) Coordinamento regionale o subregionale - è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.

ALLEGATO III**Elenchi indicativi di elementi dell'ecosistema, pressioni antropogeniche e attività umane pertinenti per le acque marine (9)**

(di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 24)

080056L3_01.PDF

(9) Allegato così sostituito dall'art. 1 della Direttiva 17 maggio 2017, n. 2017/845/UE, a decorrere dal 7 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della medesima Direttiva n. 2017/845/UE.

ALLEGATO IV**Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per fissare i traguardi ambientali**

(Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all'interno di una regione o sottoregione marina.
- 2) Necessità di definire:
 - a) traguardi volti a conseguire le condizioni auspiccate in base alla definizione di buono stato ecologico;
 - b) traguardi quantificabili con i corrispondenti indicatori che consentano il monitoraggio e la valutazione;
- c) traguardi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi.
- 3) Indicazione dello stato ecologico da conseguire o mantenere e formulazione di tale stato in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine di uno Stato membro all'interno di una regione o sottoregione marina.
- 4) Coerenza della serie di traguardi; assenza di conflitti tra gli stessi.
- 5) Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi.
- 6) Formulazione dei traguardi, traguardi intermedi compresi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.
- 7) Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei traguardi.
- 8) Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento limite e punti di riferimento traguardo).
- 9) Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione dei traguardi.
- 10) Esame della serie di traguardi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e traguardo definiti in funzione degli obiettivi ambientali fissati all'articolo 1, al fine di valutare se il raggiungimento dei traguardi in questione potrebbe consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all'interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato conforme ad essi.
- 11) Compatibilità tra i traguardi e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare nell'ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando quelli più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1.
- 12) Una volta fissata la serie dei traguardi e degli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto agli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1 per valutare se il raggiungimento dei traguardi potrebbe consentire all'ambiente marino di pervenire ad uno stato conforme ad essi.

ALLEGATO V**Programmi di monitoraggio**

(Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ecologico e di stimare il divario rispetto al buono stato ecologico e i progressi in corso per il conseguimento di tale stato conformemente all'allegato III e ai criteri e alle norme metodologiche da definirsi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.
- 2) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per i traguardi ambientali di cui all'articolo 10.

- 3) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di valutare l'impatto delle misure di cui all'articolo 13.
- 4) Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali cambiamenti e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buono stato ecologico, qualora siano state rilevate deviazioni dall'intervallo di valori che definisce lo stato auspicato.
- 5) Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.
- 6) Necessità di includere attività atte a confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati.
- 7) Necessità di aggregare le informazioni in base al riferimento alle regioni o sottoregioni marine conformemente all'articolo 4.
- 8) Necessità di garantire la comparabilità degli approcci e dei metodi di valutazione nelle e fra le regioni e/o sottoregioni marine.
- 9) Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario in modo da consentire di comparare le informazioni.
- 10) Necessità di garantire il più possibile i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare attività superflue, utilizzando gli orientamenti di monitoraggio più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata.
- 11) Necessità di includere, nell'ambito della valutazione iniziale prevista dall'articolo 8, una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni ambientali e, se necessario, degli aspetti nuovi ed emergenti.
- 12) Necessità di trattare, nell'ambito della valutazione iniziale prevista dall'articolo 8, gli elementi pertinenti elencati nell'allegato III compresa la relativa variabilità naturale e di valutare i progressi fatti verso il raggiungimento dei traguardi ambientali fissati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori fissati e ai relativi punti di riferimento limite e traguardo.

ALLEGATO VI

Programmi di misure

(Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.
- 2) Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.
- 3) Controlli della distribuzione territoriale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento nei quali può avvenire l'attività.
- 4) Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.
- 5) Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell'inquinamento marino.
- 6) Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo di buono stato ecologico.
- 7) Strumenti di attenuazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.
- 8) Comunicazione, coinvolgimento degli interessati e sensibilizzazione.

Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (1) (2) (3).

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 15 febbraio 2010.

(3) La presente direttiva è stata recepita con L. 4 giugno 2010, n. 96.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il *trattato che istituisce la Comunità europea*, in particolare l' *articolo 175*, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),
deliberando secondo la procedura di cui all' *articolo 251 del trattato* (5),
considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha subito diverse e sostanziali modificazioni (6). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, prevede azioni specifiche per la biodiversità, compresa la protezione degli uccelli e dei loro habitat.

(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.

(4) Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni.

(5) La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.

(6) Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare la distruzione e l'inquinamento degli habitat, la cattura e l'uccisione da parte dell'uomo e il commercio che ne consegue; nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie.

(7) La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.

(8) La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente.

(9) Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni.

(10) A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente.

(11) I mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate.

(12) Data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione.

(13) La conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese.

(14) Si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali.

(15) Ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.

(16) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(17) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare taluni allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell' *allegato VI*, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(4) Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.

(6) Cfr. *allegato VI*, parte A.

Articolo 1

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

Articolo 2

In vigore dal 15 febbraio 2010

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all' *articolo 1* a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all' *articolo 2*, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all' *articolo 1*, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.

Articolo 4**In vigore dal 15 febbraio 2010**

1. Per le specie elencate nell' *allegato I* sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
 - b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
 - c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
 - d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
- Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all' *allegato I* che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5**In vigore dal 15 febbraio 2010**

Fatti salvi gli *articoli 7* e *9*, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all' *articolo 1*, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6**In vigore dal 15 febbraio 2010**

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli di cui all' *articolo 1*, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate all' *allegato III* , parte A, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate all' *allegato III* , parte B, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa in tutta la Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, a uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se ritiene che non esista tale rischio, la Commissione ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica a intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la sua concessione.

Articolo 7

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all' *allegato II* possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie elencate all' *allegato II* , parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie elencate all' *allegato II* , parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall' *articolo 2* .

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o

non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all' *allegato IV* , lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all' *allegato IV* , lettera b).

Articolo 9

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli *articoli da 5 a 8* per le seguenti ragioni:

a) .

- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

a) le specie che formano oggetto delle medesime;

b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;

d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e) i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

In vigore dal 15 febbraio 2010

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all' *articolo 1* . Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell' *allegato V* .

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

In vigore dal 15 febbraio 2010

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

In vigore dal 26 giugno 2019

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni sei anni, nello stesso anno della relazione elaborata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (7), una relazione sull'attuazione delle misure adottate a norma della presente direttiva e gli effetti principali di tali misure. La relazione è messa a disposizione del pubblico e include, in particolare, le informazioni sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici protette dalla presente direttiva, sulle minacce e sulle pressioni cui le specie sono sottoposte, sulle misure di conservazione adottate e sul contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo. Tale formato è armonizzato con il formato della relazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2 della presente direttiva. (8)

2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, elabora e pubblica ogni sei anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione è comunicata agli Stati membri. (9)

(7) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(8) Paragrafo così sostituito dall' *art. 5, par. 1, punto 1), lettera a), del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE*, a decorrere dal 26 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2019/1010/UE*.

(9) Paragrafo così modificato dall' *art. 5, par. 1, punto 1), lettera b), del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE*, a decorrere dal 26 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2019/1010/UE*.

Articolo 13

In vigore dal 15 febbraio 2010

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all' *articolo 1*.

Articolo 14

In vigore dal 15 febbraio 2010

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

In vigore dal 15 febbraio 2010

Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli *allegati I e V* al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all' *articolo 16*, paragrafo 2.

Articolo 16**In vigore dal 15 febbraio 2010**

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
-

Articolo 16-bis Procedura di comitato (11)**In vigore dal 26 giugno 2019**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
-

(10) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11) Articolo aggiunto dall' *art. 5, par. 1, punto 2), del Regolamento 5 giugno 2019, n. 2019/1010/UE*, a decorrere dal 26 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2019/1010/UE*.

Articolo 17**In vigore dal 15 febbraio 2010**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18**In vigore dal 15 febbraio 2010**

La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all' *allegato VI*, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all' *allegato VI*, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all' *allegato VII*.

Articolo 19**In vigore dal 15 febbraio 2010**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20**In vigore dal 15 febbraio 2010**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

Allegato I

In vigore dal 15 febbraio 2010

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba (Ardea alba)
Ardea purpurea
Ciconiidae
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)
Cygnus cygnus
Anser albifrons flavirostris
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis arrigonii
Accipiter nisus granti
Accipiter brevipes
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falconidae
Falco naumanni

Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco eleonora
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus
Lagopus mutus helveticus
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris barbara
Perdix perdix italica
Perdix perdix hispaniensis
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
Grus grus
Rallidae
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otididae
Tetrax tetrax
Chlamydotis undulata
Otis tarda
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Charadriidae
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Xenus cinereus (Tringa cinerea)
Phalaropus lobatus
Laridae
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus minutus
Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica
Saxicola dacotiae
Oenanthe leucura
Oenanthe cyprica
Oenanthe pleschanka
Muscicapidae (Sylviinae)
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Hippolais olivetorum
Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Paridae
Parus ater cypricotes
Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Certhiidae
Certhia brachydactyla dorotheae
Laniidae
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus
Corvidae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Fringillidae (Carduelinae)
Loxia scotica
Bucanetes githagineus
Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)
Emberizidae (Emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia

Allegato II (12)

In vigore dal 1 luglio 2013**PARTE A****ANSERIFORMES****Anatidae****Anser fabalis****Anser anser****Branta canadensis****Anas penelope****Anas strepera****Anas crecca****Anas platyrhynchos****Anas acuta****Anas querquedula****Anas clypeata**

Aythya ferina
Aythya fuligula
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus mutus
Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Lymnocyptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
Columba palumbus

PARTE B

ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser
GALLIFORMES
Meleagridae
Meleagris gallopavo
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
CHARADRIIFORMES
Haematopodidae
Haematopus ostralegus
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Scolopacidae

Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Scarica il file

(12) Allegato così sostituito dall' *art. 1, paragrafo 1, Direttiva 13 maggio 2013, n. 2013/17/UE*, a decorrere dal 1° luglio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, paragrafo 1 della medesima Direttiva 2013/17/UE*.

Allegato III

In vigore dal 15 febbraio 2010

PARTE A

ANSERIFORMES
Anatidae
Anas platyrhynchos
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus
Phasianidae
Alectoris rufa
Alectoris barbara
Perdix perdix
Phasianus colchicus
COLUMBIFORMES
Columbidae

Columba palumbus

PARTE B

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocyrtus minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

Allegato IV

In vigore dal 15 febbraio 2010

a) - Lacci (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di *Lagopus lagopus lagopus* e *Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, ami, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi in grado di provocare elettrocuzione, (13)

- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno,

- esplosivi,

- reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti,

- armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;

b) - aerei, autoveicoli,

- battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

(13) Trattino così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 agosto 2013, n. 226, Serie L.

Allegato V

In vigore dal 15 febbraio 2010

a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.

b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.

- c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
- d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

Allegato VI

In vigore dal 15 febbraio 2010

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 18)

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Atto di adesione del 1979, allegato I, punto XIII.1.F (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 111).

Direttiva 81/854/CEE del Consiglio (GU L 319 del 7.11.1981, pag. 3).

Direttiva 85/411/CEE della Commissione (GU L 233 del 30.8.1985, pag. 33).

Atto di adesione del 1985, allegato I, punto X.1.h) e X.6 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 218).

Direttiva 86/122/CEE del Consiglio (GU L 100 del 16.4.1986, pag. 22).

Direttiva 91/244/CEE della Commissione (GU L 115 dell'8.5.1991, pag. 41).

Direttiva 94/24/CE del Consiglio (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9).

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto VIII.E.1 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 175).

Direttiva 97/49/CE della Commissione (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). limitatamente all'allegato III, punto 29

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 16.C.1 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 667).

Direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368). limitatamente al riferimento fatto alla direttiva 79/409/CEE nell' articolo 1 e all'allegato, punto A.1

Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 31).

PARTE B

ELENCO DEI TERMINI DI RECEPIMENTO IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 18)

Direttiva	Termine di recepimento
79/409/CEE	7 aprile 1981
81/854/CEE	-
85/411/CEE	31 luglio 1986
86/122/CEE	-
91/244/CEE	31 luglio 1992
94/24/CE	29 settembre 1995
97/49/CE	30 settembre 1998
2006/105/CE	1° gennaio 2007
2008/102/CE	-

Allegato VII

Tavola di concordanza

In vigore dal 15 febbraio 2010

Direttiva 79/409/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3	-
Articoli da 2 a 5	Articoli da 2 a 5
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6, paragrafo 4	-
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 7, paragrafo 4, prima frase	Articolo 7, paragrafo 4, primo comma
Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase	Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4, terza frase	Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 7, paragrafo 4, quarta frase	Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva	Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 9, paragrafo 2, quinto trattino	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1, prima frase
Articolo 10, paragrafo 2, prima frase	Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 10, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 10, paragrafo 2
Articoli da 11 a 15	Articoli da 11 a 15
Articolo 16, paragrafo 1	-
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18, paragrafo 1	-
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19
Articolo 19	Articolo 20
Allegato I	Allegato I

Allegato II/1	Allegato II, parte A
Allegato II/2	Allegato II, parte B
Allegato III/1	Allegato III, parte A
Allegato III/2	Allegato III, parte B
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
-	Allegato VI
-	Allegato VII

Parlamento Europeo**Dir. 11/12/2018, n. 2018/2001/UE****DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).****Pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.**

Epigrafe

Premessa

Articolo 1 *Oggetto*Articolo 2 *Definizioni*Articolo 3 *Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030*Articolo 4 *Regimi di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili*Articolo 5 *Apertura dei regimi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili*Articolo 6 *Stabilità del sostegno finanziario*Articolo 7 *Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili*Articolo 8 *Piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili e trasferimenti statistici tra Stati membri*Articolo 9 *Progetti comuni tra Stati membri*Articolo 10 *Effetti dei progetti comuni tra Stati membri*Articolo 11 *Progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi*Articolo 12 *Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi*Articolo 13 *Regimi di sostegno comuni*Articolo 14 *Aumento di capacità*Articolo 15 *Procedure amministrative, regolamentazioni e codici*Articolo 16 *Organizzazione e durata della procedura autorizzativa*Articolo 17 *Procedura di notifica semplice per la connessione alla rete*Articolo 18 *Informazione e formazione*Articolo 19 *Garanzie di origine dell'energia da fonti rinnovabili*Articolo 20 *Accesso e gestione delle reti*Articolo 21 *Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili*Articolo 22 *Comunità di energia rinnovabile*Articolo 23 *Utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento*Articolo 24 *Teleriscaldamento e teleraffrescamento*Articolo 25 *Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti*Articolo 26 *Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere*Articolo 27 *Criteri di calcolo riguardo alle quote minime di energia rinnovabile nel settore dei trasporti*Articolo 28 *Altre disposizioni relative all'energia rinnovabile nel settore dei trasporti*Articolo 29 *Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa*Articolo 30 *Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra*Articolo 31 *Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa*Articolo 32 *Atti di esecuzione*Articolo 33 *Monitoraggio della Commissione*Articolo 34 *Procedura di comitato*

Articolo 35 *Esercizio della delega*

Articolo 36 *Recepimento*

Articolo 37 *Abrogazione*

Articolo 38 *Entrata in vigore*

Articolo 39 *Destinatari*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato X

Allegato XI

Articolo 22 Comunità di energia rinnovabile

In vigore dal 24 dicembre 2018

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:

a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nei rispettivi territori.

4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che:

a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;

b) le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività; c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile;

d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;

e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;

f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

- g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;
- h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente;
- i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.

5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera.

7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.

D.P.R. 13/03/1976, n. 448

Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 1976, n. 173.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico.

Convenzione

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 (1)

Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 1976, n. 173.

(2) Della Convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

(3) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:

Articolo unico. - Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici; firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 10 della convenzione stessa (4).

(4) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

**CONVENZIONE RELATIVA ALLE ZONE
UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE
SOPRATTUTTO COME HABITAT DEGLI
UCCELLI ACQUATICI (5)**

Le parti contraenti,

Riconoscendo l'interdipendenza tra l'uomo ed il suo ambiente, considerando le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide come regolatori del regime delle acque e come habitat di una flora e di una fauna caratteristiche e, in particolare di uccelli acquatici;

Convinti che le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile;

Desiderando arrestare ora e per l'avvenire la progressiva invasione da parte dell'uomo e la scomparsa delle zone umide;

Riconoscendo che gli uccelli acquatici, nel periodo delle migrazioni stagionali, possono attraversare le frontiere così da dover essere considerati come risorsa internazionale;

Essendo persuasi che la tutela delle zone umide, della loro flora e fauna può essere assicurata mediante l'unione di una politica nazionale lungimirante con una azione internazionale coordinata;

Hanno convenuto quanto segue:

(5) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 1

1. Ai sensi della presente convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.

2. Ai sensi della presente convenzione si intendono per uccelli acquatici gli uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide (6).

(6) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 2

1. Ciascuna Parte contraente designa le zone umide idonee del proprio territorio, da inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza internazionale, chiamato qui di seguito «l'Elenco», che viene conservato dall'ufficio istituito in virtù dell'art. 8. I confini di ciascuna zona umida vanno indicati con precisione, e riportati su una carta e possono comprendere le zone rivierasche, fluviali e marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiori ai sei metri durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici.

2. La scelta delle zone umide da inserire nello Elenco dovrebbe essere effettuata sulla base della loro importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia. In primo luogo andrebbero inserite nell'Elenco le zone umide di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici in qualsiasi stagione.

3. L'inserimento di una zona umida nell'Elenco non pregiudica i diritti esclusivi sovrani della Parte contraente sul cui territorio essa è situata.

4. Ciascuna Parte contraente designa almeno una zona umida da inserire nell'Elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione conformemente all'art. 9.

5. Le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'Elenco altre zone umide, situate sul loro territorio, di estendere i confini delle zone umide che hanno già inserito nell'Elenco oppure, per interessi nazionali urgenti, di cancellare dall'Elenco o restringere i confini delle zone umide già inserite, esse informeranno immediatamente di tali modifiche l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come specificato nell'art. 8 (7).

6. Ciascuna Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità, sul piano internazionale, relative alla tutela, alla sistemazione, alla sorveglianza e al razionale utilizzo delle popolazioni di uccelli acquatici migranti sia designando le zone umide del proprio territorio da inserire nell'Elenco, sia usando il proprio diritto di modificare le proprie iscrizioni nell'Elenco stesso (8).

(7) Vedi, anche, il D.M. 28 giugno 2011.

(8) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 3

1. Le Parti contraenti elaborano e mettono in pratica i loro programmi in modo da favorire nei limiti del possibile, il razionale utilizzo delle zone umide che si trovano sul loro territorio.

2. Ciascuna Parte contraente adotterà le misure necessarie per essere informata al più presto possibile, delle modifiche delle condizioni ecologiche delle zone umide, situate sul suo territorio e inserite nell'Elenco che si sono verificate o si stanno verificando e potranno verificarsi in seguito allo sviluppo tecnologico, alla polluzione o ad altri tipi di interventi da parte dell'uomo. Le informazioni su tali cambiamenti saranno immediatamente trasmesse alla organizzazione o al governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come indicato nell'art. 8 (9).

(9) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 4

1. Ciascuna Parte contraente favorisce a tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici creando delle riserve naturali nelle zone umide indipendentemente dal fatto se siano o meno inserite nell'Elenco, e ne assicura una adeguata sorveglianza.

2. Nel caso in cui, per interessi nazionali urgenti, una Parte contraente cancelli o restringa una zona umida, inclusa nell'Elenco, dovrà compensare, nei limiti del possibile, ogni conseguente perdita di risorse in zone umide e, in particolare, dovrà creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la tutela, nella stessa regione o altrove, di una adeguata porzione di territorio dell'habitat originario.

3. Le Parti contraenti incoraggiano le ricerche e gli scambi di dati e pubblicazioni, relativi alle zone umide, alla loro flora e fauna.

4. Le Parti contraenti si sforzano con la loro gestione di aumentare il numero degli uccelli acquatici nelle zone umide appropriate.

5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la sorveglianza delle zone umide (10).

(10) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 5

Le Parti contraenti consulteranno circa la esecuzione degli impegni derivanti dalla presente convenzione in particolare nel caso di una zona umida che si estende sul territorio di più di una Parte contraente oppure allorché un bacino idrografico è diviso tra più Parti contraenti. Essi si sforzeranno al tempo stesso di coordinare e promuovere la loro politica e i regolamenti presenti e futuri relativi alla tutela delle zone umide, della loro flora e fauna (11).

(11) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 6

1. In caso di necessità le Parti contraenti convocheranno conferenze per la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici.
2. Tali conferenze avranno un carattere consultivo e saranno competenti in particolare per quanto segue:
 - a) prendere in esame l'applicazione della convenzione;
 - b) prendere in esame le aggiunte e le modifiche dell'Elenco;
 - c) esaminare le informazioni riguardanti le modifiche delle condizioni ecologiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, in conformità con il paragrafo 2 dell'art. 3;
 - d) fare raccomandazioni, di ordine generale e specifico, alle Parti contraenti relativamente alla tutela, alla gestione e al razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna;
 - e) domandare agli organismi internazionali competenti di preparare relazioni e dati statistici, di carattere essenzialmente internazionale, concernenti le zone umide.
3. Le Parti contraenti assicureranno che i responsabili a tutti i livelli della gestione delle zone umide, siano informati e tengano in considerazione raccomandazioni di tali conferenze, relative alla conservazione, alla gestione ed al razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna (12).

(12) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 7

1. Ciascuna Parte contraente dovrà includere nel numero dei propri rappresentanti a tali conferenze persone aventi la qualità di esperti per le zone umide o per gli uccelli acquatici grazie alla conoscenza e alla esperienza acquisite nel campo scientifico, amministrativo e in altri settori appropriati.
2. Ciascuna delle Parti contraenti rappresentate ad una conferenza disporrà di un voto; le raccomandazioni vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti emessi, purché prendano parte allo scrutinio almeno la metà delle Parti contraenti (13).

(13) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 8

1. L'Unione internazionale per la tutela della natura e delle risorse naturali adempie alle funzioni di ufficio permanente, in virtù della presente convenzione, fino a quando le Parti contraenti, a maggioranza di due terzi, non designeranno un'altra organizzazione o governo.

2. L'ufficio permanente dovrà in particolare:

- a) dare la propria assistenza per la convocazione e l'organizzazione delle conferenze, menzionate nell'art. 6;
- b) conservare l'Elenco delle zone umide di importanza internazionale e ricevere dalle Parti contraenti le informazioni su qualsiasi aggiunta, ampliamento, esclusione o limitazione relative alle zone umide incluse nell'Elenco, come è indicato nel paragrafo 5 dell'art. 2;
- c) ricevere informazioni dalle Parti contraenti circa qualsiasi modifica verificatasi nelle caratteristiche ecologiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, come è previsto al paragrafo 2 dell'art. 3;
- d) notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica dell'Elenco oppure i cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide, in esso incluse, e assicurare l'esame di tali questioni nel corso della conferenza successiva;
- e) portare a conoscenza delle Parti contraenti interessate le raccomandazioni delle conferenze relative a tali modifiche dell'Elenco oppure ai cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide, inserite nell'Elenco stesso (14).

(14) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 9

1. La presente convenzione è aperta alla firma senza limitazioni di tempo;
2. Qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure di una delle sue agenzie specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica oppure Parte contraente dello statuto della Corte internazionale di giustizia può divenire Parte contraente di tale convenzione mediante:
 - a) firma senza riserva di ratifica;
 - b) firma con riserva di ratifica, seguita dalla ratifica;
 - c) adesione.
3. La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato il «Depositario») (15).

(15) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 10

1. La presente convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo che almeno sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della presente convenzione, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 9.
2. La presente convenzione entrerà in vigore per ciascuna Parte contraente quattro mesi dopo la data della sua firma senza riserva di ratifica oppure del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione (16).

(16) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 11

1. La presente convenzione resterà in vigore per un periodo indeterminato.
2. Ogni Parte contraente può denunciare la presente convenzione, trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione è entrata in vigore per tale Parte contraente mediante notifica scritta al «Depositario». La denuncia avrà effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Depositario (17).

(17) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

Art. 12

1. Il Depositario comunicherà al più presto possibile quanto segue, a tutti gli Stati che hanno firmato la convenzione o vi hanno aderito:

- a) le firme della presente convenzione;
- b) i depositi degli strumenti di ratifica della convenzione;
- c) i depositi degli strumenti di adesione alla convenzione;
- d) la data d'entrata in vigore della convenzione;
- e) le notifiche di denuncia della convenzione.

2. Quando la presente convenzione sarà entrata in vigore il Depositario la farà registrare al Segretariato delle Nazioni Unite in conformità con l'art. 102 della Carta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Ramsar in un unico esemplare originale il 2 febbraio 1971 nelle lingue inglese, francese, tedesca e russa, essendo prevalente in caso di divergenza di interpretazione il testo inglese il quale esemplare sarà depositato presso il Depositario che ne rilascerà copie certificate conformi a tutte le Parti contraenti (18).

(18) Vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 contenente il protocollo di emendamento e il testo riveduto della versione originale francese della Convenzione di Ramsar.

L. 14 febbraio 1994, n. 124 (1)**Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (2).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1994, n. 44, S.O.

(2) Vedi, anche, il Protocollo alla presente convenzione ratificato con L. 15 gennaio 2004, n. 27 e il comma 279 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

Consapevoli del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici, consapevoli altresì dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera, affermando che la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune dell'umanità, ribadendo che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche, ribadendo anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche, preoccupati per il fatto che la diversità biologica è in fase di depauperazione a causa di talune attività umane, consapevoli della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità biologica, nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici, ed istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario alla elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione, notando che è d'importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante della diversità biologica alla fonte, notando altresì che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione della diversità biologica, l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti, notando inoltre che l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica consiste nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali, notando inoltre che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel paese di origine, hanno anch'essi un ruolo importante da svolgere, riconoscendo la stretta e tradizionale dipendenza dalle risorse biologiche di molte comunità indigene e locali dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonché l'opportunità di ripartire in maniera equa i benefici derivanti dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione della diversità biologica ed all'uso durevole dei suoi componenti, riconoscendo inoltre il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell'uso durevole della diversità biologica e ribadendo la necessità di una completa partecipazione delle donne, a tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversità biologica ed alla loro attuazione, sottolineando l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti, riconoscendo che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie pertinenti potranno avere una importanza determinante sulla capacità a livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversità biologica, riconoscendo inoltre, che sono necessari particolari mezzi per far fronte alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un accesso appropriato alle tecnologie pertinenti, notando al riguardo le particolari condizioni dei paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari, riconoscendo che sono necessari investimenti sostanziali per conservare la diversità biologica, da cui ci si attende che producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e sociali, riconoscendo che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime fondamentali priorità dei paesi in via di sviluppo, consapevoli che la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica sono della massima importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in continuo aumento, per il qual fine è essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la loro ripartizione, notando, in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l'umanità, desiderando rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti,

determinati a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future,
hanno convenuto quanto segue:

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.

3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (3).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(3) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi il comma 355 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione da perseguire in conformità con le sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati finanziamenti.

Articolo 2

Uso dei termini

Ai fini della presente Convenzione:

l'espressione «biotecnologia» significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico. L'espressione «condizioni in situ» significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli ecosistemi e negli habitat naturali, e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei quali hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L'espressione «conservazione ex situ»: la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica fuori dal loro ambiente naturale.

L'espressione «conservazione in situ» significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, l'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L'espressione «diversità biologica» significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.

L'espressione «ecosistema» significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unità funzionale.

L'espressione «specie addomesticata o coltivata» significa le specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per far fronte alle sue esigenze.

L'espressione «habitat» significa il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale.

L'espressione «materiale genetico» significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità.

L'espressione «organizzazione regionale di integrazione economica» significa un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli Stati membri hanno trasferito competenza su questioni regolamentate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata in conformità con le sue procedure interne a firmare, ratificare, accettare approvare detta Convenzione o ad aderirvi.

L'espressione «paese di origine delle risorse genetiche» significa il paese che possiede tali risorse genetiche in condizioni in situ.

L'espressione «paese fornitore di risorse genetiche» significa il paese che fornisce risorse genetiche estratte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o prelevate presso fonti in situ, originarie o meno da tale paese.

L'espressione «risorse biologiche» include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o potenziale per l'umanità.

L'espressione «risorse genetiche» significa il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale.

L'espressione «tecnologia» include la biotecnologia.

L'espressione «uso durevole» significa l'uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.

L'espressione «zona tutelata» significa un'area geograficamente delimitata, designata o regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici.

Articolo 3

Principio

In conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche ambientali, ed hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale.

Articolo 4

Portata

Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna Parte contraente:

a) nel caso di componenti della diversità biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte;

b) nel caso di procedimenti ed attività realizzate sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attività e procedimenti si manifestano.

Articolo 5

Cooperazione

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, coopererà con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le Organizzazioni internazionali competenti nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 6

Misure generali per la conservazione e l'uso durevole

Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:

a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;

b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.

Articolo 7

Individuazione e monitoraggio

Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli articoli 8 e 10:

a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;

b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;

c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;

d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b), e c) di cui sopra.

Articolo 8

Conservazione in situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;

b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;

c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;

d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;

- e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;
- f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo inter alia, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;
- g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo;
- h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica (4);
- i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;
- j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;
- k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;
- l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7, un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i rilevanti procedimenti e categorie di attività;
- m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione in situ descritta nei sotto-paragrafi a) e l) precedenti, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

(4) Vedi, anche, il D.M. 19 gennaio 2015.

Articolo 9

Conservazione ex situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione in situ:

- a) adotta provvedimenti per la conservazione ex situ dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel paese di origine di tali componenti;
- b) installa e mantiene strutture per la conservazione ex situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel paese di origine delle risorse genetiche;
- c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;
- d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex situ in maniera da evitare che siano minacciati gli eco-sistemi e le popolazioni di specie in situ, in particolare se provvedimenti speciali ex situ sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;
- e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione ex situ di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione ex situ nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 10

Uso durevole dei componenti della diversità biologica

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

- a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;
- b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;
- c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;
- d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;

e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.

Articolo 11

Incentivi

Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, adotterà misure razionali dal punto di vista economico e sociale che agiscano come incentivi per la conservazione e l'uso durevole dei componenti della diversità biologica.

Articolo 12

Ricerca e formazione

Le Parti contraenti, in considerazione delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo:

a) istituiranno e manterranno programmi di istruzione e di formazione scientifica e tecnica per individuare e conservare la diversità biologica ed i suoi componenti e garantirne l'uso durevole, e appoggeranno tale educazione e formazione in corresponsione con le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;

b) promuoveranno ed incoraggeranno la ricerca che contribuisce alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in conformità inter alia alle decisioni della Conferenza delle Parti adottate a seguito di raccomandazioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica;

c) attenendosi alle disposizioni degli articoli 16, 18 e 20, promuoverà lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biologica, in vista di elaborare metodi per la conservazione e l'uso durevole delle risorse biologiche, e coopererà a tal fine.

Articolo 13

Istruzione e divulgazione al pubblico

Le Parti contraenti:

a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto siano importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass media e l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione;

b) coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 14

Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli impatti nocivi

1. Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno:

a) adotterà procedure appropriate ai fini dell'ottenimento di valutazioni degli impatti sull'ambiente dei progetti da essa proposti e che sono suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sulla diversità biologica, al fine di evitare o minimizzare questi effetti e, se del caso, consentirà una partecipazione pubblica a queste procedure;

b) adotterà le necessarie misure affinché si tenga debitamente conto delle ripercussioni ambientali dei suoi programmi e politiche suscettibili di nuocere in maniera rilevante alla diversità biologica;

c) incoraggia, su base di reciprocità, la notifica, lo scambio di informazioni e le consultazioni su attività sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, suscettibili di pregiudicare in maniera significativa la diversità

biologica di altri Stati o di zone situate fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale incentivando la conclusione di accordi bilaterali, regionali o multilaterali, come appropriato;

d) In caso di pericolo o di danno grave o imminente che abbia origine sotto la sua giurisdizione e che minacci la diversità biologica in una zona sotto la giurisdizione di altri Stati o in zone situate fuori dai limiti della giurisdizione nazionale, notifica immediatamente gli Stati suscettibili di essere colpiti da tale pericolo o danno ed adotterà le misure necessarie a prevenire questo danno o pericolo o a minimizzarne per quanto possibile gli effetti;

e) agevola la conclusione di accordi a livello nazionale in vista di adottare provvedimenti di emergenza in caso di attività o eventi, aventi cause naturali o di altro genere che presentino un pericolo grave o imminente per la diversità biologica, e promuove la cooperazione internazionale al fine di sostenere tali sforzi a livello nazionale, e, se del caso e se così convenuto con gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica, al fine di predisporre piani di emergenza congiunti.

2. La Conferenza delle Parti esaminerà, sulla base degli studi da effettuarsi, il problema della responsabilità e del risarcimento, compreso il ripristino e l'indennizzo per i danni causati alla diversità biologica, salvo se tale responsabilità sia di natura strettamente nazionale.

Articolo 15

Accesso alle risorse genetiche

1. In considerazione dei diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali, spetta ai Governi di determinare l'accesso alle risorse genetiche. Tale facoltà è disciplinata dalla legislazione nazionale.

2. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per creare le condizioni favorevoli per l'accesso alle risorse genetiche da parte delle altre Parti contraenti, per usi razionali da un punto di vista ecologico, e per non imporre limitazioni contrarie agli obiettivi della presente Convenzione.

3. Ai fini della presente Convenzione, le risorse genetiche fornite da una Parte contraente di cui nel presente articolo e negli articoli 16 e 19 di seguito, sono esclusivamente quelle fornite dalle Parti contraenti che sono paesi di origine di tali risorse o dalle Parti che hanno acquisito tali risorse in conformità con la presente Convenzione.

4. L'accesso, quando autorizzato, sarà praticato secondo termini reciprocamente convenuti e sarà soggetto alle disposizioni del presente articolo.

5. L'accesso alle risorse genetiche sarà soggetto al consenso preventivo, concesso in cognizione di causa della Parte contraente che fornisce tali risorse, salvo se diversamente determinato da detta Parte.

6. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per sviluppare e svolgere una ricerca scientifica basata sulle risorse genetiche fornite dalle altre Parti contraenti con la piena partecipazione di dette Parti e se possibile, sul loro territorio.

7. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica generale, come appropriato ed in conformità con gli articoli 16 e 19 e se del caso, mediante il meccanismo di finanziamento stabilito dagli articoli 20 e 21 in vista di ripartire in maniera giusta ed equa i risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici derivanti dalla utilizzazione commerciale e di altra natura delle risorse genetiche con la Parte contraente che fornisce tali risorse. Tale ripartizione sarà effettuata secondo condizioni stabilite di comune accordo.

Articolo 16

Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia

1. Ciascuna Parte contraente, riconoscendo che la tecnologia include la biotecnologia e che sia l'accesso alla tecnologia che il trasferimento di tecnologia tra le Parti contraenti sono elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, a fornire e/o agevolare ad altre Parti contraenti l'accesso alle tecnologie necessarie per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, utilizzando le risorse genetiche senza causare danni significativi all'ambiente, ed a agevolare il trasferimento di tali tecnologie.

2. L'accesso ed il trasferimento di tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, sarà fornito e/o agevolato per i paesi in via di sviluppo alle condizioni più eque e favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali se così stabilito di comune accordo, e, se del caso, in conformità con il meccanismo finanziario previsto dagli articoli 20 e 21. In caso di tecnologia soggetta a brevetti e di altri diritti per la proprietà intellettuale, tale accesso e trasferimento saranno forniti a condizioni che tengano conto dei diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con la loro protezione adeguata ed effettiva. L'attuazione del presente paragrafo sarà compatibile con i paragrafi 3, 4 e 5 di seguito.

3. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti legislativi, amministrativi o di politica, come appropriato, affinché le Parti contraenti, in particolare i paesi in via di sviluppo che forniscono risorse genetiche, possano avere accesso alle tecnologie utilizzando queste risorse ed i trasferimenti di tecnologia secondo modalità stabilite di comune accordo, compresa la tecnologia protetta da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale, se necessario, in base alle disposizioni degli articoli 20 e 21, ed in conformità con il diritto internazionale, e compatibilmente con i paragrafi 4 e 5 in appresso.

4. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti di natura legislativa amministrativa o di politica generale, come appropriato, affinché il settore privato agevoli l'accesso alla tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, la sua elaborazione congiunta ed il suo trasferimento a vantaggio sia degli enti governativi che del settore privato dei paesi in via di sviluppo, ed al riguardo si atterrà agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.

5. Le Parti contraenti riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale possono avere un'influenza sulla attuazione della presente Convenzione, coopereranno al riguardo con riserva della legislazione nazionale e del diritto internazionale, al fine di assicurare che tali diritti siano favorevoli e non contrari ai suoi obiettivi.

Articolo 17

Scambio di informazioni

1. Le Parti contraenti agevoleranno lo scambio di informazioni, provenienti da ogni fonte accessibile al pubblico, relativa alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo.

2. Tale scambio di informazioni includerà uno scambio di informazioni sui risultati della ricerca tecnica, scientifica e socio-economica, nonché sui programmi di formazione e di studi, sulle cognizioni specializzate, e le cognizioni indigene e tradizionali, sia in quanto tali o in combinazione con le tecnologie di cui all'articolo 16, par. 1. Questo scambio includerà anche, qualora fattibile, il rimpatrio delle informazioni.

Articolo 18

Cooperazione tecnica e scientifica

1. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tecnica e scientifica internazionale nel campo della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica, se necessario, tramite gli enti internazionali e nazionali competenti.

2. Ciascuna Parte contraente promuoverà una cooperazione tecnica e scientifica con le altre Parti contraenti, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per attuare la presente Convenzione, attraverso inter alia, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche nazionali. Nel promuovere tale cooperazione, dovrà essere conferita una particolare attenzione allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità nazionali mediante la valorizzazione delle risorse umane ed il rafforzamento delle istituzioni.

3. La Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, determinerà come stabilire un centro di scambi per promuovere ed agevolare la cooperazione tecnica e scientifica.

4. Le Parti contraenti, in conformità con la legislazione e le politiche nazionali, incentiveranno e svilupperanno metodi di cooperazione per lo sviluppo e l'uso delle tecnologie, comprese le tecnologie indigene e tradizionali, secondo gli scopi della presente Convenzione. A tal fine, le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione per la formazione di personale e lo scambio di esperti.

5. Le Parti contraenti, sotto riserva di un accordo reciproco, promuoveranno l'istituzione di programmi di ricerca comune e di joint ventures per lo sviluppo di tecnologie rilevanti ai fini della presente Convenzione.

Articolo 19

Gestione della Bio-tecnologia e distribuzione dei suoi benefici

1. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica, come appropriato, al fine di provvedere alla effettiva partecipazione ad attività di ricerca bio-tecnologica di quelle Parti contraenti,

in particolare i paesi in via di sviluppo, che forniscono risorse genetiche per tale ricerca, se possibile in dette Parti contraenti.

2. Ciascuna Parte contraente adotta ogni provvedimento possibile al fine di promuovere e favorire l'accesso prioritario delle Parti contraenti su una base equa e giusta, in particolare i paesi in via di sviluppo, ai risultati ed ai vantaggi derivanti dalle biotecnologie basate sulle risorse genetiche fornite da tali Parti contraenti. Alle Parti contraenti sarà consentito l'accesso a condizioni stabilite di comune accordo.

3. Le Parti esamineranno l'opportunità di adottare misure e di stabilirne le modalità, se del caso sotto forma di un protocollo che comprenda in particolare un accordo preliminare dato in cognizione di causa e che stabilisca le appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione in condizioni di sicurezza di ogni organismo vivente modificato originato dalla biotecnologia che rischierebbe di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

4. Ciascuna Parte contraente comunica direttamente o esige che sia comunicata da ogni persona fisica o giuridica sotto la sua giurisdizione che fornisce gli organismi di cui al paragrafo 3 precedente, ogni informazione disponibile sull'uso ed i regolamenti di sicurezza previsti da detta Parte contraente per la manipolazione di questi organismi, nonché ogni informazione disponibile sul potenziale effetto negativo degli organismi specifici in questione, alla Parte contraente nella quale tali organismi devono essere introdotti.

Articolo 20

Risorse finanziarie

1. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire, in base alle sue disponibilità, appoggio e vantaggi finanziari alle attività nazionali volte a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, in conformità con i suoi piani, le sue priorità ed i suoi programmi nazionali.

2. Le Parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove ed addizionali in vista di consentire alle Parti dei paesi in via di sviluppo di far fronte al totale dei costi incrementativi convenuti, che debbono sostenere per l'attuazione delle misure mediante le quali adempiono agli obblighi della presente Convenzione, e beneficiano delle sue disposizioni, tali costi incrementativi essendo convenuti tra una Parte che è un paese in via di sviluppo e la struttura istituzionale di cui all'articolo 21, in base alle politiche, alle strategie, alle priorità programmatiche ed alle condizioni di attribuzioni, e ad una lista indicativa di tali costi incrementativi stabilite dalla Conferenza delle Parti. Le altre Parti, compresi i paesi che attraversano una fase di transizione verso l'economia di mercato, potranno volontariamente assumere gli obblighi delle Parti che sono Paesi progrediti. Ai fini del presente articolo, la Conferenza delle Parti stabilisce nella sua prima riunione, la lista delle Parti che sono paesi progrediti e delle altre Parti che si assumono volontariamente gli obblighi delle Parti dei paesi progrediti. La Conferenza delle Parti passa periodicamente in rassegna questa lista e se necessario la modifica. Saranno inoltre incoraggiati contributi a titolo volontario dagli altri paesi e da altre fonti. Ai fini della pratica attuazione di tali impegni, si terrà conto della necessità di fare in modo che il flusso dei fondi sia adeguato, prevedibile e puntuale, nonché dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contraenti incluse nella lista di cui sopra.

3. Le Parti che sono paesi progrediti possono anche fornire, a favore delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, risorse finanziarie connesse all'applicazione della presente Convenzione mediante canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. L'adempimento da parte dei Paesi in via di sviluppo degli obblighi che incombono loro in virtù della Convenzione dipenderà dalla effettiva attuazione da parte dei Paesi progrediti dei loro impegni in base alla presente Convenzione per quanto riguarda le risorse finanziarie ed il trasferimento di tecnologia, laddove questi ultimi terranno pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime priorità fondamentali dei Paesi in via di sviluppo.

5. Nell'adottare le misure in materia di finanziamenti e di trasferimenti di tecnologia, le Parti dovranno tenere pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno avanzati.

6. Le Parti contraenti terranno anche conto delle particolari condizioni derivanti dalla distribuzione e dalla localizzazione della diversità biologica sul territorio delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo, e della dipendenza di questi ultimi paesi Parti da dette condizioni, in particolare i micro stati insulari.

7. Esse terranno altresì conto della particolare situazione dei paesi in via di sviluppo, compresi i più vulnerabili dal punto di vista ambientale, come quelli con zone aride e semi aride, zone costiere e di montagna.

Articolo 21

Meccanismo di finanziamento

1. Si provvederà ad un meccanismo di finanziamento per l'erogazione, ai fini della presente Convenzione, di risorse finanziarie alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni o a condizioni di favore,

i cui elementi essenziali sono esposti nel presente articolo. Il meccanismo funzionerà sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle Parti, alla quale dovrà rendere conto, per i fini della presente Convenzione. Il funzionamento di tale meccanismo avverrà mediante la struttura istituzionale che sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti nella sua prima riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti determina la sua politica generale, la sua strategia, le priorità programmatiche ed i criteri per l'attribuzione e l'utilizzazione di queste risorse. Gli apporti dovranno essere tali da consentire versamenti prevedibili adeguati e puntuali come previsto all'articolo 20, in relazione con l'ammontare delle risorse necessarie che sarà stabilito periodicamente dalla Conferenza delle Parti e con l'ammontare della ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti figuranti nella lista di cui all'articolo 20, par. 2. Le Parti che sono paesi sviluppati nonché gli altri paesi e le altre fonti possono anche versare contributi volontari. Il meccanismo opererà secondo un sistema amministrativo democratico e trasparente.

2. In conformità con gli obiettivi della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti nella sua prima riunione determina la politica generale, la strategia e le priorità programmatiche, nonché criteri e linee direttive dettagliate per definire i criteri per l'accesso delle risorse finanziarie e la loro utilizzazione, compreso il controllo ed una regolare valutazione di tale utilizzazione. La Conferenza delle Parti stabilirà le disposizioni necessarie che daranno effetto al paragrafo 1 precedente, previa consultazione con la struttura istituzionale, incaricata del funzionamento del meccanismo finanziario.

3. La Conferenza delle Parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito in base al presente articolo, compresi i criteri e le direttive di cui al paragrafo 2 precedente, non prima di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente su base regolare. In base a tale revisione, essa adotta provvedimenti appropriati per migliorare l'efficacia del meccanismo se necessario.

4. La Parti contraenti prendono in considerazione il rafforzamento delle istituzioni finanziarie esistenti affinché esse possano fornire risorse finanziarie destinate alla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 22

Rapporti con altre Convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da un accordo internazionale esistente, salvo se l'esercizio di tali diritti o il rispetto di tali obblighi potrebbe causare gravi danni alla diversità biologica o costituire per essa una minaccia.

2. Le Parti contraenti attueranno la presente Convenzione per quanto riguarda l'ambiente marino, in conformità con i diritti e gli obblighi degli Stati in base al diritto del mare.

Articolo 23

Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo ad intervalli regolari che saranno determinati dalla Conferenza nella sua prima riunione.

2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo in ogni altro momento qualora la Conferenza delle Parti lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi da quando tale richiesta è stata comunicata a dette Parti dal Segretariato, essa sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

3. La Conferenza delle Parti stabilisce ed adotta mediante consenso il suo regolamento interno, nonché quello di ogni organo sussidiario che potrà istituire, come pure il regolamento finanziario che regola il finanziamento del Segretariato. In ciascuna riunione ordinaria, essa adotta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario corrente fino alla successiva riunione ordinaria.

4. La Conferenza delle Parti tiene sotto controllo l'attuazione della presente Convenzione, ed a tal fine:

a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che dovranno essere sottoposte in conformità con l'articolo 26 ed esamina queste informazioni nonché i rapporti presentati da ogni organo sussidiario;

b) esamina i pareri tecnici, tecnologici e scientifici sulla diversità biologica forniti in conformità con l'articolo 25;

c) esamina ed adotta, se del caso, protocolli in conformità con l'articolo 28;

d) esamina ed adotta, se del caso, emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi in conformità con gli articoli 29 e 30;

e) esamina gli emendamenti ad ogni Protocollo, nonché ad ogni annesso a detto Protocollo e, se così deciso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo in questione;

f) esamina ed adotta, se necessario, ed in conformità con l'articolo 30, gli annessi addizionali alla presente Convenzione;

g) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare per fornire pareri scientifici e tecnici;

h) contatta, tramite il Segretariato, gli organi esecutivi delle Convenzioni che trattano questioni previste dalla presente Convenzione in vista di stabilire con essi forme appropriate di cooperazione;

i) esamina ed adotta ogni altra misura necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione alla luce dell'esperienza ricavata in questa operazione.

5. Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nonché ogni Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentate come osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o agenzia, sia governativo che non governativo, competente in settori relativi alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore ad una riunione della Conferenza delle Parti, potrà essere ammesso a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 24

Segretariato

1. Viene istituito un Segretariato. Le sue funzioni saranno di:

a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti di cui all'articolo 23;

b) svolgere le funzioni ad esso assegnate da ogni Protocollo;

c) predisporre rapporti sulla esecuzione delle sue funzioni in base alla presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti;

d) effettuare il coordinamento con altri organi internazionali pertinenti, ed in particolare stipulare gli accordi amministrativi e contrattuali eventualmente necessari per un effettivo svolgimento delle sue funzioni;

e) esercitare ogni altra funzione che potrà essere determinata dalla Conferenza delle Parti.

2. Nella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà il Segretariato tra quelle Organizzazioni internazionali esistenti competenti che hanno manifestato il loro desiderio di svolgere funzioni di segretariato in base alla presente Convenzione.

Articolo 25

Organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica

1. Un organo sussidiario per la prestazione di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica è qui di seguito stabilito per fornire alla Conferenza delle Parti e, se necessario, ai suoi altri organi sussidiari una consulenza tempestiva connessa all'attuazione della presente Convenzione. Questo organo sarà aperto alla partecipazione di tutte le Parti e sarà multidisciplinare. Esso includerà i rappresentanti del Governo competenti nel settore di consulenza pertinente. Esso farà regolarmente rapporto alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

2. Sotto la guida ed in conformità con le direttive stabilite dalla Conferenza delle Parti, e dietro sua richiesta, tale organo:

a) fornirà valutazioni scientifiche e tecniche dello status della diversità biologica;

b) predisporrà valutazioni scientifiche e tecniche degli effetti dei tipi di misure adottati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione;

c) individuerà tecnologie innovative, efficaci e conformi allo stato dell'arte, e know how relativo alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica e consiglierà sui mezzi e modi di promuovere lo sviluppo e/o trasferire tali tecnologie;

d) fornirà consulenza ai programmi scientifici ed alla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo connessi alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica;

e) risponderà alle domande scientifiche, tecniche, tecnologiche e metodologiche che potranno essere poste a tale organo dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari.

3. Le funzioni, il regolamento interno, l'organizzazione ed il funzionamento di questo organo potranno essere ulteriormente sviluppati dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 26

Rapporti

Ciascuna Parte contraente, ad intervalli che saranno determinati dalla Conferenza delle Parti, presenterà alla Conferenza delle Parti rapporti sui provvedimenti che ha adottato in vista dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 27

Soluzione delle controversie

1. Nel caso di una controversia tra le Parti contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate cercheranno una soluzione mediante negoziazione.
2. Se le Parti interessate non possono raggiungere un accordo mediante negoziazione, esse possono di comune accordo richiedere i buoni uffici, o la mediazione di una terza Parte.
3. Nel ratificare, accettare o approvare o aderire alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale possono dichiarare per iscritto al Depositario che per una controversia non risolta in conformità con il paragrafo 1 o il paragrafo 2 di cui sopra, esse accettano uno o entrambi i seguenti mezzi di soluzione delle controversie a titolo obbligatorio:
 - a) arbitrato in conformità con la procedura stabilita alla Parte 1 dell'Annesso II;
 - b) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.
4. Se le Parti alla controversia non hanno, in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o ogni altra, la controversia sarà sottoposta a conciliazione in conformità con la Parte 2 dell'Annesso II a meno che le Parti non decidano diversamente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno a qualsiasi Protocollo salvo se diversamente previsto nel protocollo stesso.

Articolo 28

Adozione di Protocolli

1. Le Parti contraenti coopereranno alla formulazione ed all'adozione dei Protocolli alla presente Convenzione.
2. I Protocolli saranno adottati da una riunione della Conferenza delle Parti.
3. I testi di qualsiasi protocollo proposto saranno comunicati alle Parti contraenti dal Segretariato almeno sei mesi prima di tale riunione.

Articolo 29

Emendamento della Convenzione o Protocolli

1. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte Contraente. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo possono essere proposti da ogni Parte a tale Protocollo.
2. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati ad una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo saranno adottati ad una riunione delle Parti al Protocollo in questione. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo, tranne se diversamente previsto in tale Protocollo, sarà comunicato alle Parti allo strumento in questione dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione durante la quale sarà proposto per adozione. Il Segretariato comunicherà le proposte di emendamento ai firmatari alla presente Convenzione per informazione.
3. Le Parti faranno ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consenso su qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o su ogni Protocollo. Qualora siano stati esperiti tutti i mezzi per ottenere un consenso e nessun accordo sia stato raggiunto, l'emendamento sarà in ultima analisi adottato

da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti allo strumento in questione presenti e votanti alla riunione, e sarà sottoposto dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

4. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli emendamenti sarà notificata per iscritto al Depositario. Gli emendamenti adottati in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, entreranno in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno due terzi delle Parti contraenti alla Convenzione o delle Parti al Protocollo in oggetto, salvo se diversamente previsto in tale Protocollo. Successivamente gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo che quella Parte avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.

5. Ai fini del presente articolo l'espressione «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti e che esprimono un voto affermativo o negativo.

Articolo 30

Adozione ed emendamenti di annessi

1. Gli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo saranno parte integrante della Convenzione o di qualsiasi Protocollo, a seconda dei casi, salvo se diversamente previsto. Un riferimento alla presente Convenzione o ai suoi Protocolli costituisce al contempo un riferimento ad ogni relativo annesso. Tali annessi saranno riservati a questioni procedurali, scientifiche, tecniche e di natura amministrativa.

2. Salvo se diversamente previsto in qualsiasi Protocollo per quanto riguarda i suoi annessi, alla proposta, adozione ed entrata in vigore di annessi addizionali alla presente Convenzione o agli annessi ad ogni Protocollo, sarà applicata la seguente procedura:

a) saranno proposti ed adottati annessi alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo secondo la procedura stabilita all'articolo 29;

b) ogni Parte che non è in grado di approvare un annesso addizionale alla presente Convenzione od un annesso ad ogni Protocollo cui è parte, notificherà in tal senso il Depositario per iscritto, entro un anno dalla data della comunicazione di adozione da parte del Depositario. Il Depositario senza indugio notificherà tutte le Parti di qualsiasi notifica in tale senso ricevuta. Una Parte può in ogni tempo ritirare una precedente dichiarazione di obiezione, in tal caso gli annessi entreranno in vigore per quella Parte con riserva del capoverso c) di seguito;

c) allo scadere di un anno dalla data di comunicazione dell'adozione da parte del Depositario, l'annesso entrerà in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo interessato che non hanno inviato una notifica in conformità con le disposizioni del capoverso b) sopra.

3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo, saranno soggette alla stessa procedura di quella per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione o degli annessi a qualsiasi Protocollo.

4. Se un annesso addizionale o un emendamento ad un annesso è connesso ad un emendamento alla presente Convenzione o a un Protocollo, l'annesso addizionale o l'emendamento non entreranno in vigore fino a quando l'emendamento alla Convenzione o al Protocollo interessato non è entrato in vigore.

Articolo 31

Diritto di voto

1. Tranne quando previsto al paragrafo 2 qui di seguito, ciascuna Parte contraente alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo avrà un voto.

2. Le Organizzazioni di integrazione economica regionale, per questioni nell'ambito della loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti a questa Convenzione o al Protocollo in questione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e vice versa.

Articolo 32

Rapporti tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli

1. Uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale non può divenire Parte ad un Protocollo a meno che non sia, o diventi contestualmente, Parte contraente alla presente Convenzione.
2. Le decisioni in base ad un Protocollo saranno adottate solo dalle Parti al Protocollo stesso. Qualsiasi Parte contraente che non ha ratificato, accettato o approvato un Protocollo, può partecipare come osservatore a qualsiasi riunione delle Parti a quel Protocollo.

Articolo 33

Firma

La presente Convenzione sarà aperta a Rio de Janeiro alla firma di tutti gli Stati e di ogni organizzazione di integrazione economica regionale dal 5 giugno 1992 fino al 14 giugno 1992, e presso la Sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 15 giugno 1992 al 4 giugno 1993.

Articolo 34

Ratifica, Accettazione o Approvazione

1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno soggetti a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario.
2. Una organizzazione di cui al paragrafo 1 precedente che diventa Parte contraente alla presente Convenzione o ad un Protocollo senza che nessuno degli Stati membri che la compongono ne sia Parte contraente, sarà vincolata da tutti gli obblighi in base alla Convenzione o al Protocollo a seconda dei casi. In caso di organizzazioni, in cui uno o più stati membri sono Parti contraenti alla presente Convenzione o al Protocollo in questione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi in base alla Convenzione o al Protocollo, a seconda dei casi. In questi casi, l'Organizzazione e gli Stati membri non avranno diritto ad esercitare contemporaneamente i loro diritti in base alla Convenzione o al Protocollo pertinente.
3. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiareranno la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal Protocollo pertinente. Queste organizzazioni informeranno il Depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.

Articolo 35

Adesione

1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno aperti all'adesione da parte degli Stati e di ogni organizzazione d'integrazione economica regionale a decorrere dalla data alla quale la Convenzione o il Protocollo interessato sono chiusi per la firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.
2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiarano la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal Protocollo pertinente. Queste organizzazioni informano altresì il depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.
3. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, si applicano alle organizzazioni di integrazione economica regionale che aderiscono alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ogni Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in numero specificato in detto Protocollo.
3. Per ciascuna Parte contraente che ratifica, accetta o approva questa Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito da parte di tale Parte contraente del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
4. Ogni Protocollo, salvo se diversamente previsto nello stesso, entrerà in vigore per una Parte contraente che ratifica, accetta o approva quel Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore in conformità con il paragrafo 2 precedente, il novantesimo giorno dopo la data alla quale quella Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure alla data alla quale questa Convenzione entra in vigore per quella Parte contraente, a seconda di quale sia la più recente.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ogni strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non sarà considerato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

Articolo 37*Riserve*

Nessuna riserva sarà effettuata alla presente Convenzione.

Articolo 38*Recessi*

1. In ogni tempo dopo due anni dalla data alla quale la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte contraente, quella Parte contraente potrà ritirarsi dalla Convenzione notificando per iscritto in tal senso il Depositario.
2. Ogni recesso di cui sopra diverrà effettivo allo scadere di un anno dopo la data alla quale il Depositario ne sarà stato notificato, oppure ad ogni data successiva eventualmente specificata nella notifica di recesso.
3. Si riterrà che ogni Parte contraente che recede dalla presente Convenzione si sia altresì ritirata da qualsiasi Protocollo di cui è Parte.

Articolo 39*Accordi finanziari interinali*

A patto che sia stata interamente ristrutturata in conformità con le esigenze dell'articolo 21, la Struttura globale ambientale del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite e della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo sarà la struttura istituzionale menzionata all'articolo 21 a titolo interinale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti, oppure fino a quando la Conferenza delle Parti non decida quale struttura istituzionale sarà designata in conformità con l'articolo 21.

Articolo 40

Accordi di Segretariato interinali

Il Segretariato che dovrà essere fornito dal Direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente sarà il Segretariato di cui all'articolo 24, paragrafo 2, su una base interinale per il periodo tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti.

Articolo 41*Depositario*

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite assumerà le funzioni di Depositario della presente Convenzione e di qualsiasi suo Protocollo.

Articolo 42*Testi autentici*

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Rio de Janeiro il 5 giugno millenovecentonovantadue.

Annesso I**Individuazione e monitoraggio**

1. Gli ecosistemi e gli habitat: contenenti un'elevata diversità, un vasto numero di specie endemiche o minacciate, o zone desertiche; frequentati da specie migratorie; di importanza sociale, economica, culturale o scientifica; o che sono rappresentativi, unici o associati a processi evolutivi di base o ad altri processi biologici;
2. Specie e comunità che sono: minacciate, affini selvatiche di specie addomesticate o coltivate; aventi un valore medicinale, agricolo o di altro carattere economico, o un'importanza sociale, scientifica o culturale; o un'importanza per la ricerca vertente sulla conservazione e l'uso prolungato della diversità biologica, come gli indicatori delle specie;
3. Tipi di genomi e geni di importanza sociale, scientifica o economica.

Annesso II**Parte I - Arbitrato****Articolo 1**

La Parte ricorrente notificherà al Segretariato che le Parti deferiscono una controversia ad arbitrato in conformità con l'articolo 27. La notifica dovrà enunciare l'argomento che è oggetto dell'arbitrato ed includerà in particolare gli articoli della Convenzione o del Protocollo, la cui interpretazione o attuazione è messa in causa. Se le Parti non si sono accordate per quanto riguarda l'oggetto della controversia prima della nomina del Presidente del Tribunale, il Tribunale arbitrale determinerà l'oggetto della controversia. Il Segretariato inoltrerà l'informazione in tal modo ricevuta a tutte le Parti contraenti alla presente Convenzione o al Protocollo interessato.

Articolo 2

1. Nelle controversie tra due Parti, il Tribunale arbitrale sarà costituito da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro ed i due arbitri in tal modo designati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovrà essere cittadino di una delle Parti alla controversia, né avere la sua usuale residenza nel territorio di una delle Parti, né essere alle dipendenze di una di esse o aver trattato il caso in ogni altra sua qualifica.
2. Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.
3. Ogni carica vacante sarà ricoperta nella maniera prescritta per la nomina iniziale.

Articolo 3

1. Se il Presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a richiesta di una Parte, designerà il Presidente entro un ulteriore periodo di due mesi.
2. Se una delle Parti alla controversia non nomina un arbitro entro due mesi dalla ricevuta della richiesta, l'altra Parte ne informerà il Segretario Generale che effettuerà la designazione entro un ulteriore periodo di due mesi.

Articolo 4

Il Tribunale arbitrale pronuncerà la sua decisione in base alle disposizioni della presente Convenzione, a tutti i Protocolli pertinenti ed al diritto internazionale.

Articolo 5

A meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente, il Tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

Articolo 6

Il Tribunale arbitrale, dietro richiesta di una delle Parti, raccomanderà misure essenziali di protezione interinali.

Articolo 7

Le Parti alla controversia agevoleranno il lavoro del Tribunale arbitrale utilizzando in particolare ogni mezzo a loro disposizione:

- a) gli forniranno tutti i documenti, le informazioni e le agevolazioni pertinenti;
- b) faranno in modo che possa, se necessario, convocare testimoni o esperti e ricevere la loro testimonianza.

Articolo 8

Le Parti e gli arbitri hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza di qualsiasi informazione che essi ricevono a titolo riservato durante il procedimento del Tribunale arbitrale.

Articolo 9

A meno che il Tribunale arbitrale non determini diversamente a causa di particolari circostanze del caso, i costi del Tribunale saranno sostenuti in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale manterrà una documentazione di tutte le sue spese, e ne fornirà un estratto conto finale alle Parti.

Articolo 10

Ogni Parte contraente che ha un interesse di natura giuridica nell'oggetto alla controversia che può essere pregiudicato dalla decisione nel caso, può intervenire nel procedimento con il consenso del Tribunale.

Articolo 11

Il Tribunale può giudicare e decidere in merito a controricorsi direttamente collegati con l'oggetto della controversia.

Articolo 12

Le decisioni sia di procedura che di sostanza del Tribunale arbitrale saranno adottate a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 13

Se una delle Parti alla controversia non compare dinanzi al Tribunale arbitrale o non assume la propria difesa nel procedimento, l'altra Parte può chiedere al Tribunale di continuare la procedura e di pronunciare il lodo arbitrale. L'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso è fondato sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

Articolo 14

Il Tribunale pronuncerà la sua decisione definitiva entro cinque giorni dalla data alla quale è interamente costituito a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di cinque mesi.

Articolo 15

La decisione definitiva del Tribunale arbitrale sarà limitata all'oggetto della controversia ed enuncerà le motivazioni sulle quali si fonda. Esso conterrà i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione definitiva. Ogni membro del Tribunale può allegare un'opinione separata o dissidente alla decisione finale.

Articolo 16

Il lodo arbitrale sarà vincolante per le Parti alla controversia. Esso sarà inappellabile a meno che le Parti alla controversia non abbiano convenuto in anticipo di far eventualmente ricorso ad una procedura di appello.

Articolo 17

Ogni controversia che possa eventualmente sorgere tra le Parti alla controversia per quanto riguarda l'interpretazione o le modalità di attuazione della decisione finale potrà essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte, o da entrambe, per decisione al Tribunale arbitrale che ha pronunciato detta decisione.

Annesso II Parte II - Conciliazione

Articolo 1

Una Commissione di conciliazione sarà istituita dietro richiesta di una delle Parti alla controversia. La Commissione, a meno che le Parti non decidano diversamente, sarà costituita da cinque membri, due nominati da ciascuna Parte interessata ed un Presidente selezionato di comune accordo da tali membri.

Articolo 2

Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno i loro membri della Commissione di comune accordo. Se due o più Parti hanno interessi diversi, o se sono in disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, essi nomineranno i loro membri separatamente.

Articolo 3

Se le Parti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso dalla Parte che ha presentato la richiesta, procederà ad effettuare queste nomine entro un successivo periodo di due mesi.

Articolo 4

Se il Presidente della Commissione di conciliazione non è stato selezionato entro due mesi dal membro della Commissione designato più di recente, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso da una Parte, designerà un Presidente entro un successivo periodo di due mesi.

Articolo 5

La Commissione di conciliazione adotterà le sue decisioni con un voto di maggioranza dei suoi membri. Essa determinerà la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente di comune accordo. Essa formulerà una proposta per la risoluzione della controversia, che le Parti esamineranno in buona fede.

Articolo 6

Ogni disaccordo sul fatto che la Commissione di conciliazione abbia o meno competenza sarà deciso dalla Commissione.

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (1)**Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (2).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

(2) Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) e dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) - e con D.M. 19 giugno 2009 (Gazz. Uff. 9 luglio 2009, n. 157) è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 3 maggio 2008, n. 103), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2004, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 7 luglio 2005, n. 156), con D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 3 luglio 2008 (Gazz. Uff. 7 agosto 2008, n. 184), che ha abrogato il suddetto D.M. 5 luglio 2007, è stato approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il citato D.M. 3 luglio 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.

2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4 -bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento (3).

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;

b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta (4);

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*);

e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;

f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione (5);

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea (6);

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie (7);

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica (8);

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate (9);

o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano (10);

o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana (11);

p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale (12);

r-bis) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone (13).

(4) Numero così modificato dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(5) Lettera così modificata dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(13) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102.

3. Zone speciali di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000» (14).

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti (15) (16).

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche (17).

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare (18).

4 -bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo

7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva (19).

(14) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(15) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, il D.M. 7 febbraio 2013; per le ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 16 settembre 2013; per 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, il D.M. 21 ottobre 2013; per 123 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 28 marzo 2014; per 44 ZSC della regione biogeografica alpina e 2 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, il D.M. 30 aprile 2014; per 31 ZSC della regione biogeografica continentale e 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 7 agosto 2014; per 14 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 24 giugno 2015; per 21 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 10 luglio 2015; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 2 dicembre 2015; per 118 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 21 dicembre 2015; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 12 aprile 2016; per 29 ZSC di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 12 aprile 2016; per 2 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 12 aprile 2016; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 18 maggio 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 24 maggio 2016; per 17 ZSC della regione biogeografica continentale e 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, il D.M. 24 maggio 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 15 luglio 2016; per 37 ZSC della regione biogeografica alpina e per 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 15 luglio 2016; per 21 ZSC della regione biogeografica alpina e 6 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 27 luglio 2016; per 11 ZSC della regione biogeografica continentale e 27 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 13 ottobre 2016; per 35 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il D.M. 22 novembre 2016; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 24 novembre 2016; per 43 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 5 dicembre 2016; per 1 ZSC insistente nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche, il D.M. 5 dicembre 2016; per 1 ZSC della regione biogeografica alpina, per 1 ZSC della regione biogeografica continentale e per 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 6 dicembre 2016; per 16 ZSC della regione biogeografica continentale e per 29 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, il D.M. 22 dicembre 2016; per 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 11 gennaio 2017; per 14 ZSC della regione biogeografica alpina e per 43 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 3 febbraio 2017; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 3 febbraio 2017; per 60 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Molise, il D.M. 16 marzo 2017; per 5 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 31 marzo 2017; per 15 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 31 marzo 2017; per 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana il D.M. 31 marzo 2017; per 56 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 7 aprile 2017; per 74 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, il D.M. 7 aprile 2017; per 5 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il D.M. 15 maggio 2017; per 9 ZSC della regione biogeografica alpina, per 13 ZSC della regione biogeografica continentale e per una ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 26 maggio 2017; per 8 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia, il D.M. 14 giugno 2017; per 128 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 27 giugno 2017; per 3 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 7 luglio 2017; per 4 ZSC della regione biogeografica alpina e per 23 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 2 agosto 2017; per 11 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 11 ottobre 2017; per 9 ZSC della regione biogeografica alpina, per 5 ZSC della regione biogeografica continentale e per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte, il D.M. 21 novembre 2017; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 22 novembre 2017; per 32 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sicilia, il D.M. 7 dicembre 2017; per 35 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 21 marzo 2018; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria, il D.M. 10 aprile 2018; per 35 ZSC della regione biogeografica alpina e 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto, il D.M. 27 luglio 2018; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 28 dicembre 2018; per 2 ZSC della regione biogeografica alpina, 14 ZSC della regione biogeografica continentale e 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 28 dicembre 2018; per 1 ZSC della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 28 dicembre 2018; per 24 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, il D.M. 28 dicembre 2018; per 25 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Molise, il D.M. 28 dicembre 2018; per 116 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 13 marzo 2019; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 13 marzo 2019; per 6 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto, il D.M. 10 maggio 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Lazio, il D.M. 16 maggio

2019; per 103 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Campania, il D.M. 21 maggio 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Campania, il D.M. 21 maggio 2019; per 4 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sicilia, il D.M. 20 giugno 2019; per 2 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, il D.M. 20 giugno 2019; per 23 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, il D.M. 8 agosto 2019; per 4 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania, il D.M. 27 novembre 2019; per 17 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 29 novembre 2019; per 1 ZSC della regione biogeografica alpina insistente nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, il D.M. 12 febbraio 2020; per 10 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 26 febbraio 2020; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il D.M. 20 maggio 2020; per 3 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il D.M. 17 giugno 2020; per 2 ZSC della regione biogeografica continentale e per 5 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 29 dicembre 2020; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nelle acque antistanti della Regione Lazio e della Regione Toscana, il D.M. 3 febbraio 2021; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 7 aprile 2021; per quattro ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 20 maggio 2021; per la ZSC della regione biogeografica mediterranea del sito Stagno di San Teodoro, insistente nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 30 giugno 2021; per cinque ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, il D.M. 11 gennaio 2022; per una ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadente nel territorio della Regione Siciliana, il D.M. 10 giugno 2022; per 2 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, il D.M. 28 settembre 2022.

(17) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(18) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(19) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

4. Misure di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento (20).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti (21).

2 -bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2 (22).

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione (23) (24).

(20) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(21) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(22) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(23) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(24) Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

4-bis. Concertazione.

1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza

comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.

2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 (25).

(25) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi (26).

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (27).

(26) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 57, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(27) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

6. Zone di protezione speciale.

1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1 (28).

(28) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1 (29).

(29) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

TUTELA DELLE SPECIE

8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato *D*, lettera *a*), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato *D*, lettera *a*), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato *D*, lettera *a*), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione (30).

(30) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

9. Tutela delle specie vegetali.

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato *D*, lettera *b*), al presente regolamento è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I divieti di cui al comma 1, lettera *a*) e *b*), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

10. Prelievi.

1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato *E*, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente (31).

2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare (32):

a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;

b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;

c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;

d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;

e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;

f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale;

h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato *E*, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato *F*, lettera *a*);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato *F*, lettera *b*).

(31) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(32) Alinea così modificato dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

11. Deroche.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere *a*) e *b*), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità (33):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante (34);

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare (35):

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;

d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

(33) Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(34) Lettera così modificata dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(35) Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

12. Immissioni.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie (36) (37).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.

3. È vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.

4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali,

economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (38).

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 2 aprile 2020.

(37) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 837- *bis*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, inserito dall'art. 11, comma 5- *quiquies*, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(38) Articolo sostituito dall'art. 12, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102.

13. Informazione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio (39).

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate (40).

(39) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(40) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

14. Ricerca e istruzione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio (41).

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento (42).

(41) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(42) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

15. Sorveglianza.

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento (43).

(43) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

16. Procedura di modifica degli allegati.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento (44).

(44) L'originario comma 1 è stato soppresso e il comma 2 è stato così sostituito con l'attuale comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

17. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A (45)
(previsto dall'art. 1, comma 1)

**Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione
richiede
la designazione di aree speciali di conservazione**

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea [+].

Il codice corrisponde al codice Natura 2000.

Il segno «* » indica i tipi di habitat prioritari.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE**11. Acque marine e ambienti a marea**

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * *Praterie di posidonie* (*Posidonion oceanicae*)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. **Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali**

1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

1330 Pascoli inondati atlantici (Glaucopuccinellietalia maritimae)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. **Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici**

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)

15. **Steppe interne alofile e gipsofile**

1510 * Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

16. **Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale**

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. **Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico**

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria («dune bianche»)

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea («dune grigie»)

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)

2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides

2170 Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. **Dune marittime delle coste mediterranee**

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae

2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

2250 * Dune costiere con Juniperus spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia

2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

23. **Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate**

2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista

2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. **Acque stagnanti**

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 * Stagni temporanei mediterranei

3180 * Turloughs

3190 Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

32. **Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative**

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*
- 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*
- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*
- 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.
- 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*
- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
- 32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*
- 4020 * Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*
- 4030 Lande secche europee
- 4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*
- 4050 * Lande macaronesiche endemiche
- 4060 Lande alpine e boreali
- 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
- 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
- 40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche
- 40B0 Boscaglia fitta di *Potentilla fruticosa* del Rhodope
- 40C0 * Boscaglia fitta caducifolia ponto-sarmatica

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. Arbusteti submediterranei e temperati

- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.)
- 5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- 5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime

52. Matorral arborescenti mediterranei

- 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
- 5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*
- 5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*

53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche

- 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*
- 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
- 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

54. Phrygane

- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum subulatae*)
- 5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*
- 5430 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascion*

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61. Formazioni erbose naturali

- 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*
- 6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
- 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*
- 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei
- 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
- 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*
- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
- 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
- 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (*Stipo-Festucetalia pallentis*)

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (*Festuco-Brometalia*) (* notevole fioritura di orchidee)
- 6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
- 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
- 6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche
- 6250 * Steppe pannoniche su loess
- 6260 * Steppe pannoniche sabbiose
- 6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie
- 6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)
- 62B0 * Formazioni erbose serpentinoofile di Cipro
- 62C0 * Steppe ponto-sarmatiche

62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane

63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)

6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde

64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (*Molinion caeruleae*)

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*

6450 Praterie alluvionali nord-boreali

6460 Formazioni erbose di torbiera dei *Troodos*

65. Formazioni erbose mesofile

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520 Praterie montane da fieno

6530 * Praterie arborate fennoscandiche

6540 Formazioni erbose submediterranee del *Molinio-Hordeion secalini*

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71. Torbiere acide di sfagni

7110 * Torbiere alte attive

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale

7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)

7140 Torbiere di transizione e instabili

7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

72. Paludi basse calcaree

7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*

7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)

7230 Torbiere basse alcaline

7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*

73. Torbiere boreali

7310 * Torbiere di Aapa

7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

81. Ghiaioni

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)

8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietalia rotundifolii*)

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale

8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte

8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*

8240 * Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8320 Campi di lava e cavità naturali

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse

8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

9010 * Taiga occidentale

9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite

9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*

9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

9070 Pascoli arborati fennoscandici

9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)
- 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
- 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*
- 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion
- 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli
- 9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum
- 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
- 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*
- 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*
- 91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*
- 91C0 * Foreste caledoniane
- 91D0 * Torbiere boschive
- 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (Ulmenion minoris)
- 91G0 * Boschi pannonicici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*
- 91H0 * Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*
- 91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.
- 91J0 * Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche
- 91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
- 91M0 Foreste pannonicico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
- 91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)
- 91P0 Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)
- 91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*
- 91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)
- 91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale
- 91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale
- 91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica
- 91V0 Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)
- 91W0 Faggeti della Moesia
- 91X0 * Faggeti della Dobrogea
- 91Y0 Querceti di rovere della Dacia
- 91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia
- 91AA * Boschi orientali di quercia bianca
- 91BA Foreste di abete bianco della Moesia
- 91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope
- 92. Foreste mediterranee caducifoglie**
- 9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*
- 9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
- 9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*
- 9250 Querceti a *Quercus trojana*
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
- 9280 Boschi di *Quercus frainetto*
- 9290 Foreste di *Cupressus* (Acero-Cupression)
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
- 92C0 Boschi di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (Platanion orientalis)
- 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)
- 93. Foreste sclerofille mediterranee**
- 9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*
- 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
- 9330 Foreste di *Quercus suber*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
- 9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
- 9370 * Palmeti di *Phoenix*
- 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*
- 9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*
- 93A0 Foreste con *Quercus infectoria* (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94. Foreste di conifere delle montagne temperate

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo)

95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche

9510 * Foreste sud-appenniniche di Abies alba

9520 Foreste di Abies pinsapo

9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

9550 Pinete endemiche delle Canarie

9560 * Foreste endemiche di Juniperus spp.

9570 * Foreste di Tetraclinis articulata

9580 * Boschi mediterranei di Taxus baccata

9590 * Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0 Pinete alte oro-mediterranee

[+] «Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e «Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement» (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente.

(45) Allegato così sostituito prima dal D.M. 20 gennaio 1999, poi dall'allegato A al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e, infine, dall'allegato A al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato B (46)

(previsto dall'art. 1, comma 1)

**Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione
richiede la designazione di zone speciali di conservazione**

Interpretazione

a) L'allegato B è complementare dell'allegato A per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

c) Simboli

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie elencate nel presente allegato figura anche nell'allegato D. Quando una specie è inclusa nel presente allegato ma non è ripresa né nell'allegato D né nell'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato D ma figura all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii
 Myotis blythii
 Myotis capaccinii
 Myotis dasycneme
 Myotis emarginatus
 Myotis myotis
 Pteropodidae
 Rousettus aegyptiacus
 RODENTIA
 Gliridae
 Myomimus roachi
 Sciuridae
 * Marmota marmota latirostris
 * Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)
 Spermophilus citellus (Citellus citellus)
 * Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
 Castoridae
 Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)
 Cricetidae
 Mesocricetus newtoni
 Microtidae
 Dinaromys bogdanovi
 Microtus cabrerai
 * Microtus oeconomus arenicola
 * Microtus oeconomus mehelyi
 Microtus tatricus
 Zapodidae
 Sicista subtilis
 CARNIVORA
 Canidae
 * Alopex lagopus
 * Canis lupus (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi).
 Ursidae
 * Ursus arctos (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
 Mustelidae
 * Gulo gulo
 Lutra lutra
 Mustela eversmanni
 * Mustela lutreola
 Vormela peregusna
 Felidae
 Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)
 * Lynx pardinus
 Phocidae
 Halichoerus grypus (V)
 * Monachus monachus
 Phoca hispida bottnica (V)
 * Phoca hispida saimensis
 Phoca vitulina (V)
 ARTIODACTYLA
 Cervidae
 * Cervus elaphus corsicanus
 Rangifer tarandus fennicus (o)
 Bovidae
 * Bison bonasus
 Capra aegagrus (popolazioni naturali)
 * Capra pyrenaica pyrenaica
 Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
 Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)
 * Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)
 Rupicapra rupicapra balcanica
 * Rupicapra rupicapra tatrica
 CETACEA
 Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

REPTILES

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* *Caretta caretta*

* *Chelonia mydas*

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Dinarolacerta mosorensis

Lacerta bonnali (*Lacerta monticola*)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Gallotia galloti insulanagae

* *Gallotia simonyi*

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides simonyi (*Chalcides occidentalis*)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

* *Coluber cypriensis*

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

* *Natrix natrix cypriaca*

Viperidae

* *Macrovipera schweizeri* (*Vipera lebetina schweizeri*)

Vipera ursinii (tranne la *Vipera ursinii rakosiensis* e la *Vipera ursinii macrops*)

* *Vipera ursinii macrops*

* *Vipera ursinii rakosiensis*

AMPHIBIANS

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschni (*Salamandra luschni*)

* *Salamandra aurora* (*Salamandra atra aurora*)

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (*Triturus cristatus carnifex*)

Triturus cristatus (*Triturus cristatus cristatus*)

Triturus dobrogicus (*Triturus cristatus dobrogicus*)

Triturus karelinii (*Triturus cristatus karelinii*)

Triturus montandoni

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

* *Proteus anguinus*

Plethodontidae

Hydromantes (*Speleomantes*) *ambrosii*

Hydromantes (*Speleomantes*) *flavus*

Hydromantes (*Speleomantes*) *genei*

Hydromantes (*Speleomantes*) *imperialis*

Hydromantes (*Speleomantes*) *strinati*

Hydromantes (*Speleomantes*) *supramontis*

ANURA

Discoglossidae

* *Alytes muletensis*

Bombina bombina
 Bombina variegata
 Discoglossus galganoi (including Discoglossus «jeanneae»)
 Discoglossus montalentii
 Discoglossus sardus
 Ranidae
 Rana latastei
 Pelobatidae
 * Pelobates fuscus insubricus
 PESCI
 PETROMYZONIFORMES
 Petromyzonidae
 Eudontomyzon spp. (o)
 Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
 Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)
 Lethenteron zanandreae (V)
 Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)
 ACIPENSERIFORMES
 Acipenseridae
 * Acipenser naccarii
 * Acipenser sturio
 CLUPEIFORMES
 Clupeidae
 Alosa spp. (V)
 SALMONIFORMES
 Salmonidae
 Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
 Salmo macrostigma (o)
 Salmo marmoratus (o)
 Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
 Salmothymus obtusirostris (o)
 Coregonidae
 * Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
 Umbridae
 Umbra krameri (o)
 CYPRINIFORMES
 Cyprinidae
 Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
 Aulopyge huegelii (o)
 Anaecypris hispanica
 Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)
 Barbus comiza (V)
 Barbus meridionalis (V)
 Barbus plebejus (V)
 Chalcalburnus chalcoides (o)
 Chondrostoma genei (o)
 Chondrostoma knerii (o)
 Chondrostoma lusitanicum (o)
 Chondrostoma phoxinus (o)
 Chondrostoma polylepis (o) (compreso il C. willkommi)
 Chondrostoma soetta (o)
 Chondrostoma toxostoma (o)
 Gobio albipinnatus (o)
 Gobio kessleri (o)
 Gobio uranoscopus (o)
 Iberocypris palaciosi (o)
 * Ladigesocypris ghigii (o)
 Leuciscus lucumonis (o)
 Leuciscus souffia (o)
 Pelecus cultratus (V)
 Phoxinellus spp. (o)
 * Phoxinus phoxinus
 Rhodeus sericeus amarus (o)
 Rutilus pigus (V)

Rutilus rubilio (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus lemmingii (o)
Rutilus frisii meidingeri (V)
Rutilus alburnoides (o)
Scardinius graecus (o)
Squalius microlepis (o)
Squalius svallize (o)
Cobitidae
Cobitis elongata (o)
Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cobitis trichonica (o)
Misgurnus fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
Sabanejewia larvata (o) (*Cobitis larvata* e *Cobitis conspersa*)
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis (V)
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
* *Valencia hispanica*
* *Valencia letourneuxi* (*Valencia hispanica*)
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer (V)
* *Romanichthys valsanicola*
Zingel spp. [(o) tranne lo *Zingel asper* e lo *Zingel zingel* (V)]
Gobiidae
Knipowitschia croatica (o)
Knipowitschia (*Padogobius*) *panizzae* (o)
Padogobius nigricans (o)
Pomatoschistus canestrini (o)
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cottus petiti (o)

INVERTEBRATI

ARTROPODI
CRUSTACEA
Decapoda
Austropotamobius pallipes (V)
* *Austropotamobius torrentium* (V)
Isopoda
* *Armadillidium ghardalamensis*
INSECTA
Coleoptera
Agathidium pulchellum (o)
Bolbelasmus unicornis
Boros schneideri (o)
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
* *Carabus menetriesi pacholei*
* *Carabus olympiae*
Carabus variolosus
Carabus zawadzskii
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macroplea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
* *Osmoderma eremita*
Oxyporus mannerheimii (o)
Pilemia tigrina
* *Phryganophilus ruficollis*
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
* *Pseudogaurotina excellens*
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rhysodes sulcatus (o)
* *Rosalia alpina*
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
Arytrura musculus
* *Callimorpha* (*Euplagia*, *Panaxia*) *quadripunctaria* (o)
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)
Eriogaster catax
Euphydryas (*Eurodryas*, *Hypodryas*) *aurinia* (o)
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Leptidea morsei
Lignyoptera *fumidaria*
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
* *Nymphalis vaualbum*
Papilio hospiton
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)
* Xylomoia strix
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Coenagrion ornatum (o)
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
ARACHNIDA
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
* Helicopsis striata austriaca (o)
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
* Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
* Paladilhia hungarica
Sadleriana pannonica
Theodoxus transversalis
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)
 Unio crassus
 Dreissenidae
 Congeria kusceri

b) **VEGETALI**

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

Asplenium adulterinum Milde

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragrans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

ASCLEPIADACEAE

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

Echium russicum J.F.Gemlin

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

* Onosma tornensis Javorka

Solenanthes albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
 * *Campanula bohémica* Hruby
 * *Campanula gelida* Kovanda
Campanula romanica Săvul.
 * *Campanula sabatia* De Not.
 * *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych
Campanula zoysii Wulfen
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria ciliata L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl
Arenaria humifusa Wahlenberg
 * *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
 * *Cerastium alsinifolium* Tausch
 * *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.
Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*
 * *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz
Dianthus cintrani Boiss. & Reuter subsp. *cintrani* Boiss. & Reuter
 * *Dianthus diutinus* Kit.
 * *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
 * *Dianthus moravicus* Kovanda
 * *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.
Dianthus plumarius subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay
Dianthus rupicola Biv.
 * *Gypsophila papillosa* P. Porta
Herniaria algarvica Chaudhri
 * *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri
Herniaria maritima Link
 * *Minuartia smejkalii* Dvorakova
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas
Silene furcata Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
 * *Silene hicesiae* Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
 * *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau
 * *Silene orphanidis* Boiss
 * *Silene rothmaleri* Pinto da Silva
 * *Silene velutina* Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE
 * *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott
 * *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone
 * *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi
CISTACEAE
Cistus palhinhae Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
 * *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
COMPOSITAE
 * *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.
 * *Artemisia granatensis* Boiss.
 * *Artemisia laciniata* Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror
 * *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.
 * *Aster pyrenaeus* Desf. ex DC
 * *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
Carlina onopordifolia Besser
 * *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.
 * *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
 * *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
 * *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
 * *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
 * *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
 * *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
 * *Centaurea citricolor* Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea gadorensis G. Blanca
 * *Centaurea horrida* Badaro
Centaurea immanuelis-loewii Degen
Centaurea jankae Brandza
 * *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
 * *Centaurea lactiflora* Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
 * *Centaurea niederi* Heldr.
 * *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
 * *Centaurea pinnata* Pau
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
Cirsium brachycephalum Juratzka
 * *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller
Crepis tectorum L. subsp. *nigrescens*
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
 * *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo et Pavone
 * *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
 * *Jurinea fontqueri* Cuatrec.
 * *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
 * *Leontodon sculus* (Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
 * *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
Saussurea alpina subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
 * *Senecio elodes* Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
 * *Serratula lycopifolia* (Vill.) A. Kern
Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*
CONVOLVULACEAE
 * *Convolvulus argyrothamnus* Greuter
 * *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
 * *Arabis kennedyae* Meikle
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
Arabis scopoliana Boiss
 * *Biscutella neustriaca* Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
* *Brassica macrocarpa* Guss.
Braya linearis Rouy
* *Cochlearia polonica* E. Fröhlich
* *Cochlearia tatray* Borbas
* *Coincya rupestris* Rouy
* *Coronopus navasii* Pau
Crambe tatarica Sebeok
* *Degenia velebitica* (Degen) Hayek
Diploaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo
* *Diploaxis siettiana* Maire
Diploaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Draba cacuminum Elis Ekman
Draba cinerea Adams
Draba dorneri Heuffel.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
* *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.
* *Iberis arbuscula* Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
* *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)
Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi jankae A. Kern.
CYPERACEAE
Carex holostoma Drejer
* *Carex panormitana* Guss.
Eleocharis carniolica Koch
DIOSCOREACEAE
* *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot
DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
ELATINACEAE
Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al
ERICACEAE
Rhododendron luteum Sweet
EUPHORBIACEAE
* *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtagana Boiss.
GENTIANACEAE
* *Centaurium rigualii* Esteve
* *Centaurium somedanum* Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg
* *Gentianella bohemica* Skalicky
GERANIACEAE
* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernández-González & Izco
* *Erodium rupicola* Boiss.
GLOBULARIACEAE
* *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.
GRAMINEAE
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setigulum Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl. subsp. *disparilis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády
* *Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
* *Stipa austroitalica* Martinovsky
* *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
* *Stipa styriaca* Martinovsky
* *Stipa veneta* Moraldo
* *Stipa zaleskii* Wilensky
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
GROSSULARIACEAE
* *Ribes sardoum* Martelli
HIPPURIDACEAE
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE
* *Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B. Robson
IRIDACEAE
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
Crocus hartmannianus Holmboe
Gladiolus palustris Gaud.
Iris aphylla L. subsp. *hungarica* Hegi
Iris humilis Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve
JUNCACEAE
Juncus valvatus Link
Luzula arctica Blytt
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
* *Micromeria taygetea* P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turrit
Phlomis cypria Post
Salvia veneris Hedge
Sideritis cypria Post
Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
* *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
* *Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)
LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
* *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge
* *Astragalus aquilanus* Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
* *Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*
* *Astragalus maritimus* Moris
Astragalus peterfii Jáv.
Astragalus tremolsianus Pau
* *Astragalus verrucosus* Moris
* *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco

* *Ononis hackelii* Lange

Trifolium saxatile All.

* *Vicia bifoliolata* J. D. Rodríguez

LENTIBULARIACEAE

* *Pinguicula crystallina* Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* *Androcymbium rechingeri* Greuter

* *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva

* *Chionodoxa lochiaie* Meikle in Kew Bull.

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.

Scilla litardierei Breist.

* *Scilla morrisii* Meikle

Tulipa cypria Stapf

Tulipa hungarica Borbas

LINACEAE

* *Linum dolomiticum* Borbas

* *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

LYTHRACEAE

* *Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

OLEACEAE

Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

Calypso bulbosa L.

* *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Dactylorhiza kalopissii E. Nelson

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

* *Ophrys kotschyi* H. Fleischm. et Soo

* *Ophrys lunulata* Parl.

Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten

OROBANCHACEAE

Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicum Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio [*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio]

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau
 * *Armeria helodes* Martini & Pold
Armeria neglecta Girard
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
 * *Armeria rouyana* Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco
 * *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco
Limonium multiflorum Erben
 * *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana
 * *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
 * *Cyclamen fatrense* Halda et Sojak
 * *Primula apennina* Widmer
Primula carniolica Jacq.
Primula nutans Georgi
Primula palinuri Petagna
Primula scandinavica Bruun
Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* *Aconitum corsicum* Gayer (*Aconitum napellus* subsp. *corsicum*)
Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. *moravicum* Skalicky
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
 * *Aquilegia pyrenaica* D. C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano
 * *Consolida samia* P. H. Davis
 * *Delphinium caseyi* B. L. Burt
Pulsatilla grandis Wenderoth
Pulsatilla patens (L.) Miller
 * *Pulsatilla pratensis* (L.) Miller subsp. *hungarica* Soo
 * *Pulsatilla slavica* G. Reuss.
 * *Pulsatilla subslavica* Futak ex Goliasova
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus lapponicus L.
 * *Ranunculus weyleri* Mares

RESEDACEAE

* *Reseda decursiva* Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii Nyárády
 * *Pyrus magyarica* Terpo
Sorbus teodorii Liljefors

RUBIACEAE

Galium cracoviense Ehrend.
 * *Galium litorale* Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
 * *Galium sudeticum* Tausch
 * *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloënsis Knaben
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes
* *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés
Linaria loeselii Schweigger
* *Linaria ficalhoana* Rouy
Linaria flava (Poirét) Desf.
* *Linaria hellenica* Turrill
Linaria pseudolaxiflora Lojacono
* *Linaria ricardoi* Cout.
Linaria tonzigii Lona
* *Linaria tursica* B. Valdés & Cabezudo
Odontites granatensis Boiss.
* *Pedicularis sudetica* Willd.
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz
Tozzia carpathica Wol.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
* *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson
SOLANACEAE
* *Atropa baetica* Willk.
THYMELAEACEAE
* *Daphne arbuscula* Celak
Daphne petraea Leybold
* *Daphne rodriguezii* Texidor
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
* *Angelica heterocarpa* Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
* *Apium bermejoi* Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
* *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.
* *Bupleurum kakiskalae* Greuter
Eryngium alpinum L.
* *Eryngium viviparum* Gay
* *Ferula sadleriana* Lebed.
Hladnikia pastinacifolia Reichenb.
* *Laserpitium longiradium* Boiss.
* *Naufraga balearica* Constans & Cannon
* *Oenanthe conioides* Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
* *Seseli intricatum* Boiss.
Seseli leucospermum Waldst. et Kit
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
VIOLACEAE
Viola delphinantha Boiss.
* *Viola hispida* Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas
VEGETALI INFERIORI
BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)
 * *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. [*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill] (o)
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (*Hamatocaulis*) *vernicosus* (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
 * *Marsupella profunda* Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Ochyraea tatrensis Vana (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA
 HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
 DRYOPTERIDACEAE
 * *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.
 ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde
 MARSILEACEAE
 * *Marsilea azorica* Launert & Paiva
 ANGIOSPERMAE
 ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
 * *Ceropegia chrysantha* Svent.
 BORAGINACEAE
Echium candicans L. fil.
 * *Echium gentianoides* Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
 CAMPANULACEAE
 * *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
 * *Musschia wollastonii* Lowe
 CAPRIFOLIACEAE
 * *Sambucus palmensis* Link
 CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
 CELASTRACEAE
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
 CHENOPODIACEAE
Beta patula Ait.
 CISTACEAE
Cistus chinamadensis Banares & Romero
 * *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onopordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel

* *Lotus azoricus* P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.

* *Teline salsoloides* Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* *Androcymbium psammophilum* Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* *Myrica rivas-martinezii* Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding

* *Limonium sventenii* Santos & Fernández Galván

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* *Bencomia brachystachya* Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* *Chamaemeles coriacea* Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* *Euphrasia azorica* H.C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* *Solanum lidii* Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

VEGETALI INFERIORI

BRYOPHYTA

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o).

(46) Allegato così sostituito prima dal D.M. 20 gennaio 1999, poi dall'allegato B al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e, infine, dall'allegato B al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato C
(previsto dall'art. 16, comma 1)

**CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI
SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI
DI CONSERVAZIONE**

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:

- a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;
- b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;
- c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:

- a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;
- b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;
- c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritarie che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

Allegato D (47)
(previsto dall'art. 1, comma 1)

Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Crocidura sicula

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus

Sciuridae

Marmota marmota latirostris

Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettone, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerai

Microtus oeconomus arenicola

Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

Hystriidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus

Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettone, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela eversmanii

Mustela lutreola

Vormela peregusna

Felidae

Felis silvestris

Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)

Lynx pardinus

Phocidae

Monachus monachus

Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Bison bonasus

Capra aegagrus (popolazioni naturali)

Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)

Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)

Rupicapra pyrenaica ornata (*Rupicapra rupicapra ornata*)

Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

Caretta caretta

Chelonia mydas

Lepidochelys kempii

Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides moreoticus

Algyroides nigropunctatus

Dalmatolacerta oxycephala
Dinarolacerta mosorensis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Lacerta vivipara pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschy
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus

[illegible]

Rana lessonae
 Pelobatidae
 Pelobates cultripipes
 Pelobates fuscus
 Pelobates syriacus
 Bufonidae
 Bufo calamita
 Bufo viridis
 Hylidae
 Hyla arborea
 Hyla meridionalis
 Hyla sarda
 PESCI
 ACIPENSERIFORMES
 Acipenseridae
 Acipenser naccarii
 Acipenser sturio
 SALMONIFORMES
 Coregonidae
 Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)
 CYPRINIFORMES
 Cyprinidae
 Anaecypris hispanica
 Phoxinus phoxinus
 ATHERINIFORMES
 Cyprinodontidae
 Valencia hispanica
 PERCIFORMES
 Percidae
 Gymnocephalus baloni
 Romanichthys valsanicola
 Zingel asper

INVERTEBRATI

ARTROPODI
 CRUSTACEA
 Isopoda
 Armadillidium ghardalamensis
 INSECTA
 Coleoptera
 Bolbelasmus unicornis
 Buprestis splendens
 Carabus hampei
 Carabus hungaricus
 Carabus olympiae
 Carabus variolosus
 Carabus zawadzskii
 Cerambyx cerdo
 Cucujus cinnaberinus
 Dorcadion fulvum cervae
 Duvalius gebhardti
 Duvalius hungaricus
 Dytiscus latissimus
 Graphoderus bilineatus
 Leptodirus hochenwarti
 Pilemia tigrina
 Osmoderma eremita
 Phryganophilus ruficollis
 Probaticus subrugosus
 Propomacrus cypriacus
 Pseudogaurotina excellens
 Pseudoseriscius cameroni
 Pytho kolwensis
 Rosalia alpina
 Lepidoptera

Apatura metis
Arytrura musculus
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyopectera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus proserpina
Proterebia afra dalmata
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
Isophya stysi

Myrmecophilus baronii
 Odontopodisma rubripes
 Paracaloptenus caloptenoides
 Pholidoptera transsylvanica
 Saga pedo
 Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
 ARACHNIDA

Araneae
 Macrothele calpeiana
 MOLLUSCHI
 GASTROPODA
 Anisus vorticulus
 Caseolus calculus
 Caseolus commixta
 Caseolus sphaerula
 Chilostoma banaticum
 Discula leacockiana
 Discula tabellata
 Discula testudinalis
 Discula turricula
 Discus defloratus
 Discus guerinianus
 Elona quimperiana
 Geomalacus maculosus
 Geomitra moniziana
 Gibbula nivosa
 Hygromia kovacsi
 Idiomela (Helix) subplicata
 Lampedusa imitatrix
 Lampedusa melitensis
 Leiostyla abbreviata
 Leiostyla cassida
 Leiostyla corneocostata
 Leiostyla gibba
 Leiostyla lamellosa
 Paladilhia hungarica
 Patella ferruginea
 Sadleriana pannonica
 Theodoxus prevostianus
 Theodoxus transversalis
 BIVALVIA
 Anisomyaria
 Lithophaga lithophaga
 Pinna nobilis
 Unionoida
 Margaritifera auricularia
 Unio crassus
 Dreissenidae
 Congeria kusceri
 ECHINODERMATA
 Echinoidea
 Centrostephanus longispinus

b) **VEGETALI**

L'allegato D, b) contiene tutte le specie vegetali elencate
 all'allegato B, b) [*] più quelle indicate in appresso:

PTERIDOPHYTA
 ASPLENIACEAE
 Asplenium hemionitis L.
 ANGIOSPERMAE
 AGAVACEAE
 Dracaena draco (L.) L.
 AMARYLLIDACEAE
 Narcissus longispathus Pugsley
 Narcissus triandrus L.
 BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Teucrium charidemi Sandwith

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

Thymus villosus L. subsp. *villosus* L.

LILIACEAE

Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter

Bellevalia hackelli Freyn

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Fritillaria conica Rix

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.

Scilla beirana Samp.

Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.

Orchis scopulorum Simsmerh.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola atthois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

[*] A eccezione delle Bryophyta dell'allegato B, lettera b).

(47) Allegato così sostituito prima dall'allegato D al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso D.M. 11 giugno 2007 e poi dall'allegato D al D.M. 31 luglio 2013 (Gazz. Uff. 7 settembre 2013, n. 210) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del medesimo D.M. 31 luglio 2013.

Allegato E (48)

(previsto dall'art. 1, comma 1)

**Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura
e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione**

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

Cricetidae

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (popolazione estone)

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato D

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)*Rupicapra rupicapra* (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica*, *Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatrica*)**ANFIBI****ANURA**

Ranidae

*Rana esculenta**Rana perezi**Rana ridibunda**Rana temporaria***PESCI****PETROMYZONIFORMES**

Petromyzonidae

*Lampetra fluviatilis**Lethenteron zanandrai***ACIPENSERIFORMES**

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato D

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.**SALMONIFORMES**

Salmonidae

*Thymallus thymallus**Coregonus* spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)*Hucho hucho**Salmo salar* (soltanto in acque dolci)**CYPRINIFORMES**

Cyprinidae

*Aspius aspius**Barbus* spp.*Pelecus cultratus**Rutilus friesii meidingeri**Rutilus pigus***SILURIFORMES**

Siluridae

*Silurus aristotelis***PERCIFORMES**

Percidae

*Gymnocephalus schraetzer**Zingel zingel***INVERTEBRATI****COELENTERATA****CNIDARIA***Corallium rubrum***MOLLUSCA**

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA*Helix pomatia***BIVALVIA - UNIONOIDA**

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

*Microcondylaea compressa**Unio elongatulus***ANNELIDA****HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE**

Hirudinidae

*Hirudo medicinalis***ARTHROPODA****CRUSTACEA - DECAPODA**

Astacidae

*Astacus astacus**Austropotamobius pallipes**Austropotamobius torrentium*

Scyllaridae

*Scyllarides latus***INSECTA - LEPIDOPTERA**

Saturniidae

*Graellsia isabellae***b) VEGETALI****ALGAE****RHODOPHYTA****CORALLINACEAE***Lithothamnium coralloides* Crouan frat.*Phymatholithon calcareum* (Poll.) Adey & McKibbin**LICHENES****CLADONIACEAE***Cladonia* L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.**BRYOPHYTA****MUSCI****LEUCOBRYACEAE***Leucobryum glaucum* (Hedw.) AAngstr.**SPHAGNACEAE***Sphagnum* L. spp. (except *Sphagnum pylaisii* Brid.)**PTERIDOPHYTA***Lycopodium* spp.**ANGIOSPERMAE****AMARYLLIDACEAE***Galanthus nivalis* L.*Narcissus bulbocodium* L.*Narcissus juncifolius* Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.
Artemisia eriantha Tem
Artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P. Cout.
Leuzea rhaponticoides Graells

CRUCIFERAE

Alyssum pintadasilvae Dudley.
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp.
Herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana* Franco
Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk
Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.
Scrophularia berminii Hoffmanns & Link
Scrophularia sublyrata Brot.

(48) Allegato così sostituito dall'allegato E al D.M. 11 giugno 2007 (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.

Allegato F
 (previsto dall'art. 10, comma 3 lettera a))

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONché MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi

- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

Allegato G
(previsto dall'art. 5, comma 4)

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].

[*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (1) (6).**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A) (2) (3) (5) (4)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

(2) A norma dell' *art. 5, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166*, le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

(3) A norma dell' *art. 1-sexies, comma 7, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 2003, n. 290*, come modificato dall' *art. 2, comma 12, L. 27 luglio 2004, n. 186*, le disposizioni del presente testo unico si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.

(4) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel *D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325* e nel *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326*. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".

(5) Il termine di entrata in vigore del presente provvedimento è stato prorogato:

- al 30 giugno 2002, dall' *art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463*;

- al 31 dicembre 2002, dall' *art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166*; vedi, anche, i commi 2 e 4 del medesimo *art. 5, L. 166/2002*;

- al 30 giugno 2003, dall' *art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(6) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli *articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto l' *articolo 20, comma 8, della legge 1997, n. 59*, nonché il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma; (7)

Visto l' *articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50*, come modificato dall' *articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340*;

Visto l' *articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50*, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Emana

il seguente decreto:

(7) Capoverso così corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

Titolo I**OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO****Art. 1 (L) Oggetto (8) (10)**

1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)

2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)

[3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L) (9)]

4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)

(8) A norma dell' *art. 1-sexies, comma 7, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 2003, n. 290*, come modificato dall' *art. 2, comma 12, L. 27 luglio 2004, n. 186* e dall' *art. 1, comma 25, legge 23 agosto 2004, n. 239*, le disposizioni del presente testo unico si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.

(9) Comma soppresso dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(10) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 2 (L) Principio di legalità dell'azione amministrativa (11)

1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all' *articolo 1* può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)

2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)

(11) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 3 (L) Definizioni (12) (13)

1. Ai fini del presente testo unico:

- a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
- b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
- c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
- d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)

2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell' *articolo 45*, comma 2. (L)

3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)

(12) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(13) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 4 (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari (17)

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)

1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. (L) (18)

1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura. (L) (19)

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze. (L) (19)

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)

3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L) (14)

4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo: (15)

- a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
 - b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
 - c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
 - d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
 - e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
 - f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; (16)
 - g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L)
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)

(14) Comma corretto da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(15) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(16) Lettera così corretta da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214

(17) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(18) Comma inserito dall' *art. 74, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221* . Il presente comma era stato modificato dall' *art. 60, comma 4, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 11 settembre 2020, n. 120*).

(19) Comma inserito dall' *art. 13-bis, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34* .

Art. 5 (L) Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (20) (21) (22)

1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)

2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. (L)

3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli *articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, e dell' *articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*. (L)

4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)

(20) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(21) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 gennaio 2006, n. 20 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, sostitutivo dell'art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302 del 2002, sostitutivo dell'art. 5, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 6 (L) Regole generali sulla competenza (23) (24)

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)

2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L)

3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)

4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)

5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (L)

6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)

7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)

8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L) (26)

9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

9-bis. L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L) (25)

(23) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(24) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(25) Comma aggiunto dall' *art. 60, comma 4, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(26) Vedi, anche, l' *art. 176, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*.

Art. 7 (L) Competenze particolari dei Comuni (27)

1. Il Comune può espropriare:

a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;

b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;

c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;

d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)

(27) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio

Art. 8 (L) Le fasi del procedimento espropriativo (28)

1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

- b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)

(28) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Capo II

La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio

Art. 9 (L) Vincoli derivanti da piani urbanistici (33)

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) (34)

3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall' *articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* . (L) (29)

4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) (30)

5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) (31)

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) (32)

(29) Comma corretto da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(30) Comma così corretto da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

(31) Comma corretto da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(32) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(33) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(34) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 165, comma 7-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* .

Art. 10 (L) Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali (35) (36)

1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell' *articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241* , ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un

accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all' *articolo 19* , commi 2 e seguenti. (L)

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)

(35) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(36) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 11 (L) La partecipazione degli interessati (37) (38) (39) (40)

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall' *articolo 10* , comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L)

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell' *articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443* . (L)

4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554* . (L)

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)

(37) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(38) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(39) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190* e l' *art. 2, comma 5, D.L. 28 aprile 2009, n. 39* . In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l' *art. 166, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* .

(40) La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 gennaio 2006, n. 20 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, sostitutivo dell'art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere

in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302 del 2002, sostitutivo dell'art. 5, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Capo III
La fase della dichiarazione di pubblica utilità

Sezione I
Disposizioni sul procedimento

Art. 12 (L) Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità (41) (42) (43)

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all' *articolo 10*, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli *articoli 9 e 10*. (L)

(41) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(42) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(43) Ad integrazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' *art. 27, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*.

Art. 13 (L) Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità (46)

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)

3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L) (44)

4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L) (45)

5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni. (L) (47) (48)

6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)

7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)

8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti. (L)

(44) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(45) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(46) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(47) Comma così sostituito dall' *art. 13-bis, comma 1, lett. b), D.L. 1 marzo 2022, n. 17* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34* .

(48) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 166, comma 4-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* .

Art. 14 (L) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità (49) (50)

1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall' *articolo 12* , comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L) (51)

3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:

a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;

b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;

c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (L)

(49) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(50) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(51) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 novembre 2016* .

Sezione II

Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera

Art. 15 (L) Disposizioni sulla redazione del progetto (52) (53)

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere (L)

(52) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(53) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 16 (L) Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo (54) (55)

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)

2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell' *articolo 15* consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L)

5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all' *articolo 11* , comma 2. (L)

6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443* , l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all' *articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190* . (L)

7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L)

8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L)

9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)

10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)

11. Nei casi previsti dall' *articolo 12* , comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione. (L)

12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)

13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L)

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L) (56)

(54) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(55) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(56) In deroga alle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 166, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* .

Art. 17 (L) L'approvazione del progetto definitivo (57) (58)

1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)

2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (L)

(57) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(58) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Sezione III

Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche.

Art. 18 (L) Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione (59)

1. Le disposizioni contenute negli *articoli 16 e 17* si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)

(59) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 19 (L) L'approvazione del progetto (60) (61) (62)

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all' *articolo 10* , comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)

(60) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(61) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(62) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 40, L. 27 dicembre 2019, n. 160* .

Capo IV

La fase di emanazione del decreto di esproprio

Sezione I

Del modo di determinare l'indennità di espropriazione

Art. 20 (L) La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione (63) (65)

1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. (L)

3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L)

4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente. (L)

5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. (L)

6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)

7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell' *articolo 21* , comma 2. (L)

8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)

9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L)

10. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)

11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)

12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)

13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all' *articolo 45* , comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L)

14. Decorso inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all' *articolo 45* . Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L) (64)

15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)

(63) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(64) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 89, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(65) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 21 (L) Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione (66) (67)

1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L)

2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)

3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (L)

4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)

5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)

6. Le spese per la nomina dei tecnici:

a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;

b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (L)

7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)

8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)

9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)

10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)

11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. (L)

12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell' *articolo 26*. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità. (L)

13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)

14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)

15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall' *articolo 41* che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)

16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)

(66) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(67) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 22 (L) Determinazione urgente dell'indennità provvisoria (68) (70)

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell' *articolo 20*, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) (69)

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell' *articolo 21* e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (L)

5. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall' *articolo 41*, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)

(68) Articolo sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(69) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 89, lett. d), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(70) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 22-bis (L) Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (71) (72)

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' *articolo 20*, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell' *articolo 20* con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*;

- b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell' *articolo 20* . (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all' *articolo 24* e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell' *articolo 50* , comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all' *articolo 13* . (L)

(71) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(72) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Sezione II Del decreto di esproprio

Art. 23 (L-R) Contenuto ed effetti del decreto di esproprio (74)

1. Il decreto di esproprio:

- a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
- c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
- d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
- e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall' *articolo 22* , comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;
- e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell' *articolo 22-bis* e del relativo stato di esecuzione; (73)
- f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
- g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
- h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all' *articolo 24* . (L)

2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L)

3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)

4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)

5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L)

(73) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 1, lett. v), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(74) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 24 (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio (75)

1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)

2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)

3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) (76)

4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. (L)

5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)

6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell' *articolo 14* , comma 1. (R)

7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

(75) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(76) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 36-ter, comma 12, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 25 (L) Effetti dell'espropriazione per i terzi (77) (78)

1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. (L)

2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)

3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità. (L)

4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L)

(77) Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui al presente articolo, vedi l' *art. 5, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190* e l' *art. 170, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*.

(78) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Capo V

Il pagamento dell'indennità di esproprio

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 26 (R) Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria (81)

1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all' *articolo 20*, comma 8. (R) (79)

2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. (R) (80)

3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)

4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)

5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R)

6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)

7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)

8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. (R)

9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità. (R)

11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

(79) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. z), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(80) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. z), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(81) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 27 (R) Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale (82) (84)

1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. (R) (83)

2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

(82) Rubrica così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(83) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(84) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 28 (R) Pagamento definitivo della indennità (85)

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità. (R)

2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)

3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:

a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;

b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)

(85) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 29 (L) Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale (86)

1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)

(86) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Sezione II

Pagamento dell'indennità a incapaci, a enti e associazioni

Art. 30 (R) Regola generale (87)

1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)

(87) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 31 (R) Disposizioni sulla indennità (88)

1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessione. (R)

2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)

3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili. (R)

4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai tecnici ai sensi dell' *articolo 21* o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico. (R)

(88) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Capo VI
Dell'entità dell'indennità di espropriazione

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 32 (L) Determinazione del valore del bene (89)

1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù. (L)

2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)

3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)

(89) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 33 (L) Espropriazione parziale di un bene unitario (90)

1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. (L)

2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)

3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante può non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso l'indennità dovuta dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)

(90) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 34 (L) Soggetti aventi titolo all'indennità (92)

1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)

2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. (L) (91)

3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità. (L)

4. Salvo quanto previsto dall' *articolo 42* , il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)

(91) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. bb)*, n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .

(92) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 35 (L) Regime fiscale (95)

1. Si applica l' *articolo 81, comma 1, lettera b)*, ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi , approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L)

2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L)

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L)

4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze. (L) (93)

5. Si applica l' *articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* , per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)

6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L) (94)

(93) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. cc)*, n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 .

(94) L' *art. 1, comma 444, L. 23 dicembre 2005, n. 266* , ha interpretato il presente comma nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

(95) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Sezione II

Opere private di pubblica utilità

Art. 36 (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica (98)

1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L) (96)

1-bis. E' fatto salvo il disposto dell' *articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166* . (97)

(96) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. dd), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(97) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. dd), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(98) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Sezione III

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata.

Art. 37 (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile (104)

1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento (L). (102)

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento (L). (102)

3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)

4. Salva la disposizione dell' *articolo 32* , comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)

5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. (L) (99)

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)

7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall' *art. 20* , comma 3, e dall' *art. 22* , comma 1 e dell' *art. 22-bis* , qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L) (100) (103) (105)

8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L)

9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L) (101)

(99) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. ee), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(100) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. ee), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(101) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(102) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 89, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 90 del medesimo art. 2, L. 244/2007* .

(103) La Corte costituzionale, con sentenza 12-22 dicembre 2011, n. 338 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2011, n. 54 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell' *art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87* , l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del presente comma.

(104) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(105) La Corte costituzionale, con ordinanza 10 - 19 ottobre 2012, n. 235 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2012, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 42, terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione, per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Art. 38 (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata (108)

1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)

2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all' *articolo 37* ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente. (L) (106)

2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L) (107)

(106) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. ff), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(107) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. ff), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(108) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 39 (L-R) Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili (109)

1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. (L)

2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R)

3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)

4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità. (L)

5. Dell'indennità liquidata ai sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente espropriata. (L)

(109) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Sezione IV

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile

Art. 40 (L) Disposizioni generali (113)

1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L) (110)

2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L) (112)

3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell' *articolo 20* , comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all' *articolo 41* , comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. (L) (111) (112)

4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)

(110) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. gg), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(111) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. gg), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(112) La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 181 (Gazz. Uff. 15 giugno 2011, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell' *art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87* , l'illegittimità, in via consequenziale, del presente comma.

(113) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 41 (L-R) Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva (114) (116)

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

- a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
- c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R) (115)

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) (115)

(114) Rubrica così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. hh), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(115) Comma così corretto da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

(116) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 42 (L) Indennità aggiuntive (118)

1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L) (119)

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell' *articolo 40* , comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L) (117)

(117) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. ii), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(118) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(119) Vedi, anche, l' *art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101* .

Art. 42-bis Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (120) (121) (122)

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell' *articolo 37* , commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell' *articolo 20* , comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell' *articolo 14* , comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

(120) Articolo inserito dall' *art. 34, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(121) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(122) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto, sentenza 11 marzo - 30 aprile 2015, n. 71 (Gazz. Uff. 6 maggio 2015, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 42, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 aprile - 6 maggio 2016, n. 100 (Gazz. Uff. 11 maggio 2016, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, introdotto dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Capo VII

Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio.

Art. 43 (L) Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (125) (126)

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L) (127)

2. L'atto di acquisizione:

a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;

c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;

g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell' *articolo 14*, comma 2. (L) (123)

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)

6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:

a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell' *articolo 37*, commi 3, 4, 5, 6 e 7;

b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)

6-bis. Ai sensi dell' *articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166*, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L) (124)

(123) Lettera così corretta da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214

(124) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. II), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(125) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-8 ottobre 2010, n. 293 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2010, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(126) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(127) Vedi, anche, l' *art. 2, comma 8, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2009, n. 77*, e l' *art. 17-ter, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 26*.

Capo VIII

Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato

Art. 44 (L) Indennità per l'imposizione di servitù (128)

1. E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (L)

2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto. (L)

3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall' *articolo 43*. (L)

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali. (L)

5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L)

6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno. (L)

(128) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Capo IX La cessione volontaria

Art. 45 (L) Disposizioni generali (133)

1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L) (129)

2. Il corrispettivo dell'atto di cessione: (130)

a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell' *articolo 37* , con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell' *articolo 37* (132);

b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell' *articolo 38* ; (131)

c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell' *articolo 40* , comma 3; (131)

d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell' *articolo 40* , comma 3. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all' *articolo 40* , comma 4. (L) (131)

3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)

(129) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. mm), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(130) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(131) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(132) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 89, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 90 del medesimo art. 2, L. 244/2007* .

(133) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Capo X La retrocessione

Art. 46 (L) La retrocessione totale (134) (135)

1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità. (L)

2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall' *articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357* , dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)

(134) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. nn), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(135) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 47 (L-R) La retrocessione parziale (136)

1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo. (L)

2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)

3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

(136) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 48 (L) Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale (137)

1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall' *articolo 41* , su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)

2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)

3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)

(137) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Capo XI L'occupazione temporanea

Art. 49 (L-R) L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio (138)

1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell' *articolo 12* , se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)

2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)

3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)

4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. (L)

(138) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 50 (L-R) Indennità per l'occupazione (139)

1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)

2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall' *articolo 41* determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)

3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell' *articolo 54* in quanto compatibili. (L)

(139) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capo I

L'espropriazione per opere militari e di beni culturali (140)

Art. 51 (L-R) L'espropriazione per opere militari (141)

1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)

2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)

4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)

(140) Capo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*.

(141) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 52 (L) L'espropriazione di beni culturali (142)

1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli *articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L)

(142) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Capo II

Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche (143)

Art. 52-bis L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche (144) (145)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.

2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.

3. Sono fatte salve le disposizioni dell' *articolo 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741*, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dell' *articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613*, dell' *articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, dell' *articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239*. Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le disposizioni della *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, e del *decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190*, nonché le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica di cui al *decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2002, n. 55*.

5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dell'energia sono considerate di pubblica utilità.

6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.

7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia.

8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.

(143) Capo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*.

(144) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b) e c)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(145) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 52-ter Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento (146) (147)

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

(146) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b) e c)*, *D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(147) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 52-quater Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità (148) (149)

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

2. Fatto salvo quanto disposto dall' *articolo 12, comma 1*, il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.

3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all' *articolo 16, comma 2*, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al *Capo IV del titolo II*.

4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore dell'espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.

6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui all' *articolo 17, comma 2*.

(148) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(149) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 52-quinquies Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali (150) (151)

1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all' *articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, ed all' *articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*, si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, come modificate dall' *articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239*, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all' *articolo 52-quater, comma 6*.

2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all' *articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. (152)

2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall' *articolo 25 del Codice dei contratti pubblici*, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo *articolo 25*

del decreto legislativo n. 50 del 2016 ; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato *articolo 25*, comma 9; ai sensi del comma 9 dell' *articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. (154)

2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. (154)

3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli *articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2*, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all' *articolo 52-nonies*, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito. (153)

6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell' *articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6*.

(150) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*, che ha inserito l'intero Capo II.

(151) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(152) Comma così modificato dall' *art. 37, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(153) Comma così modificato dall' *art. 37, comma 2, lett. c-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(154) Comma inserito dall' *art. 60, comma 4, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 52-sexies Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali (155) (156)

1. Fatto salvo quanto disposto dall' *articolo 5*, comma 3, il provvedimento di cui all' *articolo 52-quater* relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.

3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

(155) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330* , che ha inserito l'intero Capo II.

(156) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 52-septies Disposizioni sulla redazione del progetto (157) (158)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all' *articolo 110 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775* , convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati, dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni o notificazioni previste all' *articolo 15, commi 2 e 3*.

(157) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330* , che ha inserito l'intero Capo II.

(158) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 52-octies Decreto di imposizione di servitù (159) (160)

1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall' *articolo 23* , dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell' *articolo 24* .

(159) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330* , che ha inserito l'intero Capo II.

(160) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 52-nonies Determinazione dell'indennità di espropriazione (161) (162)

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorità espropriante per la determinazione dell'indennità provvisoria o definitiva di cui agli *articoli 20 e 21* , può avvalersi dei soggetti di cui all' *articolo 20, comma 3* , ovvero di propri uffici tecnici.

(161) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330* , che ha inserito l'intero Capo II.

(162) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Titolo IV DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE (163)

Art. 53 (L) Disposizioni processuali (164) (165)

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).

2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).

(163) Rubrica così corretta da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

(164) Articolo corretto da *Comunicato 14 settembre 2001* , pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 3, comma 10, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010* .

(165) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 54 (L) Opposizioni alla stima (168)

1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall' *articolo 27* , comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' *articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* . (L) (166)

[2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L) (167)]

[3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L) (167)]

[4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L) (167)]

5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)

(166) Comma modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. oo), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 34, comma 37, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011* .

(167) Comma abrogato dall' *art. 34, comma 37, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150* ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011* .

(168) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 (L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996 (170)

1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene (L). (169)

2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997. (L)

(169) Comma modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. pp), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 89, lett. e), L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(170) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 56 (L) Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione (171)

1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della *legge 8 agosto 1992, n. 359* , può accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all' *articolo 37* , se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio. (L)

(171) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 57 (L) Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso (172) (174)

1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L) (173)

2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)

(172) Rubrica così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. qq), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(173) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. qq), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* .

(174) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* , l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* , come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 57-bis (Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche). (175) (176)

1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse.

(175) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.*

(176) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 58 (L) Abrogazione di norme (188)

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 57*, comma 1 e dall' *articolo 57-bis* : (177)

- 1) la *legge 25 giugno 1865, n. 2359*, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) la *legge 18 dicembre 1879, n. 5188*;
- 3) la *legge 15 gennaio 1885, n. 2892*;
- 4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
- 5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
- 6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
- 7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
- 8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
- 9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
- 10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
- 11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
- 12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
- 13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
- 14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
- 15) gli *articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351*;
- 16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
- 17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
- 18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
- 19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall' *articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119*;
- 20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
- 21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
- 22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89;
- 23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
- 24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
- 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
- 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;
- 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
- 28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
- 29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
- 30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
- 31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;
- 32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
- 33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
- 34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
- 35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
- 36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
- 37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
- 38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
- 39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
- 40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
- 41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;

- 42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
 43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
 44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
 45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
 46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
 47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
 48) l' *articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582* ;
 49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla *legge 11 dicembre 1952, n. 2467* ;
 50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
 51) gli *articoli 30* , secondo comma, *32 , 33 , 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422* ;
 52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
 53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
 54) la *legge 3 aprile 1926, n. 686* ;
 55) l' *articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577* ;
 56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
 57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
 58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
 59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775* , limitatamente agli *articoli 29 , 33 , 34 e 123* ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;
 60) l' *articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165* ;
 61) l' *articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302* , convertito nella *legge 2 giugno 1939, n. 739* , come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione; (178)
 62) gli *articoli 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150* limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione; (179)
 63) l'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154;
 64) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
 65) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;
 66) gli *articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409* ;
 67) l' *articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740* ;
 68) gli *articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482* (180) ;
 69) l' *articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43* ;
 70) l' *articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408* ;
 71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
 72) la *legge 12 maggio 1950, n. 230* ;
 73) l' *articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646* ;
 74) la *legge 21 ottobre 1950, n. 841* ;
 75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
 76) l' *articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295* ;
 77) l' *articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166* ;
 78) l' *articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136* ;
 79) l' *articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640* ; (181)
 80) l' *articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645* ;
 81) l' *articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646* , come modificato dall' *articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166* ;
 82) l' *articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463* ;
 83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;
 84) l' *articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528* ;
 85) l' *articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729* ;
 86) la legge 1° dicembre 1961, n. 1441;
 87) l' *articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167* , come sostituito dalla *legge 21 luglio 1965, n. 904* ;
 88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
 89) l' *articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342* ;
 90) l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
 91) gli *articoli 2 , terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104* ;
 92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;
 93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
 94) gli *articoli 11 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79* , come convertito nella *legge 18 marzo 1968, n. 241* ;

- 95) la *legge 20 marzo 1968, n. 391* ;
- 96) l' *articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187* ;
- 97) l' *articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21* ;
- 98) l' *articolo 64, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745* , come convertito nella *legge 18 dicembre 1970, n. 1034* ;
- 99) il *titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865* ;
- 100) l' *articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291* ;
- 101) l' *articolo 1 ter del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119* , come convertito nella *legge 25 febbraio 1972, n. 13* ;
- 102) il *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036* ;
- 103) l' *articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156* ;
- 104) l' *articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8* , convertito nella *legge 15 aprile 1973, n. 94* ;
- 105) l' *articolo 4, primo comma del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115* , come convertito nella *legge 27 giugno 1974, n. 247* ;
- 106) l' *articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178* ; (182)
- 107) l' *articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* ;
- 108) gli *articoli 1 , 3 , 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1* , e successive modificazioni e integrazioni;
- 109) gli *articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218* ;
- 110) l'*articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978, n. 988* ;
- 111) il *decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468* ;
- 112) l' *articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146* ;
- 113) la *legge 29 luglio 1980, n. 385* ;
- 114) l' *articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776* , come convertito nella *legge 22 dicembre 1980, n. 874* ;
- 115) il *decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 58 (183)* , convertito nella *legge 12 marzo 1981, n. 58* ;
- 116) l' *articolo 80 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75 (184)* , come convertito nella *legge 14 maggio 1981, n. 219* , come recepito nell' *articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76* , per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
- 117) il *decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396* , convertito nella *legge 28 settembre 1981, n. 535* ;
- 118) il *decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298* , convertito nella *legge 29 luglio 1982, n. 481* ;
- 119) la *legge 29 luglio 1982, n. 481* ;
- 120) la *legge 23 dicembre 1982, n. 943* ;
- 121) il *decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747* , convertito nella *legge 27 febbraio 1984, n. 18* ;
- 122) l' *articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19* , convertito nella *legge 18 aprile 1984, n. 80* ;
- 123) l' *articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901* , convertito nella *legge 1° marzo 1985, n. 42* ;
- 124) l' *articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372 (185)* ;
- 125) l' *articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48* , convertito nella *legge 18 aprile 1986, n. 119* ;
- 126) l' *articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534* , convertito nella *legge 29 febbraio 1988, n. 47* ;
- 127) l' *articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458* ;
- 128) l' *articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223* ;
- 129) gli *articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396* , per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
- 130) la *legge 2 maggio 1991, n. 158 (186)* ;
- 131) l' *articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413* ;
- 132) la *legge 2 maggio 1991, n. 158 (186)* ;
- 133) l' *articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333* , come convertito nella *legge 8 agosto 1992, n. 359* ;
- 134) l' *articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* ;
- 135) l' *articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* ;
- 136) l' *articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662* ;
- 137) l' *articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265* ;
- 138) l' *articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* ;
- 139) l' *articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285* ;
- 140) l' *articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59* ;
- 140-bis) i *commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613* , l' *articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170* , i *commi 1, 2, 3, 5 dell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896* , i *commi 2, 3 e 5 dell'articolo 30 e il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164* ; (187)

141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.

(177) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. rr), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*.

(178) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. rr), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(179) Numero così modificato dall' *art. 5, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166*.

(180) NDR: Leggasi *L. 29 dicembre 1948, n. 1482*.

(181) NDR: Leggasi *L. 9 agosto 1954, n. 640*.

(182) NDR: Leggasi *L. 29 aprile 1976, n. 178*.

(183) NDR: Leggasi *D.L. 8 gennaio 1981, n. 4*.

(184) NDR: Leggasi *D.L. 19 marzo 1981, n. 75*.

(185) NDR: Leggasi *L. 23 luglio 1985, n. 372*.

(186) NDR: Leggasi *L. 20 maggio 1991, n. 158*.

(187) Numero inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330*.

(188) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 59 Entrata in vigore del testo unico (190)

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003 (189).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(189) Il presente termine, già prorogato al 30 giugno 2002 dall' *art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463*; al 31 dicembre 2002 dall' *art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166*; al 30 giugno 2003 dall' *art. 3, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito con modificazioni dall' *art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185*, è stato successivamente così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. ss), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* che ha fissato la data di entrata in vigore del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

(190) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 2, comma 2-quinquies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*, come modificato dall' *art. 18-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, l' *art. 36-ter, comma 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (1) (2).**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' *articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da *Comunicato 26 febbraio 2004*, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione* ;

Visto l' *articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400* ;

Visto il *decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' *articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' *articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352* ;

Visto l' *articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell' *allegato A*, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Codice dei beni culturali e del paesaggio]

PARTE PRIMA**Disposizioni generali****Articolo 1 Principi****In vigore dal 24 aprile 2008**

1. In attuazione dell' *articolo 9 della Costituzione*, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all' *articolo 117 della Costituzione* e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. (3)

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 2 Patrimonio culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli *articoli 10 e 11*, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all' *articolo 134*, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3 Tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell' *articolo 118 della Costituzione*, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell' *articolo 5*, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo *articolo 5*. (4)

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

(4) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Articolo 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

[2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall' *articolo 128* compete al Ministero. (5) (9)]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. (6)

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite. (7)

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. (8)

(5) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(6) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 2), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(7) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(8) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 3), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(9) Comma abrogato dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturale

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. (10)

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(10) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 7-bis Espressioni di identità culturale collettiva (11)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell' *articolo 10* .

(11) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 8 Regioni e province ad autonomia speciale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9 Beni culturali di interesse religioso

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con *legge 25 marzo 1985, n. 121* , ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell' *articolo 8, comma 3, della Costituzione* .

Articolo 9-bis Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali (12)**In vigore dal 23 agosto 2014**

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

(12) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, L. 22 luglio 2014, n. 110*.

PARTE SECONDA

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

Articolo 10 Beni culturali**In vigore dal 8 novembre 2017**

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. (17)

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all' *articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*. (14)

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; (18) (21)

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; (20)

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. (15)

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; (13)

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. (16)

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. (19)

(13) La presente lettera era stata modificata dall' art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(14) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(15) La presente lettera era stata modificata dall' art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(16) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(17) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(18) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall' art. 6, comma 1, L. 12 ottobre 2017, n. 153 .

(19) Comma sostituito dall' art. 4, comma 16, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 . Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 1, comma 175, lett. a), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(20) Lettera inserita dall' art. 1, comma 175, lett. a), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(21) Vedi, anche, l' art. 8, comma 1, L. 14 novembre 2016, n. 220 .

Articolo 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (23)

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: (24)

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all' articolo 50, comma 1; (22)

b) gli studi d'artista, di cui all' articolo 51 ;

c) le aree pubbliche di cui all' articolo 52 ;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4; (25)

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell' articolo 37 ; (26)

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell' articolo 65, comma 3, lettera c); (27)

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2; (28)

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell' articolo 65, comma 3, lettera c); (29)

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all' articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall' articolo 10 . (30)

- (22) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .
- (23) Rubrica così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .
- (24) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .
- (25) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 175, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124* .
- (26) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .
- (27) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .
- (28) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .
- (29) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .
- (30) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 12 Verifica dell'interesse culturale (37)

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. (31)

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. (36)

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. (35)

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. (32)

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall' *articolo 15* , comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. (34)

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. (33)

(31) Comma modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, sostituito dall' *art. 4, comma 16, lett. b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. c), L. 4 agosto 2017, n. 124* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(32) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(33) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(34) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(35) Per i criteri e le modalità finalizzati alla verifica dell'interesse culturale dei beni immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fini di lucro, vedi il *Decreto 25 gennaio 2005* .

(36) Per i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, vedi *Decreto 27 settembre 2006* e il *Decreto 22 febbraio 2007* .

(37) Vedi, anche, l' *art. 11-bis, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25* .

Articolo 13 Dichiarazione dell'interesse culturale

In vigore dal 1 maggio 2004

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall' *articolo 10* , comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all' *articolo 10* , comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. (38)

(38) Vedi, anche, il *Decreto 5 agosto 2004* .

Articolo 14 Procedimento di dichiarazione

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. (39)

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (40)

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero. (41)

(39) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(40) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(41) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. d), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

Articolo 15 Notifica della dichiarazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La dichiarazione prevista dall' *articolo 13* è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. (42)

(42) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 16 Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all' *articolo 12* o la dichiarazione di cui all' *articolo 13* è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. (43)

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199*.

(43) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

Articolo 17 Catalogazione

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. (44)

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell' *articolo 13* è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

(44) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

Capo II Vigilanza e ispezione

Articolo 18 Vigilanza

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all' *articolo 12* , comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell' *articolo 45* , compete al Ministero. (45)

2. Sulle cose di cui all' *articolo 12* , comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime. (46)

(45) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(46) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 19 Ispezione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. (47)

1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell' *articolo 45* . (48)

(47) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(48) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Capo III Protezione e conservazione Sezione I Misure di protezione

Articolo 20 Interventi vietati

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. (50)

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* non possono essere smembrati. (49)

(49) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(50) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 21 Interventi soggetti ad autorizzazione (58) (59)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; (55)

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; (56)

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* , nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all' *articolo 10, comma 2, lettera c)* , e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* ; (51)

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* . (52)

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all' *articolo 18* . (57)

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all' *articolo 20, comma 1* . (53)

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. (54)

(51) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. h)*, n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(52) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. h)*, n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(53) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. h)*, n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(54) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. h)*, n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(55) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. i)*, n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(56) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. i)*, n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(57) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i)*, n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(58) Sui termini per l'autorizzazione prevista dal presente articolo vedi l' *art. 55, comma 1, lett. a)*, n. 5), D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 .

(59) Per la delega delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 1, lettera a)*, Decreto 6 luglio 2010 .

Articolo 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

In vigore dal 12 maggio 2006

1. Fuori dei casi previsti dagli *articoli 25* e *26* , l'autorizzazione prevista dall' *articolo 21* , comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. (62)

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. (60)

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell' *articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034* , e successive modificazioni. (61)

(60) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i)*, n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(61) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. i)*, n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(62) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 88, comma 7-bis, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259* , inserito dall' *art. 8-bis, comma 2, lett. c)*, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 .

Articolo 23 Procedure edilizie semplificate**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell' *articolo 21* necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

Articolo 24 Interventi su beni pubblici**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell' *articolo 21* può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Articolo 25 Conferenza di servizi**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all' *articolo 21* . (63)

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (64)

3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

(63) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(64) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 26 Valutazione di impatto ambientale (65)**In vigore dal 21 luglio 2017**

1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

(65) Articolo modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 26, comma 3, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

Articolo 27 Situazioni di urgenza **In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Articolo 28 Misure cautelari e preventive **In vigore dal 12 maggio 2006**

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli *articoli 20 , 21 , 25 , 26 e 27* ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell' *articolo 10* , anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all' *articolo 12* , comma 2, o la dichiarazione di cui all' *articolo 13* .

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.

4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all' *articolo 12* , comma 2, o la dichiarazione di cui all' *articolo 13* , il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente. (66) (67) (68)

(66) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. l)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(67) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 95, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* .

(68) Vedi, anche, l' *art. 2-ter, D.L. 26 aprile 2005, n. 63* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2005, n. 109* . Vedi, inoltre, il *D.P.C.M. 14 febbraio 2022* .

Sezione II Misure di conservazione

Articolo 29 Conservazione **In vigore dal 24 aprile 2008**

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. (74)

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988* di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. (69) (73)

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' *articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368* , nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988* di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. (70)

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. (71)

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell' *articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* .

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (72)

(69) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , e successivamente dall' *art. 2, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(70) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , e successivamente dall' *art. 2, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(71) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(72) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. m), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(73) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 26 maggio 2009, n. 87* .

(74) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 26 maggio 2009, n. 86* .

Articolo 30 Obblighi conservativi

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. (76)

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all' *articolo 13* . Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all' *articolo 125* . (75)

(75) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(76) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 31 Interventi conservativi volontari

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell' *articolo 21* .

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli *articoli 35* e *37* e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dall'articolo 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. (77)

(77) Comma aggiunto dall' *art. 42, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205* , a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 32 Interventi conservativi imposti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all' *articolo 30* , comma 4.

Articolo 33 Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Ai fini dell' *articolo 32* il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.

2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. (78)

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

(78) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 34 Oneri per gli interventi conservativi imposti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell' *articolo 32* , sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.

2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell' *articolo 36* , commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.

3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 35 Intervento finanziario del Ministero (79)

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall' *articolo 31* , comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall' *articolo 30* , comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

(79) Sulla concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135* , e, successivamente, l' *art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

Articolo 36 Erogazione del contributo**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 37 Contributo in conto interessi (83)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. (80)

2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. (81)

3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. (82)

(80) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(81) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(82) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(83) Per la sospensione della concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

Articolo 38 Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi (84)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell' *articolo 34* o della concessione del contributo ai sensi degli *articoli 35* e *37*. (85)

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili. (86)

(84) Rubrica così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. p), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(85) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. p), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(86) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 39 Interventi conservativi su beni dello Stato**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimo, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. (87)
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana. (88)

(87) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(88) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 40 Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall' *articolo 32* sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all' *articolo 30*, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Articolo 41 Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali**In vigore dal 1 giugno 2014**

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. (92)
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti. (89)
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni

sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* . Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. (90)

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. (91)

(89) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(90) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(91) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(92) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* .

Articolo 42 Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

[3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri. (94) (93)]

(93) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(94) Comma aggiunto dall' *art. 14-duodecies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* .

Articolo 43 Custodia coattiva

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell' *articolo 29* .

1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (95)

(95) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 44 Comodato e deposito di beni culturali

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. (96)

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell' *articolo 48, comma 5*. (97)

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (98)

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

(96) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(97) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(98) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. z), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Sezione III**Altre forme di protezione****Articolo 45 Prescrizioni di tutela indiretta****In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli *articoli 46 e 47*, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Articolo 46 Procedimento per la tutela indiretta**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.

3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. (99)

4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (100)

(99) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. r), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(100) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 47 Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell' *articolo 16* . La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 48 Autorizzazione per mostre ed esposizioni

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:

a) delle cose mobili indicate nell' *articolo 12* , comma 1;

b) dei beni mobili indicati nell' *articolo 10* , comma 1;

c) dei beni mobili indicati all' *articolo 10* , comma 3, lettere a), ed e);

d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all' *articolo 10* , comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all' *articolo 10* , commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all' *articolo 10* , commi 2, lettera b), e 3, lettera b). (102)

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. (101)

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

(101) Per l'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, vedi il *D.M. 9 febbraio 2005*.

(102) Per la delega delle funzioni previste dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 1, lettera b), Decreto 6 luglio 2010*.

Articolo 49 Manifesti e cartelli pubblicitari

In vigore dal 24 aprile 2008

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. (103)

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

(103) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 50 Distacco di beni culturali

In vigore dal 12 maggio 2006

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. (104)

2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

(104) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

Articolo 51 Studi d'artista

In vigore dal 1 maggio 2004

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell' *articolo 13*.

2. E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

Articolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali (106)**In vigore dal 15 agosto 2015**

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. (105) (109)

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. (107)

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. (108)

(105) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(106) Rubrica così sostituita dall'art. 2-bis, comma 1, lett. b), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* . Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(107) Comma aggiunto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. a), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* . Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(108) Comma aggiunto, come *comma 1-bis, dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* , e, successivamente, rinumerato e modificato dall' *art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* . Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140 (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma 1, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni, e del citato art. 4-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni. Da ultimo, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 16, comma 1-ter, lett. a) e b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

(109) I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con *Direttiva 9 novembre 2007* e *Direttiva 10 ottobre 2012* .

Capo IV
Circolazione in ambito nazionale

Sezione I

Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 53 Beni del demanio culturale**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. (110)

(110) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 54 Beni inalienabili**In vigore dal 29 agosto 2017**

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: (113)

- a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
 - b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; (114)
 - c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
 - d) gli archivi;
 - d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell' *articolo 10, comma 3, lettera d)*; (115)
 - d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all' *articolo 53* (119).
2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all' *articolo 10, comma 1*, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall' *articolo 12*. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell' *articolo 12, commi 4, 5 e 6*; (111)

[b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; (116)]

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all' *articolo 53*, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo *articolo 53*;

[d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). (118) (112)]

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli *articoli 18 e 19*. (117)

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

(111) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, dall' *art. 4, comma 16, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 175, lett. e), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124*. Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(112) Lettera soppressa dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(113) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(114) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(115) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(116) Lettera soppressa dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(117) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(118) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(119) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificata dall' *art. 1, comma 175, lett. e), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Articolo 55 Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell' *articolo 54* , comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. (121)

2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

- a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
- b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
- c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
- d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
- e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso. (120)

3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

- a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
- b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
- c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. (122)

3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. (123)

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene. (123)

3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). (123)

3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. (123)

3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell' *articolo 21* , commi 4 e 5. (123)

(120) Comma modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ff)*, n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(121) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ff)*, n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(122) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ff)*, n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(123) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. ff)*, n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Articolo 55-bis Clausola risolutiva (124)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all' *articolo 55* sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

(124) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 56 Altre alienazioni soggette ad autorizzazione In vigore dal 24 aprile 2008

1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli *articoli 54* , commi 1 e 2, e *55* , comma 1;

b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. (125)

2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:

a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie;

b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti. (126)

3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all' *articolo 55* , comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. (126)

4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. (126)

4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. (127)

4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. (127)

4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell' *articolo 21* , commi 4 e 5. (127)

4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. (127)

4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all' *articolo 54* , comma 2, lettera a), secondo periodo. (127)

4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall' *articolo 54* , comma 1, lettera d-ter). (127)

(125) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(126) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(127) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 57 Cessione di beni culturali in favore dello Stato (128) In vigore dal 24 aprile 2008

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. (129)

(128) Articolo così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ii), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(129) Sull'applicabilità della disposizione di cui al presente comma vedi l' *art. 11-bis, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25* .

Articolo 57-bis Procedure di trasferimento di immobili pubblici (130)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 54 , 55 e 56* si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

(130) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. II), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 58 Autorizzazione alla permuta

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli *articoli 55 e 56* nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

Articolo 59 Denuncia di trasferimento

In vigore dal 14 maggio 2011

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. (132)

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare (133) ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. (131)

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;

e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

(131) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. z), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(132) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. d), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(133) A norma del combinato disposto degli *artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14* , e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Sezione II Prelazione

Articolo 60 Acquisto in via di prelazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall' *articolo 62* , comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. (134)

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

(134) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. mm), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 61 Condizioni della prelazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall' *articolo 59* .

2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell' *articolo 59* , comma 4.

3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.

4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 62 Procedimento per la prelazione**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. (135)

3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. (136)

4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell' *articolo 59*, comma 4. (137)

(135) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb)*, n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(136) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb)*, n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(137) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. nn)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

Sezione III
Commercio

Articolo 63 Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti**In vigore dal 29 agosto 2017**

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell' *Allegato A* del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A". (138)

2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. (141) (142)

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell' *articolo 5*, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. (139)

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all' *articolo 13* . (140)

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

(138) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. oo), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(139) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. oo), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall' *art. 16, comma 1-sexies, lett. c), D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

(140) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. oo), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(141) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. f), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(142) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 15 maggio 2009, n. 95* .

Articolo 64 Attestati di autenticità e di provenienza

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. (143)

(143) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. pp), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Capo V

Circolazione in ambito internazionale

Sezione I

Principi in materia di circolazione internazionale (144)

Articolo 64-bis Controllo sulla circolazione (145)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

(144) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale».

(145) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. rr), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Sezione I-bis

Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale (146)

Articolo 65 Uscita definitiva**In vigore dal 29 agosto 2017**

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell' *articolo 10* , commi 1, 2 e 3.

2. E' vietata altresì l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all' *articolo 10* , comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall' *articolo 12* ; (148)

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all' *articolo 10* , comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500; (149)

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all' *articolo 11* , comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. (147)

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1. (150)

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* , che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. (151)

(146) Sezione inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. ss), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(147) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. tt), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(148) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 175, lett. g), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(149) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 175, lett. g), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(150) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 175, lett. g), n. 3), L. 4 agosto 2017, n. 124* che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

(151) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 175, lett. g), n. 3), L. 4 agosto 2017, n. 124* che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

Articolo 66 Uscita temporanea per manifestazioni**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell' *articolo 65* , commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Articolo 67 Altri casi di uscita temporanea

In vigore dal 13 luglio 2011

1. Le cose e i beni culturali indicati nell' *articolo 65* , commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta (152).

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' *articolo 13* .

(152) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 16, lett. d-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* .

Articolo 68 Attestato di libera circolazione

In vigore dal 29 agosto 2017

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell' *articolo 65* , comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. (153)

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. (154)

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. (155)

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell' *articolo 10* . Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo. (156)

5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. (159)

6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell' *articolo 14* . A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all' *articolo 14* , comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. (157)

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. (158)

(153) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(154) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(155) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(156) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 175, lett. h), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(157) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(158) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uu), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(159) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 175, lett. h), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

Articolo 69 Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all' *articolo 14* , comma 4. (160)

4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.

5. Si applicano le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199* .

(160) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. vv), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 70 Acquisto coattivo

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Entro il termine indicato all' *articolo 68* , comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. (162)

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. (163)

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all' *articolo 62* , commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. (161)

(161) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. zz), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(162) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. zz), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(163) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. zz), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 71 Attestato di circolazione temporanea**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli *articoli 66 e 67*, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall' *articolo 69*.

3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall' *articolo 10*, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all' *articolo 14*, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all' *articolo 14*, comma 4. (164)

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall' *articolo 66* e dall' *articolo 67*, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all' *articolo 48*.

5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell' *articolo 48*, comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all' *articolo 65*, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall' *articolo 67*, comma 1.

(164) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aaa*), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Articolo 72 Ingresso nel territorio nazionale**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell' *articolo 65*, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (165)

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

(165) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bbb), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Sezione II

Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Articolo 73 Denominazioni

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:

a) per «regolamento CE» il *regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008* del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; (166)

b) per «direttiva UE» la *direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014* del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il *regolamento (UE) n. 1024/2012*; (167)

c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

(166) Lettera modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ccc), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(167) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Articolo 74 Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

In vigore dal 29 agosto 2017

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell' *allegato A* è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo. (168)

2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione. (170)

3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo. (171)

4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli *articoli 66, 67 e 71*. (169)

5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima. (172)

(168) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(169) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(170) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(171) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e dall' *art. 1, comma 175, lett. i), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(172) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Sezione III

Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (173)

Articolo 75 Restituzione

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva UE. (176)

2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (177)

[3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrano in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:

a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

b) istituzioni ecclesiastiche. (174) (178)

]

4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. (179)

5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. (175)

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

(173) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. eee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea».

(174) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(175) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(176) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(177) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(178) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(179) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Articolo 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva UE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. (183)

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;

b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; (180)

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; (181)

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all' *articolo 75*, purché tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); (184)

e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. (182)

2-bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal *regolamento (UE) n. 1024/2012*, specificamente adattato per i beni culturali. (185)

(180) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(181) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(182) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ggg), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(183) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(184) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(185) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Articolo 77 Azione di restituzione

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall' *articolo 75*.

2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri, utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal *regolamento (UE) n. 1024/2012*, specificamente adattato per i beni culturali. (186)

(186) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 5, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Articolo 78 Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal giorno in cui l'Autorità centrale richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. (188)

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose. (187)

(187) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. hhh), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(188) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Articolo 79 Indennizzo

In vigore dal 26 gennaio 2016

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe. (189)

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione. (190)

(189) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(190) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Articolo 80 Pagamento dell'indennizzo

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.

3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Articolo 81 Oneri per l'assistenza e la collaborazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell' *articolo 76*, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Articolo 82 Azione di restituzione a favore dell'Italia**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 83 Destinazione del bene restituito**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Articolo 84 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale**In vigore dal 14 giugno 2016**

1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. (191)

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. (192)

3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento. (193) (194)

(191) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(192) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e, successivamente, dall' *art. 3, comma 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90*.

(193) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 8, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(194) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 11, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Articolo 85 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Articolo 86 Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

Sezione IV

Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali (195)

Articolo 87 Convenzione UNIDROIT (196)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.

(195) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. iii), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Convenzione UNIDROIT».

(196) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. III), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 87-bis Convenzione UNESCO (197)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.

(197) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. mmm), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Capo VI

Ritrovamenti e scoperte

Sezione I

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88 Attività di ricerca**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all' *articolo 10* in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 89 Concessione di ricerca

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell' *articolo 88* ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.

3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Articolo 90 Scoperte fortuite

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell' *articolo 10* ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. (198)

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

(198) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. nnn), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Le cose indicate nell' *articolo 10* , da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all' *articolo 10* , comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

Articolo 92 Premio per i ritrovamenti**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

- a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
 - b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all' *articolo 89* , qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; (199)
 - c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall' *articolo 90* .
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall' *articolo 89* ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* .

(199) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. ooo*), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 93 Determinazione del premio**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell' *articolo 92* , previa stima delle cose ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Sezione II

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Articolo 94 Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (200)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. (201) (202)

(200) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. ppp), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(201) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ppp), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(202) Per la ratifica ed esecuzione della Convenzione, di cui al presente comma, vedi la *L. 23 ottobre 2009, n. 157* .

Capo VII
Espropriazione**Articolo 95 Espropriazione di beni culturali****In vigore dal 1 maggio 2004**

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Articolo 96 Espropriazione per fini strumentali**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. (203)

(203) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. qqq), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 97 Espropriazione per interesse archeologico**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell' *articolo 10* .

Articolo 98 Dichiarazione di pubblica utilità**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell' *articolo 96* , anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli *articoli 96* e *97* l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 99 Indennità di esproprio per i beni culturali**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Nel caso di espropriazione previsto dall' *articolo 95* l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 100 Rinvio a norme generali**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli *articoli 96* e *97* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Principi generali

Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; (204)

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; (205)

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

(204) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. rrr), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(205) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. rrr), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all' *articolo 101*, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all' *articolo 101* è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell' *articolo 112*. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Articolo 103 Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;

b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);

c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;

d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

a) i beni culturali immobili indicati all' *articolo 10* , comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;

b) le collezioni dichiarate ai sensi dell' *articolo 13* .

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. (206)

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' *articolo 38* .

(206) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. sss*), *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 105 Diritti di uso e godimento pubblico

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Sezione II Uso dei beni culturali

Articolo 106 Uso individuale di beni culturali

In vigore dal 22 giugno 2013

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. (207)

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. (209)

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. (208)

(207) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. dd*), *n. 1*), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(208) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. dd*), *n. 2*), *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(209) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 1, lett. a*), *D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

Articolo 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali (211)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. (210)

(210) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ttt), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(211) Per gli indirizzi, criteri, modalità per la riproduzione di beni culturali, vedi il *D.M. 20 aprile 2005*.

Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione**In vigore dal 29 agosto 2017**

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. (212)

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; (214)

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro (215). (213)

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

(212) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 3, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 171, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(213) Comma inserito dall' *art. 12, comma 3, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* .

(214) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 171, lett. b), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(215) Numero così modificato dall' *art. 1, comma 171, lett. b), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124* .

Articolo 109 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Articolo 110 Incasso e riparto di proventi

In vigore dal 21 novembre 2019

1. Nei casi previsti dall' *articolo 115* , comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell' *articolo 29* , nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. (216)

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(216) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* , dall' *art. 14, comma 1-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2016, n. 225* , e, successivamente, dall' *art. 1-ter, comma 3, D.L. 21 settembre 2019, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 novembre 2019, n. 132* .

Capo II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 111 Attività di valorizzazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all' *articolo 6* . A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (217)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all' *articolo 101* , nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (218)

(217) Articolo sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(218) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. uuu), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all' *articolo 104* , comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Articolo 114 Livelli di qualità della valorizzazione**In vigore dal 12 maggio 2006**

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. (219)
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. (220)
3. I soggetti che, ai sensi dell' *articolo 115* , hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

(219) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(220) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici, il *D.M. 18 aprile 2012* e, per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e l'attivazione del Sistema museale nazionale, il *D.M. 21 febbraio 2018* .

Articolo 115 Forme di gestione (221)**In vigore dal 15 settembre 2020**

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell' *articolo 112, comma 5* , qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all' *articolo 112, comma 5* , non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. (222)
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all' *articolo 114* , ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione. (224)
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell' *articolo 112, comma 5* , regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante

contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all' *articolo 112, comma 5*, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. (223)

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all' *articolo 112, comma 5*, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(221) Articolo sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. hh)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(222) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. vv)*, n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall' *art. 8, comma 7-bis, lett. a)*, n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(223) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. vv)*, n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 .

(224) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 7-bis, lett. a)*, n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

Articolo 116 Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso (225)

In vigore dal 12 maggio 2006

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell' *articolo 115, commi 7 e 8*, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all' *articolo 112, comma 5* .

(225) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. ii)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

Articolo 117 Servizi per il pubblico (226)

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all' *articolo 101* possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell' *articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. (227)

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall' *articolo 115*.

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell' *articolo 110*.

(226) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lett. zzz), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(227) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 7-bis, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Articolo 118 Promozione di attività di studio e ricerca

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale (228)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all' *articolo 101* possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.

(228) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. aaaa), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 120 Sponsorizzazione di beni culturali

In vigore dal 24 aprile 2008

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo

di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. (229)

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

(229) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. bbbb), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 121 Accordi con le fondazioni bancarie

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Capo III

Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Articolo 122 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

In vigore dal 1 giugno 2014

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell' *articolo 125*, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;

[b-bis) di quelli versati ai sensi dell' *articolo 41, comma 2*, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo (230) (233).]

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze. (231)

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto. (232)

(230) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, lett. II), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(231) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. II), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. cccc), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(232) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cccc), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

(233) Lettera abrogata dall' *art. 12, comma 4, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* .

Articolo 123 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell' *articolo 122* , comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione. (234)

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

(234) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. dddd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* .

Articolo 124 Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Articolo 125 Declaratoria di riservatezza

In vigore dal 1 maggio 2004

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli *articoli 122* e *127* è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Articolo 126 Protezione di dati personali

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.

2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.

3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 127 Consultabilità degli archivi privati

In vigore dal 1 maggio 2004

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell' *articolo 13* hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell' *articolo 125*. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell' *articolo 122*, comma 3.

3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell' *articolo 13*, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 123*, comma 3, e *126*, comma 3.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Articolo 128 Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

In vigore dal 24 aprile 2008

1. I beni culturali di cui all' *articolo 10*, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all' *articolo 14*. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.

2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli *articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1º giugno 1939, n. 1089* e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell' *articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409* e degli *articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*. (235)

3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.

4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell' *articolo 16*.

(235) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. eeee, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Articolo 129 Provvedimenti legislativi particolari**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Articolo 130 Disposizioni regolamentari precedenti**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con *regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163* e *30 gennaio 1913, n. 363*, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA

Beni paesaggistici

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 131 Paesaggio (236)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. (237)

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

(236) Articolo modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(237) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 2009, n. 226 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all' *art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione* .

Articolo 132 Convenzioni internazionali (238)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

(238) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 133 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio (239)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all' *articolo 131* , comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

(239) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 134 Beni paesaggistici (243)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all' *articolo 136* , individuati ai sensi degli *articoli da 138 a 141* (241);
- b) le aree di cui all' *articolo 142* (242);
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell' *articolo 136* e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli *articoli 143 e 156* . (240)

(240) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(241) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(242) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(243) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a),

sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 135 Pianificazione paesaggistica (244)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all' *articolo 143*, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo *articolo 143*.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli *articoli 131* e *133*, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

(244) Articolo sostituito dall' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (248)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (246);

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (245);

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (247).

(245) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(246) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(247) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(248) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli

artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 137 Commissioni regionali (249)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell' *articolo 136* e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo *articolo 136* . (250)

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine. (251)

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

(249) Articolo sostituito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(250) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(251) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), n. 2) e 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 138 Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (252)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le commissioni di cui all' *articolo 137* , su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell' *articolo 136* , degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all' *articolo 136* .

(252) Articolo sostituito dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 139 Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (253) (254) (258)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' *articolo 138* , corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate. (255)

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all' *articolo 146* , comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. (256)

3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell' *articolo 136* , viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all' *articolo 146* , comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. (257)

(253) Articolo sostituito dall' *art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(254) Rubrica così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(255) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(256) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(257) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(258) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza (259) (263)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all' *articolo 139* , comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell' *articolo 136* . (260)

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. (261)

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell' *articolo 136* , comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. (261)

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. (261)

[5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. (262)]

(259) Articolo sostituito dall' *art. 10, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(260) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(261) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(262) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(263) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 141 Provvedimenti ministeriali (264) (265)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 139 e 140* si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' *articolo 138* , comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all' *articolo 139* , comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo *articolo 139* provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto *articolo 139* , comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell' *articolo 140* , commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell' *articolo 140* , comma 3.

4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall' *articolo 140* , comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all' *articolo 140* , comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all' *articolo 146* , comma 1.

(264) Articolo sostituito dall' *art. 11, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(265) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 141-bis Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico (266)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all' *articolo 140* , comma 2.

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell' *articolo 140* e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

(266) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 142 Aree tutelate per legge (267)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall' *articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico (268). (273)

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 (269):

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B (270) (273);
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate (271);
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell' *articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall' *articolo 140*, comma 4. (272)

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all' *articolo 157*.

(267) Articolo sostituito dall' *art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(268) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(269) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(270) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(271) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(272) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. o), n. 5) e 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(273) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a),

sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Capo III

Pianificazione paesaggistica

Articolo 143 Piano paesaggistico (274)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresses dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli *articoli 131 e 135* ;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell' *articolo 136* , loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell' *articolo 138* , comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli *articoli 140* , comma 2, e *141-bis* ;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell' *articolo 142* , loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell' *articolo 134* , comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell' *articolo 138* , comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all' *articolo 134* , da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell' *articolo 135* , comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall' *articolo 135* , comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli *articoli 140 e 141* o di integrazioni disposte ai sensi dell' *articolo 141-bis* . Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli *articoli 146 e 147* è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall' *articolo 146* , comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell' *articolo 142* e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli *articoli 136* , *138* , *139* , *140* , *141* e *157* , nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all' *articolo 146* .

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell' *articolo 145* , commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo

di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli *articoli 146 e 147*, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'*articolo 134*, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

(274) Articolo sostituito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 144 Pubblicità e partecipazione In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. (275)

2. Fatto salvo quanto disposto all' *articolo 143*, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. (276)

(275) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(276) Comma sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 145 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

In vigore dal 24 aprile 2008

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. (279)

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. (277)

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli *articoli 143 e 156* non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. (278)

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. (280)

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

(277) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(278) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(279) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(280) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. r), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146 Autorizzazione (281) (294)

In vigore dal 13 settembre 2014

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell' *articolo 142*, o in base alla legge, a termini degli *articoli 136*, *143*, comma 1, lettera d), e *157*, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all' *articolo 167*, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. (283) (291)

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all' *articolo 143*, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli *articoli 140, comma 2*, *141, comma 1*, *141-bis* e *143, comma 1, lettere b), c) e d)*, nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. (282)

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. (284)

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell' *articolo 149*, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli *articoli 140*, comma 2, *141*, comma 1, *141-bis* e *143*, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (285)

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all' *articolo 140*, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni (292) dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. (286)

9. Decorso inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall' *articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli *articoli 19*, comma 1 e *20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. (290) (293)

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. (287)

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' *articolo 134*. (288)

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (289)]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(281) Articolo sostituito dall' *art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(282) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, dall' *art. 39, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(283) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* , dall' *art. 39, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* , dall'art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* , e, successivamente, dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(284) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(285) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(286) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(287) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(288) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(289) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 16, lett. e), n. 8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* . Vedi, anche, l' *art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(290) Comma così modificato dall' *art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* . In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 agosto 2013, n. 98*) e dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 29 luglio 2014, n. 106*).

(291) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l' *art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* , come modificato dall' *art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* , e, successivamente, l' *art. 51, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(292) Per la riduzione del presente termine vedi l' *art. 55, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(293) Per il regolamento previsto dal presente comma vedi il *D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139* e il *D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31* .

(294) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* .

Articolo 147 Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali **In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall' *articolo 146* riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (296)

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l' *articolo 26* . I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell' *articolo 146* . (295)

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

(295) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(296) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 148 Commissioni locali per il paesaggio (297)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell' *articolo 146* , comma 6. (298)

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. (299)

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli *articoli 146* , comma 7, *147* e *159* . (300)

[4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14. (301)]

(297) Articolo sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(298) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(299) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(300) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(301) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Fatta salva l'applicazione dell' *articolo 143* , comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall' *articolo 146* , dall' *articolo 147* e dall' *articolo 159* : (302)

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall' *articolo 142* , comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

(302) Alinea così modificato dall' *art. 19, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 150 Inibizione o sospensione dei lavori**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli *articoli 139* e *141* , ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall' *articolo 139* , comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di: (303)

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio; (304)

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' *articolo 138* o all' *articolo 141* , ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall' *articolo 139* , comma 3. (305)

[3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori. (307) (306)]

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

(303) Alinea così modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. z)*, *n. 1)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(304) Lettera così modificata dall' *art. 20, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(305) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. z)*, *n. 2)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(306) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. z)*, *n. 3)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(307) Comma modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

Articolo 151 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall' *articolo 150* , comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli *articoli 136* , *143* , comma 1, lettera d), e *157* , l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione. (308)

(308) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioni

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' *articolo 136* ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' *articolo 146* , comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall' *articolo 146* , comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo *articolo 146* . (309)

[2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze. (311) (310)]

(309) Comma sostituito dall' *art. 21, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. bb)*, *n. 1)* e *2)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(310) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 1, lett. bb)*, *n. 3)*, *D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(311) Comma modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

Articolo 153 Cartelli pubblicitari

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell' *articolo 134* è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente , che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' *articolo 146* , comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall' *articolo 146* , comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo *articolo 146* . (312)

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. (313)

(312) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(313) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. cc), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 154 Colore delle facciate dei fabbricati (314)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell' *articolo 136* , comma 1, o dalla lettera m) dell' *articolo 142* , comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli *articoli 146* e *149* , comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall' *articolo 146* , comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all' *articolo 10* , comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell' *articolo 13* , e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo *articolo 10* valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

(314) Articolo modificato dall' *art. 22, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Articolo 155 Vigilanza

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero. (315)

2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. (316)

2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell' *articolo 146* , comma 12. (316)

(315) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(316) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

Capo V

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Articolo 156 Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici (317)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell' *articolo 143* e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7. (318)

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall' *articolo 135*, possono stipulare intese, ai sensi dell' *articolo 143*, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell' *articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. (319)

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell' *articolo 143*.

(317) Articolo sostituito dall' *art. 24, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(318) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(319) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. ff), n. 2) e 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 157 Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti: (322)

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 (323);

b) gli elenchi compilati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*;

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497* (324);

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell' *articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, aggiunto dall' *articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito con modificazioni nella *legge 8 agosto 1985, n. 431*; (320)

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* (325);

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* (326);

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*; (320)

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell' *articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*. (321)

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

(320) Lettera così modificata dall' *art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(321) Lettera così aggiunta dall' *art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(322) Alinea così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(323) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(324) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(325) Lettera inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(326) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. gg), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 158 Disposizioni regionali di attuazione**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con *regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357*.

Articolo 159 Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica (327)**In vigore dal 1 luglio 2009**

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall' *articolo 146*, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009. (328)

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della *legge 7 agosto 1990, n. 241*. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495*.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 146*, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell' *articolo 143* o adeguata a termini dell' *articolo 156*, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell' *articolo 145*, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell' *articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all' *articolo 141-bis*.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63*, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell' *articolo 159* del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63*.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del *decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63*, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla

soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell' *articolo 146* , il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

(327) Articolo sostituito dall' *art. 26, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e dall' *art. 2, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* . Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 4-quinquies, comma 1, D.L. 3 giugno 2008, n. 97* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2008, n. 129* ..

(328) Comma così modificato dall' *art. 38, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14* e, successivamente, dall' *art. 23, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102* .

PARTE QUARTA

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 160 Ordine di reintegrazione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.

3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161 Danno a cose ritrovate

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Le misure previste nell' *articolo 160* si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all' *articolo 91* , trasgredendo agli obblighi indicati agli *articoli 89* e *90* .

Articolo 162 Violazioni in materia di affissione

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all' *articolo 49* è punito con le sanzioni previste dall' *articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 163 Perdita di beni culturali**In vigore dal 12 maggio 2006**

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. (329)

2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

(329) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

Articolo 164 Violazioni in atti giuridici**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.

2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell' *articolo 61*, comma 2.

Articolo 165 Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall' *articolo 174*, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell' *articolo 10*, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

Articolo 166 Omessa restituzione di documenti per l'esportazione**In vigore dal 26 gennaio 2016**

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal *regolamento (CE) n. 1081/2012* della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620. (330)

(330) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 9, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (331)**In vigore dal 24 aprile 2008**

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall' *articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa. (332)

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' *articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell' *articolo 181*, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell' *articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimissioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimissioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

(331) Articolo modificato dall' *art. 1, comma 36, lett. a) e b), L. 15 dicembre 2004, n. 308* e, successivamente, sostituito dall' *art. 27, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(332) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 168 Violazione in materia di affissione**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all' *articolo 153* è punito con le sanzioni previste dall' *articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modificazioni.

TITOLO II
Sanzioni penali

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 169 Opere illecite**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell' *articolo 10* ;

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall' *articolo 13* ;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell' *articolo 10* , senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell' *articolo 28* .

Articolo 170 Uso illecito (333)**In vigore dal 23 marzo 2022**

[1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell' *articolo 10* ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.]

(333) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 171 Collocazione e rimozione illecita**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all' *articolo 10* , comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Articolo 172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell' *articolo 45* , comma 1.

2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all' *articolo 46* , comma 4, è punita ai sensi dell' *articolo 180* .

Articolo 173 Violazioni in materia di alienazione (335)**In vigore dal 23 marzo 2022**

[1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:

- a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli *articoli 55 e 56* ;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all' *articolo 59* , comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall' *articolo 61* , comma 1 (334).

]

(334) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 .

(335) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, L. 9 marzo 2022, n. 22 , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 174 Uscita o esportazione illecite (336)**In vigore dal 23 marzo 2022**

[1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all' *articolo 11* , comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.]

(336) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b)*, L. 9 marzo 2022, n. 22 , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 175 Violazioni in materia di ricerche archeologiche**In vigore dal 1 maggio 2004**

1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all' *articolo 10* senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall' *articolo 90* , comma 1, le cose indicate nell' *articolo 10* rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (337)**In vigore dal 23 marzo 2022**

[1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell' *articolo 10* appartenenti allo Stato ai sensi dell' *articolo 91* è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall' *articolo 89* .]

(337) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 177 Collaborazione per il recupero di beni culturali (338)

In vigore dal 23 marzo 2022

[1. La pena applicabile per i reati previsti dagli *articoli 174 e 176* è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.]

(338) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 178 Contraffazione di opere d'arte (339)

In vigore dal 23 marzo 2022

[1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.]

(339) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 179 Casi di non punibilità (341)

In vigore dal 23 marzo 2022

[1. Le disposizioni dell' *articolo 178* non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. (340)]

(340) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(341) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. b), L. 9 marzo 2022, n. 22* , a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022* .

Articolo 180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

In vigore dal 1 maggio 2004

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (348)

In vigore dal 7 aprile 2012

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall' *articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* . (345)

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; (343)

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell' *articolo 142* ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. (342) (346)

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: (344)

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' *articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* . (342)

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. (342)

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1. (342) (347)

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

(342) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 36, lett. c), L. 15 dicembre 2004, n. 308* .

(343) Lettera così modificata dall' *art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(344) Alinea modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 44, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* ; tale ultima modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 4 aprile 2012, n. 35*).

(345) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(346) La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio-23 marzo 2016, n. 56 (Gazz. Uff. 30 marzo 2016, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le

loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed».

(347) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-27 aprile 2007, n. 144 (Gazz. Uff. 2 maggio 2007, n. 17, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 12-20 dicembre 2007, n. 439 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(348) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 37, L. 15 dicembre 2004, n. 308*.

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 182 Disposizioni transitorie

In vigore dal 9 ottobre 2013

1. In via transitoria, agli effetti indicati all' *articolo 29*, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. (353)

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell' *articolo 29*, commi 7, 8 e 9. (352)

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell' *articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87*. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. (354) (359)

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell' *allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86*;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;

d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo. (349)

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all' *articolo 29*, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all' *articolo 29*, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle

arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (355) (360)

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell' *articolo 29*, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell' *articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell' *articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. (357)

1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. (357)

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (357)

1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni. (358)

2. In deroga a quanto previsto dall' *articolo 29, comma 11*, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso *articolo 29*. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (350)

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all' *articolo 103*, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell' *articolo 117*, quinto comma, della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all' *articolo 146*, comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall' *articolo 167*, comma 5. (356)

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell' *articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308* , ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all' *articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308* , si intende vincolante. (351)

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell' *articolo 181* , comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all' *articolo 167* , comma 5. (351)

(349) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7* , che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(350) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* .

(351) Comma aggiunto dall' *art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(352) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , modificato dall' *art. 3-ter, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2007, n. 17* , dall' *art. 3, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* , dall' *art. 1, comma 4-bis, lett. a), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7* , che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(353) Comma sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7* , che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(354) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7* , che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(355) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* , modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* , dall' *art. 1, comma 4-bis, lett. b), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7* , che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(356) Comma aggiunto dall' *art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(357) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7* , che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(358) Comma inserito dall' *art. 3-quinquies, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112* .

(359) Per l'approvazione delle linee guida, di cui al presente comma, vedi il *Comunicato 20 settembre 2014* .

(360) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 agosto 2019, n. 112* .

Articolo 183 Disposizioni finali

In vigore dal 12 maggio 2006

1. I provvedimenti di cui agli *articoli 13* , *45* , *141* , *143* , comma 10, e *156* , comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell' *articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20* .

2. Dall'attuazione degli *articoli 5* , *44* e *182* , commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (361)

3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (363)

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facultà previste agli *articoli 34* , *35* e *37* sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli *articoli 44* , comma 4, e dell' *articolo 48* , comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' *articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468* . In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione. (362)

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.

(361) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(362) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(363) Comma così sostituito dall' *art. 30, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

Articolo 184 Norme abrogate e interpretative (364)

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- *legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40*, nel testo da ultimo sostituito dall' *articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237*;
- *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, limitatamente: all' *articolo 21*, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall' *articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281*; agli *articoli 21-bis e 22*, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall' *articolo 9 del medesimo decreto legislativo*;
- *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3*, limitatamente all' *articolo 9*;
- *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, limitatamente all' *articolo 23*, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall' *articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472*;
- *legge 15 maggio 1997, n. 127*, limitatamente all' *articolo 12*, comma 5, nel testo modificato dall' *articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*; e comma 6, primo periodo;
- *legge 8 ottobre 1997, n. 352*, limitatamente all' *articolo 7*, come modificato dagli *articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237* e dall' *articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513*;
- *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, limitatamente agli *articoli 148, 150, 152 e 153*;
- *legge 12 luglio 1999, n. 237*, limitatamente all' *articolo 9*;
- *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281*, limitatamente agli *articoli 8*, comma 2, e *9*;
- *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* e successive modificazioni e integrazioni;
- *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283*;
- *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, limitatamente all' *articolo 179*, comma 4;
- *legge 8 luglio 2003, n. 172*, limitatamente all' *articolo 7*.

1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all' *articolo 117*. (365)

(364) Rubrica così sostituita dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(365) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

Allegato A

(Integrativo della disciplina di cui agli *artt. 63*, comma 1; *74*, commi 1 e 3) (367)

In vigore dal 29 agosto 2017

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- b) siti archeologici;
- c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (366)

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (366) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (366).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (366), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (366).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (366).
 10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
 11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
 12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
 13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
 b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
 14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
 15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di settanta anni.
 B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
 1) qualunque ne sia il valore
 1. Reperti archeologici
 2. Smembramento di monumenti
 9. Incunaboli e manoscritti
 12. Archivi
 2) 13.979,50
 5. Mosaici e disegni
 6. Incisioni
 8. Fotografie
 11. Carte geografiche stampate
 3) 27.959,00
 4. Acquerelli, guazzi e pastelli
 4) 46.598,00
 7. Arte statuaria
 10. Libri
 13. Collezioni
 14. Mezzi di trasporto
 15. Altri oggetti
 5) 139.794,00
 3. Quadri
 Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

(366) Aventi più di settanta anni e non appartenenti all'autore.

(367) Allegato modificato dall' *art. 2-decies, comma 1, D.L. 26 aprile 2005, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2005, n. 109*; successivamente il predetto *art. 2-decies* è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 17 agosto 2005, n. 164*, non convertito in legge (*Comunicato 18 ottobre 2005*, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Infine, il presente allegato è stato così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, dall' *art. 1, comma 10, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e dall' *art. 1, comma 175, lett. l), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Allegato B

(*articolo 182*) (368)

In vigore dal 14 febbraio 2013

I) Titoli e punteggi

Tabella 1. - Titoli di studio

Titolo di studio	Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all' <i>articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368</i> (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell' <i>articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845</i> , ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso

Laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell' <i>articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009</i>	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso	50 per ciascun anno di durata del corso
Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti	50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150

I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti è cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale.

Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali

Posizione	Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali	300
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore	225 cumulabili con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione
Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28	300

Tabella 3. - Esperienza professionale

Attività di restauro	Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell' <i>articolo 182</i> , comma 1-quater, lettera a)	37,50 per anno

II) Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11) Strumenti musicali
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici».

(368) Allegato aggiunto dall' *art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 2013, n. 7* .

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 (1)**Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Modifiche alla Parte prima.

1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.»;

2) al comma 3, le parole: «anche su raccolte librerie private, nonché» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: «del patrimonio stesso» sono inserite le seguenti: «, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura».

2. Modifiche alla Parte seconda.

1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ente e istituto pubblico» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili»;

2) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «e particolari caratteristiche ambientali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,» e le parole: «artistico o storico» sono soppresse;

3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di interesse numismatico» sono inserite le seguenti: «che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico»;

4) al comma 4, lettera l), le parole: «le tipologie di architettura rurale» sono sostituite dalle seguenti: «le architetture rurali»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: «e gli altri ornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri elementi decorativi»;

- c) all'articolo 12:
- 1) al comma 1, le parole: «del presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente Parte»;
 - 2) al comma 6, le parole: «Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5»;
 - 3) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.»;
 - d) all'articolo 14, comma 3, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e»;
 - e) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: «Avverso» sono inserite le seguenti: «il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o»;
 - f) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «beni culturali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «in ogni sua articolazione»;
 - g) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: «Gli archivi» sono inserite le seguenti: «pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
 - h) all'articolo 21:
 - 1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
 - 2) al comma 1, lettera e), le parole: «di soggetti giuridici privati» sono sostituite dalle seguenti: «privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
 - 3) al comma 4, dopo le parole: «del soprintendente.» è aggiunto il seguente periodo: «Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.»;
 - 4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»;
 - i) all'articolo 22:
 - 1) al comma 3, le parole: «Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed»;
 - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21- bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.»;
 - j) all'articolo 28, comma 4, le parole: «di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori pubblici» e le parole: «dell'opera pubblica» sono soppresse;
 - m) all'articolo 29:
 - 1) al comma 8 le parole: «previo parere della Conferenza Stato-regioni» sono soppresse;
 - 2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «previo parere della Conferenza Stato-regioni» sono soppresse; dopo le parole: «dell'esame finale,» sono inserite le seguenti: «abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato,»; dopo le parole: «un rappresentante del Ministero,», sono inserite le seguenti: «il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,» ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.»;
 - 3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9- bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.»;
 - 4) al comma 11 le parole: «o intese» sono soppresse; dopo le parole: «possono essere altresì istituite,» sono inserite le seguenti: «ove accreditate,»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
 - n) all'articolo 30, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.»;
 - o) all'articolo 37, comma 1, la parola: «immobili» è soppressa;
 - p) all'articolo 38:
 - 1) nella rubrica, le parole: «Apertura al pubblico degli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «Accessibilità del pubblico ai beni culturali»;
 - 2) al comma 1, le parole: «Gli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «I beni culturali»;
 - q) all'articolo 44:
 - 1) al comma 1, la parola: «importanza» è sostituita dalla seguente: «pregio»;
 - 2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.»;
 - r) all'articolo 46, comma 3, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e»;

s) all'articolo 50, comma 1, le parole: «ed altri ornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri elementi decorativi di edifici»;

t) all'articolo 54:

1) al comma 2, lettera a), le parole: «fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemianizzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6»;

2) al comma 2, lettera d), le parole: «quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose» sono soppresse;

u) all'articolo 55, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni»;»;

v) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari»;

z) all'articolo 59, comma 2, lettera c), le parole: «dall'apertura della successione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile»;

aa) all'articolo 60, comma 1, le parole: «al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento»;

bb) all'articolo 62:

1) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»; le parole: «la proposta» sono sostituite dalle seguenti: «una proposta»; dopo le parole: «della spesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene» (2);

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia.»;

cc) all'articolo 70, comma 3, le parole: «, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno» sono soppresse;

dd) all'articolo 106:

1) al comma 1, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2- bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.»;

ee) all'articolo 107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «già esistenti» sono inserite le seguenti: «nonchè quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale»;

ff) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti

pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» (3);

gg) il comma 1 dell'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.»;

hh) l'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Art. 115 (*Forme di gestione*). - 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

ii) l'articolo 116 è sostituito dal seguente:

«Art. 116 (*Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso*). - 1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.»;

l) all'articolo 122:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.»;

2) al comma 2, dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, ove ancora operante,».

(2) Numero così rettificato con Comunicato 24 maggio 2006 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 119).

(3) Lettera così rettificata con Comunicato 24 maggio 2006 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 119).

3. Modifiche alla Parte quarta.

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 163, comma 1, dopo le parole: «del Capo V» sono inserite le seguenti: «del Titolo I della Parte seconda»;
- b) all'articolo 173, comma 1, lettera c), le parole: «diritto di» sono soppresse;
- c) all'articolo 179, comma 1, le parole: «od imitazione» sono sostituite dalle seguenti: «od imitazioni».

4. Modifiche alla Parte quinta.

1. Alla Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 182:
 - 1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
 - «1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9- *bis*, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
 - a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
 - b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolastico mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
 - c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
 - 1- *bis*. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9- *bis*, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
 - a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
 - b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
 - c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
 - d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purchè risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
- 1- *ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1- *bis*, lettera a):
 - a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
 - b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
- 1- *quater*. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
- 1- *quinquies*. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9- *bis* dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:

a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1- *bis* ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) all'articolo 183:

1) al comma 2, le parole: «degli articoli 5 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1- *quater* e 2,»;

2) al comma 5, dopo le parole: «in attuazione» sono inserite le seguenti: «degli articoli 44, comma 4, e».

5. Modifiche all'Allegato A.

1. All'Allegato A del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole: «Previsto dagli» sono sostituite dalle seguenti: «Integrativo della disciplina di cui agli»;

b) alla lettera A, il punto b) del numero 13 è sostituito dal seguente: « b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.»;

c) alla lettera A, in fine, dopo il numero 15, il periodo che inizia con le parole: «I beni culturali» e finisce con le parole: «alla lettera B» è soppresso.

6. Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 154 e 155;

b) decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente all'articolo 10;

c) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'articolo 27, commi da 1 a 12;

d) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all'articolo 2- *decies*.

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152**Norme in materia ambientale.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.****ART. 10 (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) (139) (134) (142)****In vigore dal 21 luglio 2017**

1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA. (135)

[1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell' *articolo 29-ter* e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli *29-sexies* e *29-septies* del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell' *articolo 23* . (136) (140)]

[1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli *29-octies*, *29-decies* e *29-quattordices*. (138) (140)]

[2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo. (137) (140)]

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all' *articolo 5 del decreto n. 357 del 1997* ; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso *decreto n. 357 del 1997* e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all' *articolo 19* può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. (141)

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all' *articolo 22* , relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

(134) Articolo abrogato dall' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4* , nonché dall' *art. 36, comma 1* del presente decreto, come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008* . Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008* , che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(135) Comma modificato dall' *art. 2, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* , dall' *art. 24, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* e dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

(136) Comma inserito dall' *art. 2, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* .

(137) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 8, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* .

(138) Comma inserito dall' *art. 2, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46* .

(139) Rubrica così sostituita dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

(140) Comma abrogato dall' *art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

(141) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* . Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017* .

(142) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' *art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

ART. 14 (Consultazione) (165) (167)

In vigore dal 7 novembre 2021

1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:

- a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
- b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
- c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
- d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
- e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
- f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. (166)

3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all' *articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241* .

(165) Articolo abrogato dall' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4* , nonché dall' *art. 36, comma 1 del presente decreto* , come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008* . Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall' *art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008* , che ha sostituito l'intera Parte II. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall' *art. 2, comma 12, lett. a) e b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* . Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(166) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* .

(167) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' *art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

ART. 17 (Informazione sulla decisione) (176) (178)**In vigore dal 21 agosto 2014**

1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate: (177)

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all' *articolo 18* .

(176) Articolo abrogato dall' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4* , nonché dall' *art. 36, comma 1 del presente decreto* , come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008* . Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008* , che ha sostituito l'intera Parte II.

(177) Alinea così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* .

(178) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' *art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

ART. 18 (Monitoraggio) (179) (184)**In vigore dal 1 giugno 2021**

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. (180)

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda. (181)

2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente. (181)

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. (182)

3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34. (183)

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

(179) Articolo abrogato dall' *art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4* , nonché dall' *art. 36, comma 1* del presente decreto, come modificato dal predetto *D.Lgs. 4/2008* . Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008* , che ha sostituito l'intera Parte II.

(180) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 15, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* .

(181) Comma inserito dall' *art. 28, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(182) Comma così modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(183) Comma inserito dall' *art. 28, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(184) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' *art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (1).

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 .

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 , 87 , 92 , 95 e 117 della Costituzione ;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 , recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l' articolo 1 , commi 49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Principi generali

Art. 1 Definizioni**In vigore dal 4 maggio 2013**

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all' *articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazioni

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell' *articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (3)

In vigore dal 14 maggio 2022

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; (2)
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all' *articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

(2) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, L. 12 aprile 2022, n. 35*.

(3) Vedi, anche, la *Deliberazione 17 aprile 2019, n. 447*.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati**In vigore dal 4 maggio 2013**

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio

attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si applicano i divieti di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima *legge n. 215 del 2004*.

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

In vigore dal 4 maggio 2013

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. (4)
2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

(4) Sull'applicabilità dell'incompatibilità di cui al presente comma vedi l' *art. 13-ter, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali (5)

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

(5) Vedi, anche, l' *Atto di segnalazione 7 febbraio 2019, n. 3*.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale (6)

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (7)

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali (8)

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

(8) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (9)

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (11) (10)

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

(9) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

(10) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

(11) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40* .

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (12)

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* , o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(12) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (13)

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* , o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

(13) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (15)

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* , di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(14) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

(15) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40* .

Capo VII Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace. (16)

(16) Per il regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità previsto dal presente comma, vedi la *Deliberazione 18 luglio 2018, n. 657*.

Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

In vigore dal 21 agosto 2013

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. (17)

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. (18)

(17) Comma così modificato dall' *art. 54-ter, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(18) Comma così sostituito dall' *art. 54-ter, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 Sanzioni

In vigore dal 4 maggio 2013

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all' *articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131* .

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai *capi V e VI* comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all' *articolo 15* , dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

In vigore dal 4 maggio 2013

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21 Applicazione dell' *articolo 53* , comma 16-ter, del *decreto legislativo n. 165 del 2001*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell' *articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità**In vigore dal 4 maggio 2013**

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli *articoli 54 e 97 della Costituzione* e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della *legge 20 luglio 2004, n. 215*.

3. Le disposizioni di cui agli *articoli 9 e 12* del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23 Abrogazioni**In vigore dal 4 maggio 2013**

1. Il comma 9 dell' *articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L. 8 luglio 1986, n. 349 (1) (2).**Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. (3)**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

(2) Per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, vedi *art. 26, comma 3, lett. a), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334*.

(3) Il Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente è stato emanato con *D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306*.

Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente è stato emanato con *D.P.R. 23 novembre 1991, n. 438*.

Il Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente è stato emanato con *D.P.R. 27 marzo 1992, n. 309*.

Il Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente è stato emanato con *D.P.R. 3 dicembre 1999, n. 549*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1**In vigore dal 30 luglio 1986**

1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.

2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente. (4)

(4) Vedi, anche, l' *art. 10, comma 4, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195*.

Art. 2**In vigore dal 26 giugno 2013**

1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall' *articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319*, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall' *articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* ;

c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall' *art. 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* , che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità; (5)

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all' *articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* , in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. (6) (9)]

3. Le disposizioni degli *articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615* , e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.

[4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). (7)]

5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla *presente legge* con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell' *articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* , relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli *articoli 90 e 91 dello stesso decreto* relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all' *articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* .

9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli *articoli 26* , primo comma, e *27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* , sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile.

10. Nell' *art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* , al comma terzo, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: "i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente".

11. Nell' *art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* , il comma quarto è sostituito dal seguente: "Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute".

12. Nell' *art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* , l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Il regolamento è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti".

13. L' *articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* , è soppresso.

14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all' *articolo 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833* . La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. (8)

15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla *L. 23 dicembre 1978, n. 833* , relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.

16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del *D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470*.

17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del *D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515*.

18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.

20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.

(5) Lettera sostituita dall' *art. 10, L. 3 marzo 1987, n. 59*.

(6) Comma abrogato dall' *art. 297, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

(7) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 11, L. 24 giugno 2013, n. 71*, a decorrere dal 26 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 15 della suddetta L. 71/2013*.

(8) Per i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, vedi il *D.P.C.M. 23 aprile 1992*.

(9) In attuazione del presente comma vedi il *D.P.C.M. 2 ottobre 1995*.

Art. 3

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.

Art. 4

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Nell' *art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319*, come modificato dall' *art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650*, e successivamente dall' *art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, il comma quarto è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di scarica, se ad opera di aeromobili".

2. Nell' *art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319*, come modificato dall' *art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650*, e successivamente dall' *art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, il comma sesto è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali".

Art. 5 (10)

In vigore dal 30 luglio 1986

1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell' *articolo 83, comma quarto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve nazionali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.

(10) Vedi, anche, l' art. 5, L. 22 dicembre 1986, n. 910 e gli artt. 1 , 11 , 12 e 13, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 .

Art. 6 (11)

In vigore dal 12 agosto 2006

[1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. (14)

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. (12)

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto. (13)]

(11) Articolo abrogato dall' art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , a decorrere dal 12 agosto 2006. Successivamente, tale termine è stato prorogato:

- al 31 gennaio 2007, dall' art. 52, comma 1, del predetto D.Lgs. 152/2006 , come modificato dall' art. 1-septies, comma 1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 ;

- al 31 luglio 2007, dal medesimo art. 52, comma 1, D.Lgs. 152/2006 , come modificato dall' art. 5, comma 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 .

In seguito alle modifiche apportate dal *D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*, al predetto *D.Lgs. 152/2006*, l'abrogazione del presente articolo è ora disposta dall' *art. 36, D.Lgs. 152/2006*, come modificato dall' *art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 4/2008*, con la decorrenza ivi prevista.

(12) A norma dell' *art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997*, il termine di novanta giorni di cui al presente comma è stato prorogato fino al 30 giugno 1998.

(13) A norma dell' *art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997*, il termine di trenta giorni di cui al presente comma è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

(14) Per la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale, vedi il *D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377*. Per le norme tecniche di redazione degli studi di impatto ambientale e di formulazione del giudizio di compatibilità, vedi il *D.P.C.M. 27 dicembre 1988*.

Art. 7 (15) (16) (17)

In vigore dal 6 maggio 1998

[1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonché dello stato dell'ambiente.

3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ad elevato rischio.

8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.

11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano.]

(15) Articolo abrogato dall' *art. 74, comma 1, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

(16) Articolo sostituito dall'art. 6, L. 28 agosto 1989, n. 305.

(17) Con *D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363* è stato approvato il piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso.

Art. 8

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l' *articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359* .

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile. (18)

(18) A norma dell' *art. 17, comma 1, L. 23 marzo 2001, n. 93* , il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di cui al presente comma assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Art. 9

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell' *articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* , dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 10

In vigore dal 5 marzo 1987

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla *presente legge* sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:

- a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
 - b) servizio conservazione della natura;
 - c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
 - d) servizio affari generali e del personale;
 - e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli *articoli 11 e 12* e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari (19).
2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

(19) Lettera aggiunta dall' *art. 3, L. 3 marzo 1987, n. 59*.

Art. 11 (20)

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:
 - a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
 - b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
 - c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;
 - d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella *presente legge*, su richiesta del Ministro dell'ambiente.
6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo *articolo 12*, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.

(20) Vedi, anche, il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608*, e le relative tabelle.

Art. 12

In vigore dal 30 luglio 1986

1. E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:
 - a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;

b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;

c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo *articolo 13* ;

d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL. (21)

2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero dell'ambiente.

4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.

5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell' *articolo 1* , comma 3.

6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all' *articolo 1* , comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(21) Vedi, anche, gli *artt. 1 , 11 , 12 e 13, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90* .

Art. 13 (23)

In vigore dal 19 aprile 2001

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. (22)

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente *articolo 12* , comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della *presente legge* , una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento. (24)

(22) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 3, L. 23 marzo 2001, n. 93* .

(23) Per le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale, vedi *art. 4, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265*.

(24) Le associazioni di protezione ambientale di cui al presente comma sono state individuate con *D.M. 20 febbraio 1987* , con *D.M. 26 maggio 1987* , modificato dal *D.M. 17 febbraio 1995* , e, da ultimo, con *Comunicato 1° dicembre 2001* , con *Comunicato 4 giugno 2002* , con *Comunicato 11 giugno 2002* , con *D.M. 26 febbraio 2003* , con *D.M. 16 ottobre 2003* , con *D.M. 4 novembre 2003* , con *D.M. 28 gennaio 2004* , con *Comunicato 31 maggio 2004* , con *Comunicato 5 agosto 2004* , con *D.M. 7 luglio 2004* , con *D.M. 22 aprile 2004* , con *D.M. 28 dicembre 2004* , con *Comunicato 5 marzo 2005* , con *D.M. 24 maggio 2005* , con *D.M. 29 settembre 2005* , con *Comunicato 19 aprile 2006* , con *Comunicato 26 settembre 2006* , con *Comunicato 24 marzo 2007* , con *D.M. 18 aprile 2007* , con *D.M. 24 maggio 2007* , con *D.M. 31 maggio 2007* , con *D.M. 1° agosto 2007* , con *D.M. 7 novembre 2007* , con *D.M. 26 marzo 2008* , con *D.M. 2 aprile 2008* , con *D.M. 22 ottobre 2008* , con *D.M. 15 dicembre 2008* , con *D.M. 27 febbraio 2009* , con *D.M. 24 luglio 2009* , con *D.M. 29 gennaio 2010* , con *Comunicato 26 luglio 2012* , con *D.M. 21 dicembre 2012* , con *D.M. 30 luglio 2013* , con *Comunicato 1° febbraio 2014* , con *Comunicato 19 dicembre 2014* e con *Comunicato 23 maggio 2016* .

Art. 14

In vigore dal 30 luglio 1986

1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell' *articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839* , con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.

3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

Art. 15

In vigore dal 30 luglio 1986

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle *tabelle A e B allegate alla presente legge* .

2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della *legge 29 marzo 1983, n. 93* .

6. Nella prima applicazione della *presente legge* , alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della *presente legge* ;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della *presente legge* , esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell' *articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887* , e successive modificazioni e integrazioni (26).

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di appartenenza.

8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro (25).

(25) Per la proroga dei contratti del personale di cui al presente comma fino al 31 dicembre 1989, vedi l' *art. 19, L. 10 febbraio 1989, n. 48*.

(26) Vedi, anche, l' *art. 1, L. 3 marzo 1987, n. 59*.

Art. 16

In vigore dal 30 luglio 1986

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata *tabella A*, è conferito, mediante concorso speciale per esame, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.

Art. 17

In vigore dal 30 luglio 1986

1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle *tabelle organiche* allegate alla presente legge. (27)

(27) In attuazione del presente comma vedi il *D.P.C.M. 15 gennaio 1987*.

Art. 18

In vigore dal 29 aprile 2006

[1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. (28)]

[2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (28)]

[3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. (28)]

[4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. (28)]

5. Le associazioni individuate in base all' *articolo 13 della presente legge* possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. (31)

[6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. (28)]

[7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria responsabilità individuale. (28)]

[8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. (28)]

[9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. (28)]

[9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato,

assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. (28) (29)

[9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione. (28) (29) (30)]

(28) Comma abrogato dall' art. 318, comma 2, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 .

(29) Comma aggiunto dall'art. 114, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001

(30) Per le modalità di funzionamento e di accesso del fondo di cui al presente comma, vedi il D.M. 14 ottobre 2003 .

(31) Vedi, anche, l' art. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 .

Art. 19

In vigore dal 30 luglio 1986

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) per l'anno 1986, di euro 7.746.853,48 (lire 15 miliardi) per l'anno 1987 e di euro 10.329.137, 98 (lire 20 miliardi) per l'anno 1988. Al maggiore onere di euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) per l'anno 1986, di euro 7.746.853,48 (lire 15 miliardi) per l'anno 1987 e di euro 10.329.137, 98 (lire 20 miliardi) per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

MINISTERO DELL'AMBIENTE (32)

Dotazione organica (33)

In vigore dal 3 giugno 1998

QUALIFICHE DIRIGENZIALI

Dirigenti amministrativi.		
Dirigente generale - livello C		3
Dirigente		8
	Totale	11
Dirigenti tecnici		
Dirigente generale - livello C		5
Dirigente		8
	Totale	13

QUALIFICHE FUNZIONALI

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nona qualifica funzionale	

1/A Direttore amministrativo	24
13/A Direttore amministrativo contabile	4
17/A Esperto economico finanziario	1
213/A Biologo direttore coordinatore	5
215/A Chimico direttore coordinatore	2
222/A Geologo direttore coordinatore	2
224/A Ingegnere direttore coordinatore	3
286 Ecologo direttore coordinatore	6
296 Analista esperto di procedure	3
297 Analista esperto di sistema	3

Totale 53

Ottava qualifica funzionale

1 Funzionario amministrativo	26
13 Funzionario amministrativo contabile	8
17 Analista economico finanziario	1
32 Revisore interprete traduttore	2
204 Cartografo direttore	4
211 Architetto direttore	4
213 Biologo direttore	6
215 Chimico direttore	5
220 Fisico direttore	3
222 Geologo direttore	5
224 Ingegnere direttore	5
248 Funzionario agrario	3
265 Bibliotecario	1
271 Analista di sistema	1
272 Analista di procedure	1
287 Ecologo direttore	11

Totale 86

Settima qualifica funzionale

2 Collaboratore amministrativo	50
14 Collaboratore amministrativo contabile	8
18 Collaboratore economico finanziario	1
29 Collaboratore statistico	1
33 Traduttore interprete	4
203 Capo tecnico	5
212 Architetto	1
214 Biologo	3
216 Chimico	2
223 Geologo	2
225 Ingegnere	2
233 Matematico	1
249 Collaboratore agrario	1
266 Collaboratore bibliotecario	1
273 Analista	3
274 Programmatore di sistema	3
288 Ecologo	13

Totale 101

Sesta qualifica funzionale

3 Assistente amministrativo	35
15 Ragioniere	9
19 Assistente economico finanziario	2
34 Assistente linguistico	1
188 Assistente tecnico	3
190 Assistente tecnico per l'elettronica industriale	2
276 Programmatore	5
289 Ufficiale ecologico	9

Totale 66

Quinta qualifica funzionale

4 Operatore amministrativo	45
6 Stenodattilografo	26
8 Coordinatore di rimessa	3
12 Autista meccanico specializzato	5
16 Operatore amministrativo contabile	9
31 Operatore statistico	1
207 Disegnatore specializzato	3
264 Operatore tecnico specializzato di laboratorio	2
283 Addetto a personal computers	14
290 Assistente ecologico	13
Totale	121
Quarta qualifica funzionale	
5 Coadiutore	30
7 Dattilografo	8
11 Autista meccanico	15
22 Addetto ai servizi di portierato e custodia	7
23 Addetto ai servizi di vigilanza	7
208 Telefonista telescrivente operatore radio	3
Totale	70
Terza qualifica funzionale	
10 Conducente di automezzi	6
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	8
Totale	14
Seconda qualifica funzionale	
25 Addetto alle attrezzature e pulizie	2
Totale	2
Totale qualifiche dirigenziali	2
Totale qualifiche funzionali	513
Totale generale personale	537

(32) Tabella modificata dall' art. 3, L. 3 marzo 1987, n. 59 , dall' art. 11, L. 7 agosto 1990. n. 253 e, successivamente, sostituita dall'art. unico D.P.C.M. 4 settembre 1997 .

(33) Per l' aumento dei ruoli e delle dotazioni organiche di cui alla presente tabella, vedi l' art. 12, comma 1-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 1993, n. 59 .

Tabella B (34)

In vigore dal 30 luglio 1986

Carriera direttiva amministrativa	
7° e 8° livello funzionale	Posti n. 20
Carriera direttiva tecnica	
7° e 8° livello funzionale	Posti n. 40

(34) Per l' aumento dei ruoli e delle dotazioni di cui alla presente tabella, vedi l' art. 12, comma 1-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 1993, n. 59 .

Tabella B/1 (35)

In vigore dal 30 luglio 1986

Carriera di concetto	
6° e 7° livello funzionale:	
Segretario	Posti n. 70
Ragioniere	Posti n. 10
Ufficiale ecologico	Posti n. 50

(35) Per l' aumento dei ruoli e delle dotazioni di cui alla presente tabella, vedi l' *art. 12, comma 1-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 marzo 1993, n. 59* .

Tabella B/2 (36)

In vigore dal 30 luglio 1986

Carriera esecutiva	
4° e 5° livello funzionale:	
Coadiutore meccanografico	
Assistente ecologico	Posti n. 40
Coadiutore (archivista dattilografo)	Posti n. 96

(36) Per l' aumento dei ruoli e delle dotazioni di cui alla presente tabella, vedi l' *art. 12, comma 1-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 marzo 1993, n. 59* .

Tabella B/3 (37)

In vigore dal 30 luglio 1986

Carriera ausiliaria	
2° e 3° livello funzionale:	
Commesso	Posti n. 30
Agente tecnico	Posti n. 20

(37) Per l' aumento dei ruoli e delle dotazioni di cui alla presente tabella, vedi l' *art. 12, comma 1-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 marzo 1993, n. 59* .

L.R. 5 maggio 1990, n. 48 (1)
Istituzione del parco regionale delle Serre (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 14 maggio 1990, n. 45.

(2) L'art. 47, comma 2, L.R. 14 luglio 2003, n. 10 prevede l'adeguamento della presente legge alle disposizioni contenute nella suddetta L.R. n. 10/2003.

Art. 1

Istituzione del parco delle Serre.

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità dell'articolo 56 dello Statuto e delle competenze che le derivano dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, istituisce il parco regionale delle Serre.

2. Le finalità del parco sono la tutela dell'ambiente naturale, dei valori naturalistici, culturali ed ambientali e l'elevazione delle condizioni di vita delle comunità locali direttamente interessate, da conseguire attraverso l'organizzazione, il riequilibrio e la riqualificazione del territorio.

3. L'area del parco, comprensiva dei corsi d'acqua in essa inclusi, verrà delimitata entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

4. L'area del parco dovrà comunque comprendere nella maniera più completa possibile i valori naturalistici, culturali, storici e antropologici che concorrono a determinare l'espressione geografica delle Serre, con l'inclusione delle zone di insediamento dell'abete bianco, del pino laricio, della quercia e delle faggete, gli ontani napoletani, i canini bianchi, i castagni, i pioppi tremoli, il leccio, la dafne, il pungitopo e la woodwardia radicans. Ma altresì parte del parco, anche se posta fuori della sua continuità territoriale, l'invaso artificiale del fiume Angitola che, con la zona di protezione che lo contorna, costituisce una riserva naturale integrale.

5. La Giunta regionale sentite le Associazioni Naturalistiche operanti sul territorio regionale, le Province, i Comuni e le Comunità montane interessate, l'Azienda forestale dello Stato di Mongiana, i Consorzi di Bonifica operanti sul territorio delle Serre e l'E.S.A.C., affiderà al Dipartimento di Ecologia dell'Università della Calabria la definizione di quanto stabilito al precedente comma.

6. La delimitazione dell'area del parco avverrà con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.

7. Gli organismi e gli uffici del parco avranno sede a Serra San Bruno; potranno essere allocati in area diversa e da valorizzare alcune delle strutture previste al successivo articolo 3.

8. È istituita l'A.P.T. delle Serre (Azienda promozione turistica) con sede in Serra San Bruno (3).

La Giunta regionale con propria delibera stabilirà la pianta organica dell'A.P.T. stessa.

(3) La L.R. 11 agosto 1992, n. 14, ha istituito l'Azienda di Promozione Turistica della nuova Provincia di Vibo Valentia nel cui territorio rientra il comune di Serra S. Bruno.

Art. 2

Ente gestore del parco.

1. Contestualmente all'emanazione del decreto di delimitazione del parco il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato composto dai sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province e delle Comunità montane ricadenti nell'area del parco o da loro delegati ai fini della costituzione del Consorzio per la gestione del parco.

2. I convenuti entro i successivi trenta giorni predisporranno lo Statuto del Consorzio che sarà approvato dalla Giunta regionale con apposito decreto.

3. Il Comitato di cui al precedente comma nella prima seduta elegge un presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento, che rimarrà in carica fino all'approvazione dello Statuto e l'insediamento degli organi statutari.

4. Lo statuto dell'ente gestore del parco dovrà prevedere la presenza di rappresentanti della Regione negli organismi consortili in misura paritaria con quelli degli altri enti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre quarti.

5. Nelle more dell'approvazione dello Statuto del Consorzio il comitato può avviare l'attività di pianificazione di cui ai successivi articoli richiedendo alla Giunta regionale la costituzione di uno specifico gruppo di esperti in problemi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.

Art. 3

Compiti del Consorzio.

1. Il Consorzio:

a) realizza l'integrale recupero e il potenziamento naturalistico- ambientale dell'area del parco e ne promuove le destinazioni ad uso pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica, anche mediante costituzione di zone attrezzate, ferma restando la prevalenza delle aree libere e a verde;

b) promuove anche con specifici progetti il recupero e la conservazione del patrimonio storico, monumentale e folkloristico dell'area del parco;

c) promuove e favorisce le attività agricole e la valorizzazione dei prodotti del sottobosco, in particolare quelle promosse dalle cooperative di giovani disoccupati;

d) favorisce una qualificata attività turistica e agrituristica;

e) coordina gli interventi dell'area del parco con le opere e i servizi in esso attuati;

f) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;

g) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;

h) istituisce un centro di ripopolamento e di sperimentazione faunistica, floricola e dei prodotti del sottobosco;

i) allestisce un museo naturalistico con orto botanico al fine di favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico della regione;

l) istituisce un museo delle Serre finalizzato all'approfondimento della conoscenza sotto il profilo culturale, sociale, economico e antropologico della comunità serrese.

In tale contesto istituisce una sezione specifica, a carattere regionale di documentazione sugli studi e le ricerche nel campo dell'archeologia industriale calabrese.

Saranno stimolati studi sulla cultura materiale, sulle tecniche produttive artigianali e preindustriali anche mediante la concessione di contributi a istituti e gruppi di ricerca e di borse di studio a singoli ricercatori;

m) favorisce lo stanziamento dell'attività artigianale e della piccola industria legata alla lavorazione del legno e alle materie prime locali;

n) esercita le altre funzioni assegnategli dalla presente legge o delegategli dagli enti consorziali;

o) approva la pianta organica del personale del parco rapportata alle esigenze della presente legge.

2. Il Consorzio realizza quanto previsto dal presente articolo con il concorso di fondi statali, regionali e C.E.E. previsti dalle leggi di settore, nonché attraverso la realizzazione di progetti di finanziare con fondi regionali mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio.

Art. 4

Piano territoriale del parco.

1. Il Consorzio entro dodici mesi dalla propria costituzione predispone ed invia alla Regione che adotta entro i successivi novanta giorni, il progetto di piano territoriale del parco relativo al territorio delimitato.

2. Nel caso in cui il Consorzio non adempia o ritardi quanto previsto al precedente comma la Regione farà luogo all'intervento sostitutivo previsto dalla vigente legislazione regionale.

Art. 5

Contenuti del piano territoriale.

1. Il piano territoriale del parco:

a) indica le destinazioni delle diverse parti dell'area in relazione agli obiettivi previsti dalla presente legge;

b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

- c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali;
- d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni per la costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento e le trasformazioni d'uso di quelli esistenti, sempre che questi siano consentiti;
- e) definisce le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa, ricreativa nonché il sistema della viabilità compatibile con la destinazione del parco;
- f) pianifica l'attuazione per quanto, di propria competenza, del decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 21 settembre 1984.

2. Il piano territoriale del parco è costituito:

- 1) dalle rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1:5000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia e il rispetto dei suoi contenuti;
- 2) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e a determinare la portata dei suoi contenuti;
- 3) da una illustrazione relativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo eseguiti, illustri le scelte operate;
- 4) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;
- 5) da un programma di interventi rapportati all'insieme delle scelte contenute nella presente legge, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.

3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che dovranno essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo. Qualora i Comuni non ottemperassero farà luogo l'intervento sostitutivo della Regione.

4. In ogni caso tutte le previsioni del piano territoriale sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati ed abrogano, sostituendole ad ogni conseguente effetto, eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 6

Zone di salvaguardia del parco.

1. Il parco è contornato da zone di protezione specificamente indicate nelle planimetrie di cui al precedente articolo, idonee a creare un opportuno distacco fra le aree di possibile urbanizzazione abitativa, agricola, industriale, turistica, eccetera e quelle sottoposte alla speciale tutela ambientale.

2. Le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali comunali e le domande di licenza edilizia relative a tali zone di protezione sono subordinate al parere favorevole del Consorzio del parco, se costitutivo, o del Presidente della Giunta regionale, che dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 7

Misure di salvaguardia.

1. Fino all'approvazione del piano territoriale del parco e comunque non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel perimetro del parco, escluse le zone di protezione di cui all'articolo 6, si applicano le seguenti misure di salvaguardia, salve le disposizioni più restrittive stabilite da strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali e nazionali:

1a) sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola con volumetria, riferita alla sola residenza annessa, non superiore a 0,030 mc/mq;

1b) non sono consentite trasformazioni d'uso degli edifici esistenti, per i quali sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di adeguamento igienico, nonché la demolizione totale o parziale. Per edifici destinati ad attività produttive sono consentiti ampliamenti fino al dieci per cento del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;

1c) non sono consentite le recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a filo spinato a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti gli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta la licenza edilizia;

1d) alle licenze edilizie rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le prescrizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

2) non è consentita l'apertura di nuove cave ad eccezione di quelle per l'estrazione di materiali pregiati purché non siano pregiudizievoli alla conservazione dell'ambiente;

3a) non sono consentiti disboscamenti né interventi che possono causare alterazioni o danni all'ambiente forestale e agrario, né mutamenti ai tipi di coltivazione o piantagione in atto, salve le normali rotazioni agricole;

3b) chiunque intenda procedere a utilizzazioni forestali e all'abbattimento anche di singole piante è tenuto a farne preventiva denuncia all'ispettorato forestale competente per territorio, che provvederà, a mezzo dei propri agenti, a contrassegnare le piante d'alto fusto di cui è consentito l'abbattimento e le matricine da rinserrare;

L'utilizzazione delle colture industriali a rapido accrescimento non è soggetta a preventiva denuncia, ma comporta l'obbligo del reimpianto sulla stessa superficie;

4) non sono consentiti:

4a) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza;

4b) l'apposizione all'esterno dei centri abitati di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

4c) l'esercizio del motocross su tutta l'area del parco e il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade, fatta eccezione per i mezzi occorrenti all'attività silvo - agricola;

4d) l'uccellazione e la caccia.

2. Per le violazioni alle norme di salvaguardia di cui al presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti.

3. Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti sanciti dal presente articolo soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche su parere conforme del Consorzio.

4. I Sindaci sono responsabili del rispetto delle speciali misure di salvaguardia sopra indicate, ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 8

Incentivi.

1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative dei Comuni compresi nel territorio del parco, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione di contributi regionali previsti dalla normativa vigente nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi, degli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica fondazione, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresa la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche e il risanamento delle acque.

Art. 9

Valorizzazione ambientale.

1. La Giunta regionale unitamente al Consorzio del Parco delle Serre promuove iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali, in particolare promuove studi per:

a) il censimento del patrimonio naturale ed ambientale;

b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzata alla elaborazione di una carta ecologica del parco;

c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;

d) l'elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiale di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale.

Art. 10

Formazione professionale.

1. Nei programmi regionali di formazione professionale sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del personale della forestazione per adeguarlo alle incombenze di cui alla presente legge.

Art. 11*Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 20 milioni, si farà fronte per l'anno 1990 con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

**L. 6 dicembre 1991, n. 394 (1).
Legge quadro sulle aree protette.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

**Art. 1 Finalità e ambito della legge
In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. La presente legge, in attuazione degli *articoli 9 e 32 della Costituzione* e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell' *art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all' *articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. (2)

(2) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

**Art. 1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema (3)
In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.

(3) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426* .

Art. 2 Classificazione delle aree naturali protette

In vigore dal 29 luglio 2003

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla *legge 5 marzo 1985, n. 127* , e quelle definite ai sensi della *legge 31 dicembre 1982, n. 979* .

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448* .

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la Regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all' *art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453* .

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni. (4)

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA). (5)

(4) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426* .

(5) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, L. 8 luglio 2003, n. 172* .

**Art. 3 Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette (6)
In vigore dal 25 luglio 2007**

1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all' *art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. (10)

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. (8) (9)

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

[9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità (11), con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991. (7)]

(6) A norma dell' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281* , il Comitato per le aree naturali protette di cui al presente articolo è stato soppresso e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.

(7) Comma abrogato dall' *art. 14, comma 1, lett. d), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90* . Vedi, anche, gli *articoli 3 , 11 , 12 e 13* dello stesso decreto.

(8) Per la concessione delle aree demaniali inserite nell'elenco di cui alla presente lettera, vedi l'*art. 41, comma 3, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*.

(9) Per l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, vedi la *Deliberazione 20 luglio 2000, n. 993* , la *Deliberazione 25 luglio 2002, n. 1500* e, successivamente, il *Provvedimento 24 luglio 2003* .

(10) Con *Del. 2 dicembre 1996* il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell' *art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal *comma 4, art. 11 della legge medesima* ; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta *deliberazione 2 dicembre 1996* ».

(11) Per l'aumento del contingente della segreteria tecnica per le aree protette, vedi l' *art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344* .

Art. 4 Programma triennale per le aree naturali protette (12)

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'*art. 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie* previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all' *art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* .

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla *legge 28 agosto 1989, n. 305* . L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell' *art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* , ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base

degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'art. 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'art. 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'art. 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

(12) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l' *art. 76, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

Art. 5 Attuazione del programma; poteri sostitutivi

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Art. 6 Misure di salvaguardia

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall' *art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall' *art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all' *art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe

alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle *lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell' *art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59*.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell' *art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al *comma 4 dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349*. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

Art. 7 Misure di incentivazione

In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: (13)

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

(13) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Titolo II

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

Art. 8 Istituzione delle aree naturali protette nazionali

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'art. 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'art. 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'art. 6.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, e dall'art. 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 9 Ente parco (23)

In vigore dal 15 settembre 2020

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. (24)

4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
 - b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell' *articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* ;
 - c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (21)
- 4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere. (25)

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. (14)

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. (15)

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14. (16)

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni. (17)

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. (22)

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma. (18) (26) (29)

11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all' *articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. (27)

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni. (19)

12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. (20) (30)

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70*; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all' *articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* , mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (28)

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

(14) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 24, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73* , a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013* .

(15) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 24, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73* , a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013* .

(16) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 24, lett. c), L. 9 dicembre 1998, n. 426* .

(17) Comma inserito dall' *art. 2, comma 24, lett. d), L. 9 dicembre 1998, n. 426* .

(18) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(19) Comma così sostituito dall' *art. 11-quaterdecies, comma 8, D.L. 30 settembre 2005, n. 203* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248* .

(20) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 108, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* .

(21) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73* , a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013* .

(22) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73* , a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013* .

(23) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(24) Comma così modificato dall' *art. 55, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(25) Comma aggiunto dall' *art. 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(26) Sulla decorrenza, in sede di prima applicazione, del termine previsto dall'ultimo periodo del presente comma vedi l' *art. 55, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(27) Comma inserito dall' *art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(28) Comma inserito dall' *art. 55, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(29) Con *D.M. 2 novembre 2000* e con *D.M. 15 giugno 2016, n. 143* sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

(30) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 5, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73* .

Art. 10 Comunità del parco

In vigore dal 29 dicembre 1998

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

- a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;
- b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;
- c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- d-bis) sullo statuto dell'Ente parco. (31)

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

(31) Lettera aggiunta dall' art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426 .

Art. 11 Regolamento del parco **In vigore dal 17 luglio 2020**

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'art. 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. (35)

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare: (32)

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo. (33)

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione. (34)

(32) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 28, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426* .

(33) Comma inserito dall' *art. 2, comma 28, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426* .

(34) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 28, lett. c), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall' *art. 55, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(35) Comma così modificato dall' *art. 55, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

Art. 11-bis Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale (36)

In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.

(36) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426* .

Art. 12 Piano per il parco

In vigore dal 17 luglio 2020

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti: (37)

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle *lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457* ;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle *lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978* , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto e adottato dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. (38)

4. Il piano di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo. (39)

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati. (40)

(37) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 30, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(38) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 30, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, così modificato dall' *art. 55, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(39) Comma così modificato dall' *art. 55, comma 1, lett. c), nn. 2.1), 2.2), 2.3) e 2.4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(40) Per l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte vedi il *Comunicato 28 gennaio 2009*; per l'Ente Parco nazionale della Majella vedi il *Comunicato 17 luglio 2009*.

Art. 13 Nulla osta

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della *legge 8 luglio 1986, n. 349*.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Art. 13-bis Interventi nelle zone di promozione economica e sociale (41)**In vigore dal 17 luglio 2020**

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

(41) Articolo inserito dall' art. 55, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 .

Art. 14 Iniziative per la promozione economica e sociale**In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri. (42)

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

(42) Comma così modificato dall' art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426 .

Art. 15 Acquisti, espropriazioni ed indennizzi**In vigore dal 15 settembre 2020**

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente". (43)

1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. (43)

1-quater L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente. (43)

2. I vincoli derivanti dal piano delle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all' *art. 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590* e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

(43) Comma inserito dall' *art. 55, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 16 Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all' *art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512* e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all' *articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* , può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme. (44) (45)

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all' *art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* , come sostituito dall' *art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24* , senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

(44) Comma aggiunto dall' *art. 17-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172* .

(45) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 22 marzo 2019* .

Art. 17 Riserve naturali statali

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'art. 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'art. 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Art. 18 Istituzione di aree protette marine

In vigore dal 19 aprile 2001

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell' *art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* , dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. (46) (48)

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. (47)

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

(46) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

(47) Comma inserito dall' *art. 8, comma 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

(48) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l' *art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 19 Gestione delle aree protette marine

In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. (50)

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette. (49)

(49) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(50) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l' *art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 20 Norme di rinvio

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 21 Vigilanza e sorveglianza**In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell' *articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e del decreto di cui all' *articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo (53). Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7. (51) (52)

(51) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(52) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l' *art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(53) Per i coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato, vedi il *D.P.C.M. 26 giugno 1997*, il *D.P.C.M. 5 luglio 2002* e il *D.P.C.M. 17 novembre 2020*.

Titolo III**AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI****Art. 22 Norme quadro****In vigore dal 29 dicembre 1998**

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunità familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente. (54)

(54) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 23 Parchi naturali regionali In vigore dal 28 dicembre 1991

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'art. 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della *legge 8 giugno 1990, n. 142*. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

Art. 24 Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale In vigore dal 28 dicembre 1991

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Art. 25 Strumenti di attuazione In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Art. 26 Coordinamento degli interventi

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Art. 27 Vigilanza e sorveglianza

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 28 Leggi regionali

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta**In vigore dal 28 dicembre 1991**

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell' *art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 30 Sanzioni**In vigore dal 23 marzo 2022**

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamiliioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro. (55)

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area. (56)

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell' *articolo 733-bis del codice penale*, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile e' obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque e' tenuto al risarcimento del danno. (57)

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell' *art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.

(55) Comma inserito dall' *art. 4, comma 2, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

(56) Comma inserito dall' *art. 4, comma 3, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

(57) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22*, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022*.

Art. 31 Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale

In vigore dal 29 dicembre 1998

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge 5 aprile 1985, n. 124*. (58)

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del *decreto ministeriale 20 luglio 1987*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell' *art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco. (59)

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell' *art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*.

(58) Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l' *art. 3, comma 6, D.L. 28 agosto 1995, n. 361*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 1995, n. 437*.

(59) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

Art. 32 Aree contigue

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso art. 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli *articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

Art. 33 Relazione al Parlamento In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

Art. 34 Istituzione di parchi e aree di reperimento In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

- a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
- b) Gargano;
- c) Gran Sasso e Monti della Laga;
- d) Maiella;
- e) Val Grande;
- f) Vesuvio;
- f-bis) Matese; (62)
- f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino (62).

2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6. (60) (64)

2-bis . È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la *legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36*, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la *legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27*. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (63)

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'art. 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
- b) Etna;
- c) Monte Bianco;
- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;
- f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
- g) Partenio;
- h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
- i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
- l) Alta Murgia;
- l-bis) Costa teatina. (61)

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

(60) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 7, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(61) Lettera aggiunta dall' *art. 4, comma 3, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(62) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(63) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1112, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(64) Vedi, anche, il *D.P.R. 30 marzo 1998*.

Art. 35 Norme transitorie

In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall' *art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279*. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla *lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

[4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (65) le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3. (66)]

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

(65) Termine differito al 31 dicembre 1996 dall' *art. 6, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 dicembre 1996, n. 641*.

(66) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 1115, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 36 Aree marine di reperimento

In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all' *art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; (73)
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento; (74)
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
- v) Isola di Bergeggi;
- z) Stagnone di Marsala;
- aa) Capo Passero;
- bb) Pantani di Vindicari;

- cc) Isola di San Pietro;
 - dd) Isola dell'Asinara;
 - ee) Capo Carbonara;
 - ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"; (67)
 - ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"; (68)
 - ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; (69)
 - ee-quinqies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; (70)
 - ee-sexies) Capo Milazzo; (70)
 - ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente; (71)
 - ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente (75).
2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell' *art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine. (72)

(67) Lettera aggiunta dall' *art. 4, comma 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(68) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(69) Lettera aggiunta dall' *art. 8, comma 4, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

(70) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 116, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(71) Lettera aggiunta dall' *art. 6, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(72) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l' *art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(73) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1112, lett. b), n. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(74) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1112, lett. b), n. 2, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(75) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 740, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 37 Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. Dopo il *comma 2 dell'art. 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al *primo comma dell'art. 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431*, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la ineducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate

a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".

2. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'art. 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all' *art. 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512*, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

Art. 38 Copertura finanziaria

In vigore dal 28 dicembre 1991

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'art. 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

6. All'onere relativo all'attuazione dell'art. 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,

all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 3, dell'art. 4, comma 9, dell'art. 18, comma 4, e dell'art. 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991- 1993 saranno rimodulati ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla *legge 23 agosto 1988, n. 362*.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L.R. 3 agosto 1999, n. 20 (1)**Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 3 agosto 1999, n. 79.

TITOLO I**Principi generali e rapporti istituzionali****Art. 1***Oggetto e finalità.*

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 e della normativa vigente in materia ambientale a livello sia statale, sia regionale, istituisce l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Calabria, di seguito denominata ARPACAL.
2. L'ARPACAL opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico.
3. Con la presente legge, nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, sono disciplinati altresì:
 - a) il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali;
 - b) le modalità di coordinamento dell'ARPACAL con la Regione, le province, i comuni, le Comunità montane, il Sistema sanitario regionale e gli altri enti pubblici e privati.
4. Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini del riordino delle competenze amministrative ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2*Funzioni della Regione.*

1. Spettano al Consiglio e alla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento e la vigilanza degli interventi di protezione ambientale, come segue:
 - a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
 - b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
 - c) assumere atti di indirizzo e coordinamento mediante emanazione delle direttive necessarie per lo svolgimento delle attività di prevenzione e dei controlli ambientali;
 - d) esercitare poteri sostitutivi necessari;
 - e) approvare i piani regionali di intervento per la protezione dell'ambiente;
 - f) approvare i programmi comunali e provinciali di intervento di protezione ambientale, elaborati in coerenza con il piano regionale di cui alla lettera e);
 - g) svolgere l'attività di controllo sull'ARPACAL, di cui al successivo articolo 8;
 - h) nominare gli organi necessari al funzionamento dell'ARPACAL;
 - i) stipulare con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90; con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, sia pubblici, sia privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPACAL;
 - l) definire annualmente - tramite la Giunta - sentito il Direttore generale dell'ARPACAL, con apposito atto, le prestazioni che questa è tenuta ad espletare in riferimento alle competenze e alle dotazioni finanziarie trasferite ai sensi della presente legge;
 - m) stabilire il contributo necessario all'ARPACAL per l'espletamento delle attività ordinarie affidate dalla Regione;
 - n) stabilire la percentuale del Fondo sanitario regionale spettante all'ARPACAL;

o) stabilire, su predisposizione del Direttore generale, un tariffario per i servizi erogati dall'ARPACAL a terzi.

Art. 3

Funzioni e rapporti con le autonomie locali.

1. I comuni, le province e le Comunità montane, per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPACAL.
2. L'ARPACAL assicura agli Enti locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) della Regione, attività di consulenza e supporto tecnico - scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programmi.
3. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come previsto dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione stipula convenzioni con le province, con le quali vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPACAL per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, attribuite e delegate alle province stesse in materia ambientale.
4. Per la definizione delle attività tecnico - scientifiche e analitiche dell'ARPACAL di cui al comma 2 e 3, la regione promuove la definizione di un apposito accordo di programma con i soggetti interessati. In tale accordo di programma sarà prevista, tra l'altro, l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, nonché dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPACAL stessa. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca un'apposita conferenza tra i rappresentanti delle autonomie locali e delle A.S.L., e con la partecipazione del Direttore generale dell'ARPACAL, per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo, da realizzarsi mediante specifiche convenzioni.
5. Gli enti locali, come pure le A.S.L., non possono mantenere o istituire servizi, uffici, settori operativi e strutture tecniche e di laboratori con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPACAL ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

Art. 4

Rapporti con le Associazioni no profit.

1. L'ARPACAL può promuovere scambi relazionali, incontri, convegni, meetings coinvolgendo Università, Enti culturali e scientifici.
2. L'ARPACAL promuove forme periodiche di consultazione con le organizzazioni di volontariato, nonché associazioni ed organizzazioni ambientaliste, sindacali ed imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma precedente, possono formulare proposte che l'ARPACAL potrà prendere in esame con provvedimento del Direttore generale, sentiti il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo.

Art. 5

Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA e altri istituti operanti nel settore.

1. L'ARPACAL collabora stabilmente, per il coordinamento dell'attività di prevenzione e di controllo ambientale con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA, enti ed istituti di ricerca in materia ambientale, anche in base alle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. i) della presente legge.
2. Collabora, altresì, con L'UNIONCAMERE, attraverso le Camere di commercio della Calabria (2).

(2) Comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

TITOLO II

ARPACAL: Funzione, cooperazione con gli Enti locali

Art. 6*Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPACAL.*

1. È istituita con la presente legge regionale l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - ARPACAL., con sede in Catanzaro.
2. L'ARPACAL è Ente strumentale della Regione Calabria, preposto all'esercizio delle funzioni tecnico - operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, ivi incluso attività di studi, ricerche e di verifiche tecnico - impiantistiche.
3. L'ARPACAL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
4. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata al fine di perseguire i rispettivi scopi istituzionali, fermo restando le rispettive competenze. L'ARPACAL svolge, altresì, le attività di supporto e di consulenza tecnico - scientifica e le altre attività utili alla Regione, alle province, alle Comunità montane, ai comuni singoli od associati, nonché alle A.S.L., per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPACAL, nominandone contestualmente gli organi di cui all'articolo 9, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

Art. 7*Funzioni, attività e compiti.*

1. L'ARPACAL svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:
 - a) attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;
 - b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della regione, da costruire entro 6 mesi dalla sua costituzione;
 - c) fornire il necessario supporto tecnico - scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) fornire il necessario supporto tecnico - scientifico alla Regione, alle province, ai comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione e di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente;
 - e) fornire supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;
 - f) fornire attività di supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - g) collaborare, con le proprie strutture alle ricerche, studi ed indagini nell'attività di prevenzione, riguardo la protezione civile, di cui all'art. 23, primo comma, legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4;
 - h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4;
 - i) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, province e comuni, di cui agli artt. 19-21 D.Lgs. n. 22/1997, all'uopo promuovendo, con ciclicità semestrale, apposite Conferenze di servizi, convocate dal Presidente della Giunta regionale, che diano concreta applicazione ai dispositivi normativi dell'art. 19, comma 2, dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997, nonché - ove l'apporto dell'ARPACAL. venga richiesto - rendere parere puramente consultivo circa l'art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997;
 - l) confrontarsi con le Province al fine di esprimere proprio parere non vincolante riguardo le proposte avanzate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. a), legge n. 142/1990;

m) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che plusvalorizzano le connotazioni socio - turistiche del territorio calabrese;

n) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico - scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati;

o) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;

p) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

q) collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;

r) effettuare l'attività di supporto tecnico - scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

s) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni;

t) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;

u) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteorologiche e radarmeteorologiche;

v) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;

z) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenente: "Attuazione direttive Euratom 80/836; 84/467; 84/466; 89/618; 90/641; 92/3; in materia di radiazioni ionizzanti".

aa) favorire iniziative di ecogestione in imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le Associazioni di categoria che le rappresentano, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attività di formazione.

2. [Oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo, in riferimento agli adempimenti ed al rispetto da parte della Regione della normativa comunitaria inerente le procedure di programmazione e gestione dei Fondi Strutturali, l'ARPACAL svolge i compiti dell'Autorità regionale ambientale, inclusi i compiti di:

a) collaborazione con i responsabili dei Sottoprogrammi in tutte le fasi tecnico - amministrative preventive l'attuazione degli interventi, al fine di garantire la rispondenza ottimale degli interventi stessi alle direttive di politica comunitaria di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, per come delineata nel "V Programma politico e d'azione della Comunità europea a favore di uno sviluppo sostenibile" (Risoluzione del Consiglio 93/C 138/01 del 1° febbraio 1993);

b) collaborazione alla preparazione dei rapporti semestrali ed annuali sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, fornendo informazioni concernenti l'aspetto ambientale delle misure attuate;

c) contributo, ai diversi livelli richiesti, alla definizione di indicatori ambientali qualitativi/quantitativi ed al monitoraggio dei dati necessari al fine della valutazione dell'incidenza degli interventi sullo stato dell'ambiente;

d) coordinazione e collaborazione con tutte le realtà regionali, nazionali ed europee, parimenti operanti nell'ambito dei Fondi strutturali] (3).

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPACAL può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, o che abbiano precipua competenza in tali materie, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento e di telerilevamento e può confrontarsi con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'art. 26 al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Le tipologie e le modalità di erogazione di tali prestazioni saranno definite dagli organismi di Gestione e dal Regolamento dell'ARPACAL.

4. Restano ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del D.L. 7 dicembre 1993, n. 517, le funzioni relative a:

a) igiene e sanità pubblica

a1) igiene e prevenzione per la salute pubblica

a2) igiene edilizia

a3) medicina legale

a4) igiene delle strutture ad uso collettivo

a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria

a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano

b) attività veterinarie:

b1) sanità animale

b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati

b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

b4) controllo e profilassi delle zoonosi rilevanti per la salute pubblica

c) prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro:

c1) tutela della salute dei lavoratori

c2) controlli impiantistici

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, i dipartimenti di prevenzione svolgono le relative attività laboratoristiche presso l'ARPACAL, con le modalità di integrazione e coordinamento previste dall'articolo 6, comma 4. Con le stesse modalità si avvalgono dell'ARPACAL per i controlli impiantistici.

6. L'Assessore regionale all'Ambiente assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente pubblicando annualmente i dati relativi all'anno precedente dell'attività dell'ARPACAL e delle Autonomie locali.

(3) Comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 8

Controllo (4).

1. Le funzioni di controllo sull'attività dell'ARPACAL sono esercitate dalla Giunta regionale. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;
- b) gli impegni di spesa poliennali;
- c) il conto consuntivo;
- d) il programma annuale di attività;
- e) il regolamento;
- f) la dotazione organica.

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 febbraio 2018, n. 43 e la Delib.G.R. 8 luglio 2022, n. 298.

Art. 9

Organi (5).

1. Sono organi dell'ARPACAL:

- a) il comitato regionale d'indirizzo;
- b) il direttore generale;
- c) il revisore unico dei conti (6).

(5) Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Gli Organi. 1. Sono organi dell'ARPACAL:

- a) il Comitato regionale di indirizzo;
- b) il Direttore generale;
- c) il Collegio dei revisori.».

Per la decadenza degli organi in carica vedi il comma 5 del suddetto art. 12.

(6) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono organi dell'ARPACAL:

- a. il Consiglio di amministrazione;
- b. il Comitato regionale di indirizzo;
- c. il Direttore Generale;
- d. il Direttore amministrativo;
- e. il Direttore scientifico;
- f. il Collegio dei revisori.».

Art. 9-bis*Consiglio di amministrazione (7).*

- [1. Il Consiglio di amministrazione dell'ARPACAL è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni.
2. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.
3. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative o di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione.
4. Al Presidente spetta un compenso pari al cinquanta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali; ai componenti spetta il quaranta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali].

(7) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 9-ter*Competenze del Consiglio di amministrazione (8).*

- [1. Compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:
a. nominare il Direttore generale;
b. nominare il Direttore amministrativo;
c. nominare il Direttore scientifico;
d. approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale;
e. approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente].

(8) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 dello stesso articolo), poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 9-quater*Competenze del Presidente (9).*

- [1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ARPACAL; presiede il Consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l'ordine del giorno della seduta.
2. Compete al Presidente:
a. presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
b. proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore scientifico dell'ARPACAL;
c. proporre l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo].

(9) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 9-quinquies

Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico (10).

1. Il Direttore Generale viene scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il Direttore amministrativo viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

3. Il Direttore scientifico viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

4. Il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15, legge regionale 19 marzo 2004, n. 11].

(10) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 10

Comitato regionale di indirizzo (11).

1. Il Comitato regionale di cui al presente articolo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) l'assessore all'ambiente;
- c) l'assessore alla sanità;
- d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
- e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato (12) (13).

3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.

5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente.

(11) Il presente articolo, già modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, è stato poi così sostituito dall'art. 12, comma 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge) e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Comitato regionale di indirizzo. 1. Il Comitato regionale di indirizzo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

2. Il Comitato regionale di indirizzo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa ed è così composto:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) l'Assessore all'Ambiente;
- c) l'Assessore alla Sanità;
- d) l'Assessore all'Industria;
- e) un rappresentante dell'UPI regionale;

- f) un rappresentante dell'ANCI regionale;
 - g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
 - h) il Presidente dell'UNCCEM Calabria;
 - i) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.
3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.
5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente.».
- (12) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera c), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il Comitato regionale di indirizzo è così composto:
- a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) l'Assessore all'Ambiente;
 - c) l'Assessore alla Sanità;
 - d) l'Assessore all'Industria;
 - e) un rappresentante dell'UPI regionale;
 - f) un rappresentante dell'ANCI regionale;
 - g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
 - h) il Presidente dell'UNCCEM Calabria;
 - i) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.».
- (13) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 1° aprile 2020, n. 25.

Art. 11

Direttore generale (14).

1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) (15).
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.
3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.
4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:
 - a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;
 - b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
 - c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
 - e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
 - f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
 - g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
 - h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
 - i) la stipula di contratti e convenzioni;
 - j) le relazioni sindacali;
 - k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:
 - a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
 - b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i.,

riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)

(14) Il presente articolo, già modificato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Direttore generale. 1. [Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'art. 6, comma 5 dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2010, n. 22).

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il Direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti a:

- a) l'adozione del regolamento di cui al successivo articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi -gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e, l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- l) le relazioni sindacali;
- m) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. [Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato:

- a) il Direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
- b) il Direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).

6. [Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Direttore generale e il Direttore scientifico e il Direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli artt. 4, 5 e 6, della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2 riguardanti le figure del Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo dalle A.S.L. della Calabria] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).

7. [Il Direttore generale nomina, inoltre, con proprio provvedimento, entro 180 giorni dal suo insediamento, il responsabile per i compiti previsti dall'articolo 7, comma 2, con il corrispettivo organigramma] (comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14).

8. [Spetta, altresì, al Direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).

9. Il trattamento economico e il trattamento giuridico-normativo del Direttore generale, del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2, le cui norme valgono altresì per il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e sull'incompatibilità] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).».

(15) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 9, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

Art. 12

Revisore unico dei conti (16).

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della

giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

(16) Il presente articolo, già modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e dall'art. 12, comma 6-bis, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera e), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Collegio dei revisori. 1. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, sono nominati dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del Collegio dei Revisori a mente della presente legge, le funzioni vengono svolte dal collegio attualmente in carica.

2. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. I componenti il Collegio sono designati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente. Il Direttore Generale dell'ARPACAL provvede alla nomina dei Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati per un altro triennio.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'ARPACAL. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

5. La nomina del collegio dei revisori dei conti in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionario deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.».

Art. 13

Regolamento (17).

1. Entro 60 giorni dalla sua nomina, il Direttore generale, sentiti il Direttore scientifico, il Direttore amministrativo e le Organizzazioni sindacali adotta il regolamento, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10 della presente legge.

3.. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPACAL e in particolare definisce:

a) i procedimenti amministrativi in materia ambientale e sanitaria e le modalità di accesso agli atti in base alle disposizioni generali della legge 8 luglio 1986, n. 346, e legge 8 agosto 1990, n. 241 e disposizioni connesse, e al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39;

b) la dotazione organica;

c) l'organizzazione e gestione;

d) le disposizioni relative al personale;

e) la contabilità e la gestione dell'ARPACAL;

f) le modalità di consultazione da parte dell'ARPACAL delle strutture pubbliche o private operanti nel campo della prevenzione e del controllo ambientale, delle associazioni Imprenditoriali di categoria, e delle organizzazioni sindacali, nonché del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, e del Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, di cui agli artt. 41, 47 e 48, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Eventuali modifiche del regolamento che il Direttore generale, ritenesse necessarie nel corso del funzionamento dell'ARPACAL, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

(17) Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 febbraio 2018, n. 43 e la Delib.G.R. 8 luglio 2022, n. 298.

Art. 14*Programma annuale di attività.*

1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui alle convenzioni ed agli accordi di programma del precedente art. 3, il Direttore generale dell'ARPACAL redige il programma annuale di attività sulla base del parere del Comitato regionale di indirizzo.

Art. 15*Dotazioni per il funzionamento dell'ARPACAL.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, contemporaneamente all'atto di costituzione dell'ARPACAL, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPACAL del personale che ha svolto e che svolge le funzioni nelle materie previste dall'ARPACAL, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, e a relativa dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di Prevenzione (PMP) e dei Servizi delle A.S.L. adibite alle attività e compiti assegnati all'ARPACAL.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPACAL del personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti finanziati con risorse regionali destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPACAL.

3. Il Direttore generale, le AA.SS.LL. e gli Enti locali, d'intesa individuano, entro novanta giorni dalla costituzione dell'ARPACAL, il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature e le relative dotazioni finanziarie necessarie al funzionamento dell'ARPACAL. Alla loro assegnazione e il definitivo trasferimento all'ARPACAL si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.

4. Qualora l'intesa, di cui al comma precedente, non si realizza, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al presente articolo.

5. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e prestazioni assicurate dall'ARPACAL agli enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPACAL stessa.

6. All'atto del trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3, gli Enti di provenienza provvedono alla corrispondente soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e nei profili corrispondenti.

Art. 16*Disposizioni circa il personale dell'ARPACAL.*

1. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 23 dicembre 1997 fra l'Agenzia per la Rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni e i rappresentanti delle firmatarie Confederazioni sindacali, sino all'inquadramento definitivo, al personale assegnato e trasferito all'ARPACAL si applicano i contratti collettivi di provenienza, per cui conservano la posizione giuridica, economica e quanto connesso all'anzianità e al salario accessorio.

2. È inquadrato, a domanda, nell'organico dell'ARPACAL, secondo scelte effettuate dal Direttore generale dell'ARPACAL, conformemente alle esigenze di pianta organica della stessa, il personale regionale e degli Enti locali, tenuto conto della specifica professionalità posseduta e/o acquisita, in ragione anche delle assegnazioni di servizio.

3. Entro un anno dall'applicazione del Regolamento il Direttore generale dovrà fare alla Giunta regionale una proposta per l'inquadramento definitivo del personale, che dovrà essere deliberato entro 120 giorni, con le eventuali modifiche ritenute necessarie, tenuto conto di quanto previsto dalle definizioni dei comparti di contrattazione sottoscritto tra ARAN e Confederazioni Sindacali il 2/6/1998 e pubblicato sulla G.U. n. 145 del con le dovute specificità.

Art. 17*Articolazione organizzativa dell'ARPACAL.*

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPACAL si articola in struttura centrale ed in dipartimenti provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici.
2. La struttura centrale dell'ARPACAL svolge le attività connesse alla programmazione e progettazione, alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, alla formazione del personale, nonché ad ogni altra attività di carattere unitario. Tali attività vanno svolte, tenuto conto delle valutazioni e proposte espresse dalle strutture provinciali, di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera c).
3. Ogni dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un direttore, le cui modalità di nomina saranno previste nel regolamento di cui all'articolo 13 della presente legge.
4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di attività dell'ARPACAL.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i dipartimenti provinciali sono articolati in dipartimenti tecnici e in servizi territoriali. I servizi territoriali sono, di norma, coincidenti con gli ambiti territoriali delle A.S.L.
6. I dipartimenti provinciali e le articolazioni di cui al precedente comma 5, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.
7. I singoli dipartimenti provinciali e le loro articolazioni possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.
8. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle strutture sono definite nel relativo regolamento di cui al precedente articolo 13. Lo stesso regolamento definisce la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari e dei tecnici.
9. Il coordinamento tecnico delle attività dei dipartimenti provinciali, con i rispettivi servizi degli Enti locali, nonché con i dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è svolto dai comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui al successivo articolo 18.

Art. 18*Comitati provinciali di coordinamento.*

1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma, di cui al precedente articolo 3, ed al fine di garantire il coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provinciale dell'ARPACAL, di cui al precedente articolo 17, comma 3, con le attività delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è istituito, presso ciascuna provincia, il comitato tecnico provinciale di coordinamento, con il compito di:
 - a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione;
 - b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma e delle convenzioni, di cui al precedente articolo 3, ed al loro aggiornamento;
 - c) verificare l'andamento ed i risultati delle attività programmate e svolte dal dipartimento provinciale, esprimendo al Direttore generale dell'ARPACAL valutazioni e proposte.
2. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento è composto da:
 - a) il responsabile del settore ambiente della provincia, che lo presiede;
 - b) il responsabile del settore ambiente del comune capoluogo di provincia;
 - c) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPACAL;
 - d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. della provincia.
3. [Il comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno; esso può essere altresì convocato su motivata richiesta della Provincia, del Direttore generale dell'ARPACAL e dei responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.] (18).

(18) Comma soppresso dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

Art. 19

Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.

1. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. esercitano in materia coordinata e complementare le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che hanno rilevanza sia ambientale, sia sanitaria.
2. Le modalità per l'esercizio delle relative competenze di cui all'art. 7 della presente legge, vengono definite dagli Accordi di Programma di cui all'art. 3, comma 4, così da effettuare un riparto che definisca a chi spettano le responsabilità primarie riguardo ciascun procedimento che si svolge con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
3. Al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo ambientale, le A.S.L. trasferiscono la documentazione di archivio, relativo agli ambiti di competenza dell'ARPACAL, ai rispettivi Servizi territoriali.
4. Ai fini di un esercizio coordinato, cooperante e sinergico, finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare inutili duplicazioni di compiti, i Comitati provinciali di coordinamento, in base alle funzioni loro attribuite all'art. 18, comma 1, lett. c), verificano la corrispondenza dello svolgimento delle attività comuni all'ARPACAL e ai Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. a standards di programmaticità, buon andamento ed efficienza.

Art. 20*Accesso alle informazioni ed ai documenti.*

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge '8 luglio 1986, n. 349, e della Direttiva CEE n. 313 del 7 giugno 1990, nonché della legge 8 agosto 1990, n. 241, qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi relativi alle materie ambientali di competenza dell'ARPACAL, senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse.
2. L'informazione deve essere resa secondo principi di veridicità, esattezza e completezza dei suoi contenuti e, comunque, assicurando l'accesso in forma chiara e comprensibile per il richiedente.
3. I responsabili dei settori dell'ARPACAL adottano, per le materie di competenza, i mezzi idonei di pubblicità e, in ogni caso, favoriscano l'accesso al pubblico alle informazioni mediante le strutture territoriali.
4. La trasmissione di dati, informazioni e documenti, nonché ogni altro rapporto tra l'ARPACAL e la Regione, le province e i comuni è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'articolo 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 31.

Art. 21*Attività di ispezione, controllo e vigilanza.*

1. Al personale dell'ARPACAL, incaricato dell'espletamento delle funzioni di ispezione e controllo, ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 13, si applicano le disposizioni del personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per tale personale può essere richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria.
2. Il personale di cui al precedente comma 1 è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPACAL.
3. L'attività di controllo verrà programmata sulla base di un approccio integrato che definisca la tipologia degli accertamenti da eseguire, partendo dall'analisi delle realtà territoriali e produttive e verificando il loro impatto sul complesso delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);
4. Al fine di promuovere, razionalizzare e pianificare l'attività di controllo ambientale, è istituito, presso l'Assessorato all'ambiente della Regione, il Coordinamento delle strutture che svolgono attività in campo ambientale, al quale è demandata la formulazione di linee di indirizzo e piani di vigilanza integrati tra le diverse componenti del Coordinamento stesso e per il cui funzionamento si demanda al regolamento di cui all'articolo 13.
5. Al coordinamento di cui al precedente comma, partecipano:
 - a) l'ARPACAL;
 - b) il Nucleo operativo ecologico (NOE);
 - c) il Corpo forestale dello Stato;
 - d) la Guardia di finanza.

Art. 22*Attività di consulenza e collaborazione.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, delega l'Assessore all'ambiente alla stipula di convenzioni con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA), per l'esercizio, da parte dell'ARPACAL, delle attività tecnico - scientifiche di cui all'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 e del D.Lgs. n. 267/2000 (19).

2. Secondo le modalità previste dal regolamento, di cui all'articolo 13, l'ARPACAL stabilisce rapporti con altri enti e strutture operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti e strutture specializzate in possesso di particolari competenze tecniche.

(19) Comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

TITOLO III
Norme finanziarie**Art. 23***Dotazione finanziaria.*

1. Le entrate dell'ARPACAL sono costituite da:

- a) contributi erogati dalla Regione;
- b) percentuale del Fondo sanitario regionale determinata in base ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione al numero dei posti delle dotazioni dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi dalle A. S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico - laboratoristiche erogate;
- c) finanziamenti stabiliti dalle province e dagli altri Enti locali per le attività assegnate all'ARPACAL dagli Enti stessi;
- d) finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti commissionati dagli Enti locali;
- e) proventi derivanti dalle convenzioni della Regione con province, con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale ed altri Enti di cui all'articolo 3 della presente legge;
- f) proventi derivanti da specifici progetti statali e comunitari;
- g) proventi derivanti dalle convenzioni dell'ARPACAL con le A.S.L., in riferimento ad ulteriori prestazioni oltre quelle indicate nella precedente lettera b);
- h) proventi derivanti dalle prestazioni rese a terzi, sia pubblici che privati, di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge;
- i) introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi in base al tariffario predisposto dal Direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale.

2. Le entrate dell'ARPACAL possono altresì essere costituite dai contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

Art. 24*Gestione economico - finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per la gestione economico - finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL, informate ai principi del Codice Civile e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e prevedendo:

- a) la tenuta del libro delle deliberazioni e dei decreti del Direttore generale;
- b) l'adozione del bilancio - pluriennale di previsione, nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e del conto economico consuntivo;
- c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

- d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- e) l'obbligo di rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo.

Art. 25

Disposizioni finanziarie.

1. La Regione, con apposito atto, assegna la quota percentuale in base ai parametri di cui all'art. 23 lett. B del Fondo sanitario regionale di cui agli artt. 2, lett. n) e 23, lett. b) così da far fronte agli oneri derivanti dal numero dei posti delle dotazioni dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle A.S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico - laboratoristiche erogate.
2. La Regione fa altresì fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
3. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 23, comma 1, sono trasferite all'ARPACAL entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'ARPACAL da parte della Giunta regionale.
4. I proventi di cui alle lettere b), e), dell'articolo 23 comma 1, limitatamente agli Enti locali, vengono detratti direttamente dai fondi destinati alle stesse per le attività nel settore ambientale.
5. I proventi delle convenzioni di cui alla lettera g), dell'articolo 23, comma 1, vengono trasferiti all'ARPACAL secondo le modalità previste dalle convenzioni stesse.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 26

Norme transitorie.

1. Alla data di costituzione dell'ARPACAL sono soppressi i Presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla L.R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di Presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883".
2. Fino alla costituzione dell'ARPACAL ed alla sua funzionalità, il trattamento economico, ivi compresi gli accessori, del personale trasferito ed assegnato all'ARPACAL, viene assicurato dagli enti di provenienza.
3. Il personale appartenente ai Presidi multizonali di prevenzione delle AA.SS.LL. che svolge attività che restano assegnate al Servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, comma 2, ha facoltà di opzione previa presentazione di motivata istanza all'A.S.L. di provenienza.
4. Fino alla costituzione dei dipartimenti provinciali dell'ARPACAL delle province di Crotone e Vibo Valentia che devono essere attivate entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, con un organico minimo di 40 persone di professionalità utile e compatibile con i ruoli assegnati all'ARPACAL, le funzioni verranno assicurate dal dipartimento provinciale di Catanzaro.
5. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPACAL valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. n. 496/1993 così come convertito dalla legge n. 61/1994.
6. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti, in attesa di successivi provvedimenti di legge, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

Art. 27

Dotazione organica.

1. In fase di prima attuazione della presente legge, alla dotazione organica dell'ARPACAL si provvede esclusivamente mediante quanto disposto all'art. 15.
2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPACAL può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le Pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti.
3. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPACAL, si procede mediante concorsi pubblici.

Art. 28

Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL.

1. Entro tre anni dall'istituzione dell'ARPACAL la Giunta regionale provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficienza ed efficacia, le prestazioni erogate dall'ARPACAL a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. Su tale presupposto la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10, decide di ridefinire le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPACAL.

Art. 29

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le norme, di cui alla L.R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.
2. [A far data dalla nomina di cui all'articolo 11, comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 1997, n. 2862, recante, "Istituzione dell'Autorità regionale ambientale - A.R.A. -", in quanto non compatibile con quanto disposto dalla presente legge e contestualmente, verrà trasferita all'ARPACAL tutta la documentazione relativa alla precedente gestione dell'A.R.A.] (20).
3. Con successiva delibera della Giunta regionale, sono definite le forme di collaborazione ed interazione tra ARPACAL, Assessorato alla programmazione e assessorato all'ambiente.
4. Curerà il necessario coordinamento l'Assessorato all'Ambiente, per un'azione sinergica nei vari settori d'intervento nelle fasi di predisposizione e di attuazione delle azioni oggetto di finanziamento con Fondi strutturali, al fine di seguirne gli aspetti ambientali, per prevedere e rimuovere, a monte, i possibili ostacoli di natura ambientale, favorendo, pertanto, la rapida attuazione degli interventi.

(20) Comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Calabria**L.R. 04/02/2002, n. 8****Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****Pubblicata nel B.U. Calabria 11 febbraio 2002, n. 2, supplemento straordinario n. 6.****Art. 40-bis**

*Riscossione delle entrate regionali mediante l'ingiunzione
prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (36).*

1. La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privato, può essere effettuata anche mediante l'ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni. L'ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente all'accertamento.

2. L'esecuzione coattiva dell'ingiunzione può compiersi anche a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (37) (38).

(36) Vedi anche, per l'estinzione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile, l'art. 14, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(37) Comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, terzo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

(38) Articolo aggiunto dall'art. 26, comma 4, secondo alinea, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

L.R. 16 aprile 2002, n. 19 (1)**Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 aprile 2002, n. 7, supplemento straordinario n. 3.

(2) Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 30, comma 1, L.R. 19 ottobre 2009, n. 34. Vedi altresì la Circ. 7 marzo 2003, n. 770 e la Delib.G.R. 14 settembre 2010, n. 606.

TITOLO I
Disposizioni generali**Art. 1***Oggetto della legge.*

1. La presente legge, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, e nel quadro dell'ordinamento della Repubblica e dell'Unione Europea, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti.

2. La Regione Calabria, pertanto:

a) assicura un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un'azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l'integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all'esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;

b) promuove un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica (3);

c) detta norme sull'esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del suolo, attraverso la rimodulazione delle diverse competenze;

d) favorisce la cooperazione tra la Regione, le province, i comuni e le comunità montane, e valorizza la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione, o la cui attività pubblica o d'interesse pubblico possa essere incidente sull'assetto del territorio;

e) garantisce la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello sviluppo e sull'uso delle risorse ambientali.

3. Ciascuna Amministrazione titolare di poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica, contestualmente all'atto che dà avvio ai procedimenti previsti dalla presente legge, nomina, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, un responsabile dell'intero procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle decisioni e l'accesso ai relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al processo decisionale. Il responsabile del procedimento redige il fascicolo della partecipazione e della concertazione, consistente in una relazione dettagliata sulle attività di partecipazione con i cittadini e sulla concertazione tra gli enti territoriali. Il fascicolo è parte integrante del documento preliminare del PSC/PSA e della VAS" (4).

4. La Giunta regionale, al fine di garantire l'omogeneità della documentazione nel territorio regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto individua gli elaborati ed ogni altra documentazione tecnica facente parte degli strumenti di pianificazione territoriale.

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 2*Partecipazione.*

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono assicurate:

a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;

c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all'energia, al turismo, al commercio e alle altre attività produttive rilevanti.

2. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque concernenti la pianificazione, assicurando altresì il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

3. I comuni pubblicano nell'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, gli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, le delibere, le determine, i progetti edilizi ed infrastrutturali di iniziativa pubblica, ovvero tutti gli atti di pianificazione e gestione del territorio ed i provvedimenti amministrativi, comprese le istanze dei privati per la trasformazione del territorio e i relativi titoli abilitativi ivi compresi i nominativi dei progettisti e direttori dei lavori. Sono altresì pubblicati gli atti di partecipazione popolare ai processi decisionali, i documenti, i resoconti, le memorie e le note dei cittadini singoli o associati dei processi di partecipazione ed il contenuto del fascicolo della partecipazione e della concertazione, ovvero tutti gli atti dei laboratori di cui all'articolo 11 (5).

4. La mancata pubblicazione delle comunicazioni di cui al comma precedente, delle quali viene tenuto apposito registro accessibile al pubblico presso il responsabile del procedimento, comporta l'inefficacia degli atti, che può essere fatta rilevare da chiunque vi abbia interesse. La corretta tenuta del registro è affidata al responsabile del procedimento anche per le eventuali conseguenze della citata inefficacia (6).

(5) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Ogni Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua un apposito luogo della casa comunale, immediatamente accessibile al pubblico ovvero sul prospetto principale della stessa, nel quale sono affisse in modo visibile per trenta giorni continuativi, le comunicazioni degli atti e provvedimenti adottati in merito all'attività edilizia ed urbanistica in corso nel territorio comunale. Nelle predette comunicazioni sono contestualmente indicate le modalità per accedere al testo integrale degli atti e provvedimenti.».

(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 3

Principi generali della Pianificazione territoriale urbanistica (7).

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.

2. La pianificazione territoriale ed urbanistica si informa ai seguenti obbiettivi generali:

a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo di norma in maniera contigua tale da favorire la continuità urbana in luogo dell'isolamento e dispersione, al fine di attuare un reale risparmio del territorio ed evitare realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria, da parte dell'ente pubblico, necessari al servizio di nuclei sparsi (8);

b) assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;

c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

d) ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;

e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;

f) prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione ovvero dai

riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio (9);

f-bis) promuovere piani e programmi di "Rigenerazione urbana" volti alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani per favorire un risparmio di territorio, un ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze abitative all'interno del perimetro urbano esistente, creando, possibilmente, economie di scala. Tali piani e programmi devono garantire l'inclusione sociale, la qualità della vita e la capacità di resilienza urbana. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva un documento di indirizzo operativo, per definire le modalità di attuazione dei predetti piani e programmi di "Rigenerazione urbana", al quale gli enti territoriali possono conformarsi (10).

(7) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 dicembre 2005, n. 1136.

(8) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(9) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(10) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 4

Sussidiarietà.

1. Sono demandate ai comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale.

Art. 5

I sistemi della Pianificazione territoriale urbanistica.

1. I sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale della Regione Calabria sono oggetto della pianificazione territoriale e urbanistica:

a) il sistema naturalistico ambientale è costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;

b) il sistema insediativo è costituito dagli insediamenti urbani periurbani e diffusi, residenziali, industriali/artigianali, agricolo-produttivi e turistici;

c) il sistema relazionale è costituito dalle reti della viabilità stradale e ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, dalle comunicazioni, dai porti, aeroporti ed interporti, centri di scambio intermodale.

2. La definizione dei sistemi di cui al comma precedente è compito prioritario e specifico della Regione che vi provvede attraverso la redazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), individuando (11):

a) per il sistema naturalistico-ambientale:

- le unità geomorfologiche e paesaggistiche ambientali;
- i corridoi di conflittualità ambientale;
- i corridoi di continuità ambientale;
- gli areali civici e collettivi silvo-ambientali (12);
- gli areali di valore;
- gli areali di rischio;
- gli areali di conflittualità;
- gli areali di abbandono/degrado;
- gli areali di frattura della continuità morfologica - ambientale;

b) per il sistema insediativo:

- gli ambiti urbani suddivisi in:
 - suoli urbanizzati comprensivi dell'edificato, dei vuoti, delle aree a margine dimensionate in rapporto all'effettiva necessità di crescita dell'esigenza volumetrica nel breve periodo (13);
 - suoli non urbanizzati;

- suoli riservati all'armatura urbana;
 - gli ambiti periurbani suddivisi in:
 - suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani;
 - suoli agricoli di uso civico e collettivi contigui agli ambiti urbani (14);
 - sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;
- c) per il sistema relazionale che in ambito urbano fa parte dei suoli riservati all'armatura urbana:
- il sistema della viabilità stradale costituito dalle strade statali, regionali, provinciali, comunali e/o vicinali;
 - il sistema ferroviario, costituito dalla rete delle ferrovie statali, regionali e/o in concessione;
 - il sistema dei porti ed aeroporti, interporti/centri di scambio intermodale;
 - il sistema delle reti energetiche, costituito da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti;
 - il sistema delle telecomunicazioni, costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici e simili.
3. I sistemi di cui al comma 1 devono essere considerati anche con riferimento alla loro eventuale continuità relazionale con i territori delle Regioni limitrofe.

(11) Alinea così modificato dall'art. 1, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(12) Alinea aggiunto dall'art. 1, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(13) Alinea così modificato dall'art. 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(14) Alinea aggiunto dall'art. 1, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 6

Modalità di intervento e di uso.

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si attua, ai fini della presente legge, attraverso definizioni, valutazioni e previsioni di intervento e di uso del territorio.
2. Le modalità di intervento si articolano in azioni tipologiche nell'ordine di priorità così definite (15):
 - a) conservazione: il cui fine è mantenere, ripristinare o restaurare i connotati costitutivi dei sistemi naturalistico ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, nonché degli usi compatibili a loro afferenti;
 - b) trasformazione: il cui fine è l'adeguamento dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, mediante l'introduzione di nuove soluzioni funzionali e di forma, purché compatibili con i loro connotati costitutivi e di uso;
 - c) nuovo impianto: il cui fine è la previsione di ampliamenti e/o di nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, eventualmente mutando le condizioni naturali preesistenti, previa verifica di compatibilità e di coerenza e sempre nel rispetto dell'organicità del disegno urbano (16).
3. Le modalità d'uso si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) insediativa;
 - b) produttiva;
 - c) culturale per la crescita sociale dei singoli e delle comunità;
 - d) infrastrutturale, materiale ed immateriale;
 - e) agricola-forestale;
 - f) uso misto.

(15) Alinea introduttivo così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(16) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 7

Gli ambiti della pianificazione territoriale.

1. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:

- a) il territorio regionale;
- b) il territorio delle province;
- b-bis) il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria (17);
- c) il territorio dei comuni, dei loro consorzi e delle loro unioni;
- d) gli ambiti territoriali e gli specchi d'acqua compresi nei parchi e nelle riserve naturali nazionali e regionali;
- e) gli ambiti territoriali compresi nei bacini regionali ed interregionali nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146, D.Lgs. n. 42/2004 (18);
- f) i territori dei consorzi di bonifica;
- g) i territori dei Consorzi e ASI Industriali (19).

(17) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(18) Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(19) Lettera aggiunta dall'art. 6, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 8

Sistema informativo territoriale e Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.).

1. È istituito presso l'Assessorato all'urbanistica e governo del territorio della Regione il Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.) (20). In esso confluiscono tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate degli Enti ed Organismi regionali e sub-regionali e le risorse a tale scopo destinate.

2. Il S.I.T.O. costituisce lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio, ivi compresa l'allocazione in quest'ultimo delle risorse, per la verifica dei loro effetti.

3. Il S.I.T.O.:

a) cura la realizzazione della cartografia di base regionale e delinea norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata;

b) approfondisce e diffonde la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale;

c) fornisce ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla pianificazione territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti i progetti d'intervento finanziati e/o cofinanziati dall'Unione, dello Stato e delle altre regioni;

d) registra gli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dall'azione di trasformazione del territorio;

e) sviluppa e coordina i flussi informativi tra gli enti titolari dell'informazione territoriale presenti nella Regione; i flussi ed i dati suddetti vengono costantemente implementati dalle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni Comunali e dagli altri enti titolari di potestà urbanistica concernenti il rilascio dei permessi di costruire e di altri atti abilitativi rilevanti ai fini del presente articolo; a tal fine il S.I.T.O. si implementa di un sistema di collegamento costante con gli sportelli unici per l'edilizia istituiti presso le province ed i comuni ai sensi dell'art. 71 (21);

f) predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di allocazione delle risorse nel territorio e degli strumenti urbanistici, nonché delle loro interrelazioni e modalità di attuazione, anche ai fini dell'attività normativa di indirizzo e di coordinamento della Regione e degli enti locali;

g) favorisce la conoscenza dei dati relativi ad esperienze rilevanti realizzate nell'Unione, nella Repubblica e nella Regione riguardanti le metodologie tecniche e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;

h) stabilisce collegamenti con i corrispondenti servizi informativi dell'Unione, della Repubblica e delle altre regioni;

i) promuove servizi di informazione al cittadino.

4. Il S.I.T.O. realizza, altresì, annualmente:

a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure di allocazione delle risorse, agli strumenti conoscitivi e di controllo di queste sul piano territoriale con le connesse rilevazioni cartografiche;

b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali regionali e al relativo contesto geo-economico.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio, sentita la commissione consiliare competente nonché la rappresentanza dell'U.P.I., dell'A.N.C.I., dell'U.N.C.E.M. e della Lega delle Autonomie Locali predispone ed approva nel termine di 120 giorni dalla entrata in vigore

della presente legge, la delibera di costituzione ed organizzazione del S.I.T.O., comprensiva delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie del sistema stesso (22).

6. Il S.I.T.O. trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.

7. In sede di applicazione delle norme del presente articolo sono fatti salvi i contenuti e gli effetti della Delib.G.R. 4 dicembre 2000, n. 1008 e della Delib.G.R. 26 febbraio 2002, n. 145 (23).

8. I comuni sono obbligati a produrre i dati del PSC/PSA in conformità agli standard definiti nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente legge. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione da parte dei consigli comunali, i comuni trasmettono al Dipartimento regionale n. 8 - Settore 2 SITO e Cartografia, gli elaborati di Piano. Il SITO entro sessanta giorni dalla ricezione, ne attesta la conformità agli standard di cui all'allegato "A". L'allegato "A", inoltre, possiede l'efficacia dell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge (24).

(20) Periodo così modificato dall'art. 1, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(21) Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(22) Comma così modificato dall'art. 1, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(23) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 9, L.R. 22 maggio 2002, n. 23.

(24) Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 8-bis

Politica del paesaggio e istituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio (25).

1. La Regione recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge n. 14/2006, aderisce alla RECEP (Rete Europea degli Enti territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) e attua i contenuti della "Carta Calabrese del Paesaggio" sottoscritta il 22 giugno 2006 da Regione, Province, ANCI, Università, Parchi e Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici.

2. In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della "Carta Calabrese del Paesaggio", la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, istituisce "l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio" con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio nel rispetto della normativa nazionale vigente (26).

3. Le funzioni esercitate dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio sono le seguenti:

a) coordina l'attività culturale, scientifica e organizzativa in materia di sensibilizzazione, formazione ed educazione, fornendo supporto tecnico e scientifico all'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, e promuovendo il raccordo con gli organi di competenza statale ed europea;

b) elabora e gestisce strumenti per la tutela-valorizzazione del Paesaggio su tutto il territorio regionale, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di rilevazione finalizzati alla identificazione - caratterizzazione degli ambiti paesaggistici della Calabria;

c) coordina, le attività di manutenzione e aggiornamento della Banca dati appositamente costruita per la identificazione dei sistemi paesaggistici della Regione;

d) promuove il raccordo tra le azioni della Regione e degli Enti locali per la promozione del territorio partecipando alla definizione degli obiettivi strategici degli Assessorati regionali e della Commissione Consiliare competente direttamente o indirettamente interessati ai temi del Paesaggio.

4. In attuazione della Carta Calabrese del Paesaggio, l'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del territorio elabora il Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria". Il suddetto documento finalizzato a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentono l'adozione, da parte degli enti competenti, di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale, dovrà essere elaborato in sintonia con le "Linee-Guida della Pianificazione Regionale" e costituirà parte integrante del Quadro Territoriale Regionale. Esso dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Consiliare di competenza (27).

5. Gli enti territoriali, elaborando il quadro conoscitivo della propria strumentazione urbanistica, possono individuare i paesaggi caratterizzanti e identitari da tutelare e valorizzare o potenziare e trasmettere le risultanze all'Osservatorio regionale sul paesaggio che ne cura la catalogazione e la diffusione culturale (28).

(25) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 dicembre 2013, n. 501.

(26) Comma così modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

(27) Articolo aggiunto dall'art. 1, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(28) Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 9

Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (29).

1. Al fine di imprimere un'accelerazione nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dalla presente legge, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio assicura il raccordo delle diverse funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione dei suddetti strumenti di pianificazione. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2016 su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, approva un disciplinare operativo allo scopo di regolamentare lo svolgimento delle funzioni medesime (30) (31) (32).

2. Il Settore di cui al comma 1, inoltre, con il contributo dei rappresentanti dei dipartimenti regionali preposti ad esprimere parere obbligatorio nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ciascuno per la propria competenza, assicura che gli atti di governo territoriali si formino nel rispetto dei termini e delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, in conformità ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. A tal fine, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione del quadro conoscitivo regionale di cui al comma 9-bis dell'articolo 25, verifica il quadro conoscitivo del Piano, sulla scorta dei dati territoriali tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati (33);

b) esprime, per conto dell'Amministrazione regionale, il parere preliminare da rendere in seno alla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 13, sul documento preliminare del Piano e sul REU di cui all'articolo 27, integrato dall'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, e del Rapporto Ambientale Preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all'articolo 23, comma 1, del Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3 (Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali);

c) esprime per conto della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 27, dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'articolo 25 del Reg. reg. n. 3/2008, il parere definitivo motivato sul Piano e sul REU adottati, integrato dall'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, previa verifica del recepimento delle osservazioni formulate nel parere preliminare e dello svolgimento delle consultazioni, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008.

3. Le misure organizzative di cui al presente articolo non possono determinare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

(29) Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9 - Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale. 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.

2. È compito del nucleo:

a) monitorare le attività di valutazione di cui al successivo art. 10;

b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del Q.T.R. ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e documenti della pianificazione settoriale regionale e loro traduzione in termini informativi;

c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che con proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione, lo trasmetterà con propria delibera al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del S.I.T.O. e agli sportelli unici per l'edilizia.

3. Del nucleo di valutazione fanno parte:

a) l'Assessore regionale all'Urbanistica e governo del territorio che lo presiede;

b) i dirigenti dei servizi urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale;

c) il segretario dell'Autorità di bacino;

d) gli assessori provinciali delegati dalla Giunta provinciale;

e) un delegato dell'ANCI, uno dell'UNCCEM e uno dell'ANCE;

- f) un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria;
 - g) un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri;
 - h) un rappresentante designato da ciascuna università calabrese;
 - i) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche;
 - j) un rappresentante dell'Unione piccoli Comuni;
 - k) un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;
 - l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - m) un delegato della Lega delle Autonomie locali;
 - n) un rappresentante per ogni consorzio per le aree o nuclei di sviluppo industriale;
 - o) un delegato dell'autorità marittima territoriale.
4. da 5 esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico architettonico e paesaggistico della Calabria e di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico.
5. I componenti il Nucleo di Valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l'intera durata della legislatura e comunque fino alla designazione dei sostituti.
6. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvederà alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura.».
- (30) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.
- (31) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).
- (32) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 dicembre 2021, n. 577.
- (33) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «a) certifica il quadro conoscitivo del Piano, sulla scorta dei dati territoriali tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati.».

Art. 9-bis

Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale. (34)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio, istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.
2. È compito del nucleo:
 - a) monitorare le attività di valutazione di cui all'articolo 10;
 - b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del QTR ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale (SITO), nonché sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e dei documenti della pianificazione settoriale regionale e della loro traduzione in termini informatici;
 - c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che esprime parere, entro 30 giorni dalla ricezione, e lo trasmette, con propria delibera, al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
 - d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del SITO e agli sportelli unici per l'edilizia.
3. Il nucleo di valutazione è composto da:
 - a) l'Assessore regionale all'urbanistica e al governo del territorio, che lo presiede;
 - b) i dirigenti dei settori urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale;
 - c) il segretario dell'Autorità di bacino regionale;
 - d) i rappresentanti delegati dalla Provincia;
 - e) un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);
 - f) un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria;
 - g) un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri;
 - h) un rappresentante designato da ciascuna università calabrese;
 - i) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche e delle irrigazioni;
 - j) un rappresentante dell'Unione piccoli Comuni;
 - k) un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;
 - l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - m) un delegato della Lega delle Autonomie locali;
 - n) un rappresentante del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP);
 - o) un delegato dell'autorità marittima territoriale;
 - p) un rappresentante della Città metropolitana di Reggio Calabria;

q) cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica e al governo del territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della Calabria, di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico;

q-bis) un rappresentante della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) (35);

q-ter) un rappresentante delle organizzazioni del mondo cooperativo calabrese (36);

q-quater) un rappresentante delle organizzazioni professionali del mondo agricolo calabrese (37);

q-quinquies) un rappresentante delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, iscritto al relativo albo nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) (38).

4. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l'intera legislatura e, comunque, fino alla designazione dei sostituti.

5. La partecipazione dei componenti di cui al comma 3 è a titolo gratuito e non determina oneri a carico del bilancio regionale (39).

(34) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(35) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(36) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(37) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(38) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(39) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvede alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura.».

Art. 10

Valutazione ambientale strategica (40).

1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente.

2. La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..E' finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l'elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale, è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.

3. Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare:

a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;

b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;

c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.

4. La valutazione ambientale strategica si attua attraverso un processo di partecipazione che si sviluppa anche all'interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13, ed accompagna l'intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano. (41)

5. Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l'insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell'ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal regolamento regionale".

(40) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, primo comma, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 49, comma 1, lett. a) e b), L.R. 12 giugno 2009, n. 19, è stato per così sostituito dall'art. 10, L.R. 10 agosto 2012, n. 35 (come sostituito, a sua volta, con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 15 settembre 2012, n. 17, S.S. 24 novembre 2012, n. 2), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge).

(41) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

TITOLO II Partecipazione e Concertazione

Art. 11

Partecipazione dei cittadini.

1. I procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di governo del territorio, prevedono quali loro componenti essenziali:

a) la concertazione tra le amministrazioni procedenti e le forze sociali ed economiche sugli obiettivi della pianificazione attraverso la costituzione di Organismi consultivi cui partecipano le seguenti Associazioni regionali:

- un rappresentante dell'U.P.I.;
- un rappresentante dell'A.N.C.I.;
- un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;
- un rappresentante dell'A.N.C.E.;
- un rappresentante per ciascuna delle Federazioni degli Ordini professionali degli architetti - pianificatori - paesaggisti - conservatori, degli agronomi, geologi ed ingegneri, nonché dei geometri;
- un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste, un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole operanti sul territorio;
- un rappresentante dell'Associazione piccoli comuni (ANPC);

b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela d'interessi diffusi.

2. Gli Enti locali possono prevedere che, nei medesimi procedimenti, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, siano previste ulteriori forme di pubblicità e di consultazione oltre a quelle della presente legge.

3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti concernenti la pianificazione ed assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse, anche ai sensi del precedente articolo 1.

4. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente.

5. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento d'approvazione. Il responsabile è individuato nell'atto d'avvio dei procedimenti di approvazione dei piani.

6. I Comuni per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione degli strumenti urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale nonché favorire una reale attività di partecipazione e condivisione collettiva anche per le attività progettuali riferite a opere di rilievo e di interesse pubblico e nel rispetto del principio della sostenibilità, istituiscono e gestiscono con personale adeguato, specifici "laboratori di partecipazione" che possono essere organizzati, in funzione delle specifiche

necessità e situazioni anche in maniera diffusa, ma coordinata e in rete, nel contesto cittadino e più in generale territoriale e intercomunale. I laboratori di partecipazione, in relazione allo strumento urbanistico che si dovrà redigere e attuare (Strumenti di pianificazione comunale - strumenti di pianificazione comunale in forma associata, strumenti di pianificazione negoziata come definiti dalla presente legge e piani strategici e di sviluppo) ed anche in funzione di specifiche esigenze locali, possono essere articolati in:

- a) laboratori urbani;
- b) laboratori di quartiere;
- c) laboratori territoriali (42).

7. I laboratori urbani, attivati ad opera del RUP, sono organizzati preferibilmente attraverso un urban center comunale e associato. L'attività di partecipazione dei cittadini e di concertazione degli enti territoriali deve essere svolta sia per la strumentazione urbanistica generale e di dettaglio che per le opere pubbliche. Per le opere pubbliche, le attività di partecipazione e concertazione sono svolte solamente quando non sono state previste in piani urbanistici già partecipati, e quando dispiegano effetti significativi su porzioni rilevanti di popolazione. L'eventuale attività di partecipazione deve avvenire con processi tracciabili, ovvero con uno schema informativo completo sia sul sito internet di riferimento che in forma cartacea. Le osservazioni e gli interventi, espressi durante l'attività di partecipazione, sono riportati nel fascicolo della partecipazione e della concertazione. Le opere pubbliche predisposte in funzione di manifestazioni d'interesse per contributi di natura regionale, statale o comunitaria, le opere predisposte con il requisito di urgenza per interesse pubblico o pubblica sicurezza e le opere per le quali vi siano termini perentori non compatibili con le attività di partecipazione non sono sottoposte agli adempimenti del presente comma (43).

(42) Comma aggiunto dall'art. 1, primo comma, diciannovesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(43) Comma aggiunto dall'art. 11, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 12

Concertazione istituzionale.

1. La Regione, le province e i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la Conferenza di pianificazione, la Conferenza di servizi e l'accordo di programma.

Art. 13

Conferenze di pianificazione.

1. La Regione, le province ed i comuni, in occasione della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei piani di propria competenza convocano apposite conferenze di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente interessati ed invitandoli a valutare un documento preliminare in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.
2. Il documento preliminare è elaborato dall'ente che indice la conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo regionale di cui al comma 9-bis dell'articolo 25 e, fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione, del contributo del Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio di cui all'articolo 9. Contestualmente alla convocazione della conferenza, è trasmesso, in copia digitale, ai soggetti invitati, nelle forme previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) (44).
3. Alla Conferenza partecipano gli enti territoriali e le Amministrazioni che concorrono alla procedura di formazione del piano mediante atti deliberativi, consultivi, di intesa o di assenso comunque denominati; possono altresì, partecipare altre Amministrazioni ed enti di gestione rappresentativi degli interessi coinvolti.
4. Nella Conferenza di pianificazione le forze economiche e sociali, di cui al comma 1 lettera a) del precedente articolo 11, concorrono alla definizione degli obiettivi e delle scelte dei piani delineate dal documento preliminare.
5. Ogni amministrazione partecipa alla Conferenza con un unico rappresentante, legittimato ai sensi di legge dai rispettivi Organismi titolari dei poteri, che esprime definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente.

6. Le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alla Conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto in un apposito verbale che l'amministrazione procedente è tenuta a considerare nel processo di pianificazione avviato.

7. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'amministrazione procedente assicura la pubblicità degli esiti della concertazione. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) (45).

7-bis. Sono fatte salve le attività di copianificazione e le specifiche competenze previste per la redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004 (46).

(44) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) e poi dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il documento preliminare è elaborato dall'ente che indice la conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo certificato dal Settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9 e, contestualmente alla convocazione della conferenza medesima, trasmesso, in copia digitale, ai soggetti invitati, nelle forme previste dalla legge.».

(45) Comma prima modificato dall'art. 12, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge, poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine nuovamente modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. La Conferenza deve concludersi nel termine di centocinquanta giorni e l'amministrazione procedente deve assicurare la pubblicità degli esiti della concertazione.».

(46) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 14

Conferenze di servizi.

1. Il procedimento semplificato di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale, necessitano di pareri, nulla - osta, intese o assensi comunque denominati da parte di altre Amministrazioni titolate ad esprimerli.

2. Qualora l'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi comporti variante alla strumentazione urbanistica vigente o si sostituisca agli strumenti di attuazione di esso (47):

a) l'atto di impulso dell'autorità procedente deve essere adeguatamente circostanziato e motivato sulle ragioni di convenienza e di urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo;

b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d), qualora la variante ricada nella fattispecie di cui al comma 3 e 3-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si dovrà dare atto dell'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (48)

c) la relativa pronuncia dell'amministrazione comunale deve essere preceduta da conforme deliberazione del consiglio comunale;

d) la deliberazione consiliare di cui alla lettera c), unitamente agli atti presentati nel corso della prima seduta della Conferenza è depositata a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato a mezzo manifesti sull'intero territorio comunale ai fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di osservazione da parte di chiunque vi abbia interesse;

e) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale, entro quindici giorni, le istruisce per quanto di competenza per la loro sottoposizione alla decisione della Conferenza medesima in seduta deliberante da convocare comunque entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della prima seduta della stessa.

e-bis) qualora l'esito di assoggettabilità di cui alla precedente lettera b) preveda l'assoggettabilità alla VAS, è fatto salvo durante tutto il procedimento quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dal regolamento regionale per la VAS. Per le disposizioni di cui alle lettere precedenti in contrasto per forma e termini con il procedimento della VAS, si intendono risolte con il prevalere delle prescrizioni di quest'ultimo procedimento, ivi comprese modalità e termini di pubblicità, partecipazione e termini del procedimento (49).

3. Le deliberazioni adottate sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei rispettivi procedimenti ordinari, fermo restando che qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto sul quale si è già pronunciato il Consiglio comunale ai sensi del comma 2, lettera c), e non sia stato preventivamente acquisito il suo assenso, la loro efficacia è subordinata alla ratifica da parte di tale organo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di assunzione delle deliberazioni stesse.

4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione locale.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. I procedimenti di cui al presente articolo devono concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio.

7. In sede di prima applicazione per i procedimenti di cui al precedente comma 2 già avviati e per i quali non siano state concluse le procedure propedeutiche alla pronuncia definitiva del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, si procede secondo le disposizioni del presente articolo.

(47) Alinea introduttivo così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(48) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d);».

(49) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 15

Accordo di programma.

1. Per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, interregionale, provinciale e comunale, nonché per l'attuazione dei patti territoriali, dei contratti di programma, ovvero per l'attuazione di tutte le altre forme di concertazione economico-finanziaria, ivi compresi interventi ed opere pubbliche o di interesse pubblico promosse da soggetti istituzionali, da Organismi misti o dal mercato, i soggetti interessati promuovono la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per le conferenze di servizio convocate per l'attuazione dell'accordo di cui al primo comma si applicano le norme statali vigenti.

TITOLO III

Opere di interesse generale

Art. 16

Opere di interesse statale.

1. La volontà di intesa, in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche statali e di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, è espressa dalla Giunta regionale previa convocazione di una Conferenza dei servizi, alla quale partecipano le province, i comuni e gli altri enti territorialmente interessati.

2. Qualora l'opera statale incida su aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali al soddisfacimento dello standard dei servizi alla popolazione, il Comune, in sede di Conferenza dei servizi, può chiedere all'amministrazione statale precedente interventi compensativi, al fine di recuperare le aree necessarie alla realizzazione di detti servizi.

3. La procedura finalizzata all'intesa Stato - Regione non trova applicazione in relazione ad opere prive di specifica incidenza urbanistica, quali quelle rientranti nelle tipologie individuate dall'articolo 3, lettera b) e c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la cui realizzazione è sufficiente l'invio al Comune, da parte dell'amministrazione statale interessata, di una relazione illustrante le caratteristiche dell'intervento, anche al fine di consentire all'Amministrazione comunale, ove ritenga che il progetto non sia riconducibile alle tipologie anzidette, di sollecitare alla Regione l'attivazione delle procedure d'intesa.

4. Per la realizzazione di opere di competenza e di interesse statale non occorre il rilascio del permesso di costruire.

TITOLO IV
Strumenti e contenuti della pianificazione

Art. 17

Quadro territoriale regionale. (Q.T.R.) (50).

1. Il Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico - sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.

2. Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'articolo 143 e seguenti del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (51).

3. Il Q.T.R. prevede:

a) la definizione del quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, con l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente;

b) le azioni e le norme d'uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui alla legge n. 183/1989, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali;

c) la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativi e relazionale costituenti del territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità;

c-bis) la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o silvo-pastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti (52);

d) la possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso la individuazione e la perimetrazione delle modalità d'intervento di cui al precedente articolo 6 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (53);

e) il termine entro il quale le province devono dotarsi od adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 18;

f) il termine entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni dei Q.T.R.;

g) l'analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della loro salvaguardia e valorizzazione;

h) l'individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 (54).

4. Costituisce parte integrante del Q.T.R. la Carta regionale dei luoghi che, in attuazione dei principi identificati al precedente art. 5, definisce (55):

a) la perimetrazione dei sistemi che costituiscono il territorio regionale individuandone le interrelazioni a secondo della loro qualità, vulnerabilità e riproducibilità;

b) i gradi di trasformabilità del territorio regionale derivanti dalla individuazione e dalla perimetrazione delle forme e dei modelli di intervento, di cui al precedente art. 5, con la conseguente nomenclatura dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla disciplina statale e regionale sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali singoli ed ambientali;

c) le modalità d'uso e d'intervento dei suoli derivati dalla normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione Calabria.

4-bis. Il QTR esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) come definiti dallo stesso QTR ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Per la elaborazione del Piano Paesaggistico la Regione può ricorrere, ai sensi del comma 3, art. 143 del Dlgs. 42/04 e s.m.i., alla pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare, previa sottoscrizione di una apposita intesa (56) (57).

5. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida della pianificazione regionale e lo schema base della Carta regionale dei luoghi (58). A tal fine, tramite il suo Presidente, indice un'apposita Conferenza di pianificazione diretta alla formulazione di un protocollo di intesa con le province e con le altre Amministrazioni competenti per la predisposizione degli atti e documenti che entreranno a far parte delle linee guida medesime, che dalla data della loro approvazione assumono il valore e l'efficacia del Q.T.R. fino all'approvazione dello stesso anche con funzione di indirizzo per tutto il processo di pianificazione ai diversi livelli (59) (60).

(50) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 113.

(51) Comma così modificato dall'art. 2, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

- (52) Lettera aggiunta dall'art. 2, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.
(53) Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.
(54) Lettera aggiunta dall'art. 2, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.
(55) Alinea così modificato dall'art. 2, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.
(56) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.
(57) Comma aggiunto dall'art. 2, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede.
(58) Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.
(59) Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.
(60) Con Delib.G.R. 11 gennaio 2005, n. 5 e con Delib.G.R. 16 gennaio 2006, n. 1 sono state approvate le linee-guida ai sensi del presente comma.

Art. 17-bis

Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito.

1. La valenza paesaggistica del QTR, come indicato al comma 4-bis del precedente articolo, si esercita anche tramite Piani Paesaggistici d'Ambito.
2. I Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 operanti su area vasta, sub-provinciale o sovracomunale.
3. Gli ambiti di cui ai PPd'A sono indicati dal QTR.
4. I PPd'A hanno funzione normativa, prescrittiva e propositiva a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti individuati dal QTR, assunti dai PTCP.
5. Il quadro conoscitivo relativo al PPd'A dettaglia le analisi del QTR e può essere completato dalle indagini relative al PTCP.
6. Gli scenari prospettici e gli apparati normativi dei PPd'A saranno determinati nell'elaborazione degli strumenti stessi (61).

(61) Articolo aggiunto dall'art. 2, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 18

Piano territoriale di coordinamento provinciale. (P.T.C.P.).

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori paesaggistici ed ambientali, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 22, esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del Q.T.R. (62).
2. Il P.T.C.P. costituisce, dalla data della sua approvazione, in materia di pianificazione paesaggistica, riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa (63). In particolare esso dettaglia il quadro conoscitivo già avanzato dal QTR e indirizza strategie e scelte tenendo conto della valenza paesaggistica del QTR e dei Piani Paesaggistici d'Ambito (64).
3. Il P.T.C.P., in relazione alla totalità del territorio provinciale, assume come riferimento le linee di azione della programmazione regionale e le prescrizioni del Q.T.R., specificandone le analisi ed i contenuti.
4. Il P.T.C.P., ferme restando le competenze dei comuni e degli Enti parco:
 - a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale, con riferimento alle peculiarità dei suoi diversi ambiti incluse le terre civiche e di proprietà collettiva e tenendo conto della pianificazione paesaggistica (65);
 - b) individua ipotesi di sviluppo del territorio provinciale, indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
 - c) indica la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, regionale e statale, programmati o in fase di realizzazione, nonché, in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale (66);
 - d) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

5. Il P.T.C.P. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

6. Il P.T.C.P. contiene:

a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 10;

b) il quadro conoscitivo dei rischi;

c) le prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;

d) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;

e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;

f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo 58.

7. Le prescrizioni dei P.T.C.P., di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

8. Dall'entrata in vigore della presente legge la Provincia approva il P.T.C.P. entro il termine di 24 mesi; decorso infruttuosamente tale termine la Regione procede alla nomina di un Commissario ad acta.

9. Dall'avvenuta approvazione definitiva del PTCP, tutte le norme e previsioni dei PSC/PSA in contrasto con il PTCP medesimo si intendono automaticamente decadute, qualora la Provincia abbia provveduto a notificare i contrasti ai rispettivi comuni, e ne abbia dato evidenza pubblica mediante avviso sull'albo pretorio per trenta giorni e sul proprio portale istituzionale fino all'adeguamento degli strumenti comunali, nonché pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale (67).

(62) Comma così modificato dall'art. 2, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(63) Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, decimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(64) Periodo aggiunto dall'art. 2, primo comma, undicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(65) Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, dodicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(66) Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale;».

(67) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. La Provincia, con l'atto di approvazione del P.T.C.P. assegna il termine non superiore a dodici mesi per l'adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, decorso infruttuosamente tale termine, procede alla nomina di Commissari ad acta.».

Art. 18-bis

Piano territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria (68).

1. Il Piano territoriale della Città metropolitana (PTCM) assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 85, lett. a) della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge n. 56/2014.

2. Fino all'entrata in vigore del PTCM, di cui al comma 1, conserva efficacia il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Calabria, redatto ai sensi dell'articolo 26.

3. Il PTCM è lo strumento di pianificazione territoriale generale al quale si conformano le politiche della Città metropolitana di Reggio Calabria, i piani e i programmi di settore comunale e gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.

4. Il PTCM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal QTR a valenza paesaggistica di cui all'articolo 17. In sede di Conferenza permanente di cui al comma 5, previo coordinamento con la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di stabilità regionale), la Regione e la Città metropolitana determinano un'intesa quadro, che può consistere anche in specifici accordi settoriali o attività progettuali e che stabilisce le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione e il Piano strategico della Città metropolitana, previsto dalla legge n. 56/2014.

5. È istituita la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana che individua gli obiettivi di interesse comune delle due istituzioni e definisce le azioni per perseguirli, prevedendo altresì le forme di

consultazione con le associazioni rappresentative degli interessi socio-economici coinvolti e la procedura di formazione e di approvazione del PTCM.

6. Il PTCM contiene gli elementi costituenti l'assetto territoriale della città metropolitana e delinea la strategia dello sviluppo del territorio metropolitano. A tal fine:

- a) individua, con riferimento ai contenuti del QTR a valenza paesaggistica, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le azioni conseguenti;
- b) detta indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
- c) fornisce indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale;
- d) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio-economico e culturale della comunità della città metropolitana.

7. Il PTCM determina:

- a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della città metropolitana;
- b) gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni;
- c) le misure di salvaguardia di cui all'articolo 59.

8. Il PTCM, inoltre, determina le politiche e le strategie di area vasta in coerenza anche con il QTR, con particolare riferimento:

- a) alle infrastrutture e ai servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala metropolitana e migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;
- b) alle reti dei servizi di interesse della città metropolitana;
- c) alla valorizzazione e al recupero dei sistemi insediativi esistenti;
- d) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale, commerciale e industriale;
- e) alla previsione di forme di perequazione territoriale.

(68) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 19

Strumenti di pianificazione comunale.

1. Gli strumenti di pianificazione comunale sono:

- a) il Piano strutturale (P.S.C.) ed il Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.);
- b) il Piano operativo temporale (P.O.T.);
- c) i Piani attuativi unitari (P.A.U.);
- d) gli strumenti di pianificazione negoziata, di cui all'articolo 32.

Art. 20

Piano strutturale comunale. (P.S.C.).

1. Il Piano strutturale comunale (P.S.C.) definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro territoriale regionale (Q.T.R.), dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.).

2. Il P.S.C. è promosso anche in assenza dei Piani sovraordinati, tenendo conto delle linee guida di cui al precedente articolo 17 ed al documento preliminare di cui al successivo articolo 26, comma 3. In esso viene stabilita l'eventuale necessità di ricorso al Piano operativo temporale e definite le relative procedure di formazione o approvazione, nonché la durata.

3. Il P.S.C.:

- a) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standard urbanistici di cui all'art. 53 della presente legge e, fino alla emanazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 3 dello stesso art. 53, assicurando la rigorosa applicazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 con gli standard e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile;

- b) determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- c) definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;
- d) disciplina l'uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;
- e) individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio ambientale;
- f) individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;
- g) delimita gli ambiti urbani e perurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;
- h) individua gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 333 ed alla relativa disciplina di attuazione;
- i) definisce per ogni ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile nonché i requisiti quali - quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile edificare anche in relazione all'accessibilità urbana, le aree dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla disciplina generale del regolamento edilizio urbanistico;
- j) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;
- k) delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano di ambito, se esistente, oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti paesistici definiti dalla Provincia;
- l) qualifica il territorio agricolo e forestale in allodiale civico e collettivo secondo le specifiche potenzialità di sviluppo (69);
- m) individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;
- n) individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;
- o) individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano;
- p) indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano regionale;
- q) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.
4. La componente geologica, parte integrante del PSC, è definita attraverso:
- a) uno studio geomorfologico, costituito da una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, redatto da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale per come previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), in coerenza con le disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati in vigore e della normativa nazionale e regionale vigente in materia di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica sugli strumenti urbanistici;
- b) studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio atti alla migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per quello sismico - nel qual caso è necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano - le indagini devono consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente (70).
5. Per garantire la realizzazione delle finalità previste nel comma 3, lettera "i", il PSC deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio e che individui gli immobili o complesso di immobili aventi valenza storico, ambientale, documentario, suscettibili di essere dichiarati beni culturali, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge (71).
6. [I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 5 entro dodici mesi dalla sopracitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine] (72).

(69) Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(70) Comma dapprima modificato dall'art. 2, primo comma, quattordicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 2, il P.S.C. deve essere integrato da:

a) una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, elaborata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale così come previsto dalla legge n. 64/1974;

b) studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio, atti alla migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per il rischio sismico - dove diventa necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano - le indagini dovranno consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente.».

(71) Comma aggiunto dall'art. 15, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(72) Comma dapprima aggiunto dall'art. 15, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) ed infine abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 20-bis

Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.).

1. Il Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.) è lo strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra Enti locali limitrofi con problematiche territoriali affini e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto, con conseguente impegno integrato delle risorse finanziarie.

2. I territori oggetto del Piano Strutturale in forma Associata possono interessare due o più Comuni, anche se appartenenti a province diverse.

3. I Comuni interessati si associano secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

4. Il P.S.A. punta anche al coordinamento e all'armonizzazione tra assetto urbanistico, politiche fiscali e programmazione delle opere pubbliche da attuarsi tramite il ricorso ad idonei strumenti di coordinamento delle azioni economiche, finanziarie e fiscali favorendo in tal modo atteggiamenti cooperativi e patti fra le Istituzioni locali e promuovendo garanzia ed equità.

5. Il P.S.A. ha gli stessi contenuti ed effetti del P.S.C. secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente legge; ad esso è annesso il R.E.U.

6. Per la redazione del P.S.A., si dovrà prevedere l'istituzione di un unico Ufficio di Piano con l'attribuzione dei seguenti compiti:

a) predisposizione di un unico documento preliminare e di un unico quadro conoscitivo, articolati per ogni territorio comunale;

b) predisposizione del Piano Strutturale in forma Associata, articolato per ogni territorio comunale, e predisposizione del relativo R.E.U.;

c) individuazione del soggetto che presiede tutte le attività previste dalla presente legge per il corretto svolgimento della Conferenza di Pianificazione e che coordina le azioni tecniche e amministrative degli enti territoriali coinvolti (73).

(73) Articolo aggiunto dall'art. 2, primo comma, quindicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 21

Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.) e Regolamento Operativo (R.O.) (74).

1. Il Regolamento edilizio ed urbanistico, annesso al PSC/PSA, ed il Regolamento operativo, di cui alla procedura semplificata dell'articolo 27-ter, costituiscono la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile (75).

2. I regolamenti di cui al comma 1, redatti in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, nel rispetto

del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, stabiliscono:

- a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;
- b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
- b-bis) Le norme di attuazione relative alla componente geologica del Piano, necessarie per la tutela delle risorse e della qualità ambientale e per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico (76);
- c) le norme igienico-sanitarie e quelle sulla sicurezza degli impianti;
- d) le norme per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti;
- e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;

f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui all'articolo 54 (77).

3. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, i regolamenti devono prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato ai sensi dell'articolo 69, comma 3. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:

a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata, la procedura amministrativa di interesse culturale;

b) vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno dei piani per i quali è stata effettuata, ovvero è in corso, la procedura per la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 (78).

4. [Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per la redazione del R.E.U. e del R.O.] (79) (80).

(74) Rubrica così modificata dall'art. 7, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(75) Comma prima modificato dall'art. 2, primo comma, sedicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, e poi così sostituito dall'art. 7, comma 2, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «1. Il Regolamento edilizio ed urbanistico costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile.».

(76) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(77) Comma modificato dall'art. 2, primo comma, diciassettesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 16, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), ed infine così sostituito dall'art. 7, comma 3, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. Il R.E.U. è annesso al P.S.C. e al P.S.A. ed in conformità con questo, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, stabilisce:

- a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;
- b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
- c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti;
- d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti ;
- e) le modalità di gestione tecnico - amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;
- f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo art. 54.».

(78) Comma prima aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 7, comma 4, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «3. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:

a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge n. 1150 del 1942 e s.m. e i. per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa, di interesse culturale;

b) vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;

c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno del PSC, in adempimento al comma 5 dell'articolo 20, per i quali sia stata effettuata, o vi sia procedura in itinere, la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.».

(79) Comma dapprima aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 7, comma 5, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 3 dell'articolo 27 entro dodici mesi dalla sopracitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine.».

(80) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

Art. 22

Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro (81).

1. Il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), in relazione al Sistema Calabro e di Gioia Tauro, ha individuato la Zona economica speciale (ZES) come fattore strategico.

2. La Regione comprende nel QTR a valenza paesaggistica la ZES del polo logistico di Gioia Tauro, nel rispetto del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale vigente.

3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale all'Autorità portuale o ad altre autorità, la Regione promuove appositi accordi di programma con l'Autorità portuale di Gioia Tauro, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno del polo logistico l'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali da disciplinare con apposito regolamento.

(81) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22 - Norme particolari per il porto di Gioia Tauro. - 1. La Regione, in fase di redazione del Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) di cui all'articolo 17, individua nel porto di Gioia Tauro, classificato di II categoria I classe, di rilevanza internazionale, con funzione commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il centro del sistema dei porti calabresi e del trasporto intermodale.

2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale promuove apposito accordo di programma con le competenti Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti pubblici interessati per la concreta attuazione dei programmi proposti dalla competente Autorità Portuale.».

Art. 23

Piano operativo temporale (P.O.T.).

1. Il Piano operativo temporale (POT) è strumento facoltativo, salvo che per i Comuni eventualmente indicati in uno specifico elenco nel QTR del PSC, ed è attuato individuando le trasformazioni del territorio per interventi programmati sulla base di una coordinata, proporzionata e sostenibile progettazione di interventi privati, pubblici o di interesse pubblico e pubblico-privati da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante (82).

2. La durata di validità del P.O.T. può essere prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni salvo diversa determinazione del Consiglio comunale e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla sua approvazione.

3. Il P.O.T., per gli ambiti di nuova edificazione e di riqualificazione urbanistica, in conformità al P.S.C. definisce:

a) la delimitazione e le priorità di attuazione degli ambiti d'intervento, gli indici edilizi, le destinazioni d'uso ammissibili in conformità al Piano strutturale comunale gli indici di proporzione per gli interventi privati, ivi compresi gli indici edilizi e le destinazioni d'uso (83);

b) gli aspetti fisico-morfologici ed economico-finanziari;

c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e/o conservazione, anche ai fini della perequazione dei regimi immobiliari interessati;

d) l'indicazione degli interventi da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e/o di quelli destinati alla mitigazione degli impatti e alla compensazione degli effetti;

e) la definizione e la localizzazione puntuale delle dotazioni infrastrutturali delle opere pubbliche di interesse pubblico o generale esistenti da realizzare o riqualificare, nonché l'individuazione delle aree da sottoporre ad integrazione paesaggistica.

4. Il P.O.T. per la parte relativa agli interventi pubblici o di interesse pubblico deve essere coordinato con il bilancio pluriennale comunale e, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 136/1999, ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge n. 10/1977. Costituisce pertanto lo strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi nazionali e regionali (84).

5. Il P.O.T. articola e definisce la formazione dei programmi attuativi dei nuovi insediamenti o di ristrutturazioni urbanistiche rilevanti, alla cui localizzazione provvede in modo univoco; tenuto conto dello stato delle urbanizzazioni, dell'incipienza del degrado ovvero di qualsiasi condizione che ne possa determinare l'individuazione.

6. Le previsioni del P.O.T. decadono se, entro il termine di validità, non siano stati richiesti i permessi di costruire, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i Piani Attuativi Unitari. Per i Piani Attuativi di iniziativa privata interviene decadenza qualora, entro il termine di validità del piano, non siano state stipulate le relative convenzioni ovvero i proponenti non si siano impegnati, per quanto di competenza, con adeguate garanzie finanziarie e con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

(82) Comma modificato dall'art. 2, primo comma, diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 17, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), ed infine così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Il Piano operativo temporale (P.O.T.) è strumento facoltativo ad eccezione dei Comuni che eventualmente saranno indicati in specifico elenco nel QTR del Piano strutturale comunale e lo attua individuando le trasformazioni del territorio per interventi pubblici o d'interesse pubblico individuati tali dal Consiglio comunale nonché per eventuali interventi privati, nella minor parte e nella proporzione individuata da REVda realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante.».

(83) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(84) Comma così modificato dall'art. 17, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 24

Piani attuativi unitari.

1. I Piani attuativi unitari (P.A.U.) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale, in attuazione del Piano strutturale comunale o del Piano operativo temporale, ove esistente, ed hanno i contenuti e l'efficacia:

a) dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dei piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e sue modificazioni ed integrazioni;

d) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) dei piani di spiaggia di cui alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), e del Piano d'indirizzo regionale (PIR) approvato con Delib.C.R. n. 147 del 12 giugno 2007, in coerenza con il Piano di bacino stralcio per l'erosione costiera e del Master Plan per gli interventi di difesa e di tutela della costa di cui alla delibera del Comitato istituzionale 22 luglio 2014, n. 1 - Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI-Calabria) (85);

g) dei piani di protezione civile.

2. Ciascun P.A.U. può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei piani di cui al primo comma. Il P.A.U., in quanto corrispondente alla lottizzazione convenzionata, è richiesto come presupposto per il rilascio del permesso di costruire solo nel caso di intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio assoggettato per la prima volta alla edificazione e del tutto carente di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero allorquando sia espressamente richiesto dallo strumento

urbanistico generale. Rimangono comunque in vigore tutte le norme della legislazione previgente afferenti l'istituto della lottizzazione convenzionata ove applicabili.

3. I P.A.U. definiscono di norma:

- a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale dell'area assoggettata a P.A.U.;
- b) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;
- c) i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
- d) le aree da destinare agli insediamenti suddivise eventualmente in isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie edilizie e le destinazioni d'uso;
- e) l'eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo od a ristrutturazione edilizia;
- f) le aree per le attrezzature d'interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli e/o servitù;
- g) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di sosta e di parcheggio ed i principali dati piano - altimetrici;
- h) il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e telefonica esistenti e la previsione di massima di quelle da realizzare;
- i) l'individuazione delle unità minime d'intervento nonché le prescrizioni per quelle destinate alla ristrutturazione urbanistica;
- j) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
- k) la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano;
- l) comparto edificatorio;
- m) gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi, qualora non previsti con altri atti;
- n) le previsioni di termini e priorità entro i quali devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero ogni altra attrezzatura di interesse pubblico, facenti parte della convenzione.

I termini prescritti non possono essere superiori a dieci anni e comunque devono essere proporzionati alla consistenza degli interventi (86).

4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, lettera e), il PAU deve essere integrato dall'apposita relazione per i manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale tra quelli individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge (87).

5. I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano approvato il P.A.U. di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 4, entro dodici mesi dalla sopracitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine (88).

(85) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(86) Lettera aggiunta dall'art. 18, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(87) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(88) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

TITOLO V

Procedure di formazione ed approvazione degli strumenti di indirizzo e di pianificazione territoriale

Art. 25

Formazione ed approvazione del Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) (89).

1. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del Q.T.R. e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali regionali con valenza territoriale per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora, anche sulla base delle linee guida di cui al precedente art. 17 e dell'eventuale intesa per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico con i Ministeri competenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 ed avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'art. 9, il documento preliminare del Q.T.R. con il quale individua le strategie di sviluppo del sistema socio-economico della Regione trasmettendolo al Consiglio regionale, alle province, ai comuni, alle comunità Montane, alle autorità di bacino ed agli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette (90). Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 13, dovrà contenere inoltre il quadro conoscitivo

e lo schema delle scelte di Pianificazione elaborati in base a quanto previsto dall'art. 17 e dall'articolo 10 della presente legge, e nel rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS (91).
3. La Regione di concerto con le Province convoca, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, la Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, articolata per singola Provincia, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità Montane, l'Autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro quarantacinque giorni dalla convocazione della Conferenza, la Regione acquisisce le osservazioni e le eventuali proposte che andranno inserite nel documento preliminare e accoglie quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti (92).

4. La Giunta regionale, nei 90 giorni successivi, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito alle conferenze di pianificazione di cui al comma 3, elabora la versione definitiva del Q.T.R. e la propone al Consiglio regionale per la relativa adozione entro i successivi 60 giorni (93). Il Q.T.R. viene successivamente trasmesso alle province ed ai soggetti partecipanti alle conferenze di pianificazione.

5. Il Q.T.R. viene depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli Enti di cui al comma 3 per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli Enti presso i quali il Q.T.R. è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del Q.T.R. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta regionale.

6. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5 possono formulare osservazioni e proposte:

a) gli Enti e gli Organismi pubblici;

b) le forze economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del Q.T.R. adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

6-bis. Nella fase di approvazione del QTR, il Consiglio regionale, per le attività di valutazione delle osservazioni e delle proposte pervenute, si avvale del supporto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio (94).

7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni e sulle proposte ed approva il Q.T.R., che conterrà il termine entro il quale le province ed i comuni saranno obbligati ad approvare o adeguare i loro piani.

8. Copia integrale del Q.T.R. approvato è depositata per la libera consultazione presso il competente Assessorato regionale ed è trasmessa agli Enti di cui al comma 3. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il Q.T.R. entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione subordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi. I predetti strumenti urbanistici, approvati o in corso di approvazione, devono essere adeguati secondo le modalità previste dall'articolo 73 (95).

9-bis. L'aggiornamento del quadro conoscitivo del QTR e l'analisi delle trasformazioni del territorio avvengono nell'ambito delle attività del SITO di cui all'articolo 8, che provvede anche all'aggiornamento dinamico della Carta regionale dei luoghi, assicurando la partecipazione del MiBACT. Il quadro conoscitivo regionale, così aggiornato e certificato, è fornito agli enti territoriali per l'elaborazione dei rispettivi quadri conoscitivi inerenti la propria strumentazione urbanistica (96).

9-ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, corredata dal parere precedentemente acquisito in sede di Comitato tecnico per la pianificazione del QTR, adotta gli atti di aggiornamento conoscitivo del QTR, li invia alla competente Commissione consiliare per il parere, da esprimersi entro 30 giorni, e li approva successivamente. L'aggiornamento del quadro conoscitivo non costituisce variante al QTR non determinando adeguamento degli obiettivi o delle azioni di governo del territorio già definiti (97).

10. Il Q.T.R. può essere periodicamente aggiornato ed adeguato anche in relazione a modifiche della normativa e/o della programmazione comunitaria, statale o regionale ed è comunque soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta, anche in relazione all'evoluzione degli obiettivi di sviluppo da perseguire, dandone adeguata pubblicità nelle forme previste al precedente comma 5.

(89) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 113.

(90) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

(91) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 19, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(92) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Le province convocano, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, una Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, chiamando a parteciparvi i comuni, le comunità Montane, le autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza, le province rimettono alla Regione le osservazioni e le eventuali proposte sul documento preliminare e riferiscono quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti.».

(93) Periodo così modificato dall'art. 3, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(94) Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lettera c), L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

(95) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(96) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(97) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 25-bis

Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) (98).

1. I PPd'A hanno valore di piano paesaggistico alla luce del D.Lgs. n. 42/2004 e definiscono le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo (99).

2. Le competenze in materia di Piani Paesaggistici d'Ambito sono della Regione che, nella sua autonomia ed eventualmente in maniera coordinata con i Ministeri competenti in base a quanto indicato al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, stabilisce le modalità attuative per la loro redazione e gestione fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS (100).

2-bis. [La Giunta regionale approva con atto deliberativo, previa validazione da parte del Comitato tecnico di co-pianificazione di cui al Protocollo d'Intesa e relativo disciplinare attuativo, le singole attività di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali) che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale. A far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici] (101).

2-ter. La Giunta regionale adotta, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, e, successivamente, previo parere da parte della commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva con atto deliberativo le singole attività ricognitive dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 42/2004, che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale e che, a far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale, assumono gli effetti di aggiornamento del quadro conoscitivo del QTRP per gli aspetti specifici (102).

3. [Il procedimento di elaborazione e approvazione dei PPd'A è distinto per ciascun ambito] (103).

4. Ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il PPd'A è oggetto di concertazione con le Province e gli altri Enti e soggetti interessati e fa riferimento alle determinazioni della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di paesaggio.

5. La Regione, ultimata la fase di concertazione, assume la versione definitiva del PPd'A, lo adotta, lo pubblica e lo invia alle Province interessate, alle Soprintendenze e ad altri Enti e soggetti per le relative osservazioni. Entro 60 giorni vengono raccolte le osservazioni e predisposte le relative determinazioni. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica, adotta congiuntamente i singoli PPd'A con l'articolazione analitica e prescrittiva delle norme paesaggistiche; ovvero gli atti risultanti dalle attività di redazione svolta in seno al Comitato tecnico nell'ambito dell'intesa di copianificazione con il MiBACT e li invia al Consiglio regionale per l'approvazione finale (104).

(98) Articolo aggiunto dall'art. 3, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi cos' modificato come indicato nella nota che precede.

(99) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il PPd'A ha valore di piano paesaggistico alla luce del D.Lgs. n. 42/2004 e definisce le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo.».

(100) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29 e dall'art. 20, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(101) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2019, n. 61 e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 11, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(103) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(102) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(104) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 26

Formazione ed approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).

1. Il P.T.C.P. ha valore di piano urbanistico territoriale ed in relazione ai valori paesaggistici ed ambientali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si raccorda ed approfondisce i contenuti del Q.T.R. tenendo conto anche delle diverse articolazioni della pianificazione paesaggistica fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS (105).
2. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP, del suo adeguamento e delle relative varianti sostanziali, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non è prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti (106).
3. Il consiglio provinciale adotta il documento preliminare del PTCP, elaborato sulla base degli atti regionali di programmazione e di pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto (107).
4. Il presidente della Provincia convoca, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio provinciale di adozione, la conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando, per conto della Regione, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, le competenti autorità ministeriali interessate alla tutela dal D.Lgs. n. 42/2004, le province contermini, i comuni, l'Autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione (108).
5. Il Documento preliminare di piano adottato è trasmesso ai soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (109).
6. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 42/2004 (110).
7. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, giusta determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento del PTCP. Entro i successivi trenta giorni, il PTCP completo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, è adottato dal consiglio provinciale e depositato presso la sede provinciale per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) dell'avviso di avvenuta adozione. L'avviso, redatto anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PTCP è depositato e dei termini entro i quali prenderne visione e formulare eventuali osservazioni. Dell'avvenuta adozione del PTCP è data notizia, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PTCP è, inoltre, pubblicato nel sito istituzionale della provincia (111).
8. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008, giusta deliberazione del consiglio provinciale, previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PTCP è trasmesso, in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica e ambientale con il QTR, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 25 del Reg. reg. n. 3/2008 (112).
9. In caso di parere favorevole, la Provincia predispone il PTCP, completo di tutti gli elaborati prescritti, che è definitivamente approvato dal consiglio provinciale (113).
10. Ove si riscontrino grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza di pianificazione sul Documento Preliminare e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio ne dà comunicazione alla Provincia affinché, entro i successivi trenta giorni, la stessa possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano così adeguato, al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale detto parere si intende acquisito, ai sensi della legge n. 241/1990. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 42/2004 (114).
11. Successivamente all'approvazione del PTCP da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento e del rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel B.U.R. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale e sui siti istituzionali della Regione e della Provincia (115).
12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 12-bis. L'eventuale accertato contrasto del PTCP alla legge o al QTR a valenza paesaggistica è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25 (116).

13. Il P.T.C.P. è soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio provinciale, su proposta formulata dalla Giunta. I parametri di verifica devono correlarsi ai contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale, nonché all'evoluzione delle esigenze e dei fabbisogni della Regione.

13-bis) Il PTCP è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m. e i., secondo modalità e forme ivi definitive, nonché secondo i regolamenti regionali in materia (117).

(105) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 21, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(106) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del P.T.C.P. e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.».

(107) Comma modificato dall'art. 3, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi sostituito prima dall'art. 21, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «3. Il Consiglio provinciale elabora il documento preliminare del PTCP, sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D.Lgs.».

(108) Comma dapprima modificato dall'art. 3, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine nuovamente modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Presidente della Provincia convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando la Regione, le province contermini, i comuni, le comunità montane, l'autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.».

(109) Comma dapprima modificato dall'art. 3, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così sostituito prima dall'art. 21, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine nuovamente modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. La Conferenza si conclude nel termine di centocinquanta giorni entra i quali:

a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte che il consiglio provinciale valuta in sede di adozione del PTCP di cui al comma 6, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento;

b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. A tal fine l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale forniscono i propri contributi per definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Se il parere prescrive modifiche, queste devono essere apportate dalla provincia entro i successivi quarantacinque giorni. Infine, entro i termini di chiusura della conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi.».

(110) Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine modificato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione; che può avvenire solamente dopo l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente, il documento preliminare del PTCP, deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che deve contenere le eventuali modifiche a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse.».

(111) Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 5, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera f), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «7. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, adotta il PTCP che, in copia, è trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 4. Il PTCP adottato, unitamente al rapporto ambientale, viene depositato presso la sede della provincia e degli enti territoriali di cui al comma 4, per un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il PTCP, unitamente al rapporto ambientale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. L'avviso deve contenere l'indicazione degli enti territoriali presso i quali il PTCP è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PTCP è data, altresì, sui quotidiani a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta provinciale.».

(112) Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 6, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera g), L.R. 31

dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine modificato dall'art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Nel termine di cui al precedente comma 7, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PTCP e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.».

(113) Comma prima modificato dall'art. 21, comma 7, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera h), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «9. Il competente dipartimento regionale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del P.T.C.P., è tenuto a dare riscontro vincolante rilevando gli eventuali profili di incoerenza del P.T.C.P. medesimo con gli esiti della Conferenza di pianificazione di cui al precedente comma 4 ed a individuare eventuali difformità con i contenuti prescrittivi del Q.T.R. e degli altri strumenti della pianificazione regionale, ove esistenti nonché con gli interventi programmati o in fase di realizzazione di competenza statale o regionale nella provincia medesima, ovvero di province con termini i cui effetti ricadono sul territorio in esame. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta provinciale predispone il P.T.C.P. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione.».

(114) Comma così sostituito prima dall'art. 21, comma 8, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 12, comma 1, lettera i), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) ed infine modificato dall'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «10. Il Consiglio provinciale, nei novanta giorni successivi al ricevimento del riscontro di cui al precedente comma 9 da parte della Regione si determina in merito alle osservazioni pervenute ed adegua il PTCP sia alle eventuali prescrizioni da questa formulate sia sulla base del parere motivato ai fini VAS espresso dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nello stesso termine si esprime in ordine alle osservazioni e alle proposte formulate dai soggetti di cui al precedente comma 6. La mancata determinazione nel termine indicato da parte della Giunta provinciale dei dovuti riscontri alle prescrizioni regionali ed ai contenuti delle osservazioni al PTCP, comporta l'automatico accoglimento, intendendosi quale silenzio-assenso, di quelle chiaramente identificabili sulle tavole di piano e/o nell'apparato normativo.».

(115) Comma prima sostituito dall'art. 21, comma 8-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera j), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «11. Successivamente all'approvazione del P.T.C.P. da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento è depositata per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale.».

(116) Comma dapprima aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera k), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015) e poi così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(117) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 8-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 27

Formazione ed approvazione del PSC (118).

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione del PSC e del REU, integrato con la procedura VAS, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e del Reg. reg. n. 3/2008, e con l'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare al Piano comunale di spiaggia, di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati, nonché alle relative varianti sostanziali al PSC approvato (119).

2. I comuni danno avvio alla procedura di redazione del piano mediante apposita deliberazione di giunta comunale, di approvazione delle linee d'indirizzo strategico volte al rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo.

3. Fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione del quadro conoscitivo regionale di cui all'articolo 25, comma 9-bis, gli enti territoriali elaborano il quadro conoscitivo inerente la propria strumentazione urbanistica, sulla scorta del contributo per il quadro conoscitivo verificato dal Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio di cui all'articolo 9 e, quindi, il documento preliminare del Piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, e del rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto (120).

4. Entro centottanta giorni dalla data di avvio di cui al comma 2, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, adotta il Documento preliminare del piano di cui al comma 3.

5. Il sindaco, entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di consiglio comunale di adozione, convoca la conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, per l'esame congiunto del Documento preliminare di piano e per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di cui al comma 1 dell'articolo 13

del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 23 del Reg. reg. n. 3/2008, invitando, per conto della Regione, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, le competenti autorità ministeriali interessate alla tutela dal D.Lgs. n. 42/2004, la Provincia, la Città metropolitana, i comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal PTCP e dal PTCM, l'Autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione (121).

6. Il Documento preliminare di piano adottato è trasmesso ai soggetti invitati alla conferenza di pianificazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (122).

7. La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti ed i soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, ai sensi della legge n. 241/1990. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 42/2004 (123).

8. Entro trenta giorni dalla conclusione favorevole della conferenza di pianificazione, con determina del responsabile dell'ufficio di piano, il Documento preliminare deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che gli conferiscono il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato PSC. Entro i successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere del competente Settore del Dipartimento lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 13 della L. 64/1974 e dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, il PSC completo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, è adottato dal consiglio comunale, su proposta della giunta e depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso, redatto anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali prenderne visione e formulare eventuali osservazioni. Dell'avvenuta adozione del PSC è data notizia, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC è inoltre pubblicato nel sito istituzionale del Comune (124).

9. Successivamente all'accoglimento o al rigetto delle eventuali osservazioni pervenute anche a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 24 del Reg. reg. n. 3/2008, giusta deliberazione di consiglio comunale, previa idonea istruttoria tecnica d'ufficio, il PSC è trasmesso in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, alla Provincia e alla Città metropolitana, per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica e ambientale con i rispettivi QTR, PTCP e PTCM ed ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 25 del Reg. reg. n. 3/2008 (125).

10. In caso di parere favorevole, il Comune predispone il PSC completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della giunta comunale, è definitivamente approvato dal consiglio comunale.

11. Ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza con gli strumenti sovraordinati, derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di conferenza di pianificazione sul Documento preliminare e sullo svolgimento delle consultazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, e del Reg. reg. n. 3/2008, il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, la Provincia e la Città metropolitana ne danno comunicazione affinché il Comune, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere il piano, così adeguato, al fine dell'acquisizione del parere definitivo entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale si intendono acquisiti, ai sensi della legge n. 241/1990. Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 42/2004 (126).

12. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione, alla Provincia e alla Città metropolitana, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 8. Il PSC ed il Rapporto ambientale, unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 152/2006, sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito è pubblicato nel BURC. Della stessa approvazione e dell'avvenuto deposito è data, altresì, notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale e nei siti istituzionali della Regione, della Provincia, della Città metropolitana e del Comune interessato.

13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.

14. L'eventuale accertato contrasto del PSC alla legge o agli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25 (127).

14-bis. Sono ammesse modifiche al REU, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante (128).

15. Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia.

(118) Articolo modificato dall'art. 3, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 49, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, dall'art. 22, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40, L.R. n. 35/2012), ed infine così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 27 - Formazione ed approvazione del Piano strutturale comunale (P.S.C.) - 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione congiunta del P.S.C. e del R.E.U., nonché alle relative varianti fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento afferente la VAS.

2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, adotta il documento preliminare del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione in vigore con i contenuti minimi del quadro conoscitivo in forma completa, redatto secondo gli standard di cui all'allegato A della presente legge, uno schema delle scelte strutturali e strategiche con le principali modalità d'uso del territorio, lo schema del REU esplicativo delle norme che si vogliono implementare, elaborati in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D.Lgs. Il Sindaco, convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare invitando la Regione, la Provincia, i Comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal P.T.C.P. ai sensi del comma 3 dell'articolo 13; la Comunità montana e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Al fine di contenere i costi economici a carico dei comuni, le copie in formato cartaceo dei Piani sono riservate esclusivamente in numero di una ciascuno ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia. A tutti gli altri soggetti interessati al procedimento è consegnata o trasmessa una copia con firma digitale del progettista per tramite del comune.

3. La Conferenza si conclude entro il termine di centocinquanta giorni entro i quali:

a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte, che il Consiglio comunale valuta in sede di adozione del PSC di cui al comma 4, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento;

b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. Se il parere contempla modifiche, queste devono essere apportate dal comune entro i successivi quarantacinque giorni. Gli elaborati, così modificati, devono essere trasmessi entro i trenta giorni successivi. In ogni caso entro i termini di conclusione della Conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi.

3-bis. [Gli Enti che per legge sono chiamati ad esprimere, nelle fasi di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, un parere vincolante, in sede di Conferenza di Pianificazione esprimono il parere in via preventiva riservandosi di esprimere il richiesto parere definitivo nelle opportune successive fasi di adozione e/o approvazione degli strumenti di pianificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente].

4. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione, che può avvenire solamente dopo l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, il documento preliminare ed il REU, devono essere completati ed implementati di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Strutturale Comunale (PSC), che deve contenere le eventuali modifiche intervenute a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse.

4-bis. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, adotta il PSC/PSA che, in separate copie, viene trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione e della provincia, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 2. Il Piano adottato, unitamente al rapporto ambientale, è depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PSC è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC/PSA è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del comune.

4-ter. La Regione e la provincia, entro i successivi novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA adottato, verificano la conformità e la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP e:

a) nel caso di conformità e coerenza con gli strumenti sovraordinati, entro il termine perentorio succitato, ne danno comunicazione al comune, il quale predispone il PSC/PSA, completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale;

b) ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza dei servizi sul D.P. con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, entro i termini previsti dal presente comma, ne danno comunicazione affinché il comune, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, si intendono acquisiti positivamente i pareri definitivi della Regione e della provincia. Ottenuti i pareri, il comune predispone il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale.

5. Nel termine di cui al comma 4-bis, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PSC e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6. Nel caso di assenza di osservazioni e proposte, il comune ne dà atto con apposita deliberazione di consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 ed il Piano entra in vigore dal giorno successivo.

7. Solamente nel caso in cui pervengano osservazioni e proposte di cui al comma 5, il consiglio comunale, in apposita seduta, dopo idonea istruttoria tecnica, esamina le osservazioni e le proposte pervenute e con espressa motivazione le accoglie o le rigetta.

7-bis. Il Consiglio comunale:

a) nel caso di rigetto motivato delle osservazioni, applica il comma 6;

b) nel caso di accoglimento totale o parziale di osservazioni, il comune, entro i trenta giorni successivi alla delibera del consiglio comunale relativa alla nuova adozione, con l'accoglimento delle medesime osservazioni, trasmette il Piano così modificato ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia i quali, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA, verificano la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP. Se Regione e provincia riscontrano grave ed immotivata incoerenza derivante dal recepimento delle osservazioni di cui al comma 5 con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, ne danno immediata comunicazione al comune affinché, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il comune predispone il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvata dal consiglio comunale.

7-ter. Il provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate nonché il parere motivato di approvazione espresso dall'autorità competente per la VAS.

7-quater. L'eventuale adeguamento del PSC/PSA alle prescrizioni della Regione o della provincia a seguito dell'esame del PSC/PSA con recepimento delle osservazioni, comporta una nuova pubblicazione solo se le modifiche rivestono carattere sostanziale all'impostazione urbanistica generale, all'impianto delle norme e ai principi posti alla base della strategia del Piano.

8. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione e alla Provincia secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 8, comma 8, della presente legge. Il PSC ed il rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul B.U.R. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.

10. L'eventuale accertata inadeguatezza del P.S.C., qualora non sia superabile attraverso l'adozione di variante, impone l'avvio immediato della procedura di formazione di un nuovo piano.

10-bis. Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia.».

(119) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge).

(120) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Sulla scorta del contributo per il quadro conoscitivo certificato dal Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, gli enti territoriali interessati elaborano il proprio quadro conoscitivo e, quindi, il Documento preliminare del piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, e del rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 152/2006, redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.».

(121) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(122) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(123) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(124) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(125) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera f), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(126) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera g), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(127) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera h), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(128) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge).

Art. 27-bis

Formazione ed approvazione del Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.) (129).

1. Per la formazione e approvazione del P.S.A. si dovranno seguire le seguenti procedure:

a) approvazione, da parte di ogni Comune interessato, di una delibera motivata di Consiglio comunale nella quale viene esplicitata la decisione di procedere alla redazione di un PSA, con l'indicazione dei Comuni interessati, e di avviare le relative procedure necessarie;

b) sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra i Comuni interessati dal PSA, oggetto della delibera di cui al punto precedente, contenente gli obiettivi generali del documento programmatico comune, gli orientamenti principali e le strategie comuni, nonché le modalità e procedure necessarie alla redazione del piano;

c) costituzione dell'Ufficio Unico di Piano, che avrà sede presso uno dei Comuni associati, a cui vengono demandate tutte le competenze relative alla redazione, approvazione e gestione del P.S.A. e del relativo R.E.U. secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21, 27 e 27-quater della presente legge (130).

2. I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, formulano le linee guida della strategia comunale dopo le previste procedure di partecipazione popolare, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche, sociali, economiche, ambientali degli altri comuni che compongono l'associazione. Le linee guida, una volta condivise attraverso percorsi di partecipazione da parte dei comuni associati, costituiscono le linee guida complessive. Sulla base di esse, l'Ufficio Unico, in proprio, ovvero a mezzo di professionisti all'uopo incaricati, procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 27, che viene adottato da parte di tutti i comuni dell'associazione e

successivamente esaminato in apposita Conferenza di pianificazione, convocata secondo le modalità previste dall'articolo 27, della presente legge e dal protocollo di intesa (131).

3. Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, i Comuni per i quali è stato redatto il P.S.A. procedono all'adozione e successiva approvazione del P.S.A., secondo quanto previsto dall'art. 27 della presente legge.

3-bis. I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, possono aderire alle procedure di cui agli articoli 27-ter e 27-quater (132).

3-ter. L'adesione alla procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter determina l'automatica dissociazione del comune dal procedimento del PSA, che prosegue qualora permanga una pluralità di comuni associati. L'adesione alla pianificazione a consumo di suolo zero di cui all'articolo 27-quater, da parte di tutti o alcuni comuni dell'associazione, può avvenire solo previa verifica favorevole della coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva complessiva di cui al comma 3 dell'articolo 27-quater. Contestualmente alla delibera di adesione i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato (133).

3-quater. Nel caso di dissociazione di alcuni comuni appartenenti all'associazione:

a) i comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme già ricevute anche se hanno espresso l'adesione di cui al comma 3-bis;

b) i contributi liquidati al comune capofila e non ancora utilizzati sono rideterminati proporzionalmente e ripartiti tra i comuni interessati, ai quali sono, altresì, trasferiti gli atti, documenti ed elaborati, anche tecnici, prodotti (134).

4. Il PSA entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito presso i singoli comuni dell'associazione (135).

(129) Articolo aggiunto dall'art. 3, primo comma, quattordicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(130) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(131) Comma dapprima sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'Ufficio Unico procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. n. 19/2002, che verrà esaminato per le verifiche di coerenza e compatibilità, in apposita Conferenza di Pianificazione, convocata secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 27 della presente legge e dal Protocollo di Intesa.».

(132) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(133) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(134) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(135) Comma così modificato dall'art. 23, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

Art. 27-ter

Procedura semplificata (136).

1. In attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT, ad esclusione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano strutturale comunale o associato, possono dotarsi del solo RO, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE), redatto secondo quanto disposto dall'articolo 21, previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore (137) (138).

2. Il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, delibera l'adesione alla procedura semplificata di cui al presente articolo e conferisce mandato agli uffici comunali, su proposta della giunta comunale, per i successivi adempimenti (139).

3. Entro sessanta giorni dalla delibera di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico, giusta verifica di compatibilità di cui al comma 1, da allegare al Piano vigente, approva, con apposita determinazione, il RO, redatto in coerenza con la presente legge e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti e nel rispetto del D.Lgs. n. 42/2004 (140).

4. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale adotta il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che sono depositati presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione e, inoltre, pubblicati nel sito istituzionale del Comune (141).
5. Il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, previo vincolante parere favorevole della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del MiBACT, sono trasmessi in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge ed con lo strumento urbanistico sovraordinato (142).
6. Nel caso di parere favorevole, il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione e di avvenuto deposito (143).
7. Successivamente all'approvazione del RO secondo la procedura del presente articolo, quale premialità, per i comuni dotati di Programma di fabbricazione e di Piano regolatore generale, oltre le zone omogenee A e B e relative sottozone, sono fatte salve e possono essere assoggettate a trasformazione territoriale le previgenti zone omogenee D e F, tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto dall'articolo 65 e le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale). È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO (144).
8. Non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) o del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) o del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, o da interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati (145).
- 8-bis. Sono altresì ammesse modifiche al Regolamento Operativo, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dalla competente soprintendenza e dal settore regionale competente in materia urbanistica secondo i termini e le modalità previste dal comma 5 (146).
9. [È inibita la trasformazione a tutti i restanti suoli, aventi destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52. In tali aree sono consentite soltanto le varianti urbanistiche derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche sovra comunale] (147).
10. Alla procedura di cui al presente articolo non si applica la VAS di cui al D.Lgs. 152/2006, poiché trattasi di mero adeguamento normativo cogente ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale, di cui è stata già svolta la valutazione ambientale.
11. I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo (148).

(136) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(137) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 27, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40.

(138) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge).

(139) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(140) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale approva, con apposita determinazione, il RO redatto in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.».

(141) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Entro i successivi trenta

giorni, il consiglio comunale adotta il RO, che è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il RO è inoltre pubblicato nel sito istituzionale del Comune.».

(142) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Decorsi i termini di cui al comma 4, il RO è trasmesso al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9, che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza alla legge ed allo strumento urbanistico sovraordinato.».

(143) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera f), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Nel caso di parere favorevole, il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il RO, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione e di avvenuto deposito.».

(144) Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 2 maggio 2019, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. I comuni che si dotano del RO secondo la presente procedura possono assoggettare a trasformazione territoriale le seguenti zone omogenee vigenti di piano: a) nel caso dei Programmi di fabbricazione, le zone omogenee A e B e relative sottozone e tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 65; b) nel caso dei PRG, oltre alle zone di cui alla lettera a), le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e le previsioni di piano aventi destinazione D e F. È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.».

(145) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera g), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Nelle aree di piano di cui al comma 7 non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali e interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.».

(146) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge).

(147) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera h), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(148) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 27-quater

Pianificazione a consumo di suolo zero (149).

1. In coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000) e con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con il principio di "consumo di suolo zero" si intende promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola ritenendo il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con effetti di prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e in linea con le strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Tale principio rappresenta l'obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i comuni che, nel suo perseguimento, si prefiggono di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF), ricorrendo eventualmente ad interventi di compensazione ambientale, intesa quale de-impermeabilizzazione di aree di pari superficie (150).

2. Nei comuni che non hanno adottato il piano strutturale comunale o associato, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Piano agli uffici comunali e ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo (151).

3. La delibera consiliare di cui al comma 2 ha efficacia, ai sensi dell'articolo 65, comma 2-bis, dal momento della sua adozione. Alla stessa deve essere allegato un documento di analisi ricognitiva delle quantità di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzati, già ricompresi nelle zone B), C), D) e F) o comunque denominate del previgente dal previgente PRG/PdF, firmato dai redattori e certificato dal

responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Tali aree, previa verifica di compatibilità con le reali condizioni territoriali e di sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale vigente, possono eventualmente essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di maggiori superfici e volumi ulteriori rispetto a quelli ancora disponibili del piano vigente, comprendendo anche le aree interessate da edilizia abusiva. La delibera, unitamente al predetto allegato, deve essere trasmessa in copia digitale, nelle forme previste dal D.Lgs. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria entro dieci giorni dalla data della sua adozione. L'amministrazione deve assicurare la pubblicità degli atti nelle forme di legge (152).

4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Nei procedimenti relativi al PSA la riduzione dei termini si applica solo nel caso di adesione di tutti i comuni dell'associazione. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, ove obbligatori (153).

5. Contestualmente alla delibera di adesione di cui al comma 2, i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato, previa verifica, con esito favorevole, in ordine alla coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva di cui al comma 3 (154).

6. I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo (155).

(149) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(150) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i Comuni nel perseguimento del principio del risparmio del consumo di suolo è rappresentato dal concetto di "consumo di suolo zero", per il quale il Comune si prefigge di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF).».

(151) Comma dapprima modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Entro il 31 dicembre 2016 e, comunque, prima della delibera consiliare di adozione del PSC/PSA, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Documento preliminare agli uffici comunali ed ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo.».

(152) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. L'eventuale delibera di adesione, di cui al comma 2, comporta la ricognizione delle quantità di aree ancora disponibili e non utilizzate, già ricomprese nelle zone "B", "C", "D", "F" o comunque denominate del previgente PRG/PdF che, ove documentate dai redattori e certificate dall'ufficio tecnico comunale, possono essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo Documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di maggiori superfici integrative e decurtando le aree interessate da edilizia abusiva.».

(153) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il Comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, comma 3, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, ove obbligatori.».

(154) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(155) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 28

Intervento sostitutivo regionale (156)

1. Sono obbligati a dotarsi di P.S.C. tutti i comuni della Regione, fatti salvi quelli che adottano la procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter (157).

2. Se i comuni non provvedono allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nei termini e nelle modalità previste dalla presente legge, vi provvede, in via sostitutiva, la Regione a mezzo di commissari ad acta nominati per l'espletamento di tutti gli atti e i procedimenti amministrativi di competenza comunale inerenti le attività di cui al comma 1, sino all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Il numero dei commissari ad acta è definito in funzione del numero degli abitanti al momento dell'esercizio del potere sostitutivo, ovvero uno per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e due per i comuni con popolazione superiore (158).

3. Il detto intervento sostitutivo sarà attuato con il seguente procedimento:

a) constatata l'inottemperanza da parte di un Comune, la Giunta regionale, delibererà di diffidare il Comune ad adempiere nel termine di 60 giorni (159);

b) trascorso infruttuosamente tale termine, verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione nominerà i commissari ad acta con l'incarico di adottare ed approvare il piano nell'ipotesi in cui lo stesso fosse già completo di ogni suo elemento ovvero di avviare le procedure per l'espletamento (160);

c) nella ipotesi in cui gli elementi progettuali e/o procedurali non fossero completi, la Regione darà mandato ai commissari di procedere per quanto mancante anche previa la nomina, se occorrente, di nuovi progettisti e/o di conferimento di incarico a quelli già nominati. La Regione assegnerà inoltre ai commissari modalità e termini per l'espletamento dell'incarico che dovrà concludersi con l'adozione e l'approvazione dello strumento urbanistico (161);

d) i commissari ad acta, qualora il personale dell'amministrazione regionale non sia sufficiente o disponibile, possono essere scelti anche tra i funzionari con adeguato profilo tecnico appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche previo assenso delle medesime (162).

(156) Rubrica così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(157) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(158) Comma prima sostituito dall'art. 24, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. Qualora non vi provvedano entro il termine previsto dalla presente legge, provvederà in via sostitutiva la Provincia territorialmente competente a mezzo di commissari ad acta appositamente nominati per l'adozione.».

(159) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(160) Lettera così modificata prima dall'art. 24, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi dall'art. 15, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(161) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(162) Lettera prima sostituita dall'art. 24, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera g), numeri 1), 2) e 3), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «d) per ogni intervento sostitutivo sarà nominato un collegio di tre commissari.».

Art. 29

Formazione ed approvazione del Piano operativo temporale (P.O.T.).

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del P.O.T. e delle sue modifiche ed integrazioni.

2. La giunta comunale procede all'elaborazione ed all'approvazione del P.O.T. secondo quanto stabilito da P.S.C., PSA dal R.E.U. e nel rispetto delle norme della presente legge (163).

3. Il POT è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul BUR. Il POT deve essere pubblicato sul sito istituzionale del comune. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del POT è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale (164).

4. Osservazioni al POT, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (165).

5. Successivamente all'adozione, il P.O.T. viene trasmesso alla Provincia che, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni in merito ad eventuali gravi ed immotivate difformità ed incoerenze con il PSC/PSA e PTCP. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta comunale predispone il P.O.T. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione (166).

6. La Giunta comunale, entro i sessanta giorni successivi all'eventuale ricevimento del riscontro da parte della Provincia, si determina in merito alle osservazioni formulate al P.O.T. e lo invia al consiglio per l'approvazione.

7. L'adeguamento del P.O.T. alle prescrizioni della Provincia, ovvero l'accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del piano.
8. Successivamente all'approvazione del P.O.T. da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano viene trasmessa alla Regione ed alla Provincia e depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (167).
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione.
10. In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del D.Lgs. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il POT non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle datazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui POT comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica, quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalla normativa regionale in materia (168).

(163) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(164) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il P.O.T. è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del P.O.T. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale.».

(165) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 2-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Osservazioni al P.O.T., entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni del piano sono destinate a produrre effetti.».

(166) Comma così modificato dall'art. 25, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(167) Comma così modificato dall'art. 25, comma 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(168) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 5, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 30

Formazione ed approvazione dei Piani attuativi unitari (P.A.U.).

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione dei Piani attuativi unitari (P.A.U.) e delle loro modifiche ed integrazioni.
2. La giunta comunale procede all'elaborazione del P.A.U. in esecuzione di quanto stabilito dal P.S.C., dal R.E.U., o nel caso, dal P.O.T. e nel rispetto delle norme della presente legge (169).
3. Il P.A.U. è adottato dal Consiglio e successivamente depositato, corredato dai relativi elaborati, presso la sede comunale per i venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano. Entro lo stesso termine, il Comune provvede ad acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una Conferenza dei servizi ai sensi del precedente articolo 14.
4. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
5. Osservazioni al PAU, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (170).
6. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle eventuali osservazioni; provvede, ove queste implichino modifiche, ad adeguare i P.A.U. alle determinazioni della Conferenza dei servizi di cui al comma 3 e rimette gli atti al consiglio per la relativa approvazione, che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, inviandone una copia alla Provincia ed alla Regione (171).
7. Nell'ipotesi che non vi siano variazioni, non è necessaria la riapprovazione del P.A.U. da parte del Consiglio comunale; lo stesso diventa esecutivo scaduti i termini del deposito di cui al comma 3.
8. Non appena gli atti di approvazione dei P.A.U. divengono esecutivi, i relativi provvedimenti devono essere notificati a ciascuno dei proprietari interessati, secondo le modalità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

9. Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in variante al P.S.C. o al P.O.T., con le procedure previste dal presente articolo, a condizione che le modifiche riguardino:

- a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque non superiori al 20% ;
- b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno complessivo della rete;
- c) l'inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino compatibili con le previsioni del P.S.C. o del P.O.T.;
- d) miglioramenti all'articolazione degli spazi e delle localizzazioni;
- e) l'inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

10. Il presente procedimento si applica anche per le opere aventi rilevanza pubblica ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e agli strumenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il P.A.U. di iniziativa privata sostitutivo della lottizzazione di cui al precedente articolo 24 conserva i contenuti ed il procedimento di cui alla normativa statale (172).

11-bis. In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il PAU non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui il PAU comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m. e i. e dalla normativa regionale in materia (173).

11-ter. In conformità alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 così come modificato dalla legge 106/2011, legge di conversione qualora il PAU non comporti variante agli strumenti urbanistici, sia in coerenza con POT e compatibile con le relative VAS, le attività di adozione, approvazione nonché le determinazioni in merito alle osservazioni, di cui ai commi precedenti, spettano alla Giunta comunale (174).

(169) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, quindicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(170) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Osservazioni ai P.A.U., entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni dei medesimi P.A.U. sono destinate a produrre effetti.».

(171) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(172) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, sedicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(173) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(174) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1-quater, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 31

Comparti edificatori.

1. I comparti edificatori costituiscono uno strumento di attuazione e controllo urbanistico, nonché momento di collaborazione della pubblica amministrazione e dei privati per lo sviluppo urbanistico del territorio (175).

2. Anche per l'attuazione delle finalità di perequazione, il P.S.C. e gli altri strumenti attuativi delle previsioni urbanistiche generali individuano o formulano i criteri per l'individuazione nel proprio ambito di comparti edificatori la cui proposizione, predisposizione ed attuazione è demandata ai proprietari singoli, associati o riuniti in consorzio degli immobili in essi compresi, a promotori cui i proprietari stessi possono conferire mandato, al Comune in qualità di proponente o mandatario esso stesso (176).

3. Gli strumenti sovraordinati che individuano i comparti devono stabilire:

- a) l'estensione territoriale e la volumetria complessiva realizzabile;
- b) le modalità d'intervento definendo il modello geologicotecnico del sottosuolo individuato mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);
- c) le funzioni ammissibili;
- d) le tipologie d'intervento;
- e) i corrispettivi monetari od in forma specifica; la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi;
- f) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei partecipanti al comparto unitamente agli eventuali mandati ed all'Amministrazione comunale, in forza dei quali vengano stabiliti i criteri, le formule

ed i valori per le operazioni di conferimento dei beni, il loro concambio e/o le eventuali permuta tra beni conferiti e risultati finali dei derivanti dalla realizzazione del comparto. Detti schemi provvedono anche alla ripartizione, secondo le quote di spettanza, delle spese generali da suddividere tra i soggetti partecipi, gli oneri specifici e quelli fiscali, per i quali comunque si applicano le agevolazioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 448.

4. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, della proposta di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di 90 giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata (177).

5. Decorso inutilmente il termine assegnato, di cui al comma precedente, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, è posto a carico del consorzio (178).

6. In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del piano, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara (179).

7. I proprietari delle aree delimitate da strade pubbliche esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale vigente hanno la facoltà di riunirsi in consorzio, ai sensi dei precedenti commi, e di elaborare, anche in mancanza degli strumenti attuativi di cui al comma 2, la proposta di Comparto Edificatorio relativamente al quale il Comune, prima di avviare le procedure previste dal presente articolo, deve applicare le procedure di approvazione previste per i piani attuativi ai sensi della normativa statale e regionale vigente (180).

8. In caso di inadempienza dei privati singoli o associati, dei promotori mandatari, il Comune sostitutivamente ad essi, entro i tempi tecnici della programmazione di cui al piano, predispone i piani di comparto addebitando agli inadempienti, con iscrizione al ruolo, ogni onere relativo e conseguente (181).

(175) Comma così modificato dapprima dall'art. 3, primo comma, diciassettesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi dall'art. 27, comma 2, primo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(176) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(177) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, diciannovesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «4. In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del programma pluriennale, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara.».

(178) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, ventesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, delle proposte di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata.».

(179) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, ventunesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «6. Decorso inutilmente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, posto a carico del consorzio.».

(180) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, lettera a), L.R. 2 marzo 2005, n. 8, poi così modificato dall'art. 27, comma 2, secondo e terzo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(181) Comma aggiunto dall'art. 3, primo comma, ventiduesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 32

Strumenti di pianificazione negoziata.

1. Sono strumenti di negoziazione della pianificazione territoriale ed urbanistica:

- a) i programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- b) i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493;
- c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- d) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'articolo 29, legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- e) [i comparti edificatori] (182);
- f) i programmi d'area (183).

2. L'utilizzazione degli strumenti di cui al precedente comma deve comunque essere ricondotta alle norme della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale comprese nella presente legge, alla disciplina statale vigente in materia in quanto applicabile e non modificata dalle norme dei successivi articoli.

3. Gli strumenti di pianificazione negoziata e i comparti edificatori hanno la valenza di piani di attuazione di iniziativa pubblica anche se proposti dai proprietari delle aree riuniti in Consorzio (184).

(182) Lettera soppressa dall'art. 3, primo comma, ventitreesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(183) Lettera così sostituita dall'art. 3, primo comma, ventiquattresimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «f) i programmi speciali d'area.».

(184) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, lettera b), L.R. 2 marzo 2005, n. 8, poi così modificato dall'art. 27, comma 2, quarto alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

Art. 33

Programma integrato d'intervento (P.I.N.T.).

1. Il programma integrato d'intervento disciplina un sistema complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e territoriale e si attua mediante progetti unitari di interesse pubblico di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città. I suoi caratteri sono:

a) pluralità di funzioni, di tipologie, di interventi, comprendendo in essi anche le opere di urbanizzazione, e di idoneizzazione e di infrastrutturazione generale;

b) pluralità di operatori e di corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private.

2. L'ambito territoriale oggetto del programma tiene conto del degrado del patrimonio edilizio, degli spazi e delle aree verdi, della carenza e dell'obsolescenza delle urbanizzazioni e dei servizi in genere, della carenza o del progressivo abbandono dell'ambito stesso da parte delle attività produttive urbane, artigianali e commerciali e del conseguente disagio sociale.

3. La formazione del programma avviene con particolare riferimento a:

a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestione o di degrado;

b) centri storici in fase di abbandono o comunque privi di capacità di attrazione;

c) aree periferiche o semi-periferiche carenti sul piano infrastrutturale e dei servizi e che presentino nel loro interno aree o zone inedificate o degradate;

d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa e carente privi di servizi e di infrastrutture dove sia assente una specifica identità urbana;

e) aree con destinazione produttiva o terziaria non più rispondenti alle esigenze sociali e del mercato, e di conseguenza dismesse o parzialmente inutilizzate o degradate;

f) aree urbane destinate a parchi o giardini degradate; aree prospicienti corsi d'acqua parimenti degradate classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.

4. Il programma può contenere una quota di funzioni residenziali non inferiore al 35% in termini di superficie complessiva degli immobili da realizzare o recuperare e non può estendersi comunque alle aree definite come zone omogenee E dal D.M. n. 1444/1968, a meno che tali ultime non siano strettamente connesse, funzionali o di ricomposizione del tessuto urbano da riqualificare.

5. Il P.I.N.T. deve essere accompagnato da uno studio di inserimento ambientale e da una relazione finanziaria che valuti l'entità dei costi di realizzazione confrontandola con la disponibilità di adeguate risorse economico-finanziarie.

6. La documentazione allegata alla proposta dei P.I.N.T. contempla:

a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.I.N.T.;

b) l'estratto delle mappe catastali con l'individuazione degli immobili interessati, distinti a seconda della proprietà;

c) i titoli atti a certificare la proprietà degli immobili da parte dei promotori e l'adesione degli altri proprietari coinvolti;

d) lo stato di fatto dell'edificazione e la planivolumetria degli edifici (da mantenere, da trasformare, da demolire o da ricostruire) nella scala 1/500;

e) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) una relazione tecnica illustrativa;

g) il programma di attuazione degli interventi;

h) la bozza di convenzione;

i) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;

j) la tavola di azionamento funzionale con la specificazione dell'eventuale edilizia sociale;

k) la cartografia tematica che descrive le condizioni di rischio geologico, idraulico e sismico e definisce una normativa d'uso per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente e di nuova programmazione;

l) le norme specifiche di attuazione.

7. Il Consiglio comunale approva i singoli P.I.N.T. e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il

deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

8. Osservazioni ai P.I.N.T., entro i termini di deposito di cui al comma 7 possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali dei P.I.N.T. sono destinati a produrre effetti diversi.

9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, la Giunta comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i P.I.N.T..

10. Sono abilitati a proporre i P.I.N.T. sia soggetti pubblici che privati che dispongano del diritto di proprietà delle aree o degli immobili ovvero di un titolo che ne accerti la disponibilità e che qualifichi la posizione del soggetto stesso allo specifico fine del permesso di costruire.

Art. 34

Programma di recupero urbano (P.R.U.).

1. Il programma di recupero urbano è finalizzato prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e costituisce un insieme coordinato d'interventi:

a) urbanizzativi, finalizzati alla realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) ambientali, finalizzati al miglioramento qualitativo del contesto urbano;

c) edilizi, finalizzati prevalentemente al recupero di edifici pubblici o di edilizia residenziale pubblica con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

2. La realizzazione dei P.R.U. prevede il coinvolgimento dei privati ai quali è consentito di effettuare nuovi interventi edilizi, compensativi o premiali, all'interno delle aree oggetto di programma.

3. Le tipologie di intervento edilizio ammesse nel P.R.U. sono:

a) il recupero degli edifici pubblici nell'ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica anche realizzando volumi edilizi aggiuntivi di completamento e di integrazione;

b) il completamento degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare al loro interno, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) l'integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare su aree contigue o prossime, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) la realizzazione, su aree esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ma in funzione del loro recupero, di nuovi edifici abitativi e non abitativi a condizione che quelli abitativi siano utilizzati quali "case parcheggio" nell'intesa che a fine locazione essi tornino nella piena disponibilità dell'operatore.

4. Nel caso il P.R.U. costituisca variante agli strumenti urbanistici sovraordinati si applicano le procedure della variante urbanistica.

5. Sono privilegiati, a tutti i livelli istituzionali, i P.R.U. che destinano ai lavoratori dipendenti una congrua parte degli alloggi in locazione e che tengono in particolare riguardo le categorie sociali deboli.

6. Il progetto di P.R.U. è composto da:

a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.R.U.;

b) una relazione geologico - tecnica che delinei le modalità di intervento in funzione delle condizioni di rischio del comparto definita mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);

c) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;

d) la tavola o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;

e) l'elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.U.;

f) le tavole di progetto del P.R.U. che evidenzino le tipologie d'intervento, edilizie, urbanizzative ed ambientali;

g) l'eventuale tavola di variante dello strumento operativo sovraordinato;

h) la planivolumetria degli interventi edilizi;

i) i progetti di massima delle singole opere;

j) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

k) una relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.U. e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;

l) una relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;

m) il programma di attuazione degli interventi;

n) atto o atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;

o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;

p) le norme specifiche di attuazione;

q) una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge, che individui e definisca, per gli edifici e gli ambiti individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, le caratteristiche di intervento edilizio, con opere di restauro, risanamento conservativo (185).

6-bis. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano approvato il P.R.U. in conformità all'articolo 34, comma 7, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui alla lettera q) del comma 6 entro dodici mesi dalla sopracitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine (186).

7. Il Consiglio comunale approva i P.R.U. e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

8. Osservazioni ai P.R.U., entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei P.R.U. sono destinati a produrre effetti diretti.

9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i P.R.U..

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 443.

11. I P.R.U. approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalla disciplina statale previgente.

(185) Lettera aggiunta dall'art. 27, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(186) Comma aggiunto dall'art. 27, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

TITOLO VI

Tutela e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico

Art. 35

Programmi di riqualificazione urbana (RIURB).

1. I programmi di riqualificazione urbana (RIURB) sono finalizzati a promuovere il recupero edilizio di ambiti della città appositamente identificati e delimitati, fruendo di finanziamenti pubblici e dell'eventuale concorso di risorse finanziarie private. Comporta un insieme coordinato d'interventi che mirano a riqualificare aree degradate o dimesse risanandone l'edificato e potenziandone le dotazioni attraverso la previsione di nuovi servizi e/o spazi verdi, a promuovere azioni produttive e terziarie di livello elevato e di servizi urbani pubblici o di interesse collettivo, in grado di contribuire allo sviluppo del territorio in un quadro complessivo che miri a finalità strategiche appositamente individuate in una relazione a cura del proponente che entra a fare parte del programma stesso.

2. Considerato che le aree da assoggettare a RIURB debbono essere strategicamente importanti per l'assetto urbano complessivo, presupposto necessario perché si possa procedere alla proposta di RIURB è l'adozione da parte del consiglio comunale del documento sulle aree urbane di crisi con il quale si possono anche impegnare quote del bilancio alla realizzazione degli stessi RIURB.

3. La proposta di RIURB è di esclusiva competenza delle Amministrazioni comunali che possono, nel processo di formazione, approvazione e realizzazione, coinvolgere gli Enti pubblici interessati alle iniziative ovvero privati singoli, associati o riuniti in consorzio.

4. La formazione ed attuazione dei RIURB è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Provincia, l'Amministrazione proponente e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta le determinazioni degli effetti di cui al precedente articolo 15, nonché consente di ritenere automaticamente approvate anche le varianti agli strumenti urbanistici comunali che la realizzazione dei programmi eventualmente comportano.

5. Il RIURB deve:

a) specificare le condizioni generali di accessibilità (connessione dell'ambito di intervento al sistema principale della mobilità ed ai principali collegamenti esterni) e di disimpegno interno (connessioni interne primarie);

b) evidenziare le aree e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico e le grandi aree verdi destinati a parco urbano;

c) localizzare le funzioni strategiche non residenziali;

d) individuare il patrimonio edilizio pubblico da recuperare con interventi coordinati;

e) identificare gli edifici di proprietà comunale o pubblica funzionalmente collegabili al RIURB in quanto utili a facilitare la riqualificazione (fornendo gli alloggi di parcheggio);
f) delimitare le aree comunali e private destinabili ad edilizia residenziale pubblica e privata;
g) evidenziare le aree ed i fabbricati recuperabili attraverso idonei piani attuativi, come i P.I.N.T. ed i P.R.U.;

h) delimitare le singole sottounità d'intervento coordinato, specificando di ciascuna il peso insediativo esistente e quello previsto; il fabbisogno di aree di standard ed il messaggio funzionale (residenziale, non residenziale, produttivo) imposto (cioè non derogabile) oppure suggerito (e perciò modificabile nel caso di allocazione di funzioni strategiche o pregiate o di attuazione di importanti opere infrastrutturali pubbliche o di uso pubblico), l'articolazione dell'edificabilità residenziale tra le varie forme di utilizzo (libera, convenzionata, agevolata, sovvenzionata), anch'essa negoziabile nei casi di cui al punto precedente.

6. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del RIURB per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

7. Osservazioni ai RIURB, entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei RIURB sono destinati a produrre effetti diretti.

8. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i RIURB.

9. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai soggetti pubblici ed alle istituzioni pubbliche per i RIURB, i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte, fermo restando che le priorità nell'attribuzione delle risorse vanno agli interventi di recupero e di riuso del patrimonio edilizio esistenti in ambiti urbani degradati, anche attraverso la loro riconversione ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, se necessario, di infrastrutturazione generale.

Art. 36

Programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.).

1. I programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) sono finalizzati al reinserimento nel contesto urbano di parti della città, attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale, realizzati senza aumento di volumetria, ad eccezione dei volumi edilizi da destinare a servizi caratterizzati da opere di:

- a) realizzazione, ammodernamento e manutenzione delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
- b) miglioramento del contesto ambientale;
- c) recupero degli edifici con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) risanamento conservativo e ristrutturazione.

2. I programmi devono tenere conto dei seguenti principi fondamentali:

- a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
- c) garantire un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.

3. Le aree da assoggettare ai P.R.A. sono identificate dall'Amministrazione comunale in sede di redazione del P.S.C., o di altri strumenti attuativi, in considerazione della presenza, negli ambiti da delimitare, di edifici condonati ovvero in attesa di perfezionamento del condono presentato ai sensi delle leggi statali vigenti.

4. Nel delimitare le aree di cui al comma 2 le Amministrazioni prendono in considerazione zone della città in cui la presenza di edifici, o parti di essi, condonati è causa di accentuato degrado e/o di deterioramento di contesti ambientali rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico.

5. L'attuazione dei programmi può essere affidata in concessione a imprese, o ad Associazioni di imprese, o a loro consorzi, che dimostrino di avere i requisiti tecnici e finanziari per il programma proposto, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Il permesso di costruire fa riferimento all'apposita convenzione nella quale sono precisati, tra l'altro, i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico. Eventuali accordi preliminari o proposte di soggetti privati finalizzati all'attuazione del programma devono essere parte integrante della documentazione del programma stesso.

6. I nuclei di edificazione abusiva ai fini del loro recupero vengono delimitati e definiti, per quanto riguarda densità ed indici territoriali, nel P.S.C. di cui all'articolo 20.

7. Nel caso in cui il piano interessi aree sottoposte a vincolo paesistico, ambientale o idrogeologico, ovvero a qualsiasi altro regime vincolistico, preventivamente all'approvazione il Comune acquisisce il parere dell'autorità competente alla tutela del vincolo.

8. Per assicurare la fattibilità economica degli interventi la convenzione di cui al comma 4 prevede l'utilizzo anche di risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria relativi agli edifici compresi nell'ambito territoriale del programma. Lo stesso

deve essere accompagnato da un'accurata relazione finanziaria con individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie all'attuazione degli interventi di recupero dell'insediamento.

9. Le tipologie d'intervento edilizio ammesse nei P.R.A. sono:

a) il recupero o la riqualificazione di edifici da destinare a servizi nell'ambito delle aree delimitate;
b) il completamento delle zone comprese nelle aree delimitate, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

10. La formazione ed attuazione del P.R.A. è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Regione, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta gli effetti di cui al precedente articolo 15.

11. Il progetto di P.R.A. è composto da:

a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.R.A.;

b) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;

c) la tavola e/o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;

d) l'elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.A.;

e) le tavole di progetto del P.R.A. che evidenzino le tipologie d'intervento edilizie, urbanizzative ed ambientali;

f) l'eventuale tavola di variante dello strumento urbanistico sovraordinato;

g) la planivolumetria degli interventi edilizi;

h) i progetti di massima delle singole opere;

i) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

j) la relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.A. e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;

k) una relazione geologico-tecnica per la valutazione del livello di pericolosità geologica in assenza ed in presenza delle opere, definita mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);

l) la relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;

m) il programma di attuazione degli interventi;

n) l'atto o gli atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;

o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;

p) le norme specifiche di attuazione.

12. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del P.R.A. per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

13. Osservazione al P.R.A., entro i termini di deposito di cui al comma precedente, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti del P.R.A. sono destinati a produrre effetti diretti (187).

14. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente il P.R.A..

15. La Giunta regionale, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai P.R.A., i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte.

16. Non potendo entrare a far parte del P.R.A. edifici ed opere che, alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto di sanatoria ai sensi della disciplina statale vigente, l'Amministrazione dovrà verificare l'avvenuto perfezionamento delle richieste di Condono edilizio presentate, ancora prima dell'avvio formale delle procedure del P.R.A. (188).

17. I suoli che sono di fatto utilizzati come strade di penetrazione del comparto edilizio condonato, per effetto della presente legge sono acquisiti al patrimonio comunale senza corrispettivo finanziario e come tali sono trascritti nel registro del patrimonio indisponibile, in quanto opere di urbanizzazione.

(187) Comma così modificato dall'art. 4, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(188) Comma così sostituito dall'art. 4, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «16. Non possono comunque entrare a far parte del P.R.A. edifici od opere che, alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto del provvedimento di sanatoria da parte del Sindaco, ai sensi della disciplina statale vigente.».

Art. 37

Interventi di bonifica urbanistica-edilizia (189).

1. I comuni, singoli e associati, predispongono piano di rottamazione e recupero delle opere, manufatti ed edifici, già oggetto di condono o, comunque realizzati con modalità, materiali, carenze di impianti, assenza o assoluta carenza di opere di urbanizzazione o di smaltimento e/o trattamento delle acque di risulta e dei rifiuti, tali da determinare, in un quadro di interesse pubblico generale, la necessità di ripristino e bonifica dei siti territoriali interessati.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, predispone le linee guida ed il regolamento attuativo dei "piani di rottamazione".

(189) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 aprile 2012, n. 168 e la Delib.G.R. 20 febbraio 2014, n. 52.

Art. 37-bis

Programmi di bonifica urbanistica-edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie (190).

1. I Comuni, anche su proposta di operatori privati, possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine i comuni approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazioni primarie e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi (191).

2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 5 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;

b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;

c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;

d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio ha destinazione d'uso prevalente residenziale o diverso purché sussista la necessità di continuità d'uso, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;

e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, può avvenire in aree diverse purché dotate di opere di urbanizzazione primarie e di servizi a rete essenziali;

f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con devoluzione della volumetria esistente in conformità al comma 3) dell'articolo 8, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al settanta per cento destinata ad edilizia residenziale sociale;

g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 380/2000, dell'intervento realizzato (192);

g-bis) Il mantenimento della destinazione d'uso di almeno il 50 per cento della superficie originaria dell'edificio da demolire; non è ammessa alcuna variante che comporti la riduzione della suindicata percentuale della destinazione d'uso originaria (193).

3. Nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al trentacinque per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione o di ricostruzione è contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36, L.R. n. 19/2002 (Legge urbanistica) o nell'ambito di appositi "piani di rottamazione" previsti nell'articolo 37, L.R. n. 19/2002 (Legge urbanistica), o, ancora, nell'ipotesi di interventi che interessano immobili con destinazione residenziale, se gli edifici ricostruiti sono destinati, per una quota pari al venti per cento minimo della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.

3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite massimo della misura premiale è elevato al 50 per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione e ricostruzione o delocalizzazione, è finalizzato alla costruzione di edifici destinati, per una quota non inferiore al 70 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale (194).

4. Le misure premiali previste nei commi 2 e 3 possono essere previste nei casi in cui l'edificio da demolire sia collocato:

a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali;

c) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale (Ramsar 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448);

d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel "Piano Generale per la Difesa del Suolo" (O.P.C.M. n. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato (195);

e) nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici ai sensi della normativa statale vigente;

f) nelle aree ad elevata valenza naturalistica ambientale e culturale.

5. La demolizione non può riguardare comunque immobili:

a) ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2, D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

c) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.

6. Il riconoscimento delle misure premiali previste nei commi 2 e 3 non comporta l'approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.

7. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel comma 2, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria, possono essere autorizzati dal Comune, eventualmente con la previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali.

(190) Articolo aggiunto dall'art. 9, L.R. 11 agosto 2010, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(191) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. I Comuni possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine, approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato con entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.».

(192) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 6 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;

b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;

c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;

d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio è di tipo residenziale o di altra natura per cui sussista la necessità di continuità di godimento della proprietà, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato;

e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico vigente prevede destinazioni d'uso omogenee, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968, Lavori pubblici, compatibili con quelle dell'edificio demolito;

f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito;

g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 380/2000, dell'intervento realizzato.».

(193) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 25, L.R. 27 dicembre 2016, n. 46, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(194) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge).

(195) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 4, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegates agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.».

Art. 38

Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici.

1. La legge di bilancio annuale, a partire da quella approvata dopo l'entrata in vigore della presente legge, prevede la costituzione di un fondo finalizzato alla copertura, anche parziale, degli interessi conseguenti l'accensione dei mutui od altre forme di finanziamento diretto ad interventi di risanamento e recupero dei centri storici calabresi.

2. L'allocazione delle risorse a favore dei comuni richiedenti o loro consorzi è preceduta da apposito accordo di programma che coinvolge i comuni, singoli o consorziati, la Regione e le istituzioni bancarie e finanziarie interessate.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, sentita la Commissione consiliare competente, emana apposito regolamento attuativo.

Art. 39

Finalità dei programmi d'area.

1. La Regione Calabria, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione di programmi d'area.

2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione intercomunale negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico - territoriale.

3. I programmi d'area sono promossi dalla Giunta regionale soltanto nel caso in cui gli Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino alla predisposizione e realizzazione.

4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si svolge tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub-regionale.

Art. 40

Programmi d'area.

1. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiono necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.

2. Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più comuni della Regione, anche appartenenti a province diverse.

3. Il programma d'area è finanziato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e/o con eventuali contributi statali e comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal programma d'area sono stabiliti nella

misura massima consentita dalla Unione Europea per l'ambito territoriale considerato, anche in deroga alle norme regionali vigenti.

Art. 40-bis

Contratti di fiume (196).

1. Si definisce Contratto di fiume un atto volontario di impegno condiviso tra soggetti pubblici e privati finalizzato alla riqualificazione ambientale-paesaggistica ed alla connessa rigenerazione socio-economica di un sistema fluviale e del relativo bacino idrografico unitamente alla gestione del rischio idraulico. Il Contratto di fiume si configura come un accordo di programmazione negoziata definito in coerenza con la pianificazione vigente e nel rispetto delle competenze specifiche dei vari attori interessati, da attuarsi secondo le linee guida di cui al comma 5.
2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, con i Contratti di fiume la Regione Calabria promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, adottando forme idonee di partecipazione attiva e favorendo la definizione di strategie condivise tra gli attori interessati.
3. I Contratti di fiume concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico, ovvero al Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), e del Piano di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4. Rientrano nella definizione di Contratto di fiume anche il Contratto di lago, di costa, di acque di transizione e di falda, quali fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo disposto, la Giunta regionale adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per l'attuazione dei Contratti di fiume ed il relativo programma per la promozione e il monitoraggio di tali strumenti (197).

(196) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 novembre 2015, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(197) Vedi, anche, il Reg. reg. 23 settembre 2016, n. 10.

Art. 41

Modalità di predisposizione del Programma d'Area (198).

1. Al fine della individuazione dei programmi d'area, la Giunta regionale promuove il concorso degli Enti locali e delle parti sociali interessati e, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla prima definizione del territorio interessato e degli obiettivi generati del programma, anche sulla base delle disponibilità di risorse finanziarie locali per il cofinanziamento.
2. Con lo stesso atto di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di lavoro, cui partecipano i soggetti interessati, con il compito di elaborare la proposta di programma d'area.

(198) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Modalità di predisposizione.».

Art. 42

Procedimento di approvazione del Programma d'Area (199).

1. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore all'Urbanistica su delega del Presidente della Giunta regionale, convoca una Conferenza preliminare per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati alla proposta di programma d'area, finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo per l'attuazione del Programma d'Area (200).
2. Qualora il programma d'area comporti la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica quanto previsto dalla presente legge.
3. Un accordo di ulteriori soggetti dopo l'approvazione dell'accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti.
4. Ove l'adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo, il consenso è espresso dalla Conferenza di programma.

(199) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Procedimento di approvazione.».

(200) Comma così sostituito dall'art. 4, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato convoca una Conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati sulle proposte di programma d'area.».

Art. 43

Contenuti dell'accordo relativo al Programma d'Area (201).

1. L'accordo configura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed integrato, agli interventi oggetto del programma d'area. Con l'accordo i soggetti partecipanti si vincolano altresì ad impegnare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali e comunitari.
2. L'accordo deve:
 - a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma d'area;
 - b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
 - c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi;
 - d) individuare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri fra i soggetti partecipanti;
 - e) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale attivazione di interventi sostitutivi;
 - f) individuare i contenuti non ritenuti sostanziali dalle parti che possono essere modificate con il consenso unanime espresso dalla Conferenza di programma;
 - g) individuare l'Autorità di programma da designare con decreto del Presidente della Giunta regionale, come previsto al successivo art. 45 (202);
 - h) individuare le varie fasi temporali del programma;
 - i) prevedere il diritto di recesso, di uno o più soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni.

(201) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Contenuti dell'accordo.».

(202) Lettera così sostituita dall'art. 4, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «g) individuare e designare l'Autorità di programma.».

Art. 44

Soggetti attuatori del Programma d'Area (203).

1. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione ed alla gestione degli interventi previsti dal programma d'area in relazione agli obblighi assunti.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'accordo, ciascuno dei soggetti partecipanti individua il responsabile del programma di propria competenza, che svolge i seguenti compiti:
 - a) cura l'esecuzione degli interventi, promuovendo e coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la loro completa e sollecita realizzazione;

b) fornisce all'Autorità di programma tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti.

(203) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Soggetti attuatori.».

Art. 45

Autorità di programma.

1. L'Autorità di programma, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale (204):
 - a) coordina l'attività dei responsabili nominati dai soggetti partecipanti;
 - b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del programma e del corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità, degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmatici definiti.
2. L'Autorità riferisce periodicamente sull'attuazione del programma d'area alla Conferenza di programma e propone alla stessa l'assunzione dei provvedimenti di competenza, curandone l'esecuzione.

(204) Alinea così modificato dall'art. 4, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 46

Conferenza di programma del Programma d'Area (205).

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Conferenza di programma con il compito di sovrintendere alla realizzazione del programma d'area e di vigilare sul tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti.
2. La Conferenza è composta da un rappresentante per ognuno dei partecipanti e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato.
3. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
 - a) verifica il rispetto degli obblighi assunti dai contraenti nei termini previsti;
 - b) mette in mora il soggetto partecipante inadempiente e assume i successivi provvedimenti previsti dall'accordo, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi;
 - c) tenta la composizione in via amichevole delle eventuali controversie insorte in ordine al rispetto delle clausole dell'accordo;
 - d) provvede agli adempimenti conseguenti;
 - e) approva le adesioni all'accordo;
 - f) valuta i risultati del programma d'area.
4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta dell'Autorità di programma. La Conferenza assume i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), del comma 3, all'unanimità dei suoi componenti.

(205) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, decimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Conferenza di programma.».

Art. 47

Approvazione regionale dei programmi d'area.

1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio l'approvazione dei programmi d'area ed individua con il medesimo atto i capitoli ordinari di spesa, al fine di garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione al programma, fissando una priorità per l'attuazione dei relativi interventi nell'utilizzo delle risorse previste dagli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

2. Il Consiglio regionale con un unico provvedimento approva il programma d'area ed il relativo programma finanziario. La delibera consiliare di approvazione del programma d'area ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria, ai fini dell'individuazione degli interventi e degli stanziamenti di bilancio da impegnare. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione degli interventi da parte delle competenti strutture regionali.

Art. 48

Tutela e valorizzazione dei centri storici e degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (206).

1. La Giunta regionale adotta, entro il 30 giugno 2023, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, e successivamente, previo parere da parte della commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva il disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico, in linea con quanto previsto dall'articolo 17 delle disposizioni normative del QTRP, e definisce e aggiorna l'elenco dei centri storici suscettibili di tutela e valorizzazione di cui alla Delib.G.R. n. 44 del 10 febbraio 2011, anche in considerazione degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale dei centri storici e degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale vengano eseguite con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia.

3. I comuni della Calabria sono tenuti ad applicare le disposizioni del disciplinare di cui al comma 1, come misure di salvaguardia del territorio comunale che sostituiscono, per le parti in contrasto, le norme degli strumenti urbanistici vigenti. L'approvazione in consiglio comunale del predetto disciplinare, secondo le modalità di cui all'articolo 30 della presente legge, costituisce strumento normativo del centro storico secondo i contenuti dell'articolo 17, comma 9, del QTRP e dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 24, comma 1, lettera e), della presente legge.

(206) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 48. Insediamenti urbani storici. 1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica e governo del territorio adotta un organico strumento normativo sulla identificazione dei centri storici, disciplinando gli interventi negli stessi che tenga conto dei seguenti principi: a) ai fini della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione dell'uso di risorse territoriali si considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione ed il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori, rispettandone i valori culturali, sociali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali; b) si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediativa anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale; c) è prevista l'istituzione e l'aggiornamento a cura della Regione di un elenco dei centri storici riguardante gli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione; d) l'attuazione degli interventi nei centri storici può essere demandata ai comuni o altri enti pubblici, contraenti generali, cooperative di abitazione e loro consorzi, cooperative di produzione e loro consorzi, imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi, privati proprietari, singoli o consorziati. 2. Al fine di garantire la compatibilità paesaggisticoambientale e storico-insediativa degli interventi di valorizzazione relativi agli insediamenti urbani e del patrimonio edilizio e urbanistico del territorio regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio e previo parere da parte della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede alla redazione e approvazione di un apposito Disciplinare per gli Interventi di Recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico. 3. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale venga fatto con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia. 4. I comuni della Calabria, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare, redigono ed adottano un Piano del centro storico, che pur rispettando i principi contenuti, detta ulteriori particolari norme tendenti a salvaguardare i caratteri storico-culturali tipici. In assenza del Piano del centro storico e di norme simili all'interno del PSC/PSA, i comuni applicano le norme minime di cui al disciplinare, come strumentazione urbanistica di salvaguardia che sostituisce, per le parti in contrasto, la normativa urbanistica vigente nel comune.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 4, primo comma, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 1, commi 6-8, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29 e dall'art. 28, L.R. 10 agosto 2012, n. 35.

Art. 49*Miglioramenti tecnologici.*

1. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:

a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque;

b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica;

c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

2. [Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l'utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti:

a) sottotetti, i locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto;

b) seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;

c) interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;

purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti salvo le seguenti:

- requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;

- altezza media ponderale di almeno metri 2,20 ridotta a metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 s.l.m., calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa;

- rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50;

- di interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto o fra locali contigui finalizzati alla migliore funzione di tali locali sono da considerarsi opere interne soggette a D.I.A.;

- la realizzazione di aperture, botole, scale, ed ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti è soggetta a D.I.A.;

- gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura e con l'altezza dei piani sottostanti ai sottotetti che non può essere ridotta ad un valore inferiore a metri 2,70;

- è consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di areazione e di illuminazione dei sottotetti la realizzazione di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se consentiti, ovvero la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

per i seminterrati e gli interrati:

- altezza interna non inferiore a metri 2,70;

- aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

- gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;

- è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziario - commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,70;

- gli interventi per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interrati e seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a D.I.A.] (207).

3. [Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti di ciascun Comune per le opere di urbanizzazione] (208).

4. [Al fine di preservare il territorio da nuove edificazioni, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso, per le aree urbanizzate, per i fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica regionale. Al di fuori di tale caso, la possibilità è dettata dalle previsioni dei PSC, all'interno dei quali i comuni posso definire perimetrazioni

nelle quali siano permessi il recupero ed il riutilizzo di cui al capoverso precedente. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce. Le attività di recupero dei sottotetti e di riutilizzo dei semi interrati ed interrati ad uso terziario/commerciale, non sono consentite qualora questi non siano conformi alle vigenti norme in materia energetica ed impiantistica. In tal caso le attività di recupero e riutilizzo, per i soli volumi oggetto di recupero e riutilizzo, sono svolte previo adeguamento alla vigente normativa energetica, impiantistica ed antisismica] (209).

5. [Qualora venga superato il limite del 25% dell'incremento volumetrico di cui al comma precedente e nella situazione d'impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal D.M. 2 aprile 1968 è, altresì ammessa la possibilità del diretto conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero della loro monetizzazione attraverso idonea convenzione, in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata] (210).

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati come ristrutturazioni ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. [Con riferimento al precedente comma 5, i comuni, con motivata deliberazione, di cui è necessario dare adeguata pubblicità, possono, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione totale o parziale di zone territoriali omogenee e/o limitazioni degli incrementi volumetrici oltre il limite di cui al comma 5] (211).

(207) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2022, n. 24, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

(208) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2022, n. 24, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

(209) Comma dapprima sostituito dall'art. 29, L.R. 10 agosto 2012, n. 35 e poi abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2022, n. 24, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il recupero a fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso rispettivamente per le zone A e B come definite dal D.M. n. 1444/1968. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce.».

(210) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2022, n. 24, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

(211) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2022, n. 24, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

TITOLO VII

Pianificazione del territorio agro-forestale

Art. 50

Assetto agricolo forestale del territorio.

1. Gli strumenti urbanistici, nell'individuazione delle zone agricole, disciplinano la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:

a) salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio medesimo e, nel rispetto della destinazione forestale del suolo e delle specifiche vocazioni produttive, garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;

b) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio;

c) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio infrastrutturale ed infrastrutturale esistente;

d) promuovere la permanenza nelle zone agricole, degli addetti all'agricoltura migliorando le condizioni insediative;

e) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;

f) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e di quelle ad esse integrate e complementari a quella agricola;

g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli aggregati urbani.

2. I comuni, mediante il P.S.C. individuano zone agricole a diversa vocazione e vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo sviluppo.

3. I comuni qualificano, attraverso la sistematica definizione degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, le zone agricole del proprio territorio in:

a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;

b) aree di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;

- c) aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;
- d) aree boscate o da rimboschire;
- d-bis) le aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale (212);
- e) aree che per condizione morfologica, ecologica, paesistico-ambientale ed archeologica, non sono suscettibili di insediamento.

3-bis. I comuni si attengono alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d bis), secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia e, in particolare, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o, prima dell'emanazione del permesso di costruire, negli altri casi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 131 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 (213).

4. L'individuazione di cui al comma 2 deve essere preceduta da una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive, elaborata sulla base di una relazione agro-pedologica e di uso dei suoli elaborata e firmata da un professionista a ciò abilitato con particolare riferimento (214):

- a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idro-geologiche;
 - b) all'uso di fatto ed all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento potenzialità produttive;
 - c) allo stato della frammentazione fondiaria;
 - d) alle caratteristiche socio - economiche della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza;
 - e) alla individuazione delle aree abbandonate o sotto utilizzate che richiedano interventi strutturali ai fini di garantire forme ed opere di presidio ambientale, sotto i profili ecologico - ambientale e socio - economico.
5. Le previsioni del P.S.C., relativamente alle zone di cui al comma 2, devono indicare:
- a) per ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili;
 - b) l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola.

6. [A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'approvazione delle Linee guida da parte della Regione Calabria, nei comuni dotati di programma di fabbricazione, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori dei centri abitati, salvo quanto disposto dai piani sovraordinati] (215).

6-bis. [Nei comuni, i cui strumenti urbanistici rientrano nella fattispecie dell'articolo 65, comma 2, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori delle zone omogenee vigenti ed elencate al comma 2 dell'articolo 65] (216).

7. Nell'ambito dei comprensori di bonifica i Consorzi di bonifica partecipano, tramite le scelte disposte con il Piano Comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, ove approvato dal Consiglio regionale ed adottato dai Consorzi, alla formazione dei Piani territoriali ed urbanistici, nonché ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

8. Il Piano ha efficacia in ordine alle azioni di competenza del Consorzio di bonifica per la individuazione e progettazione delle opere di bonifica e delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compreso la tutela delle acque di bonifica ed irrigazione. Il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene vincoli per la difesa dell'ambiente naturale ed alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

9. I comuni, le comunità Montane e le province, nell'approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono raccordarsi con quanto disposto dal Piano di bonifica approvato dal Consiglio regionale. I comuni si raccordano, altresì, nei propri strumenti urbanistici, con le proposte di tutela delle aziende e delle aree agricole in riferimento alla salvaguardia dell'uso agricolo rispetto a destinazioni d'uso alternative.

(212) Lettera aggiunta dall'art. 5, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(213) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(214) Alinea così modificato dall'art. 5, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(215) Comma dapprima modificato dall'art. 33, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(216) Comma dapprima aggiunto dall'art. 30, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), poi così modificato dall'art. 1, L.R. 20 dicembre 2012, n. 65 e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 51

Interventi in zona agricola.

1. Nelle zone a destinazione agricola come identificate dell'articolo precedente, il permesso di costruire sarà rilasciato con esonero dei contributi commisurati alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione, solo se la richiesta è effettuata da imprenditori agricoli (217).
2. Qualora la destinazione d'uso venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori i contributi di cui al comma precedente sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (ai sensi dell'art. 19 ultimo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
3. Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata:
 - a) ogni attività comportante trasformazioni dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento e valorizzazione dei prodotti;
 - b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);
 - c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione;
 - d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari, situate all'interno o in contiguità di zone agricole direttamente investite da coltivazioni di pregio con tutela o marchio di qualità, o da produzioni agroalimentari certificate (218).
- 3-bis. Nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico e dei piani di settore che individuano le aree non idonee, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo i principi fondamentali delle leggi nazionali relative alle discipline dei regimi abilitativi riconducibili alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fatte salve le disposizioni di salvaguardia del QTRP. In coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del punto 15.3 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), per l'ubicazione degli impianti nelle suddette zone non è richiesta variante allo strumento urbanistico, la compatibilità e conformità urbanistica è data secondo legge e si tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, anche per un uso non esclusivo. Per gli impianti agro-fotovoltaici di nuova generazione, non si applicano le limitazioni percentuali di utilizzo del suolo (219).
- 3-ter. Le amministrazioni comunali competenti accertano la compatibilità degli interventi anche in coerenza con la presente legge e con il QTRP, da verificarsi, in ogni caso, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, secondo le rispettive competenze, da parte delle altre amministrazioni deputate a rilasciare autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, con particolare riferimento all'individuazione delle aree potenzialmente non idonee e/o con vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio (220).
4. Il P.S.C. in riferimento a quanto disposto nelle linee guida, nel Q.T.R. nonché nel P.T.C.P., avendo particolare riguardo ai loro contenuti di strumenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici, e tenendo anche conto dei piani e programmi di settore, in materia di agricoltura, individua gli interventi aventi carattere prioritario ed essenziale fissando gli indici ed i rapporti di edificabilità.
5. È consentito l'asservimento di lotti non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità culturale minima, fermo restando la definizione in sede di P.S.C. dell'ingombro massimo di corpi di fabbrica edificabili e le caratteristiche tipologiche dell'insieme degli interventi a tutela e conservazione del paesaggio agricolo.

(217) Comma così modificato dall'art. 5, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(218) Lettera prima aggiunta dall'art. 31, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge) e poi così sostituita dall'art. 16, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari situate all'interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità.».

(219) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(220) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 52*Criteri per l'edificazione in zona agricola.*

1. Il permesso di costruire per nuove costruzioni rurali, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo, potrà essere rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) che si proceda in via prioritaria al recupero delle strutture edilizie esistenti;

b) che l'Azienda mantenga in produzione superfici fondiari che assicurino la dimensione dell'unità aziendale minima.

2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai PSC, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli coltivati anche nel medesimo fondo, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima definita dal REU, e comunque non inferiore a 10.000 mq così come prescritto dalle Linee Guida della Pianificazione Regionale, fatte salve eventuali superfici superiori prescritte dai comuni. (221)

3. I vincoli relativi all'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del titolare del permesso di costruire.

4. Per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, gli standard urbanistici ed i limiti indicati al comma 2 sono incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale, nonché gli indici stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti (222).

(221) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n. 11, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). In precedenza il presente comma era già stato modificato dall'art. 5, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 32, L.R. 10 agosto 2012, n. 35 e dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 dicembre 2019, n. 61. Il testo precedente era così formulato: «2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai P.S.C., dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui agli articoli precedenti.»

(222) Comma aggiunto dall'art. 5, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

TITOLO VIII

Disposizioni orizzontali

Art. 53

Standard urbanistici.

1. Al fine di assicurare una diversa e migliore qualità urbana, gli standard debbono contribuire ad elevare il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi in genere, mirando a migliorare il livello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini.

2. Gli standard di qualità, in particolare, si esprimono attraverso la definizione:

a) della quantità e della tipologia di tali dotazioni;

b) delle caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'A.N.C.E., dell'A.N.P.C. e delle federazioni degli ordini professionali degli architetti - pianificatori - paesaggisti - conservatori, degli ingegneri e dei geologi, specifica gli atti ai fini della predisposizione dei piani urbanistici comunali:

a) i limiti di utilizzazione territoriale;

b) i valori per il calcolo della capacità insediativa dei suoli destinati all'espansione ed al completamento degli immobili da sottoporre a riqualificazione, rifunionalizzazione e sostituzione;

c) i rapporti tra gli spazi destinati alla trasformazione urbanistica e gli spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico destinati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità, sosta e ricovero degli autoveicoli, del tempo libero ivi compresi gli spazi verdi naturalizzati ed attrezzati per il giuoco, lo sport, le attività singole o collettive, lo spettacolo all'aperto, e le occasioni culturali musicali collettive, l'istruzione di primo e secondo grado, l'assistenza agli anziani, le strutture sanitarie di base;

d) i criteri attraverso cui il soddisfacimento dei fabbisogni di standard debba essere valutato secondo i requisiti prestazionali delle attrezzature e dei servizi la cui rilevazione e valutazione dovrà accompagnare quella strettamente quantitativa.

4. La possibilità di soddisfare la percentuale di standard urbanistici anche con servizi ed attrezzature private, purché definitivamente destinati ad attività collettive e previo convenzionamento con il Comune.

5. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, nel medesimo provvedimento, connota, altresì, le forme di surrogazione di natura tecnologica o contrattuale attraverso le quali i citati fabbisogni potranno essere comunque soddisfatti, comprendendo anche forme di monetizzazione, di prestazione in forma specifica ovvero interventi compensativi diversi da quelli direttamente interessati (223).

(223) Comma così modificato dall'art. 6, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 53-bis

Edilizia sostenibile.

1. Al fine di rafforzare il principio della sostenibilità anche nell'ambito delle attività del settore edilizio, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede all' approvazione di un apposito Disciplinare per l'Edilizia Sostenibile.

2. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica le norme, le tecniche, i materiali e gli strumenti necessari a incentivare, nel territorio regionale, l'affermazione dell'edilizia sostenibile che mira a soddisfare gli obiettivi generali di qualità della vita, di salubrità degli insediamenti e di compatibilità ambientale. La qualità dell'edilizia in termini di sostenibilità fa riferimento a requisiti di eco-compatibilità (materiali, tecniche costruttive, localizzazione, etc.), di benessere fisico delle persone, di salubrità del territorio e degli immobili, di contenimento energetico, di uso di energia rinnovabile e di rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente.

3. Al fine di promuovere l'assunzione del Disciplinare dell'edilizia sostenibile negli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nelle attività edilizie avviate da soggetti pubblici e privati, la Regione prevede un sistema di incentivi e premialità (224).

(224) Articolo aggiunto dall'art. 6, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 54

Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e va applicata in tutti gli ambiti di pianificazione e si occupa altresì dell'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 37-bis dei programmi di bonifica urbanistica, delle compensazioni e degli incentivi in genere (225).

2. La quantità di edificazione spettante ai terreni che vengono destinati ad usi urbani deve essere indifferente alle specifiche destinazioni d'uso previste dal Piano strutturale comunale (P.S.C.) e deve invece correlarsi allo stato di fatto e di diritto in cui i terreni stessi si trovano al momento della formazione del Piano stesso. A tal fine, il Piano strutturale comunale (P.S.C.) riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio.

3. Ogni altro potere edificatorio previsto dal Piano strutturale comunale (P.S.C.), che ecceda la misura della quantità di edificazione spettante al terreno, è riservato al Comune, che lo utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi programmi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale.

4. Le aree le quali, secondo le regole stabilite dal Piano strutturale comunale (P.S.C.), non sono necessarie per realizzare le costruzioni e gli spazi privati a queste complementari, entrano a far parte del patrimonio fondiario del Comune, che le utilizza per realizzare strade ed attrezzature urbane nonché per ricavarne lotti edificabili da utilizzare sia per i previsti programmi di sviluppo economico e sociale sia per le permutazioni necessarie ad assicurare ai proprietari dei terreni destinati dal P.S.C. ad usi pubblici, la possibilità di costruire quanto di loro spettanza.

5. L'attuazione della perequazione urbanistica si realizza attraverso un accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.

6. Il Piano operativo comunale (P.O.T.) ed i Piani urbanistici attuativi (P.A.U.), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

7. Il regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del P.S.C.

(225) Comma così modificato dall'art. 33, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 55

Società di trasformazione urbana.

1. I comuni, i loro consorzi, e le loro unioni possono promuovere la costituzione di società per azioni al fine di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti secondo quanto previsto dall'articolo 120 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È facoltà dei promotori chiamare a far parte delle S.T.U. anche la Regione, le province ed i privati.

2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il regolamento contenente i criteri e le modalità per consentire la partecipazione alle S.T.U. dei soggetti proprietari degli immobili compresi nei perimetri interessati dalle trasformazioni di cui al comma 1 e le ulteriori precisazioni per il funzionamento delle società stesse.

3. I programmi che vengono attivati attraverso le Società di cui al comma precedente devono prevedere interventi destinati alla edilizia residenziale pubblica in misura non inferiore al 15% delle risorse pubbliche e private impegnate per la loro attuazione.

Art. 56

Vincolo di inedificabilità.

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire, per le costruzioni da realizzare ai sensi del Titolo VII, viene istituito un vincolo di non edificazione relativamente alla sola superficie agraria asservita, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

Art. 57

Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili.

1. Il P.S.C. individua, per ambiti organici del territorio pianificato o per singoli episodi edilizi quando questi assumano particolari dimensioni o caratteristiche, le destinazioni d'uso specifiche, quelle ricomprese in gruppi omogenei e quelle da escludere, nonché la possibilità di destinazioni temporanee, convenzionate o scorrevoli a seguito di rifunionalizzazione degli immobili.

2. Le condizioni per le localizzazioni delle destinazioni ammissibili, i loro rapporti con l'eventuale formazione di comparti edilizi e quelle relative al soddisfacimento delle esigenze di perequazione fondiaria sono stabilite dal R.E.U. che fissa, altresì, i requisiti tecnici degli immobili in relazione alle diverse destinazioni.

3. Le destinazioni d'uso sono definite sulla base del rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della formazione di centri di aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano del traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei parcheggi.

4. Le destinazioni d'uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti:

- a) residenziale;
 - b) turistico-ricettiva;
 - c) produttiva e direzionale;
 - d) commerciale;
 - e) agricola (226).
5. [Le destinazioni d'uso di cui alla lettera a) possono essere insediate nelle zone di tipo A), B) e C) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali] (227).
6. [Le destinazioni d'uso di cui alle lettere b) e c) possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo D) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali] (228).
7. [Le destinazioni d'uso di cui alla lettera d), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo F) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali] (229).
8. [Le destinazioni d'uso di cui alla lettera e), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo E) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, a destinazione agricola, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali] (230).
9. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante il passaggio tra i diversi raggruppamenti di cui al precedente comma 4, nonché tra le zone omogenee del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (231).
- 9-bis. Gli esercizi di vicinato e le piccole imprese artigiane non inquinanti sono ammessi in tutte le zone omogenee, ad eccezione di quelle E) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici e dell'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) a destinazione agricola (232).
10. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenente ad una delle categorie di destinazione di cui al comma 4 diversa da quella in atto.
11. La destinazione d'uso "in atto" dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza o nell'indeterminatezza di tali atti, della classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.
- 11-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative nazionali, regionali e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 (233).
12. Per i mutamenti della destinazione d'uso che implicano variazioni degli standard urbanistici, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standard. Il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e, comunque, il mutamento da cui non deriva la necessità di adozioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati, è soggetto ai titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del D.P.R. n. 380/2001, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (234).
13. Il mutamento di destinazione d'uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l'obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, per la quota - parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 il mutamento e destinazione d'uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) nonché all'obbligo di denuncia di variazione catastale.
14. [È soggetto a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati] (235).
15. Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in corso di realizzazione, anche con concessione edilizie rilasciate attraverso conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, sono da ritenersi inquadrati, secondo la loro destinazione d'uso, nella disciplina dei raggruppamenti di cui al precedente punto quattro.

(226) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato:

«4. Le destinazioni d'uso sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:

- a) residenziale, turistico - ricettiva e direzionale, sanitaria;
- b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e di trasformazione);
- c) industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggiori);
- d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;

e) agricola.».

(227) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(228) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(229) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(230) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(231) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(232) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(233) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(234) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(235) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

TITOLO IX Misure di salvaguardia

Art. 58

Misure di salvaguardia del QTR (236).

1. A decorrere dalla data di adozione del Q.T.R. si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del D.P.R. 380/2001 (237).

2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.

3. Le misure di salvaguardia decadono con l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, provinciali e della Città metropolitana di Reggio Calabria, o con il loro relativo adeguamento in coerenza alle prescrizioni del QTR e delle sue varianti, secondo quanto disposto dalla presente legge (238).

4. In caso di mancato adeguamento dei P.T.C.P. oltre il termine stabilito dal Q.T.R., le prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti acquistano l'efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.T.C.P.

5. [In caso di rinvio della capacità di trasformazione dei suoli alla preventiva predisposizione di un piano attuativo unitario di cui all'articolo 24, l'edificabilità dei suoli medesimi può essere esplicitata alla scadenza del terzo anno decorrente dalla data di approvazione dello strumento generale. Per i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima. I privati possono, altresì, attraverso i P.R.U. di cui all'art. 34 della presente legge, proporre la realizzazione e/o la gestione diretta di aree ed attrezzature a destinazione pubblica, purché non se ne cambi la destinazione d'uso e le stesse siano utilizzate per servizi di pubblica utilità e/o interesse] (239).

(236) Rubrica così modificata dall'art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(237) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(238) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «3. Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del Piano Strutturale, alle prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.».

(239) Comma prima modificato dall'art. 7, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 59*Misure di salvaguardia del P.T.C.P. e del P.T.C.M. (240)*

1. A decorrere dalla data di adozione del P.T.C.P. e del P.T.C.M. e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali comunali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (241).

(240) Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

(241) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 60*Misure di salvaguardia del PSC (242).*

1. A decorrere dalla data di adozione del PSC si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001.

2. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando accerti che le stesse sono in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e/o con le misure di salvaguardia del QTR, del PTCP e del PTCM.

3. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e, comunque, non oltre tre anni dalla data di adozione dell'atto, ovvero cinque anni nel caso in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

(242) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 60 - Misure di salvaguardia del P.S.C. - 1. Il dirigente od il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, quando accerti che tali domande siano in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con le misure di salvaguardia del Q.T.R. e del P.T.C.P.

2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.».

TITOLO X**Delega di funzioni e competenze****Art. 61***Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive (243).*

1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 380/2001, sono attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria o alle province (244);

1-bis. In caso di inerzia degli enti territoriali competenti in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31, comma 8, e 32, del D.P.R. 380/2001, la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province diffidano gli enti inadempienti ad esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine, la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province esercitano i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta, con oneri a carico degli enti inadempienti. I provvedimenti relativi ai poteri sostitutivi previsti dal presente comma sono inviati agli enti territoriali competenti e alla Regione e sono contestualmente comunicati alla competente autorità giudiziaria. La Regione svolge la funzione di coordinamento e monitoraggio al fine di assicurare l'omogeneo esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività edilizia, in applicazione della disciplina prevista dalle vigenti normative, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale (245).

2. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908, è rilasciata dai comuni unitamente al provvedimento di permesso di costruire.

3. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni è delegata alle Province (246).

4. Con atto successivo la Regione regolerà il conferimento di specifiche funzioni ai comuni, in materia edilizia, finalizzate a consentire ai privati proprietari di completare opere edilizie realizzate con titolo giuridicamente valido ma non completate nei termini di efficacia del titolo abilitativo avviando il miglioramento del decoro urbano e della qualità ambientale del patrimonio edilizio.

(243) Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 dicembre 2008, n. 951.

(244) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 8, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, dall'art. 34, L.R. 10 agosto 2012, n. 35 e dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40. Il testo precedente era così formulato: «1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle Province.».

(245) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), punti 1)-4), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 8, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40. Il testo precedente era così formulato: «1-bis. In caso di inerzia delle Province in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31, comma 8, e 32 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) ad esse delegate dal comma precedente, la Giunta regionale invita le Province inadempienti a esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale assume i poteri sostitutivi, nomina un commissario ad acta e affida la specifica funzione all'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con oneri a carico delle province inadempienti.».

(246) Comma così sostituito dall'art. 8, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Il previo rilascio dei pareri paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 è delegato esclusivamente ai comuni.».

Art. 62

Adempimenti della Regione.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il documento preliminare del Q.T.R. con i contenuti di cui all'articolo 17 e lo trasmette al Consiglio regionale, alle province ed ai comuni, ai sensi dell'articolo 25 (247).

2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la Giunta regionale approva gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 66 e provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.

(247) Comma così modificato dall'art. 8, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 63

Adeguamenti ed aggiornamenti.

1. Gli adeguamenti del Q.T.R. possono essere promossi dal Consiglio regionale, da una o più province, dai comuni la cui popolazione complessiva superi di 1/3 quella definita nell'ultimo censimento del totale regionale, qualora si verifichino modifiche alla normativa vigente, ovvero sopraggiungano motivi che determinino la totale o parziale inattuabilità dello stesso Q.T.R.

2. Il Consiglio regionale provvede all'adeguamento ed all'aggiornamento del Q.T.R. con le procedure di cui al precedente articolo 25 ma con i termini ridotti della metà nel caso di modifiche inerenti disposizioni programmatiche o rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

Art. 64*Adempimenti delle province.*

1. I P.T.C.P. vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 17. Le previsioni di detti strumenti vanno adeguate se in contrasto con le suddette linee guida nei termini indicati nel provvedimento di emanazione delle stesse linee.
2. Per i P.T.C.P. adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia vigenti alla data di adozione con l'obbligo di recepimento, per lo strumento approvato, delle linee guida come indicato al precedente comma.
3. I P.T.C.P. vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Q.T.R.
4. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17 le province continuano ad adottare i P.T.C.P. applicando le norme procedurali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge con l'obbligo di adeguamento alle suddette linee guida come indicato al precedente comma 1.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si applicano i poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 67.

Art. 65*Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie (248).*

1. Tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter, devono approvare, il Piano strutturale comunale o associato. Nei casi di fusione di comuni il termine di approvazione di cui al primo periodo è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di costituzione del nuovo ente (249).
 - 1-bis. Ai comuni che adempiono a quanto disposto dal comma 1 sono riconosciuti meccanismi di premialità nella determinazione dei punteggi ai fini dell'accesso alle risorse della programmazione dei fondi comunitari (250).
2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
 - a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla L.R. n. 36/2008 e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60;
 - b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla definizione delle richieste di trasformazione di cui alla lettera a), di quelle relative alla realizzazione di attrezzature e impianti pubblici di interesse generale, anche di iniziativa dei privati, ricadenti nella previgente zona omogenea "F" e relative sottozone dello strumento urbanistico comunale, di quelle derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, del D.Lgs. 50/2016, dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di quelle derivanti dalla realizzazione di interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o che siano beneficiari di finanziamenti pubblici, anche parziali o finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici, purché beneficiari finali di finanziamento, nonché quelli proposti dagli enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati. Per i predetti interventi, pena la decadenza della variante urbanistica e contestuale ripristino della destinazione originaria, è fatto obbligo il rispetto dei termini di inizio lavori fissati dalla legge in materia. Sono ammesse modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentano il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante. I comuni, tramite il consiglio comunale, procedono all'adozione e approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione), già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall'articolo 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo consiglio comunale la competenza in ordine all'approvazione dei piani territoriali e urbanistici, nel rispetto del

procedimento previsto dall'articolo 14 della presente legge e dalle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. In analogia all'articolo 24, comma 2, della legge 47/1985, nel predetto procedimento, i comuni sono tenuti a trasmettere al settore regionale competente in materia urbanistica gli atti inerenti le varianti parziali agli strumenti urbanistici e, su eventuali osservazioni, provvedono ad adeguare, ovvero a motivare in maniera circostanziata (251) (252).

2-bis. Nei casi dei comuni, anche se associati, che adottano, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a "consumo di suolo zero" di cui all'articolo 27-quater, quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), facendo salve, fino all'adozione dei PSC/PSA, le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG) (253).

2-ter. Le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), non si applicano ai comuni muniti di apposito decreto regionale di approvazione della verifica del non contrasto con le previsioni del PRG vigente ai sensi della legge e delle linee guida della pianificazione regionale, fino all'adozione dei PSC/PSA (254).

3. [I piani attuativi dei Programmi di fabbricazione, se acquisiti dai comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21 (Modifica dei termini di cui all'art. 65, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni e conseguente adeguamento della deliberazione consiliare n. 106 del 10 novembre 2006 recante: "Linee guida della pianificazione regionale"), è stato completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione] (255).

4. I piani attuativi, comunque denominati, e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino ai termini massimi previsti dalla normativa nazionale vigente. La mancata realizzazione o il completamento degli stessi oltre i predetti termini determinano l'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente nazionale (256).

5. Ai Comuni che non adempiono, entro il 31 dicembre 2023, a quanto disposto dal comma 1, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67 (257).

(248) Articolo sostituito dall'art. 8, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, modificato dall'art. 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 21, dall'art. 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, dall'art. 27, L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 49, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, dall'art. 1, L.R. 13 luglio 2010, n. 15, dall'art. 35, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, dall'art. 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, dall'art. 1, L.R. 23 gennaio 2015, n. 6. Successivamente, il presente articolo, è stato nuovamente, così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 65 - Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge. - 1. I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro quarantaquattro mesi dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del P.S.C. previsto dalla presente legge. 2. Per le zone ricomprese nei centri abitati, i Piani Regolatori Generali conservano validità fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali Comunali o di quelli in forma Associata, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. A tal fine, il centro abitato è definito come il perimetro delle aree aventi, negli strumenti urbanistici vigenti, destinazione di zona omogenea A, B, D, F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni al centro abitato viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52 della presente legge. Sono fatte salve le aree destinate agli interventi di edilizia sociale, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, e le aree destinate ad interventi volti esclusivamente all'insediamento di strutture industriali e/o artigianali. Successivamente all'adozione del PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. 2-bis. Nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel Programma vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per le quali siano stati approvati i piani attuativi nel rispetto della presente legge, viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52. 2-ter. Per i Comuni che non hanno adottato il PSC/PSA entro il 31 dicembre 2015, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge. 2-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore dei PSC/PSA, non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, proposte anche da parte di privati, sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali. Esclusivamente fino all'adozione dei PSC/PSA, sono altresì ammessi interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii. 3. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale e non sono soggetti ad adeguamento. 4. I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21, sarà completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione. 5. Dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 della presente legge, i Comuni devono conformare le procedure di formazione e i contenuti degli strumenti urbanistici alle indicazioni delle Linee-Guida. 6. [I Comuni sostituiti con provvedimento regionale nell'approvazione del proprio strumento urbanistico e che, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il commissariamento non ha prodotto almeno l'adozione del piano, possono, con delibera consiliare, riacquistare i poteri di adozione ed approvazione dei piani nei propri Consigli comunali]. 6. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano. 7. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 10, L. n. 1150 del 1942 (Legge urbanistica) e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente legge.»

(249) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 30 giugno 2017, n. 21.

(250) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(251) Lettera dapprima sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 2 maggio 2019, n. 8 e poi così modificata dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 o del D.Lgs. n. 50/2016 o del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati al POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.».

(252) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRG le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla L.R. n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro la data del 30 novembre 2015, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60; b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 133/2008, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.».

(253) Comma dapprima aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(254) Comma dapprima aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(255) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(256) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale. La mancata realizzazione o completamento degli stessi oltre i predetti termini determina l'applicazione di quanto disposto nel comma 2.».

(257) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

TITOLO XI Disposizioni finali

Art. 66

Atti regionali di indirizzo, coordinamento e attuazione.

1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta:

- a) atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatori delle province e dei comuni;
- b) atti di coordinamento tecnico, aventi per oggetto i necessari corredi che attengono, attraverso relazioni geologico-tecniche, le condizioni di rischio geologico mediante le opportune indagini di cui al D.M. 11 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate.

2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:

- a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle legislazioni settoriali;
- b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche e delle tavole di progetto del P.T.C.P., del P.S.C., del P.O.T. e dei piani attuativi;
- c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le Amministrazioni provinciali e le associazioni di comuni. Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 67

Potere sostitutivo regionale (258).

1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente al compimento dei singoli atti, nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico degli enti inadempienti (259).

2. In caso di inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti predetti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente alla formazione dei singoli atti amministrativi, nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente (260).

3. Le funzioni, le competenze ed i singoli atti per i quali è previsto il potere sostitutivo regionale, sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(258) Rubrica così sostituita dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Poteri sostitutivi regionali e provinciali.».

(259) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia invita gli Enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta regionale o provinciale, nominando un apposito commissario ad acta, con oneri a carico degli Enti inadempienti.».

(260) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «2. In caso di inerzia di province e comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, rispettivamente la Giunta regionale o il Presidente della provincia invitano gli Enti sott'ordinati a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente, i quali alla formazione dei singoli atti amministrativi provvede direttamente la Giunta regionale o quella provinciale nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente.».

Art. 68

Supporti tecnici e finanziari per la formazione di strumenti urbanistici (261).

1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico di consulenza a province e comuni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. All'uopo gli Enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-burocratiche degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica attraverso l'attività di accompagnamento alla redazione dei Piani (262).

2. La Regione concede, inoltre, contributi ai comuni ed alle province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla presente legge nei limiti e nelle forme di volta in volta disponibili (263).

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alle province nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed ai comuni ammessi in riferimento alla disponibilità economica nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in ragione della popolazione dei comuni ammessi (264).

4. Le richieste di contributo sono inoltrate, dai comuni e dalle province interessati, al Presidente della Regione secondo le modalità ed i termini contenuti nel bando che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima applicazione la pubblicazione avverrà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La formulazione della graduatoria delle province e dei comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 2, è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sulla base dei seguenti parametri:

- a) l'inesistenza di strumentazione urbanistica generale;
- b) l'elaborazione del P.S.C. in forma associata;

c) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai comuni di minore numero di abitanti per come rilevato nell'ultimo censimento ISTAT.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

(261) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 6 agosto 2002, n. 727, la Delib.G.R. 4 febbraio 2003, n. 97 e la Delib.G.R. 28 ottobre 2003, n. 817. Con Delib.G.R. 6 luglio 2006, n. 456 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici.

(262) Comma così modificato dall'art. 36, comma 1, lettere a) e b), L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(263) Comma così modificato dall'art. 36, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(264) Comma così modificato dall'art. 36, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 69

Qualificazione e valorizzazione professionale.

1. I soggetti titolari degli atti di governo del territorio, regolati dalla presente legge, perseguono gli obiettivi di cui alla presente legge, ai fini della redazione dei diversi strumenti di governo del territorio, mediante la valorizzazione di tutte le professionalità previste nel D.P.R. n. 328/2001 e nel rispetto delle competenze nello stesso individuate. Sono da considerare esperti tutti i soggetti in possesso dei titoli di studio elencati negli articoli 17 e 47 del citato D.P.R. n. 328/2001.

2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono, obbligatoriamente, prevedere procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria garantendo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento degli incarichi professionali (265).

3. Ai fini delle analisi, delle relazioni e degli studi relativi ai beni archeologici, storici ed artistici ed ambientali, per le finalità della presente legge, sono considerati esperti i laureati in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e ogni altro professionista o esperto che possa dimostrare una specifica formazione ed esperienza nella materia.

3-bis. Gli esperti previsti nel comma 3 devono inoltre redigere apposita relazione nei seguenti casi:

a) integrazione del PSC, di cui al comma 5 dell'articolo 20;

b) rilascio del permesso di costruire e D.I.A., di cui al comma 3 dell'articolo 21;

c) integrazione del PAU, di cui al comma 4 dell'articolo 24;

d) integrazione del progetto PRU, previsto dal comma 6 dell'articolo 34 della presente legge (266).

4. Il professionista o i professionisti comunque associati, affidatari degli incarichi di cui al comma 2 sono obbligati a coinvolgere organicamente nella redazione dei progetti un professionista abilitato da non più di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale (267).

(265) Comma così sostituito dall'art. 9, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi per atti di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono prevedere, sempre, procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.».

(266) Comma aggiunto dall'art. 37, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(267) Comma così modificato dall'art. 9, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 70

Società di certificazione urbanistica (S.C.U.). (268)

[1. Presso ogni Provincia è istituito l'elenco delle Società di certificazione urbanistica.

2. Le Società di certificazione urbanistica, in presenza di richiesta dei comuni e degli altri Enti preposti alla pianificazione del territorio, ivi compresi i proponenti di strumenti urbanistici, certificano la coerenza e conformità dello strumento urbanistico generale od attuativo, rispetto ai vincoli della strumentazione di livello superiore, nonché la sua conformità rispetto ai vincoli di rilievo pubblico e la concreta edificabilità e trasformabilità delle aree, impianti ed edifici.

3. Il rilascio della certificazione urbanistica sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza degli organi ordinari.

4. Essa, tra l'altro, tiene luogo:

- a) della verifica sull'adeguamento della strumentazione comunale al P.T.C.P.;
- b) dell'atto di approvazione del P.S.C.;
- c) delle osservazioni sul P.O.T. e sui P.A.U.;
- d) della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di verifica delle strumentazioni urbanistiche di ogni livello la cui cadenza temporale sarà fissata dal regolamento di cui al successivo comma;
- e) della congruenza dei contenuti dello strumento urbanistico alle vigenti norme dello Stato e della Regione.

5. La certificazione, se rilasciata positivamente, dovrà essere trasmessa immediatamente alla Provincia che avrà il potere di annullarlo (in tutto o in parte) o di riformarlo nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, con provvedimento motivato, con la indicazione delle censure specifiche e dei criteri ed elementi a cui dovrà uniformarsi l'Ente che avrà, conseguentemente, la facoltà di effettuare le necessarie modifiche e correzione riproponendo il Piano per la verifica conclusiva. Trascorso il termine anzidetto senza che la Provincia abbia esercitato i poteri di annullamento o di riforma, la certificazione produce gli effetti di cui al precedente terzo comma.

6. Con successivo regolamento, da adottare sentite le Giunte provinciali, la Giunta regionale stabilirà i requisiti che dovranno possedere le Società di certificazione urbanistica (S.C.U.) e le modalità attuative per l'istruzione dell'elenco].

(268) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015).

Art. 71

Sportello unico.

1. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono anche mediante l'esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto titolo secondo del D.Lgs. n. 267/2000 a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l'edilizia che cura tutti i rapporti fra i soggetti privati, l'Amministrazione comunale e ove occorra, le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad attività edilizie oggetto di permesso di costruire o di D.I.A. (269). Il funzionamento dello sportello è regolato, fino alla emanazione di appositi criteri da adottarsi da parte della Giunta regionale, dall'art. 5, commi 2, 3, 4, del D.P.R. n. 380/2001.

2. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA, per i comuni costituenti uno Sportello Unico per le attività produttive Associato ed i piccoli comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. I comuni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, decidono la loro collocazione in uno Sportello Unico Associato e verificano ogni due anni l'eventuale ricollocazione (270).

(269) Periodo così modificato dall'art. 9, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(270) Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 71-bis

Ufficio del Piano (271).

1. Le amministrazioni comunali, al fine di provvedere alla formazione e gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio, oltre alla definizione dei programmi complessi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa provvedono, anche mediante l'esercizio in forma associata, alla formazione

dell'Ufficio del Piano. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA e per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.

2. Alcune specifiche azioni di pianificazione possono prevedere la creazione di un Ufficio gestionale, all'interno dell'Ufficio del Piano, come soggetto promotore pubblico-privato, costituito con la prevalenza della componente pubblica dell'amministrazione promotrice e con la rappresentanza di operatori economici e di fondazioni. All'Ufficio gestionale spetta l'assunzione delle principali scelte di intervento di natura prevalentemente strategico-urbanistico e di sottoporre il progetto all'approvazione del soggetto amministrativo decisionale.

3. L'Ufficio del Piano gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi compatibili con il SITO regionale, aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri servizi comunali.

(271) Articolo aggiunto dall'art. 39, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 72

Sistema informativo provinciale.

1. Al fine di far confluire tutte le informazioni relative alla pianificazione del territorio che ricade sotto la loro giurisdizione le province, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad istituire il Sistema informativo provinciale per l'edilizia e l'urbanistica che ha il compito di interagire con il S.I.T.O. per le attività di cui al precedente articolo 8, comma 3, lettera e).

Art. 73

Abrogazione di precedenti norme e adeguamento degli strumenti urbanistici (272).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la stessa.
2. Tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17-bis e 25-bis della presente legge e del relativo coordinamento previsto dall'articolo 145 del D.Lgs. 42/2004, devono, essere adeguati a quest'ultima e alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, secondo le seguenti modalità (273):

a) nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, al fine di chiarire le modificazioni delle norme interessanti il proprio territorio, adottano gli atti amministrativi di conformazione con propri provvedimenti da trasmettere al settore regionale competente in materia di urbanistica;

b) nel caso di accertato contrasto del piano, da parte dei dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, dovrà essere elaborata ed approvata dal consiglio comunale apposita valutazione di coerenza e compatibilità che, previo vincolante parere favorevole della competente soprintendenza, è trasmessa al settore regionale competente in materia di urbanistica che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge e con lo strumento urbanistico sovraordinato, fatte salve le disposizioni di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (274).

2-bis. Nel caso di redigendi strumenti urbanistici generali, al fine di non duplicare le operazioni di verifica, l'adeguamento con le modalità di cui al comma 2 può essere effettuato nell'ambito delle singole procedure di formazione dei piani di cui agli articoli 26, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater. Il documento così adeguato concorre alla definizione del documento definitivo dello strumento urbanistico (275).

3. [Alle procedure previste nel comma 2 non si applica la VAS di cui al D.Lgs. 152/2006, trattandosi di mero adeguamento ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale già assoggettati alla procedura di valutazione ambientale] (276).

4. Al fine di semplificare l'iter procedimentale di tutti gli interventi attuativi agli strumenti urbanistici generali, anche in variante, nonché di quelli previsti al comma 7 dell'articolo 30 del QTRP, l'adeguamento e la valutazione di coerenza con il QTRP avvengono esclusivamente nell'ambito delle procedure di approvazione dei medesimi, in forma ordinaria o semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dal MIBAC e dal settore regionale competente in materia urbanistica e dall'autorità competente in materia ambientale nei casi previsti e ai sensi di quanto disposto dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 (277).

4-bis. Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, per tutti gli interventi di cui al comma 4 ricompresi in zone classificate agricole

dai vigenti piani urbanistici, anche se ricadenti in aree non sottoposte a tutela paesaggistica secondo disposizioni di legge e/o conformi urbanisticamente oltre ai casi previsti dalle vigenti normative per il rilascio di pareri vincolanti del Ministero della cultura e di osservazioni urbanistiche del settore regionale competente in materia urbanistica, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di salvaguardia del QTRP, i comuni sono tenuti ad accertare la coerenza e la compatibilità dell'intervento alla legge e al QTRP, se ritenuto necessario, anche sulla base di una relazione agro-pedologica redatta dal proponente l'intervento, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4 (278).

5. In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano (279).

6. Ai Comuni che non adempiono, entro il 31 dicembre 2023, a quanto disposto dal comma 2, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67 (280).

6-bis. Ai comuni adempienti sono riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere su fondi della programmazione comunitaria e nazionale, in particolare per interventi riferiti al patrimonio pubblico e ricompresi in programmi di rigenerazione urbana ai sensi di legge (281).

(272) Articolo prima modificato dall'art. 49, comma 1, lettera i), L.R. 12 giugno 2009, n. 19, e poi così sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 73 - Abrogazione di precedenti norme. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa. Quanto, poi, alle norme e disposizioni degli strumenti urbanistici, delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi che non siano conformi, si intenderanno sostituite da quelle della presente legge. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i dirigenti responsabili, con propri provvedimenti, adotteranno gli atti amministrativi di conformazione.

2. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge è curato dai dirigenti responsabili.».

(273) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 1 e dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(274) Gli originari commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, 4, 5 e 6 dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 25 giugno 2019, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «2. Nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici adottano gli atti amministrativi di conformazione con propri provvedimenti.».

(275) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(276) Gli originari commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, 4, 5 e 6 dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 25 giugno 2019, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «3. Nel caso di accertato contrasto con i principi fondanti del piano, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici devono avviare perentoriamente il procedimento di adeguamento di cui agli articoli 26, 27 e 27-bis della presente legge.».

(277) Gli originari commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, 4, 5 e 6 dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 25 giugno 2019, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «4. In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.».

(278) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(279) Gli originari commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, 4, 5 e 6 dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 maggio 2019, n. 8, a decorrere dal 4 maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della stessa legge).

(280) Comma dapprima aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 maggio 2019, n. 8 e poi così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(281) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera e), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 74

Pubblicazione.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A (282)

LA STANDARDIZZAZIONE DEI DATI SPAZIALI PER LA FORMAZIONE DEI PSC/PSA**1. PREMESSA**

Il Dipartimento 8- Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria ha realizzato una infrastruttura di dati territoriali (IDT) nel Cui contesto è stato attivato l'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - SITO istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge 19/2002 e smii.

L'Osservatorio, tra l'altro, promuove il processo di strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione urbanistica individuando criteri e regole generali finalizzate ad assicurare la congruenza di inquadramento nonché la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici di supporto alla pianificazione per le finalità di cui alla L.R. n. 19/2002.

A tal fine il Dipartimento 8 ha elaborato un quadro sinottico che fornisce indicazioni sulla strutturazione e organizzazione dei dati necessari per la produzione dei Piani Strutturali da parte dei Comuni.

Da tale modello concettuale dei dati prodotti dovrà essere derivata la struttura del Database geografico dei PSC/PSA. La struttura ipotizzata per livelli gerarchici, rende possibile l'inserimento di ulteriori livelli di approfondimento da parte dei Comuni. Tale impostazione metodologica garantisce una immediata mosaicatura delle previsioni di piano e in generale dei dati territoriali prodotti nell'ambito dei diversi atti di pianificazione locale.

2. GLI OBIETTIVI

La standardizzazione è finalizzata specificatamente ai seguenti obiettivi;

a) rendere disponibili, per i soggetti coinvolti nel processo di pianificazione, informazioni geografiche omogenee ed uniformi, conformi a standard condivisi ed inquadrati in un sistema unitario di riferimento a scala regionale;

b) rendere possibile l'elaborazione, su basi unitarie e condivise, delle nuove informazioni geografiche che formano oggetto della pianificazione urbanistica e territoriale;

c) rendere possibile l'interscambio tra la Regione, le Province ed i Comuni in conformità con quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 19/2002. e smii.

La strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione urbanistica conforme a standard condivisi potrà in tal modo assicurare:

- la congruenza di inquadramento;
- la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici della pianificazione per le finalità di cui alla L.R. n. 19/2002;
- " l'accesso facilitato alle informazioni da parte del cittadino.

3. LA TIPOLOGIA DEI DATI

La Base Dati Geografica di Riferimento della Calabria è costituita dalla CTR 1:5000 nei suoi formati di Carta Tecnica Numerica e di Data Base Topografica ad essa associato. La CTR costituisce lo strato topografico regionale di riferimento, per la redazione dei Piani Strutturali Comunali ai fini di definire "le suddivisioni in sub-unità territoriali tipologicamente e funzionalmente organiche". I dati territoriali oggetto della pianificazione urbanistica nell'ambito della redazione dei PSC/PSA devono essere rappresentati sulla Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000.

Il sistema di riferimento geodetico è l'ellissoide WGS84 (asse equatoriale = 6378137 m, schiacciamento polare = 1/298.257223563). Il datum geodetico è ETRS89. Il sistema cartografico di riferimento è UTM WGS84, fuso 33 Nord.

Per il perseguimento degli obiettivi succitati, nello specifico si prescrivono le seguenti proprietà generali:

* ogni livello è definito sul continuo territoriale, senza soluzione di continuità per tutto il territorio di interesse;

* ogni livello è costituito da una componente geometrica che costituisce la rappresentazione sul territorio di una o più entità e da una componente alfanumerica che descrive le proprietà dei vari oggetti contenuti;

* la componente geometrica è descritta sul piano di rappresentazione cartografica, e può essere di tipo:

- poligonale (aree dotate di frontiera sia esterna che interna);
- lineare (insieme di segmenti contigui delimitato da due punti detti "nodi"; gli estremi dei segmenti sono detti vertici, tranne i punti iniziale e finale della spezzata);
- puntiforme.

Per la rappresentazione delle informazioni geografiche dei PSC/PSA vengono definite le Tavole di contenuto, organizzate su entità (oggetti) alle quali è associata una componente alfanumerica che ne enumera le proprietà.

Le predette informazioni sono da ricondurre alle seguenti tipologie:

* areale: è la principale tipologia di entità geometriche per definire metricamente un Gruppo Tematico del PSC; queste entità sono correlate una ciascuna ad uno o più record di un db tramite il proprio ID;

* lineare: a questa tipologia corrispondono strutture territoriali con spessore non rappresentabile metricamente alla scala 1:5,000;

* puntuale riconducibili a:

- 1 - centroidi corrispondenti a singoli punti, privi di dimensioni, sui quali vengono appoggiate informazioni di vario tipo;
- 2 - centroidi connessi ad una entità areale nella seguente duplice modalità:
 - di tipo spaziale (il punto si trova all'interno della figura geometrica di riferimento);
 - di tipo relazionale (il punto è correlato all'ID della figura geometrica di riferimento).

IL FORMATO DEI DATI SPAZIALI

Il formato shapefile è reso obbligatorio per lo scambio dei dati spaziali prodotti in sede di pianificazione. Tali dati devono essere georeferenziati nel sistema di riferimento UTMWGS84, Fuso 33 Nord. Ogni dataset deve essere accompagnato dal corrispondente file di proiezione (* prj). Gli attributi devono essere gestiti in maniera normalizzata.

4. II MODELLO LOGICO

Di seguito di riporta, al fine di uniformare l'insieme degli strumenti urbanistici di tutti i Comuni della Regione, la composizione dei Piani Strutturali Comunali, singoli o Associati con l'indicazione del formato prescritto:

Scarica il file

5. REPERTORIO REGIONALE DEI DATI TERRITORIALI (S.I.T.O.)

I metadati costituiscono una documentazione dei dati destinata a fornire un corredo indispensabile per renderli fruibili correttamente da chiunque, anche a distanza di tempo e di spazio. Si tratta di informazioni utili per comprenderne il contenuto, conoscere dove, quando, come i dati sono stati ottenuti, modalità di confronto e scambio.

Il DigitPA ha definito le linee guida per l'applicazione dello standard ISO 19115:2003 al Repertorio Nazionale di Dati Territoriali previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, che definisce l'insieme minimo di elementi di metadati valido per tutte le diverse tipologie di dati territoriali esistenti.

La Regione Calabria - recependo lo standard DigitPA, si è allineata alla Direttiva Comunitaria Inspire, avviando la costituzione del Repertorio regionale dei dati territoriali attraverso il quale le informazioni territoriali di tutti i soggetti pubblici saranno documentate e rese accessibili sul Portale dell'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - SITO.

Il Catalogo dei Metadati in oggetto permette già di ricercare via Web i metadati del SITO, accedervi in maniera interattiva, effettuare ricerche avanzate selezionando diversi parametri, visualizzare e interrogare i dati cartografici. Il repertorio regionale è stato implementato utilizzando il software Open Source FAO Geonetwork (<http://www.fao.org/geonetwork>) come repository della metainformazione e ambiente web di consultazione. L'applicativo è disponibile all'interno del Portale di S.I.T.O. all'indirizzo <http://88.49.196.5>. Oltre alla consultazione online dei metadati il repertorio si presta ad essere alimentato dai soggetti autorizzati, mediante la creazione di opportuni profili di utenza, per l'inserimento di metadati di interesse regionale (Q.T.R.P.), provinciale (P.T.C.P.) e comunale (PSC/PSA) attraverso opportuni template predisposti all'interno dell'applicativo.

Scarica il file

(282) Allegato aggiunto con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 15 settembre 2012, n. 17, S.S. 24 novembre 2012, n. 2 nell'ambito della L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge) e qui riportato in quanto previsto dal comma 8 dell'art. 7 della presente legge, aggiunto, a sua volta, dall'art. 7 della suddetta L.R. n. 35/2012.

Calabria**L.R. 11/08/2010, n. 22****Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.****Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2010, n. 15, S.S. 20 agosto 2010, n. 1.**

TITOLO II

Razionalizzazione delle spese degli enti sub-regionali e delle società partecipate

Art. 9*Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80% della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.

5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali - nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza - abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.

8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.

9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle

spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.

12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.

13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.

14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Calabria**L.R. 26/07/2012, n. 33****Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.****Pubblicata nel B.U. Calabria 1° agosto 2012, n. 14, S.S. 3 agosto 2012, n. 1.**

CAPO II

Registro regionale e registri provinciali delle organizzazioni di volontariato

Art. 5 Registro regionale e sezioni provinciali delle organizzazioni di volontariato.**In vigore dal 18 agosto 2012**

1. La Regione Calabria provvede alla tenuta ed alla pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale aggregazione delle sezioni provinciali istituite ai sensi del successivo comma 2.

2. Presso le Province sono istituite le sezioni provinciali del registro delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell' *articolo 131, comma 1 lettera o), della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*.

3. Per l'iscrizione nei registri le associazioni e le reti territoriali devono:

- a) avere sede legale in Calabria dove devono essere costituite ed operare da almeno sei mesi;
- b) essere in possesso dei requisiti di cui all' *articolo 3* e, ove pertinenti, all' *articolo 4* comma 1.

4. Nel registro deve risultare l'atto costitutivo e lo statuto, ovvero l'accordo degli aderenti, l'ambito territoriale di attività, fino a tre ambiti tematici di intervento fra quelli di cui all' *articolo 2* comma 2, la sede dell'organizzazione. Nel registro devono altresì essere iscritte le modifiche dello statuto o dell'accordo degli aderenti, i trasferimenti della sede, le variazioni degli ambiti tematici di intervento, le deliberazioni di scioglimento.

5. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all' *articolo 8* e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla *legge 266/1991*.

6. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell'attività, nonché l'espressa richiesta dell'organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro, fatto salvo quanto disposto dall' *articolo 6* comma 4.

7. La cancellazione di cui al comma 6 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.

8. Nel procedimento di iscrizione si tiene conto della differente natura e attività delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato.

9. Le reti di volontariato territoriali di cui all' *articolo 4* comma 1 sono iscritte in una apposita sezione del registro provinciale di cui all'articolo 5 comma 2.

10. Le organizzazioni di volontariato e le reti di volontariato territoriali sono iscritte, in base alla localizzazione della loro sede legale, nelle corrispondenti sezioni provinciali del registro del volontariato istituito presso le province fatte salve le reti con ambito territoriale regionale che si iscrivono direttamente al Registro Regionale del Volontariato.

11. Alla istruttoria e alla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale, e delle reti territoriali, provvedono le amministrazioni provinciali comunicandone l'esito alla Regione ai fini della iscrizione nel registro regionale del volontariato.

12. Alla tenuta del registro regionale del volontariato, quale aggregazione delle sezioni provinciali e delle reti territoriali, provvede il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24 (1).**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 maggio 2013, n. 10, S.S. 24 maggio 2013, n. 2.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 Finalità del riordino.**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 2 Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
- b) Fondazione Field istituita dalla legge regionale 26 giugno 2003, n. 8;
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
- d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la L.R. 21 aprile 2008, n. 9 (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la L.R. 21 aprile 2008, n. 10 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la L.R. 21 aprile 2008, n. 11 (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la L.R. 21 aprile 2008, n. 12 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la

L.R. 21 aprile 2008, n. 13 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");

e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

f) Fondazione Mediterranea Terina;

g) Sial Servizi S.p.A.;

h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;

i) Comac srl.

Art. 3 Norme procedurali.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti (6).

2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento economico dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento (5) (6).

3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.

4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:

a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;

b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;

c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;

d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;

b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati (7).

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo (2).

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale (3).

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 (3).

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali (3).

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio (4).

(2) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(4) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46*, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(5) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2021, n. 17*, a decorrere dal 9 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo - 19 maggio 2022, n. 124 (pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 2022, n. 21, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato *art. 1, L.R. n. 17/2021*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291*.

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 4 Nomine, requisiti e compensi.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell' *articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale*, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.

2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della legge 6 novembre 2012 n. 190, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e s.m.i.

3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.

4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.

5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

Art. 5 Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale (8).**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all' *articolo 3* della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi (10).

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali (9).

(8) L' *art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11* , ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2* . L' *art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30* ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(9) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 14 maggio 2018, n. 10* e poi così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53* , a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13* , comma 1, della medesima legge).

(10) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153* .

Art. 6 Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente *articolo 4* . Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
- b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;

- c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.
5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.
6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.
7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 6-bis Liquidazione coatta amministrativa (11).

In vigore dal 26 novembre 2019

1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.
2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.
3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.
5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni previste dall'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dalla L.R. 38/2001 e dalla presente legge.
6. Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis del r.d. 267/1942, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.
7. Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
8. Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 267/1942.
9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio è perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.
10. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.
11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della

liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.

12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.

13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi.

14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.

15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.

(11) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 47*, a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1, della medesima legge*). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio - 17 febbraio 2021, n. 22 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2021, n. 8, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato *art. 1, L.R. n. 47/2019*.

Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (12).

In vigore dal 25 maggio 2013

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all' *articolo 3*, commi 11, 12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria (15).

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale n. 27/1996 e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il revisore unico (13).

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo

sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) (16).

7. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
- c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
- c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare (14).

(12) L' art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11 , ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2 .

(13) Lettera così sostituita dall' art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11 , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16 , comma 1 della medesima legge) e dall' art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 , a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 36 , comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' art. 34 , comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016 . Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

(14) Comma così modificato dall' art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11 , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16 , comma 1 della medesima legge).

(15) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34 , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015).

(16) Comma dapprima modificato dall' art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11 , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16 , comma 1 della medesima legge) e poi così sostituito dall' art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 , a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 36 , comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' art. 34 , comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016 . Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all' articolo 4 . I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

Art. 8 Azienda Calabria Lavoro (17).

In vigore dal 25 maggio 2013

1. [All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), secondo la procedura di cui all' articolo 3 della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] (18).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario (19).

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, e le seguenti (20):

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

(17) L' art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11 , ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2 . L' art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(18) Comma abrogato dall' art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 6 aprile 2017, n. 8 , a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 6, comma 1 della medesima legge).

(19) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 6 aprile 2017, n. 8 , a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 6, comma 1 della medesima legge).

(20) Alinea così modificato dall' art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 6 aprile 2017, n. 8 , a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 6, comma 1 della medesima legge).

Art. 9 Ente per i Parchi marini regionali.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla L.R. n. 9/2008, alla L.R. n. 10/2008, alla L.R. n. 11/2008, alla L.R. n. 12/2008 e alla L.R. n. 13/2008.

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:

a) il direttore generale;

b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;

c) il comitato d'indirizzo (21).

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all' articolo 4 . Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

8. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
- b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
- c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;
- d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
- e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
- f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
- g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
- h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
- i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (22).

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento (22).

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente (22).

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese (22).

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

(21) Lettera aggiunta dall' *art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1, della medesima legge*).

(22) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1, della medesima legge*).

Art. 10 Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione (23).

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva (24).

(23) Articolo così sostituito dall' *art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10 della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti

in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(24) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11* , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 7, comma 1* , della medesima legge).

Art. 11 Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabra, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società (25) (26).

(25) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 18, lettere a) e b), L.R. 30 dicembre 2013, n. 56* , a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10* della medesima legge) e dall' *art. 3, comma 2, L.R. 7 luglio 2014, n. 11* , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 7, comma 1* , della medesima legge).

(26) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206* .

Art. 12 Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 Agricolture, montagne e foreste.**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.

2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.

3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14 Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15 Approvazione degli atti fondamentali degli enti.**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento (27);
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i;
- d) programma annuale delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;
- h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

(27) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 132* e la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 133*.

Art. 16 Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
- b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
- c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
- d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
- e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
- f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
- g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

Art. 17 Finanziamento delle attività.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli *articoli da 3 a 9* della presente legge.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
 - b) contributi dello Stato;
 - c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
 - d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
 - e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
 - f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
 - g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.
4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 Risorse umane e strumentali.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli *articoli da 5 a 9* della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19 Controllo di gestione e sistemi contabili.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.

3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Art. 20 Revoca e scioglimento.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.

Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

Art. 21 Adozione degli statuti e dei regolamenti.

In vigore dal 25 maggio 2013

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22 Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999.**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. Alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell' *articolo 9* è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli *articoli 9-bis , 9-ter , 9-quater , 9quinques ;*

c) il comma 2 dell' *articolo 10* è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l' *articolo 11* è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

j) le relazioni sindacali;

k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L' *articolo 12* è sostituito dal seguente:

Art. 12**Revisore unico dei conti.**

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.
2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.
4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.
5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23 Abrogazioni.**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:
 - a) legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 ad esclusione dell'articolo 20 (28);
 - b) legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;
 - c) legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
 - d) L.R. n. 9/2008, L.R. n. 10/2008, L.R. n. 11/2008, L.R. n. 12/2008 e L.R. n. 13/2008 (29).

(28) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3* della medesima legge).

(29) Per l'interpretazione autentica, di quanto previsto dalla presente lettera, vedi l' *art. 1, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44*.

Art. 24 Norma finanziaria.**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

Art. 25 Entrata in vigore.**In vigore dal 25 maggio 2013**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 27 novembre 2015, n. 21 (1).**Disposizioni di adeguamento dell'Ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 27 novembre 2015, n. 83.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione della legge.**In vigore dal 28 novembre 2015**

1. La presente legge adegua l'ordinamento regionale alle previsioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e disciplina le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

2. Sono soggetti alla disciplina della presente legge gli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013.

Art. 2 Nullità degli atti di conferimento degli incarichi.**In vigore dal 28 novembre 2015**

1. L'atto di conferimento dell'incarico ed i relativi contratti sono nulli, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 39/2013, qualora l'incarico sia stato conferito in presenza di dichiarazione che attesti l'esistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013.

2. L'atto di conferimento dell'incarico è inefficace, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013, qualora l'incarico sia stato conferito senza che sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013.

Art. 3 Dichiarazione di nullità degli incarichi e produzione degli effetti.**In vigore dal 28 novembre 2015**

1. La nullità degli incarichi conferiti dalla Regione è dichiarata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, ciascuno per la propria competenza.

2. La nullità degli incarichi conferiti dagli organi degli enti dipendenti e degli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione è dichiarata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione di ciascun ente.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico opera dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità.

Art. 4 Individuazione degli organi che operano in via sostitutiva.**In vigore dal 28 novembre 2015**

1. Nel periodo di interdizione dei componenti degli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2013, si procede al conferimento degli incarichi nei seguenti termini:

a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;

b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;

c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente individuato ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;

d) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;

e) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013.

2. Nel periodo di interdizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2013 i componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ciascuno per la propria competenza.

3. Nel periodo di interdizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2013, gli organi degli enti dipendenti e degli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 5 Invarianza di spesa.**In vigore dal 28 novembre 2015**

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

Art. 6 Entrata in vigore.**In vigore dal 28 novembre 2015**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa).

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 46/1 del 5 novembre 2015](#), pubblicata nel BUR 6 novembre 2015, n. 121 Speciale ed entrata in vigore il 7 novembre 2015)

Testo vigente
(in vigore dal 07/11/2015)

Art. 1
(Istituzione)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della [legge regionale 21 giugno 1996, n. 38](#) (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e della delibera della Giunta regionale n. 894 del 5 novembre 2015, e' istituito il Parco naturale regionale "Costa dei Trabocchi" di seguito denominato Parco.
2. Il Parco e' classificato ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge Quadro sulle aree protette) e dell'articolo 9, comma 1, della [L.R. 38/1996](#).
3. La presente legge dispone la tutela nell'area marina interessata di elementi floro-faunistici di particolare valore naturalistico quali la "Pinna Nobilis" e la "Litophaga litophaga".]

Note all'art. 1:

Con [delibera del 23 dicembre 2015](#), il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), il comma 1 per contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) e per violazione dell'[art. 118, secondo comma](#) della Costituzione. Con [sentenza n. 36 del 2017](#), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 poiche' in contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) della Costituzione e, in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3.

Art. 2
(Descrizione dell'area)

1. Il Parco e' composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2.
2. Il perimetro delimita un tratto di mare prospiciente la costa compreso tra le seguenti coordinate:
 - A. (linea di costa) latitudine 42o 18' 24" N; longitudine 14o 27' 02" E;
 - B. (linea di costa) latitudine 42o 16' 20" N; longitudine 14o 30' 06" E;
 - C. (in mare) latitudine 42o 20' 37" N; longitudine 14o 35' 46" E;
 - D. (in mare) latitudine 42o 23' 09" N; longitudine 14o 31' 54" E.
3. L'ambiente marino e' caratterizzato dalla presenza di flora, vegetazione e fauna mediterranea di notevole interesse, da emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse e dalla presenza dei "trabocchi", beni storico artistici gia' tutelati e valorizzati ai sensi della [legge regionale 14 dicembre 1994, n. 93](#) (Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese).
4. Il presente provvedimento, volto alla tutela degli ambienti marini e terrestri, dell'ecosistema complesso e del paesaggio, inteso come una determinata parte di territorio, cosi' come e' percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, e' improntato sui principi della normativa internazionale, comunitaria e nazionale:
 - Convenzione Europea del Paesaggio;
 - Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa;
 - Raccomandazione 95/9 del Comitato dei Ministri relativa alla conservazione dei siti culturali integrata alle politiche riguardanti il paesaggio;
 - Raccomandazione 79/9 del Comitato dei Ministri relativa alla scheda di individuazione e di valutazione dei paesaggi naturali in vista della loro protezione;
 - Carta del paesaggio mediterraneo, il Regolamento delle Comunita' europee sui metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale;
 - Direttiva delle Comunita' europee sulla conservazione degli habitat naturali, nonche' della fauna e della flora selvatica;
 - Direttiva delle Comunita' europee sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonche' altri importanti testi di diritto nazionale, comunitario ed internazionale;
 - Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 1992;
 - Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), 1979;
 - Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn), 1979;
 - Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversita' Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM), 1995;
 - [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei Beni culturali e del paesaggio);

- ~~Protocollo per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) del 24/03/2011 che comprende tra i suoi obiettivi la preservazione degli ecosistemi e dei paesaggi del litorale;~~
- Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro di pianificazione dello spazio marino e della gestione integrata delle zone costiere;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni COM.(2014) 357 relativa alla strategia dell'Unione Europea per la regione adriatica e ionica nell'ambito del progetto comunitario "Crescita blu".]

Note all'art. 2:

Con [delibera del 23 dicembre 2015](#), il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), i commi 1, 2 e 4 per contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) e per violazione dell'[art. 118, secondo comma](#) della Costituzione. Con [sentenza n. 36 del 2017](#), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 4 poiché in contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) della Costituzione e, in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale del comma 3.

Art. 3
(Finalità)

[1. Il Parco è istituito per le seguenti finalità:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche;
- b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo dell'ambiente sia terrestre che marino;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del territorio, con particolare attenzione alla peculiarità dei trabocchi;
- d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
- e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.]

Note all'art. 3:

Con [delibera del 23 dicembre 2015](#), il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), il comma 1 per contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) e per violazione dell'[art. 118, secondo comma](#) della Costituzione. Con [sentenza n. 36 del 2017](#), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 poiché in contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) della Costituzione.

Art. 4
(Perimetrazione)

[1. I confini del Parco sono individuati dalle coordinate di cui al comma 2 dell'articolo 2. La delimitazione delle aree a mare è realizzata mediante idonee boe in accordo con la Capitaneria di Porto territorialmente competente e secondo le metodologie riconosciute dalla [Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394](#).]

Note all'art. 4:

Con [sentenza n. 36 del 2017](#), la Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 poiché in contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) della Costituzione, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4.

Art. 5
(Ente di gestione)

- [1. In conformità agli articoli [23](#) e [24 della L. 394/1991](#), la gestione del Parco è demandata ai Comuni territorialmente competenti che costituiscono un organo di gestione secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 20-bis della [L.R. 38/1996](#), ivi aggiunto dall'articolo 10, comma 1.
2. I Comuni possono avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di Società cooperative o Istituti particolarmente qualificati, delle università, dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".
3. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni definiscono, mediante apposite deliberazioni consiliari, l'Ente di gestione del Parco, la relativa composizione, nonché le forme e i modi di attuazione della gestione del Parco stesso. In caso di inerzia o inadempienza e previa diffida a provvedere entro sessanta giorni da parte della Regione, quest'ultima nomina un Commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico dei Comuni inadempienti.
4. L'Ente di gestione del Parco predispone, altresì, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano di assetto naturalistico, di seguito denominato Piano del Parco, il Regolamento di esercizio, che

Note all'art. 5:

Con [sentenza n. 36 del 2017](#), la Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 poiché in contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) della Costituzione, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5.

Art. 6
(Piano del Parco)

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni affidano l'incarico per l'elaborazione del Piano del Parco in conformita' al dettato dell'articolo 22 della [L.R. 38/1996](#).
 2. Il Piano e' elaborato e adottato secondo le modalita', previsioni e prescrizioni dell'articolo 22 della [L.R. 38/1996](#), entro dodici mesi a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
 3. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in caso di inerzia o inadempienza e previa diffida a provvedere entro sessanta giorni, nomina un Commissario ad acta.
 4. Gli oneri derivanti dall'attivita' del Commissario sono a carico dell'Ente di gestione del Parco.
 5. Il Piano del Parco e' approvato dal Consiglio regionale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di arrivo della documentazione presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia secondo le modalita' di cui all'articolo 22, comma 3, della [L.R. 38/1996](#).
 6. Il Piano del Parco individua e regola una fascia di protezione esterna funzionale alla tutela dei valori ecologici dell'area protetta.]
-

Note all'art. 6:

Con [delibera del 23 dicembre 2015](#), il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), l'art. 6 per contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) e per violazione dell'[art. 118, secondo comma](#) della Costituzione. Con [sentenza n. 36 del 2017](#), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 poiché in contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) della Costituzione.

Art. 7
(Programma pluriennale economico e sociale e Regolamento del Parco)

1. Entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano del Parco da parte del Consiglio regionale, l'Ente di gestione del Parco predispone il Programma pluriennale economico e sociale che contiene le indicazioni circa i modi, i tempi e i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione del Parco, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici e il Regolamento di cui al comma 4, dell'articolo 5.
 2. Il Programma pluriennale economico e sociale ed il Regolamento sono inviati alla Giunta regionale - Direzione Parchi, che li inoltra al Consiglio regionale per la successiva approvazione.
 3. Il Programma pluriennale economico e sociale ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano del Parco di cui all'articolo 6 ed approvati contestualmente.]
-

Note all'art. 7:

Con [delibera del 23 dicembre 2015](#), il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), l'art. 7 per contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) e per violazione dell'[art. 118, secondo comma](#) della Costituzione. Con [sentenza n. 36 del 2017](#), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 poiché in contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) della Costituzione.

Art. 8
(Piano di gestione)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente di gestione del Parco predispone ed approva un Piano di gestione.
 2. Per il primo anno successivo all'istituzione del Parco, l'Ente di gestione del Parco utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 11, per l'espletamento degli adempimenti previsti negli articoli 1, 4, 5.]
-

Note all'art. 8:

Con [sentenza n. 36 del 2017](#), la Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 poiché in contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) della Costituzione, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale dell'art. 8.

Art. 9
(Norme di salvaguardia)

- [1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, all'interno del perimetro del Parco si applicano le norme previste dalla [L.R. 38/1996](#), fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.
2. All'interno del perimetro del Parco sono previste, negli strumenti di pianificazione di cui alla [L.R. 38/1996](#) ed in attesa dell'approvazione degli stessi, le norme transitorie di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 2, della [L.R. 38/1996](#).
3. Nelle more della pubblicazione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, all'interno del perimetro del Parco sono in ogni caso consentiti le attivita' di pesca e il transito di natanti e piccole imbarcazioni.
4. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.]

Note all'art. 9:

Con [delibera del 23 dicembre 2015](#), il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), l'art. 9 per contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) e per violazione dell'[art. 118, secondo comma](#) della Costituzione. Con [sentenza n. 36 del 2017](#), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 poiche' in contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) della Costituzione.

Art. 10
(Modifiche alla L.R. 38/1996)

1. Dopo il comma 20, dell'articolo 11, della [L.R. 38/1996](#) e' aggiunto il seguente:
"20-bis. Ai sensi dell'[articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette), la gestione di un Parco naturale regionale puo' essere affidata ai comuni interessati prevedendo l'istituzione di appositi enti di diritto pubblico o consorzi tra enti locali o organismi associativi ai sensi del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tal caso lo statuto, gli organi del Parco e l'eventuale personale sono stabiliti dai comuni secondo le norme vigenti in materia di enti locali e servizi associati."
2. Al comma 5, dell'articolo 15 della [L.R. 38/1996](#), dopo le parole "agro-silvo-pastorale" sono aggiunte le seguenti: "e l'attivita' di pesca".

Art. 11
(Norma finanziaria)

- [1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2015 in Euro 50.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 05.02.003 sul capitolo di nuova istituzione denominato:"Contributo per l'istituzione e la valorizzazione del Parco "Costa dei Trabocchi"".
2. La copertura finanziaria, per l'anno 2015, e' assicurata mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:
 - a) U.P.B. 15.01.001 - capitolo 323000 denominato "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - articolo 21 L.R. 3/2002" in diminuzione euro 50.000,00;
 - b) U.P.B. 05.02.003 - capitolo 282203, di nuova istituzione, denominato "Contributo per l'istituzione e la valorizzazione del Parco "Costa dei Trabocchi"" in aumento euro 50.000,00.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verra' determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della [legge regionale 25 marzo 2002, n. 3](#) (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).]

Note all'art. 11:

Con [sentenza n. 36 del 2017](#), la Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 poiche' in contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) della Costituzione, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11.

Art. 12
(Entrata in vigore)

- [1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).]

Note all'art. 12:

Con [sentenza n. 36 del 2017](#), la Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 poiche' in contrasto con l'[art. 117, secondo comma, lettera s\)](#) della Costituzione, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo](#)

L.R. 28 giugno 1994, n. 28 (1)**Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 4 luglio 1994, n. 31.

(2) Per l'attuazione della presente legge vedi L.R. 7 gennaio 1998, n. 2.

Capo I - Disposizioni generali**Art. 1***Finalità (3).*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie e in attuazione della legge n. 394/1991, tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico.

I fini di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche sono perseguiti nella prospettiva della qualità di vita dei cittadini, anche favorendo l'accrescimento della loro consapevolezza ambientale attraverso una migliore educazione ambientale, e di conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche e culturali, anche con la sperimentazione di attività produttive attente alla vocazione agro-silvo-pastorale presente sul territorio.

Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, utilizzando, compatibilmente, soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, istituisce aree naturali protette, individuate in siti non compresi nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale e secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 1 lettera a) della legge n. 394/1991, con una o più delle seguenti finalità:

a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di eventuali valori storici o archeologici o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

b) protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat specifici, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona, proteggendo o ricostituendo, ove possibile, gli habitat stessi;

c) salvaguardia di biotopi, di associazioni vegetali o forestali e di formazione geologiche, geomorfologiche, paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

d) mantenimento, sistemazione o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica sui percorsi migratori della stessa in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 157/1992;

e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura e della presenza antropica.

La Regione promuove inoltre campagne di educazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della conoscenza e del rispetto dell'ambiente.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, L.R. 10 aprile 2000, n. 39.

Art. 2*Classificazione delle aree naturali protette.*

1. Relativamente alle diverse caratteristiche ed agli scopi per cui vengono istituite le aree naturali protette si distinguono in:

a) parchi naturali;

b) riserve naturali.

2. Le aree individuate dalla presente legge sono soggette alla L.R. n. 42/1998 e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431 (4).

(4) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 22 febbraio 2005, n. 12.

Art. 3

Parchi naturali.

1. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e tratti di costa di valore naturalistico ed ambientale. Costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
2. Nei parchi naturali è favorita e stimolata la ricerca scientifica e sono consentite le usuali attività produttive e le operazioni agro-silvo-pastorali purché non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge e con le finalità del parco stesso; è promosso l'escursionismo, opportunamente disciplinato.
3. Il piano di gestione territoriale di cui al successivo art. 19, può enucleare, all'interno dei parchi, una zonazione del territorio e prevedere, anche, una o più riserve naturali integrali aventi lo scopo di proteggere e conservare la natura e l'ambiente di tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.
4. Al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i parchi naturali e le aree possono essere istituite delle zone di rispetto pre-parco.

Art. 4

Riserve naturali (5).

1. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali, tratti di costa che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.
2. Le riserve naturali in relazione al diverso grado di protezione all'ambiente si distinguono in:
 - a) naturali integrali;
 - b) orientate o guidate;
 - c) particolari o speciali.
3. Le aree protette che insistono in territori di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

(5) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, L.R. 10 aprile 2000, n. 39.

Art. 5

Riserve naturali integrali.

Le riserve naturali integrali hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni.

Art. 6

Riserve naturali orientate (6).

Le riserve naturali orientate hanno lo scopo di sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale.

(6) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, L.R. 10 aprile 2000, n. 39.

Art. 7

Riserve naturali speciali.

Le riserve naturali speciali hanno lo scopo di conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico educativo, oppure per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biologico-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica.

Capo II - Proposte per l'istituzione delle aree naturali protette

Art. 8

Soggetti di promozione per la istituzione di aree naturali protette.

1. Possono promuovere l'istituzione delle aree naturali protette, oltre allo stesso Ente Regione:
 - a) La Provincia territorialmente interessata;
 - b) I Comuni o le Comunità Locali sul cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione (7);
 - c) Le Associazioni ambientaliste, operanti in Basilicata, ufficialmente riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le proposte, regolarmente istruite e corredate del parere del Comitato di cui al successivo art. 11 formano oggetto di trattazione in sede di conferenza di cui all'art. 22 comma, lettera a) della L. n. 394/1991.
3. Le proposte devono essere inoltrate alla Direzione generale competente per materia, corredate di una scheda riportante tutte le indicazioni necessarie per motivarne l'esistenza, di una cartografia in scala idonea e di tutti gli opportuni elaborati tecnici (8).

(7) Lettera così sostituita dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 27 giugno 2008, n. 11. Il testo originario era così formulato: «b) I Comuni sul cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione.».

(8) Comma così modificato dall'art. 15, comma 3, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

Art. 9

Leggi istitutive delle aree naturali protette (9).

1. In conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, le aree naturali protette sono individuate ed istituite con legge regionale, che stabilisce per ciascuno di esse:
 - a) la perimetrazione;
 - b) le misure di salvaguardia;e per i Parchi naturali, inoltre:
 - c) gli indirizzi per il funzionamento dell'Ente per la gestione del Parco;
 - d) il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
 - e) i principi del regolamento del Parco;
 - f) l'indennità di carica per gli organi del Parco ed il Collegio dei revisori nonché i rimborsi spese.

(9) Con L.R. 10 aprile 2000, n. 39 è stata istituita la Riserva naturale orientata "San Giuliano". Con L.R. 27 gennaio 2011, n. 3 è stata istituita la Riserva naturale speciale "Calanchi di Montalbano Jonico". Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L.R. 27 marzo 2000, n. 24.

Art. 10*Individuazione di aree naturali protette.*

1. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 9, sono individuate, in questa fase, le seguenti aree naturali protette, anche sulla scorta della deliberazione del Comitato delle aree naturali protette del 21 dicembre 1993 pubblicato sulla G.U. del 16 marzo 1994:

a) Sistemi parchi e riserve:

- 1) Gallipoli-Cognato-Piccole Dolomiti Lucane;
- 2) Parco Naturale Regionale del Vulture (10);
- 2-bis) S. Croce - Montagna di Muro Lucano (11);
- 2-ter) Bosco Grande (12);
- 3) Parco archeologico-storico naturale delle Chiese rupestri del Materano;
- 4) San Giuliano (13);
- 5) Bosco Pantano di Policoro;
- 6) Lago Pantano di Pignola;
- 7) Lago Grande e Piccolo di Monticchio;
- 8) Lago Laudemio;
- 9) Abetina di Laurenzana;
- 9-bis) Area dei calanchi (14).

2. Sono altresì individuate in via prioritaria le seguenti aree di reperimento:

a) le aree già comprese nei piani regionali paesistici di area vasta ai sensi della L.R. 12 febbraio 1990, n. 3;

b) le ulteriori aree già individuate ai sensi della L.R. 22 maggio 1980, n. 42, ovvero segnalate nei censimenti effettuati dalla Società botanica italiana, nonché da altri organismi scientifici e dalle associazioni ambientaliste.

(10) Punto così sostituito dall'art. 2, L.R. 22 febbraio 2005, n. 12 e dall'art. 35, comma 2, L.R. 20 novembre 2017, n. 28. Il testo del numero sostituito era il seguente: «2) Vulture-Grotticelle;».

(11) Gli attuali numeri 2), 2-bis) e 2-ter) così sostituiscono l'originario n. 2) per effetto dell'art. 2, L.R. 22 febbraio 2005, n. 12. Il testo del numero sostituito era il seguente: «2) Vulture-S. Croce-Bosco Grande;».

(12) Gli attuali numeri 2), 2-bis) e 2-ter) così sostituiscono l'originario n. 2) per effetto dell'art. 2, L.R. 22 febbraio 2005, n. 12. Il testo del numero sostituito era il seguente: «2) Vulture-S. Croce-Bosco Grande;».

(13) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 10 aprile 2000, n. 19. Il testo originario era così formulato: «4) Oasi di S. Giuliano e Collina Timmari;».

(14) Numero aggiunto dall'art. 50, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 98, comma 1 della stessa legge).

Art. 11*Comitato scientifico regionale per l'ambiente (15).*

[1. È istituito il Comitato scientifico regionale per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia di tutela ambientale.

Il Comitato esprime pareri in materia di aree naturali protette. Formula proposte alla Giunta regionale per l'effettuazione di studi, ricerche ed iniziative di interesse regionale in materia di tutela ambientale.

2. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale regionale in servizio presso il Dipartimento ambiente, designato dall'Assessore al Ramo].

(15) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

Art. 12*Composizione del comitato (16).*

- [1. Il Comitato scientifico regionale per l'ambiente è composto da:
- a) Coordinatore del Dipartimento all'ambiente che lo presiede;
 - b) tre dirigenti regionali, rispettivamente degli Uffici salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico, forestale ecologia caccia e pesca, urbanistica ed ambiente;
 - c) sei esperti rispettivamente in geologia, architettura con specializzazione in urbanistica e/o pianificazione del territorio, zoologia, botanica, scienze forestali e agronomia con specializzazione in coltivazioni biologiche, nominati dal Consiglio regionale e scelti fra docenti universitari o altri soggetti operanti presso istituti o Enti di ricerca ovvero fra esperti di comprovata esperienza nel settore;
 - d) due rappresentanti designati dalle Associazioni ambientaliste legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e maggiormente rappresentative nel territorio regionale;
 - e) un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali;
 - f) un rappresentante della Soprintendenza archeologica;
 - g) un Dirigente di ciascuna Provincia competente.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
3. Decorsi inutilmente 60 giorni dalle richieste delle designazioni relative ai componenti indicati alle lettere d) e f) del primo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta previa delibera della stessa, provvede ugualmente alla costituzione del Comitato appena pervenuta almeno la metà più una delle designazioni di cui al precedente comma 1. Successivamente si provvederà ad integrare il Comitato con gli altri componenti.
4. I componenti del Comitato restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale e comunque non oltre i tempi fissati dalla legge.
5. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta e sostituiti con esperti di pari qualifica].

(16) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

Art. 13*Funzionamento del comitato regionale per l'ambiente (17).*

- [1. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Comitato esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. In caso di parità del numero dei voti, prevale quello del Presidente.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere sentiti i rappresentanti degli Enti locali interessati, delle Associazioni ambientaliste e delle organizzazioni agricole].

(17) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

Art. 14*Compensi e rimborsi.*

- [1. Ai pubblici dipendenti, membri del Comitato in ragione del proprio Ufficio, non compete alcuna indennità (18).
2. Ai sei esperti del Comitato compete un gettone di presenza pari a L. 200.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute del Comitato.

3. Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello dove si svolge la seduta è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno compiuto con i mezzi pubblici di linea tra il Comune di residenza e il Comune dove si svolge la seduta del Comitato, documentate mediante presentazione dei relativi biglietti.

4. Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con autovettura propria è corrisposto un rimborso spese forfettario pari al costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro, nonché le eventuali spese autostradali debitamente documentate.

5. Ai componenti del Comitato non dipendenti regionali che per ragione del loro ufficio debbano recarsi in località diversa da quella dove ha sede il Comitato stesso, spetta oltre all'indennità prevista dal precedente comma, lo stesso trattamento economico di missione spettante ai dipendenti regionali della più alta qualifica funzionale. La missione è autorizzata dall'Assessore regionale all'ambiente].

(18) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

Art. 15

Delega alle province.

1. La gestione delle Riserve Regionali non incluse nelle perimetrazioni dei Parchi Nazionali e dei Parchi Regionali è delegata alle Province (19).

1-bis. La gestione delle Riserve Regionali incluse nel territorio dei Parchi Regionali è delegata agli Enti Parco in cui le stesse ricadono (20).

2. La Regione mantiene la gestione delle aree interprovinciali.

3. In relazione a ciò la gestione della Regione o della Provincia avviene nei modi e nei limiti indicati nella presente legge.

4. Il riferimento a Regione e province nei successivi articoli è fatto in relazione alle rispettive competenze di cui ai precedenti commi.

(19) Comma così sostituito dall'art. 54, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La gestione delle aree naturali protette è delegata alle province.».

(20) Comma aggiunto dall'art. 54, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, comma 1, della stessa legge), come modificato dall'art. 14, comma 3, L.R. 20 agosto 2018, n. 18.

Capo III - Gestione dei parchi naturali

Art. 16

Gestione dei parchi naturali e loro organi.

1. Per la gestione dei parchi naturali sono istituiti appositi Enti dotati di personalità giuridica.

2. Sono organi degli Enti parco:

- a)- il Presidente;
- b)- il Consiglio direttivo;
- c)- la Comunità del parco;
- d)- il Collegio dei revisori dei conti (21).

3. La legge istitutiva, inoltre, definirà la costituzione di eventuali organi consultivi tecnico-scientifici.

4. Lo statuto dell'ente definirà la forma organizzativa con la composizione degli organi e l'individuazione dei compiti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 394/1991 e nei limiti di cui alla presente legge.

(21) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

Art. 17*Comunità del parco.*

1. la Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Locali nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco (22).
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. In particolare il suo parere è obbligatorio:
 - a) sul regolamento del Parco;
 - b) sul piano del Parco;
 - c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo;
 - d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
3. La Comunità del Parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, sul Piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
4. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei suoi componenti.
5. Lo statuto del Parco, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni, è adottato dalla Comunità del Parco medesima ed è approvato dal Consiglio regionale.
6. In fase di prima applicazione della legge istitutiva del Parco ed entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il Presidente della Giunta regionale insedia la Comunità del Parco che, nei successivi 60 giorni dal proprio insediamento, adotta lo statuto del Parco.

(22) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 27 giugno 2008, n. 11. Il testo originario era così formulato: «1. La Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle province, dai Sindaci dei comuni e dai Presidenti delle Comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.».

Art. 17-bis*(Istituzione e compiti della Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi della Regione Basilicata (23)).*

1. La Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi della Regione, di seguito denominata "Consulta", è organo di consulenza e di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale.
2. La Consulta, altresì:
 - a) supporta le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico-sociale e culturale delle collettività residenti all'interno dei parchi della regione Basilicata, in attuazione ai piani pluriennali economico-sociali dei parchi regionali e nazionali e agli accordi di programma;
 - b) esercita, in sede di aggiornamento annuale del piano pluriennale economico-sociale, funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei parchi della Regione e, al fine di ottimizzare le risorse regionali, statali e comunitarie, individua progetti specifici che i parchi debbono unitamente sviluppare per realizzare una vera e propria rete dei parchi;
 - c) promuove coworking istituzionali e progettuali che coinvolgono la Regione Basilicata con i progetti finanziati dal Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PO FESR), i parchi, gli osservatori ambientali, gli enti e le associazioni ambientali persistenti sul territorio, al fine di superare i confini delle aree protette per riqualificare e rivisitare i territori antropizzati anche attraverso il collegamento di aree di rilevante interesse ambientale e paesistico;
 - d) i presidenti degli enti parco nazionali della Regione Basilicata o loro delegati, i presidenti degli enti parco regionali o loro delegati, due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute dal Ministero della transizione ecologica e maggiormente rappresentative sul territorio della regione e due rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.
3. La Consulta è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità come di seguito indicato:
 - a) l'Assessore competente per materia, in qualità di presidente della Consulta;
 - b) un membro di comprovata esperienza designato dal Presidente della Giunta regionale;
 - c) un membro esperto in scienze geologiche, biologiche, agrarie e forestali, designato dall'Università di Basilicata;

d) i presidenti degli enti parco nazionali della regione Basilicata o loro delegati, i presidenti degli enti parco regionali, due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e maggiormente rappresentative sul territorio della regione;

e) il Direttore generale competente per materia;

f) un funzionario della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata.

4. La Consulta è convocata dal presidente e si riunisce presso la sede della direzione generale competente per materia.

5. I componenti della consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di funzionamento della consulta.

7. La Consulta è istituita e opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

(23) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 17-bis. Istituzione e compiti della Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei Parchi della Regione Basilicata. 1. La Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei Parchi della Regione Basilicata (di seguito Consulta) è organo di consulenza e di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale. 2. La Consulta, altresì: a) supporta le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico-sociale e culturale delle collettività residenti all'interno dei Parchi della Regione Basilicata, in attuazione ai piani pluriennali economico-sociali dei 4 Parchi, due regionali e due nazionali, e agli accordi di programma; b) esercita, in sede di aggiornamento annuale del Piano pluriennale economico-sociale, funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei 4 Parchi della Regione Basilicata e, al fine di ottimizzare le risorse regionali, statali e comunitarie, individua progetti specifici che i 4 Parchi debbono unitamente sviluppare per realizzare una vera e propria "rete" dei Parchi; c) promuove coworking istituzionali e progettuali che coinvolgono la Regione Basilicata con i progetti PO FESR, i 4 Parchi, gli Osservatori ambientali, gli Enti e le associazioni ambientali persistenti sul territorio, al fine di superare i confini delle aree protette per riqualificare e rivisitare i territori antropizzati anche attraverso il collegamento di aree di rilevante interesse ambientale e paesistico; d) promuove contratti, intese e convenzioni tra la Regione Basilicata, i 4 Parchi, le Province e i vari soggetti pubblici e privati considerati utili al turismo naturalistico- culturale e alle politiche di sviluppo delle collettività residenti all'interno dei Parchi. 3. La Consulta è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità come di seguito indicato: a) l'Assessore al Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata; b) 1 membro di comprovata esperienza designato dal Presidente della Giunta regionale; c) 1 membro esperto in scienze geologiche, biologiche, agrarie e forestali, designato dall'Università di Basilicata; d) 5 rappresentanti dell'associazione Federparchi Basilicata (c.d. Coordinamento regionale Federparchi Basilicata), nelle modalità seguenti: - 2 Presidenti degli Enti Parco nazionali della Regione Basilicata o loro delegati; - 2 Presidenti degli Enti Parco regionali della Regione Basilicata o loro delegati; - 1 membro delle associazioni ambientaliste facenti parte; e) il Direttore generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata; f) un funzionario della Sovrintendenza ai Beni culturali della Regione Basilicata. 4. La Consulta elegge al suo interno un Presidente e un vice Presidente. 5. La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce 4 volte l'anno presso la sede del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata. 6. I componenti della Consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura. 7. La Giunta regionale, con specifica delibera, definisce le modalità di funzionamento della Consulta. 8. La Consulta è istituita e opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.».

Art. 18

Personale dell'ente parco.

1. L'Ente Parco si avvale di personale messo a disposizione o comandato dalla Regione o dagli Enti territorialmente interessati.

2. L'Ente, in mancanza di proprio personale, può avvalersi di accompagnatori naturalistici singoli o associati tramite convenzione, incaricati di volta in volta di guidare ed assistere i visitatori dell'area protetta nelle escursioni, attività e presa di conoscenza, con esclusione di itinerari di carattere alpinistico.

3. L'Ente può organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il suo personale.

Art. 19

Piano per il Parco (24).

1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo la presente legge, l'Ente gestore deve predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano per il Parco (25), con una sua eventuale zonazione, al fine di disciplinarne l'uso, nel rispetto delle finalità istitutive.

2. Il Piano è redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti.

3. I piani per i Parchi (26) devono inoltre prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in specie:

- a) l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- b) l'esercizio della pesca secondo le disposizioni della L.R. 27 marzo 2000, n. 24 (27);
- c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali;
- d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi;
- e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;
- f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geobiologici;
- g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, le immissioni sonore di disturbo;
- h) l'impiego nell'attività agro-silvo-pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
- i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;
- l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;
- m) l'accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme nazionali e regionali in merito agli incendi boschivi (28).

4. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali con esclusione dei diritti di caccia o altri usi di prelievi faunistici.

5. I piani per i Parchi (29) sono adottati dal Consiglio direttivo (30) dell'Ente Parco e devono essere trasmessi alla Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale gli Enti interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni al Presidente della Regione o della Provincia.

6. La Giunta, esaminate le osservazioni, provvede alla stesura del testo definitivo, dei piani e li sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.

7. Le indicazioni contenute nei Piani per i Parchi sono sottoposte al principio della prevalenza del Piano Paesaggistico di cui all'art. 145, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) (31).

8. Ai piani per i Parchi (32) possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui ai precedenti commi.

9. [Gli enti Parco regionali, i cui territori sono ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta di cui alla L.R. n. 3 del 1990, nel rispetto delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, possono approvare provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano del Parco per l'esercizio delle attività consentite, anche in deroga al precedente comma 3, mediante un apposito regolamento provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere della Terza Commissione Consiliare Permanente competente in relazione alla congruità delle deroghe previste dal regolamento provvisorio rispetto alla legislazione vigente e previo parere del Comitato Scientifico per l'Ambiente di cui all'art. 11 della L.R. n. 28 del 1994 per gli aspetti ambientali] (33).

(24) Rubrica così sostituita dall'art. 2, L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

(25) Dizione così sostituita dall'art. 3, L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

(26) Dizione così sostituita dall'art. 3, L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

(27) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 22 febbraio 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «b) l'esercizio non regolamentato della pesca».

(28) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 22 febbraio 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «m) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti».

(29) Dizione così sostituita dall'art. 3, L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

(30) Dizione così sostituita dall'art. 2, L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

(31) Il presente comma, già modificato dall'art. 3, L.R. 11 marzo 1997, n. 15, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 27 gennaio 2011, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Le indicazioni contenute nei piani per i Parchi, una volta approvate, hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello».

(32) Dizione così sostituita dall'art. 3, L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

(33) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 gennaio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 70 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta L.R. n. 4/2010, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma (aggiunto dall'art. 1 della citata L.R. n. 4/2010).

Art. 20

Controlli.

Le deliberazioni degli organi del Parco sono sottoposte a controllo nei modi e nelle forme indicati nella L.R. n. 10/1991 per gli Enti strumentali della Regione.

Art. 21*Divieti transitori.*

1. Nelle aree individuate dalla legge istitutiva del Parco, sino alla entrata in vigore dei piani per i Parchi (34), sono vietate:
 - a) la costruzione di nuove strade ed edifici;
 - b) le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), l) del comma 3 dell'art. 19.
2. Sono invece consentiti:
 - a) i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali già adottati e quelli necessari ad evitare il degrado del bosco;
 - b) gli interventi di difesa idrogeologica già adottati purché compatibili con le finalità del parco.
3. Per le riserve naturali la legge istitutiva definisce i divieti e le misure di salvaguardia.

(34) Dizione così sostituita dall'art. 3, L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

Art. 22*Concessioni ed autorizzazioni.*

1. Le concessioni o autorizzazioni per l'esecuzione di opere ed interventi localizzati nell'area del parco naturale sono rilasciate dai rispettivi enti competenti, che devono tener conto delle finalità istitutive del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano di gestione territoriale dello stesso.
2. A tal fine gli enti competenti provvedono a rilasciare le concessioni o autorizzazioni, previo parere dell'Ente Parco, che deve essere emesso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 23*Valorizzazione dell'ambiente naturale ed incentivazioni economiche.*

1. La Regione o la Provincia, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali di cui alla presente legge, promuove e coordina studi, rilievi cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costruire l'insieme dell'area naturale protetta.
 2. Gli Enti gestori dei parchi stimolano e promuovono la costituzione di strutture e di infrastrutture e suscitano iniziative, idonee tutte a valorizzare l'ambiente naturale e ad attrarvi ed interessare il pubblico dei visitatori, purché compatibili con la finalità istituzionale dei parchi naturali.
- Al fine di cointeressare le popolazioni residenti al conseguimento degli obiettivi della presente legge, anche in considerazione dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà derivanti dall'istituzione delle aree naturali protette in zone montane disagiate, la Regione e la Provincia finanzia l'esecuzione delle seguenti opere o attività, purché compatibili con le finalità del parco e del relativo piano di gestione territoriale prevedendo:
- a) l'aumento del 20% dell'entità dei contributi e dei finanziamenti, ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del 100% dei lavori previsti ed effettuati per opere di nuova realizzazione, conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i recuperi conservativi di edifici e le opere per conservare e restaurare i manufatti. L'aumento è invece del 10% relativamente al contributo o al finanziamento per le zone preparco, ove istituite;

b) l'assunzione a carico della Regione o della Provincia delle spese relative allo studio dei piani di assestamento anche delle foreste di proprietà privata associate nelle varie forme di legge;

c) la Regione candida i programmi ed i progetti formulati dagli Enti di gestione delle aree, per quelle provinciali sulla base dell'ordine di priorità indicate dalle Province, alle fonti finanziarie regionali, statali e comunitarie.

Art. 24

Indennizzi.

Quando, all'interno dei parchi naturali, si verificano riduzioni documentali dei redditi agro-silvo-pastorali, in conseguenza dell'istituzione dei parchi stessi, l'Ente gestore del parco provvede al conseguente indennizzo in conformità alla vigente legislazione in materia. Esso provvede, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

Art. 25

Acquisizione ed espropriazioni di beni immobili.

Gli enti gestori dei parchi nell'ambito delle finalità istitutive del parco, possono prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione ai sensi della normativa vigente.

Capo IV - Norme generali

Art. 26

Coordinamento.

1. La Giunta regionale provvede a:

- a) elaborare gli studi preliminari per l'istituzione e la gestione di aree protette;
- b) emanare direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività nelle aree naturali protette;
- c) verificare il raggiungimento dei fini istituzionali delle aree naturali protette e dell'osservanza delle norme che le reggono;
- d) conservare la lista ufficiale delle aree naturali protette e la documentazione ufficiale relativa all'individuazione delle loro singole caratteristiche;
- e) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per personale dipendente e per i volontari addetti alla sorveglianza delle aree protette;
- f) quant'altro si rende necessario all'attuazione di una efficace politica di protezione delle aree naturali.

2. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti sopra indicati, nei modi di legge può avvalersi di istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche.

Art. 27

Vigilanza e sorveglianza.

1. L'attività di vigilanza nelle aree di rispettiva competenza di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione o dalla Provincia attraverso i propri uffici.

2. La sorveglianza nei territori di cui alla presente legge è esercitata:

- da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli enti di gestione;

- dal Corpo forestale dello Stato ex art. 27, comma 2, legge 6 dicembre 1991, n. 394 mediante apposita convenzione;

- da Guardie Ecologiche Volontarie istituite con L.R. 27 marzo 2000, n. 21 (35).

3. Ai dipendenti dell'Ente Parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai sensi degli artt. 133 e 134 T.U. legge pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

(35) Alinea così sostituito dall'art. 4, L.R. 22 febbraio 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «- da guardie volontarie delle associazioni riconosciute che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.».

Art. 28

Demanio per la tutela della natura.

1. La Regione e la Provincia in caso di acquisizione di terreni siti all'interno di aree naturali protette, nella determinazione del valore di mercato tiene conto del valore naturalistico derivante dalla rarità e dal particolare valore ambientale della zona.

2. I beni acquisiti ai sensi del comma uno, costituiscono il demanio regionale per la tutela della natura, che, nel caso di aree protette, viene concesso all'Ente gestore in uso gratuito a tempo indeterminato per i suoi fini istituzionali.

3. Gli Enti gestori delle aree protette, in relazione alla necessità di una più sicura tutela degli ambienti naturali di particolare valore naturalistico possono proporre il loro acquisto alla Regione o alla Provincia.

4. Gli Enti gestori possono accettare donazioni e ricevere legati da privati.

5. Una quota delle somme annualmente disponibili per le attività di tutela della natura, determinata nei bilanci della Regione o della Provincia è destinata all'ampliamento del demanio per la tutela della natura.

Art. 29

Ricerca scientifica.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 comma I della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in riferimento alla fauna selvatica omeoterma e quanto stabilito dall'art. 11 comma 3 lettera a) e dall'art. 22 comma 1 lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 concernente le aree protette, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica sul territorio regionale inerenti la flora, la fauna invertebrata e vertebrata eteroterma, i geotopi che prevedano il prelievo di parti o del tutto, la cattura o la soppressione di specie, individuate come da sottoporre a tutela da elenchi compresi in direttive C.E.E., leggi statali e regionali o considerate tali dalla letteratura scientifica, presenti sul territorio regionale, è consentito, al fine di conservare la biodiversità ed il permanere delle specie, solamente previa autorizzazione dell'Ufficio salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico che ha il compito di vigilare sulle diverse attività di ricerca di iniziativa sia regionale che di Enti, Università, Associazioni, privati cittadini.

2. Il soggetto proponente la ricerca dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima del previsto inizio della stessa, il programma di lavoro indicando specificatamente obiettivi, tempi, modalità, luoghi e personale coinvolto impegnandosi a rispettare le eventuali prescrizioni che l'ufficio incaricato della vigilanza potrebbe indicare e a far pervenire entro sei mesi dalla conclusione della ricerca un rapporto sintetico sull'effettivo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti.

3. Il mancato rispetto dei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 31.

Art. 30

Divieti generali.

1. È vietato l'abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti nei boschi e lungo le strade interne e nelle chiarie (36). È vietata, altresì, salvo specifica autorizzazione, la circolazione fuori strada con mezzi a motore con la precisazione che i sentieri, le mulattiere e le strade forestali sono considerati percorsi fuori strada. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nel lavoro agricolo, nelle utilizzazioni boschive, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta antincendio.

2. Nelle aree di cui alla presente legge trovano applicazione tutti i limiti ed i divieti di cui alla vigente legislazione statale e regionale.

(36) Periodo modificato dall'art. 5, L.R. 22 febbraio 2005, n. 12.

Art. 31

Sanzioni.

1. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando l'infrazione si verifichi all'interno delle aree naturali protette di cui alla presente legge.

2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non potrà comunque superare il limite previsto dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute dalle leggi istitutive dei parchi naturali e dai loro piani per i Parchi (37) o dai decreti di vincolo di tutela delle riserve naturali non espressamente sanzionate da leggi regionali o statali si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

4. In aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative e penali già in vigore in forza di leggi dello Stato e della Regione, in caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa da lire 8.000.000 a lire 18.000.000. La stessa sanzione si applica anche in ipotesi di inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al recupero ambientale della zona.

5. Le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse in violazione dei divieti di cui all'art. 30 della presente legge, sono stabilite come segue:

a) per l'abbandono dei rifiuti e detriti nei boschi e lungo le strade interne e nelle chiarie la sanzione va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 10.000,00.

b) per la circolazione fuori strada con i mezzi a motore la sanzione va da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 250,00 (38).

(37) Dizione così sostituita dall'art. 3, L.R. 11 marzo 1997, n. 15.

(38) Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

Art. 32

Tutela della flora - Specie regionali protette (39).

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e previo parere del Comitato scientifico di cui all'art. 11 predispone l'elenco delle specie vegetali a protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, il commercio e la detenzione anche di semplici parti e analogamente l'elenco delle specie vegetali a protezione limitata e ne indica le modalità di raccolta e i limiti quantitativi. Gli elenchi saranno resi noti mediante affissione agli albi pretori dei comuni, o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma precedente le specie vegetali provenienti da colture effettuate dal proprietario o dall'avente titolo sul fondo e/o da colture industriali, giardini ed orti botanici. In tal caso le piante o parti di piante poste in commercio devono essere accompagnate da certificato del produttore. Il produttore che coltiva specie a protezione assoluta deve farne comunicazione al Comune in cui è ubicato il fondo e all'Ufficio salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico della Regione per gli opportuni controlli.

3. La Regione protegge le alberature e i singoli alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico. La proposta di protezione deve essere notificata al proprietario del suolo su cui le alberature e gli alberi sono radicati, che ha 60 giorni per far conoscere le proprie osservazioni.

Pervenute le osservazioni o decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato scientifico regionale per l'ambiente di cui all'art. 1, dispone l'individuazione, con apposito contrassegno, delle alberature e dei singoli alberi da salvaguardare e ne dà notizia al proprietario. Le

alberature e gli alberi protetti potranno essere abbattuti solo previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o di altro organo appositamente delegato.

(39) Vedi il D.P.G.R. 14 marzo 2005, n. 48 che ha approvato l'elenco degli alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.

Art. 33

Biotopi individuati ex legge regionale n. 42/1980.

Sono fatti salvi le riserve, i biotopi, le specie vegetali, le alberature e i singoli alberi già istituite e/o individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 42/1980.

Art. 34

Norma transitoria.

1. I limiti ed i divieti di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. 3 aprile 1990, n. 11, esplicano i loro effetti sino all'approvazione del piano per il parco da parte del Consiglio regionale (40).
2. Il nuovo Ente subentra a tutti gli effetti nella gestione.

(40) Comma così sostituito dall'art. 16, L.R. 7 gennaio 1998, n. 2.

Art. 35

Disposizioni finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui agli artt. 11 e seguenti della presente legge valutati in 10.000.000 gravano sul cap. 550 del bilancio di previsione della Regione.
Agli oneri derivanti dalla gestione delle riserve naturali già istituite, valutate in L. 100 milioni per l'esercizio finanziario 1994 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4653 (di nuova istituzione) "Interventi a favore delle riserve naturali " e la copertura finanziaria è assicurata con uno storno dal cap. 4650.
2. Le leggi di bilancio degli esercizi finanziari successive al 1994 quantificheranno gli oneri occorrenti a fronteggiare la spesa di cui al comma precedente che farà carico allo stesso corrispondente capitolo.
3. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza di cassa:
In diminuzione
Cap. 4650 - Contributi per la tutela del suolo, dell'abitato e per lo smaltimento dei rifiuti L. 100.000.000
In aumento
Cap. 4653 - Interventi a favore delle riserve naturali L. 100.000.000

Art. 36

Abrogazione di norme.

1. È abrogata la legge regionale n. 42/1980 "Tutela della flora e dei biotopi in Basilicata".
2. Sono abrogate tutte le altre norme incompatibili o in contrasto con la presente legge.

Art. 37

Pubblicazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24**RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO**

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 20 maggio 2021, n. 4

TITOLO I**Disposizioni relative all'organizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000***Art. 1**Oggetto e finalità*

1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell' articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. La presente legge persegue le finalità di seguito indicate:

- a) conseguire una efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità regionale;
- b) attuare una gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
- c) contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;
- d) arrestare la perdita della biodiversità sul territorio regionale entro il 2020 coerentemente con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale;
- e) garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini;
- f) migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa;
- g) integrare l'azione di tutela della biodiversità perseguita dalla presente legge con le funzioni regionali in materia di tutela e di monitoraggio dell'ambiente marino e costiero;
- h) salvaguardare le aspettative delle generazioni future.

*Art. 2**Macroaree per i Parchi e la Biodiversità*

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.

3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.

*Art. 3**Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità*

(prima abrogata lett. e), comma 2 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, poi abrogate lett. c) e g) comma 2 da art. 28 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:

- a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;
- b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;
- c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;
- d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
- e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.

2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:

- a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
- b) la gestione delle Riserve naturali regionali;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- c) *abrogato*.
d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
e) *abrogato*.
f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
g) *abrogato*.
h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;
k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;
l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.
3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:
a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.
4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.
5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.
6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.
7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.
8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della Legge n. 394 del 1991, partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.
9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.
10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.
11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.
12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.

Art. 4

Organi dell'Ente di gestione

1. Sono Organi di governo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità:
a) le Comunità del Parco;
b) il Comitato esecutivo;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

c) il Presidente.

2. Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di gestione:

a) le Consulte del Parco;

b) il Comitato per la promozione della Macroarea.

3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto dell'Ente.

Art. 5

La Comunità del Parco

1. Per ogni Parco è costituito un organo denominato Comunità del Parco, composto dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco, ivi inclusa l'area contigua, o da loro Amministratori locali delegati, nonché dai Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni che partecipano attraverso il conferimento di risorse. Qualora in un Parco sia ricompreso il territorio di un unico Comune e non partecipino al Parco altri Comuni le funzioni della Comunità del Parco sono svolte dalla Giunta comunale.

2. Nel caso in cui il territorio di un Parco sia compreso in quello di una Comunità Montana o di una Unione di Comuni o del Nuovo circondario imolese, i medesimi possono svolgere le funzioni per conto dei Comuni in seno alla Comunità del Parco.

3. Alla Comunità del Parco compete:

a) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6;

b) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative modalità di utilizzo;

c) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;

d) proporre il Regolamento del Parco;

e) proporre i componenti della Consulta del Parco;

f) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;

g) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;

h) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, le Comunità montane e le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell' articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).

4. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione al voto dei Comuni è determinata dallo statuto.

Art. 6

Il Comitato Esecutivo

(abrogato comma 2 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

1. Il Comitato Esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'articolo 40, è costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco incluse nel perimetro della Macroarea, oltre ai Presidenti delle Province, o loro Amministratori locali delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, Riserve e Siti della Rete natura 2000. Qualora per il numero dei Parchi e delle Province ricomprese nella Macroarea tale individuazione non consenta di formare un Comitato esecutivo di 5 componenti è possibile che le Comunità del Parco esprimano più di un rappresentante. Il Presidente è scelto dai citati soggetti al proprio interno.

2. *abrogato.*

3. Al fine di favorire il coordinamento delle azioni di conservazione della biodiversità e di promozione dei territori, i Comuni dell'Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità dei Parchi nazionali possono esprimere un rappresentante in seno al Comitato esecutivo dell'Ente di gestione della Macroarea con termine al Parco.

4. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla legge agli altri organi, in particolare:

a) approvare lo statuto ed il regolamento di funzionamento previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;

b) nominare al proprio interno il Presidente;

c) nominare il Revisore dei conti;

d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;

e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso non di competenza del Direttore;

f) approvare il Bilancio previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta;

g) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- h) approvare i regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali, sentita la Provincia interessata;
- i) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli Enti Locali, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
- j) istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di riequilibrio ecologico;
- k) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
- l) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
- m) la proposizione alla Provincia dei progetti di intervento particolareggiato di cui all' articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005.

5. Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo e vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
2. Il compenso del Presidente qualora non sia un amministratore è stabilito dal Comitato esecutivo con l'atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Art. 8

Il Revisore dei conti

1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da un Revisore unico, scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all' articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 9

La Consulta del Parco

1. L'Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni Parco un organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste che svolgono stabilmente la loro attività nei territori ricompresi nella Macroarea, interessate alle attività inerenti le Aree Protette e i Siti della Rete natura 2000.
2. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:
 - a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
 - b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale è istituita;
 - c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
 - d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere.
3. Qualora sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, presso la Consulta è istituita, con le modalità previste dallo statuto, una commissione in rappresentanza degli agricoltori del Parco, con la finalità di monitorare l'attuazione dell'accordo.
4. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2, si prescinde dal parere.

Art. 10

Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità

1. Per la promozione e lo sviluppo del territorio della Macroarea e per l'integrazione delle attività imprenditoriali con le politiche di tutela dell'ambiente e della biodiversità l'Ente di gestione istituisce, secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto, il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità.
2. Il Comitato è composto da sette componenti, di cui un rappresentante della Regione individuato con deliberazione della Giunta regionale, e sei rappresentanti dei seguenti diversi settori economici: finanza, agricoltura e silvicoltura, industria, agroalimentare, commercio e turismo.
3. Il Comitato promuove accordi ed intese tra l'Ente di gestione, gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000.

Art. 11

Durata e compensi degli organi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui all'articolo 4 rimangono in carica cinque anni.
2. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.
3. Ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ad eccezione del Presidente ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.

Art. 12

Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1° gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'articolo 40, comma 6.
2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.
3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, a carico della Regione. Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale della Regione.
4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento delle proprie attività.
5. I funzionari incaricati provvedono all'individuazione della sede legale provvisoria dell'Ente, alla stipulazione dei contratti urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 per il subentro ai sensi dell'articolo 40, comma 6, nonché alla prima individuazione, di concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.
6. La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione della dotazione organica definitiva, ai fini dell'opportunità del migliore utilizzo del personale, nei sei mesi successivi possono essere avviate procedure di mobilità del personale dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai disciolti Consorzi e viceversa, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali e anche attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle competenti strutture della Regione.
7. Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo stesso di fare fronte alle spese obbligatorie nonché a stipulare il contratto di tesoreria nelle more dell'espletamento delle procedure di acquisizione del relativo servizio da parte del Direttore. A tal fine il funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina del nuovo Revisore.
8. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso. Per la votazione relativa all'individuazione del rappresentante e fino all'emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti sono fissate in proporzione a quelle attribuite nell'ambito del soppresso Consorzio di gestione del Parco e alle votazioni partecipano anche le Comunità montane e le Province territorialmente interessate dal Parco.
9. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili.

Art. 13

Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali

1. La gestione della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali è svolta dal funzionario incaricato di cui all'articolo 12 che, sentiti i Comuni e le Province il cui territorio è interessato dal Parco, provvede:
 - a) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi regionali;
 - b) alla ricognizione della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire agli Enti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

di gestione, nonché di quelli il cui utilizzo risulta funzionalmente connesso alle attività di gestione della Macroarea;

c) alla ricognizione del personale dipendente dai disciolti Consorzi, trasferito agli Enti di gestione;

d) alla redazione di un elenco degli eventuali procedimenti in corso avanti l'Autorità giudiziaria.

2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni della data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità i saldi di bilancio dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali.

Art. 14

Direttore

1. Ogni Ente di gestione ha un Direttore, incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell' articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente. Nel caso sia incaricato come Direttore, con contratto di lavoro a termine, un dipendente di una pubblica amministrazione, compresa quella che conferisce l'incarico, si applica la disposizione di cui al comma 5 del precitato articolo 110.

2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il Direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente e, in particolare, conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali.

Art. 15

Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità

(modificato comma 6 da art. 43 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)

1. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi è trasferito, dalla data del 1° gennaio 2012, alle dipendenze dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio ricadono i Parchi stessi. Il personale è inquadrato nell'organico dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e, previo confronto con le organizzazioni sindacali territorialmente e contrattualmente competenti, secondo i profili professionali posseduti.

2. A seguito del completamento del procedimento previsto all'articolo 40, comma 6, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dai Comuni e dalle Province, che svolge prevalentemente le funzioni ivi previste, è trasferito agli Enti di gestione con atto degli Enti di provenienza. Gli Enti coinvolti adeguano corrispondentemente la propria dotazione organica.

3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, come richiamato dall' articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. All'atto del trasferimento del personale verranno acquisite dal nuovo Ente anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito, che verranno corrispondentemente decurtate dalla disponibilità dell'Ente di provenienza.

5. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

6. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere cessano alla data del trasferimento. ...

7. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso i soppressi Consorzi alla data del loro scioglimento, continuano con l'Ente di gestione nel cui territorio ricadono i Parchi stessi, fino alla loro naturale scadenza. Gli incarichi di Direttore dei disciolti Consorzi cessano alla data di scioglimento di questi ultimi.

Art. 16

Volontariato a favore del sistema delle aree protette

1. Gli enti di gestione delle macro aree possono avvalersi, ai fini del conseguimento delle finalità inerenti la conservazione e il monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza, della promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale, nonché per il funzionamento delle strutture divulgative delle aree protette, delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. A tale scopo i suddetti enti, nell'ambito delle convenzioni che regolano i rapporti con le guardie ecologiche volontarie, anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)):

a) organizzano corsi di formazione e di qualificazione dei volontari che intendono operare per il conseguimento dei fini di cui al precedente comma 1;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- b) promuovono ed attuano progetti rivolti al censimento e al monitoraggio del patrimonio naturale delle aree protette e dei siti Rete natura 2000, all'informazione e alla regolazione dei flussi dei visitatori, all'allestimento e alla tenuta di banche dati utili alla gestione, alla gestione delle strutture educative e divulgative;
- c) organizzano e coordinano la vigilanza territoriale.

Art. 17

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attività degli Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:
 - a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle Macroarea;
 - b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate con la presente legge e, in caso di accertata e persistente inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
 - c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli Enti di gestione;
 - d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.
2. La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema informativo della biodiversità a livello regionale definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche regionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio naturale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale della biodiversità.

Art. 18

Osservatorio regionale per la biodiversità

(agrogata lett. d), comma 2 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio regionale per la biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e alla tutela e al monitoraggio del patrimonio naturale regionale dell'Emilia-Romagna.
2. L'Osservatorio esprime parere:
 - a) sulla strategia regionale in materia di biodiversità;
 - b) sul Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
 - c) sulla pianificazione inerente i Parchi regionali;
 - d) *abrogato*.
 - e) sulle iniziative relative all'acquisizione e al monitoraggio del quadro conoscitivo della biodiversità regionale;
 - f) sui progetti europei di iniziativa regionale o delle singole Macroaree;
 - g) sulla tutela della flora spontanea rara o minacciata;
 - h) sulla raccolta dei prodotti del sottobosco;
 - i) sulla tutela degli esemplari arborei di valore monumentale;
 - j) sulla tutela della fauna minore;
 - k) su specifici tematismi a richiesta delle singole Macroaree.
3. L'Osservatorio, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:
 - a) dall'Assessore competente per materia con funzioni di presidente;
 - b) da otto esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, individuati anche a seguito di convenzioni con Istituti Universitari.
4. La composizione dell'Osservatorio può essere integrata, per l'espressione del parere su questioni di particolare specificità, da esperti in materia di conservazione della natura in relazione alle caratteristiche proprie del territorio di ogni Macroarea.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno.
6. Ai componenti dell'Osservatorio non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta.

Art. 19

Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea

1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
- b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;
- c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;
- d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;
- e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
- f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
- g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
- h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;
- i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

Art. 20

Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità

1. Eventuali modificazioni del perimetro della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità sono approvate dalla Giunta regionale, sentito l'Ente o gli Enti di gestione interessati, anche su proposta di questi ultimi, ovvero di un Ente locale.

TITOLO II

Istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano

Art. 21

Istituzione

1. È istituito il Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, che deriva dall'unione del Parco regionale fluviale dello Stirone, istituito con legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), con la Riserva Naturale Geologica del Piacenziano, istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 2328 del 15 febbraio 1995. Il perimetro del Parco è individuato dalla Tavola B dell'allegato 2) alla presente legge e ricade nell'ambito territoriale dei seguenti Comuni:

- a) Fidenza e Salsomaggiore Terme, in Provincia di Parma;
- b) Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, in Provincia di Piacenza.

Art. 22

Finalità

1. Costituiscono finalità del Parco:

- a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
- b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del Parco, che sono alla base della peculiarità dell'area protetta a livello regionale e che costituiscono fonte di interesse scientifico a livello internazionale;
- c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali;
- d) il recupero delle identità storico-culturali locali e delle buone pratiche di gestione territoriale secondo la tradizione, che hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.

Art. 23

Gestione e obiettivi

1. La gestione del Parco regionale è affidata all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale.
2. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
 - a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio floristico, vegetazionale e faunistico;
 - b) la gestione attiva e la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche e del geosito del Piacenziano, mediante interventi localizzati e mirati al mantenimento degli affioramenti, la collaborazione con le Università per un incremento delle ricerche sul campo, la collaborazione con il mondo del volontariato per la costituzione di collezioni geo-paleontologiche con valenza scientifica;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- c) l'adesione alla rete European Geoparks;
- d) la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile, nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul territorio;
- e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
- f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a garantire la presenza delle specie autoctone;
- g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione, educazione ambientale e alla sostenibilità, e la gestione di strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi, Centro Recupero Animali Selvatici, musei);
- h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali portatori di interesse nelle scelte di programmazione, regolamentazione e gestione dell'area protetta;
- i) la concertazione con gli Enti locali interessati nelle attività di programmazione, gestione e regolamentazione dell'area protetta;
- j) la predisposizione e l'attuazione di strategie integrate e multisettoriali di informazione e marketing territoriale che coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni territorialmente competenti;
- k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di tecniche agricole conservative e a basso impatto ambientale;
- l) la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

Art. 24

Zonizzazione

1. Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti zone:

- a) Zona A, di Protezione Integrale: alvei fluviali in buone condizioni di naturalità, settori di pertinenza fluviale localizzati su aree di proprietà pubblica, aree con affioramenti paleontologici di particolare rilievo;
- b) Zona B, di Protezione Generale: aree in prevalenza naturali e seminaturali costituite da ecosistemi in buono o discreto stato di conservazione, interessate da moderate attività antropiche non intensive;
- c) Zona C, di Protezione Ambientale: aree in prevalenza interessate da attività agricole e zootecniche, oltre che da altre attività compatibili con le finalità di tutela ambientale;
- d) Zona D, Territorio Urbano e Urbanizzabile: aree urbane, presenti nel Parco in modo marginale con modesti nuclei abitati;
- e) Area contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo, oltre al nucleo storico di Vigoleno.

Art. 25

Norme di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui al presente articolo.

2. Nella Zona A di protezione integrale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito esclusivamente l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

3. Nella Zona B di protezione generale sono consentite le seguenti attività:

- a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
- b) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
- d) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.

4. Nella Zona C di protezione ambientale sono permesse le attività compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare sono consentite:

- a) le attività agricole, forestali, zootecniche, ed altre attività, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale;
- b) le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;
- c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.

5. Nelle zone B e C sono vietate:

- a) l'attività venatoria;
- b) le attività estrattive;
- c) la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni;
- d) l'introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi;
- e) l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
- f) il campeggio libero;
- g) nella sola zona B, la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di costruzioni esistenti.

6. Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in area contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in vigore del regolamento di settore di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 6 del 2005 l'attività venatoria in area contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dai Piani faunistico venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.

8. L'esercizio dell'attività venatoria in area contigua è organizzato in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati.

9. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero rifiuti.

10. In tutte le zone del parco vincoli e divieti operano solo per le nuove attività che si dovessero insediare in tali aree lasciando escluse le attività legittimamente esistenti.

Art. 26

Misure di incentivazione, sostegno e promozione

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive ed il raggiungimento degli obiettivi gestionali, l'ente di gestione del Parco attua misure volte a favorire:

- a) la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali, con particolare attenzione a quelle tipiche e di qualità che costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del territorio e le attività agro-zootecniche presenti nel Parco, anche attraverso la messa a punto di disciplinari di produzione, l'istituzione di un "marchio di riconoscibilità" dei prodotti e la loro commercializzazione con eventuale creazione di punti vendita all'interno di spazi messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;
- b) lo sviluppo di filiere agroalimentari locali, il loro collegamento con la rete di ristorazione e/o con laboratori artigianali di trasformazione;
- c) l'informazione e l'assistenza necessarie a facilitare la partecipazione delle aziende alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;
- d) l'adozione e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con particolare riferimento alla rete web (siti web delle aziende);
- e) il coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di conservazione diretta degli habitat naturali e seminaturali, mediante l'incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità e il ripristino di elementi di valore paesaggistico o conservazionistico (filari alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.), oltre che la collaborazione per la gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo, secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, e per attività di manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area protetta;
- f) l'introduzione e la diffusione in ambito civile, produttivo ed agricolo di bacini di fitodepurazione, fasce tampone ed eco-filtri naturali, quali sistemi di protezione attiva dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- g) l'introduzione e la diffusione di tecniche agricole conservative ed a basso impatto ambientale, e la promozione di azioni volte alla tutela della fauna selvatica, con particolare riferimento alla protezione dei siti riproduttivi e alla creazione di aree per la sosta e l'alimentazione in ambito agricolo;
- h) gli interventi di salvaguardia e miglioramento delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di biodiversità;
- i) il sostegno e l'incentivazione allo svolgimento di attività di educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e fattorie didattiche;
- j) il sostegno allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, volta a incrementare le conoscenze sul territorio dell'area protetta, in funzione di una più puntuale ed oculata definizione delle politiche gestionali;
- k) la definizione dell'offerta di formazione professionale in collaborazione con le strutture specializzate presenti sul territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini (studenti, agricoltori, tecnici degli enti pubblici, professionisti ecc.) su tematiche inerenti la gestione dell'ambiente e delle sue risorse biotiche e abiotiche;
- l) il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

finalità collettive, turistico-culturali e di servizio.

TITOLO III Modificazioni a leggi regionali

Art. 27

Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000)

1. Il comma 2 dell' articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
2. Alla lettera f) del comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "alle Province" sono sostituite dalle seguenti "all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
3. La lettera b) del comma 4 dell' articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituita dalla seguente:
4. Al comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole: "delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve" sono sostituite dalle seguenti "degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
5. Al comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti "Osservatorio regionale per la biodiversità".
6. L' articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
7. Al comma 6 dell' articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005, dopo le parole "le stesse Province interessate" sono aggiunte le seguenti "acquisito anche il parere dell'Ente di gestione con la minor porzione di territorio interessata nel caso di progetti che afferiscano a più Macroaree".
8. All'articolo 33, al comma 5, della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "di cui all'art. 34" sono sostituite dalle seguenti "della Macroarea".
9. Al comma 3 dell'articolo 36 e al comma 2 dell' articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)" sono sostituite dalle seguenti "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".
10. Dopo l' articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005 è aggiunto il seguente:
11. Il comma 1 dell' articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
12. Al comma 3 dell' articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "la Provincia" sono sostituite dalle seguenti "l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
13. Al comma 2 dell' articolo 48 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "della Riserva" sono soppresse.
14. Al comma 1 dell' articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "le Province" sono sostituite dalle seguenti "gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
15. Il comma 4 dell' articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
16. Il comma 1 dell' articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
17. Al comma 2 dell' articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva" sono sostituite dalle seguenti "dall'Ente di gestione attraverso l'atto istitutivo".
18. Al comma 7 dell' articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "Le Province" sono sostituite da "I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti".
19. Il comma 1 dell' articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
20. Il comma 3 dell' articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
21. Al comma 1 dell' articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole "le Province" sono sostituite dalle seguenti "gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
22. Il comma 4 dell' articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:
23. Al comma 1 dell' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole "la Provincia" sono sostituite dalle seguenti "l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
24. Al comma 2 dell' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole "dalla Provincia" sono soppresse.
25. Al comma 6 dell' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole "le Province" sono sostituite dalle seguenti "i soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico".
26. Il comma 1 dell' articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:
27. Il comma 2 dell' articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:
28. Al comma 1 dell' articolo 57 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole "di gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali" sono sostituite dalle seguenti "di gestione per i Parchi e la Biodiversità cui sia stata attribuita la gestione di Aree Protette".
29. Al comma 2, lettera e bis) dell' articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005, dopo la parola "mancata"

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

sono inserite le parole "richiesta di".

30. Al comma 1, lettere b) e c) dell' articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole "direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e" sono sostituite dalle seguenti "agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione".

Art. 28

Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)

1. Il comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
2. Il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
3. Il comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
4. Il comma 3 dell' articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
5. Il comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
6. Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
7. Il comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

Art. 29

Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po)

1. Al primo periodo del comma 1 bis dell' articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988, le parole "Consorzio del Parco regionale del delta del Po" sono sostituite dalle seguenti "Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po".
2. Dopo l'articolo14 della legge regionale n. 27 del 1988, è aggiunto il seguente:

Art. 30

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco Storico di Monte Sole)

1. Dopo l'articolo11 della legge regionale n. 19 del 1989, è aggiunto il seguente:

Art. 31

Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38 (Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)

1. L'articolo10 della legge regionale n. 38 del 1995, è sostituito dal seguente:

Art. 32

Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39 (Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Montevoglio)

1. L' articolo 9 della legge regionale n. 39 del 1995, è sostituito dal seguente:

Art. 33

Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra)

1. Il comma 2, dell' articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995, è sostituito dal seguente:
2. La cartografia allegata alla legge regionale n. 46 del 1995 è sostituita dalla cartografia costituente l'Allegato 3 alla presente legge.

Art. 34

Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)

1. Al comma 5 dell' articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, le parole "Istituto nazionale per la fauna" sono sostituite dalle seguenti "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".
2. Il comma 6 dell' articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, è sostituito dal seguente:

Art. 35

Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2009, n. 19 (Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)

1. Il comma 5 dell' articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2009, è sostituito dal seguente:

TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

Disposizioni transitorie

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti locali che partecipano agli Enti di gestione sono tenuti a trasferire ai medesimi il contributo per le spese per l'anno 2012 nella misura di quello stanziato per l'anno 2011 a favore dei soppressi Consorzi di gestione dei Parchi regionali.
2. Sino alla data della cessazione dell'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale 7 del 2004 è fissato un termine di trenta giorni per rendere il parere ai fini della valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore, allo scadere del quale l'autorità procedente può prescindere.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono conclusi gli accordi agro-ambientali di cui all'

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005 per i Parchi che ancora non se ne siano dotati. I contenuti dell'accordo sono ricompresi nel documento preliminare del primo aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale.

Art. 37

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione, che fornisca informazioni sull'attuazione della legge e sugli effetti relativi al miglioramento qualitativo della gestione delle sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 in relazione alle finalità individuate nell'articolo 1.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità di cui all'articolo 12 e alla liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali di cui all'articolo 13.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 38

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) l' articolo 17 della legge regionale n. 2 del 1977;
 - b) gli articoli 5 e 6, l'articolo 7 comma 1, gli articoli 8, 9, 10, 11, l'articolo 13 comma 1 e l' articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988;
 - c) l'articolo 2 commi 1 e 2, gli articoli 3, 4, 5, l'articolo 6 comma 3, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge regionale n. 19 del 1989;
 - d) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 della legge regionale n. 38 del 1995;
 - e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, della legge regionale n. 39 del 1995;
 - f) l'articolo 3 commi 1 e 6, gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, l' articolo 10 comma 1, della legge regionale n. 46 del 1995;
 - g) l'articolo 3 commi 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 2004;
 - h) l'articolo 3 commi 2 e 6 e l' articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;
 - i) l'articolo 3 comma 4, l'articolo 8, l'articolo 13 comma 4, gli articoli 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, l'articolo 32 commi 2 e 5, l'articolo 34, l'articolo 40 comma 3, l'articolo 49 comma 2, l'articolo 51 comma 6, l'articolo 54 comma 5, l'articolo 55 commi 3, 4 e 5, l' articolo 61 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005;
 - j) l'articolo 16, l'articolo 46 commi 5 e 6, l'articolo 47, l'articolo 50 comma 2, l'articolo 53 commi 2 e 5, della legge regionale n. 6 del 2005;
 - k) gli articoli 2, 3, 4, 7, l'articolo 8 commi 2 e 3, della legge regionale n. 10 del 2005;
 - l) gli articoli 2, 3, 8, della legge regionale n. 19 del 2009.

Art. 39

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione o la modificazione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 40

Disposizioni finali

(modificato comma 6 da art. 43 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)

1. Il Consorzio di gestione della Riserva naturale della cassa di espansione del fiume Secchia è ricompreso, dalla data del 1° gennaio 2012, nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale e ad esso si applicano le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali in quanto compatibili. Dalla medesima data le sue funzioni sono esercitate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale ed è posto in liquidazione. Entro il 30 novembre 2012 l'Ente di gestione della Macroarea Emilia centrale, previo accordo con la Comunità del Parco e secondo le indicazioni contenute nel programma regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, propone alla Regione l'avvio di un percorso partecipato per l'individuazione di una proposta volta all'istituzione del Parco fluviale del Secchia.
2. La dotazione organica di prima applicazione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano è commisurata al numero dei posti coperti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato nel Consorzio di gestione del Parco regionale dello Stirone e nel Consorzio della Riserva naturale geologica del Piacenziano, alla data del 31 dicembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

3. Nelle disposizioni delle leggi regionali il riferimento ai "Consorzi di gestione dei Parchi" ovvero agli "Enti di gestione dei Parchi" si intende riferito agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
4. Le disposizioni delle leggi regionali n. 7 del 2004 e n. 6 del 2005 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.
6. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. *Le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito trovano applicazione dalla data indicata nell'atto regionale di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale di cui al presente comma.*
7. Sino al conferimento delle funzioni di cui al comma 6 al Comitato esecutivo partecipano, in rappresentanza delle Province, i soli Presidenti o Amministratori locali delegati di quelle il cui territorio è ricompreso nel perimetro dei Parchi della Macroarea.
8. Qualora in una Macroarea sia presente un solo Parco, che non ha personale dipendente all'entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica di prima applicazione è costituita dalla dotazione organica approvata dal Consorzio di gestione del Parco.
9. Qualora i beni che abbiano ricevuto contributi o finanziamenti della Regione per le finalità connesse con la gestione e la tutela del patrimonio naturale siano distolti da finalità pubbliche, il contributo ricevuto deve essere restituito all'amministrazione regionale.

Art. 41 ⁽¹⁾

Entrata in vigore e norme transitorie per l'efficacia
(abrogata lettera b) da art. 77 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

1. Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. Entrano in vigore alla data del 1° gennaio 2012 le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 27, commi 5, 7, 8, 9, 26, 27;
 - b) articoli da 29 a 35;
 - c) articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), k) ed l).
3. Fino al trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 40, comma 6, per il territorio di ogni Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, continua ad applicarsi il testo previgente delle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 27, commi 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28;
 - b) *abrogata*.
 - c) articolo 38, comma 1 lettere h) e j).
4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 trovano applicazione a far data dal conferimento ai sensi dell'articolo 40, comma 6.

Note

- 1 . (ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2 della stessa legge).

ALLEGATO 1-2-3

Legge regionale 26 novembre 2021 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

Capo I

Modifiche alle disposizioni generali

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole << La Regione Friuli-Venezia-Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia >> e le parole << il corretto uso del territorio per scopi ricreativi >> sono sostituite dalle seguenti: << l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili >>;

2) dopo le parole << riserve naturali regionali >> sono inserite le seguenti: << , individua biotopi naturali >>;

3) le parole << , nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento >> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) dopo le parole << legge 6 dicembre 1991, n. 394 >> sono inserite le seguenti: << (Legge quadro sulle aree protette) >>;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;>>;

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<<d bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 3 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << diversità biologica >> sono sostituite dalle seguenti: << biodiversità e allo sviluppo ecosostenibile >>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006), l'Amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei

siti Natura 2000 individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici.>>;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996)

1. L' articolo 4 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Biotopi naturali)

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 precisa il perimetro del biotopo, approva le norme di tutela, individua inoltre le modalità di gestione, che può avvenire mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale e il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale e istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

3. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 349/1986 .

4. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino

ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.>>.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996)

1. L' articolo 6 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Parchi comunali e intercomunali)

1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.

2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.

3. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue le procedure di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:

a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti dalla legislazione regionale urbanistica vigente;

b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformità con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);

c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;

- d)** il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;
- e)** il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività consentite nel parco;
- f)** il programma finanziario, suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi;
- g)** il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal Servizio competente in materia di biodiversità, ai sensi del comma 5;
- h)** i pareri richiesti dalle discipline di settore.

4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli Comuni. Le previsioni in essi contenuti devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azzonativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.

5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al Servizio competente in materia di biodiversità, che si esprime, sentito il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante è subordinata all'esito favorevole dell'attività istruttoria del Servizio competente in materia di biodiversità.

6. Le modifiche al progetto di parco relative alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), e comportanti variante allo strumento urbanistico, sono approvate dai soggetti di cui al comma 1 con le procedure di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 , previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.

7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.

8. Qualora l'istituzione dei parchi interessi beni paesaggistici le varianti sono adeguate al Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell' articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 .

9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata

dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 8 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;

2) dopo le parole << organo di consulenza >> è inserita la seguente: << scientifica >>;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c> istituzione dei biotopi;>>;

4) la lettera d) è abrogata;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f> istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;>>;

6) la lettera g) è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.>>;

c) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;

2) alla lettera b) le parole << gestione delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << risorse forestali >>;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;>>;

4) alla lettera e) la parola << pesca >> è sostituita dalle seguenti: << patrimonio ittico >>;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;>>;

6) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.>>;

d) al comma 3 dopo le parole << comma 2, lettera f) >> sono inserite le seguenti: << o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis) >>;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021 , è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.>>;

f) al comma 7 le parole << tutela degli ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021 . Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).>>.

Capo II

Modifiche alle disposizioni in materia di parchi e riserve

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 9 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << , in particolare, >> sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1, con esclusione delle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, vigono le seguenti norme di salvaguardia:

a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia del territorio, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, previo parere vincolante del Servizio competente in materia biodiversità, emesso non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.>>;

c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

<<2 bis. Il perimetro provvisorio istitutivo del parco o della riserva naturale regionale è rappresentato nella cartografia allegata alla legge istitutiva, disponibile nella versione digitale nell'infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali (IRDAT), approvata con decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2006, n. 63/Pres., nello strato informativo dei parchi e delle riserve rappresentativo del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres..>>;

d) al comma 2 ter la parola << compatibili >> è sostituita dalla seguente: << coerenti >>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 42/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.>>.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 42/1996 sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al numero 2) della lettera b) dopo le parole << sociale ed economico >> è inserita la seguente: << sostenibile >>;

b) alla lettera c) la parola: << provvisoria >> è soppressa e dopo le parole << con i valori naturalistici >> sono inserite le seguenti: << e alle attività agricole e forestali >>.

Art. 10

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 42/1996)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 42/1996 le parole << dello sviluppo socioeconomico e culturale >> sono sostituite dalle seguenti: << dello sviluppo socioeconomico, inclusivo delle attività agro-silvo-pastorali, e dello sviluppo culturale >>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 42/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<3. Il PCS ha valore di piano urbanistico con efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali si conforma al piano paesaggistico regionale ai sensi dell' articolo 57 quater, comma 2, della legge regionale 5/2007 , e relativi regolamenti di esecuzione.>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 16 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) il numero 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:

<<2) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività agricole;>>;

2) al numero 1) della lettera b) dopo le parole << destinate a pascolo >> sono inserite le seguenti: << o a prato pascolo >>;

3) al numero 2) della lettera b) dopo le parole << gestione dei pascoli >> sono inserite le seguenti: << , dei prati pascoli >>;

4) il numero 3) della lettera b) è sostituito dal seguente:

<<3) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività silvo-pastorali;>>;

b) al comma 3 le parole << e sino alla prima verifica di cui all'articolo 3, comma 3 >> sono soppresse.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 17 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole << possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni >> sono sostituite dalle seguenti: << possono ricorrere a incarichi esterni >>;

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul

Bollettino ufficiale della Regione e all'albo comunale e con l'annuncio su un quotidiano locale e sul sito istituzionale dell'Ente parco.>>;

d) al comma 8 le parole << Giunta regionale >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >> e le parole << Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, >>;

e) al comma 9 le parole << Giunta regionale >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 18 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

<<3. Il Servizio competente in materia di biodiversità, acquisite eventuali richieste dell'Organo gestore inerenti alla specifica realtà del parco o della riserva, predispone, in conformità ai principi dell' articolo 11 della legge 394/1991 , lo schema di regolamento che è adottato dall'Organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

4. Il regolamento, adottato dall'Organo gestore ai sensi del comma 3, è trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversità ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.>>;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 19 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco e gestisce le aree della Rete Natura 2000 a esso affidate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).>>;

b) alla lettera a) del comma 3 le parole << assestamento delle proprietà silvo-pastorali >> sono sostituite dalle seguenti: << gestione forestale >>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) la Giunta esecutiva;>>;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) il revisore dei conti;>>.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 22 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole << i criteri indicati nella legge istitutiva >> sono sostituite dalle seguenti: << il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette >>;

b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;>>;

c) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<d bis) un giovane o una giovane di età compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.>>;

d) al comma 2 le parole << agli articoli 10 e 31 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 31 >>;

e) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

<<b) all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;>>;

f) le lettere c), d) e i) del comma 4 sono abrogate;

g) la lettera e) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

<<e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;>>;

h) alla lettera m) del comma 4 le parole << commi 3 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << commi 3, lettera a), e 5 >>;

i) dopo la lettera m) del comma 4 è aggiunta la seguente:

<<m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33 bis, comma 2.>>;

j) al comma 5 le parole << Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità >>;

k) al comma 7 le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>.

Art. 18

(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 42/1996)

1. Dopo l' articolo 22 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:

<<Art. 22 bis

(Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).

2. La Giunta esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo che ne ha deliberato la nomina.

3. Alla Giunta esecutiva compete l'adozione:

a) di atti indifferibili e urgenti salva ratifica da parte del Consiglio direttivo;

b) del programma annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;

c) degli atti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.

4. Il regolamento di funzionamento della Giunta esecutiva è deliberato dal Consiglio

direttivo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera g).

5. Nelle more della costituzione della Giunta esecutiva gli atti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono adottati dal Consiglio direttivo.>>.

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 42/1996)

1. L' articolo 23 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

(Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)

1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 39/2010 , nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.>>.

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 42/1996)

1. L' articolo 24 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Consulta)

1. Ciascun Ente parco ha facoltà di istituire e disciplinare, con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo, le modalità di istituzione e funzionamento della Consulta dei rappresentanti di associazioni, categorie economiche e organizzazioni

di categoria agricole e forestali maggiormente rappresentative nel territorio del parco, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, per esprimere pareri su programmi e interventi riguardanti l'attività dell'Ente e per presentare proposte, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.>>.

Art. 21

(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 42/1996 le parole << conto consuntivo >> sono sostituite dalle seguenti: << rendiconto di gestione >>.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole << di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera h), all'articolo 110 bis e all'articolo 114, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni e integrazioni >> sono soppresse;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<**f)** i proventi delle attività commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;>>.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 27 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** al comma 1 le parole << conto consuntivo >> sono sostituite dalle seguenti: << rendiconto di gestione >> e le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;
- b)** al comma 2 la parola << quarantacinque >> è sostituita dalla seguente: << sessanta >> e le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;
- c)** i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;
- d)** al comma 8 le parole << nei commi 1 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << nel comma 1 >>.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 28 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** al comma 2 le parole << dell'Assessore regionale ai parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Assessore competente in materia di biodiversità >>;
- b)** al comma 3 le parole << conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione >> sono sostituite dalle seguenti: << rendiconto di gestione annuale presenti un disavanzo di amministrazione per due esercizi consecutivi >>;
- c)** al comma 4 le parole << dell'Assessore regionale ai parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Assessore competente in materia di biodiversità >>.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 29 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole << Consiglio direttivo >> sono inserite le seguenti: << e dalla Giunta esecutiva >>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il Direttore esprime pareri sugli atti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).>>;

c) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << e della Giunta esecutiva >>;

d) al comma 3 le parole << con qualifica di dirigente >> sono sostituite dalle seguenti: << cui è attribuito l'incarico dirigenziale di Direttore di servizio >>.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 30 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 4 sono abrogati;

b) al comma 3 le parole << con posizione di lavoro parco che, a tale fine, può essere assegnato in posizione di comando presso gli Enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c) >> sono soppresse;

c) al comma 5 le parole << di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 >> sono sostituite dalle seguenti: << di lavoro del personale della Regione >>.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 31 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** alla rubrica le parole << e finanziamento >> sono soppresse;
- b)** alla lettera a) del comma 1 le parole << , avvalendosi delle forme associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) >> sono soppresse;
- c)** al comma 2 le parole << ambienti naturali e >> sono soppresse;
- d)** alla lettera b) del comma 3 le parole << la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione >> sono sostituite dalle seguenti: << l'attività resa a favore >>;
- e)** dopo la lettera d) del comma 3 è aggiunta la seguente:
- <<d bis)** la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, lettere a) e b), della legge regionale 7/2008 .>>;
- f)** i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 28

(Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 42/1996)

- 1.** L' articolo 32 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 32

(Consulta)

- 1.** Ciascun Organo gestore della riserva ovvero di più riserve limitrofe ha la facoltà di istituire una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, che esprime parere su programmi e interventi riguardanti l'attività della riserva.
- 2.** Le modalità di istituzione e il funzionamento della Consulta di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.>>.

Art. 29

(Modifica alla rubrica della sezione V della legge regionale 42/1996)

1. Alla rubrica della sezione V della legge regionale 42/1996 dopo le parole << per la gestione >> sono inserite le seguenti: << , la promozione e lo sviluppo sostenibile >>.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 33 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole << attività agricola >> sono inserite le seguenti: << o forestale >>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

1 ter. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1 bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.>>;

c) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole << agricole e forestali >> sono aggiunte le seguenti: << con particolare attenzione al ripristino dei muretti a secco e della rete sentieristica >>;

d) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:

<<d bis) attività agricole e forestali compatibili;>>;

e) i commi 2, 6, 7 e 8 sono abrogati;

f) al comma 9 le parole << 10 gennaio 1987, n. 2, >> sono sostituite dalle seguenti: << 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), >>.

Art. 31

(Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 42/1996)

1. Dopo l' articolo 33 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:

<<Art. 33 bis

(Promozione dell'emblema o marchio di qualità)

1. L'Organo gestore può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, per favorire la commercializzazione di prodotti e servizi provenienti dal territorio del parco o della riserva che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva e con obiettivi di sviluppo economico e turistico eco-compatibile e che presentino specifici requisiti di qualità.

2. Con disciplinare approvato dal Consiglio direttivo sono determinati i requisiti di qualità delle attività, prodotti e servizi, individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), ai quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità di cui al comma 1, e l'ammontare dell'eventuale contributo finanziario dovuto per l'uso.>>.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 36 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << , compresa l'ittiofauna, >> sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 5 dopo le parole << l'Organo gestore può autorizzare o disporre >> sono inserite le seguenti: << , all'interno del territorio del parco e della riserva, >>, dopo le parole << diretto controllo dell'Organo medesimo >> sono inserite le seguenti: << , ivi compreso il personale del corpo forestale regionale >> e le parole << Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche >>;

d) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

<<5 bis. L'Organo gestore ha facoltà di definire specifici programmi di monitoraggi sanitari.>>;

e) al comma 6 le parole << Ente tutela pesca >> sono sostituite dalle seguenti: << Ente tutela patrimonio ittico >> e le parole << , in conformità al piano di cui al comma 2, >> sono soppresse;

f) al comma 7 dopo le parole << legge 11 febbraio 1992, n. 157 >> sono inserite le seguenti: << (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) >>;

g) al comma 8 le parole << legge 3 dicembre 1971, n. 1102 >> sono sostituite dalle seguenti: << legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) >>.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 37 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.>>;

b) al comma 4 le parole << di diritto >> sono soppresse.

Art. 34

(Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 42/1996)

1. L' articolo 38 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 38

(Vigilanza)

1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati è attribuita al Corpo forestale regionale.

2. Il Corpo forestale regionale svolge l'attività di cui al comma 1 anche sulla base delle segnalazioni dell'Organo gestore.>>.

Art. 35

(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 39 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Fatte salve le sanzioni di cui all' articolo 30, comma 8, della legge 394/1991 , alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.

2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.>>;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

<<3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.

4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.>>;

d) al comma 5 dopo le parole << regolamento del parco o della riserva >> sono inserite le seguenti: << o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, >> e le parole << dal Direttore dall'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'Organo gestore >>;

e) al comma 6 le parole << Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << L'Organo gestore >>;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile,

l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.>>;

g) il comma 8 è abrogato;

h) al comma 9 le parole << al titolo VII della legge regionale 52/1991 >> sono sostituite dalle seguenti: << alla legge regionale 5/2007 >>.

Art. 36

(Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 40 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale che provvede a introitare i relativi proventi.>>;

c) il comma 3 è abrogato.

Capo III

Inserimento del capo II bis (Incentivi a favore di aree naturali) nella legge regionale 42/1996

Art. 37

(Inserimento del capo II bis nella legge regionale 42/1996)

1. Dopo l' articolo 40 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente capo:

<<Capo II bis

Incentivi a favore delle aree naturali>>;

Art. 38

(Inserimento degli articoli 40 bis, 40 ter, 40 quater, 40 quinquies, 40 sexies, 40 septies, 40 octies nella legge regionale 42/1996)

1. Nel capo II bis della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 37, dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 40 bis

(Trasferimento risorse agli Enti parco per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali:

a) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane;

b) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

2. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, all'esito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse aggiuntive a quelle disposte dal comma 1, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente

capitolo di bilancio, a fronte di maggiori entrate proprie dell'Ente parco accertate sulla base delle evidenze contabili del bilancio consuntivo annuale rispetto a quello della precedente annualità. La ripartizione delle risorse è operata in uguale misura tra tutti gli aventi diritto.

Art. 40 ter

(Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali ai seguenti organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2:

a) all'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino;

b) all'Ente Parco Prealpi Giulie per la Riserva della Val Alba;

c) al Comune di Marano Lagunare per le Riserve Valle Canal Novo, Foci dello Stella, Valli Grotari e Vulcan;

d) all'Associazione dei Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina e Grado per la Riserva Foci dell'Isonzo;

e) all'Ente Parco Dolomiti friulane per la Riserva Forra del Cellina;

f) al Comune di Duino-Aurisina per la Riserva Falesie di Duino;

g) al Comune di Doberdò del Lago per le funzioni delegate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, per la Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa;

h) al Comune di San Dorligo della Valle per la Riserva della Val Rosandra.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a h), presentano al Servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1,

nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.

4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 40 quater

(Contributi ai gestori delle aree della Rete Natura 2000)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, commi 4, lettera a), e 4 bis, della legge regionale 7/2008, per la copertura delle spese da sostenere, per la successiva annualità, fino al massimo del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili.

2. Con bando, emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, sono determinati:

- a)** il termine di presentazione delle domande;
- b)** le risorse disponibili;
- c)** il massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;
- d)** l'elenco delle spese ammissibili;
- e)** le modalità di rendicontazione.

3. Nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la

percentuale di cui al comma 1 è ridotta in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Art. 40 quinquies

(Contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Con bando del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità sono determinati:

- a)** il termine di presentazione delle domande;
- b)** le risorse disponibili;
- c)** l'eventuale massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;
- d)** gli interventi ammissibili di cui al comma 1;
- e)** l'elenco delle spese ammissibili;
- f)** le modalità di rendicontazione.

3. La selezione degli interventi è effettuata nell'ambito dei seguenti criteri e dei relativi punteggi indicati nel bando di cui al comma 2:

- a)** tutela ambientale e valorizzazione della biodiversità;
- b)** lavori di manutenzione straordinaria;
- c)** tutela di habitat o specie di interesse unionale o soggette a protezione;
- d)** immediata cantierabilità;
- e)** miglioramento sismico;

f) efficientamento energetico;

g) intervento migliorativo della sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

h) intervento con finalità turistica eco-compatibile;

i) intervento di realizzazione, o manutenzione ordinaria e straordinaria, di centri di accoglienza turistica e museale al servizio dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali.

4. I contributi per la realizzazione di interventi strutturali sono concessi secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 40 sexies

(Contributi per parchi comunali e intercomunali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a copertura delle spese di gestione del parco comunale o intercomunale, ai Comuni singoli o associati di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 60 per cento della spesa ammissibile.

Art. 40 septies

(Contributi per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali di cui all'articolo 4, contributi per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei

contributi.

Art. 40 octies

(Aiuti di Stato)

- 1.** I trasferimenti di cui agli articoli 40 bis e 40 ter e i contributi di cui agli articoli 40 quater, 40 quinquies e 40 sexies, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché trasferiti o concessi a favore di enti pubblici per l'esercizio di funzioni pubbliche.
- 2.** I contributi di cui all'articolo 40 septies sono concessi in osservanza del regime "de minimis".>>.

Capo IV

Modifiche alle disposizioni istitutive di parchi e riserve

Art. 39

(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 42/1996)

- 1.** All' articolo 41 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a)** al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;
 - b)** il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 40

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 42 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 43 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 43 bis della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 43 bis della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti

modifiche:

- a)** al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;
- b)** al comma 3 le parole << Entro il 31 dicembre 2007 >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>.

Art. 43

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 44 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;
- b)** il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<**3.** Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 44

(Modifiche all'articolo 44 bis della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 44 bis della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;
- b)** al comma 3 le parole << Entro il 31 dicembre 2018 >> sono soppresse e le parole << a 19 >> sono sostituite dalle seguenti: << a 18 >>.

Art. 45

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 45 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 46

(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 46 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b) al comma 3 le parole << Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>;

c) i commi 4 e 4 bis sono abrogati.

Art. 47

(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 47 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 48

(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 48 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b) al comma 3 le parole << Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>.

Art. 49

(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 49 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi

dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 50

(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 50 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b) al comma 3 le parole << Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>.

Art. 51

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 51 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b) al comma 3 le parole: << Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 52 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b) al comma 3 le parole: << Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>.

Art. 53

(Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 53 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) del comma 2 le parole << una terna di nomi proposti congiuntamente >> sono sostituite dalle seguenti: << i nomi proposti >>;

b) alla lettera l) del comma 2 le parole: << tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi >> sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.>>;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 54

(Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 54 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 2 le parole << una terna di nomi proposti congiuntamente >> sono sostituite dalle seguenti: << i nomi proposti >>;

b) alla lettera h) del comma 2 le parole << tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi >> sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.>>;

d) il comma 4 è abrogato.

Capo V

Modifiche alle normative di settore e disposizioni finali e transitorie

Art. 55

(Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 57 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2 le parole << individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite >> sono sostituite dalle seguenti: << del Corpo forestale regionale sono attribuite >>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:

- a)** gestione faunistica;
- b)** gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;
- c)** monitoraggio e rilievo di specie floristiche;
- d)** monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;
- e)** monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;
- f)** monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;
- g)** difesa delle aree non boscate dagli incendi;
- h)** attività didattiche e di educazione ambientale;
- i)** supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;
- j)** determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;
- k)** coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.>>.

Art. 56

(Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996)

- 1.** L' articolo 79 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 79

(Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili)

- 1.** Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio

regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio biodiversità.

2. Per la gestione dei beni immobili attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio competente in materia di biodiversità, il Servizio provvede:

a) alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e alle opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in amministrazione diretta o in appalto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

b) agli interventi necessari alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e per l'acquisizione e gestione di terreni di particolare pregio naturalistico.

3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la Regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.>>.

Art. 57

(Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 42/1996)

1. L' articolo 82 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 82

*(Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 42/2004)*

1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).>>.

Art. 58

(Sostituzione dell'articolo 83 della legge regionale 42/1996)

1. L' articolo 83 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 83

(Compensi spettanti agli organi dell'Ente parco)

- 1.** Al Presidente dell'Ente parco compete una indennità mensile di carica di 1.443 euro.
- 2.** Ai componenti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di 30 euro oltre al rimborso delle spese sostenute.
- 3.** Al Revisore dei conti dell'Ente parco compete un'indennità annuale di carica di 2.473 euro.>>.

Art. 59

(Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 42/1996)

1. All' articolo 84 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** al comma 1 il periodo << Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali. >> è soppresso;
- b)** al comma 4 il periodo << Entro il 30 settembre di ogni anno gli Enti gestori dei parchi naturali regionali, tenuto conto dei piani annuali e pluriennali di cui all'articolo 22, comma 4, presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali. >> è soppresso.

Art. 60*(Norme finanziarie)*

1. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 8, della legge regionale 42/1996 , anche in relazione a quanto disposto dal comma 2, lettera f bis), del medesimo articolo, come inserita dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punto 6), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Per le finalità previste dall' articolo 33, comma 1 bis, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 30, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 -2023.

4. Per le finalità previste dall' articolo 40 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità previste dall' articolo 40 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità previste dall' articolo 40 bis, comma 3, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro,

suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 a favore dell'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis organo gestore della Riserva del Lago di Cornino.

9. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera c), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera d), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera e), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 69.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera f), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 49.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera g), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 58.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera h), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 76.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 8 a 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

17. Per le finalità previste dall' articolo 40 quater, comma 1, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per

l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

19. Per le finalità previste dall' articolo 40 quinquies, comma 1, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

20. Agli oneri derivanti dal comma 19 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

21. Per le finalità previste dall' articolo 40 sexies, comma 1, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

22. Per le finalità previste dall' articolo 40 septies, comma 1, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

23. Agli oneri derivanti dal comma 22 si provvede rispettivamente mediante

rimodulazione per 30.000 euro per l'anno 2023 all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e mediante storno per 60.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n.1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

24. Per le finalità previste dall'articolo 63, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

25. Agli oneri derivanti dal comma 24 si provvede mediante storno di pari importo a valere della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 61

(Modifiche alla legge regionale 7/2008)

1. All' articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:

a) agli Enti parco di cui all' articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per le aree ricomprese all'interno dei propri perimetri, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

b) all'Amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla

lettera a).>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. L'Amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):

a) all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;

b) all'Ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2008 dopo le parole << ambienti naturali e fauna >> sono inserite le seguenti: << e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b) >>.

3. Al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 dopo le parole << dall'Amministrazione regionale >> sono inserite le seguenti: << e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b), >>.

Art. 62

(Modifiche alla legge regionale 45/1988)

1. Alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1), sono apportare le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge regionale e all'articolo 1 le parole << , dagli Enti gestori di parchi naturali regionali >> sono soppresse.

b) alla rubrica del capo II del titolo II le parole << , Enti gestori di parchi naturali regionali >> sono soppresse.

Art. 63

(Contributo per le Riserve della Biosfera nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB))

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, site sul territorio regionale, riconosciute dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB).

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti pubblici o privati cui sono demandate le funzioni di coordinamento e gestione della Riserva della Biosfera dal dossier di candidatura approvato dall'UNESCO presentano, al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, entro il 28 febbraio di ciascun anno, domanda di contributo, corredata del preventivo di spesa, nell'ambito della gestione del piano di azione e della realizzazione delle attività in esso previste, anche con riferimento agli interventi declinati nel dossier di candidatura approvato dall'UNESCO.

3. Il contributo è concesso, fino alla misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, e nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa, con decreto, adottato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, che stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 64

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati in particolare:

a) gli articoli 5, 7, 15, 35, 68, 72, 73, 74 e 78 della legge regionale 42/1996 ;

b) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare

pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

c) il comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

d) l' articolo 44 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

e) la lettera d) del comma 65 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

f) l' articolo 221 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

g) le lettere a), b) e c) del comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);

h) la lettera n) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

i) l' articolo 10 bis della legge regionale 45/1988 ;

j) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

k) il comma 62 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);

l) il comma 62 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

Art. 65*(Disposizioni transitorie)*

- 1.** Spetta al Servizio competente in materia biodiversità la disponibilità, gestione e vigilanza dei beni immobili del patrimonio a prevalente finalità naturalistica già attribuita con il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2016, n. 032/Pres. e con il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2017, n. 112/Pres..
- 2.** Gli accordi di programma e le convenzioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.
- 3.** Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
- 4.** L' articolo 4, comma 2 bis, lettera a), della legge regionale 42/1996 , nella sua precedente formulazione, e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 316/Pres. continuano ad applicarsi alle domande presentate entro il 30 settembre 2022 e il 30 settembre 2023 relative alle attività annuali di mantenimento e miglioramento della biodiversità nei biotopi nell'ambito dei trienni 2020-2022 e 2021-2023.
- 5.** Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 40 sexies, comma 2, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, trova applicazione la disciplina di cui all' articolo 6, comma 6, della legge regionale 42/1996 , nella sua precedente formulazione.
- 6.** I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già beneficiari dei contributi di cui all' articolo 1, comma 2, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 (Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale), continuano ad avere l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva, a titolo non oneroso, i beni immobili ricadenti, rispettivamente, nei territori del parco o della riserva.
- 7.** Fino all'applicazione dei regolamenti di cui all' articolo 18 della legge regionale 42/1996 , come modificato dall'articolo 14, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti.
- 8.** Fino alla conformazione o all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell' articolo 57 quater della legge

regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), rimangono in vigore le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) già delimitate e disciplinate dai Comuni ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 42/1996 .

Art. 66

(Entrata in vigore)

- 1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 2.** Le disposizioni di cui al capo II bis della legge regionale 42/1996 , come inserite dal capo III, hanno effetto dall'1 gennaio 2022.

4.03. parchi

l.r. 3/2019

1

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2019 N. 3**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)**

(Bollettino Ufficiale n. 5, del 26.04.2019)

CAPO I**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE)****Art. 1***(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))*

1. L'articolo 1 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ **Articolo 1**

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera i), dello Statuto e nel rispetto delle finalità e dei principi fondamentali della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, istituisce e disciplina le aree naturali protette al fine di garantire e promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio naturale della Liguria.

2. Il patrimonio naturale è costituito dalle formazioni fisiche e biologiche, aventi particolare valore naturalistico e ambientale, che caratterizzano il territorio regionale quale frutto dell'interazione fra uomo e natura e, come tali, rappresentano una parte essenziale dell'identità regionale da preservare e trasmettere alle generazioni future.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti a uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;

e) valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette.

5. La Regione riconosce nella partecipazione delle comunità locali ai processi di programmazione, di pianificazione e di

gestione delle aree protette uno strumento essenziale per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'identità territoriale e un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile dell'economia locale, specie per le aree interne e disagiate.

6. La Regione promuove e partecipa all'istituzione di aree protette interregionali e nazionali. ”.

Art. 2*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 12/1995)*

1. All'articolo 3 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: “ *e altre forme di tutela del territorio* ” sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“ 1.1. Qualora in adiacenza o in prossimità di un parco naturale regionale, o a esso interclusa, si trovi una riserva naturale statale, la Regione, d'intesa con l'Ente parco interessato, mette in atto le iniziative idonee presso gli organi statali competenti affinché la gestione della riserva venga affidata direttamente o congiuntamente all'Ente parco, avendo riguardo a tutti gli elementi di tutela necessari, in modo da garantire uniformità di gestione ad ambiti naturali omogenei e interconnessi, utile alla stessa tutela e valorizzazione dei siti, e da conseguire per tutti i soggetti interessati le migliori economie di gestione. ”;

c) il comma 1 bis, è abrogato.

Art. 3*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 12/1995)*

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ *dalla Regione su conforme proposta della Provincia o degli Enti locali interessati* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su conforme proposta della Città metropolitana, della Provincia o degli enti locali interessati, che ne assumono la gestione, nonché ogni altra funzione connessa al funzionamento e alla vigilanza di tali aree* ”.

Art. 4*(Inserimento dell'articolo 5 bis della l.r. 12/1995)*

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ **Articolo 5 bis**

(Istituzione dei Parchi interregionali)

1. Al fine dell'istituzione delle aree protette interregionali previste all'articolo 1, comma 2, la Giunta regionale, su propria iniziativa o a seguito di formale richiesta delle regioni confinanti, predispone un documento di indirizzi concordato con le regioni interessate da sottoporre alla Conferenza di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Sulla base degli esiti della Conferenza, la Giunta regionale stipula l'intesa con le regioni interessate ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni. L'intesa, secondo criteri unitari per l'intera area protetta, stabilisce i confini, la classificazione, la finalità, le forme di gestione, le norme di tutela e di uso, le norme di salvaguardia, i tempi per l'adozione del Piano di tale area protetta.

3. All'istituzione delle aree protette interregionali si provvede con legge regionale che ratifica le intese conseguite con le

4.03. parchi

l.r. 3/2019

2

regioni interessate.

4. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale, in via di sperimentazione, su richiesta degli enti parco interessati, può attivare forme di cooperazione tra enti parco appartenenti a diverse regioni, disciplinandone anche le modalità organizzative. ”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 12/1995)

1. L'articolo 7 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 7

(Funzioni degli enti di gestione delle aree protette)

1. Gli enti gestori delle aree protette:

a) provvedono alla conservazione, alla conoscenza, alla fruizione, alla valorizzazione e alla divulgazione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali dell'area protetta affidata alle loro cure;

b) attuano gli indirizzi regionali dettati in materia, con particolare riferimento a quelli volti ad assicurare l'integrità e il coordinamento del sistema regionale delle aree protette;

c) elaborano le norme d'uso dell'area protetta mediante appositi regolamenti e, nei casi previsti dalla presente legge, mediante gli altri strumenti normativi e pianificatori;

d) assumono le iniziative appropriate, anche mediante ordinanze, volte a salvaguardare la conservazione dell'area protetta;

e) rilasciano i titoli abilitativi nei casi e nei modi previsti dalla presente legge;

f) svolgono le funzioni di vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti di tutela dell'area protetta e assumono i relativi provvedimenti cautelari e sanzionatori;

g) possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa, nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 29, comma 3, della legge 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli enti gestori delle aree protette regionali inoltre:

a) gestiscono i siti Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a essi affidati;

b) assolvono gli altri compiti a essi attribuiti da leggi regionali di settore quali quelli in materia di educazione ambientale, foreste demaniali, rete escursionistica, attuazione di programmi europei;

c) possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni, azioni coordinate con gli enti locali o servizi a supporto degli stessi in tema di sviluppo rurale, promozione turistica, certificazioni ambientali, animazione locale, manutenzione del territorio, progettazione e attuazione di progetti comunitari, comunicazione ed educazione ambientale. ”.

Art. 6

(Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter della l.r. 12/1995)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“ Articolo 7 bis

(Funzioni associate)

1. Gli enti gestori delle aree protette possono attuare tutte le iniziative volte a una ottimizzazione delle risorse quali lo svolgimento di funzioni associate, l'impiego del personale, la

realizzazione di progetti, specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.

2. Per i medesimi fini del comma 1, gli enti gestori possono, altresì, avvalersi della Regione, degli altri enti regionali, degli enti locali sulla base di appositi protocolli di intesa.

Articolo 7 ter

(Sistema regionale delle aree naturali protette)

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette, in seguito denominato sistema regionale, è costituito:

a) dai parchi e dalle riserve naturali regionali;

b) dai monumenti naturali e dai giardini botanici di interesse regionale;

c) dalle aree protette di interesse provinciale o locale;

d) dai Siti di Importanza Comunitaria, individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

2. Il sistema regionale è parte integrante della Rete Ecologica Regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il sistema regionale concorre alla formazione di un sistema integrato unitamente alle aree naturali protette, terrestri e marine, istituite dallo Stato nel territorio regionale ai sensi della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Al fine di assicurare una visione unitaria e una strategia generale condivisa dei territori ricadenti nel sistema integrato di cui al comma 3, la Regione promuove l'interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali anche mediante forme di cooperazione e di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con gli enti gestori delle aree protette nazionali.

5. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente per materia convoca la Conferenza del sistema regionale, costituita dai legali rappresentanti degli enti di gestione, almeno una volta l'anno per discutere delle principali questioni riguardanti il sistema e le iniziative comuni da intraprendere. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di aree protette.

6. Ai fini del coordinamento delle iniziative di sistema e degli aspetti gestionali più rilevanti, è periodicamente convocata, presso la competente struttura regionale, la Conferenza tecnica dei direttori degli enti parco e dei referenti tecnici delle altre aree protette.

7. La Giunta regionale approva l'immagine grafica unificata del sistema regionale. ”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 12/1995) (1)

1. L'articolo 11 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 11

(Comunità del parco)

1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni o loro delegati, nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la Comunità dell'area naturale protetta, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione

4.03. parchi

l.r. 3/2019

3

territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta, nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell'area protetta e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49 per cento dell'intero organo collegiale. Alle province è riservata una quota complessiva pari a un decimo.

2. Fanno parte, altresì, della Comunità, sei rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole e artigianali maggiormente rappresentative a livello regionale, due designati dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai comprensori alpini (CA) e dalle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative, uno dalle associazioni ambientaliste, uno dalla Direzione scolastica regionale e uno dall'Università di Genova. A tali rappresentanti è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno.

3. La composizione della Comunità del parco, secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dallo Statuto dell'Ente.

4. La Comunità concorre all'elaborazione del Piano pluriennale socio-economico nei modi previsti all'articolo 22.

5. La Comunità ha, inoltre, funzione consultiva dell'Ente di gestione dell'area protetta. In particolare, esprime parere obbligatorio o vincolante, secondo le previsioni dello Statuto:

- a) sulle variazioni dello Statuto dell'Ente;
- b) sul piano dell'area protetta;
- c) sul regolamento dell'area protetta;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- e) su altre questioni previste dallo Statuto;
- f) su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore dell'Ente di gestione dell'area protetta. ”.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 12/1995) (2)

1. L'articolo 14 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 14

(Riordino delle aree protette esistenti)

1. Sono confermate le aree naturali protette di interesse regionale, provinciale e locale come di seguito indicate:

a) Parchi naturali regionali:

1) Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, istituito con la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34, gestito dall'Ente Parco delle Alpi Liguri;

2) Parco naturale regionale del Beigua, istituito con la legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, gestito dall'Ente Parco del Beigua;

3) Parco naturale regionale dell'Antola, istituito con la legge regionale 27 dicembre 1989, n. 52, gestito dall'Ente Parco dell'Antola;

4) Parco naturale regionale dell'Aveto, istituito con la legge regionale 19 dicembre 1989, n. 50, gestito dall'Ente Parco dell'Aveto;

5) Parco naturale regionale di Portofino, istituito con la legge

regionale 4 dicembre 1986, n. 32, gestito dall'Ente Parco di Portofino;

6) Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, istituito con le leggi regionali 19 novembre 1982, n. 43 e 18 marzo 1985, n. 12, gestito dall'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara;

7) Parco naturale regionale di Piana Crixia, istituito con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 8, gestito dal Comune di Piana Crixia;

8) Parco naturale regionale di Portovenere, istituito con la legge regionale 3 settembre 2001, n. 30, gestito dal Comune di Portovenere;

b) Riserve naturali regionali:

1) Riserva naturale regionale Isola Gallinara, istituita con la legge regionale 26 aprile 1989, n. 11, gestita dal Comune di Albenga;

2) Riserva naturale regionale di Rio Torsero, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 9, gestita dal Comune di Ceriale;

3) Riserva naturale regionale di Bergeggi, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 10, gestita dal Comune di Bergeggi;

4) Riserva naturale regionale di Bric Tana, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 7, gestita dal Comune di Millesimo;

5) Riserva naturale regionale dell'Adelasia, istituita con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65, gestita dalla Provincia di Savona;

c) Giardini botanici di interesse regionale:

1) Area naturale protetta regionale “Giardini Botanici Hanbury”, istituita con la legge regionale 27 marzo 2000, n. 31, gestita dall'Università degli Studi di Genova;

d) Aree protette di interesse provinciale o locale:

1) Area naturale protetta di interesse provinciale “Giardino botanico di Pratorondanino”, istituita con la deliberazione del Consiglio regionale 13 ottobre 1998, n. 33, gestita dalla Città metropolitana di Genova;

2) Area naturale protetta di interesse locale “Parco delle Mura”, istituita con la deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1506, gestita dal Comune di Genova.

2. I confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua sono riportati nelle cartografie contenute nell'Allegato A. I confini delle altre aree protette restano quelli dei relativi provvedimenti istitutivi o quelli definiti nel Piano del parco. ”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 12/1995)

1. All'articolo 15 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
- b) dopo la lettera f) del comma 1, è aggiunta la seguente: “ f bis) l'Ente Parco delle Alpi Liguri. ”;
- c) il comma 2 è abrogato.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 12/1995) (3)

1. L'articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 17

(Piano dell'area protetta)

1. Il Piano dell'area protetta è lo strumento puntuale di disciplina, di indirizzo e di programmazione per la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle aree naturali protette regionali.

2. Il Piano dell'area protetta assume rispettivamente la denominazione di Piano del parco o di Piano della riserva nel caso si riferisca, rispettivamente, ad un parco o a una riserva naturale, di Piano dell'area protetta regionale seguito dal nome dell'area, negli altri casi.

3. Il Piano dell'area protetta, di seguito denominato Piano, in particolare, sulla base di un adeguato quadro conoscitivo, individua gli obiettivi e le strategie, le misure di conservazione, le azioni che si intendono intraprendere, le risorse occorrenti e le relative fonti di finanziamento, nonché un sistema di indicatori e di monitoraggio che consenta di valutare lo stato di attuazione del Piano stesso e di assumere tempestivamente gli interventi correttivi necessari.

4. Il Piano vincola, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. Gli strumenti di pianificazione territoriale approvati successivamente al Piano devono uniformare a esso le loro previsioni. Il Piano ha, inoltre, effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e indifferibilità per gli interventi che qualifica come tali. Sono fatti salvi gli effetti del Piano paesaggistico di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nei casi in cui il Piano lo preveda, l'attuazione delle previsioni relative a determinate aree e settori può avvenire attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi di iniziativa diretta dell'Ente di gestione, dei comuni interessati o di privati.

6. Il Piano può prevedere una diversa perimetrazione dell'area protetta, salvo il caso dei confini stabiliti con legge. ”.

Art. 11*(Inserimento dell'articolo 17 bis della l.r. 12/1995)*

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

*“ Articolo 17 bis**(Contenuti del Piano dell'area protetta)*

1. Il Piano prevede, in particolare:

a) l'organizzazione generale del territorio e, in particolare, la definizione delle aree da classificare in distinte fasce di protezione, secondo la suddivisione di cui all'articolo 20;

b) i vincoli, le destinazioni di uso pubblico o privato, gli indirizzi e le norme di attuazione relative agli interventi sulla vegetazione, per il raggiungimento e il mantenimento degli equilibri faunistici, sull'edificato e sulle attività economiche incidenti sull'assetto ambientale dell'area;

c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture utilizzabili anche da disabili;

d) un complesso organico di strutture, attrezzature e servizi, per l'organizzazione e la gestione della fruizione del parco a fini didattici, scientifici, culturali, ricreativi, turistici e di sviluppo economico compatibili;

e) le norme di comportamento e i riferimenti tecnico-scientifici per l'elaborazione del regolamento di fruizione del parco;

f) la definizione di un quadro organico degli interventi e delle

azioni che si intendono attuare con il Piano, nel quale siano evidenziati gli obiettivi, i mezzi occorrenti e le fonti di finanziamento, i tempi di realizzazione, le priorità;

g) un articolato sistema di verifica e monitoraggio del Piano.

2. Il Piano rappresenta, di norma, il Piano di gestione di cui all'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 delle zone speciali di conservazione ricomprese in tutto o in parte nel parco o comunque gestite unitamente a esso. A tal fine il Piano contiene tutti gli elementi previsti dalle disposizioni e dagli indirizzi statali e regionali dettati in materia di tutela della biodiversità.

3. Il Piano definisce, altresì, quali e in quale percentuale le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi non possono essere captate ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità ivi previste.

4. Il Piano può individuare e disciplinare le aree contigue di cui all'articolo 4 bis della presente legge, fermo restando il rispetto delle intese ivi previste. ”.

Art. 12*(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 12/1995)*

1. L'articolo 18 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

*“ Articolo 18**(Procedure di approvazione del Piano del parco)*

1. Al fine di consentire un procedimento partecipato e condiviso e di assolvere agli obblighi previsti in tema di valutazione ambientale strategica di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, l'Ente di gestione redige e approva uno schema di progetto di Piano, corredato da un rapporto preliminare.

2. Si applicano le disposizioni dettate dalla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. I procedimenti di approvazione del Piano e quello relativo alla VAS si svolgono in modo integrato e contestuale senza duplicazioni di fasi.

3. Conclusa la fase di consultazione sul progetto di Piano, il Piano è adottato:

a) dal Consiglio dell'Ente parco, sentita la Comunità del parco, per i parchi gestiti dagli enti parco regionali;

b) dall'Assemblea consiliare, per i parchi gestiti da amministrazioni locali;

c) dall'organo competente secondo il relativo statuto per gli altri enti di gestione;

d) nel caso di piani integrati con i piani di gestione dei Siti Natura 2000 di cui alla l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, acquisito il parere dei comuni interessati dai siti che non fanno parte dell'area protetta o che non sono rappresentati negli organi dell'Ente di gestione di tale area.

4. Il Piano adottato è pubblicato per sessanta giorni nei siti web dell'Ente di gestione, della Regione e degli enti locali interessati ed è contestualmente depositato a libera visione del pubblico, in formato cartaceo o su supporti informatici di facile accesso, presso gli uffici dei medesimi enti. Entro il termine di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni.

5. La Giunta regionale, nei successivi centoventi giorni:

a) acquisisce il parere dell'Ente di gestione sulle osservazioni pervenute;

b) valuta le osservazioni pervenute, sulla base del parere formulato su di esse dall'Ente di gestione;

c) apporta le modifiche al Piano ritenute necessarie, in particolare in accoglimento delle osservazioni, quelle derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento di VAS e quelle volte ad assicurare una più efficace tutela e valorizzazione dell'area protetta, avvalendosi a tali fini della collaborazione del soggetto gestore;

d) predispone la proposta di Piano da sottoporre al Consiglio regionale Assemblea Legislativa per l'approvazione.

6. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa di approvazione del Piano stesso ed è vincolante immediatamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati.

7. La revisione integrale del Piano è effettuata almeno ogni dieci anni; il mancato aggiornamento entro tale termine non produce effetti sul Piano che resta vigente. La revisione integrale e ogni altra variante al Piano sono approvate con le procedure definite per la sua formazione.

8. Fino all'approvazione di modifiche di Piano si applicano le norme del Piano vigente o, in salvaguardia, le norme modificate e adottate se più restrittive. Il regime di salvaguardia decade nei medesimi termini previsti per gli strumenti urbanistici dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni. ”.

Art. 13

(Inserimento degli articoli 18 bis e 18 ter della l.r. 12/1995)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“ Articolo 18 bis

(Piano delle riserve naturali)

1. Per l'approvazione del Piano delle riserve naturali si applicano le procedure di cui all'articolo 18 con i termini ridotti della metà. Il Piano adottato dall'Ente di gestione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

2. Il Piano di gestione della Riserva dell'Adelasia è adottato d'intesa fra la Provincia di Savona e il Comune di Cairo Montenotte.

Art. 18 ter

(Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, il Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre, predisposto dall'Ente parco nazionale, è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa. ”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 12/1995)

1. All'articolo 21 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: “ Nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione il Sindaco può formulare anche sulla base delle eventuali indicazioni dell'Ente parco ” sono sostituite dalle seguenti: “ Nel rilasciare il nulla osta l'Ente parco può stabilire ”.

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 12/1995)

1. L'articolo 22 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 22

(Piano pluriennale socio-economico)

1. I soggetti gestori delle aree protette promuovono lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori interessati e di quelli a essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette, dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime e in coerenza con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. Gli enti gestori dei parchi naturali regionali, sulla base degli elementi progettuali previsti dal Piano del parco, elaborano un Piano pluriennale socio-economico nel quale sono indicate, mediante apposite schede progettuali, le iniziative che si intendono intraprendere e i relativi costi, tempi, fonti di finanziamento e priorità, al fine di promuovere le attività compatibili e di raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano del parco.

3. Il Piano pluriennale socio-economico è adottato dall'Ente gestore e trasmesso alla Giunta regionale che lo approva entro novanta giorni dal ricevimento. La Giunta regionale può richiedere all'Ente gestore di modificare e integrare il Piano pluriennale, sospendendo i termini di approvazione e può, motivandone le ragioni, modificarne i contenuti.

4. Nel caso di parchi regionali gestiti dagli appositi enti pubblici, il Piano pluriennale è adottato dal Consiglio dell'Ente parco, previo parere della Comunità del parco; per i parchi gestiti da enti locali il Piano pluriennale è adottato dall'organo competente secondo la normativa di settore e il rispettivo Statuto.

5. Il Piano pluriennale socio-economico ha validità per dieci anni e può essere aggiornato prima di tale termine, ove necessario, secondo le procedure indicate ai commi 3 e 4. ”.

Art. 16

(Modifica all'articolo 25 della l.r. 12/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, sentita la sezione aree naturali protette del C.T.A. di cui all'articolo 39” sono soppresse.

Art. 17

(Inserimento dell'articolo 25 bis della l.r. 12/1995)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 25 bis

(Piano regionale delle aree protette)

1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette attraverso il Piano regionale delle aree protette coerente con le Linee guida dell'Unione Europea e dello Stato.

2. Il Piano regionale delle aree protette costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette.

3. Il Piano regionale delle aree protette individua gli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, anche con riferimento al quadro finanziario delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette, determinando, altresì, gli

indicatori per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni previste.

4. Il Piano regionale delle aree protette è approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa entro dieci mesi dal suo insediamento, su proposta della Giunta regionale.

5. Il Piano regionale delle aree protette può essere aggiornato annualmente mediante il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale e i suoi risultati sono soggetti a verifica attraverso periodiche riunioni in cui sia prevista la partecipazione dell'Assessore e degli uffici regionali competenti, dei presidenti, dei direttori degli enti e del Coordinatore regionale. ”.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 12/1995)

1. L'articolo 26 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 26

(Misure di incentivazione)

1. Agli enti locali il cui territorio è incluso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale nazionale o regionale è, nell'ordine, attribuita la priorità prevista all'articolo 7 della legge 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati, singoli o associati, nei casi previsti dal medesimo articolo.

2. Le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo ambientale, agricolo ed energetico, in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, che ricadono all'interno delle aree protette regionali e delle relative aree contigue, se non già ricomprese nei casi di cui al comma 1, beneficiano di specifiche priorità nei bandi di finanziamento disposti dalla relativa programmazione di settore.

3. Le priorità previste ai commi 1 e 2 sono riconosciute anche agli enti di gestione delle aree protette regionali.

4. Nello specifico, le priorità di cui al comma 1 riguardano i seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il Piano d'area e previsti dal Piano pluriennale socio-economico:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. ”.

Art. 19

(Inserimento degli articoli 27 bis, 27 ter, 27 quater e 27 quinquies della l.r. 12/1995)

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“ Articolo 27 bis

(Attività agricole e silvo-pastorali)

1. Le attività agricole e silvo-pastorali, le attività produttive tradizionali e quelle legate al turismo naturalistico, svolte in coerenza con le finalità dell'area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale, rappresentano un presidio essenziale per la conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali dell'area protetta e per la sua corretta fruizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti definiscono forme di collaborazione con le attività agricole e produttive del territorio, con il concorso delle organizzazioni rappresentative di tali attività, volte tra l'altro:

a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;

b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche culturali tradizionali ed ecocompatibili;

c) a incentivare pratiche culturali ecocompatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità e il mantenimento dell'habitat naturali;

d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio;

e) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico;

f) ad adottare misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso all'ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.

3. Gli enti gestori stipulano convenzioni, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni e integrazioni, con singole aziende agricole o con più aziende agricole associate per la realizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico dell'area protetta, e, in particolare, della sua rete sentieristica, degli habitat prativi e forestali di importanza comunitaria o di significativo valore per la biodiversità, delle sistemazioni agrarie e dei manufatti testimoniali della cultura locale.

Articolo 27 ter

(Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari dei parchi liguri)

1. La Regione definisce, con deliberazione di Giunta regionale, i marchi proposti dai soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette liguri con i quali identificare le produzioni agro-alimentari e artigianali.

2. I soggetti gestori delle aree protette liguri propongono, per l'approvazione della Giunta regionale, la denominazione del relativo marchio e le sue caratteristiche ideografiche.

3. I soggetti gestori delle aree protette liguri individuano i prodotti agro-alimentari e artigianali a cui concedere il marchio, i relativi disciplinari e le modalità di vigilanza sul rispetto degli stessi.

Articolo 27 quater

(Promozione della vendita online dei prodotti delle aree protette)

1. La Regione, in linea con l'obiettivo di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, l'e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area protetta con la realizzazione di una piattaforma a esso dedicata e anche attraverso la valorizzazione dei marchi stessi.

Articolo 27 quinquies

(Biglietto di ingresso, tariffe dei servizi, gestione della fruizione di specifiche aree)

1. Gli enti gestori delle aree protette possono prevedere, mediante apposite disposizioni nei regolamenti di fruizione, biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa o introdurre tariffe per i servizi erogati dall'Ente di gestione.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate prioritariamente ad attività di manutenzione e di promozione dell'area protetta.

3. Per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente l'organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture. ”.

Art. 20

(Inserimento degli articoli 29 bis e 29 ter della l.r. 12/1995)

1. Dopo l'articolo 29 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“ Articolo 29 bis

(Attività regionale di coordinamento e indirizzo)

1. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale.

2. A tal fine la Regione:

a) emana indirizzi e linee guida volti a uniformare le strategie di gestione e le prassi applicative degli enti gestori;

b) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema e alla rappresentazione all'utenza;

c) promuove la conoscenza e la diffusione, a fini didattici, scientifici e culturali, del patrimonio tutelato attraverso:

1) l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e sulla biodiversità;

2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;

3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e di documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;

4) la predisposizione di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette.

3. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, la Regione formula direttive, indirizzi e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.

4. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati, in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione, possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31.

5. Al fine di assicurare economie di sistema nell'organizzazione degli uffici e di impiegare personale in servizio a qualsiasi titolo nelle pubbliche amministrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), si applicano agli enti parco e agli enti gestori.

6. La Regione può attivare procedure di distacco funzionale e

di comando di personale degli enti Parco e degli enti gestori presso strutture regionali al fine di potenziare le proprie attività, ottimizzare l'esercizio delle proprie funzioni in relazione alle aree protette e al loro sviluppo, coordinare unitariamente le attività degli enti Parco e gestori e contenere la spesa di personale.

Articolo 29 ter

(Strumenti di supporto)

1. Al fine di coadiuvare le funzioni svolte dalle aree protette, la Regione:

a) convoca la Conferenza del sistema regionale delle aree protette, di cui all'articolo 5, comma 3, e la Conferenza tecnica dei direttori e dei referenti delle aree protette;

b) attività collaborazioni istituzionali con la Federazione Nazionale dei Parchi e delle Aree Protette (Federparchi), l'Università, gli enti operanti nel campo della tutela ambientale o con gli enti in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l'interscambio di conoscenza ed esperienze;

c) può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;

d) può partecipare ad associazioni, enti o organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale.

2. Nella predisposizione dei piani regionali per la formazione del personale sono previsti corsi specifici e periodici di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione delle aree protette.

3. Per l'esercizio delle funzioni a essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio, di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti o organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).

4. Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa e impulso della Regione, forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione e alla formazione del personale, agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro e della medicina del lavoro, nonché per l'acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata. ”.

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 12/1995)

1. L'articolo 31 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 31

(Commissariamento)

1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, in caso di mancato riscontro entro trenta giorni, nomina apposito Commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale o per eseguire gli impegni validamente assunti.

2. La Giunta regionale, previa contestazione dei fatti e sentita

4.03. parchi

l.r. 3/2019

8

la Commissione consiliare competente, provvede allo scioglimento degli organi degli enti parco in caso di:

- a) gravi violazioni di legge;
- b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;
- c) gravi inadempienze nell'attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- d) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;
- e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente.

4. Il Commissario straordinario, con il mandato e per il tempo necessari al superamento dello stato di criticità, è nominato dalla Giunta regionale anche nei casi di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento degli enti parco non dipendenti da cause ad essi direttamente imputabili. ”.

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 12/1995)

1. L'articolo 32 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 32

(Vigilanza nelle aree protette)

1. L'Ente di gestione esercita la vigilanza sull'area protetta, accerta e contesta le violazioni per assicurare l'osservanza della presente legge, dei regolamenti e delle leggi dello Stato e della Regione in materia di caccia e pesca, tutela del paesaggio, dell'ambiente, della flora e della fauna e dell'uso del suolo, nonché per il controllo in genere della fruizione delle aree protette.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni provvede ogni Ente di gestione mediante:

a) il proprio personale dipendente addetto alla vigilanza, quale il personale inquadrato nella qualifica di “guardaparco” per gli enti parco, ovvero gli agenti di polizia locale, per i soggetti gestori costituiti da enti locali;

b) propri dipendenti appositamente incaricati, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti degli enti gestori, all'esercizio di funzioni di vigilanza in riferimento a materie specificamente individuate nel provvedimento di incarico.

3. Sono fatte salve le competenze dei soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio, nonché le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni esercitate da altri soggetti in materia ambientale, faunistica, venatoria, ittica ai sensi della normativa vigente. L'Ente di gestione può avvalersi della collaborazione di tali soggetti anche mediante apposite convenzioni per una migliore e coordinata azione di prevenzione e controllo, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 27 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'Ente di gestione provvede alle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di sua competenza secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il personale dipendente di cui al comma 1 riveste la qualifica di agente di polizia amministrativa e giudiziaria, nel

rispetto della normativa in materia e nei limiti dell'ambito territoriale dell'area protetta e del servizio assegnato. Tale personale deve essere munito di distintivo e di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di gestione e, nel caso del personale inquadrato come guardaparco, svolge il proprio servizio in divisa, salvo diverse e motivate disposizioni dell'Ente di gestione. La Giunta regionale stabilisce i modelli unificati di distintivo, dei tesserini di riconoscimento e delle divise.

6. La Giunta regionale disciplina e coordina le attività di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette. ”.

Art. 23

(Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 12/1995)

1. L'articolo 33 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 33

(Sanzioni)

1. Fatte salve le norme penali stabilite dalla normativa vigente e le sanzioni eventualmente previste da altre norme di settore, alle violazioni delle norme previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), n);

b) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), o);

c) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione dei limiti e dei divieti posti dal Piano del parco, nonché per la realizzazione di interventi o l'esecuzione di attività in assenza o in difformità del prescritto nulla osta;

d) da euro 50,00 a euro 500,00 per le violazioni dei regolamenti di cui all'articolo 25 non ricomprese fra quelle sanzionate a norma delle lettere a), b), c).

2. Qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano, dal regolamento o dal nulla osta, oltre alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, l'Ente gestore adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 29, commi 1 e 2, della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro. ”.

Art. 24

(Inserimento dell'articolo 34 bis della l.r. 12/1995)

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 34 bis

(Trasferimenti regionali e norme finanziarie)

1. I trasferimenti regionali ordinari sono distinti in:

a) assegnazioni correnti, destinate alla copertura degli oneri del personale e alla gestione corrente;

b) assegnazioni in conto capitale, vincolate al finanziamento di investimenti.

2. Il riparto dei trasferimenti ordinari è effettuato dalla Giunta regionale tenuto conto, in particolare, della programmazione e delle priorità regionali, della programmazione della capacità di reperimento di risorse autonome delle singole aree protette e dell'entità delle funzioni in concreto da esse esercitate.

3. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi e per l'incentivazione dell'offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette.

4. Lo schema di bilancio degli enti di gestione delle aree protette è unico ed è approvato dalla Giunta regionale. ”.

Art. 25

(Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 12/1995)

1. L'articolo 42 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 42

(Norme di tutela ambientale)

1. Nei parchi e nelle riserve naturali regionali di cui alla presente legge sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati:

a) l'apertura e l'esercizio di miniere, di cave e di discariche; il Piano del parco può prevedere l'apertura e l'esercizio di cave, per l'utilizzo del materiale ivi prelevato e non diversamente reperibile al fine del restauro del patrimonio paesaggistico ovvero il sito estrattivo costituisca un manufatto storico-culturale;

b) l'attività venatoria;

c) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

d) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; l'attività di pesca è consentita, salvo diversa disposizione del Piano o del regolamento, nelle forme che garantiscano un prelievo sostenibile e coerente con gli obiettivi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

e) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali; sono fatte salve la raccolta dei funghi epigei secondo la vigente normativa e i prelievi per scopi di ricerca scientifica debitamente autorizzati;

f) l'introduzione di specie animali o vegetali estranee che possano alterare l'equilibrio naturale;

g) il danneggiamento o l'occlusione di cavità sotterranee naturali e l'asportazione di concrezioni e di minerali in genere;

h) le movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi o a tutela della pubblica incolumità, su iniziativa dell'Ente di gestione o da esso autorizzati;

i) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani non autorizzate dall'Ente di gestione;

l) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

m) l'uso di fuochi all'aperto al di fuori delle aree

appositamente predisposte;

n) l'atterraggio, il decollo e il sorvolo a bassa quota di velivoli non autorizzati secondo quanto disposto dall'apposito regolamento approvato ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1992, n. 37 (Divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette);

o) sottrarre, manomettere o danneggiare i beni e gli arredi per la fruizione dell'area protetta.

2. I piani e i regolamenti delle aree protette possono individuare ulteriori limiti e divieti a maggiore tutela dei valori dell'area protetta in rapporto a condizioni specifiche.

3. Nelle aree naturali protette diverse da quelle di cui al comma 1 la disciplina di tutela è stabilita dal provvedimento istitutivo in ragione della loro natura e finalità.

4. Sono fatti salvi gli interventi eseguiti dall'Ente di gestione, sotto la sua regia o da esso autorizzati per ripristinare gli equilibri ecologici, a tutela della pubblica incolumità e sicurezza, per la ricerca scientifica, per la realizzazione di interventi necessari al conseguimento dei fini dell'area protetta; è inoltre fatta salva l'attività agro-silvo-pastorale svolta in conformità alle vigenti disposizioni in materia. ”.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ)

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Tutela della biodiversità))

1. L'articolo 5 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 5

(Piani di gestione)

1. Il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo Ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 357/1997.

2. La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.

3. Il Piano di gestione integra le misure di conservazione previste all'articolo 4 per gli aspetti di maggior dettaglio e in conformità ad esse.

4. Il Piano di gestione può assumere il valore di misura di conservazione di livello sito specifico, purché conservi la coerenza con la struttura di tali misure, sia stato sottoposto, prima dell'approvazione, all'esame della Commissione consiliare competente e sia stato trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per eventuali rilievi.

5. Il Piano, se non integrato in altri piani, è adottato dall'Ente gestore e depositato nella propria sede e contestualmente pubblicato nel proprio sito informatico, all'albo pretorio e nei siti informatici dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'Ente gestore osservazioni scritte.

6. Nei successivi trenta giorni l'Ente gestore formula parere sulle osservazioni presentate e trasmette il Piano alla Regione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, si esprime sulle osservazioni e approva definitivamente il Piano, apportando le modifiche ritenute necessarie.

7. Per i piani di gestione integrati nei piani delle aree naturali

protette, si applica il procedimento di adozione e approvazione per i medesimi. Laddove i piani di gestione sono integrati in altri piani, si applica il procedimento previsto per questi ultimi, purché siano garantiti i termini per la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni, il parere dell'Ente gestore sulle osservazioni, l'assenso vincolante della Giunta regionale per gli aspetti del Piano integrato relativi alla gestione del sito interessato.

8. I piani di gestione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

9. I piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. L'aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio previsto all'articolo 13. ”.

Art. 27

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 28/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della l. r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla Parte II, Titolo III, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni”.

Art. 28

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 28/2009)

1. L'articolo 9 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 9

(Valutazione di incidenza di competenza regionale)

1. La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:

a) piani soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Parte II, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni di competenza regionale;

b) progetti e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla Parte II, Titolo III, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

c) piani, progetti o interventi, qualora non siano già di competenza regionale ai sensi del presente comma, per la parte del procedimento relativa all'applicazione dell'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997;

d) piani, progetti e interventi regionali;

e) piani, progetti e interventi riguardanti i siti Natura 2000 marini;

f) piani, progetti e interventi che coinvolgono più siti Natura 2000 con diverso Ente gestore;

g) piani, progetti e interventi, qualora vi sia identità fra Ente proponente ed Ente competente ad esprimere la valutazione di incidenza. ”.

Art. 29

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 28/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 3. Gli enti gestori per ciascun sito della Rete Natura 2000 sono quelli individuati nell'Allegato E. ”.

Art. 30

(Modifica all'Allegato E della l.r. 28/2009)

1. All'Allegato E della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Individuazione ente gestore per ciascun sito della Rete Natura 2000”, per i Siti IT 1331012 Lago Marcotto - Roccabruna - Gifarco - L. d. Nave e IT 1331721 Val Noci - Torrente Geirato – Alpesisa, alla colonna “Ente Gestore” le parole: “PROVINCIA DI GENOVA” sono sostituite dalle seguenti: “ENTE PARCO ANTOLA”.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

(Disposizioni sugli effetti di revisione dei confini) (4)

1. Nei territori che, per effetto della revisione dei confini di cui all'articolo 14 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge:

a) entrano a far parte del parco, si applica in via transitoria la disciplina prevista dal vigente Piano del parco per la fascia di protezione più vicina, salvo i casi in cui la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, intenda attribuire loro una diversa fascia di protezione. In ogni caso gli enti parco, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano una apposita variante al Piano del parco per stabilire, sulla base degli opportuni approfondimenti tecnico scientifici, la fascia di protezione e la disciplina definitive di tali territori. In caso di mancato rispetto del termine, la Giunta regionale nomina il Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni come sostituito dall'articolo 21 della presente legge;

b) risultano esterni al parco e siano sprovvisti di apposita disciplina urbanistica comunale, fino all'approvazione della stessa, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 32

(Norma transitoria)

1. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli enti gestori di aree protette regionali abbiano provveduto ad adottare il Piano dell'area protetta, qualora mancante, la Regione provvede in via sostitutiva.

2. Gli enti parco adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 37, 38, 39, 46, 47, commi 1, 4, 5, 6, 6 bis e 7, 48 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'articolo 20 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni;

c) l'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 (Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo Piano) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34

4.03. parchi

l.r. 3/2019

11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati (Omissis)

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 6 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 6 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995, nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 6 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995, nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 6 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.



Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di aree protette, favorisce e determina, con il coinvolgimento degli enti gestori dei parchi e degli enti gestori delle riserve naturali, dei monumenti naturali, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e dei siti di Rete Natura 2000, la riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio della Lombardia, mantenendone inalterato il regime attuale di tutela, con la finalità di:

- a) favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, attraverso l'aggregazione dei soggetti gestori e l'integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione, così da semplificare il rapporto con i residenti e gli operatori e incrementare le capacità e le potenzialità dei servizi;
- b) consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici del territorio, mantenendo, nell'ambito delle competenze della Regione, gli standard di tutela ambientale stabiliti dalla normativa statale in materia di aree protette;
- c) incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche, anche tramite la condivisione degli obiettivi di tutela delle aree naturali, la conservazione della biodiversità e l'individuazione di compensazioni ambientali, e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici;
- d) promuovere il completamento della rete ecologica e della rete verde regionale, di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- e) potenziare l'efficacia della governance per la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità attraverso l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici.

2. L'ente gestore del parco è, secondo quanto previsto dalla presente legge, il soggetto di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle riserve naturali, dei monumenti naturali, nonché dei PLIS e dei siti di Rete Natura 2000.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) aree regionali protette: i parchi naturali e regionali, le riserve naturali e i monumenti naturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 86/1983;
- b) altre forme di tutela presenti sul territorio: i PLIS di cui all'articolo 34 della l.r. 86/1983 e i siti di Rete Natura 2000 di cui all'articolo 25 bis della l.r. 86/1983;

- c) enti gestori dei parchi: gli enti gestori dei parchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 86/1983;
- d) macroaree: le singole porzioni del territorio regionale, al cui interno vengono individuati uno o più ambiti territoriali, esse costituiscono il riferimento per la progressiva aggregazione tra ambiti;
- e) ambito territoriale ecosistemico: l'unità territoriale di riferimento per l'aggregazione tra parchi e per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali presenti nello stesso ambito, nonché per l'attribuzione ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- f) cartografia degli ambiti territoriali ecosistemici: la rappresentazione grafica del complesso degli ambiti territoriali ecosistemici individuati per il territorio lombardo;
- g) aggregazione tra parchi: l'unificazione volontaria di due o più parchi dello stesso ambito territoriale ecosistemico, con istituzione di un nuovo ente gestore, che subentra alle precedenti gestioni;**(1)**
- h) integrazione: l'integrazione delle riserve naturali, dei monumenti naturali nel parco di riferimento, anche senza continuità territoriale, a seguito di subentro dello stesso parco nella gestione delle riserve naturali, dei monumenti naturali nel medesimo ambito territoriale ecosistemico, con conseguente estinzione dei precedenti enti gestori, ove appositamente istituiti;
- i) parco di riferimento: nelle more dell'integrazione di cui alla lettera h), è il parco scelto dalla riserva naturale, dal monumento naturale, dal PLIS o, secondo quanto previsto dall'articolo 4, dall'ente gestore del sito di Rete Natura 2000 tra quelli presenti nello stesso ambito territoriale ecosistemico, ovvero è il parco presente in ciascun ambito territoriale ecosistemico, se unico;
- j) programma di razionalizzazione dei servizi: l'elenco di funzioni e attività da svolgere in forma associata con l'indicazione degli enti gestori dei parchi ai quali si applica;
- k) progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio: il progetto approvato dalla Giunta regionale sulla base della proposta, presentata dagli enti gestori dei parchi, di eventuale aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e della proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dello stesso ambito territoriale ecosistemico.**(2)**



Art. 3

(Procedura per la progressiva riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)

- 1.** La riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio è disciplinata secondo la procedura e i termini di cui al presente articolo.
- 2.** Le macroaree sono individuate nella cartografia di cui all'allegato A. Gli enti gestori dei parchi, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una proposta formulata unitariamente di ambiti territoriali ecosistemici, con relativa cartografia in scala 1:100.000, sulla base delle macroaree; per ciascun ambito territoriale ecosistemico è riportato l'elenco delle diverse aree di tutela afferenti. La proposta di cui al presente comma è formulata al fine di conseguire l'aggregazione tra parchi e l'integrazione nei parchi, anche sulla base delle convenzioni di cui al comma 11, delle riserve naturali, dei monumenti naturali di ciascun ambito all'interno della rispettiva macroarea, tenuto conto delle specifiche finalità delle singole aree protette e dei caratteri ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-culturali di cui all'articolo 16 della l.r. 86/1983, nonché delle finalità di cui all'articolo 1. La proposta contiene altresì indicazioni in ordine ai parametri gestionali per la prestazione ambientale dei singoli ambiti. Con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, i parchi possono proporre alla Giunta regionale limitate modifiche al perimetro delle macroaree, per migliorare la realizzazione del sistema integrato tra le aree protette e le altre forme di tutela poste a confine tra le macroaree.
- 3.** La Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge approva le linee guida contenenti lo schema per la formulazione della proposta di cui al comma 2 in base ai parametri oggettivi per la semplificazione delle procedure.

4. Le linee guida definite al comma 3 comprendono parametri scientifici, tecnici, organizzativi e di semplificazione. Tali linee guida acquisiscono il parere della competente commissione consiliare.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) individua, anche sulla base delle proposte pervenute dagli enti gestori dei parchi, i parametri gestionali di cui al comma 2, quarto periodo, da perseguire e le relative modalità di monitoraggio da effettuare con il concorso degli enti gestori, anche per eventuali adeguamenti nel tempo;
 - b) verifica la coerenza della proposta di cui al comma 2, secondo periodo, con quanto previsto dalla presente legge, determinando, nel caso, le necessarie modifiche, e individua gli ambiti territoriali ecosistemici anche adeguando, ove necessario, i perimetri delle macroaree di cui all'allegato A;
 - c) la competente commissione consiliare esprime parere sulla proposta deliberativa della Giunta e specificatamente sull'individuazione degli ambiti territoriali.
6. Gli enti gestori dei parchi, entro il 30 settembre 2019, trasmettono alla Giunta regionale una proposta di programma di razionalizzazione dei servizi finalizzato a favorire e promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale, coerente con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, considerati i parametri gestionali di cui al comma 5, lettera a). Entro lo stesso termine gli enti gestori dei parchi trasmettono alla Giunta regionale una proposta, formulata anche per singoli ambiti territoriali ecosistemici, di progetto di riorganizzazione, nel rispetto dell'individuazione di cui al comma 5, lettera b), corredata:**(3)**
- a) di una eventuale proposta di aggregazione volontaria tra parchi,  presenti più parchi nello stesso ambito, e di una proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dell'ambito;
 - b) dell'elenco, a fini informativi, delle convenzioni sottoscritte, in base al comma 10, per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali.
7. La proposta di progetto di riorganizzazione di cui al comma 6 indica per ciascun ambito, ove ricorrano, i casi di cui all'articolo 13, comma 3, della l.r. 86/1983 e all'articolo 4, comma 2, della presente legge, nonché, ove sussistenti, i PLIS riconosciuti dalla Giunta regionale con capacità gestionale autonoma ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e le riserve naturali 'Della Rocca, del Sasso e parco lacuale' e di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) e i monumenti naturali di cui all'articolo 24 della l.r. 86/1983, già esistenti, se gestiti da enti locali e di dimensioni non inferiori ai cinquecento ettari. I casi di cui al precedente periodo continuano a essere gestiti secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/1983, salve eventuali diverse valutazioni della Giunta regionale effettuate in sede di approvazione del progetto di riorganizzazione ai sensi del comma 8.**(4)**
8. La Giunta regionale,  o sei mesi dal ricevimento delle proposte di programma e di progetto di riorganizzazione di cui al comma 6, ne verifica la coerenza con le finalità previste dall'articolo 1, approva il programma e, per singoli ambiti territoriali ecosistemici, il progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio.**(5)**
9. Entro tre mesi dalla data di approvazione di cui al comma , gli enti gestori dei parchi avviano, per ciascun ambito territoriale ecosistemico di riferimento, le procedure per attivare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'intervento legislativo regionale senza apportare modifiche ai perimetri delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela, fatta eccezione per l'eventuale aggregazione di uno o alcuni dei comuni già facenti parte di un PLIS e fermo restando, in tal caso, quanto disposto all'articolo 34, comma 7, della l.r. 86/1983.**(6)**



10. Al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma 9, in caso di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali, gli enti gestori stipulano, entro il 31 luglio 2019, una o più convenzioni con l'ente gestore del parco di riferimento per ciascun ambito; la convenzione prevede i seguenti contenuti minimi: **(7)**

- a) ricognizione di tutti i rapporti compresi quelli patrimoniali ed economico-finanziari connessi all'integrazione;
- b) individuazione del personale preposto anche non in via esclusiva allo svolgimento delle funzioni gestionali;
- c) individuazione dei beni immobili e mobili di proprietà o in utilizzo della riserva naturale, del monumento naturale, definendo quelli da trasferire o da dare in uso al nuovo ente gestore in quanto funzionali a garantire la tutela dell'area;
- d) definizione delle modalità di rapporto tra il soggetto gestore della riserva, del monumento naturale o del PLIS e il soggetto gestore del parco di riferimento per l'ambito, nelle more della definizione del percorso di integrazione e in prospettiva del medesimo;
- e) regolazione dei rapporti finanziari relativi alle risorse da stanziare per assicurare la gestione dell'area interessata.

11. Le convenzioni possono prevedere il riconoscimento di forme di gestione associate di aree protette preesistenti alla presente legge, che posseggono comprovate e qualificate competenze strutturate in ambito organizzativo al fine di conservare la continuità delle funzioni.

12. Le convenzioni di cui al comma 10 hanno durata sino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 9.

13. Regione Lombardia accompagna gli enti gestori dei parchi nel processo di elaborazione del programma di razionalizzazione dei servizi e del progetto di riorganizzazione del sistema. **(8)**

14. (9)

15. (9)

16. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 5 e 8 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 4

(Gestione dei siti di Rete Natura 2000)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i siti di Rete Natura 2000 sono gestiti dal parco di riferimento di ciascun ambito territoriale ecosistemico. A tal fine, gli enti gestori dei siti effettuano una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi connessi alla gestione, predispongono una relazione di regolazione dei rapporti e concordano con il parco di riferimento le modalità di subentro.

2. Nella proposta di progetto di riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, l'ente parco specifica se nell'ambito territoriale ecosistemico di riferimento vi siano siti di Rete Natura 2000 gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), da istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali ovvero da associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico; i siti di cui al presente comma continuano a essere gestiti secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/1983, salve eventuali diverse valutazioni della Giunta regionale effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 8.

3. In sede di approvazione del progetto di riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, la Giunta regionale indica la data per il subentro dei parchi nella gestione dei siti di cui al comma 1 e aggiorna, conseguentemente, le deliberazioni di cui all'articolo 25 bis, comma 3, lettera b), della l.r. 86/1983.

Art. 5

(Partecipazione dei PLIS al percorso di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)

1. I gestori dei PLIS partecipano al percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3 presentando alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una richiesta di prosecuzione in autonomia, motivando, mediante idonea documentazione, la sussistenza di capacità realizzative di interventi e di iniziative di tutela e valorizzazione attivate sul territorio negli ultimi cinque anni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, della l.r. 86/1983.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconosce l'autonomia gestionale dei PLIS dimostrata ai sensi del comma 1 e ne informa, per competenza, Province e Città Metropolitana. Il riconoscimento di cui al precedente periodo è aggiornato dalla Regione almeno ogni cinque anni. L'aggiornamento è effettuato secondo la procedura di cui al presente comma.(10)
3. In alternativa, il PLIS può partecipare a processi di aggregazione, oppure, entro il 31 luglio 2019, può affidare all'ente gestore del parco di riferimento, tramite apposita convenzione, l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS, mantenendo il regime originario di tutela e previa deliberazione dei consigli comunali interessati.(11)



Art. 6

(Rapporti giuridici derivanti da integrazioni tra enti gestori o da aggregazioni di parchi)

1. Alla data di entrata in vigore della legge di ampliamento dei confini del parco o della legge di istituzione di un nuovo ente gestore del parco, le risorse economiche, i beni immobili e mobili di proprietà o in utilizzo dei precedenti gestori, funzionali a garantire la tutela dell'area, sono trasferiti o dati in gestione, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 10, all'ente gestore del parco di riferimento o al nuovo ente gestore del parco a seguito, rispettivamente, della integrazione tra enti gestori o della aggregazione di parchi all'interno dello stesso ambito territoriale ecosistemico.
2. L'ente gestore del parco di cui al comma 1 succede, altresì, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti di gestione ai quali è subentrato.

Art. 7

(Personale)

1. A seguito dei provvedimenti di aggregazione di cui all'articolo 3, comma 9, l'ente gestore del parco esercita le funzioni di competenza con personale proprio, nel rispetto dei vincoli assunzionali stabiliti per gli enti pubblici di nuova istituzione, nonché con il personale trasferito dagli enti che, a seguito di subentro nella gestione e nei relativi obblighi, sono soggetti a estinzione.
2. A seguito dei provvedimenti di integrazione di cui all'articolo 3, comma 9, l'ente gestore del parco esercita le funzioni di competenza con il proprio personale, nonché con il personale trasferito dagli enti gestori degli istituti di tutela integrati nei parchi.
3. In caso di subentro del parco a enti locali singoli o associati nella gestione di riserve naturali, monumenti naturali, l'ente gestore del parco esercita le nuove funzioni con il proprio personale e con quello che, addetto in via esclusiva alla gestione dell'area protetta, sia trasferito o distaccato dagli stessi enti locali.

4. L'ente gestore del parco può, altresì, stipulare apposite convenzioni per la messa a disposizione, da parte degli enti che partecipano alla gestione del parco ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 86/1983, di idoneo personale che risulti non addetto in via esclusiva alla gestione di un'area protetta.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di attribuzione ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 4.

Art. 8

(Servizi ecosistemici e ambientali)

1. Al fine di qualificare con maggiore efficacia gli aspetti di conservazione e di favorire l'attivazione, tra i soggetti e gli enti interessati, di meccanismi di carattere negoziale per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, la Giunta regionale adotta gli atti di competenza a seguito dell'individuazione degli stessi servizi nell'ambito dei decreti legislativi previsti dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
2. ERSAF può fornire su richiesta dell'assessorato competente il supporto tecnico specialistico e operativo a Regione Lombardia nella programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative relative ai servizi ecosistemici e ambientali.

Art. 9

(Valorizzazione delle risorse economiche)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, i parchi regionali predispongono un elenco delle opportunità di compensazione nel quale sono indicati i lavori di compensazione da realizzare ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), dell'articolo 43, comma 2 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e delle altre norme che prevedono forme di compensazione ambientale.
2. I parchi regionali possono prestare supporto tecnico specialistico agli enti locali che lo richiedano, concordando con gli stessi i conseguenti corrispettivi economici per la progettazione e la realizzazione delle azioni e degli interventi di conservazione della biodiversità, per la realizzazione di infrastrutture ecologiche per la costruzione della rete ecologica, nonché per la gestione e la valorizzazione delle aree a verde di interesse comunale.
3. Dal 1° gennaio 2017 eventuali contributi regionali assegnati all'ente gestore per l'erogazione degli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere corrisposti a condizione siano state da esso relazionati gli interventi per il contenimento della fauna selvatica produttrice di danni anche in base alle previsioni dell'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.

Art. 10

(Incentivi per favorire l'aggregazione volontaria di parchi regionali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione volontaria tra enti gestori di parchi, anche nell'ambito del percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3, la Regione dispone appositi incentivi finanziari nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo quanto previsto dal comma 2.

2. Gli incentivi di cui al comma 1, in parte corrente, sono erogati per quattro anni consecutivi a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge che prevede l'aggregazione tra gli enti gestori dei parchi interessati che hanno promosso l'attivazione dell'iniziativa legislativa. L'importo dell'incentivo è pari a una maggiorazione del trenta per cento del contributo annuale spettante ai parchi interessati ai sensi dell'articolo 41 bis della l.r. 86/1983.
3. Dal 2019 al 2022, le risorse di cui al comma 2, qualora non utilizzate interamente o in parte, sono attribuite ai parchi regionali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, per gli adempimenti connessi all'integrazione di riserve e monumenti naturali nei parchi di riferimento e per favorire il processo di riorganizzazione delle altre forme di tutela presenti sul territorio di cui alla presente legge.**(12)**
4. Ai parchi regionali che, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, trasmettono alla Regione la richiesta di istituzione di un nuovo parco mediante aggregazione tra enti gestori di uno o più parchi, è riconosciuta una priorità nell'assegnazione di risorse regionali per la realizzazione di opere infrastrutturali e di connessione ecologica nelle aree interne all'ambito territoriale ecosistemico di riferimento.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione e la durata delle priorità di cui al comma 4 negli atti di programmazione delle risorse destinate allo sviluppo del sistema delle aree regionali protette.

Art. 11

(Istituzione di nuove aree regionali protette e disposizioni di tutela)

1. L'istituzione e l'ampliamento di aree regionali protette continuano a essere regolati secondo quanto disposto dalla l.r. 86/1983 anche durante e in coerenza con il percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di istituzione o ampliamento di PLIS. I PLIS di nuova istituzione possono avviare la gestione autonoma fino all'aggiornamento regionale secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 5, comma 2, o applicare quanto previsto dall'articolo 5, comma 3.
3. La Regione promuove, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, per ciascun ambito territoriale ecosistemico e a seguito di espressione di interesse a livello locale, il completamento della rete delle aree regionali protette.
4. L'alveo fluviale e le golene del Po, la dorsale delle Alpi Retiche Valtellinesi, la dorsale delle Alpi Lepontine Comasche, il sistema dei grandi fondovalle alpini, i massicci calcarei e dolomitici delle Prealpi, le cerchie collinari moreniche e l'Oltrepò Pavese costituiscono aree di interesse prioritario per l'individuazione di nuove aree regionali protette.
5. Allo scopo di tutelare la qualità ecologica, i caratteri naturalistici, il valore paesaggistico, la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat, nei parchi naturali, nelle riserve naturali, nei monumenti naturali, nei siti di Rete Natura 2000 e nei corridoi ecologici primari della Rete Ecologica Regionale è vietata la realizzazione di impianti che svolgono attività di recupero o anche di smaltimento rifiuti di cui alle operazioni R1 o D10 degli allegati C e B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) appartenenti alle categorie di attività industriali di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, fatto salvo il caso in cui tali operazioni siano già autorizzate all'interno del perimetro individuato dall'autorizzazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; il divieto si applica anche alle istanze autorizzative in corso a tale data.

Art. 12

(Norme transitorie per la riorganizzazione del sistema di tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela)

1. In applicazione di quanto previsto dalla presente legge, anche nell'ambito del percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3:

- a) in caso di aggregazione di due o più parchi regionali continuano ad applicarsi le disposizioni dei piani territoriali di coordinamento vigenti, fino all'adozione di un nuovo piano del parco;
- b) in caso di aggregazione di parchi naturali si applicano i divieti della legge istitutiva del parco naturale e del piano del parco naturale, se presente;
- c) in caso di integrazione di una riserva naturale al parco di riferimento, la stessa mantiene la denominazione e il regime di tutela della riserva all'interno del parco;
- d) le previsioni dei piani delle riserve naturali o loro varianti restano efficaci fino a variante al piano territoriale di coordinamento del parco o fino all'approvazione di variante del piano di gestione della riserva;
- e) in caso di integrazione di un monumento naturale al parco di riferimento, lo stesso mantiene la denominazione e, ove più tutelante, il regime di tutela del monumento all'interno del parco e si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi);
- f) in caso di trasferimento ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000, secondo quanto previsto dall'articolo 4, negli stessi siti continuano ad applicarsi le misure di conservazione previste ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, inclusi, ove presenti, i piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Art. 13

(Modifica all'articolo 3 bis della l.r. 86/1983)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)**(13)** è sostituito dal seguente:

'3. Entro nove mesi dall'approvazione del p[ro]getto di riorganizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale recante (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) la Giunta regionale avvia le procedure per l'approvazione del PRAP da parte della stessa Giunta. In prima applicazione il PRAP ha un orizzonte temporale al 2020 con possibilità di rinnovo all'inizio di ogni legislatura regionale. Il PRAP è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.'

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale' e 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi')**(14)**.



Art. 15**(Norma finanziaria)(15)**

1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, commi 2 e 3, della presente legge si provvede con le risorse di natura corrente previste in € 800.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, allocate alla missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
2. Le spese di cui al comma 1 sono rideterminabili ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 16**(Norme transitorie e finali)(16)**

1. Gli organi degli enti gestori dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della l.r. 12/2011 in scadenza tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2017) e il termine previsto dall'articolo 3, comma 6, sono prorogati fino alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui allo stesso articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 31 ottobre 2019. **(17)**
- 1 bis.** I presidenti e i restanti componenti di tutti i consigli di gestione dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della l.r. 12/2011, inclusi quelli rinnovati prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, cessano in ogni caso dalla carica alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui all'articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 31 ottobre 2019. **(18)**
2. Gli enti parco regionali, quali enti del sistema regionale di cui all'allegato A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - collegato 2007) sono soggetti all'attività di vigilanza e controllo della Regione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1 bis e 5 quater, della stessa l.r. 30/2006.
- 2 bis.** In caso di inosservanza da parte di una Provincia o della Città Metropolitana di Milano degli obblighi relativi alla quota obbligatoria di partecipazione alla comunità di un parco regionale ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 5, della l.r. 86/1983 entro il 31 maggio di ogni anno, il diritto di voto è sospeso fino al versamento del dovuto. I diritti di voto della Provincia o della Città Metropolitana sono riassegnati pro-quota agli altri enti partecipanti alla comunità del parco. **(19)**
- 2 ter.** Nelle aree regionali protette è vietato l'uso di fuochi d'artificio che, per l'alta rumorosità e la presenza di sostanze altamente tossiche, costituiscono grave pericolo all'ambiente e alla fauna ivi residente. Sono consentiti spettacoli pirotecnici, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, effettuati con fuochi d'artificio a rumore ridotto e a basso impatto ambientale. **(20)**

Art. 17**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL.

Allegati omissis

NOTE:

1. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
2. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8 e dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
5. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
6. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
7. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
8. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
9. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
10. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
13. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
14. Si rinvia alla l.r. 4 agosto 2011, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
15. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
16. L'articolo è stato sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.
17. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
18. Il comma è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8.
19. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 2, lett. a) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22 e successivamente modificato dall'art. 28, comma 3 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
20. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 17 maggio 2019, n. 8 e successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15 e dall'art. 23, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15

Titolo: Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali.

Pubblicazione: ([B.U. 05 maggio 1994, n. 45](#)).

Stato: Vigente

Tema: [TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE](#)

Settore: [AMBIENTE](#)

Materia: [Protezione della natura - Parchi e riserve naturali](#)

Note: Rifinanziata con [l.r. 12 aprile 1995, n. 44](#).

Sommario

[TITOLO I Norme relative alle aree protette regionali](#)

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Classificazione delle aree naturali protette di interesse regionale\)](#)

[Art. 3 \(Parchi naturali regionali\)](#)

[Art. 4 \(Riserve naturali regionali\)](#)

[Art. 5 \(Aree di reperimento per parchi e riserve regionali\)](#)

[Art. 6](#)

[Art. 7 \(Programma quinquennale per le aree protette\)](#)

[Art. 8 \(Misure di salvaguardia\)](#)

[Art. 9 \(Misure di incentivazione\)](#)

[Art. 10 \(Conferenza per l'istituzione di un'area naturale protetta\)](#)

[Art. 11 \(Istituzione di parchi e di riserve regionali\)](#)

[Art. 12 \(Soggetti preposti alla gestione delle aree protette\)](#)

[Art. 13 \(Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali\)](#)

[Art. 14 \(Statuto\)](#)

[Art. 15 \(Piano del parco\)](#)

[Art. 16 \(Regolamento del parco\)](#)

[Art. 17 \(Piano pluriennale economico sociale\)](#)

[Art. 18 \(Attività silvo-pastorali e agricole\)](#)

[Art. 19 \(Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali\)](#)

[Art. 20 \(Acquisti, espropriazioni e indennizzi\)](#)

[Art. 21 \(Entrate\)](#)

[Art. 22 \(Contabilità\)](#)

[Art. 23 \(Vigilanza\)](#)

[Art. 24 \(Sorveglianza dei territori\)](#)

[Art. 25 \(Segnaletica\)](#)

[Art. 26 \(Nulla osta\)](#)

[Art. 27 \(Poteri degli organismi di gestione delle aree protette\)](#)

[Art. 28 \(Sanzioni\)](#)

[Art. 29 \(Danno ambientale con possibilità di ripristino\)](#)

[Art. 30 \(Danno senza possibilità di ripristino\)](#)

[Art. 31 \(Danno ambientale di minima entità\)](#)

[Art. 32 \(Irrogazione delle sanzioni amministrative\)](#)

[Art. 33 \(Norma transitoria per il parco del Conero\)](#)

[Art. 34 \(Aree contigue\)](#)

[Art. 35 \(Norma finale\)](#)

[Art. 36 \(Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali\)](#)

[Art. 37 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

[Art. 38 \(Allegato 1 - Simbolicistica\)](#)

TITOLO I

Norme relative alle aree protette regionali

- 1.** La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) e dalla normativa del PPAR, detta norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale allo scopo di:
- a) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- b) conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;
- c) promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché le attività ricreative compatibili;
- d) difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
- e) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro-silvo-pastorali.
- 2.** Nelle aree regionali protette si favorisce la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente.
- 3.** In dette aree si promuove la più ampia partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.

Art. 2

(Classificazione delle aree naturali protette di interesse regionale)

- 1.** Le aree naturali protette di interesse regionale si distinguono in:
- a) parchi naturali;
- b) riserve naturali.
- 2.** Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.
- 3.** Nell'allegato alla presente legge sono indicate le simbologie relative alle aree protette regionali; all'interno di tali simbologie gli organi di gestione aggiungono il simbolo caratteristico di ciascuna area protetta.

Art. 3

(Parchi naturali regionali)

- 1.** I parchi naturali regionali sono costituiti da vaste aree terrestri, fluviali, lacuali e eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono nell'ambito della regione o di questa e altre regioni limitrofe un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi dai valori paesaggistici nonché da quelli artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Art. 4

(Riserve naturali regionali)

- 1.** Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di ridotta estensione che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.
- 2.** Le riserve naturali si dividono in generali e particolari, a seconda che siano istituite per la tutela dell'ambiente in generale o per la tutela dei suoi specifici valori.
- 3.** Le riserve naturali generali si distinguono in:
- a) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di enti o organismi istituzionalmente competenti;
- b) orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie e ampliare quelle esistenti; in tali aree sono ammessi soltanto interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati e le altre attività previste dall'[articolo 12, comma 2, della legge 394/1991](#); la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle utilizzazioni produttive tradizionali è ammessa se prevista dal piano della riserva e alle condizioni dallo stesso indicate.

Art. 5

(Aree di reperimento per parchi e riserve regionali)

- 1.** Le aree di interesse naturalistico nelle quali possono essere istituiti parchi e riserve naturali regionali sono con riferimento alle previsioni del PPAR:
- a) le aree di cui agli articoli 53, 54 e 55 delle NTA, tavola 11, elenco allegato 1, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'istituzione di parchi archeologici;
- b) le aree di elevato valore botanico vegetazionale, aree BA, di cui all'articolo 33 delle NTA, tavola 4, elenco allegato 1;

c) le aree di interesse geologico e geomorfologiche, aree GA, di cui all'articolo 28 delle NTA, tavole 3A e 13, elenco allegato 1;
d) le foreste demaniali di cui all'articolo 34 delle NTA, tavole 5 e 14, elenco allegato 1.

2. Con il programma quinquennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 possono essere individuate nuove aree di reperimento.

Nota relativa all'articolo 5

Così modificato dall'[art. 32, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3](#).

Art. 6

Nota relativa all'articolo 6

Abrogato dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#).

Art. 7

(Programma quinquennale per le aree protette)

1. La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio attraverso il Programma quinquennale per le aree protette (PQUAP), nel rispetto della pianificazione regionale e, in particolare, degli indirizzi di pianificazione assunti dal PIT.
2. Il programma quinquennale è approvato dal Consiglio regionale contestualmente all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Tavolo tecnico istituzionale per le aree protette istituito con deliberazione del Consiglio regionale 12 novembre 2003, n. 109.
3. Il programma quinquennale:
 - a) può procedere all'individuazione di nuove aree di interesse naturalistico, indicandone la delimitazione di massima;
 - b) indica le aree, tra quelle previste dall'articolo 5, nelle quali si intende istituire, nel quinquennio, parchi o riserve naturali, individuandone la perimetrazione provvisoria ed il termine per la loro istituzione;
 - c) prevede l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi del piano;
 - d) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi, con l'indicazione delle priorità e delle modalità generali di utilizzo degli stessi.
4. La Giunta regionale definisce annualmente gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal PQUAP.
5. Al programma quinquennale è allegato l'elenco delle aree naturali protette già istituite nella Regione.
6. Il programma quinquennale può essere aggiornato ogni anno con la procedura di cui al comma 2.
7. Alla previsione di nuove aree protette dovrà corrispondere un incremento delle relative risorse finanziarie disponibili.

Nota relativa all'articolo 7

Articolo prima modificato dall'[art. 15, l.r. 2 settembre 1997, n. 58](#), dall'[art. 25, l.r. 5 maggio 1998, n. 12](#), e dall'[art. 13, l.r. 30 novembre 1999, n. 32](#), poi sostituito dall'[art. 1, l.r. 14 luglio 2004, n. 14](#), quindi modificato dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#), e dall'[art. 32, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3](#).

Art. 8

(Misure di salvaguardia)

1. In caso di necessità ed urgenza il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, può individuare nel territorio regionale aree, non facenti parte di parchi o riserve naturali statali, da sottoporre a particolare tutela mediante la fissazione di apposite misure di salvaguardia.
2. La proposta di istituzione dell'area protetta in tali territori e le norme di salvaguardia devono essere incluse nel programma quinquennale o nei suoi aggiornamenti entro e non oltre un anno dalla adozione delle misure stesse. Decorso tale termine le misure di salvaguardia adottate perdono efficacia.
3. Dalla data di pubblicazione del programma quinquennale fino alla istituzione delle singole aree protette, e comunque non oltre il termine di vigenza del programma stesso, operano direttamente, all'interno delle aree protette da istituire di cui alla lettera b) dell'articolo 7, le misure di salvaguardia di cui al comma 4, se più restrittive della normativa in vigore, nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e le misure di incentivazione di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. Sono vietati fuori dai centri edificati di cui all'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#) e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quanto altro

possibilità di realizzare l'adeguamento del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il presidente della giunta regionale può consentire deroghe alle presenti misure di salvaguardia prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il restauro ed il risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#).

5. Dall'istituzione della singola area protetta e sino all'adozione del piano del parco operano i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, della [legge 394/1991](#), nonché le norme di salvaguardia disposte dall'atto istitutivo. L'adozione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del piano del parco e delle relative varianti, determina l'applicazione delle misure di salvaguardia connesse alle sue disposizioni. Nel periodo di applicazione delle misure di salvaguardia sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del [comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

5 bis. In deroga a quanto previsto nel comma 5, ultimo periodo, in presenza di un piano del parco preesistente, si applicano, nel periodo di vigenza delle norme di salvaguardia, le norme più restrittive tra quelle contenute nel piano del parco vigente e nel piano adottato.

5 ter. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa alla data di entrata in vigore del piano del parco o delle sue varianti e comunque decorsi diciotto mesi dalla data di adozione ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

6. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.

Nota relativa all'articolo 8

Così modificato dall'[art. 2, l.r. 14 luglio 2004, n. 14](#); dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#); dall'[art. 1, l.r. 23 giugno 2006, n. 7](#), e dall'[art. 32, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3](#).

Art. 9

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale e gli altri soggetti ivi residenti, è attribuita, nell'ordine, priorità nella concessione di finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i suoi confini, dei seguenti interventi ed opere previsti nel piano di cui all'articolo 15 della presente legge:

- a) restauri e risanamento conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione, valorizzazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività agricole compatibili;
- h) strutture per la realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Stesso ordine di priorità è attribuito alle iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta regionale realizzate da privati, singoli o associati.

Art. 10

(Conferenza per l'istituzione di un'area naturale protetta)

1. Ogniquale volta la Regione intende procedere all'istituzione di parchi o riserve naturali indice una apposita conferenza cui partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle province e delle comunità montane dei territori interessati.

2. In tale conferenza è redatto un documento di indirizzo relativo alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, in termini di tutela e sviluppo dell'area, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta, alle soluzioni organizzative ritenute adeguate per la gestione dell'area.

3. La conferenza è indetta dal presidente della giunta regionale secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7.

4. Il documento di indirizzo di cui al comma 2 è approvato dalla conferenza entro e non oltre sessanta giorni dalla data della sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale presenta la propria proposta di programma al consiglio per l'approvazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, prescindendo dal documento stesso.

Art. 11

(Istituzione di parchi e di riserve regionali)

1. I parchi naturali regionali sono istituiti con legge regionale.

2. Le riserve naturali sono istituite con deliberazione del consiglio regionale. Tale deliberazione è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Gli atti di istituzione sono approvati, dopo aver consultato le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente

4. L'atto istitutivo, tenuto conto del documento di indirizzo approvato dalla conferenza di cui all'articolo 10, delle indicazioni del programma quinquennale e delle norme della presente legge definisce tra l'altro:

- a) perimetro provvisorio dell'area almeno in scala 1:10.000;
- b) tipo di area protetta nell'ambito della classificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- c) organi di gestione, criteri per la loro composizione ed altri elementi relativi alla organizzazione amministrativa;
- d) sede amministrativa;
- e) principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 15;
- f) principi per l'elaborazione del regolamento dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 16;
- g) norme di salvaguardia;
- h) particolari misure di incentivazione ed eventuali altri contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona compatibile con gli scopi dell'area protetta;
- i) personale dell'area protetta;
- l) previsioni di spesa e relativi finanziamenti.

5. La Regione istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali della Regione nonché, sentiti i rispettivi rappresentanti, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

6. Per l'istituzione di aree protette regionali che si estendono nel territorio di più regioni si osserva quanto disposto dall'[articolo 22, comma 4, della legge 394/1991](#).

7. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. Nel caso di istituzione di un parco nazionale in un'area protetta regionale o provinciale l'organo di gestione dell'area decade automaticamente con l'insediamento dell'ente di gestione del parco nazionale.

Nota relativa all'articolo 11

Così modificato dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#), e dall'[art. 32, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3](#).

Art. 12

(Soggetti preposti alla gestione delle aree protette)

1. La legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali o la provincia o la comunità montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli 139 - 160 del [R.D. 3267/1923](#) e 7 e 10 della [legge 984/1977](#) o costituiti ai sensi della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#).

2. Per le riserve naturali l'atto istitutivo può affidare la gestione:

- a) alle province o alle comunità montane o ai comuni, quando l'area interessata ricade integralmente nel territorio di tali enti;
- b) agli organismi di gestione di parchi già istituiti;
- c) ad organismi di carattere privato con particolare riferimento a quelli di riconosciuta capacità organizzativa e competenza;
- d) alle comunanze agrarie, università agrarie o altre associazioni agrarie, comunque denominate, di cui alla [legge 16 giugno 1927, n. 1776](#) anche associate tra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle stesse.

3. Le riserve naturali relative alle foreste demaniali sono gestite dalla Regione secondo le modalità fissate nell'atto istitutivo, che può prevedere anche l'affidamento ad altro soggetto associativo già preposto alla gestione di aree e territori agro-silvo-pastorali.

3 bis. Qualora l'atto istitutivo della riserva naturale preveda la costituzione di ulteriori organi, ai suoi componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute

Nota relativa all'articolo 12

Così modificato dall'[art. 9, l.r. 14 maggio 2012, n. 13](#) e dall'[art. 1, l.r. 2 agosto 2013, n. 23](#).

Art. 13

(Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali)

1. (Abrogato)

2. Nei casi in cui alla gestione del parco siano preposte province e comunità montane, gli enti stessi vi provvedono attraverso l'organizzazione amministrativa prevista dalla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#).

3. (Abrogato)

4. Il direttore svolge le funzioni di segretario del consiglio. Egli è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare ad egli compete:

- a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo [statuto](#) e dai regolamenti;

- b) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno che la legge e lo [statuto](#) espressamente non riservano al consiglio direttivo o al presidente;
- d) ogni altra funzione prevista dallo [statuto](#).
- 5.** (Abrogato)
- 6.** (Abrogato)
- 7.** Gli enti di gestione delle aree protette possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici: possono altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato secondo la normativa valida per ciascun organismo di gestione.
- 8.** Gli enti di gestione delle aree protette possono utilizzare personale inquadrato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai addetti ai lavori forestali e di sistemazione idraulica, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate.
- 8 bis.** Negli enti di gestione dei parchi naturali regionali privi di personale con qualifica dirigenziale, per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 4 del presente articolo si applica la disposizione di cui all'[articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tal caso il Direttore è titolare delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8 e seguenti del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999.

Nota relativa all'articolo 13

Così modificato dall'[art. 9, l.r. 14 maggio 2012, n. 13](#), e dall'[art. 16, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33](#).

Art. 14
(Statuto)

- 1.** L'organizzazione amministrativa dei parchi regionali è definita, anche in modo differenziato, dal relativo [statuto](#).
- 2.** Lo [statuto](#), nel rispetto delle norme della presente legge, ha i contenuti di cui all'[articolo 24 della legge 394/1991](#): nei parchi regionali esso può in particolare prevedere anche altri organi oltre quelli previsti dal precedente articolo e organismi di consultazione tecnico-scientifica, avendo comunque di mira la snellezza organizzativa e l'economicità della gestione.
- 3.** Nello [statuto](#) deve essere in particolare prevista la partecipazione delle organizzazioni naturalistiche, sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio interessato alle scelte e alla vita del parco.
- 4.** Lo [Statuto](#) prevede altresì la sede dell'ente di gestione.
- 5.** L'atto istitutivo stabilisce l'organo competente e le altre modalità per l'approvazione dello [statuto](#).

Nota relativa all'articolo 14

Così modificato dall'[art. 19, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19](#).

Art. 15
(Piano del parco)

- 1.** La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco è realizzata attraverso il piano del parco.
- 2.** Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'[articolo 12 della legge 394/1991](#) e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco.
- 3.** Esso è adottato dall'organismo di gestione sentito il comitato provinciale per il territorio di cui all'[articolo 55 della L.R. 34/1992](#) entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'area protetta secondo gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed è depositato presso le sedi dei comuni, province e comunità montane interessate.
- 3 bis.** Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nell'albo dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco e nelle pagine locali di almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti negli stessi Comuni.
- 4.** Nei sessanta giorni di deposito chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare osservazioni scritte sulle quali l'organismo di gestione del parco si esprime con proprio atto motivato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.
- 5.** Nei successivi trenta giorni il piano è trasmesso alla Giunta regionale.
- 6.** Entro dodici mesi dalla data di ricevimento, la Regione verifica la conformità del piano del parco con le disposizioni normative e programmatiche vigenti e con apposita deliberazione consiliare adotta una delle seguenti determinazioni:
- a) approvazione del piano;
- b) approvazione del piano con prescrizioni;
- c) restituzione del piano all'organismo di gestione del parco per la sua rielaborazione.
- 6 bis.** Il piano del parco approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano è depositata con gli allegati grafici presso la sede dell'organismo di gestione, delle Comunità montane e dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco stesso.

- ~~7. Il Consiglio regionale della Calabria approva i piani paesistici e territoriali; esso è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli in accordo con gli enti locali interessati; è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.~~
- 8.** Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi, in esso previsti.
- 9.** Il piano è modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo.
- 10.** In caso di mancata adozione del piano da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 3 la giunta regionale in sua sostituzione nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e adozione del piano nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Nota relativa all'articolo 15

Così modificato dall'[art. 3, l.r. 14 luglio 2004, n. 14](#); dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#); dall'[art. 2, l.r. 23 giugno 2006, n. 7](#); dall'[art. 9, l.r. 14 maggio 2012, n. 13](#) e dall'[art. 3, l.r. 1 aprile 2015, n. 12](#).

Art. 16

(Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'[articolo 11 della legge 394/1991](#), consentendo in ogni caso gli interventi di manutenzione di impianti tecnologici esistenti.
2. Per quanto riguarda la [lettera a\) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/1991](#) sono previsti esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione mediante appositi piani. Prelievi ed abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco con riferimento ai piani faunistici venatori provinciali e sono attuati dal personale del suddetto organismo e, ai sensi dell'[articolo 22 della legge 394/1991](#) così come modificato dall'[articolo 2 della legge 426/1998](#), da persone da esso scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio del parco o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle Province, previa intesa con le Province stesse.
3. Il regolamento del parco è adottato dall'organismo di gestione, anche contestualmente all'approvazione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione.
4. Il regolamento è approvato dall'organismo di gestione, previa acquisizione del parere della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'[articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), alla quale partecipano la Regione e gli enti locali il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno del perimetro del parco.
5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i Comuni adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla sua applicazione.

Nota relativa all'articolo 16

Sostituito dall'[art. 4, l.r. 14 luglio 2004, n. 14](#). Così modificato dall'[art. 9, l.r. 14 maggio 2012, n. 13](#).

Art. 17

(Piano pluriennale economico sociale)

1. Per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità che risiedono nell'area del parco è predisposto un piano pluriennale economico sociale che ha come scopo la valorizzazione e lo sviluppo delle attività compatibili con gli obiettivi del parco stesso.
2. Il piano è adottato dall'organismo di gestione.
3. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una Provincia, il piano pluriennale adottato è trasmesso alla Provincia che lo approva nel rispetto dei piani e dei programmi di competenza regionale e provinciale.
4. Quando l'area protetta interessa il territorio di più province il piano pluriennale economico sociale è trasmesso alla giunta regionale e approvato dal consiglio regionale.
5. Dopo l'approvazione il piano è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
6. Al finanziamento del piano pluriennale economico sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti interessati.

Nota relativa all'articolo 17

Così modificato dall'[art. 13, l.r. 30 novembre 1999, n. 32](#); dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#), e dall'[art. 9, l.r. 14 maggio 2012, n. 13](#).

Art. 18

(Attività silvo-pastorali e agricole)

1. Le attività silvo-pastorali e quelle agricole rientrano fra le economie locali da qualificare e da valorizzare nelle aree protette.

Art. 19

(Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali)

1. Strumenti attuativi delle finalità delle riserve naturali regionali sono il piano di gestione ed il regolamento attuativo, secondo la disciplina dettata rispettivamente dagli articoli 15 e 16.
2. L'atto istitutivo della riserva naturale può stabilire criteri particolari e semplificati per l'elaborazione e l'approvazione del piano di gestione e del regolamento attuativo, in relazione agli specifici scopi della riserva, alla sua classificazione e alla sua estensione.
3. In tali aree si applicano in ogni caso:
 - a) i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, della [legge 394/1991](#);
 - b) i principi desumibili dagli articoli 15 e 16 con particolare riferimento alla pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano della riserva e del regolamento attuativo.

Nota relativa all'articolo 19

Così sostituito dall'[art. 5, l.r. 14 luglio 2004, n. 14](#).

Art. 20

(Acquisti, espropriazioni e indennizzi)

1. L'organismo di gestione dell'area protetta può prendere in locazione gli immobili compresi nell'area o acquisirli, anche mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. La giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri per l'attuazione del presente comma sulla base delle disposizioni di attuazione previste dall'[articolo 15, comma 2, della legge 394/1991](#).
3. Agli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco provvede l'organismo di gestione dello stesso.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi da corrispondere entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento secondo quanto previsto dalla [L.R. 28 dicembre 1990, n. 59](#).

Art. 21

(Entrate)

1. Costituiscono entrate dell'area protetta:
 - a) contributi regionali ordinari e per specifici progetti;
 - b) contributi dello Stato;
 - c) contributi degli enti locali;
 - d) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da altri enti o organismi pubblici e privati;
 - e) diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'area protetta o dei quali essa abbia la gestione;
 - f) proventi delle sanzioni;
 - g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;
 - h) mutui, secondo la normativa propria di ciascun organismo di gestione.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'[articolo 16 della legge 394/1991](#).

Art. 22

(Contabilità)

1. Agli organismi di gestione dei parchi si applicano le somme di contabilità previste dalla [L.R. 30 aprile 1980, n. 25](#) in quanto rivestono la natura di enti regionali dipendenti o le norme previste dalla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) in quanto rivestono la natura di enti locali, enti strumentali degli stessi e loro forme associative.
2. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nel rispetto della legislazione vigente, può stabilire appositi criteri per la gestione contabile delle aree protette al fine di omogeneizzare le procedure tra le diverse aree.

Art. 23

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla giunta regionale. Ove l'area protetta ricada nel territorio di più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
2. La giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aree protette.
3. In caso di ritardi od omissioni degli organismi di gestione dei parchi, previamente invitati a provvedere, la giunta regionale

nomina un rappresentante del commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti.

4. In caso di gravi violazioni di legge o gravi inadempienze nell'attuazione dei piani e dei regolamenti dell'area protetta o in caso di persistente inattività o impossibilità di funzionamento degli organismi di gestione, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può procedere allo scioglimento dei consigli direttivi degli enti regionali di gestione. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi degli enti di gestione.

5. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 4 siano compiute da un ente locale, un suo ente strumentale, o una forma associativa di enti locali prevista dalla [legge 142/1990](#), la Regione, con le modalità di cui al comma 3, può sostituirsi per compiere gli atti obbligatori, improrogabili ed urgenti e prevedere con legge regionale una diversa forma organizzativa del parco stesso.

Art. 24

(Sorveglianza dei territori)

- 1.** La sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette è di competenza del personale di vigilanza dell'organismo di gestione dell'area protetta, del personale del corpo forestale, ai sensi dell'[articolo 27, comma 2, della legge 394/1991](#), delle guardie di caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale.
- 2.** L'organismo di gestione può incaricare guardie ecologiche volontarie di cui alla [L.R. 19 luglio 1992, n. 29](#), guardie giurate dei consorzi forestali o aziende speciali costituite ai sensi del [R.D. 3267/1923](#) e degli articoli 7 e 10 della [legge 984/1977](#) o altre guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, con l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.
- 3.** I soggetti di cui al presente articolo operano sotto il coordinamento del personale di vigilanza dipendente dall'organismo di gestione o, in loro assenza, del personale del corpo forestale dello Stato.

Art. 25

(Segnaletica)

- 1.** I confini delle aree protette sono indicati a cura dell'organismo di gestione con apposite tabelle.
- 2.** Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, ove necessario e in particolare nei punti di intersezione del perimetro dell'area protetta con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 26

(Nulla osta)

- 1.** Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'[articolo 13 della legge 394/1991](#).

Art. 27

(Poteri degli organismi di gestione delle aree protette)

- 1.** Quando venga esercitata una attività non conforme al piano o al regolamento dell'area protetta o alle norme sul nulla osta, il legale rappresentante dell'organismo di gestione ordina la sospensione dell'attività stessa, il ripristino dei luoghi e delle specie vegetali ed animali ai sensi e con le modalità di cui all'[articolo 29 della legge 394/1991](#).

Art. 28

(Sanzioni)

- 1.** Ferma restando per la violazione delle misure di salvaguardia e le trasgressioni dei regolamenti dei parchi regionali l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'[articolo 30 della legge 394/1991](#), ai sensi del comma 8 dello stesso articolo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 29, 30 e 31.

Art. 29

(Danno ambientale con possibilità di ripristino)

- 1.** Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione.
- 2.** Il profilo si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.
- 3.** L'ente di gestione del parco provvede ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che in caso di inadempienza l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.
- 4.** La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti.

5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 100 per cento sopra tale limite.

6. Decorso invano il termine fissato, l'ente di gestione del parco procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del [R.D. 14 aprile 1910, n. 639](#).

Art. 30

(Danno senza possibilità di ripristino)

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) e dell'[articolo 30, comma 6, della legge 394/1991](#) ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.
2. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.
3. L'ente di gestione del parco provvede altresì ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.
4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 10 per cento sopra detto termine.
5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del [R.D. 14 aprile 1910, n. 639](#).

Art. 31

(Danno ambientale di minima entità)

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 500.000.
2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ridotta fino a lire 50.000.

Art. 32

(Irrogazione delle sanzioni amministrative)

1. Gli organismi di gestione dei parchi hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative, limitatamente alle violazioni commesse nel territorio delle aree protette.
2. La Regione si sostituisce agli organismi di gestione fino alla loro costituzione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti agli organismi di gestione dei parchi o al comune territorialmente competente per le infrazioni commesse nei territori delle riserve.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge in tema di sanzioni amministrative si osservano le norme della [L.R. 5 luglio 1983, n. 16](#).

Art. 33

(Norma transitoria per il parco del Conero)

1. Fino all'approvazione del piano del parco del Conero, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, nell'area individuata come territorio del parco dall'[articolo 2, comma 1, della l.r. 23 aprile 1987, n. 21](#), si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28.
3. Il Consorzio del parco del Conero provvede all'adozione del piano del parco, all'elaborazione del regolamento del parco e del piano pluriennale economico e sociale secondo le modalità di cui alla presente legge.
4. Il consorzio del parco del Conero provvede altresì alla costituzione della comunità del parco stabilendo preliminarmente la sua composizione secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della presente legge. Gli atti relativi alla composizione e alla costituzione di detta comunità sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.
5. Al parco del Conero si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 16, comma 2, e 26 della presente legge.

Nota relativa all'articolo 33

Art. 34

(Aree contigue)

1. Per la individuazione e disciplina delle aree contigue alle aree protette da sottoporre a particolare tutela si provvederà in conformità a quanto previsto dall'[articolo 32 della legge 394/1991](#).
2. In sede di revisione della [L.R. 21/1987](#) di cui al comma 1 dell'articolo 33 potrà procedersi alla individuazione di aree contigue al territorio del parco del Conero anche attraverso eventuale ripermimetrazione del parco stesso.

Art. 35

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla [legge 394/1991](#) in quanto applicabili.

Art. 36

(Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituiti i parchi di Gola della Rossa, di Monte S. Bartolo e di Sasso Simone e Simoncello, come individuati dal PPAR. Viene, altresì, riconosciuta priorità alla futura costituzione dei parchi di Valleremita e Alpe della Luna.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca ai sensi dell'articolo 10 le conferenze delle aree protette da istituire, presentando una proposta relativa alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio, all'individuazione degli obiettivi da perseguire in termini di tutela e sviluppo, agli organismi di gestione, alle altre problematiche organizzative, alle risorse finanziarie da destinare all'area protetta.
3. Ogni conferenza sulla base delle proposte presentate dalla Regione approva il documento di indirizzo entro e non oltre sessanta giorni dalla sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, procede alla costituzione dell'organo di gestione dei parchi di cui al comma 1 prescindendo da tale documento.
4. Gli organismi di gestione dei parchi, di cui al presente articolo, provvedono all'approvazione dei rispettivi statuti entro novanta giorni dal loro insediamento.
5. Ai parchi istituiti ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 37

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa di lire 400 milioni di cui lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 200 milioni per l'anno 1995.
2. Per l'acquisizione di terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 300 milioni.
3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
 - a) per l'anno 1994, mediante utilizzo, ai sensi dell'[articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25](#), della somma rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio 1993, di lire 200 milioni alla partita 4 dell'elenco 1;
 - b) per l'anno 1995, mediante impiego degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale a carico del capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla medesima partita 4 dell'elenco 1 per lire 200 milioni.
4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 32 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'[articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25](#), della somma di lire 300 milioni rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100201 del bilancio 1993, partita 1 dell'elenco 4.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
 - a) "Spese per l'istituzione delle aree protette naturali", lire 100 milioni;
 - b) "Spese per il funzionamento delle aree protette naturali", lire 100 milioni;
 - c) "Interventi per l'acquisizione dei terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero", lire 300 milioni.Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 38

(Allegato 1 - Simbolistica)

Allegato

Simboli grafici



Simbolistica

Per la Mascotte, utile per operazioni promozionali e di merchandising è stato predisposto un simbolo grafico rappresentante una farfalla formata dal ribaltamento geometrico della sagoma della regione Marche, successivamente deformata, al fine di renderla più dinamica, pur mantenendone la riconoscibilità, accompagnato dalla dicitura "I Parchi delle Marche".

La farfalla così ottenuta è bordata da un filetto di colore nero, l'interno è verde prato (rif. Pantone 354).

Sotto la farfalla vive un'ombra della stessa, sfalsata verso il lato sinistro in basso. di colore celeste (rif. Pantone 305 o Cyan al 40 per cento nel caso di stampa in quadricromia).

Il logo tipo è composto in colore nero, con carattere Goudy light italic, condensato elettronicamente.

Un'ulteriore applicazione della "farfalla" è quella all'interno del simbolo generale delle "Aree protette delle Marche" inserita in un cartiglio ellissoidale forato di colore verde e coordinato con tutti i simboli dei parchi e delle riserve naturali. Tale scelta si è resa necessaria al fine:

- a) di isolare i singoli simboli dal contesto d'uso, in modo da poterli utilizzare anche nella segnaletica;
- b) di favorire la concentrazione dell'attenzione.

Tali cartigli contengono:

- a) il simbolo della Regione Marche;
- b) la tipologia e il nome dell'area protetta in questione (carattere Friz quadrata bold);
- c) il simbolo specifico della tipologia dell'area.

Restando costanti le colorazioni per quanto riguarda il simbolo della Regione Marche (nero e verde, rif. Pantone 354) e i logotipi (colore nero), cambieranno quelle relative ai cartigli e agli specifici simboli tenendo presenti che questi ultimi saranno disegnati in maniera definitiva dall'organismo di gestione di ogni singola area protetta. Ogni area avrà cioè un simbolo esclusivo che pur richiamando il coordinamento con tutto il resto dell'immagine, conserverà una propria personalità, basata su un "segno" caratterizzante il territorio.

I colori scelti per i cartigli sono i seguenti:

Parchi naturali cartiglio verde prato (rif. Pantone 354)

Riserve naturali cartiglio giallo caldo pastello (rif. Pantone 122)

Nel caso di aree protette poste sotto l'egida di terzi (es. organizzazioni di tutela dell'ambiente) al cartiglio principale viene sovrapposto un cartiglio più piccolo, in posizione centrale, in basso contenente l'eventuale marchio, simbolo o mascotte dell'ente terzo, nello stesso colore di quello principale.

L'uso del sistema, in applicazione con l'immagine coordinata e con il sistema segnaletico, verrà disciplinato in fasi successive, tenendo conto anche dei supporti e dei sistemi di stampa.

L.R. 3 agosto 2015, n. 19 (1).**Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 6 agosto 2015, n. 31.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. L'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Principi generali e ambito di applicazione)

1. La Regione riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e per la promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.

2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile e di promozione delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.

3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:

a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;

b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;

c) individua le modalità di gestione delle aree protette;

d) individua le modalità di promozione territoriale delle aree protette;

e) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;

f) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori."

Art. 2 Modifica alla rubrica del capo I del titolo II della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. La rubrica del capo I del titolo II della L.R. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "CLASSIFICAZIONE, NORME DI TUTELA E DI PROMOZIONE".

Art. 3 Modifiche all'articolo 4 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge, fatta eccezione per le riserve speciali che sono disciplinate da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche."

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale e della promozione territoriale dei territori tutelati."

Art. 4 Inserimento dell'articolo 5-bis nella L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Dopo l'articolo 5 della L.R. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"5-bis. (Promozione della vendita on line dei prodotti delle aree protette) 1. La Regione, nella volontà di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, l'e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area protetta con la realizzazione di una piattaforma ad esso dedicata, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi di qualità."

Art. 5 Inserimento dell'articolo 5-ter nella L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Dopo l'articolo 5-bis della L.R. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"5-ter. (Misure di incentivazione)

1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio, compreso entro i confini del parco stesso, dai seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il piano d'area e previsti dal piano pluriennale economico e sociale:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;

h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta interessata."

Art. 6 Inserimento dell'articolo 5-quater nella L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Dopo l'articolo 5-ter della L.R. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"5-quater. (Biglietto di ingresso e tariffe dei servizi)

1. Gli enti gestori delle aree protette possono, d'intesa con la comunità del parco, introdurre biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, quali il transito su strade bianche e piste forestali, o introdurre tariffe per servizi che l'ente gestore eroga.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 risultano come risorse aggiuntive prioritariamente destinate ad attività di promozione territoriale e incremento occupazionale dei residenti all'interno dei comuni dell'area protetta."

Art. 7 Modifica all'articolo 7 della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"2-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle finalità dei commi 1 e 2, la gestione forestale del Bosco delle Sorti della Partecipanza è affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino, nel rispetto delle norme e degli strumenti di pianificazione forestale vigenti, nonché delle pratiche silvocolturali, dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai Partecipanti, quali proprietari pro-indiviso del Bosco delle Sorti, garantendo all'antico sodalizio trinese la continuità delle caratteristiche storiche risultanti dai propri statuti sociali e mantenendo inalterato il suo regime di proprietà. La gestione forestale del Bosco delle Sorti è assicurata attraverso la stipula di apposita convenzione che disciplina i conseguenti rapporti giuridici e finanziari tra la Partecipanza dei Boschi e l'ente a cui è affidata la gestione dell'area protetta in cui ricade il Bosco delle Sorti stesso."

Art. 8 Modifica all'articolo 8 della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Il comma 5 dell'articolo 8 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o) e di quelli individuati dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3."

Art. 9 Modifica all'articolo 9 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi degli articoli 2 e 23 della L. 394/1991, l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico, fatta eccezione per le riserve speciali che sono istituite con le disposizioni legislative di cui all'articolo 4, comma 3."

Art. 10 Modifiche all'articolo 10 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. La rubrica dell'articolo 10 della L.R. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "Aree naturali protette".

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 19/2009 le parole "aree protette" sono sostituite dalle seguenti: "aree naturali protette".

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 19/2009 le parole "aree protette" sono sostituite dalle seguenti: "aree naturali protette".

4. Dopo il numero 18-bis della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 19/2009 è aggiunto il seguente: "18-ter) Parco naturale del Monviso;"

5. Dopo il numero 49) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 19/2009 sono inseriti i seguenti:

"49-bis) Riserva naturale della Bessa;

49-ter) Riserva naturale di Benevagienna;

49-quater) Riserva naturale del Monte Mesma;

49-quinquies) Riserva naturale del Colle di Buccione;

49-sexies) Riserva naturale della Grotta di Rio Martino."

Art. 11 Modifica all'articolo 11 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 19/2009, dopo la parola "normativa", è aggiunta la seguente: "europea, ".

Art. 12 Modifiche all'articolo 12 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 19/2009 le parole "Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino" sono sostituite dalle seguenti: "Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali".

2. La lettera c) del comma 1) dell'articolo 12 della L.R. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"c) Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira;"

3. La lettera d) del comma 1) dell'articolo 12 della L.R. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"d) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva naturale di Benevagienna;"

4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"f) Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Monviso, la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, la Riserva naturale della Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita;"

5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"g) Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e la Riserva naturale del Neirone;"

6. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 19/2009 le parole "Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino" sono sostituite dalle seguenti: "Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino".

7. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"i) Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa e la struttura museale astigiana e dei geositi;"

8. La lettera j) del comma 1) dell'articolo 12 della L.R. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"j) Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo, la Riserva naturale del Monte Mesma, la Riserva naturale del Colle di Buccione;"

Art. 13 Modifiche all'articolo 14 della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le comunità delle aree protette. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, il presidente è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale."

2. Al comma 5 dell'articolo 14 della L.R. 19/2009 le parole "comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "unione montana".

3. Al comma 7 dell'articolo 14 della L.R. 19/2009 le parole "dell'articolo 15 comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 15, comma 8".

Art. 14 Modifiche all'articolo 15 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. L'articolo 15 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. (Il consiglio)

1. Il consiglio è composto:

- a) dal presidente dell'ente di gestione;
- b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;
- c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;
- d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.

2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma, i comuni, il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio.

3. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

4. In caso di mancata designazione da parte della comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento del consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 14, assume le funzioni di commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento del consiglio.

5. Decorsi ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale.

6. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;
- b) individua la sede legale dell'ente;
- c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;
- d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;
- e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;
- f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;
- h) adotta il regolamento dell'area protetta;
- i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;
- j) valuta i risultati dei dirigenti dell'ente su proposta del presidente;
- k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;
- l) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;

- m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;
- n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;
- o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;
- p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

7. Il consiglio ha come scadenza il termine della legislatura e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato Consiglio regionale. Il consiglio dell'ente scaduto rimane in carica ed esercita i relativi poteri sino all'insediamento del nuovo consiglio o al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo. I suoi componenti possono essere rinominati.

8. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

10. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

11. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta."

Art. 15 Modifica all'articolo 16 della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:

- a) parlamentare;
- b) presidente di regione;
- c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;
- d) consigliere o assessore regionale;
- e) consigliere provinciale o metropolitano;
- f) dipendente dell'ente di gestione;
- g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione."

Art. 16 Modifiche all'articolo 18 della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della L. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di gestione, la comunità delle aree protette. Lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle aree gestite."

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"2. La comunità delle aree protette è composta dal sindaco della città metropolitana, dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da loro delegati, in via permanente o per la singola seduta, purché consiglieri o assessori."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Se allo stesso ente di gestione afferiscono più di una comunità delle aree protette le medesime si esprimono sui provvedimenti di cui alle lettere a), b) e g) del comma 4 in seduta congiunta."

4. Al comma 5 dell'articolo 18 della L.R. 19/2009 la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".

Art. 17 Inserimento del capo IV bis nel titolo II della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Dopo il capo IV del titolo II della L.R. 19/2009 è inserito il seguente: "Capo IV bis. (CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO)".

Art. 18 Inserimento dell'articolo 18-bis nella L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Nel capo IV bis del titolo II della L.R. 19/2009, è inserito il seguente articolo:

"Art. 18-bis. (Consulta per la promozione del territorio)

1. Al fine di garantire la rappresentanza delle associazioni di categoria, ciascun ente di gestione costituisce la consulta per la promozione del territorio composta da:

a) da uno a tre rappresentanti delle associazioni artigiane;

b) da uno a tre rappresentanti delle associazioni commerciali;

c) da uno a tre rappresentanti delle associazioni di promozione turistica;

d) da uno a tre rappresentanti delle associazioni agricole;

e) un rappresentante del Club alpino italiano;

f) un rappresentante del Collegio delle guide alpine, di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina);

g) da uno a tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della L. 349/1986;

h) da uno a tre rappresentanti delle associazioni venatorie ai fini dell'attuazione dell'articolo 33;

i) da uno a tre rappresentanti di specifiche realtà territoriali, non rientranti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

2. La Consulta per la promozione del territorio esprime pareri sul regolamento delle aree protette, sul piano pluriennale economico sociale e sui piani di area di cui agli articoli 24, 25 e 26 e può formulare al consiglio dell'ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio.

3. La Consulta per la promozione del territorio è convocata dal presidente dell'ente di gestione delle aree protette almeno due volte all'anno e, comunque, tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei componenti."

Art. 19 Modifica all'articolo 21 della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"1. La vigilanza e il controllo delle aree protette istituite con legge è affidata sui territori di rispettiva competenza:".

Art. 20 Modifica all'articolo 24 della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione, sentita la consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette, la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.".

Art. 21 Modifiche all'articolo 25 della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"2. La comunità delle aree protette, con il concorso della consulta per il territorio e delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma.".

2. Il comma 3 dell'articolo 25 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano pluriennale economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente ed è adottato dal consiglio dell'ente. Il piano pluriennale economico-sociale è inviato alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al consiglio dell'ente, sospendendo i termini di approvazione.".

Art. 22 Modifiche all'articolo 26 della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predispone gli elaborati definitivi del piano di area avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore."

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della L.R. 19/2009 è inserito il seguente:

"7-bis. Per l'approvazione di varianti di limitata entità e di superficie trascurabile ai fini della tutela dell'area protetta, localizzate in aree comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) o in aree esterne alla perimetrazione di cui all'articolo 12 della L.R. 56/1977, confinanti con lotti già edificati e dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, non è richiesto il parere della competente commissione consiliare; in tali casi il termine per l'approvazione di cui al comma 4 è ridotto a centoventi giorni."

3. Al comma 10 dell'articolo 26 della L.R. 19/2009 le parole "previo parere obbligatorio del soggetto gestore dell'area protetta" sono sostituite dalle seguenti: "previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere."

4. Il comma 11 dell'articolo 26 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"11. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti."

Art. 23 Modifiche all'articolo 27 della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della L.R. 19/2009 le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-bis".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della L.R. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo."

3. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 27 della L.R. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"4-ter. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 4-bis, fino all'approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere."

4. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 27 della L.R. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"4-quater. Dalla data di approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione, la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 4-ter, trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti."

Art. 24 Modifica all'articolo 29 della L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 29 della L.R. 19/2009 è inserito il seguente:

"11-bis. Il Museo paleontologico territoriale dell'Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di Scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un'apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all'integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale astigiana e dei geositi su cui la stessa opera.".

Art. 25 Modifica all'articolo 31 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 19/2009 è inserito seguente:

"2-bis. Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa ed impulso della Regione, forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale, nonché per l'acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.".

Art. 26 Modifica all'articolo 38 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della L.R. 19/2009, dopo la parola "Regione", sono aggiunte le seguenti: "provvede al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e".

Art. 27 Modifiche all'articolo 41 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della L.R. 19/2009 le parole "ai soggetti di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis".

2. Il comma 2 dell'articolo 41 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"2. La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della L.R. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati, a:

- a) enti di gestione di aree naturali protette limitrofe;
 - b) province o città metropolitana;
 - c) unioni di comuni;
 - d) comuni.".
-

Art. 28 Modifica all'articolo 42 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti, dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.".

Art. 29 Modifiche all'articolo 43 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Alla rubrica dell'articolo 43 della L.R. 19/2009, dopo la parola "interventi", è inserita la seguente: ", attività".

2. Al comma 1 dell'articolo 43 della L.R. 19/2009, dopo la parola "interventi", sono inserite le seguenti: ", le attività".

3. Al comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 19/2009, dopo le parole "all'allegato B", sono inserite le seguenti: ", tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 40".

4. Al comma 12 dell'articolo 43 della L.R. 19/2009, dopo la parola "regionale", sono inserite le seguenti: "o provinciale".

Art. 30 Modifica all'articolo 47 della L.R. 19/2009.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"1. La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CEE e alla direttiva 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione.".

Art. 31 Modifiche all' allegato A della L.R. 19/2009.**In vigore dal 23 dicembre 2015**

1. Alla rubrica dell' *allegato A* della L.R. 19/2009 le parole "aree protette" sono sostituite dalle seguenti: "aree naturali protette".

2. Dopo il numero 29) dell' *allegato A* della L.R. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"29-bis) PARCO NATURALE DEL MONVISO (SCALA 1:25.000);".

3. Il numero 65) dell' *allegato A* della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"65) RISERVA NATURALE DELLA BESSA (SCALA 1:10.000);".

4. Il numero 67) dell' *allegato A* della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"67) RISERVA NATURALE DI BENEVAGIENNA (SCALA 1:10.000);".

5. Il numero 68) dell' *allegato A* della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"68) RISERVE NATURALI MONTE MESMA E COLLE DI BUCCIONE (SCALA 1:10.000);".

6. Il numero 81) dell' *allegato A* della L.R. 19/2009 è sostituito dal seguente:

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese

- Riserva naturale della Grotta di Rio Martino (2).

7. Le cartografie delle aree protette di cui al presente articolo sono riportate nell'allegato A alla presente legge.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 66, comma 1*.

Art. 32 Modifiche finali alla L.R. 19/2009.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Al comma 3 dell' *articolo 11* e al comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 19/2009 le parole "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni montane".

2. Al comma 2 dell'articolo 38 della L.R. 19/2009 le parole "delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 92/43/CEE".

3. Alla lettera c) del comma 2 dell' *articolo 39*, al comma 1 dell' *articolo 40* e al comma 2 dell' *articolo 45* della L.R. 19/2009 la citazione "79/409/CEE" è sostituita dalla seguente: "2009/147/CEE".

Art. 33 Abrogazioni.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 19/2009:

- a) il numero 20 della lettera c) del comma 2 dell' *articolo 10* ;
- b) la lettera h) del comma 2 dell' *articolo 10* ;
- c) le lettere e), l), n) e o bis) del comma 1 dell' *articolo 12* ;
- d) l' *articolo 32* ;
- e) l' *articolo 32-bis* ;
- f) l'articolo 32-ter;
- g) il comma 2 dell' *articolo 37* ;
- h) la lettera n) del comma 3 dell' *articolo 58* ;
- i) il comma 2 dell' *articolo 60* .

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 19/2009 le parole ", fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non è previsto tale organo" sono soppresse.

3. All' *allegato A* della L.R. 19/2009 i numeri 63), 64), 69), 70), 71), 72) e 80 sono abrogati.

4. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"):

- a) le lettere a), b) ed e) del comma 1 dell' *articolo 8* ;
- b) il comma 4 dell' *articolo 15* ;
- c) gli *articoli 9, 10, 18 e 19* ;

d) le lettere e) e g) del comma 1 e il comma 4 dell' *articolo 39* .

CAPO II

Disposizioni in materia di Sacri Monti

Art. 34 Ente di gestione dei Sacri Monti.

In vigore dal 21 ottobre 2021

1. La Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Orta e la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, riserve speciali esistenti alla data di entrata in vigore del titolo II della L.R. 19/2009, sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato B e la loro gestione è confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già istituito per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 19/2009.

2. L'Ente di gestione dei Sacri Monti persegue le seguenti finalità:

a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni (3);

b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni (3);

c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni (3);

d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

3. Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, mediante apposito regolamento, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge (4).

4. Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:

a) il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati;

b) quattordici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, due per ciascun Sacro Monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate.

5. Alle sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

6. Al presidente, al vicepresidente e ai consiglieri dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della L.R. 19/2009 come modificati dalla presente legge, in quanto compatibili.

7. La sede legale ed amministrativa dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è individuata presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea. Le sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, e di Varallo, sede del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi.

8. L'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta lo statuto. Lo statuto è approvato e reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale.

9. Ove non diversamente disposto dalla presente legge, all'Ente di gestione dei Sacri Monti si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.

(3) Lettera così sostituita dall' *art. 19, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25* , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 135, comma 1* , della medesima legge).

(4) Comma così sostituito dall' *art. 19, comma 2, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25*, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 135, comma 1*, della medesima legge).

Art. 35 Divieti.

In vigore dal 21 ottobre 2021

1. Nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti si applicano i seguenti divieti:

- a) esercizio di attività venatoria, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione faunistica;
- b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
- c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- d) apertura di discariche;
- e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;
- f) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti;
- g) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
- h) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
- i) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
- j) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;
- k) asportazione di minerali;
- l) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- m) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;
- m-bis) esercizio di attività economiche senza la stipula di apposite convenzioni che ne regolano vincoli e limiti delle attività in modo che sia assicurata la compatibilità con i luoghi ed i valori immateriali oggetto di valorizzazione da parte dell'Ente (5).

(5) Lettera aggiunta dall' *art. 20, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25*, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 135, comma 1*, della medesima legge).

Art. 36 Pianificazione e regolamentazione.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. I territori delle riserve speciali dei Sacri Monti sono soggette alle norme del piano di gestione che contiene le analisi dei contesti territoriali, naturalistici, agro-silvo-pastorali, tradizionali, storici, artistici, architettonici, devozionali e di culto, nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti caratterizzanti le singole riserve speciali.
2. I piani di gestione delle singole riserve speciali recepiscono, per quanto di competenza, le indicazioni e le disposizioni del piano unitario di gestione del sito UNESCO Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.
3. I piani di gestione sono adottati dall'Ente di gestione dei Sacri Monti e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione dei soggetti interessati entro novanta giorni dal ricevimento.
4. Le previsioni del piano di gestione sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.
5. L'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta i regolamenti che disciplinano le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna riserva speciale, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 35.
6. I regolamenti di cui al comma 5 sono adottati dal consiglio dell'Ente di gestione, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 37 Vigilanza e sanzioni.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. La vigilanza nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti è affidata:

- a) al personale di vigilanza dipendente dall'Ente di gestione dei Sacri Monti;
- b) al Corpo forestale dello Stato;
- c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- d) agli agenti di vigilanza della provincia;
- e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n.

32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con l'Ente di gestione dei Sacri Monti.

2. Al personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti è attribuita, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.

3. Il personale di vigilanza è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata. Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), è d'obbligo l'uso dell'uniforme stabilita con deliberazione della Giunta regionale, fatti salvi i casi di motivata deroga stabiliti dall'Ente di gestione. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

4. Per il personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti è richiesta alle prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 4-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del *testo unico 18 giugno 1931, n. 773* delle leggi di pubblica sicurezza).

5. Il personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra l'Ente e i comuni territorialmente interessati.

6. Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 35 e per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle riserve speciali e nei piani di gestione, si applicano le sanzioni amministrative e le disposizioni di cui all'articolo 55 della L.R. 19/2009.

Art. 38 Altri strumenti di gestione e valorizzazione.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Concorrono alla gestione e alla valorizzazione dei Sacri Monti:

- a) il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, di seguito denominato Centro di documentazione;
- b) il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi;
- c) i comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi.

2. Il Centro di documentazione, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, persegue le seguenti finalità:

- a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;
- b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;
- c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;
- d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

3. Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti che, per garantirne il funzionamento, si avvale del personale dell'Ente stesso. Le attività del Centro di documentazione sono

svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal Comitato per il patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.

4. Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato scientifico composto da quattro membri esperti, di cui uno designato dalla Regione, uno dall'Università degli Studi di Torino, uno dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, uno dall'Ente di gestione dei Sacri Monti piemontesi e dal direttore dello stesso Centro di documentazione. Il Comitato scientifico è nominato dall'Ente di gestione dei Sacri Monti che ne disciplina altresì il funzionamento. Il Comitato scientifico predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione. Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente rendicontate.

5. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite. Con apposito atto del Presidente, sentito il Consiglio, è approvato il regolamento per il funzionamento del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, che, tra l'altro, prevede modalità e forme di collaborazione con il Centro per la conservazione e il restauro della Venaria Reale.

6. Per ciascun Sacro Monte è istituito un Comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica. Il comitato consultivo e di indirizzo formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall'Ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento. Il Comitato consultivo e di indirizzo elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.

Art. 39 Attività di indirizzo e verifica.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti con specifici provvedimenti di indirizzo (6).

2. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 3 e 4, le attività ed i risultati dell'Ente di gestione dei Sacri Monti in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.

3. Per l'esercizio delle attività di programmazione e verifica l'Ente di gestione dei Sacri Monti trasmette alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera c):

- a) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
- b) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
- c) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente, da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;
- d) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.

4. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine l'Ente di gestione dei Sacri Monti trasmette alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui l'Ente di gestione si conforma tempestivamente.

5. In caso di ritardi od omissioni da parte dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dal piano di gestione o per eseguire gli impegni validamente assunti.

6. La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi dell'Ente di gestione dei Sacri Monti in caso di:

- a) gravi violazioni di legge;
- b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;
- c) gravi inadempienze nell'attuazione del piano di gestione;
- d) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;
- e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.

7. Con il provvedimento di scioglimento, la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 agosto 2017, n. 59-5490*.

Art. 40 Personale.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. L'Ente di gestione dei Sacri Monti provvede all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.

2. La Giunta regionale definisce la dotazione organica e approva le declaratorie dei profili professionali del personale dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41 Norme contabili.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività l'Ente di gestione dei Sacri Monti si avvale di risorse finanziarie derivanti da:

- a) trasferimenti dall'Unione europea e dallo Stato;
- b) trasferimenti regionali;
- c) trasferimenti da altri enti pubblici;
- d) attività commerciali e di erogazione di servizi, compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;
- e) sponsorizzazioni di soggetti privati;
- f) redditi patrimoniali;
- g) canoni di concessioni ed altri diritti;
- h) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.

2. I trasferimenti regionali sono distinti in:

- a) assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;
- b) assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.

Art. 42 Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Agli oneri per la gestione delle riserve speciali dei Sacri Monti, stimati per l'esercizio finanziario 2015 in euro 2.350.000,00, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 2.000.000,00 per la spesa del personale e in euro 350.000,00 per le spese di gestione corrente nell'ambito dell'unione previsionale di base (UPB) A16191 si fa fronte con risorse della medesima UPB.

2. Per ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri di cui al comma 1 e per le spese di investimento per memoria, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB A20021 e dell'UPB A20022 del bilancio regionale.

CAPO III

Norme finali ed entrata in vigore

Art. 43 Disposizioni finali e transitorie.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 della L.R. 19/2009 così come modificato dalla presente legge:

a) all'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime, che prende il nome di Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, sono trasferiti la gestione delle aree protette affidate all'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, nonché le relative risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi;

b) all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore sono trasferiti la gestione delle aree protette affidate all'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, nonché le relative risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi;

2. L'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua sono soppressi.

3. L'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese assume il nome di Ente di gestione delle aree protette del Monviso.

4. L'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo assume il nome di Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese.

5. L'Ente di gestione delle aree protette astigiane assume il nome di Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano.

6. L'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino assume il nome di Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino.

7. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute al comma 8 dell'articolo 12 della presente legge, la gestione della Riserva naturale del Monte Mesma e della Riserva naturale del Colle di Buccione è confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti.

8. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti gli strumenti di pianificazione relativi alle riserve speciali di cui al capo II vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge.

9. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta i piani di gestione di cui all'articolo 36.

10. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento delle aree protette e il piano pluriennale economico sociale di cui agli articoli 24 e 25 della L.R. 19/2009, come modificati dalla presente legge, entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi consigli per le aree a gestione regionale e entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le aree a gestione provinciale e locale.

11. Nel rispetto dei principi di tutela della biodiversità e della rete ecologica regionale, entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi degli enti di gestione delle aree protette, la Giunta regionale predispone gli atti necessari per la ridefinizione, secondo le procedure di legge, dei confini delle aree contigue, finalizzata anche alla loro parziale trasformazione in zone naturali di salvaguardia o in aree naturali protette, e per la loro identificabilità sul territorio, anche mediante tabellazione.

Art. 44 Entrata in vigore.**In vigore dal 21 agosto 2015**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatta eccezione per le disposizioni di seguito elencate che entrano in vigore il 1° gennaio 2016:

- a) articolo 10, comma 4;
 - b) articolo 10, comma 5, laddove inserisce alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 19/2009 il numero 49-bis (Riserva naturale della Bessa), il numero 49-ter (Riserva naturale di Benevagienna) e il numero 49-sexies (Riserva naturale della Grotta di Rio Martino);
 - c) articolo 12;
 - d) articolo 31, comma 2, laddove inserisce il numero 29-bis) dell' *allegato A* della L.R. 19/2009;
 - e) articolo 31, comma 3, laddove inserisce il numero 65) dell' *allegato A* della L.R. 19/2009;
 - f) articolo 31, comma 4, laddove inserisce il numero 67) dell' *allegato A* della L.R. 19/2009;
 - g) articolo 31, comma 6;
 - h) articolo 33, comma 1, lettere a) e c) limitatamente alle lettere e), l) e o bis) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 19/2009;
 - i) articolo 33, comma 3, limitatamente al numero 80) dell' *allegato A* della L.R. 19/2009;
 - j) articolo 33, comma 4, lettere a) e d);
 - k) articolo 43, commi 1, 2, 3 e 4.
- La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Allegato A

In vigore dal 21 agosto 2015

- 1) PARCO NATURALE DEL MONVISO (SCALA 1:25.000) ;
 - 2) RISERVA NATURALE DELLA BESSA (SCALA 1:10.000) ;
 - 3) RISERVA NATURALE DI BENEVAGIENNA (SCALA 1:10.000) ;
 - 4) RISERVE NATURALI MONTE MESMA E COLLE DI BUCCIONE (SCALA 1:10.000) ;
 - 5) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MONTE VISO (SCALA 1:25.000) : Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese; Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.
- Scarica il file

Allegato B

Cartografie delle riserve speciali dei Sacri Monti

In vigore dal 21 agosto 2015

- 1) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI CREA (SCALA 1:5.000);
 - 2) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA (SCALA 1:10.000);
 - 3) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI ORTA (SCALA 1:5.000);
 - 4) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI BELMONTE (SCALA 1:5.000);
 - 5) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA (SCALA 1:5.000);
 - 6) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI GHIFFA (SCALA 1:5.000);
 - 7) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO (SCALA 1:5.000).
- Scarica il file